



DELLA
POLIZIA ECCLESIASTICA
NEL REGNO DELLE DUE SICILIE

SECONDO

Il Diritto Canonico, e l'ultimo Concordato

DEL PROFESSORE

PASQUALE LIBERATORE

QUARTA EDIZIONE

DILIGENTEMENTE RIVEDUTA ED AUMENTATA DI TUTTE LE DISPOSIZIONI EMANATE SU TAL
MATERIA DAL 1812 EPOCA DELLA TERZA EDIZIONE FIN' OGGI, DA F. LIBERATORE.

*Utraque respublica civilis, et-ecclesiastica
in suo genere perfecta, ac distincta est,
utraque suos habet magistratus, et sub-
ditos, certasque res suae potestatis sub-
iectas - DECRETI Instit. Canon — L. LIB.
III. tit. 1.*

NAPOLI

STAMPERIA STRADA DEL SALVATORE N.° 41.

1852

Quest'Opera è posta sotto la protezione della Legge : si presumerà contraffatta qualunque copia non garentita dalla sottoposta cifra dell'Autore.

DELLA

POLIZIA ECCLESIASTICA

NEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Sin da quando col cadere del gentilesimo furono privati i Principi del Pontificato Massimo ch'era la più grande prerogativa del sommo Imperante, sursero due potestà, la *Spirituale* nel Sacerdozio o stato Ecclesiastico riguardante le cose divine e sacre, col poter delle chiavi concesse dal Divin Redentore a PIETRO Capo della nuova Chiesa ed ai suoi successori; e la *Temporale* nell'Impero o Monarchia, ovvero stato politico, governante le cose umane e profane, col poter della *spada*, emblema della sovranità. Costantino che diè a tutti licenza di poter lasciare

LEGGÈ ordinante l'osservanza del Concordato stabilito e concluso tra S. M. e la S. Sede

De' 21 di Marzo 1818.

FERDINANDO I. RE. EC.

Restituiti Noi col divino favore in questa parte de' nostri reali domini, rivolgemmo i nostri primi sguardi sullo stato della nostra sacrosanta religione, e vedemmo il bisogno di dirigere tutte le nostre cure al riordinamento delle cose ecclesiastiche che durante la nostra assenza erano state nella calamità dei tempi neglette.

A questa nostra sollecitudine ha corrisposto con tutta la purità del suo evangelico zelo il Santissimo Sommo Pontefice Pio VII. Quindi è stato colla più viva affeczione del nostro real animo felicemente concluso tra Noi e la Santità Sua un solemne Concordato, di cui il tenore è il seguente.

CONCORDATO FRA SUA SANTITÀ PIO VN SOMMO PONTIFICE, E SUA MAESTÀ FERDINANDO I. RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

~~~~~

IN NOME DELLA SS. TRINITÀ.

*Sua Santità Il sommo Pontefice Pio VII, e sua Maestà Ferdinando I. Re del Regno delle due Sicilie, animati da un equal desiderio di riparare i disordini che nelle materie eccle-*

*siastiche si sono introdotti nel Regno, hanno determinato di comune accordo di stabilire fra loro una nuova convenzione.*

*Quindi Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII ha nominato in suo plenipotenziario l'Eminentissimo signor Ercole Consalvi Cardinale della S. R. C. Diacono di S. Maria ad martyres, suo Segretario di Stato:*

*E sua Maestà Ferdinando I. Re del Regno delle Due Sicilie, l'Eccellentissimo sig. D. Luigi de' Medici cavaliere del real ordine di S. Gennaro, Gran croce de' reali ordini di S. Ferdinando e del merito Costantiniano, di S. Giorgio, e dell'Imperial Ordine di S. Stefano di Ungheria, suo Consigliere e Segretario di Stato, Ministro delle Finanze.*

*I quali, dopo di avere mutuamente cambiate le rispettive plenipotenze, hanno convenuto ne' seguenti articoli:*

*Art. I. La religione cattolica apostolica romana è la sola religione del Regno delle Due Sicilie: e vi sarà sempre conservata con tutti i diritti e prerogative che le competono; secondo l'ordinazione di Dio e le sanzioni canoniche.*

*2. In conformità dell'articolo precedente l'insegnamento nelle regie Università, collegii e scuole, sì pubbliche che private, dovrà in tutto essere conforme alla dottrina della medesima religione cattolica.*

*3. Riconosciuta nella convenzione del 1741 la necessità di venire alla unione di parecchi picciolissimi vescovati, dove i vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta, e questa unione che allora non fu eseguita, essendo ora divenuta più necessaria per la maggiore*

nei loro testamenti ciò che volessero alle Chiese, e specialmente a quella di Roma, riserbò a se la tutela delle cose ecclesiastiche: e l'intero libro XVI. del Codice Teodosiano si occupa unicamente a dar provvedimento a ciò che concernesse le persone e le cose ecclesiastiche.

Ma venne Giustiniano che a tutto volle metter mano, e confondendo le cose, si fece egli giudice nelle materie della fede, ne stabilì la credenza, costituì il Romano Pontefice Capo di tutta la Chiesa d'Oriente e d'Occidente, stabilì pene civili e canoniche, occupò degli Eretici e de' Giudei, non che delle minime cose del rito; e dilatando la giurisdizione Ecclesiastica diè ai Vescovi una soprintendenza ai collettori, al rendiconto degli amministratori, ed alla vigilanza sulla condotta di tutte le magistrature (a). Non ommise però il principio della divisione dei due poteri spirituale e temporale; *illud quidem* (disse nella novel. 6.) *divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens, ac diligentiam exhibens, ex uno eodemque principio, utraque procedentia humanam exornant vitam.*

Dato così al Sacerdozio la cura di provvedere alle cose spirituali non meno che ai costumi dei Cristiani, surse il bisogno di aversi un Dritto Ecclesiastico, come si avea un Dritto Civile.

Dovendo noi parlare di questa Polizia Ecclesiastica, ci occuperemo in separati titoli delle seguenti materie.

Titolo 1. Del Dritto Canonico.

2. Della Polizia ecclesiastica del Regno, e delle sue vicende.
3. Delle persone ecclesiastiche secolari, o regolari.
4. Delle cose e rendite ecclesiastiche e della loro amministrazione.
5. Della Giurisdizione ecclesiastica.
6. Della Polizia Ecclesiastica ne' domini al di là del Faro.

(a) V. la nostra *Introduzione* allo studio della Legislazione part 2, pag. 60, e seg.

*decadenza delle suddette ed oltre Mense; si farà nei domini di quà dal Faro nel modo debito e ricercato prima il consenso delle parti che vi avranno interesse, una nuova circoscrizione di diocesi. Nel determinarli si avrà riguardo al comodo de' fedeli, ed in particolar modo al loro spirituale vantaggio. Tra le Sedi, che o per troppa scarsezza di rendita, o per l'oscurità dei luoghi, o per altri ragionevoli motivi non potranno conservarsi, le più antiche e le più insigni si conserveranno come concattedrali.*

*Ne' domini poi di là dal Faro si conserveranno tutte le Sedi Arcivescovili e vescovili, che attualmente vi esistono; e di più, affine di provveder meglio al comodo ed al vantaggio spirituale de' fedeli, ne sarà accresciuto il numero.*

*I territorj di alcune abbadi nullius diocesis, sia per la loro picciolezza, sia per la tenuità delle loro rendite, sia per la perdita che ne hanno fatta, verranno di concerto uniti a quelle diocesi, entro i cui confini si troveranno nella nuova circoscrizione.*

*Le abbadi concistoriali, le quali si trovano colla rendita al di là di cinquecento ducati annui, rimarranno senza essere aggregate a*

*fondi delle altre minori della rendita suddetta quando non sieno di giuspadronato, o si aggregheranno ad altre abbadi ecclesiastiche sino alla indicata somma di ducati cinquecento, o ne sarà disposto in favore del Capitolo e delle Parrocchie.*

*Questa disposizione non riguarda le commende degli Ordini militari.*

*4. Ciascuna mensa vescovile del regno non potrà avere una rendita minore di annui ducati tremila in beni stabili, libera da pubblici pesi.*

*La Santità Sua di concerto con sua Maestà assegnerà il più presto possibile tali dotazioni in favore di quei vescovati, a quali sarà applicabile la presente disposizione.*

*5. Ciascuna chiesa, sia arcivescovile, sia vescovile avrà il suo Capitolo e seminario, a quali sarà conservata se sufficiente, o accresciuta se mancante in parte, e se fosse necessario, anche per intero assegnata una sufficiente dote in beni stabili.*

*Ciascuna dignità del Capitolo metropolitano di Napoli non avrà meno di ducati cinquecento di annua rendita; e gli altri canonici non meno di ducati quattrocento.*

*Le dignità de' Capitoli delle altre chiese ar-*

## TITOLO PRIMO

### DEL DRITTO CANONICO.

Tra le specie del patrio dritto entra benanche il *Jus Canonicum*, che chiamossi ancora ecclesiastico e pontificio, ed il quale, come l'indica la sua greca voce (a), somministra le *regole* sulle quali debbono conformarsi i costumi de' cristiani, e per le quali si dispone ed ordina la chie-sastica disciplina. Allorchè il Sacerdozio venne dall'Imperio romano di-viso, spettò al primo di provvedere alle cose spirituali riguardanti la religione e la Chiesa (b); donde l'origine di questo dritto il quale venne raccolto dai canoni de' concilii, dalle costituzioni de' Pontefici, che si dissero pur *decretali* e dalle sentenze de' Santi Padri. Ma i canoni e le decretali appartenenti alla disciplina non obbligavano se non dopo la loro pubblicazione; ed indi nel nostro regno dopo il regio *eaequa-*

(a) *Xαρον*, quell'istrumento di cui si servono gli artefici per tirare le linee, ma che l'uso degli scrittori trasferì a tutto quello che come regola aver potevasi, giusta il Divazio lib. 1 *prænot.* cap. 1.

(b) Rimaneva sempre al principe temporale il dritto di vigilarvi per la difesa dell'una e dell'altra (can. 20 C. 23, q. 5.), e dar la forza civile alle regole canoniche,

quindi la massima annunciata dal nostro Cavallari, *Inst. Jur. can. Proleg. cap. IV, § 4, possunt principes de externa disciplina quæ ad ritus sacros non spectat disponere, ne respública damnū sentiat; et in hac causa canones in legum consequentiam servantur: ut e contrario in rebus fidei et ritibus sacramentalibus leges in canonum consequentiam promulgantur.*

*civescovilli e vescovilli, che nella nuova circoscrizione verranno stabilite nella parte del regno di quà dal Faro non dovranno aver meno di ducati cent'ottanta di annua rendita; i canonicati non meno di ducati cento.*

Questa disposizione non comprende i canonicati di padronato regio, ecclesiastico, e laicale, i quali si conserveranno nello stato in cui sono, a meno che dai rispettivi padroni non se ne vogliano nelle debite forme canoniche aumentare le rendite.

6. Le rendite delle chiese da unirsi si applicheranno a quelle chiese che nella nuova circoscrizione si conserveranno, meno che altri casi urgenti delle suddette chiese da unirsi richiedessero altra applicazione ecclesiastica, da farsi coll'intervento dell'autorità della Santa Sede.

I Capitoli di quelle chiese che nella nuova circoscrizione non saranno conservate, ricercato prima il consenso degl'interessati, saranno convertiti in capitoli collegiali, e la loro rendita rimarrà tal quale si trova nello stato presente.

7. Le parrocchie le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote in tale proporzione, che le cure al di sotto di duemila anime non abbiano meno di ducati cento annui; quelle al di sotto di cinquemila anime, ducati cencinquanta; le altre finalmente di cinquemila anime in sopra, non meno di ducati dugento annui.

Sarà a carico de' rispettivi comuni il mantenimento della chiesa parrocchiale, e del sot-

toparrocchio, qualora non vi sieno rendite ad-dette a questo fine; e per la sicurezza se ne assegneranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento.

Questo articolo non comprende le chiese parrocchiali di giurisdizione regio, ecclesiastico, e laicale canonicamente acquistate, le quali saranno a carico de' rispettivi patroni.

Nè pure vi restano comprese le chiese ricettizie, sieno numerate, sieno innumerate, i Capitoli e le Collegiate con cura di anime, avendo la loro congrua nella massa comune.

8. La collazione delle abbazie concistoriali, che non sono di regio patronato, spetterà sempre alla Santa Sede che le conferirà ad ecclesiastici sudditi di Sua Maestà.

I benefici semplici di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, saranno conferiti dalla Santa Sede, e da vescovi, secondo la distinzione de' mesi ne quali la vacanza succede; cioè da gennaio a giugno dalla Santa Sede, e da luglio al dicembre da' vescovi. La provvista sarà sempre in persona di sudditi di Sua Maestà.

9. Si rassegnerà sollecitamente al Santo Padre la nota delle abbazie, come si ritrova nella Curia del Cappellano Maggiore, che sono di nomina di Sua Maestà, e la nota di quelle che non sono di regio patronato. Queste note potranno in seguito di concerto rettificarsi.

10. I canonicati di libera collazione, tanto de' Capitoli cattedrali, che de' collegiali, si conferiranno rispettivamente dalla Santa Se-

*tur* (a). Senza parlare dell'antico dritto canonico (b), basta al nostro oggetto aver le notizie sul nuovo, e l'nuovissimo che tra noi osservossi in tutte le parti nelle quali era stato ricevuto.

Al principiar del nono secolo surse nella Germania la nuova collezione del dritto canonico che tutta cambiò la procedura dell'antica disciplina nelle Chiese occidentali; l'autore della quale Isidoro Mercatore vi inserì molte decretali o false o interpolate, la di cui impostura scoperta, non bastò a togliere le nuove massime introdotte. Appartengono a questo dritto canonico, il Decreto di Graziano (c), le Decretali di Grego-

(a) Quest'atto di Sovranità che a tutte le Bolle e Rescritti del Papa s'impartisce è di antica origine, e nacque ne' dominii de' Principi Cristiani col Principato stesso, ed unicamente vien richiesto perchè il Principe che deve vigilare acciò il governo del suo Regno non sia perturbato, sappia che cosa contiene ciò che viene da fuori, affinché sotto questo colore o pretesto non s'introduca cosa che possa nuocere alla quiete e tranquillità del suo stato ed al governo della Repubblica per la introduzione di qualche Bolla, o rescritto sorrettizio ovvero orrettizio. Vedi il Cardinal de Luca specialmente per tale pratica nel nostro Regno (Relat. Rom. Cur. disc. 2 num. 36).

(b) Si comprendevano in questo antico, il vecchio codice della Chiesa orientale colle sue accessioni, i *nomocanoni* de' Greci, il vecchio codice della Chiesa romana, il codice Dionisiano, quelli delle chiese Africana, Spagnola e Gallicana, la collezione di Martino Bragarense, l'Indice o l'abbreviazione de' canoni del Fulgenzio, e la concordia di detti canoni del Cresconio.

(c) Questo monaco Benedettino di privata autorità raccolse e concordò i canoni, non senza errori, nè senza confusione, per cui non ebbe in origine forza di dritto, nè i Pontefici gli accordarono la forza canonica; ma molta autorità ebbe nel foro e nelle scuole.

de, e da' vescovi, cioè ne' primi sei mesi dell'anno dalla Santa Sede, e ne' secondi sei mesi da' vescovi.

La prima dignità sarà sempre di libera collazione della Santa Sede.

11. La Santità Sua accorda a' vescovi del regno il diritto di conferire le parrocchie che verranno a vacare in ogni tempo. Previo il concorso nelle parrocchie di libera collazione, i vescovi lo conferiranno a' soggetti fra gli approvati, ch'eglino giudicheranno i più degni. Nelle parrocchie poi di giurispatronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'istituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle parrocchie di giurispatronato regio, o laicale, il vescovo, istituirà il presentato, purchè nell'esame sia rinvenuto idoneo.

Si eccettuano le parrocchie che racheranno in Curia, o per promozione a qualche dignità ecclesiastica, o canonico conferito dalla Santa Sede, le quali saranno di collazione pontificia.

12. Tutti i beni ecclesiastici non alienati dal governo militare, e che al ritorno di Sua Maestà si sono trovati nell'amministrazione del così detto Demanio, sono restituiti alla Chiesa.

Seguita la ratifica del presente Concordato, la massa degli anzidetti beni sarà intieramente amministrata da quattro sceltissimi soggetti, due de' quali verranno nominati da Sua Santità, e due dalla Maestà Sua; e questi dovranno fedelmente amministrarli, finchè non sieno nel modo debito destinati ed applicati.

13. Essendo stata alienata sotto il governo militare ne' dominj di quà dal Faro non poca parte di beni appartenenti alla Chiesa, e la Maestà Sua per opporsi con tutti gli sforzi possibili alla incursione nemica, essendo stata costretta anch'Essa tanto in Napoli, prima che seguita fosse la invasione ne' detti dominj, quanto in quelli di là dal Faro onde impedire che fossero inbasi, ad alienare una piccola quantità di fondi ecclesiastici, con avere assegnato a' possessori ecclesiastici nei suddetti dominj di là dal Faro per la dovuta indennizzazione altrettante rendite civili; quindi ad istanza della Maestà Sua, ed avuto riguardo alla pubblica tranquillità, che alla religione sommanente importa di conservare, Sua Santità dichiara che i possessori di tutti gli anzidetti beni non avranno alcuna molestia, nè da se, nè da' Romani Pontefici suoi successori; e che in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite e i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro.

14. Le attuali ristrette circostanze canoniche del patrimonio regolare non alienato e trovato da Sua Maestà al suo ritorno nell'amministrazione del così detto Demanio, non permettendo di ripristinare tutte le case religiose dell'uno e dell'altro sesso, le medesime verranno ripristinate in quel maggior numero che sarà compatibile co' mezzi di dotazione, e specialmente le case di quegli Istituti, che sono addetti alla istruzione della gioventù nella religione e nelle lettere, alla cura degl' infermi, ed alla predicazione.

I beni de' Regolari possidenti, non alienati,

gório IX (a), il Sesto delle decretali, (b) le Clementine (c) e le Estravaganti (d).

Possono riferirsi al dritto nuovissimo Canonico i canoni del Concilio Tridentino, le Bolle Pontificie, le Regole della cancelleria, ed i Concordati (e).

Le regole della Fede stabilite nel Concilio di Trento, furono, come era di dovere, ammesse ricevute e venerate in tutte le cristiane catto-

(a) Questo Pontefice fatto raccogliere molte decretali da Raimondo Pennaforte, ne pubblicò un Codice in cinque libri diviso sotto il titolo *Decretalium Gregorii IX papae compilatio*.

(b) Bonifacio VIII avendo fatto riunire le posteriori decretali, un nuovo codice ne fece che ai cinque libri aggiunte della compilazione di Gregorio IX, per cui fu detto il Sesto.

(c) Clemente V fé raccogliere i canoni del concilio generale di Vienna e colle sue decretali pensava farne il settimo libro, ma prevenuto dalla morte, il suo successore Gio. XXII nel 1417, appovandolo, il fece pubblicare col nome di *Clementine*.

(d) Due altre collezioni di decretali si fecero, l'una contenente le costituzioni del detto Gio. XXII, l'altra quelle emanate da diversi Pontefici da Urbano IV a Sisto IV che vennero sotto il nome di *Extravagantium communium*, le quali sebbene non tutte approvate da' Pontefici furono dal-

l'uso ricevute.

(e) Chiamansi *concordati* le convenzioni fatte tra l'ecclesiastica e la civile potestà circa i diversi articoli di disciplina. Nel nostro Regno molte di queste convenzioni ebbero luogo, ma l'ultima prima dell'occupazione militare, fu quella stabilita nel Concordato tra Benedetto XIV e 'l nostro Re Carlo III, firmato dai plenipotenziarii Cardinale Valente di Acquaviva, di Monsignor Celestino Arcivescovo di Tessalonica nel dì 2 giugno dell'anno 1741, nel quale trattossi della immunità competente alle cose chiesastiche, ai luoghi sacri ed ai chierici; della qualità degli ordinandi; dell'amministrazione de' luoghi pii; delle cause del foro ecclesiastico; del tribunale misto, e di altri negozii, come in esso può riscontrarsi, e la cui osservanza ordinossi colla Prammatica del 29 luglio dell'anno suddetto. Dell'ultimo Concordato fatto nel 1818, e qui posto a piè di pagina, discorreremo in seguito.

saranno con debita proporzione ripartiti fra i conventi da riaprirsi, senza avere alcun riguardo a' titoli delle antiche proprietà, che in vigore del presente articolo tutti restano estinti.

I locali religiosi non alienati (eccettuati quelli interamente addetti ad usi pubblici) se per mancanza di mezzi non potranno ripristinarsi, formeranno parte del patrimonio regolare, ed essendovi l'utilità del detto patrimonio, potranno anche alienarsi colla condizione che il prezzo che se ne riturrà, debba surrogarsi in vantaggio del patrimonio medesimo.

Si aumenterà il numero de' conventi tuttora esistenti de' religiosi osservanti, riformati, alcantarini e cappuccini; qualora le circostanze ed il bisogno delle popolazioni li richieggano.

Fissate le rendite e le località già enunciate, sarà libera la vestizione de' novizj degli Ordini regolari possidenti e delle monache, in proporzione de' mezzi di sussistenza; come allo stesso modo sarà libera la vestizione dei novizj pe' religiosi mendicanti.

Le doti delle fanciulle che si monacheranno saranno impiegate in favore del monistero, secondo le disposizioni canoniche.

Tutti i religiosi, sì mendicanti, che possidenti; che saranno ripristinati, egualmente che quelli che esistono, dipenderanno da' loro rispettivi superiori generali.

A' religiosi di quegli Ordini regolari possidenti che si riannetteranno nei dominj di quà del Faro, ottenendo l'indulto apostolico di secolarizzazione, e non essendo provveduti di beneficio ecclesiastico, il Governo per conto dell'erario continuerà a titolo di patrimonio la pensione di cui ora godono, finchè sieno provveduti di un corrispondente beneficio, o cappellania. A' religiosi poi di quegli Istituti che non potranno ripristinarsi, il Governo continuerà indistintamente il pagamento delle loro attuali pensioni.

15. La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti: e qualunque acquisto faccia di nuovo, sarà suo proprio, e godrà dello stesso diritto che le antiche fondazioni ecclesiastiche.

Questa facoltà s'intende da oggi innanzi senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione, che sono state in vigore finora, ed alla esecuzione delle suddette leggi anche in futuro pe' casi non ancora consumati, e per le condizioni non verificate.

Non potrà farsi soppressione alcuna, o riunione delle fondazioni ecclesiastiche, senza l'intervento dell'autorità della Sede apostolica: salvo la facoltà attribuite a' Vescovi dal sacro Concilio Tridentino.

16. Le luttuose circostanze de' tempi non permettendo che gli ecclesiastici godano l'esenzione da' pubblici pesi regj e comuni; Sua

liche provincie; ma i decreti riguardanti la riforma della disciplina o non furono pubblicati, o se pubblicati, non furono ricevuti se non in quanto alle regie prerogative ed ai costumi delle chiese, ed ai dritti delle popolazioni non fossero contrarii. Nel nostro regno pubblicaronsi questi decreti disciplinari, e sebbene per venerazione della Chiesa, non volle il Re Cattolico Filippo II. far aggiungere alcuna riserva nella pubblicazione suddetta, pure limitò l'osservanza de' medesimi in ciò che non offendessero i regii dritti e quelli de' sudditi; ed il Reggente della Cancelleria Villani notò alcuni de' capi non ammessi nè approvati dal Re suddetto (a).

Le Bolle (b) Pontificie riunite nel *Bollario*, emanate dai susseguenti

(a) *Concilio* nel diritto Canonico dinota l'adunanza de' Prelati delle Chiese per trattar quelle materie che riguardano la fede la morale e la disciplina. Esso è generale o *ecumenico* quando lo compongono tutti o la maggior parte de' Vescovi dell'Orbe cattolico; *diciesi nazionale* quando lo compongono i Vescovi della nazione; è *provinciale* quando lo convoca il Metropolitano coll'intervento de' Vescovi della sua provincia. L'ultimo Concilio ecumenico fu quello tenuto in Trento, cui fu nel dicembre dell'anno 1563 dato compimento, tutto che convocato tanti anni prima. Ma su i decreti riguardanti la disciplina nuove difficoltà e contese sursero tra i Regni Cattolici, per cui non fu dovunque ben ricevuto; e sebbene si fosse pubblicato in Napoli, pure il Re Filippo scrisse al Vicerè Parafan de Rivera duca d'Alcali, che non voleva per questo che si derogasse a quello che toccava la sua preminenza ed autorità legale, ne alle cose che gli potevano apportar pregiudizio nei *Insapadronati Regii*, nell'*Exequatur Regium* delle Bolle venienti da Roma, ed in tutte altre sue ragioni e regalie; come rilevasi

dai M. S. del Cocchiarelli tom. 17, tit. 1. — Il Giannone notò tutti i capi di questo Concilio offensivi secondo il suo modo d'intendere delle supreme regalie nella sua *Istoria Civile* lib. xxxiii cap. v. Quindi non s'imparti l'*Exequatur*, anzi si ordinò di non farsi alcuna novità.

Lo stesso avvenne per la Bolla *In coena Domini* di Pio V., non permettendosi alla Corte di Roma di potersi scomunicare i Principi, e di non imporsi tributi senza l'assenso pontificio. V. *Giannone Storia Civ.* lib. XXXIII. cap. 5.

(b) *Bullae* si dissero dai suggelli che si mettevano nelle spedizioni de' decreti dei Pontefici. Questa voce presso i latini significava quel rigonfiamento che fa l'acqua piovendo o bollendo o gorgogliando; che poi adoprasi ad indicar quel pezzo di bronzo collo stemma che in forma estuberante si faceva dal collo scendere nel petto dei *prestatati* e de' *trionfatori*; ed indi per altra metafora, l'impronta del suggello per contrassegnare ed autenticare le pubbliche scritture.

*Maestà promette di far cessare l'abuso nel passati tempi introdotto, per cui gli ecclesiastici e i loro beni venivano più gravati dei laici stessi; che anzi a' momenti felici di maggiori risorse nello Stato, dal religioso Sovrano si supplirà con elargizioni in vantaggio del clero.*

17. *Resterà soppresso il così detto Monte frumentario eretto in Napoli, o sia la regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle Mense vescovili, ed abbudie ed altri benefici vacanti.*

*Appena eseguita la nuova circoscrizione delle diocesi, si stabiliranno, in vece, in ciascuna di esse delle amministrazioni diocesane composte da due canonici che il Capitolo, sia metropolitano, sia cattedrale, eleggerà e rinnoverà di tre anni in tre anni per pluralità di voti, e da un regio procuratore che verrà nominato da Sua Maestà.*

*A ciascuna amministrazione presederà il vescovo, o il di lui vicario generale; e nel tempo di sede vacante il vicario capitolare.*

*L'Ordinario e Sua Maestà per mezzo del suo regio Ministro erogheranno di concerto i frutti percepiti da' sopraddetti vacanti a beneficio delle chiese, degli ospedali, de' seminari, in sussidi caritativi ed in altri usi pii. Sarà però riservata la metà delle rendite nelle Mense vescovili vacanti in favore del futuro vescovo.*

*La risoluzione tuttora vigente di depositare nel suddetto Monte frumentario la terza parte delle rendite de' vescovati e benefici, sotto il nome di terzo pensionabile, in forza del presente articolo resta abrogata; senza che per questo gli attuali pensionati rimangano privi delle pensioni delle quali sono in possesso.*

*All'occasione delle provviste de' vescovati e benefici di nomina regia, continuerà ad ammettersi la riserva delle pensioni, secondò la forme canoniche. I nominati da Sua Maestà a tali pensioni otterranno dalla Santa Sede le corrispondenti bolle apostoliche, colle quali saranno abilitati a percepirle, vita loro naturale durante, rimanendo dopo la morte li-*

Pontefici riguardarono materie di fede non meno che di disciplina, e spesso delle cose temporali si occupano: ma queste generalmente non obbligavano nelle cristiane provincie se non erano pubblicate e ricevute col placito della civile potestà.

Le 72 Règole della Romana Cancelleria non sono che gli editti pontificii riguardanti le formole colle quali debbonsi spedire dagli uffiziali della Curia romana le lettere di cancelleria in risposta alle suppliche date al Pontefice, alla riserva de' beneficii, ed alle cose giudiziali; le quali non obbligano che durante la vita del Pontefice, ma riviviscono coll'assunzione del nuovo il quale le conferma. Esse neppure erano obbliga-

bero da tal peso il vescovato e beneficio, a carico del quale erano state riservate.

18. Sua Santità sopra alcuni vescovati ed abbadi del regno, che verranno stabilite, si riserva in perpetuum dodicimila ducati annui di pensioni, delle quali il Romano Pontefice pro tempore disporrà a suo piacimento in beneficio de' suoi sudditi dello Stato ecclesiastico.

19. I benefizj ed abbadie situate nel regno delle Due Sicilie, i di cui frutti, o in parte, o in tutto, si trovano applicati a persone ecclesiastiche, ed a varie chiese, collegj, monasteri, e pie case di Roma, e di altri paesi dello Stato ecclesiastico, dovranno continuare ad essere applicati per lo stesso uso. Questa disposizione non comprende i benefizj ed abbadi di regio patronato, nè quelli i di cui beni sono alienati.

20. Gli arcivescovi ed i vescovi saranno affatto liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero, secondo i sacri canoni.

Riconosceranno nel loro foro le cause ecclesiastiche, e principalmente le cause matrimoniali, giusta il canone 12 sess. 24 del sacro Concilio Tridentino, spettano a giudici ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili de' cherici, come per esempio, quelle di contratti, debiti, eredità le quali saranno conosciute e definite da' giudici laici.

Castigheranno colla pene stabilite dal sacro Concilio di Trento, o con altre che giudicheranno opportune, i cherici degni di riprensione, o che non portino l'abito clericale conveniente alla loro dignità, al loro ordine, salvo il ricorso canonico; e li richiederanno nei seminari, e nelle case de' regolari. Procederanno eziandio colle censure contro qualunque tra' fedeli, che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche e de' sacri canoni.

Non saranno impediti dal fare le sacre visite delle rispettive loro diocesi, e ad limina Apostolorum, e dal convocare i sinodi diocesani.

A' medesimi arcivescovi e vescovi sarà libero di comunicare col clero e col popolo diocesano per dooere dell'ufficio pastorale; e pubblicare liberamente le loro istruzioni ed ordinazioni sulle cose ecclesiastiche: ordinare ed intimare le preghiere pubbliche, ed altre pie

pratiche, quando lo richiederà il bene della Chiesa, o dello Stato, o del popolo.

Le cause maggiori spetteranno al Sommo Pontefice.

21. Gli arcivescovi e vescovi promuoveranno a' sacri ordini, previo il prescritto esame, e quando sieno, provvedute del debito patrimonio, o di altro titolo canonico, quei cherici che giudicheranno necessari, o utili nelle loro diocesi; colle cautele però e prescrizioni contenute nel decreto del 1.<sup>o</sup> luglio 1623 della S.<sup>a</sup> Mem. di Gregorio XV, e nel Concordato Benedettino, capitolo IV, che ha per titolo Requisiti de' promovendi: quali cautele e prescrizioni non sono derogate col presente Concordato.

Essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascuno ecclesiastico che ne' presenti tempi esige maggiori mezzi; gli arcivescovi e vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro patrimonio per gli ordiandis, da costituirsi in beni fondi; la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggiore di ottanta.

L'esperienza avendo dimostrato che nel regno accade frequentemente che nel costituire i patrimoni sacri, si fanno degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da ipoteche ed altri vincoli, per cui gli ordinati a titolo di tali patrimoni si trovano poi sprovveduti, e mancanti di sussistenza: ad evitare quindi questo abuso, dovrà per la verità del fatto constare in forma legale della pertinenza e della esenzione da ogni vincolo d'ipoteca del fondo o fondi, che dall'ordinario si costituiscono in patrimonio sacro; al qual effetto le Curie ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza e libertà del fondo al tribunale civile della provincia, il quale non potrà ricusarlo.

I promovendi a' sacri ordini a titolo di beneficio, o cappellania, per essere ordinati dovranno costituirsi un supplemento certo fino all'ammontare della tassa diocesana, come sopra, quando il frutto di esso beneficio o cappellania fosse minore di detta tassa.

Questa disposizione non comprende le diocesi, nelle quali già fosse stata canonicamente stabilita una tassa patrimoniale maggiore, a riguardo delle quali non avrà luogo alcun cambiamento.

torie nelle cristiane province se non quando fossero ricevute, e convenissero col dritto comune ed ordinario. Nel nostro Regno furono tutte ricevute, eccetto quelle che diminuivano la libertà de' patroni ed i dritti di patronato: ma dall'anno 1759 in cui morì Clemente XIII, il nostro Re ordinò alla Real Camera di S. Chiara che non si fosse fatto uso di queste regole senza l'espreso suo permesso, e che riconfermandole il nuovo Pontefice, se ne facesse a lui relazione, inteso l'avvocato della corona; e sebbene poi si fossero nel 1777 ricevute, pure lo furono colla condizione che i benefici non si conferissero se non dietro regia raccomandazione, e qualora non si opponessero ai reali rescritti.

22. Sarà libero di appellare alla Santa Sede.

23. La comunicazione colla Santa Sede dei vescovi, clero, e popolo su tutte le materie spirituali e gli oggetti ecclesiastici, sarà pienamente libera; e per conseguenza le circolari, leggi e decreti del licet scribere sono ripoctati.

24. Ogni qualvolta gli arcivescovi ed i vescovi ne libri introdotti, o che s'introducono, stampati, o che si stampano nel regno, troveranno qualche cosa contraria alla dottrina della chiesa ed a buoni costumi, il governo non ne permetterà la divulgazione.

25. Sua Maestà sopprime la carica di regio Delegato della giurisdizione ecclesiastica.

26. La Curia del cappellano maggiore e la sua giurisdizione si conterrà ne' limiti della costituzione di Benedetto XIV, che comincia Conventi, e del susseguente Motu proprio dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto.

27. La proprietà della Chiesa sarà sacra ed inviolabile ne' suoi possessi ed acquisti.

28. In considerazione della utilità che dal presente Concordato ridonda nella religione e nella Chiesa, e per dare un attestato di affezione alla persona di Sua Maestà il Re Ferdinando, Sua Santità accorda in perpetuo a lui ed a' suoi discendenti cattolici successori al trono, l'indulto di nominare degni ed idonei ecclesiastici, forniti delle qualità richieste da' sacri canoni, a tutti que' vescovati ed arcivescovati del regno delle Due Sicilie, per quali Sua Maestà finora non godeva del dritto della nomina: ed a tale effetto tosto che sieno seguite le ratifiche del presente Concordato, Sua Santità farà spedire la Bolla d'intullo.

Sua Maestà manifesterà in tempo debito a Sua Santità i nominati, affuche a tenore de' canoni si facciano i necessari processi, ed ottengano la istituzione canonica ne' modi e forme praticate finora. Prima però che l'abbiano avuta non potranno in verun modo intrammettersi nel regimine, o sia nell'amministrazione delle rispettive chiese, alle quali sono nominati.

29. Gli arcivescovi ed i vescovi saranno alla presenza di Sua Maestà il giuramento di fedeltà espreso colle seguenti parole:

Io giuro e prometto sopra i santi evangelj obbedienza e fedeltà alla reale Maestà.

Parimente prometto che io non avrò alcuna comunicazione, nè interverrò ad alcuna adunanza, nè conserverò dentro, o fuori del regno, alcuna sospetta unione che nocca alla pubblica tranquillità. E se, tanto nella mia diocesi, che altrove, saprò che alcuna cosa si tratti in danno dello Stato, lo manifesterò a Sua Maestà.

30. Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, de' quali non è stata fatta menzione ne' presenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa: e sopravvenendo qualche difficoltà, il Santo Padre e Sua Maestà si riservano di concertarsi fra loro.

31. Il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati finora nel regno delle Due Sicilie sopra materie di religione.

32. Essendosi rappresentato a Sua Santità per parte della Maestà Sua, che atteso le attuali necessità delle chiese del regno di qua dal Faro, e gli effetti prodotti dall'inimica invasione, la convenzione del 1841 non è più sufficiente a provvedere a' mali che richieggono un indispensabile riparo; e che altresì la parte de' domini di là dal Faro, che la convenzione suddetta non abbraccia, è pure bisognosa di provvidenza; e che d'altronde essendosi de' domini di qua e di là dal Faro fatto ora un regno solo, conviene fissare una regola uniforme da osservarsi egualmente nelle chiese di ambedue i suddetti domini; resta convenuto, che il presente Concordato è sostituito al precedente.

33. Ognuna delle alte Parti contraenti promette in suo nome, ed in quello de' suoi successori, di osservare esattamente tutto ciò che si è contenuto in questi articoli.

34. Le ratifiche del presente Concordato saranno cambiate in Roma, non oltre lo spazio di quindici giorni dalla data del presente.

35. Seguita la ratifica del presente Concordato, si commetterà l'esecuzione del medesimo a due sceltissimi soggetti, uno da nominarsi da Sua Santità, e l'altro dalla Maestà Sua, i quali saranno muniti dalle rispettive Parti contraenti delle opportune facoltà.

In fede di che i suddetti Plenipotenziarj hanno sottoscritto il presente Concordato, e vi hanno apposto i loro sigilli.



## TITOLO SECONDO

## DELLA POLIZIA ECCLESIASTICA DEL REGNO E DELLE SUE VICENDE.

Perciocchè la Religione è l'unico fondamento di tutti i Stati, mantenendo la fede verso i Principi, la pietà verso la Patrìa, l'amore verso il prossimo, e la giustizia verso tutti (a); ed essa componendosi del culto così interno che esterno, ogni buona amministrazione civile forma di essa la sua principale occupazione. Fortuna per quei regni, nei quali non vi sia mescolanza di religioni, e molto più quando la stessa sia quella del Principe non meno che dei sudditi! È ciò che fortunatamente avviene nel Regno delle due Sicilie, dove sola ed intemerata sempre mai serbossi la religione Cattolica Apostolica Romana, sin dalla creazione della nostra Monarchia; e venne così confermata nell'ultimo Concordato, dichiarandosi nel primo articolo, esser essa la sola Religione del Regno, e dovervisi sempre conservare con tutti i diritti e prerogative che le competono, secondo la ordinazione di Dio e le sanzioni canoniche (b).

(a) V. il nostro Napolitano Sammarco. *Della mutazione de' regni*, Cap. 2.

(b) Aggiungasi che per l'esecuzione del Real decreto de' 18 maggio 1848 sulla naturalizzazione degli esteri, S. M. presa in considerazione che la Religione Cattolica è la sola che si professa ne' suoi Reali Dominii, venne a risolvere nel Consiglio ordinario di Stato del 6 settembre 1824, che gli stranieri i quali dimandino essere naturalizzati sudditi della Maestà Sua, debban esser Cattolici. V. *Repert. Amm. Vol. 2*, pag. 187.

Per lo stesso principio non venne tra noi ammesso neppure il rito Greco scismatico, dichiarandosi col real decreto de' 24 marzo 1820 che la Chiesa e Confraternita de' Ss. Pietro e Paolo de' Greci in questa Capitale fosse esclusivamente istituita pel solo rito Greco Cattolico, nè potersi ascrivere in essa che i soli Greci di rito Cattolico Romano che avessero fatta la loro pubblica professione di fede.

Fatto in Terracina il giorno sedici di febbrajo dell'anno milleottocentodiciotto.

(L. S.) Fir. ERCOLE CARDINAL CONSALVI.

(L. S.) Fir. CAYABIER LUIGI DE' MEDICI.

Ed essendo nostra sovrana volontà, che il soprascritto Concordato già ratificato per parte nostra il dì 25 del passato mese di febbrajo, e per parte della Santità Sua nel dì primo del corrente marzo e le ratifiche cambiate il dì 4 detto, e pubblicato dalla medesima Santità Sua nel conestoro del dì 16 dello stesso mese, abbia il suo pieno effetto;

Sulla proposizione del nostro consigliere e Segretario di Stato Ministro degli affari esteri;

Udito il nostro Consiglio di Stato:

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la presente legge.

Art. 1. Tutti gli articoli del soprainscritto Concordato saranno puntualmente e religiosamente di parola in parola osservati ed eseguiti in tutto il nostro regno delle Due Sicilie dal dì della pubblicazione della presente legge.

2. Nella pienezza del nostro sovrano potere dichiariamo che il presente Concordato

è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati finora nel regno delle Due Sicilie sopra materie di religione.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 21 di marzo 1818.

Firmato — FERDINANDO

Il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia

Firm. — MARCHESE TOMMASI.

H Segretario di Stato Ministro Cancelliere

Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 22 marzo 1818.

Ciò non ostante l'esistenza di questi due poteri spesso produsse urti e controversie, sia perchè il principio religioso invadesse il principio politico, sia che il politico mischiar si volesse nel principio religioso: tanto più quando avendo i Pontefici tramutato in dominio sovrano i patrimoni che la chiesa di Roma possedeva, furono essi stessi considerati come Principi temporali. Cessata nei Pontefici ogni dipendenza dall'Impero, stabilito nell'anno 884 che potesse il Papa consacrarsi senza lo Imperial consentimento, sursero quelle strepitose vicende tra l'uno e l'altro potere, di cui farem parola.

La prima e la più importante fu il dritto dell'investitura che la sede Romana pretese sul Regno, quale riputavasi come special patrimonio di S. Pietro, e feudo della sede Apostolica Romana. Il primo Re Ruggero ebbe a combattere col Pontefice Innocenzo II, e fattolo prigioniero nel 1139 si fé confermare il titolo di Re, e rinnovar l'investitura del Ducato di Puglia e di Calabria, aggiungendovi quella del Principato di Capua, senza alcun peso, e così continuarono i suoi successori. Ma deposto l'imperator Federigo nel Concilio di Leone, piacque al Papa Urbano offrire il regno a Carlo d'Angiò, e ne vennero firmati i patti della investitura tra lo stesso Carlo ed il Pontefice Clemente IV, di cui lungamente parlammo nella nostra *introd.* parte 2, pag. 198 e seg.

Altre quistioni sursero cogli Aragonesi, che successero agli Angioini, e pel pagamento dei pesi fiscali e civici, e pel mantenimento delle regalie, specialmente sotto il Re Federigo.

Però le maggiori controversie ebbero luogo nel governo Viceregnale. Le discussioni che i Principi ebbero colla S. Sede intorno alle materie giurisdiziali interessò i Giureconsulti Napoletani allo studio della Polizia Ecclesiastica, onde vedere da qual parte fosse il dritto o il torto, l'uso o l'abuso. E qui bisogna confessare che i Vicerè così Spagnuoli, che Austriaci sostennero non solo la regia autorità, ma piantarono le basi di quei principii, che onorarono tanto in seguito la Polizia Ecclesiastica Borbonica (a), e noi ne abbiamo a lungo parlato nella citata nostra Introduzione, parte 2, pag. 354 a 359.

Ma venne finalmente riacquistata la monarchica indipendenza dagli altri Stati colla venuta del Re Carlo Borbone. Egli vide che per terminare le dispute, e le controversie che da più secoli duravano nel nostro Regno su diversi punti tra le Curie laicali ed Ecclesiastiche, e per togliere con ciò ogni occasione di discordia tra le due potestà, vi era bisogno di un Concordato col sommo Pontefice allora Regnante Benedetto XVI, e questo fu convenuto nel 1741. Il primo Capitolo di esso riguarda l'immu-

(a) Non senza gratitudine di chi ama la concordia tra la Chiesa e l'Impero debbono essere ricordati i nomi di Nicola Capasso e di Gaetano Argento, i quali formarono scuola, e co' loro discepoli a principii certi e generali la scienza canonica condussero. Essi con investigazione profonda dei concilii degli scritti de' padri della Chiesa, e delle tradizioni introdussero alcune massime e nuove forme in questa importante scienza. Le parole e gli scritti loro in tanta maggior venerazione ed autorità vennero, in quanto dalla materia giurisdizionale nella

dogmatica mai non trascorrendo, erano in concetto di puri ed incorrotti cattolici tenuti. Da questa scuola sorse poscia il dottissimo Pietro Giannone, uno de' più chiari lumi non che d'Italia, del mondo, il quale avrebbe meritato pe' suoi scritti di vivere una vita tanto felice, quanto veramente travagliata ed infelice la visse, se con minor astio scrivendo e moderando talune espressioni, e poco digerite dottrine, si fosse limitato alle sole verità istoriche, come fece l'esemplare Proposto Muratori, onore della nostra Italia.

nità Reale, ed assoggettatisi i beni di qualsivoglia natura appartenenti ad Ecclesiastici secolari e regolari alla metà delle contribuzioni dovute dai laici, esclusi soltanto i beni componenti il patrimonio sacro, e quelli delle parrocchie, dei seminari e degli ospedali; si convenne sottoporsi tutti i nuovi acquisti a tutti i tributi regii e pubblici pesi; e senza farsi niuna esenzione per i beni particolari degli ecclesiastici antichi o nuovi. — Il secondo capo riguardò l'immunità locale, dichiarandosi que' misfatti pei quali non si potesse godere del beneficio dell'asilo, e i luoghi che non dovessero più godere di questa immunità. — Occupossi il terzo capo della immunità personale, dichiarandosi quali siano i veri chierici, e le persone religiose dell'uno e dell'altro sesso godenti dell'esenzione del foro laicale; fatta eccezione pel misfatto di assassinio. — Trattò il capitolo quarto dei requisiti dei promoventi agli ordini; ed il capitolo quinto venne a risolvere le varie quistioni pendenti sulle visite e rendimento dei conti, delle *Chiese*, *Staurite*, *Confraternite*, *Ospedali*, *Conservatorii*, ed altri simili luoghi più fondati e governati dai laici. — Importante fu il capitolo sesto riguardante le cause e delitti, nei quali i giudici Ecclesiastici potessero procedere anche contro i laici, oltre alle materie di fede ed ai delitti di eresia pei quali non si era mai controvertito, che fossero di privativa cognizione dei vescovi. — Trattò dell'introduzione dei libri forestieri il capitolo settimo, delle materie beneficali il capitolo ottavo; e del tribunale misto il capitolo nono, il quale tribunale fu principalmente destinato a vigilare l'osservanza del Concordato.

Durò così per qualche tempo la pace colla Sede Romana; ma quando piacque al Pontefice Clemente XIII ai 20 gennaio 1768 colla Bolla *Praedecessorum* anatemiare gli editti pubblicati dal governo di Parma e specialmente quelli che proibivano gli ulteriori acquisti delle Chiese, il nostro Re Ferdinando IV rigettò colla pram. de' 4 giugno detto anno questa Bolla come pregiudizievole ai dritti della Sovranità, e sospese la prestazione della *China* (a), e nell'anno seguente poi 1769 emanò leggi relative a tale oggetto, facendo rimaner ferme quelle proibitive degli acquisti Ecclesiastici, e ne fissò con molte disposizioni la Giurisprudenza.

Seguitarono per ciò i dissidii tra le due potestà; e se per parte del Principe venne a restringersi la giurisdizione Ecclesiastica, proibirsi i collettori e succollettori, ed ogni incameramento de' frutti delle vacanti Chiese, col destinarsi essi alla formazione del *Monte frumentario*; impedirsi la stampa degli editti e delle lettere pastorali riguardanti la polizia chericale, e la pubblicazione de' sinodi senza la revisione ed il permesso del Re; e negarsi il permesso di ricorrere a Roma ne' casi previsti ed annotati dalla Real Commissione di S. Chiara; per parte poi della sede Pontificia si rigettarono le proposte de' vescovi per le sedi vacanti, nè si vollero consacrare più i nuovi Pastori di cui abbisognavano le Chiese.

Sopravvennero le vicende del Regno, e l'occupazione Francese, nella quale epoca le due potestà si tennero ferme ne' loro diritti, nè pertanto si tolse la comunicazione de' Fedeli col loro Capo visibile, o ne fu minorata la devozione e l'rispetto.

(a) Dicevasi così la prestazione che facevasi dai nostri Re al Pontefice nella festa di S. Pietro, collocandosi un forziere che conte-

neva 12,000 scudi su di un cavallo bianco che innanzi al Trono Pontificio chinavasi; donde forse la voce *China*.

## TITOLO TERZO

## DELLE PERSONE ECCLESIASTICHE.

Diconsi persone Ecclesiastiche que' Cherici che avendo avuto la sorte di esser ministri dell'Altare, servono ad esso con qualche ordine o grado (a), adempiendone i doveri che vengono sotto il nome di ufficii dinotati. Siccome molti di essi che vivono nel secolo, diconsi *Secolari*, ed altri ritirati dal mondo vivono sotto una certa data regola e diconsi *Regolari*, così degli uni e degli altri faremo parola.

## CAPITOLO I.

*Degli Ecclesiastici secolari.*

In varii Ordini sono essi considerati, il primo de' quali è l'Episcopato, il secondo la Parrocchia, il terzo il Sacerdozio, il quarto gli Ordini minori.

## S E Z I O N E I.

*De' Vescovi.*

Primi Vescovi furono gli Apostoli istituiti dallo stesso Redentore che ritornando al Padre infuse in essi la pienezza del Sacerdozio colle memorande parole, *Sicut misit me vivens Pater et ego mitto vos*; e siccome gli Apostoli assunsero altri nel loro ministero, destinandoli loro *successori*, così costoro presero il più modesto nome di Vescovi; vale a dire ispettori e custodi della Chiesa, che tal significa la greca voce di Vescovo.

Si conosce come facevasi anticamente la elezione del Vescovo. Nel Secolo IX reso necessario il consenso de' Principi, le nomine dei vescovi divennero solenni investiture, e sono pur note le contese per questo diritto; sino a che l'Imperatore Errico quietate le controversie colla Romana sede nel primo sinodo Lateranense sotto Callisto II, restituì alle ecclesiastiche persone la libera elezione de' Vescovi e degli Abati con questa condizione, che gli Eletti ricevessero i diritti reali dallo Scettro Imperiale precedente l'assenso sovrano, che davasi dietro il parere de' Vescovi della provincia. Ma le riserve pontificie si estesero alle elezioni dei Vescovi, e non ostante il Concilio di Basilea, seppe la sede Pontificia appropriarsele tutte, mediante convenzioni coi Principi.

Secondo il Diritto Napolitano, nel Concordato tra Adriano IV e l' primo Guglielmo nell'anno 1156 stabilissi che le elezioni si facessero dai clerici, ma non si promulgassero, se non dopo prestato il regio assenso;

(a) Sebbene i nomi di *ordine*, di *grado*, di *ufficio* promiscuamente si adopriano dagli antichi per dinotare le diverse funzioni dei Clerici nel ministero della Chiesa; pure propriamente parlando il nome di *ordine* significa l'ufficio ecclesiastico al quale vien

taluno con mistico rito inaugurato, e quello di *grado* denota il luogo gerarchico che a motivo dell'ordine taluno consegue; i doveri poi che sono a ciascun ordine imposti vengono col nome di *ufficii* indicati.

il che confermossi da Innocenzo III alla Imperatrice Costanza ed al di lei figlio Federico nel 1198; anzi lo stesso Romano Pontefice come balio di Federico II ancora minore, confermò l'elezione dei Vescovi della Campania e di Penne.

Ma nel secolo seguente Clemente IV nell'investitura del Regno a Carlo I. d'Angiò convenne che nella elezione de' prelati delle Chiese, nè prima, nè dopo, nè nell'atto della elezione si richiedesse alcun assenso, o consiglio del Re, *salvo jure patronatus* nelle chiese soltanto di regia fondazione, il che venne più fortemente stabilito ne' capitoli di Carlo II. di Angiò approvati da Onorio IV (a). Però all'abdicazione che fecero i Principi del regio assenso venne tosto surrogato il bisogno del placito regio sotto il nome di regio *exequatur*, senza del quale i Re Napolitani non permisero mai ai Vescovi eletti e consacrati l'amministrazione ed il possesso delle Chiese; e ciò fu riconosciuto pure da Niccolò IV, e ne fè uso lo stesso Carlo II negando il regio placito a Manfredò Cifronio eletto Vescovo di Melito. Non così nei Vescovati di nomina regia i quali non avean bisogno di altro placito, poichè la stessa presentazione teneva luogo di conferma.

Si osservò questa distinzione sino all'epoca dell'ultimo Concordato del 1818, nel quale, in considerazione della utilità che dal suddetto Concordato ridondava alla Religione, e per dare un attestato di particolare affezione al Re, Sua Santità accordò a Lui ed ai suoi discendenti cattolici Successori al trono l'indulto di nominare degni ed idonei Ecclesiastici forniti delle qualità richieste dai sacri canoni, a tutti que' Vescovati ed Arcivescovati del Regno, nel quale il Re finora non godeva del dritto di nomina; in seguito della quale, fatti i necessari processi, ottengono i nominati l'istituzione canonica ne' modi e forme praticate finora, e s'intromettono nell'Amministrazione delle rispettive Chiese (b).

Si estende la giurisdizione de' Vescovi per tutto il territorio sottopostogli, che prende il nome di Diocesi. Ma la mancanza di tanti Vescovi nel Regno, e la riduzione di varii Vescovati, ha portato una nuova circoscrizione delle Diocesi poste sotto la loro dipendenza, avvalorato dall'ultimo Concordato; per cui ne fu spedita la corrispondente bolla nel dì 27 giugno dello stesso anno 1818 (c). Se si fecero rimauer ferme le Abbadi di Montecassino, della Cava, e di Montevergine; la propositura della Chiesa di S. Maria di Altamura, e l'Priorato di S. Nicolò di Bari; riservavasi di provvedere a tutte le Abbadi di Diocesi *Nullius*. Così venne eseguita questa riduzione già desiderata da Carlo III, in modo che di tante

(a) Nel concordato tra Clemente VII e l'Imperator Carlo V dell'anno 1520 dichiarossi che venticinque Chiese Cattedrali erano di regio padronato, otto Arcivescovili e diciassette Vescovili. Quelle erano di Accenza con Matera, Brindisi, Otranto, Reggio, Taranto, Trani, Salerno e Lanciano, e le Vescovili erano Aversa, Aquila, Ariano, Gaeta, Caserta, Cassano, Castellammare di Stabia, Cotrone, Gallipoli, Giovinazzo ora Molfetta, Monopoli, Mottola, Oria, Potenza, Pozzuolo, Tropea, ed Ugento.

(b) V. l'Art. XXVIII del Concordato, e la bolla dell'Indulto spedita in seguito sotto il dì 7 marzo 1818.

(c) Si disse in essa che varie Sedi Vescovili ne' domini di qua del Faro furono soppresse, o per la mancanza delle rendite, o per la troppo ristrettezza del territorio diocesano, o per altri ragionevoli motivi, e conservatene alcune più antiche e più insigni concattedrali, ed inutile ad altre Sedi, le rimanenti rimasero come collegiate; si aggiunse che furon sentiti i Vescovi attuali, i Capitoli delle Chiese vacanti, e gli altri che avevano interesse, e così venne fatta una nuova circoscrizione delle Diocesi ed un nuovo esercizio del dritto metropolitico.

Sedi Vescovili non ne rimangono ora in questi domini che sole ottanta-cinque, come si scorge dal Quadro apposto nelle Addizioni.

Venne pure ordinato un diverso ordine di mesi tra la Santa Sede ed i Vescovi per la provvista de' Beneficii semplici di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico; stabilendosi secondo la distinzione de' mesi ne quali la vacanza succede dal gennajo al giugno alla S. Sede, e da luglio a dicembre ai Vescovi (art. VIII. *Concor.*) (a).

Superiori ai Vescovi sono gli Arcivescovi succeduti agli antichi Metropolitani, così detti perchè residente nella metropoli della Religione. Sono essi Presidenti de' Vescovi della provincia, e col nome di *Suffraganei*, vale a dire *Auxiliares* son chiamati i Vescovi soggetti al Metropolitanato. Anticamente per costituirsi un Arcivescovado vi bisognavano almeno dieci Vescovi suffraganei; ma l'uso introdusse bastar qualunque numero, e qualunque volta senz'alcun suffraganeo (b).

Il Metropolitanato secondo l'ultimo diritto non può esercitare alcuna giurisdizione nelle Diocesi suffraganee, e su i sudditi de' Vescovi, se non; 1. per motivo di appello; 2. nell'atto della visita; 3. nel caso di devoluzione. — Particolare sua insegna è il *Pallio*, quella fascia di lana da croci negra distinta, che nelle spalle si pone in forma circolare, pendendone gli estremi dinanzi al petto, ed alle spalle; e che si prende dall'Altare dov'è il Corpo di S. Pietro. Esso è talmente inerente alla Chiesa, che cambiandosi devesi ottenere un nuovo Pallio, e con esso sono gli Arcivescovi sepolti.

Gli Arcivescovi ed i Vescovi son tenuti di fare alla presenza del Re il giuramento di fedeltà, del quale vennero consacrate le parole nell'art. XXXIX di questo Concordato.

Molti sono i doveri ingiunti ai Vescovi dalle leggi ecclesiastiche, oltre all'esemplarità de' costumi. Ricorderemo tra gli altri 1. La predicazione della divina parola, tanto loro propria, ch'essi soltanto possono ad altri delegarla, ed è vietato dal Tridentino Concilio ai secolari non meno che ai regolari Ecclesiastici il predicare in contraddizione del Vescovo. 2. L'Amministrazione de' Sacramenti, e specialmente di quelli dipendenti dal loro carattere, come l'ordinazione in *sacris*, la consacrazione delle Chiese e degli Altari, dell'Oglio de' Catecumeni e degl'Infermi; la benedizione degli Abati, ed Abadesse, la benedizione solenne, la cresima e simili. 3. L'Orazione, offrendo il sacrificio per le anime alla lor cura commesse, indicar le pubbliche preghiere, dettar le formole di esse, toglierne quello che meno convenisse alla pietà ed alla dottrina evangelica. 4. La correzione de' traviati, e la risoluzione delle controversie suscitate nelle materie chiesastiche non riservate al Sommo Pontefice. 5. La cura de' poveri, degli orfani, delle vedove, de' pellegrini, de' monaci e monache. 6. La visita delle loro Diocesi, ed in esse il visitar i Capitoli Cattedrali anche esenti, le Chiese de' regolari, e quelle dette *nullius*; come delegati della Sede Apostolica.

(a) Elevatosi il dubbio nella morte di un Beneficiato se prima o dopo la mezzanotte fosse avvenuta, per sapersi a chi spettasse la collazione del vacato beneficio, si riflette dal Ministro degli affari Ecclesiastici che secondo le regole canoniche la presunzione fosse in favore dell'Ordinario il quale per diritto comune è il natural Collatore dei

beneficii della sua Diocesi, e non in favore della riserva Pontificia. — *Minist. de' 21 settembre 1835 (Atti ec. Parte VI. pag. 60.)*

(b) Infatti la Chiesa Metropolitana di Napoli non avea che quattro Suffraganei vale a dire i Vescovi di Acerra, d'Ischia, di Nola e di Nocera. Gli Arcivescovi di Lanciano e di Rossano non ne avevano alcuno.

Coerentemente a queste ecclesiastiche disposizioni spiegò pure il nostro religiosissimo Monarca che tra i doveri dell'Episcopato vi è quello di aver cura del decoroso mantenimento delle Chiese, e dell'esecuzione de' legati pii; che ai sacri Pastori è confidata la vigilanza sul retto uso delle limosine, e tutto ciò che riguarda il mantenimento del culto Divino; quindi nel Real decreto de' 7 dicembre 1832 ordinò tra le altre cose:

1. Che i fondi destinati per coprire le spese delle Chiese ed altri stabilimenti di pietà e luoghi pii laicali del regno rimanessero a disposizione dell'Ordinario diocesano; per cui i cassieri dovessero eseguire i pagamenti in vista dell'ordinativo del Prelato, o della persona ch'egli potrebbe destinare sul luogo a quest'oggetto; non ammettendosi alcun esito di questa specie, senza tal documento e col ricevo della parte prendente. Che se nel corso dell'esercizio si verificasse il bisogno di doversi supplire qualche altra somma per un articolo di spese variabile stabilito nel rispettivo stato discusso, dovesse l'Ordinario farne la richiesta al Consiglio degli Ospizii (a), onde provocarne la superiore autorizzazione a norma de' regolamenti. Lo stesso deve pure aver luogo ne' casi di restaurazioni delle Chiese pericolanti.

2. Che nella redazione degli stati discussi di detti luoghi pii deve l'Ordinario diocesano esaminare se può esservi luogo alla riduzione dei legati pii, o per la inesistenza de' fondi gravati, o per la insufficienza della rendita, avendosi in considerazione che debbono rimaner i ratizzi che si trovano stabiliti con sovrana autorità sulle rendite ordinarie per le spese amministrative, e per le dotazioni de' nuovi ospedali ed ospizii di beneficenza. Ove però qualche particolare luogo pio fosse troppo gravato per simili ratizzi, potesse l'Ordinario con suo ragionato rapporto rassegnare le sue osservazioni al Ministro degli affari interni per emettere le necessarie disposizioni, onde proporzarli alle circostanze ed alle risorse del pio luogo per la parte che riguarda l'adempimento delle opere ecclesiastiche.

3. Qualora l'Ordinario diocesano riconoscesse ragionevole la riduzione delle messe e de' legati pii, dovesse rimanere a sua cura di provvedervi secondo le regole canoniche.

4. Che per tutti i luoghi pii che per fondazione sono addetti a limosine, si formassero i nuovi stati discussi di accordo coll'Ordinario, stabilendosi in essi la somma annuale da distribuirsi, il tempo ed il modo della distribuzione, tenuta presente la fondazione. Per quei luoghi pii, che non per fondazione ma per consuetudine e per economia dell'Amministrazione adempiono a tali limosine, debbonsi queste distribuire dietro gli attestati de' parrochi a norma delle istruzioni de' 20 maggio 1820. Non ammettendosi ne' conti de' cassieri verun pagamento di limosine se non si esibiscono unitamente al ricevo l'attestato del parroco sulla vera indigenza delle persone, coll'avviso sulla somma che si potrebbe accordare; e venne raccomandato ai Vescovi di portar tutta la vigilanza, perchè i parrochi non rilasciassero certificati d'indigenza, se non ne veri

(a) Il Consiglio degli Ospizii è una Commissione amministrativa composta dall'Intendente, dall'Ordinario del capo-luogo della Provincia, da tre Consiglieri ed un Segretario. È desso incaricato dell'Ammi-

nistrazione e vigilanza de' stabilimenti di Beneficenza sili nella Provincia. (V. il decreto del 4 febbrajo 1816; e le Istruzioni per l'Amministrazione degli stabilimenti suddetti del 20 maggio 1820.)

casì di bisogni riconosciuti. ( V. inoltre nelle ADDIZIONI le ISTRUZIONI per l'esecuzione del real decreto del 7 Dicembre 1852. )

Essi sono liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero; non è più loro impedito di fare le sacre visite delle rispettive loro diocesi, e *ad limina Apostolorum*, e di convocare i sinodi diocesani; come pure rimane loro libero di comunicare col clero e col popolo diocesano, per doveri dell'Ufficio pastorale; pubblicare liberamente le loro istruzioni sulle cose ecclesiastiche, ordinare ed intimare le preghiere pubbliche ed altre pie pratiche, quando lo richiedesse il bene della Chiesa e dello Stato o del popolo. La comunicazione colla S. Sede non solo de' Vescovi, ma del Clero e del popolo per tutte le materie spirituali e gli oggetti ecclesiastici; dev'essere pienamente libera; rinvocate tutte le circolari, leggi e decreti del *licet scribere*: e se mai ne' libri introdotti o che s'introducessero nel Regno o si stampassero in esso, trovassero i Vescovi qualche cosa contraria alla dottrina della Chiesa, ed ai buoni costumi, possono e debbono darne parte al Governo acciò non se ne permetta la divulgazione ( *Concord. ult.* art. 20, 22, a 25 ).

Godono pure nel perimetro delle loro diocesi gli onori militari; quelli cioè di Tenenti Generali per gli Arcivescovi Cardinali, quelli di Maresciallo per gli Arcivescovi, e quelli di Brigadiere pe' Vescovi ( Rescr. dei 5 maggio 1827. *Atti ec.* P. IV. p. 141 ): e spiegandosi il decreto de' 18 maggio 1829 riguardante le pubbliche cerimonie di che fecesi parola nella POLIZIA MUNICIPALE Tit. V, cap. III, sez. 3, previo l'avviso della Consulta Generale del Regno, ordinossi nel consiglio ordinario di Stato del 29 settembre 1854 per norma generale da conservarsi nelle pubbliche cerimonie ai Vescovi il posto prima dei Marescialli, Brigadieri e Comandanti di Provincia.

Le terre di proprietà delle Mense sono escluse dalla facoltà accordata ai Comuni per la destinazione de' Camposanti ( *Dec.* del 21 genn. 1819. )

Potranno i Vescovi avere nelle rispettive loro Diocesi una casa di correzione per gli Ecclesiastici discoli, inosservanti de' stabilimenti canonici, scandalosi ed indisciplinati, la qual casa non dovrà essere a pian terreno, ma decente, comoda, luminosa, senza ferrate; somministreranno loro la sussistenza giornaliera se siano veramente poveri, e destineranno persone per assisterli, e vigilarli acciò non escano dalla detta casa senza permesso; presteranno pure loro gli ajuti spirituali onde farli tornare all'osservanza de' doveri del proprio stato. ( Rescritto del 9 luglio 1819. *Atti ec.* Parte II, pag. 140 ).

Godono finalmente gli Arcivescovi ed i Vescovi in virtù degli stabilimenti ecclesiastici la sepoltura nelle rispettive loro Chiese, non essendosi ad essa derogato colla legge sui Camposanti; come spiegossi col real decreto del 22 maggio 1820; e venne confermato col decreto del primo gennaio 1851 su i Camposanti, art. 12.

Aggiungiamo che nell'art. XV dell'ult. *Concordato* si disse non potersi fare soppressione alcuna, o unione delle fondazioni ecclesiastiche senza l'intervento della sede Apostolica; salve le facoltà attribuite ai Vescovi dal Sacro Concilio Tridentino.

Che col real decreto de' 30 gennaio 1819 fu rinvocata la disposizione dell'art. 3 del decreto del 2 dicembre 1813 col quale venne abolita la esazione che i demanii facevano sulle parrocchie ed altre chiese a titolo di *quarta*, *decima*, *cattedratico* e simili: vennero perciò ripristinati que-



sti diritti a beneficio de' Vescovi e nei casi di vacanza delle chiese che le percepivano, debbono comprendersi nella gestione delle amministrazioni diocesane e farsene percezione nel modo praticato primr dell'abolizione.

Che informato il Re formarsi dai decurionati le terne de' predicatori quaresimali nominandosi soggetti di aliene diocesi i quali per le loro qualità morali o scientifiche non sono idonei ad annunciare la divina parola, ordinò nel consiglio ordinario di Stato del 31 marzo 1828, d'insinuarsi a tutti gli Ordinarii che non prescelgano veruno de' nominati di aliena diocesi; al che si adempì colla Circ. del 19 Aprile detto anno. (*Ivi* pag. 172 V. inoltre nelle Addizioni le Ministeriali circa la scelta de' Predicatori Quaresimali).

Che col real Rescritto comunicato con circolare del 27 agosto 1819 si dispose darsi agli Arcivescovi e Vescovi il possesso della temporalità delle Chiese soppresse o Concattedrali loro aggregate od unite. Spiegossi però col real Rescritto de' 25 luglio 1833 uniformemente al parere della Commissione esecutrice del Concordato, che il mantenimento delle Chiese ex-cattedrali divenute collegiate dovess'essere a carico de' Vescovì quante volte non esistessero all'uopo fondi separati, e la rendita della Chiesa soppresa facesse definitivamente parte della Mensa Vescovile. V. *Atti ec. Parte VI*, pag. 59.

Nel Consiglio de' 19 aprile 1820 fu risoluto che le autorità giudiziarie nel procedere alla disumazione de' cadaveri debban prima chiedere il permesso al rispetto Vescovo o al suo Vicario generale, se la Chiesa è situata nella loro residenza, e qualora sia situata in altri luoghi, al Vicario foraneo, ed in mancanza alla persona Ecclesiastica più degna, e dopo tal dimanda senz'attendere altro, procedere agli atti di loro giurisdizione. Non vi è bisogno di alcun permesso per la disumazione nei Camposanti. *Minist. de' 6 maggio 1830. (Ivi Parte III. pag. 13.)*

Col rescritto degli 11 aprile 1827 si dichiarò non permettersi altro aumento del numero delle Chiese Cattedrali ne' domini al di quà del Faro, oltre a quello che se ne ha attualmente dopo la Bolla di circoscrizione delle Diocesi. (*Atti ec. Parte IV*, pag. 130).

Per la divisione di terre demaniali d'interesse delle Mense Vescovili ordinossi che il Procuratore generale presso la G. C. de' Conti, sentendo le ragioni così de' Vescovi che avean reclamato, come de' rispettivi Comuni, esaminasse la giustizia dell'affare sotto tutti i rapporti, e procurasse un'equa conciliazione tra le parti; e non riuscendogli, desse di tutto conto per via del Ministero di Grazia e Giustizia. Vennero anche perciò col Rescritto del 18 settembre 1821 accordati due mesi improrogabili per provocarsi le Conciliazioni, altrimenti si lasciasse libero il corso alla giustizia. Un nuovo termine di due mesi fu accordato a que' Vescovi che non ebbero partecipata la suddetta sovrana risoluzione, col Rescritto del 26 novembre 1825. (*Ivi p. 222.*)

Gli arredi vescovili destinati all'esercizio di sacre funzioni ed al Servizio prettamente ecclesiastico, non debbono passare agli Eredi de' Vescovi, ma rimanere nelle rispettive Chiese, come dal Rescritto Circol. de' 20 febbrajo 1839 (*Ivi P. VIII*, pag. 181.)

Col real decreto de' 14 agosto 1840 si prescrisse che le rendite delle mense vescovili sono insequestrabili per obbligazioni contratte dal Vescovo prima della sua elezione al Vescovado.

Sono nulli i Contratti fatti dalle Mense vescovili in opposizione alle leggi del regno e sforniti di regio assenso, giusta il reale rescritto che riporteremo nelle *Addizioni*; dove pure faremo menzione dell'ingerenza degli Ordinarii nelle Congreghe, a norma del real rescritto del primo marzo 1837.

Con decreto de' 20 gennajo 1845 fu stabilito che le disposizioni contenute nel real decreto del 4.<sup>o</sup> dicembre 1833 per gli affitti de' beni appartenenti alle Mense vescovili, alle badie ed a' beneficii di qualunque natura, fossero anche osservate per gli affitti delle proprietà de' Capitoli in massa comune, e delle chiese tutte in generale senza eccezione di sorta.

Fu imposto agli Ordinarii di far pervenire nella real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici gli atti delle subaste celebrate, e di provocarne l'approvazione ministeriale, senza di che non potrà dirsi perfezionato un contratto di fitto, anzi a dimanda delle parti interessate, ne sarà proclamata la nullità.

Posteriormente con altro decreto de' 22 luglio 1847 s'impose che lo sperimento dell'asta pubblica per gli affitti de' beni della Chiesa fosse fatto innanzi a' sindaci locali amministrativamente, coll'intervento de' procuratori della parte ecclesiastica interessata nella locazione.

I titolari tutti cui è data la facoltà di conchiudere gli affitti all'asta, o senza, dovranno nell'affermativa conformarsi al disposto suddetto.

Ad invito per iscritto della parte ecclesiastica dovranno le amministrazioni diocesane, a propria cura e responsabilità fare annunziare per avvisi ed affissi al pubblico; quale il cespite da locarsi, i patti e le condizioni, l'estaglio corrente, le offerte maggiori e tutt'altro con che debbe aver luogo la candela preparatoria. Sarà sempre espressamente dichiarato che la spesa della stipula del titolo debba essere a carico dell'affittatore.

Tutti gli atti saranno scritti in carta libera e firmati dal procuratore della parte ecclesiastica. Il processo così compiuto con metodo amministrativo per ogni affitto sarà subito inviato, a cura dell'Ordinario nella Segreteria degli affari ecclesiastici, per l'approvazione. In difetto di questa è dichiarato non poter esistere contratto ed essere inefficaci gli atti anteriormente fatti. (Vedi i Decreti citati nelle addizioni).

Con real decreto del 10 gennajo 1843 l'istruzione primaria fu affidata interamente a' Vescovi nelle rispettive diocesi, e fu messa sotto la esclusiva loro direzione; ma con altro decreto de' 19 aprile 1848 fu disposto che la istruzione primaria rientrasse nella dipendenza del Ministero della istruzione pubblica. In seguito con altro decreto de' 22 maggio 1848 si ordinò che i seminarii, come per lo passato, continuassero ad esser regolati da' Vescovi, giusta le prescrizioni del Concilio di Trento, ed a' termini dell'articolo 5.<sup>o</sup> dell'ultimo Concordato colla Santa Sede, restando con ciò derogato a quanto fu disposto circa i seminarii nell'art. 3.<sup>o</sup> del succennato decreto. (Vedi nelle Addizioni.)

Finalmente attesa la importanza delle funzioni Vescovili, venne dall'una e dall'altra potestà ordinato la loro stabile residenza nelle rispettive diocesi; da non potersene allontanare neppure per causa di malattia; e sotto la minaccia del sequestro delle rendite delle loro mense, come dai reali rescritti de' 5, e 12 ottobre 1856. (*Ivi* Parte VII pag. 115 e 116.)

## SEZIONE II.

*Dei Capitoli e Membri che li compongono, e del Vicario Capitolare.*

I Vescovi cominciarono a ritenere presso di loro i Clerici addetti alle Chiese Cattedrali con abitazione, vitto ed ogni altra cosa in comune; e questi Clerici si dissero Canonici, come persone addette al Canone. Ma col prosiegua costoro si divisero, ed alcuni ritenendo la vita comune rinunciarono ai beni temporali e si sottoposero ad un Proposito od Abate scelto nel loro seno sotto la regola di S. Agostino, per cui si dissero *Canonici Regolari*; gli altri provveduti di ecclesiastiche prebende tornarono nel secolo per cui si dissero *Canonici Secolari*. Questi ultimi progredirono tanto che occuparono tutte le Chiese Cattedrali, ed il di loro ceto chiamossi *Capitolo*. Quindi le rendite ecclesiastiche che prima erano comuni, si divisero in due parti, una componente la massa del Vescovo, l'altra la massa Capitolare, e questa era in tante parti suddivisa, quanti erano i Canonici: il che ebbe luogo ancora nelle Chiese Collegiate.

Così i Canonici delle Cattedrali vennero considerati come consiglieri ed assessori de' Vescovi, quasi formandone il Senato, onde col loro consiglio trattarsi gli affari chiesastici. Ma questa santissima unione non durò lungamente, poichè talvolta i Vescovi si arrogarono la facoltà di trattar molte cose senza il consenso regolare; ed i Canonici ben poche cose si riserbarono, nelle quali fossero indipendenti dai Vescovi (a). Intanto si prescrisse nell'ultimo concordato, art. V. che ciascuna Chiesa sia Arcivescovile sia Vescovile dovesse avere il suo Capitolo; e che i Capitoli di quelle Chiese che nella nuova Circooscrizione non fossero conservati dovessero convertirsi in Capitoli collegiati.

Oltre i doveri che i Canonici han di comune cogli altri Clerici, ve ne sono de' particolari del loro ceto, e sono: 1. il risiedere nel Capitolo, non potendo esser lontani dalla propria Chiesa oltre tre mesi in ciascun anno; 2. attendere al ministero dell'ordine ed all'amministrazione della prebenda cui sono addetti; 3. esercitare il proprio ufficio, Dignità, Personato od impiego; 4. intervenire a salmeggiare nel Coro o giornalmente od a vicenda, secondo l'istituto della propria Chiesa; 5. contentarsi delle distribuzioni quotidiane sia in danaro sia in altra specie ai soli Canonici presenti (b).

(a) Tra le cose che il Vescovo non può fare se non convocato il Capitolo evvi particolarmente la celebrazione del Sinodo Diocesano, ed in esso crearvi giudici ed esaminatori, emanarsi lettere e costituzioni, l'alienazione de' beni della Chiesa; l'unione delle Chiese a benefici ec. Veggansi inoltre le disposizioni del Sacro Tridentino Concilio su questi particolari nella Sess. 24. de Ref. cap. 12.

(b) Vengono con questo nome designate quelle distribuzioni sia di generi sia di danaro addette alle determinate ore o funzioni a vantaggio de' soli presenti, ai quali si accrescono le porzioni degli assenti. Questo mezzo fu escogitato da Ivone Carnotense, ut ad quas horas canonicas panis interni re-

fectio non movebat, panis corporei refectio provocaret; e venne adottato dal Tridentino Concilio Sess. XXIII de Reform. cap. 3.

Or queste distribuzioni sono così esclusivamente attribuite ai presenti, che sebbene il Vescovo possa far godere le partecipazioni tutte della Chiesa cui sono addetti i presenti, a coloro che chiama a servire ne' Seminarii diocesani da Maestri, Rettori ed altro, pure debbono escluderli assolutamente dal percepire le distribuzioni inter presentes che son riserbate dalle leggi Canoniche ai soli presenti; come opinò pure la Commissione de' Vescovi, e venne comunicato colla *Minist.* de' 10 genn. 1833. (*Atti ec. P. VI. pag. 141.*)

Aggiungiamo che elevatosi il dubbio se dovessero o no sequestrarsi dalle Ammin. diocesane le rendite di que' Canonicali vacanti, de' quali prima i beni erano amministrati in massa, nè vi erano in fondazione prebende, e poi sono stati divisi per facilitarne la coltivazione e l'fruttato: Intesa la Commissione de' Vescovi, fu risoluto che non dovessero sequestrarsi tali rendite, le quali di loro natura non rappresentano che massa, e che poi per accidente sono state divise tra Canonici: ma che seguita la vacanza di un Canonico, il Procuratore Capitolare *pro tempore* debba amministrare la rendita del beneficio vacante, dividerne il fruttato egualmente fra tutti i Canonici, come se fosse massa comune, giacchè in origine così era la rendita; come appare dalla Circolare del 12 agosto 1835. E colla Ministeriale de' 23 settembre detto anno spiegossi dover aver luogo soltanto pel tempo posteriore. (Ivi Parte VII pag. 18, e 22). Veggasi pure la Ministeriale de' 10 agosto 1836 prescrivente che le antecedenti disposizioni non potendo avere forza retroattiva, si togliesse il sequestro delle prebende appartenenti ad alcuni canonicali. (Ivi pag. 110).

La massima facoltà competente al Capitolo è nel trasferimento della potestà giurisdizionale Vescovile nella vacanza della Sede, di cui prende il governo non per altrui mandato o delegazione, ma piuttosto *jure proprio ac primigenio*. È per tal motivo che il Capitolo per la cura de' beni temporali della Chiesa nomina uno o due Economi per l'Amministrazione della Mensa Vescovile, e per l'esercizio della giurisdizione sceglie un Vicario Officiale che dicesi *Capitolare*; e ciò dentro gli otto giorni dopo la morte del Vescovo; decorsi i quali se ne devolve la nomina al Metropolitano, o al più antico de' Suffraganei; od al più vicino Vescovo; e mandando pur costoro di far questa scelta, il Romano Pontefice e la Sacra Congregazione de' Vescovi vi adempie. Questo Vicario Capitolare deve eleggersi tra i Canonici del Capitolo, se tra essi vi siano Dottori, o Licenziati, ma non è proibito scegliersi l'ultimo Vicario del Vescovo defunto od anche un estraneo in mancanza de' dottori o di altro idoneo tra i Canonici. Sono lasciati alla libera disposizione del Vicario Capitolare i proventi della Curia, sia del mantenimento della Curia istessa, ma per gli usi che meglio saprà suggerirgli la religione, la pietà, la commiserazione dovuta ai poveri della Diocesi.—Determinazione de' Ministri delle Finanze e dell'Ecclesiastico de' 25 agosto 1818—(Atti ec. Parte II. pag. 147).

Tra le facoltà del Vicario Capitolare evvi quella di spedir le dimissorie per le ordinazioni de' Clerici; ma nel nostro Regno pel Concordato del 1744 si stabilì, che il Vicario Capitolare non potesse spedir dimissorie senza il consenso dell'intero Capitolo e per voti segreti: lo stesso per iniziare i laici *arctati* colla tonsura chericale, e per i clerici presentati al beneficio che richiegga l'esercizio di certo ordine, e purchè non sieno stati rifiutati dal Vescovo prima di morire. Per gli altri non *arctati* non può spedir dimissorie, nè anche dopo l'anno, senza l'espresso permesso della Sacra Congregazione del Concilio.

In ciascun Capitolo vi sono delle *Dignità*, sia con grado e preminenza cui va unita l'amministrazione e la giurisdizione, sia di semplice onore e precedenza, che più particolarmente dicesi *Personato*. Le particolari dignità nelle Chiese Cattedrali sono quelle di Arcidiacono, Arciprete, Decano, Primitivo, Cantore, Tesoriere; ed alcune hanno ancora

il Preposto (a). L'Origine di queste dignità, le antiche loro attribuzioni o le attuali si leggono nel Diritto Canonico. A noi resta solo ad indicare che nella soppressione delle Cattedrali rimaste a Collegiate possono benissimo conservarsi le dignità di Penitenziere e di Teologo, non ostante che altre consimili si trovino nella Cattedrale (Circ. de' 18 luglio 1834); che sul modo col quale debbono far uso delle insegne pontificali così i Prelati inferiori, come le dignità ed i Canonici decorati di tal prerogativa, debba eseguirsi la Costituzione Apostolica del 4 luglio 1823 (Rescr. del 30 agosto 1823); e che sebbene i Canonici di libera collazione tanto de' Capitoli Cattedrali che dei Collegiati, si debbono conferire rispettivamente dalla S. Sede e dai Vescovi, cioè ne' primi sei mesi dell'anno dalla S. Sede e ne' secondi sei mesi dai Vescovi, pure la prima dignità dev'essere sempre di libera collazione della Santa Sede. (*Concord.* ult. art. X) (b).

Con circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 18 luglio 1848, si comunicò il real rescritto del 16 maggio detto anno, col quale s'ingiunse che per la chiamata a far testimonianza innanzi ai pubblici funzionarii de' Vicarii Generali, de' Vicarii Capitolari, degli Abati, de' Parrochi, de' Curati, delle Dignità e de' Canonici così delle Chiese Cattedrali, come delle Collegiate, in vece di adoprarsi la solita citazione, i pubblici funzionarii debbono far uso di una decente lettera di ufficio nella quale venga indicato il giorno l'ora ed il tempo in cui deve farsi il loro esame.

Si avverta pure che con Pontificia disposizione del 4 luglio 1823 venne confermato un decreto della Sacra Consacrazione de' Riti, relativo all'uso delle insegne Pontificali, che per indulto Apostolico godono alcune Dignità e Canonici di Chiese Cattedrali e Collegiate; la quale Bolla volle il nostro Sovrano che munita del regio *exequatur* fosse pubblicata ed eseguita in tutti i suoi reali dominii; ed è necessario conoscerla per la dovuta esecuzione. (V. nelle ADDIZIONI a questa parte) (c).

(a) È quasi una prerogativa del Capitolo di Napoli di non avere alcuna Dignità. Il solo Primicerio precede gli altri Canonici col permesso però de' medesimi; ed il *Cimeriarca* che corrisponde al Tesoriere, non solo è uno del primo ordine de' Canonici prebendati, ma è Prefetto del Collegio degli Ebdomadarii, si serve del baculo col manico d'argento nelle processioni ed altre funzioni che si fanno dagli Ebdomadarii.

(b) Trovandosi in alcune Chiese Cattedrali, e Collegiate la così detta *Ozione*, in virtù della quale alla vacanza di qualche dignità o Canonico vi ascende la dignità, o il canonico, che succede in ordine di anzianità, e colla stessa gradazione si aprono gli ascensi agli altri canonici, con rimaner vacante l'ultimo Canonico per farsene la provvista; eccitossi il dubbio se a così fatta consuetudine si fosse o no derogato dal citato articolo X. Ma interrogati gli esecutori del Concordato opinarono, che l'indicato metodo di ascensi era pienamente conciliabile col detto articolo X, rimanendo sempre vacante l'ultimo Canonico da conferirsi dalla Santa Sede, e da Vescovi secondo la distinzione dei mesi; aggiunsero però che in forza dell'articolo istesso non potesse l'*Ozione* aver luogo per la prima

dignità la quale assolutamente dovesse sempre essere di libera collazione della Santa Sede. Il che approvato dal Pontefice, e dal Re diè luogo al corrispondente rescritto del 25 Novembre 1818 (*Atti* dopo il Concord. Par. 2. pag. 59.)

Veggasi pure la *Minist.* de' 6 settembre 1837 sul metodo dell'*ozione* nella provvista di una Cappellania curata secondo la legge di fondazione (*Ivi* Par. VII pag. 140).

(c) Circa il dubbio se nelle funzioni, processioni e funebri accompagnamenti debba indossar la stola ed occupar lo stallo dell'Arciprete vacante l'Economo Curato ovvero il vecchio decano; la Commissione dei Vescovi opinò; che le funzioni spettanti al Curato si esercitassero dall'Economo; che sieno dell'Ebdomadario di settima quelle del Coro, riserbandosi al Decano, come il primo nello stallo il luogo di precedenza; e che nelle processioni tanto di prima classe (tranne le parrocchiali nelle quali porta la stola l'Ebdomadario), si assegnino al Decano il presedervi colla stola come *primus inter aequales* coll'obbligo però di fare l'intera uffiziatura tanto nel Coro che nell'altare e processione fino al termine della messa. *Minist.* de' 6 agosto 1834. (*Ivi* P. III, pag. 125).

È permesso ai Vescovi convocare i Sinodi (a): ma non v'è disposizione che abbia annullato lo stabilimento generale di non potersi i Sinodi Diocesani pubblicare, senz'essersi prima rassegnati a S. M. ed ottenuto il Sovrano permesso per la loro pubblicazione, stabilimento che il Re nel Consiglio ordinario di Stato de' 31 marzo 1828 dichiarò doversi esattamente osservare (Ivi P. IV. p. 172.)

Ci converrebbe ora parlare de' *Seminarii*, che sono sotto la dipendenza de' Vescovi e dei Capitoli; ma siccome questa materia particolarmente riguarda la educazione, noi ne facemmo parola alla Parte VI. di questo Corso, dove della *Polizia Educatrice* ci occupammo; ciò non ostante ne daremo un sunto nelle ADDIZIONI.

### SEZIONE III.

#### *Dei Parrochi e delle Chiese Ricettizie.*

Il nome di Parroco corrisponde a Custode, Curatore, e gli antichi Romani in questo senso l'adoperarono; e per questo stesso ufficio adoperollo l'antica Chiesa per designare coloro tra i Presbiteri a' quali particolarmente si delegava l'amministrazione de' beni, e de' Sacramenti per un dato circondario che prese il nome di Parrocchia. Quel ch'è certo si è doversi riputare di divina istituzione la cura delle anime affidata ai Parrochi quali successori de' 72 discepoli di Gesù Cristo, e come officio incluso nell'Episcopato fonte e pienezza del Sacerdozio.

I doveri de' Parrochi secondo il Concilio Tridentino sono.

1.° L'offerta del Sacrificio della Messa che ogni parroco sia ricco, sia povero, deve celebrare in tutte le domeniche ed altre feste pel popolo alla sua cura commesso (b).

2.° Predicare la parola di Dio in tutte le domeniche e tre volte almeno la settimana nei tempi di Quaresima e dell'Avvento; istruire i fanciulli nei rudimenti della fede, ed elevarsi sugli altri Sacerdoti colla santità della vita, onde qual Pastore pascere le pecorelle commessegli colla parola e coll'esempio.

3.° L'amministrazione dei Sacramenti che generalmente, ad eccezione della Cresima e degli ordini sacri, può lecitamente farsi dal solo Parroco, come dal Tridentino sez. 2. cap. 13.

Dal che nasce l'obbligo della residenza nelle rispettive Parrocchie maggiormente spiegato così nel modo Provinciale Napoletano che nel Tridentino Concilio *Sess. XXIII. Cap. I.*

Altri doveri ha loro imposta la nostra legislazione riguardo agli atti dello stato civile; vale a dire:

(a) Sinodo dicesi quel concilio particolare di persone ecclesiastiche radunate per risolvere affari di disciplina, o di cause ecclesiastiche. Sono essi di tre generi; i *diocesani*, i *provinciali* e gli *Episcopali*. I sinodi diocesani eran così detti dalla *Diocesi* che anticamente spesso abbracciava più provincie, e v'intervenivano i rispettivi Vescovi e Metropolitani preseduti dal Primate o Patriarca. I provinciali si componevano dai Vescovi di una sola provincia; e Gli Episcopali quelli formati dagli ecclesiastici di una

sola Chiesa Vescovile preseduti dal Vescovo. Presentemente s'intende col nome di *Diocesi* quel territorio incluso in una provincia, nel quale il Vescovo amministra le cose sacre, e col nome di *diocesani* vengono designati i fedeli componenti la diocesi.

(b) Colla bolla di Benedetto XIV dell'anno 1744, i parrochi poveri furono abilitati a ricevere l'elemosina e celebrar le messe nei dì festivi pel benefattore. Ma con condizione di ricevelearne altrettante pel popolo dentro la settimana.

**Nascita.** Gli uffiziali dello stato civile debbon rimettere nelle 24 ore ai rispettivi parrochi il notamento di ciascun atto di nascita, e curare che siano loro restituiti colla indicazione del giorno in cui venne eseguito il battesimo, di cui far debbono notamento nel margine (*dec.* del 28 giugno 1815). In caso d'imminente pericolo di vita del neonato, possono i parrochi amministrare il battesimo, anche prima di adempirsi alla dichiarazione di nascita presso l'Uffiziale dello stato civile, avvertendone il medesimo (*dec.* del 4 febb. 1828 (a)).

**Matrimonio.** Il parroco deve ricusarsi a celebrare il matrimonio senza la esibizione della copia dell'atto della *solenne promessa* fatta innanzi all'Uffiziale dello Stato civile, avvertendo i futuri conjughi, che senza questa promessa il matrimonio non produrrebbe gli effetti civili (*ll. cc.* art. 81). Il parroco o sotto-parroco, o chi ne fa le veci, il quale contravenga a questa disposizione va punito col secondo grado dell'esilio correzionale e coll'ammeada correzionale la quale non può esser maggiore, di ducati cento; ed in caso di recidiva è punito col *maximum* della pena stabilita, la quale può esser anche duplicata. (*LL. pen.* art. 83 e 245). — Potrà la *notificazione* omettersi ne' casi di imminente pericolo di vita di uno de' contraenti; giurando costoro di non esservi alcun legittimo impedimento al matrimonio (*ll. cc.* art. 497). — Seguita ad essere in pieno vigore nel regno la bolla di Benedetto XIV su i matrimoni di coscienza, ma i Veseovi debbono avvertire gli sposi che i matrimoni di tal natura non partoriscono alcun effetto civile; però non può applicarsi la sanzione penale contro i parrochi che lo celebrassero senza il preventivo adempimento degli atti dello stato civile (*Rescr.* de' 3 maggio 1820, e del 30 maggio 1823). (b).

Aggiungi che col sovrano rescritto de' 7 dicembre 1839 dichiarossi che in caso di matrimonio fra un individuo protestante de' Regg. Svizzeri con una donna cattolica regnicola quantunque vi sieno i registri e le condizioni volute da' regolamenti civili e militari, non si accordi il permesso militare, nè si esegua il matrimonio, se prima i contraenti non abbiano

(a) Per l'intelligenza ed esatta esecuzione del citato decreto, si degnò S. M. nel Consiglio ordinario di stato de' 14 marzo 1829 ordinare che fermo rimanendo l'enunciato decreto, si dichiarasse nel Real nome:

1. Che per lo decreto anzidetto non prescrivasi dover necessariamente la iscrizione su i registri dello stato civile precedere l'amministrazione del santo battesimo.

2. Che d'altronde appartiene esclusivamente ai Parrochi il giudizio se vi abbi o pur no imminente pericolo di morte del neonato, contro del quale giudizio non vi è chi possa reclamare.

3. Che i Parrochi non essendo compresi nella categoria de' funzionarii civili, non sono loro applicabili le sanzioni penali dell'articolo 6 del mentovato real decreto. (*Atti ec.* Parte V. pag. 28.)

Secondo l'antecedente nostra *Poltzia Ecclesiastica* fu proibito di esigersi cosa alcuna per l'amministrazione de' Sacramenti, e solo per la fede del battesimo compresi quella della Cresima, Matrimonio e Morte

si permise l'esazione di un carlino, ed uno dappiù per l'incomodo di ricercarli ne' libri, quando fossero passati dieci anni R. Rescr. de' 14 giugno 1753.

(b) Venne vietato ai Parrochi non meno che alle Curie Ecclesiastiche di procedere a matrimoni clandestini, ed a quelli de' figli di famiglia privi del paterno consenso, sotto pena della reale indignazione (*Pram. XVII. de Eccl. Pers.* degli 11 dicembre 1780). Colla *Pramm. XVIII* del 24 genn. 1793, ordinossi non potersi esigere col pretesto di mancia o volontario donativo emolumento alcuno per l'esecuzione di dispense pei matrimoni, per la giustificazione dello stato libero; per la dispensa delle pubblicazioni, per celebrarsi in casa ec.; potendo solo il cancelliere esigere la mercede proporzionata secondo la tassa innocenziana, o del solito di ciascuna Curia, purchè non eccedente la pandetta della G. C. della Vicaria, che nulla potesse esigersi da' parrochi per la benedizione delle donne infantate.

ottenuta la debita dispensa dal Sommo Pontefice. (*atti ec. Parte VIII. pag. 81*).

*Morte.* Non si darà sepoltura, se non previa autorizzazione dell' Uffiziale dello stato civile, da darsi su carta semplice e senza spese. L'Uffiziale dello stato civile non potrà accordarle, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo lo spazio di ore 24 dalla morte medesima; a riserva de' casi contemplati dai regolamenti di polizia. (*ll. cc. art. 82*). (a). Per la sepoltura ne' casi di suicidio o di impenitenza, veggasi il *decreto* del 10 ottobre 1826 nelle *ANDIZIONI*.

Altre disposizioni si diedero per l'interro de' Cadaveri;

1. Che ne' comuni dove non son compiuti i Camposanti si scegliesse qualche chiesa alla debita distanza dall'abitato o in mancanza la più eccentrica — Rescritto de' 20 aprile e 28 settembre 1839. (*Atti ec. Parte VIII pag. 29*).

2. Osservarsi il disposto nel rescritto de' 28 settembre suddetto rigorosamente, senza darsi luogo ad interpretazioni, le quali se bisognassero non si potrebbero dare che dal Re stesso — Circol. de' 18 ottobre 1839. (*Ivi, pag. 71.*)

3. Tre essere le condizioni essenziali impreteribili pe' Campisanti:

1. Cinta di mura:

2. Una cappella qualunque anche meschina, anche a muro.

3. Benedizione del Vescovo: o di chi vi destina il Vescovo. È proibito seppellire in quelli che non hanno le dette tre condizioni; ed in questo caso possa farsi uso delle Cappelle rurali o chiese di monaci fuori l'abitato. Rescritto de' 13 gennaio 1840. (*Ivi pag. 74.*)

4. Che effettivamente non vi è luogo ad interpretazione, ma alla pronta esecuzione de' Campisanti per parte delle Autorità Amministrative. Circ. del Min. della Polizia generale del 17 gennaio 1840. (*Ivi, pag. 78.*)

5. Doversi gli ordinarii metter d'accordo cogli' Intendenti per la sollecita formazione de' Campisanti, e d'illuminar simultaneamente le popolazioni sul loro ben essere sotto la precipua veduta di pubblica salute. Circ. de' 28 marzo 1840. (*Ivi pag. 82.*)

(a) Varie disposizioni si emanarono per i funerali de' defunti: eccone le principali. Ai 15 marzo 1742 nell' antecedente Polizia si ordinò non potersi ritardare dagli Ecclesiastici lo accompagnamento de' cadaveri alla sepoltura per cagione della composizione de' dritti funerali; né la curia ecclesiastica aver dritto a costringere alcuno al pagamento suddetto, che appartiene privatamente al magistrato secolare. Agli 11 novembre 1735 dichiarò il nostro Re Carlo Borbone esser libera la facoltà ai moribondi, loro congiunti ed eredi d' invitare all' esequie quanti e quali preti secolari e regolari si volessero, salvo il dritto al Parroco dovuto, scegliersi la sepoltura, sceglierla pe' loro figliuoli infanti, ed impuberi. — Col rescritto del 2 novembre 1753 proibivasi di negarsi l' ecclesiastica sepoltura alle donne sul sospetto che fossero vissute in prostituzione; con quello dei 4 del detto no-

vembre si dichiarò spettare ai congiunti ed eredi del defunto il determinare le strade ed i luoghi per li quali avessero a condursi i cadaveri alla sepoltura, e non al parroco il quale altro dritto non poteva avere se non del suo intervento, quando essendo richiesto, non ricusasse nel tempo debito intervenirevi; e con quello del 15 dicembre detto anno, essere in libertà di ciascuno di farsi sonare la campana si nell' agonia che dopo la morte e nell' esequie da qualunque chiesa secolare, o regolare che a lui o a' suoi eredi paresse, e piacesse: far cantar preci, farsi altre solennità sopra i cadaveri, servirsi nell' associazione del clero secolare e regolare, di confraternite, unite o separatamente, ed in quel numero che a ciascuno aggradisse, senza che alcun ceto di ecclesiastici potesse pretendere dritto alcuno proibitivo o impositione di tassa di qualunque sorta.



I fedeli cominciarono colle oblazioni a mantenere così le Chiese Parrocchiali, come i Parrochi che vi servivano; ma queste minorate, e rese insufficienti, furono loro assegnati dei fondi, che uniti alle percezioni della così detta stola bianca, e stola nera, si credettero sufficienti pel mantenimento delle Chiese, e dei Parrochi. Ma nell'ultimo Concordato si volle stabilire decisamente una congrua sufficiente, e quindi ordinosi, che le parrocchie le quali non ne fossero fornite avessero un supplemento di dote in tale proporzione, che le cure al disotto di 2000 anime non avessero meno di ducati 100 annui, quelle al di sotto di 5000 anime, ducati 150, le altre finalmente di 5000 anime in sopra non meno di ducati 200 annui. E si pose a carico dei rispettivi comuni il mantenimento della Chiesa Parrocchiale, e del sotto Parroco, qualora non vi fossero rendite addette a questo fine; e per la sicurezza si stabilì doversene assegnare i fondi o formarsene tassa privilegiata pel pagamento. Spiegossi finalmente; che ciò non comprendeva le Chiese Parrocchiali di Giuspardonato Regio, Ecclesiastico e Laicale canonicamente acquistato, le quali dovessero andare a carico dei rispettivi padroni, e che neppure vi fossero comprese le Chiese ricettizie sia numerate, siano innumerate, i capitoli, e le Collegiate con cura di anime avendo la loro congrua nella massa comune (Ivi art. VII).

Coll'istesso Concordato venne concesso ai Vescovi del Regno il dritto di conferire le Parrocchie in qualunque tempo che venissero a vacare, eccettuate quelle che vacassero in Curia, o per promozione a qualche dignità ecclesiastica, e Canonicato conferito dalla santa Sede, le quali esser dovessero di collazione Pontificia (Ivi art. XI.) (a).

(a) Per l'applicazione degli articoli X ed XI del Concordato eccitossi il dubbio se trovandosi alla prima dignità od a qualche canonicato annessa la cura delle anime, debbono l'una e l'altro considerarsi come Parrocchie, cosicché tanto la prima dignità che il canonicato il quale vaci ne primi sei mesi dell'anno, provveder si debbano dal vescovo; e se debba appartenere alla S. Sede la provvista delle sole Parrocchie vacanti in Curia od anche di ogni altro beneficio di libera collazione, vacato nel modo stesso. Interrogatosi su questi dubbii gli Esecutori del Concordato, venne da' medesimi risoluto:

1. Che la circostanza della cura d'anime annessa alla prima dignità o a qualche Canonicato, non possa indurre variazione a quel che si è fissato nell'articolo X circa la provvista de' Canonicati e della prima Dignità, sulla considerazione che la detta cura appartiene in sostanza a tutto il Capitolo che la esercita per mezzo di uno de' suoi individui, e perchè in tali beneficii prevale il titolo principale ch'è il Canonicato.

2. Che la riserva la quale nell'articolo XI si fa a favore della S. Sede per la provvista delle Parrocchie che vacano in Curia, non opera se non una limitazione alla general concessione che nello stesso articolo si fa in favore de' Vescovi della collazione

di tutte le parrocchie in qualunque tempo vacanti, senza che indichi restrizione alcuna al dritto di collazione riservato alla S. Sede nelle vacanze in Curia di qualunque natura; procedendo la riserva di tali vacanze da tutt'altro principio, al quale nè con clausole generali nè con dichiarazioni particolari si è derogato col Concordato ».

Queste risoluzioni approvate dal Pontefice e dal Re furono comunicate agli Ordinarii a 21 ottobre 1818 (Atti ec. Parte 2; pag. 49).

Ma che dirsi se la prima dignità Capitolare con cure d'anime sia di dritto padronato di un Comune, o di un quartiere di esso: Si osserverà il padronato, o si darà luogo alla nomina Pontificia? — Su tal questione per l'avvenuta vacanza dell'Arciprete del Capitolo di Lanciano fu domandato il parere della Consulta la quale rispose:

» Che quando a S. M. diversamente non piacesse, possa degnarsi rescrivere, che i Figliani di S. Maria Maggiore la dignità esercitino, secondo il consueto, il dritto di nominare lo Arciprete di quella Chiesa, e che questo Arciprete riunisca la dignità Arcidiaconale della Cattedrale, salva sempre allo Arcivescovo la facoltà di canonicamente provvedere al miglior servizio della Parrocchia. »

Non nello stesso modo possono però conferirsi le Parrocchie. In quelle di libera collazione i Vescovi debbono premettere il concorso, e conferirle ai soggetti fra gli approvati, che giudicassero i più degni. Per le Parrocchie di Giuspadronato Ecclesiastico, premesso pure il concorso debbono darne l'istituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presentasse come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle Parrocchie di giuspadronato Regio, e Laicale il Vescovo deve dar l'istituzione al presentato, purchè nell'esame fosse rinvenuto idoneo. (Ivi art. XI.)

E siccome nell'epoca del Concordato molte Parrocchie erano vacanti, così con altro Apostolico indulto del 5 maggio 1818 venne dato ai Vescovi la facoltà di provvedere ancora di Pastori quelle Parrocchie le quali erano vacate prima dell'epoca suddetta, al quale Breve fu data la corrispondente esecuzione col Reale Rescritto de' 30 maggio suddetto.

Per la chiamata de' Parrochi per l'istruzione de' processi criminali debbonsi loro scrivere lettere decenti, e farle loro pervenire per mezzo del Vicario cui si farà nota tal chiamata, onde possa nel bisogno prendere le disposizioni che stimerà opportune al servizio delle Parrocchie pel tempo in cui essi Parrochi che si conducono a far testimonianza debbono essere assenti dalle medesime. *Minist. de' 30 giugno 1827. (Atti ec. Part. iv. pag. 142.)*

Quando le rendite di una Parrocchia vacante non bastano per l'assegnamento dell'economio e per tutti gli altri pesi, non vi è bisogno di apporvi il sequestro; ma possono rilasciarsi per intero all'Economio stesso, coll'obbligo di darne conto quando la Parrocchia è riprovveduta. *Minist. de' 20 agosto 1828. (Ivi vol. IV. pag. 177.)*

Finalmente rapporto ai libri *Parrocchiali*, fermo rimanendo le disposizioni esistenti per l'esatta tenuta e conservazione de' medesimi, in seguito del Real Rescritto de' 7 dicembre 1839, ordinossi dal Ministro degli affari Ecclesiastici.

1. Che i Curati siano obbligati a tenere i libri parrocchiali ben custoditi in un fodero della sagrestia;

S. M. si uniformò al parere della Consulta e ne fu data comunicazione a 15 giugno 1843.

Intanto non ignoriamo la controversia per la parrocchia del Comune di Martano su di cui detto Comune possiede il dritto di nomina, e nella quale incaricata la Consulta di dare il suo avviso, la medesima osservò: che il Comune non si è efficacemente prestato allo stabilimento della congrua parrocchiale; che l'Ordinario si è prudentemente condotto provvedendola nelle forme canoniche, che il giudizio introdotto dal decurionato innanzi al Regio Giudice relativamente al Parroco, alla Parrocchia ed al Padronato, non è affatto legale; che la di costui sentenza, lungi dal poter meritare il nome di sentenza giudiziaria, non può riguardarsi che come un atto privato ed illegale; e quindi opinò;

« Che sulle pretese suscitate contro la provvista dell'attuale parroco s'imponga perpetuo silenzio, ch'egli continui nel tranquillo e lodevole esercizio della parro-

chia canonicamente, e precedente concorso conferitogli dall'Ordinario; che niun conto si tenga del giudizio in tal materia profferito dal Giudice locale con una manifesta incompetenza. Che se il decurionato si determinasse in appresso a stabilire in maniere efficaci, spedite, e senza involuppo di equivoci la congrua pe' Parrochi successori, ed assumesse previa regolare conclusione decurionale di voler per l'avvenire valersi dei diritti di padronato nascenti dallo stabilimento effettivo dalla Congrua, l'Ordinario *pro tempore* assicurandosi prima legalmente dello stabilimento della Congrua, provvederà convenevolmente secondo i Canoni, secondo le leggi e la polizia del Regno, e secondo ch' esigerà il bene spirituale di quegli abitanti ».

Del resto nelle cause di patronato laicale deve sempre procedere la Curia Vescovile, come venne stabilito col Rescritto circolare de' 11 ottobre 1839 che riporteremo nelle *Adizioni*.

2. Che non sia loro permesso giammai di tenerli nelle proprie case;
3. Che sieno strettamente tenuti di rimettere alla fine di ogni anno un particolarizzato dettaglio nelle Curie rispettive de'nati, conjugati e morti, indicando i nomi ed il giorno della loro nascita, matrimonio o morte per conservarsi gelosamente nell'archivio diocesano;
4. Da ultimo che gli Ordinarii stessi sotto la loro responsabilità assumano la più seria cura perchè le cose anzidette fossero dai Parrochi delle rispettive diocesi rigorosamente adempiute. (*atti ec. Parte VIII, pag. 77.*)

*Delle Chiese ricettizie.*

Formano parte delle Parrocchie le Chiese ricettizie tanto numerate, che innumerate; perchè i Sacerdoti, che ad esse appartengono son considerati come Coadjutori del Vescovo. Diconsi numerate quelle, nelle quali viene ammesso ad esercitarvi le sacre funzioni un determinato numero di Sacerdoti; ed innumerate quelle, nelle quali generalmente a tutti i Preti nativi del luogo è permesso l'ascriversi. E siccome su di esse non si fece alcuna parola nell'ultimo Concordato, così a domanda del Re ebbe luogo il Breve Apostolico del 15 Agosto 1819, del quale col decreto del 7 Settembre detto anno fu ordinata la puntuale e religiosa osservanza. Con tal Breve che comincia *Impensa*, si dispose:

- 1.° Che alla partecipazione stabilita nelle Chiese ricettizie sieno soltanto ammessi quei Sacerdoti, e quei Chierici, che dagli Arcivescovi Vescovi, o Ordinarii dei luoghi rispettivi saranno ritrovati più commendabili, e per pietà, e per dottrina.
- 2.° Che per l'ammissione suddetta si faccia prima esperimento dell'ingegno, e de' costumi di coloro che la desiderano, istituendosi l'esame in presenza degli stessi Ordinari, o dei loro Vicarii Generali, e con tre esaminatori sinodali almeno, eseguito il quale esame l'Ordinario elegga quelli, che in sua coscienza ed integrità conoscerà più degni, e li metta nel possesso del dritto di conseguire la stabilità loro degna.
- 3.° Che di tale deliberazione dell'Ordinario non si dia facoltà di interporre appello al Metropolitano, o al più antico Vescovo della Provincia; dichiarandosi interdetto l'uso di tal sorta di appello solamente per le indicate cause. (*Atti del Concord. Par. II, pag. 148 a 154.*)

Colla circolare del 18 aprile 1831 venne ordinato ai Vescovi di rimettere alla Real Segreteria dell'Ecclesiastico gli Stati della rendita delle Chiese ricettizie numerate, o innumerate, curate, o senza cura, esistenti nelle loro diocesi.

Importante è la partecipazione delle Chiese ricettizie, perchè può servire di titolo per le sacre ordinazioni. Ciò diede luogo ad alcune istruzioni coll'intervento del Nunzio Apostolico, emesse dalla commissione dei Vescovi ed approvate dal Re col rescritto de' 18 Novembre 1822.

Si dispose in esse che tutte le Chiese ricettizie di qualunque natura, si fossero per la loro fondazione, ancorchè annesse a Cattedrali, o Collegiate dovessero avere un Clero, numerato incardinato alle medesime, ed abitualmente inserviente alla cura, secondo il piano formato dai Vescovi, avendo riguardo al numero delle anime, alle circostanze locali, ed alla massa delle rendite divisibile fra gl'incaricati; le quali porzioni posson servire di titolo Canonico per li promoventi ai sacri ordini; si ordinò fiss-

sarsi dai Vescovi la puntata, cui fosse soggetto il partecipante che mancasse alle funzioni, alle quali si è obbligato d'intervenire; che mancando la congrua del Parroco si prelevasse dalla massa comune di dette Chiese colle proporzioni fissate nell'art. VII. del Concordato, la qual congrua dovesse essere almeno maggiore di un terzo delle altre partecipazioni: che dalla massa comune, prelevata detta congrua, si formassero tante porzioni distinte in maggiori e minori (a), dandosi le prime a coloro che avessero il merito di un più lungo e diligente servizio; che tali partecipazioni obbligassero alla residenza, e però ottenendosi dal partecipante un qualche beneficio incompatibile, o nella stessa Chiesa, o altrove, varcherà *ipso jure* la partecipazione; che il prodotto delle puntature fosse diviso in fine dell'anno fra tutti i partecipanti, incluso il Parroco, il quale però non partecipa nel caso di avanzi, o per aumento di rendita, o per vacanza di qualche partecipazione; e che i dritti Parrocchiali minori detti anche di stola bianca e nera si dividessero in due parti eguali, una pel Parroco, e l'altra da dividersi fra tutti i partecipanti; ma nelle associazioni de'cadayeri il Parroco, quando intervenga o per se stesso o per mezzo di altri che faccia le di lui veci avrà sempre una porzione doppia; e che nelle Chiese ove vi è l'obbligazione, o il lodevole costume dell'ufficiatura curale, si conservasse dai vescovi, anzi procurassero di generalizzarlo. (Atti ec. P. III pag. 102)

Col decreto de' 10 ottobre 1822 si stabilì un termine perentorio di sei mesi, entro il quale i patroni delle Parrocchie di patronato Ecclesiastico laicale, tanto se il patronato appartenga ai particolari, quanto se spetti ai comuni, ed altre corporazioni, o ai pubblici stabilimenti, dovessero dotare le Parrocchie medesime a termini dell'art. 7. del Concordato.

Nelle Congregazioni composte di laici e di ecclesiastici per l'assistenza de' condannati a morte, quest'opera sarà esercitata unicamente dagli ecclesiastici, senza miscela di laici di qualunque condizione essi siano. (dec. del 4 febbrajo 1820.)

La Commissione de' Vescovi per la formazione de' titoli di sacre Ordinazioni nelle Chiese ricettizie, per sollecitare la compilazione degli Statuti di quelle Chiese che ne mancano, ed i cui piani siano stati dal Re approvati; come pure ad oggetto di renderli per quanto si potesse uniformi, presentò un modello di articoli fondamentali e generali su de' quali poteano formarsi gl' indicati statuti (b). Il che approvato dal Re nel Con-

(a) Con Real rescritto del 22 ottobre 1825 spiegandosi l'articolo 18 delle istruzioni che stabilisce dividersi in due parti uguali fra il Parroco ed il Clero partecipante i dritti minori, venne a dichiararsi non essere inclusi nella disposizione del citato articolo, ed essere riservati a' soli Parrochi, che sono i Custodi responsabili dei libri parrocchiali, i dritti di tutto ciò che se ne estrae, come fedi di battesimo, matrimonio, morte ec., come pure spettino ai soli Parrochi i dritti che si ricavano dagli atti preventivi al matrimonio, come fedi di pubblicazioni, stato libero, verifica di dispense apostoliche ec. incombeando ad essi soli i lavori che dai cennati atti deriva.

(b) Ecco il citato modello

#### Statuti per le Chiese Ricettizie

ART. 1. La Chiesa Ricettizia curata sotto il titolo N. N. del comune. . . . . in Diocesi di. . . . . Provincia di. . . . . sarà numerata di. . . . . Partecipante a norma del Piano formato dall'Ordinario, ed approvato da S. M. sotto il di. . . . .

2. Il Clero amministrerà in massa comune, e non già divisamente le rendite di qualunque natura esse sieno per mezzo di un Partecipante eletto dal Clero istesso, che eserciterà tutte le funzioni di Procuratore e ne assumerà il titolo.

3. La rendita giusta il Piano approvato sarà divisa in . . . . . porzioni, cioè in una di ducati. . . . . che prenderà il Per-

siglio ordinario di Stato del 6 Settembre 1824, venne comunicato colla Circolare del 18 detto mese: aggiugnendosi in detto Rescritto che per gli articoli particolari qualora per le peculiari circostanze di ogni ricettizia dovessero aggiungersi ai generali, i Vescovi li formeranno d'accordo coi rispettivi Cleri, ed in caso di discrepanza, farsi le rispettive osservazioni

roco come sua Congrua secondo l'ultimo Concordato: *(se il Parroco l'avrà d'altronde, ma non sufficiente, si accennerà il solo supplemento,)* in porzioni maggiori di annui ducati . . . . che si daranno dall'ordinario a quei che si saranno distinti nel servizio della Chiesa e cura delle anime, ed in . . . porzioni minori di annui ducati. . . . che si conferiranno dall'Ordinario ai naturali del Paese, ed in loro mancanza o per idoneità ad altri della Diocesi, o pure a persone di Diocesi aliena qualora il servizio della Chiesa e la cura delle anime lo richiedesse, colla norma prescritta nel Breve Pontificio *Impensa* da S. M. sanzionato. Le suddette . . . . porzioni saranno pagate a tempo proprio dal Procuratore *pro tempore* dall'esazione della rendita.

4. Ogni partecipante sarà considerato come incardinato alla Chiesa, ed incaricato di *roadministrare* il Parroco nella cura delle anime; e sarà cura dell'Ordinario di disporre un metodo, da cui si otterrà questo gran fine.

Le porzioni saranno considerate come importanti l'obbligo di residenza, che richiede l'attuale servizio, per cui ottenendosi da un partecipante qualche beneficio incompatibile, vaccherà all'istante la sua porzione; ed allontanandosi senza giusta causa dalla Chiesa, e senza il permesso del Vescovo, per altri tre mesi, giusta l'articolo XV delle Istruzioni da S. M. approvate, sarà punito in una maniera conforme alle disposizioni del Concilio di Trento.

5. Se mai in qualche anno venisse a mancare porzione della rendita, sicchè tolti i pesi intrinseci non fosse sufficiente a pagare le somme stabilite; in questo caso, salva la congrua, o il supplemento al Parroco, il Procuratore dettrà ugualmente da tutte le porzioni quella somma, che nel suo ammontare forma il mancante di quell'anno. — Se poi vi sarà accidentale accrescimento di rendita anche per causa di porzioni vuote, alla fine dell'anno, secondo il Real Rescritto de' 19 novembre 1823, il Procuratore ne darà piena cognizione all'Ordinario, il quale ordinerà un'eguale ripartizione tra tutti i partecipanti, o pure richiedendolo il bisogno, disporrà che o tutti, o parte degli avanzi si applichino a beneficio della Chiesa, o riparazioni delle fabbriche, o miglione de' fondi, o sacri arredi, o altro, secondo il di lei bisogno. — Il Parroco sarà escluso da tale ripartizione, secondo le Istruzioni approvate da S. M., ma qualora l'avanzo fosse tale, che facesse montare le porzioni ad una somma quasi uguali alla congrua del Parroco, in

questo caso giusta il citato Reale Rescritto, il Parroco entrerà in parte uguale ai partecipanti in detta distribuzione. — Se poi la Chiesa acquisterà rendita maggiore e permanente, sarà cura dell'Ordinario di formare coll'approvazione di S. M. altri titoli per la sacra ordinazione.

6. I proventi che si esigono dai costi detti Parrocchiali, per le emissioni di Fedi di battesimo, morte, matrimoni ec. e per la formazione degli atti antecedenti al Sacramento del matrimonio, come fedi di pubblicazione, esame de' testimoni, verifiche di dispense per la parte che riguarda i Parrochi, ed altro ec. a norma del Real Rescritto de' 22 ottobre 1823 apparterranno al solo Parroco. Gli altri poi a norma delle Istruzioni approvate, apparterranno per metà al Parroco, e per metà ai partecipanti.

7. La carica di procuratore si eserciterà senza emolumento alcuno a norma delle Istruzioni approvate, ed andrà per turno, incominciando il giro dall'ultimo entrato nel numero de' Partecipanti, e risalirà fino al primo, anno per anno. Se poi tra l'anno entrerà nuovo partecipante, all'entrate seguente anno, questi eserciterà la carica di procuratore, dopo del quale sarà ripigliato il giro interrotto.

*(Se poi vuolsi eleggere il Procuratore per via di voti anno per anno, si tacerà la suddetta parte dell'articolo; s'indicherà solamente il giorno dell'elezione e la quantità dei voti che la rendono legittima.)*

Da questo articolo saranno esclusi quei partecipanti che avranno compito l'anno settuagesimo di loro età, o pure sieno accagionati di un male cronico che li rende inabili ad agire, e finalmente l'Arciprete *pro tempore* per la cura delle anime che sostiene.

8. Al procuratore sarà permesso di erogare tutte le somme che bisognano, senz'altra autorizzazione, per soddisfare ai pesi pubblici maturati, o alle porzioni dei partecipanti. — Per le spese poi di Chiesa, coltivazione de' fondi, e di qualunque natura esse sieno, come anche per la introduzione delle liti, debba esserne autorizzato dal Clero per mezzo di regolare conclusione, per cui sarà lecito al Procuratore di convocare il Clero sempre che gli sembrerà necessario avvisandone i partecipanti non più tardi della giornata antecedente. I manchevoli senza giusto motivo, per ogni mancanza saran mutati in grana venti.

9. Ogni introito sarà percepito dal solo Procuratore; chiunque partecipante introi-

che saranno prese nella conveniente considerazione nell'atto d'impartirsi il Reale assenso. ( *Ivi* Parte III. p. 203 ).

La stessa Commissione dei Vescovi opinò, e venne dal Re approvato:

4. Che secondo la *Circ. de'* 7 marzo 1822 , gli Economi Curati delle vacanti Parrocchie debbano sulle congrue delle stesse percepire annui

terà somma qualunque appartenente alla massa comune, col suo ricevo non sarà liberato il debitore.

40. Al solo Parroco, oltre il Procuratore, sarà lecito convocare il Clero per affari al Clero medesimo appartenenti. Ogni partecipante che vorrà proporre affari, dovrà dipendere o dal Parroco o dal Procuratore, a meno che non sia la convocazione ordinata dal Vescovo.

41. Oltre il Procuratore vi sarà un partecipante col titolo di Cancelliere, eletto dal Clero nel dì 31 dicembre di ogni anno, eon potersi confermare per quella durata che si stima. Costui avrà la cura di custodire tutte le carte appartenenti al Clero, e tutti gli atti formati in qualunque giudizio in un Archivio, che sarà sempre custodito in Sagristia, e non mai nelle private abitazioni. Registrerà con esattezza tutte le capitolarì conclusioni, e specialmente le autorizzazioni al Procuratore circa le spese da erogarsi per confrontarle nella reddizione de' conti. Questa carica sarà esercitata senza emolumento alcuno, nè giammai andrà unita con quella de' Procuratori.

42. Nel dì 2 gennaio di ogni anno sarà dal Procuratore presentato il conto di sua gestione nelle forme regolari, e mancando sarà multato dal giorno 15 siao al 31 detto di carlini sei al giorno. Elaso il mese se ne darà parte all'Ordinario, perchè prenda de' mezzi più rigorosi. Ciò non impedirà l'esercizio della carica al nuovo Procuratore, che incomincerà sempre nel dì primo dell'anno. — Presentato il conto, saranno nel dì seguente eletti uno, o due partecipanti del Clero, e fatta la domanda all'Ordinario, questi deputerà a sua scelta un altro partecipante e dell'istesso Clero, o di altro. Questi dopo aver tenuto l'esame del conto convocheranno il Clero e palestreranno le loro riflessioni, e quindi daranno fuori il loro giudizio, condannando o liberando la gestione fatta, eoa darne autentica carta al Procuratore ed al Cancelliere per riporla nell'Archivio. Qualora i Deputati all'esame del conto tardassero ad adempiere a questo dovere, l'Ordinario prenderà que' mezzi che crederà opportuni per obbligarli.

43. Tutte le spese erogate, all'infuori de' pubblici pesi, e delle porzioni ai partecipanti, senza autorizzazione del Clero, andranno a carico del Procuratore. Le partite non esatte, per le quali il Procuratore non mostrerà di aver adempito a tutti i mezzi che la legge gli somministra, o non

presenterà conclusioni del Clero, andranno parimenti a suo carico. Le spese poi per i coltivi de' fondi o rustici o urbani, abbenchè non sieno state autorizzate dal Clero, ma lo siano state dall'Ordinario, i pesi che sono intrinseci alla rendita, come censi passivi ec. saranno abbonati al Procuratore. — Qualora vi saranno delle quistioni nell'esame del conto tra i Deputati ed il Procuratore, che non verranno conciliate, il giudizio definitivo sarà dell'Ordinario.

44. Le somme che si esigeranno o dalle multe designate, o ordinate dal Vescovo, o dalla puntatura che sarà subito fissata dall'Ordinario secondo le disposizioni del Concilio di Trento, verranno alla fine dell'anno ripartite egualmente dal Procuratore fra tutti i partecipanti, niuno escluso.

45. Il peso delle Messe che gravita sulla massa comune sarà diviso egualmente fra tutti, niuno escluso. Il Parroco porterà il peso delle Messe pro popolo. Il partecipante che non sarà ancora ordinato Sacerdote, sarà in libertà, o di lasciare in mano del Procuratore l'elemosina delle Messe che dovrebbe celebrare, e la di loro celebrazione sarà a carico del Procuratore, o pure farle celebrare esso, e presentare in ogni mese, fino a che non ascenda al Sacerdozio, la fede della celebrazione in mano del Cancelliere vistata dal Parroco.

46. Tutte le Messe con canto, per le quali i Fedeli offeriranno l'elemosina, saranno solennizzate da tutto il Clero, nè alcun partecipante che privatamente ne ha ricevuta l'offerta, potrà farle celebrare a suo nome, ancohe dal Clero istesso, ma deve passarne l'elemosina in mano del Procuratore, che avrà la cura di farle celebrare dall'intero Clero.

47. Nella partecipazione non saranno ammessi secondo il Reale Rescritto de' 18 febbrajo 1824, se non quei Clerici che sono prossimi a poter conseguire l'Ordine del Suddiaconato; che se dopo ottenuta la partecipazione non ascenderanno al Suddiaconato nello spazio di sei mesi, elaso questo tempo vaccherà di fatti la porzione, e si aprirà l'esame per altri concorrenti.

(Qui si possono aggiungere gli articoli che riguardano gli usi particolari delle Chiese riguardo all'ufficiatura, e i giorni che debbono farla, alla celebrazione delle Messe, ed alle ore in cui debbono celebrare per comodo del popolo, e quanto altro riguarda il buon servizio della Chiesa, e delle anime. Tali articoli dopo essere stati esaminati formeranno un sol corpo di STATUTI APPROVATI).

ducati 60 se il numero delle anime sia di sotto a duemila, ducati 80, se di sotto a cinque mila, e ducati 100 qualunque ne sia poi il numero: con dividersi il rimanente della congrua egualmente fra tutti i partecipanti, incluso l'Economo, se le cure sono vacanti per morte de' Parrochi; e percepirsi dagli stessi Parrochi, se sono vacanti per la sola loro sospensione.

2. Che ciò debba aver luogo anche per quelle Ricettizie che abbiano porzioni maggiori di ducati 60: essendo un nuovo peso la cura che esercita l'Economo nella vacanza della Parrocchia.

3. Che l'assegnamento dell'Economo di un Canonico Curato vacante debba secondo la *Circ.* de' 26 giugno 1822 essere di due quinti. Rescritto degli 11 genn. 1825. (*Ivi* p. 206.)

Col real decreto del 16 novembre 1824 si estesero alle Chiese ricettizie approvate le disposizioni contenute ne' decreti de' 2 maggio 1823 e de' 19 aprile 1824 circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali, stabilendosi un perentorio termine alle dette Chiese per l'invio dei quadri dei debitori alle rispettive Amministrazioni Diocesane, e dalle medesime passarsi poi agl'Intendenti delle Provincie per la pubblicazione.

Colla *Minist.* de' 23 marzo 1830 furono risolti i seguenti dubbii:

1. Che le partecipazioni minori o di semplici Ricettizie o di Cleri ricettizii annessi a Cattedrali o a Collegiate, debbonsi provvedere per concorso a norma del Breve *Impensa*, e delle Sovrane istruzioni generali del 18 novembre 1822.

2. Che le porzioni maggiori delle semplici Ricettizie van provvedute senza concorso ad arbitrio del Vescovo, o si tratti di passaggio di porzione minore a maggiore, giusta il R. Rescritto de' 2 dicembre 1826, o che si ammetta a porzione maggiore un Sacerdote extra-partecipante, giusta la massima stabilita dalla Commissione de' Vescovi ed approvata da S. M. Le porzioni maggiori poi nelle Cattedrali o Collegiate, ossia le Dignità o Canonicali delle medesime seguono la natura della loro istituzione, salvo se abbiano ricevuta modificazione col piano.

3. Ogni servizio statutario e gratuito, dietro il parere della stessa Commissione è abolito dopo il breve *Impensa* e le sovrane Istruzioni. — (*Ivi* P. V. pag. 64 e 65.) (a)

È permesso ai Beneficiati redigere i Certificati di esistenza in carta semplice e senza registro, ma gl'importi di amendue i dritti sono a carico delle Amministrazioni diocesane secondo un Regolamento adottato (b) dal

(a) Tra gli antichi Statuti delle Chiese ricettizie numerate eravi pur quello di vietarvisi l'entrata a coloro che già vi avevano un fratello; e se ne pretendeva l'osservanza dal Clero della Chiesa di Grottaglie, ma la Commissione de' Vescovi osservò che questo antico statuto fosse rimasto abrogato col breve *Impensa*, e così venne risposto al Vicario Capitolare di Taranto colla *Ministeriale* de' 28 febbrajo 1835. (*Ivi* P. IV. pag. 116).

(b) Questo regolamento è del tenore seguente.

1. Le Amministrazioni Diocesane in cia-

scuna Provincia, e per esse il Regio Procuratore dovranno far pervenire per una volta sola al Direttore del Registro, e del bollo un Elenco de' benefici sistenti nella Diocesi da loro amministrata. Egli ne farà pervenire una copia al Ricevitore addetto da lui dipendente della residenza della Commissione Diocesana.

2. Questo Elenco di Beneficj sarà trascritto dal Ricevitore suddetto su di un quaderno intitolato Elenco de' Beneficj Ecclesiastici della Diocesi di . . . . e servirà a lui di carico d'esazione annuale di grana 12 per Visto in luogo di Bollo del certificato e

ministro delle finanze d' accordo con quello degli affari Ecclesiastici. Re-scritto del 14 settembre 1824; comunicato con *Circolare* degli 11 maggio 1825. (*Ivi*, pag. 215 e seg.) — Questi certificati da presentarsi nel principio di ogni anno, possono adempirsi sino al 15 febbrajo; ma scorso questo termine, le stesse Amministrazioni diocesane procederanno al sequestro, che sarà tolto, esibendosi i certificati, e detraendosi non solo gli esiti fatti nel periodo del sequestro per le spese di Amministrazione, e per la soddisfazione de' pesi, ma una somma corrispondente alla decima parte di un' annata delle stesse rendite la quale rimaner deve nella Cassa dell' Amministrazione diocesana a far cumulo de' suoi avanzi, come una multa riscossa del beneficiato oscitante; giusta il Real decreto de' 5 ottobre 1825.

Colle Reali Istruzioni del 15 novembre 1822 fissossi una doppia porzione ai Parrochi nell' associazione de' cadaveri per ragion di precedenza e di carica; ma venne in seguito dichiarato che quando le funzioni religiose non si fanno presente il cadavere già condotto alla sepoltura, non debba il parroco godere della doppia porzione. E dichiarossi pure dovere il parroco godere della sua quota ne' diritti di puntatura. Ministeriale del 2 maggio 1827 (*Ivi* P. IV, pag. 430).

Coll' art. XVII degli statuti per le Chiese ricettizie si stabilì non ammettersi alle partecipazioni se non i chierici prossimi a conseguir l'ordine del suddiaconato, al quale non ascendendo nello spazio di sei mesi, e scorso questo tempo, vaccherà la porzione e si aprirà il concorso per altri concorrenti. Di quest' articolo venne proposta la seguente modificazione dalla Commissione de' Vescovi incaricata dell' esame de' piani delle Chiese ricettizie:

« Che spirato il sesto mese senza che un chierico ammesso alla partecipazione si sia ordinato suddiacono, si aprirà il concorso per la provvista di tal partecipazione; purchè per disposizione del Vescovo non si stimi espediente differire per altro tempo l' ordinazione del Chierico me-

della copia, e di grana 20 di dritto di registro.

5. L' Amministrazione Diocesana rispettiva farà pass-re al Ricevitore come sopra per tutto il mese di gennajo di ciascun anno i certificati, e le copie in carte senza bollo, onde esser rivestiti delle due formalità, e nel medesimo tempo la Commissione Diocesana farà tenere al detto Ricevitore l' importo de' dritti come sopra per ogni certificato.

4. A misura, che i certificati saranno rivestiti delle formalità di *Visto per bollo*, e di registro, il Ricevitore ne scriverà l' introito rispettivo a data corrente, nel registro de' visti per bollo, ed in quello degli atti privati.

Scorso il mese di gennajo di ciascun anno, e non trovandosi registrati in tutto od in parte i menzionati certificati di vita, il Ricevitore sarà obbligato di darne parte al Regio Procuratore presso l' Amministrazione Diocesana, acciò in conformità del volere di sopra espresso di S. M. i certificati tutti ricevano le indicate formalità, e la

Tesoreria Generale faccia l' introito corrispondente.

6. Finalmente i Direttori del Registro, e del Bollo ne' principj di febbrajo e per quest' anno ne' principj di marzo, interrogheranno i Ricevitori della residenza delle Amministrazioni Diocesane, se i certificati, secondo il numero de' Beneficj descritti nel menzionato Elenco abbiano ricevuta la vidimazione per bollo, ed il registro ne' termini di sopra stabiliti, onde sorvegliare questa parte di servizio. Riunite poi in direzione le copie degli atti privati, sarà cura del Direttore stesso di fare il confronto delle copie de' certificati di cui si tratta co' diversi notamenti de' beneficj della Provincia, i quali trovansi in suo potere, onde regolare le sue operazioni secondo lo scopo della presente.

7. L' impiegato Superiore nella chiusura de' conti de' Ricevitori suddetti esaminerà il quaderno de' Beneficj, ed i registri d' introito de' dritti come sopra, affin di assicurarsi della fedeltà de' contabili.



desimo per maggior apparecchio; e che non essendovi concorrenti prossimi al suddiaconato, potranno ammettersi al concorso que' chierici che vi si trovano aver principiato l'anno ventesimo di loro età, ed abbiano dato saggio del loro costume e scienza preventivamente nelle cose ecclesiastiche, sia in Seminario, sia in altra scuola, servendo qualche Chiesa d'ordine del Vescovo, e con chiari segni di loro ecclesiastica vocazione.»

Queste modificazioni rassegnate al Re nel Consiglio Ordinario di stato del 2 maggio 1830, furono approvate, e quindi comunicate colla *Ministeriale* de' 29 maggio 1830. (Ivi pag. 79 e 80.)

Altri dubbii furono proposti che meritavano le seguenti risoluzioni:

1. Che la fondiaria che ricade sopra una Cappellania assegnata al Parroco oltre la congrua sia dallo stesso Parroco soddisfatta, separandosi dalla massa e lasciandosene al Parroco il peso.

2. Che dovendosi preferire nella provvista delle due porzioni maggiori coloro che avranno il merito di un più lungo e diligente servizio, questi sono i Confessori e quei che suppliscono immediatamente le veci del Parroco; e non l'Economo o il Catechista i quali non vengono riconosciuti nelle Chiese ricettizie, ove secondo le Reali istruzioni tutti i Partecipanti debbono coadiuvare alla Cura. *Ministeriale* de' 28 novembre 1827 (Ivi pag. 155). Veggasi pure l'altra *Ministeriale* de' 5 Settembre detto anno. Ivi pag. 157.

Seguitando a raccogliere le disposizioni emanate riguardo alle Chiese Ricettizie; osserviamo, che ne' casi di diminuzione della rendita assegnata alle medesime, sia per errore preso ne' piani, sia per deteriorazione e deprezzazione de' fondi, quistionavasi se la congrua del Parroco, laddove per la somma supposta maggiore fosse stata fissata molto al di là di quella richiesta dall'ultimo Concordato, dovesse essere a parte della minorazione della rendita di massa, ed in qual proporzione; o pure se salva la congrua medesima assegnata nel piano, la minorazione della detta rendita andar dovesse a carico de' soli partecipanti. Su di che richiesto il parere della Commissione de' Vescovi, la medesima opinò;

» Che ove trovasi diminuzione di rendita temporanea nata da diminuzione de' prezzi de' generi, sia per minorazione di affitti de' fondi, sia per altra ragione provvisoria e non perpetua e permanente, allora gli Ordinarii nel fare eseguire il riparto delle rendite annuali, debbono prima far prelevare la congrua de' Parrochi, non già per quanto potrà trovarsi fissata nel piano approvato, ma per quella somma stabilita nel Concordato a tenore del numero delle anime: e pel dappiù ove ne fosse, debbasi considerare come una specie di partecipazione, e quindi soggetta al *tantumdem* della divisione delle altre porzioni da dividersi tra i partecipanti, giusta l'articolo 3.º del modello degli Statuti (a). Ove poi trovasi una perpetua e considerabile diminuzione di rendita, gli Ordinarii potranno formare nuovo piano sulla nuova posizione delle rendite, e trasmetterlo per la solita revisione. Avvertendo però che tal riforma non debba ammettersi per ogni piccola diminuzione, nè senza essersi conosciuta la effettiva incolpabile diminuzione perpetua delle rendite. »

(a) La stessa regola la Commissione propose di tenersi per gli assegnamenti delle suddette Chiese ai Seminarii delle Diocesi, il che pure venne approvato. (Ivi somma che han potuto farsi sulla massa Ivi).

Questa opinione rassegnatasi a Sua Maestà nel Consiglio Ordinario di Stato del 30 giugno 1831, venne approvata, e se ne diè comunicazione agli Ordinarii delle Chiese del Regno colla Circolare del 16 luglio detto anno (*Atti ec. Parte V. pag. 115*): Vedi pure la Ministeriale del 30 aprile 1831. *Ivi*, pag. 112; non che quella del 13 giugno 1832, (*Ivi* Parte VI. pag. 15.)

Ne' casi poi di aumento, qualora alcuna delle cennate Chiese acquistasse rendita maggiore e permanente dev'esser cura degli Ordinarii di formarne altri titoli di sacra ordinazione giusta l'art. V. degli Statuti di modello. Essi però debbon aver riguardo al numero delle anime ed ai titoli esistenti, e qualora non credessero ciò conducente, possono aumentare proporzionalmente le rendite delle porzioni già stabilite: chiedendo in tutti i casi la sovrana approvazione; come nello stesso Rescritto de' 30 giugno venne determinato. (*Ivi*, pag. 116).

Venne pure risoluto, col parere della stessa Commissione, dal Re nel Consiglio ordinario di Stato del 16 settembre 1831; che quante volte i Parrochi godano dalla massa comune, sia in parte, sia in tutto, solo la somma che ad essi spetta a tenore del Concordato, non debbano allora essere gravati di messe le quali sono infisse sulla massa comune; essendo solamente obbligati alle messe *pro populo*. Che se poi la di loro congrua proveniente in tutto o in parte dalla riferita massa oltrepassi la somma stabilita dal Concordato, allora considerandosi questo dippiù come una specie di partecipazione (giusta il Rescritto de' 16 luglio detto anno), su di questo debbono gravitare le messe, egualmente a tenore di quanto è stabilito nel modello degli Statuti, e colla giusta proporzione, a sensi dell'art. VII. delle istruzioni. (*Ivi*, pag. 128).

Riguardo alle facoltà de' Vicarii Capitolari sulle Chiese ricettizie, la stessa Commissione de' Vescovi fu di avviso potere i Vicarii Capitolari procedere sempre colla regola del Breve ponteficio *Impensa* e le Sovrane istruzioni, alla provvista semplicemente delle partecipazioni vuote, prima e nel corso della vacanza della Sede Vescovile; e quante volte credessero opportuno, determinar anche il passaggio dalle porzioni minori alle maggiori; ma che non potessero essi Vicarii disporre l'ammissione di un'extra partecipante a porzione maggiore nel modo ordinato dalla Sovrana risoluzione de' 24 marzo 1819.

Il che essendosi pure approvato da S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del 16 settembre 1831, fu partecipato agli Ordinarii con Circolare de' 28 detto mese. (*Ivi*, P. V. pag. 127).

Furono anche risolti dal Ministro degli Affari Ecclesiastici i seguenti dubbii sulle predette Chiese Ricettizie:

1. Che nell'associazione de' cadaveri, prelevata pel Parroco la doppia porzione, sia che intervenga egli o il suo sostituto da lui delegato, il dippiù che riceve oltre la cennata doppia porzione, deve, come dritto di stola nera, spettare nella ripartizione generale de' dritti minori, metà al Parroco e metà ai Partecipanti; dovendosi detta porzione godere dal Parroco non solo nel semplice accompagnamento del cadavere dalla casa alla Chiesa, ma in tutte quelle funzioni che han luogo presente il cadavere. *Minist. de' 14 luglio 1850 (a)*. (*Ivi*, pag. 84).

(a) Spiegossi in essa che i dritti di stola bianca e nera, così detti minori, debbano

2. Che i Partecipanti legittimamente ammessi nelle Ricettizie innumerate prima del 27 ottobre 1819 debbano essere conservati; e nel caso di restrizione del numero de' partecipanti esistenti, la esecuzione del piano deve aver luogo quando per le vacanze siasi il numero ridotto a quello fissato nel piano medesimo; quindi nella ripartizione delle rendite non è adattabile la regola stabilita per le Chiese numerate, nè ammissibile la distinzione di antichi e nuovi partecipanti — *Minist.* de' 16 Aprile 1831 (a). (*Ivi*, pag. 109).

3. Che per la puntatura rispetto ai Parrochi spesso occupati nella cura, non si deve andare collo stesso rigore che praticasi verso i Partecipanti: ma che appartiene al prudente giudizio de' Vescovi il decidere i casi in cui i Parrochi meritano di essere puntati; come opinò la stessa Commissione de' Vescovi, e venne partecipato colla *Minist.* del 30 Aprile 1831. (*Ivi*, pag. 111.)

4. Che per condurre nella via de' proprii doveri i Sacerdoti partecipanti d'una Chiesa non possa l'Ordinario avvalersi della sospensione o privazione della partecipazione (b); ma deve prevalersi de' mezzi che suggerisce l'Articolo XX del Concordato, dando luogo al ricorso canonico — *Minist.* de' 14 gennaio 1832. (*Ivi*, pag. 139).

5. Che sulla quistione se possa il Procuratore delle Ricettizie astingersi a dar cauzione, la Commissione de' Vescovi opinò negativamente, per esser tal ufficio gratuito ed esercibile per giro; ma potrebbe determinarsi la scelta per ogni anno del Procuratore a maggioranza de' voli, e riserbare a chi presiede al Capitolo o Congrega il dirimere la parità, accadendo; e così evitandosi il turno forzato, eleggersi soggetto idoneo e di sperimentata probità, onde allontanare per quanto si può la malversazione — *Minist.* de' 29 febbraio 1832. (*Ivi* Parte VI. pag. 7).

6. Può il Vescovo ritenere nel Seminario Diocesano un lettore partecipante, dispensandolo dalla residenza cui sarebbe obbligato in forza dell'Art. IV. del modello degli Statuti; poichè serve il Clero intero della Diocesi colle sue lezioni. Fu pure di questo parere la Commissione de' Vescovi, come dalla stessa *Minist.* de' 29 febbraio 1832 (*Ivi*, pag. 8).

7. Proposto il dubbio se nella vacanza delle Parrocchie siano applicabili a favore degli Economisti curati le disposizioni degli articoli 18 e 19 delle Reali Istruzioni per le Ricettizie de' 18 novembre 1822, le quali stabiliscono a beneficio de' Parrochi la doppia porzione nelle associazioni funebri, e la metà de' dritti parrochiali detti di *stola bianca e nera*; la Commissione de' Vescovi, considerando che le obbligazioni dell'Economo

spettare per la metà al Parroco (esclusi gli eccezzuati ove prende l'intero); ma che nell'assistenza alle messe cautate, siano votive, siano di altra natura, nè l'intervento alle funzioni ecclesiastiche nelle quali vi è quotidiana distribuzione, possono chiamarsi dritti di stola bianca e nera.

(a) *Ivi* pure vien ricordato agli Ordinarii, che essendosi stabilito nell'art. III del modello degli statuti, doversi conferire le partecipazioni ai naturali del paese, ed in loro mancanza o per inidoneità, ai diocesani, o extra-diocesani, deve tacere qualunque disposizione in contrario, sia statutaria, sia consuetudinaria, di Chiese di tal natura.

(b) La sospensione della partecipazione, *ivi* dicesi, non si potrebbe eseguire senza una regolare procedura: attesochè per lo breve Apostolico *Impensa*, e le sovrane disposizioni generali, hanno le partecipazioni ricevuto, dopo approvato il piano da S. M., in certo modo qualità beneficiaria. Il privarli poi è lo stesso che toglier loro tutto o parte del sacro Patrimonio, giacchè acquistata la porzione, essa è il titolo della loro ordinazione. Si aggiunge, che ciò sarebbe anche assoggettarli a multa, il che è vietato per la polizia del Regno, giusta la *Ministeriale* del 13 settembre 1828.

curato sono, (sebbene temporaneamente), le stesse di quelle del curato perpetuo, opinò per l'affermativa; il che venne adottato colla *Minist. de' 22 giugno 1833.* (*Ivi*, pag. 54).

8. Sebbene per disposizione dell'art. 4 del Real decreto del 2 maggio 1823 non si possa rendere esecutivo il quadro de' debitori se non vengono in esso indicati i fatti e i documenti da cui risulta il possesso, pure questa regola non può riguardare le *decime sacramentali*, le quali in origine non ebbero altro titolo che la sola legge, e perciò ben di rado avviene che si vengano documenti che le dimostrino: nè si potrebbero indicare i fatti da' quali risulta il possesso senza riportare i nomi delle famiglie che le pagavano; e questo sistema non solo riuscirebbe complicato e diffuso, ma sarebbe ancora spesso erroneo e fecondo di liti (a). Fu per questi motivi che di accordo col ministro delle Finanze e dell'Ecclesiastico si risolvè colla Circolare del 31 marzo 1824, essere sufficiente di riportare nel quadro il solo nome del Comune, dovendo esser cura degli Amministratori di esso di sostenere le ragioni de' cittadini contraddicenti. (*Atti ec. P. V.* pag. 37.)

9. I piani delle *ricettizie* debbono immediatamente, e non già gradatamente porsi in esecuzione, giacchè essendo esse prima dell'approvazione de' piani di loro natura innumerate, ogni partecipante delle medesime non aveva un dritto fermo e stabile alla quantità numerata della partecipazione, la quale poteva variare a tenore del numero dei partecipanti, e per cui non è applicabile il Real reseritto del 1 novembre 1823, potendo bastare al partecipante entrato in porzione prima del 27 ottobre 1819 che non venga amosso dalla partecipazione che legittimamente gode. *Minist. dell'Eccl.* previo parere della commissione de' Vescovi, del 16 gennaio 1830. (*Ivi*, P. V. pag. 56, e l'altra del 16 ottobre detto anno riportato a pag. 95).

10. Le revisioni de' conti ed altre controversie delle Chiese ricettizie sino all'intera esecuzione del piano, cioè sino alla sovrana approvazione degli statuti, sono di competenza del Vescovo e del Ministro degli affari Ecclesiastici. Ma anche quando una Chiesa ricettizia avrà preso il posto che le assegnano il Breve Ap. *Impensa*, e le sovrane generali Istruzioni, le cause che la riguardano e che riguardano gli Ecclesiastici de' quali è composta nel loro rapporto di partecipanti, non sono meno Ecclesiastiche secondo la vigente Polizia del Regno, di quelle delle altre Chiese Collegiate e Cattedrali, non esclusa la revisione de' conti nei termini dell'art. XIII fondamentale degli Statuti. *Minist. de' 10 marzo 1830* diretta al Ministro di Grazia e giustizia. (*Ivi* P. V. pag. 63). Veggasi pure al Titolo V. della *Giurisdizione Ecclesiastica*.

11. Quante volte un Vescovo voglia ammettere a partecipazione di *Chiesa Ricettizia* i già ordinati Sacerdoti a titolo di Patrimonio sacro,

(a) Sul dubbio elevato posteriormente, se debbonsi rendere esecutivi i Quadri formati e pubblicati de' debitori di *decime sacramentali*, al pari che si è praticato nei quadri de' debitori di rendite costituite, la Consulta de' domini di qua del Faro essendosi d'ordine sovrano occupata dell'esame di un tal affare, ha opinato che i detti quadri pubblicati per le decime sacramentali

dovessero valere per ora per lo interrompimento della prescrizione, secondo trovasi prescritto dalla Circolare de' 3 dicembre 1838. Ed il Re dichiarò rimanere inteso dell'avviso suddetto. Ciò fu partecipato all'Intendente di Principato Citeriore colla Ministeriale del 21 settembre 1839. (*Atti ec. Parte VIII* pag. 26.)

non è necessasio l'esame in concorso prescritto dal Breve Apostolico *Impensa*; come rescrisse il Re, intesa la Commissione de' Vescovi pe' titoli di sacra ordinazione, nel Consiglio Ordinario di Stato de' 24 marzo 1829 (*Ivi* P. V. pag. 9).

12. Un Arciprete curato che come prima dignità gode la prebenda, e gode inoltre come Parroco la congrua sulla massa comune ed entra nella percezione di altre distribuzioni manuali, deve adempire al peso delle messe che gravitano sulla massa comune medesima, giusta il parere emesso dalla Commissione de' Vescovi. (*Ivi*, *ivi* pag. 40).

13. I semi-partecipanti nelle Chiese ricettizie ammessi senza concorso, con decreto della Curia Diocesana ed anteriore al divieto comunicato colla circolare de' 27 ottobre 1819, possono nelle vacanze essere promossi alla partecipazione, senza nuovo esame e concorso prescritto dal Breve pontificio *Impensa*; rimanendo abolita l'antica *ozione*, giusta la risoluzione della Commissione de' Vescovi comunicata colla *Ministeriale* dei 9 maggio 1829. (P. V. pag. 29).

14. L'esame delle opposizioni che i debitori delle Chiese ricettizie per rendite costituite propongono contro i quadri pubblicati a' termini del decreto del 2 maggio 1852, è di competenza de' Tribunali ordinarii, non de' consigli d'Intendenza. *Minist.* del 18 luglio 1829. (*Ivi*, pag. 33).

15. Non può essere assente il partecipante se vuol godere i frutti della partecipazione sia di massa grassa, sia di qualunque denominazione. *Minist.* 8 aprile 1835. (*Ivi* P. VII p. 3).

16. I preti *extra* numero delle Chiese ricettizie, già definitivamente approvate. Quante volte vengono chiamati a far parte col clero incardinato, debbono godere de' proventi avventizii, che sono strettamente presi, le esequie, le messe pe' defunti non provenienti da rendite, le votive litanie; giacchè per le distribuzioni quotidiane che sono sempre parti della massa, nei luoghi ove non vi è prebenda, debbono esser sole dei partecipanti aggregati e su di esse appunto cade la puntatura dei mancanti, giusta l'avviso della Comm. de' Vescovi. (*Minist.* degli 11 aprile 1835. *Ivi* P. VIII pag. 4) (a).

17. Quante volte il Vescovo diocesano crede dar licenza a qualche partecipante di assentarsi dalla diocesi per far del bene in altra Chiesa, è in libertà di farlo, perchè non trattasi di vero beneficio ecclesiastico; purchè però il partecipante perda le distribuzioni quotidiane, l'*inter praesentes*, gli avventizii, e soddisfi le messe di massa e provveda per le messe di turno, come opinò la Commissione de' Vescovi. *Minist.* de' 28 marzo 1840. (*Ivi* P. VIII pag. 81).

(a) Aggiungansi le seguenti risoluzioni riportate nella detta Parte VII.

1. La Ministeriale del 2 gennaio 1836 per definire l'uso che debbe farsi delle rendite di qualche titolo vacato nelle Chiese ricettizie; e che riporteremo nelle *Addizioni*.

2. La Ministeriale de' 2 febbraio 1836 dichiarante che l'elezione degli Uffiziali dei cleri ricettizii debba aver luogo secondo i vigenti stabilimenti generali.

3. La Ministeriale de' 15 aprile 1836 risolvete il dubbio che possa il Vicario Generale della Curia Vescovile che fa una stessa persona col Vescovo prender inge-

renza negli affari riguardanti le Chiese ricettizie.

4. La Ministeriale del 18 maggio 1836 con cui si fa osservare che la carica di procuratore de' cleri ricettizii, si dee a' termini delle sovrane istruzioni esercitare gratuitamente.

5. La Ministeriale de' 15 agosto 1836 che da le norme come surrogare la partecipazione nelle Chiese ricettizie a un beneficio costituito per patrimonio sacro, seguendo cioè le disposizioni del R. Rescritto de' 20 luglio 1836.

Sul dritto di partecipare nelle chiese ricettizie si deve anche aver presente il Breve Apostolico de' 13 agosto 1819 sanzionato da S. M. col decreto del 7 settembre 1819.

Chiudiamo questa Sezione, riportando le seguenti altre sovrane risoluzioni rapporto alla Congrua ed altri dritti de' Parrochi.

1. Che i comuni debbono continuar il pagamento di tutte le somme che stanno attualmente contribuendo per la congrua o supplemento ai parrochi, tuttochè secondo il Concordato siano obbligati a supplire al mantenimento delle Chiese e de' sotto parrochi; salvo la determinazione da prendersi ne' casi che occorreranno in vista dell'esame che si farà sulle particolari circostanze. *Minist. dell'Interno de' 29 maggio 1819 (Repert. Ann. vol. 2, pag. 70).*

2. Con Rescritto de' 27 giugno 1823 ordinossi, che per punto generale restava fissato, nella vacanza de' beneficii curati la cui congrua fosse a carico de' comuni, dovessero i medesimi corrispondere alle Amministrazioni Diocesane rispettive le somme medesime che per conto di tali benefici somministravano ai defunti titolari (*Ivi*, pag. 171).

3. Con altro Rescritto de' 10 maggio 1828 degnossi il Re per punto generale rivocare l'articolo del Regolamento delle scuole primarie, col quale si disse esser vietato ai Parrochi di esser maestri. (*Ivi*, pag. 360).

4. Con altro Rescritto dell' 11 marzo 1822 si dichiarò che mentre il Re si riserbava altre sue disposizioni, permetteva che l'esazione dei diritti di stola bianca e nera si eseguisse a norma della tariffa approvata col real dispaccio del 28 dicembre 1792. (*Ivi*, pag. 125). V. Questa tariffa nelle ADDIZIONI.

5. Sul modo come valutarsi il grano di rendita delle Chiese Ricettizie nel pagamento della congrua ai parrochi; la Commissione de' Vescovi opinò che i Procuratori delle Ricettizie dovessero prelevare sempre in contante a favore dei Parrochi la congrua, per quella somma soltanto però che loro spetta giusta il Concordato, sia che il grano si venda a prezzo maggiore sia a prezzo minore di quello stabilito per base nella formazione del piano. Il resto poi della congrua, qualora se ne trovasse assegnato nel piano, debba considerarsi come una partecipazione, e quindi deve assoggettarsi a tutte le eventualità di prezzo, come lo sono le porzioni de' Partecipanti. Questo parere accolto dal Ministro delle Finanze incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici, venne comunicato colla Ministeriale del 30 aprile 1831. (*Atti ec. Parte V. pag. 113*).

#### SEZIONE IV.

##### *Degli Ordini Maggiori (a) e de' Requisiti e Titoli per le sacre Ordinazioni.*

##### § I.

##### *De' Sacerdoti, Diaconi e Suddiaconi.*

Dopo de' Vescovi hanno il loro grado i *Praesbiteri*, greco nome che significa *Seniori*. Si dissero ancora *Sacerdoti* dalle cose sacre che am-

(a) Quattro sono gli Ordini minori nella Chiesa: quello degli *Acoliti*, degli *Esorcisti*,

ministravano. Massima fu sempre la loro potestà nella Chiesa, mentre sin dai tempi degli Apostoli battezzavano, predicavano, consacravano l'Eucaristia, e l'amministravano, concedevano l'ecclesiastica comunione ai penitenti, ed altri officii di simil genere esercitavano in assenza del Vescovo, o col di lui permesso, mentre la potestà *Presbiterale* si reputò sempre dipendente dai Vescovi dell'antica universale Chiesa.

Il Pontificale Romano riunisce questi officii colle seguenti parole: *Sacerdotem oportet offerre, benedicere, praeesse, praedicare et baptizare*. Prima funzione era dunque l'offerta dell'Eucaristico Sacrificio; l'altra la benedizione detta minore; la terza, la precedenza, dovendosi loro il luogo più onorevole dopo il Vescovo, sia nell'esercizio della chiesastica solenne liturgia, sia nelle pubbliche preci di qualunque genere; la predicazione era il quarto loro dovere, come Coadjutori del Vescovo, il quale perciò nell'ordinare i Sacerdoti deve esaminare se sieno a ciò idonei, giusta il Tridentino Concilio; il quinto sotto la parola *battizzare* comprende l'Amministrazione de' Sacramenti e specialmente del Battesimo e della penitenza: ma per queste due ultime funzioni, invalse l'uso antichissimo di ricercarsi la venia del Vescovo, eccetto che per i Parrochi.

Duplicè è inoltre la loro potestà, altra sacramentale, altra giurisdizionale. La sacramentale potestà è quella che deriva dall'ordine che loro vien conferito, cioè dal sacramento che ricevono; e tale potestà secondo la sua natura è immobile e resta nell'uomo ancorchè divenga eretico o scismatico ed ha tutto il suo effetto ne' sacramentali; e per tale potestà essi possono somministrare tutti i sacramenti eccetto l'ordinazione (a). La giurisdizionale è l'atto stesso: l'esercizio di questa potestà la quale viene accordata dal Vescovo, ed essa è più ampia o più ristretta secondo la facoltà ricevuta dal Vescovo; onde convien conchiudere che coloro i quali non fossero facoltati non possono esercitarla, eccetto i casi di necessità in cui qualche Sacerdote è autorizzato nel più ampio modo ad assolvere le colpe de' moribondi.

I Diaconi, come la stessa greca voce il dinota significavano i Ministri delle cose chiesastiche. *Diaconum*; dice lo stesso Pontificale Romano, *oportet ministrare ad altare, baptizare, praedicare*. Ma per l'Amministrazione de' Sacramenti non s'intese l'offerta del Sacrificio; bensì la semplice assistenza sia al Vescovo sia ai Presbiteri in questo sacrificio; proprio essendo loro pure il dispensare il Pane Eucaristico ai Fedeli, non ai Presbiteri, sempre con licenza de' Sacerdoti.

I Suddiaconi furono incaricati, giusta lo stesso *Pontificale*, di preparare l'acqua per l'Altare, ministrare al Diacono, lavare le *Palle* ed i *Corporali* ed offrire al celebrante il *Calice* e la *Patena*: ma coll'ultima

dei *Lettori* e degli *Ostiarii*. Molti vi aggiungono i *Tonsurati*, ma la tonsura non fu un ordine, bensì l'incamminamento agli ordini; poichè la Chiesa nell'istituire i giovani alla vita chiericale faceva tagliar loro i capelli, vestire con abiti chiericali, e godere i benefici de' Clerici. — Nel nostro Reguo pel Concordato fatto con Benedetto XIV, i chierici tonsurati non godeano de' privilegi se non servivano a qualche Chiesa per ordine del Vescovo, o s'istituissero in qualche Se-

minario od Università, e vi si prescrive che non si potesse conferir la prima tonsura che a coloro che dopo l'età di dieci anni fossero stati in Seminario per tre anni, e vestendo l'abito chiericale fossero dal Vescovo destinati ad assistere in qualche Chiesa ne' di festivi; e si faceva eccezione pe' soli *Artati*, come decise il Tribunale misto nel 25 agosto 1755.

(a) S. Agostino dice: *quid facit Episcopus quod non faciat presbiter excepta ordinatione?*

disciplina, oltre all'assistenza della Messa solenne, sono essi incaricati di cantare le *Epistole*.

Sono questi gli ordini Maggiori che diconsi anche *sacri*, ed ai quali è ingiunto l'obbligo del celibato (a); per cui venne prescritto nelle nostre *leggi civili*, art. 162, « il matrimonio è vietato per coloro che sono legati da voto solenne o dagli ordini sacri »: proibizione che si attiene ancora all'ordine pubblico ed ai costumi, ed è dalle indicate leggi messa allo stesso livello di quella de' matrimoni adulterini od ingestuosi; in modo che i figli nati da tali vietate unioni non potrebbero neppure riconoscersi come figli naturali ( *Ivi* art. 158 ).

È pure proibito ai Preti diocesani allontanarsi dalle loro Diocesi senza l'espresso permesso dell'Ordinario; anzi col rescritto del 15 settembre 1826, spiegato coll'altro de' 10 novembre, s'ingiunse che non più si rilasciassero discessoriali senza il permesso del Ministro degli Affari Ecclesiastici, a que' preti cattivi obbligati col braccio della Polizia a restituirsì alle rispettive Chiese natie; che per quei Preti buoni che si trovavano stabiliti nella Capitale venuti senza discessoriali, qualora si richiedessero dai Vescovi, dovessero costoro dirigersi al Ministro degli Affari Ecclesiastici, onde prendersi le misure opportune ai rispettivi casi, e s'incaricarono gl'Intendenti ad esser vigilanti per quei Preti che senza permesso volessero uscire dalla Diocesi, negando loro il passaporto, e dandone conoscenza sollecita ai rispettivi Vescovi per adottarsi quelle misure che si crederrebbero efficaci.

Ecco le altre disposizioni della nostra Polizia sulla vita e costumi degli Ecclesiastici.

1. Col Real Rescritto de' 10 giugno 1827 venne risoluto, che dovendo gli Ecclesiastici per convenienti circostanze far uso di un abito che gli accomuni co' Secolari, facciano però indispensabilmente uso del cappello clericale e del collare, restando espressamente vietato il cappello tondo secolare. — Veggansi inoltre le antecedenti circolari del 14 ottobre 1813, e de' 20 gennajo 1816. ( *Atti* dopo il Concordato, Parte II. pag. 148 e 149 ).

2. Che possono gli Ecclesiastici far uso del fucile colle dovute permissioni pel sollievo di una caccia non clamorosa, o per propria cu-

(a) Per lo corso di undici secoli la Chiesa, tuttocchè avesse sempre aborrito come sacrileghi ed illeciti i matrimoni contratti da Diaconi, da Preti, e da Vescovi; pur nondimeno non li ebbe per nulli ed invalidi. I canonici mentre pronunziarono le pene spirituali contro coloro che obbliando i doveri del proprio stato contraevan matrimonio, nulla aggiunsero circa la validità di tali nozze, e molto meno prescrisse doveri di coniugi separare. La Chiesa si contentò allora di rimuovere dall'altare chi non vi portava la purità di costume nel grado eminente che si richiedeva, ma lasciava in pace i coniugi, senza pronunziare la nullità del matrimonio; solo pe' Vescovi si ordinò la separazione del conjug col quale si era unito prima dell'ordinazione. L'imperator Giustiniano fu il primo in Oriente che colla legge 45. cod. de *episcop. et cleric.* dichiarò

invalidi tali matrimoni, e privi di effetti civili. Ma non ebbe quella legge esecuzione, perchè la disciplina che si osservò dopo di essa non comportò il rigore di separare gli ecclesiastici dalle mogli, benchè sposate *post ordinationem*, molto meno di aver per illegittimi i figli indi procreati. Nell'Occidente il primo Concilio Lateranense che ebbe luogo sotto il Pontificato di Callisto II. nell'anno 1123 ordinò esplicitamente *matrimonia a presbyteris, diaconis, subdiaconis et monachis disjungi, juxta sacrorum canonum definitionem*. Questa disciplina fu avvalorata dai concilii posteriori, soprattutto dal concilio di Reims sotto il Papa Eugenio III. nell'anno 1148, e dal Concilio Lateranense III. che non matrimonio ma *contubernio* ivi chiamaronsi simili vietate unioni nel canone 6.



storia; senz'esser mai lecito di star nelle piazze e nelle botteghe col fucile fermati, malgrado che indossino gli abiti di cacciatore; e che tali permessi non debbonsi dare agli Ecclesiastici senza un espresso consenso del proprio Ordinario. Salvo su l'uno e l'altro ai suddetti Ordinarii di adottar altre misure, partecipandolo al Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici. Rescritto de' 18 giugno 1827, comunicato con circ. degli 14 luglio seguente. ( *Ivi*, P. IV. pag. 144 ).

3. Con altro rescritto de' 31 marzo 1828 si provvide che gli Ecclesiastici, o sotto giudizio o condannati, rimanendo in carcere, fossero assolutamente separati dagli altri detenuti.

4. Furono richiamati alla piena osservanza le leggi ecclesiastiche che impongono l'obbligo della residenza ai possessori de' benefici residenti. Allontanandosene, debbonvisi richiamare sotto le pene canoniche, scorsi giorni trenta dal dì della notificazione. Sono da ciò eccettuati coloro che o per alcuna delle cause designate dalle stesse leggi ecclesiastiche, o per reale disposizione, o per espressa autorizzazione sovrana dovessero allontanarsi, o si trovassero già allontanati dalle rispettive chiese de' loro benefici. ( *Dec.* de' 7 ottobre 1815 ).

5. Debboni rimuovere da qualunque impiego gli Ecclesiastici che abbiano interamente abbandonato il loro stato senza autorizzazione Canonica. Rescritto de' 20 gennaio 1816.—Gl' impieghi che non convengono agli Ecclesiastici sono: 1. Tutti gli officii militari; 2. L' impiego di Sindaco, Eletto, Sottintendente, Giudice, Commissario di polizia; 3. L' esercizio dell' Avvoceria, eccetto che per le cause proprie, della propria Chiesa, e delle persone povere che non hanno altri difensori; 4. Le funzioni di Notajo; 5. L' esercizio del traffico e della negoziazione; 6. Qualunque mestiere sordido di tavernaro, beccajo, panettiere ed altro. ( Rescritto del 22 giugno 1816. ) — Aggiungi l' esazione delle contribuzioni dirette pel Rescritto de' 7 maggio 1817. ( *Ivi*, P. V. pag. 151, 152 e 154 ).

6. Tutti i Chierici ordinati in *minoribus* entrano nel busso della leva all' età di anni 21, e se vi siano destinati dall' urna, si sospende la chiamata per sei mesi, scorsi i quali debbon marciare se non siano stati promossi al Suddiaconato per qual si voglia ragione. Rescritto de' 27 agosto 1823. ( *Ivi*, *ivi* pag. 153 ).

7. Tutti gli Ecclesiastici si debbono prestare al servizio del cordone sanitario: eccettuandosene per ora i soli Parrochi Curati. Rescr. de' 17 settembre 1831. ( *Ivi*, *ivi*, pag. 124 ).

8. Venne finalmente dichiarato che gli Ecclesiastici dovessero prestar giuramento negli affari penali innanzi alle Autorità giudiziarie competenti. M.nist. de' Ministri di grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici del 26 maggio 1830 (a). ( *Ivi*, *ivi*, pag. 77 ).

(a) « Le leggi, si disse in essa, che regolano la procedura ne' giudizi criminali dispongono che niun grado esouera le persone costituite in dignità o in carica di prestar testimonianza ne' giudizi medesimi avanti le autorità giudiziarie competenti; ed ai termini delle stesse leggi le autorità che ricevono la testimonianza devono ricevere anche il giuramento che l'accompagna; che sebbene ai Cardinali, Arcivesco-

vi e Vescovi siasi dato il privilegio di prestar testimonianza in un modo particolare, pure la loro dignità non li esenta dal prestarla all' autorità giudiziaria che si conferisce a riceverla nella loro abitazione: e che l' ultimo Concordato non altera punto la determinazione dell' enunciate leggi, nella cui osservanza è interessata la pubblica tranquillità, determinazione invariabilmente seguita in tutta la estensione del Regno. »

## § II.

*De' Requisiti per la promozione agli ordini.*

Anticamente i Vescovi avean bisogno degli attestati del Clero e del popolo su la nascita, modo di vivere e costumi di coloro che dovevansi ordinare; ma invalse l'uso di bastare l'attestato dell'arcidiacono; indi per l'ultimo diritto stabilito nel Concilio tridentino (*Sess. 24 e 25 De Ref. c. 5.*), s'impose ai Vescovi che per gli ordini maggiori si commettesse ai Parrochi o ad altro più idoneo, d'informarsi della nascita, età, vita e costumi, e trasmetter loro lettere testimoniali risultanti da tale inchiesta (a).

Si prescrisse ancora che gradatamente si ascendesse da un Ordine all'altro, scorsi gl' intervalli che si dissero *interstizii*, rimessi alla prudenza del Vescovo per gli ordini minori, e definiti di un anno tra l'uno e l'altro ordine maggiore; e corretti gli abusi invalsi per l'età necessaria per tali sacre ordinazioni, stabilissi, che la chiericale tonsura e gli ordini minori si conferissero a coloro che avessero pieno discernimento per eleggere uno stato nel quale perpetuamente vivere, ma non prima del quattordicesimo anno potessero ottenere beneficio; che il Suddiaconato non si conferisse prima dell'età di anni 22 incominciati, il Diaconato prima di anni 23, ed il Presbiterato pria de'25 anni similmente incominciati.

Altre disposizioni particolarmente per lo nostro Regno si emanarono in varie occasioni dalla S. Sede, e diversi espedienti si presero per moderare il numero degli Ecclesiastici, e specialmente da Gregorio XV, colla bolla del 4 luglio 1623; ma non essendosene veduti gli effetti che se ne desideravano, volendo il Re Carlo III dare a questo disordine pronto ed efficace riparo, e nel tempo stesso stabilire nel Regno una disciplina in vigor della quale gli Ecclesiastici si rendessero veramente utili alla Chiesa, e di edificazione ai popoli, convenne col Pontefice Benedetto XIV su varii punti che vennero inseriti nel Concordato del 1741; senza con ciò derogarsi agli usi e consuetudini di quelle diocesi dove si osservasse maggior disciplina. Il che si tenne egualmente presente nell'ultimo Concordato del 1818, dove nell'art. XXI dandosi agli Arcivescovi e Vescovi la facoltà di promuovere a' sacri ordini que' chierici che giudicassero necessari o utili alle loro diocesi, venne loro ricordato di osservare le cautele e prescrizioni contenute così nel decreto di Gregorio XV che nel Concordato Benedetto Cap. 4. che ha per titolo *Requisiti de' promovendi*, le quali, dichiarossi non rimaner derogate coll'ultimo Concordato suddetto.

Siccome dunque questo Cap. IV forma parte integrante dell'ultimo Concordato, e costituisce la vigente Polizia Ecclesiastica su questa materia, noi lo trascriveremo per intero.

« Art. I. Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima tonsura, se non che a titolo di beneficio o cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendano alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sacro nella diocesi del promuovendo.

(a) Questo stabilimento, si dichiarò doverosi nel nostro regno osservare ancora per gli ordini minori e per la prima tonsura, come decise la Congregazione de' cardinali

incaricati degli affari giurisdizionali del Regno, giusta che ci assicura l'esimio nostro *Selvaggio* nelle sue *Institt. Can.*

Art. II. Giudicando qualche Vescovo veramente utile o necessario alla Chiesa conferir la prima tonsura a qualche giovane, benchè non abbia verun beneficio, potrà farlo; ma nel solo caso che abbia il medesimo una pensione ecclesiastica perpetua della rendita, che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio sacro nella sua diocesi, o l'intero Patrimonio; il quale, per evitare qualunque frode od inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse, e dovrà regolarsi a tenore della tassa sinodale di ciascuna diocesi, purchè non sia esso patrimonio nè in minor somma di 24 ducati, nè in maggiore di 40.

Art. III. Oltre al requisito del Beneficio, Cappellania perpetua, o Pensione Ecclesiastica perpetua, nella maniera spiegata di sopra, o dell'intero patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima tonsura, il quale dopo aver terminato dieci anni di sua età, non sia andato a dimorare almeno per un triennio in qualche seminario, o Convitto Ecclesiastico, e, dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l'abito clericale con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle feste di precetto di ciascuno de' tre anni, non abbia servito a qualche Chiesa, nella maniera che gli sarà dal proprio Vescovo prescritta, computando questo servizio con la dimora, che avrebbe dovuto fare in qualche Seminario o Convitto Ecclesiastico.

Art. IV. Volendo qualche giovane condursi in qualche pubblica Università, o in altro luogo a fine d'ivi applicarsi alle scuole, ed agli studii, potrà farlo: ed il tempo, che ivi dimorerà potrà servirgli di requisito a fine di prendere la prima tonsura, come se stesse in un Convitto Ecclesiastico; purchè però lo faccia con la permissione del proprio Vescovo e con le sue lettere commendatizie si presenti al Vescovo del luogo; e con la direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche Chiesa, portando l'abito clericale, e prestando quivi per un triennio, o almeno per la maggior parte di ciascuno de' tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla Chiesa assegnatagli, che presterebbe, dimorando nella propria Diocesi: con condizione espressa, che volendo essere iniziato alla prima tonsura, debba ottenere le lettere testimoniali del Vescovo del luogo, dove ha dimorato, *de vita, et moribus*, e di aver esattamente adempito quanto gli è stato prescritto, a vista delle quali potrà esser promosso.

Art. V. Dal qual obbligo si debbono eccettuar solamente coloro che sono artati, cioè a dire, che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche Beneficio, o qualche Cappellania Ecclesiastica vacante: i quali potranno promoversi alla prima tonsura, quantunque non abbiano potuto osservare la regola prescritta, cioè la delazione dell'abito clericale, la frequenza delle scuole e de'Sagramenti, ed il servizio triennale della Chiesa, e benchè non abbiano l'età ne' precedenti articoli determinata, ove si tratti di benefizii fondati prima del Sacro Concilio di Trento: con dichiarazione in oltre che dalle disposizioni sopraccennate s'intendano eccettuati coloro che sono artati, nel solo caso in cui il Beneficio, o la Cappellania sia veramente Ecclesiastica, cioè fondata coll' autorità ecclesiastica, perpetua, e debba provvedersi *titulo collativo*, o d'istituzione, e che i patroni di essa non possano differire oltre al tempo stabilito dai Sacri Canonici la nomina o presentazione ai medesimi; e con condizione finalmente, che le rendite di detti Benefizii, e Cappellanie ecclesiastiche debbano, detratti

i pesi, costituire almeno la metà di quel che importa la tassa del patrimonio sacro stabilita nella propria Diocesi del promovendo.

Art. VI. E perchè talvolta essendo molti chiamati allo stesso Beneficio, o Cappellania ecclesiastica, sono gli Ordinarii costretti a conferire a tutti la prima tonsura a fine di renderli capaci del Beneficio, o della Cappellania, donde ne siegue l'inutile molteplicità dei clerici, non potendo il Beneficio o Cappellania conferirsi che ad un solo: perciò quando questo accada, da ora innanzi basterà, che presentandosi nel tempo compreso avanti il proprio Ordinario coloro che pretendono aver dritto al controverso Beneficio, o Cappellania, e ritrovandosi dal medesimo idonei così *quoad scientiam*, che *quoad bonos mores*, e che non abbiano impedimento canonico, per esser promossi alla prima tonsura: in virtù delle quali potranno essi istituire alla loro pretensione, e proseguir la causa avanti al Giudice ecclesiastico anche in concorso di clerici pretendenti; appunto come se avuta avessero già la prima tonsura: la quale potrà poi conferirsi a colui che terminata la causa, avrà ottenuto il Beneficio, o Cappellania, riputandolo a tale effetto artato, e facendogli godere quei privilegi che a' medesimi di sopra sono stati conceduti.

Art. VII. Dopo essere stati così ordinati alla prima tonsura, dovranno tutti i Clerici, compresi anche gli artati, seriamente applicarsi così allo studio, come alle opere di pietà, per reudersi degni di ascendere agli Ordini sacri; avendo l'età legittima: al quale effetto dovranno continuare a dimorare in qualche Seminario, o Convitto ecclesiastico, e non potendo ciò fare, dovranno almeno prestare per ogni anno, o per la maggior parte di esso come sopra, nella Chiesa loro assegnata dal proprio Ordinario, quel servizio che dal medesimo verrà loro prescritto; o dimorando in qualche Università, o altro luogo, per proseguir le scuole e gli studi, dovranno adempir quelle medesime cose di sopra ordinate per coloro che debbono essere iniziati alla prima tonsura.

Art. VIII. Dovranno tutti i Clerici così di prima tonsura, come di Ordini minori far costare nel principio di ogni anno avanti gli Ordinarii de' luoghi, nei quali hanno il domicilio, di avere osservati i requisiti del S. Conc. di Trento intorno all'abito, e tonsura clericale, ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra: e ciò mediante l'attestazione del proprio Rettore, o Superiore del Seminario o in Convitto Ecclesiastico; per quei che sono in Seminario o in Convitto Ecclesiastico; e per quei Clerici, che non sono in Seminario, nè in Convitto Ecclesiastico, mediante le attestazioni dei Parrochi, e Rettori delle Chiese, alle quali sono ascritti, intorno alla delazione dell'abito, e tonsura clericale, frequenza de' Sacramenti, e servizio della Chiesa, e con le attestazioni dei Maestri, e Lettori intorno alla continuazione delle scuole, e studii, ed alla delazione dell'abito e tonsura clericale. Ed all'incontro dovranno gli stessi Ordinarii tener pubblicamente appesa nella Sagrestia della lor Cattedrale, affinchè possa da tutti leggersi una tabella in cui dopo di aver riconosciuta la sussistenza delle dette attestazioni, le quali dovranno rimanere nella loro Cancelleria; faranno cancellare dalla medesima ogni anno i nomi di coloro che ritroveranno non avere esattamente osservati i requisiti predetti: e per lo contrario faranno registrare i nomi solamente di quei che gli avranno osservati, ai quali consegneranno ogni anno *gratis* una declaratoria in iscritto, acciocchè possa da medesimi senz'alcun contrasto godersi di tutti i pri-

vilegi clericali. De' quali privilegi all'incontro non goderanno quei Clerici di prima tonsura, o di ordini minori, che per non avere osservati i suddetti requisiti, saranno stati cancellati dalla detta tabella da tenersi pubblicamente in Sagrestia, e non avranno la menzionata declaratoria del Vescovo.

Art. IX. I Vicari capitolari non potranno da ora innanzi senza il voto del pieno Capitolo, da darsi nel luogo solito Capitolare per maggioranza di voti segreti, da calcolarsi secondo il costume di ciascun Capitolo, e da registrarsi negli atti capitolari, concedere le lettere dimissoriali a' laici, benchè sieno realmente artati per ragion di Beneficio, o di Cappellania, che sia veramente ecclesiastica nel modo spiegato all'art. V., o pure a coloro che avendo già la prima tonsura, sono presentati a qualche Beneficio, o Cappellania, che *actus requirat certum ordinem*: e con l'espressa condizione che così nell'uno, che nell'altro caso colui che chiede di esser promosso, non sia stato altre volte rigettato dal Vescovo antecessore, ma, ove si tratti di persone che non sono veramente artate nel senso di sopra accennato, non potranno concedere le lettere dimissoriali, nè pure *post annum luctus Ecclesiae*, senza una espressa licenza della sacra Congregazione del Concilio.

Art. X. Chiunque sarà promosso alla prima tonsura, agli Ordini minori, o agli Ordini Sacri contro la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopra accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall'esercizio dell'Ordine già conferitogli, e chi l'avrà così ordinato, o pure gli avrà a tale effetto concesse le dimissorie, se sarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall'esercizio de' Pontificali, e non essendo Vescovo ma Prelato inferiore con l'uso de' Pontificali sarà sospeso per sempre dall'esercizio de' medesimi, e non avendo l'uso di essi, come pure qualunque altra persona costituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall'esercizio dell'ufficio, e de' suoi ordini. »

Queste disposizioni debbono anche adesso tenersi presenti; ed il Governo per assicurarsene ordinò la formazione di una *Statistica* de' Sacerdoti ed altri Ordinati in *Sacris* di ciascuna Diocesi, rimettendone il modello ai rispettivi Ordinari; ed il Ministro degli Affari ecclesiastici colla *Circolare* del 19 aprile 1726 incaricò i medesimi a far conoscere con distinzione allo spirar di ogni anno tutte le variazioni che fossero avvenute nel corso del medesimo. (*Atti ec. P. IV., pag. 61.*)

### §. III.

#### *Del sacro Patrimonio ultimamente stabilito.*

Si conobbe il bisogno di aumentare la tassa del sacro patrimonio stabilita nel 1741, per cui nell'ultimo Concordato del 1818 al cit. articolo XXI si aggiunse che essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun Ecclesiastico, che ne' presenti tempi esige maggiori mezzi, gli Arcivescovi e Vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi, da costituirsi in beni fondi, la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta nè maggiore di ottanta. Ed avendo l'esperienza dimostrato accader di frequente il farsi in tale costituzione degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da

ipoteche ed altri vincoli, per cui gli ordinati a tal titolo si trovavano poi sprovveduti e mancanti di sussistenza; si prescrisse doversi per la verità del fatto *costare in forma legale* della pertinenza e della esenzione da ogni vincolo d'ipoteca del fondo o fondi che si costituiscono in patrimonio; richiedendosi dalle curie ecclesiastiche il documento della pertinenza e libertà del fondo al tribunale civile della provincia, il quale non potrà recusarlo. E col rescritto dei 15 giugno 1818 diretto all'Arcivescovo di Napoli che rimostrò sulla difficoltà nell'esecuzione di tal forma legale, il Re dichiarò doversi puntualmente e religiosamente di parola in parola osservare ed eseguire, salvo a porsi d'accordo col S. Padre per qualche dispensa in qualche caso straordinario.

Queste disposizioni ebbero esse pure bisogno di spieghe in varie occasioni; e vennero date ora dal Re, ora dal Ministro; noi ci faremo un dovere d'indicarle.

1. Col rescritto del 28 giugno 1818, affin di provvedere alla regolare ed esatta osservanza dell'art. 21 del Concordato, determinossi, che i tribunali civili prima di rilasciare i certificati relativi alla pertinenza ed alla libertà dei fondi costituiti in sacro patrimonio, verificar dovessero 1. la legittimità del titolo nel quale si costituisce il sacro patrimonio; 2. la capienza e la libertà del fondo sul quale si costituisce; 3. la facoltà del costituente a poter disporre della quantità de' beni su' quali costituisce il patrimonio. Ed a facilitare agli ordinandi il modo di far queste giustificazioni, ebbe luogo il Regolamento de' 29 maggio 1819 (Atti ec.; Parte II, pag. 156 V. nelle *Addizioni*) — Spiegossi pure dalla commissione esecutrice del concordato non richiedersi la costituzione del sacro patrimonio per gl'iniziandi alla tonsura, ma solo pe' Chierici che ascendono agli Ordini sacri. (*Ivi* Parte III. pag. 19.)

2. Si può dispensare alla trascrizione del certificato della costituzione del sacro patrimonio quando siesi trascritto l'atto di donazione del patrimonio. Circ. de' 24 settembre 1818. E giusta il decreto de' 14 luglio 1824 furono esentati dal diritto di trascrizione i fondi costituiti in sacro patrimonio.

3. La rendita de' sacri patrimoni dev'essere netta di fondiaria. Circ. 3 marzo 1819; quella di duc. 50 su i canoni assegnati in patrimonio debb'essere lorda di fondiaria. *Minist.* de' 21 settembre 1831. (*Ivi* Parte V. pag. 127.)

4. I Procuratori Regi presso i Tribunali Civili debbono fare in carta bollata la richiesta ai Conservatori delle ipoteche pel certificato se gravitino o no ipoteche sui fondi costituiti in sacro patrimonio, indicandosi loro tale oggetto; ed i Conservatori in piedi o in dorso di tale richiesta debbono adempirvi senza richiedere alcun salario, e respingerlo ai Procuratori Regi che debbono conservarlo. (Rescritto del 27 settembre 1819. (*Ivi* pag. 158.) Fu pure risoluto che la carta bollata in quistione esser dovesse quella di grana 12 giusta l'art. 20 della legge del 2 gennaio 1820. *Minist.* de' 17 maggio 1820 — (*Ivi* Parte III. pag. 14.)

5. Gli Ordinari debbono con lettere di officio richiedere i Regi Procuratori Civ. per la verifica e dichiarazione della libertà e pertinenza dei fondi che si vogliono costituire in sacro patrimonio; rimanendo vietato di darsi principio a sì fatti procedimenti sulle semplici istanze delle parti; ed ove si debba versare sopra beni che si vogliono costituire in suppli-

mento di patrimonio, debbano gli ordinari esprimere distintamente la rendita del beneficio o della cappellania o altra pensione ecclesiastica, a titolo della quale va ad eseguirsi l'ordinazione, e la rendita che occorre per la costituzione del supplemento, onde giungere alla quantità fissata colla tassa diocesana. Res. del 18 marzo 1820 — (*Ivi* Parte III. pag. 7.)

6. I tribunali civili nell'esame de' sacri patrimoni si debbono restringere a vedere soltanto la pertinenza de' beni, e la loro esenzione da' vincoli d'ipoteca, ed anche di censo, senz'entrare innanzi tempo e vivente il padre, nella discussione del dritto della legittima degli altri figliuoli. — Nella valutazione de' beni debbasi stare, ad ozione della parte, o al semplice imponibile, accettandolo per rendita effettiva; o alle norme contenute nell'art. 33 della legge de' 29 dicembre 1828 per la spropriazione forzata, moltiplicando l'imponibile secondo la legge, e da tal capitale ricavando la rendita in ragione del cinque netto per cento; o all'apprezzo secondo il disposto degli articoli 35 e 104 della legge medesima: e che in tutti i casi i ducati 50 debbon esser lordi di fondiaria. Rescr. de' 24 marzo 1830. (*Ivi* parte V. pag. 68 e pag. 78.) — Salva sempre la proibizione di formarsi il patrimonio sacro in rendita nascente da' capitali, dovendo esserlo in *beni fondi*. (*Minist.* de' 22 maggio 1850.)

Le deliberazioni che i Tribunali Civili emettono nella costituzione dei patrimoni sacri sono soggette all'appello; ed il pubblico ministero vi deve agire come parte principale. (Circol. del 29 luglio 1820—*Ivi*, Parte III. pag. 48.)

7. Sul dubbio se i benefici e cappellanie che servon di titolo alle sacre ordinazioni debbano calcolarsi senza o con deduzione del peso di messe di cui fossero gravati; la Commissione esecutrice del concordato opinò che fissandosi per regola generale il sistema di dedurre per ogni messa di cui fosse gravato la terza parte di due carlini, consueta elemosina, fosse rimesso all'arbitrio de' rispettivi Vescovi il fare o non fare alcuna deduzione, qualora detto beneficio o cappellania non fosse gravata di più di cento messe all'anno. Il che approvato da Sua Santità e dal Re, ebbe luogo il Rescritto del 5 gennaio 1822. (*Ivi*, *ivi* pag. 68.)

8. I Vescovi ed Ordinarii non debbono ammettere alla partecipazione nella Chiesa ricettizia da servir di titolo di sacra ordinazione se non quei chierici che siano in atto di ascendere al Suddiaconato; nè debbono partecipar della rendita, se non quando vi son giunti, e qualora previo esame si fosse ottenuto regolarmente; ma ne decadono dal godimento se nel corso di sei mesi non ascendono al Suddiaconato, intimandosi l'esame per altri concorrenti. Rescr. de' 9 febbraio 1824 — (*Ivi*, *ivi* pag. 186.)

9. Le Cappellanie amovibili o ad *nutum* o per giuste cause, non possono formar titolo di Sacro patrimonio. Rescritto de' 23 settembre 1825. (*Ivi* *ivi* pag. 224.) — Possono però le medesime divenirlo, quante volte appartengano esse a Confraternite laicali, o a luoghi pii di beneficenza, come appresso dirassi.

10. Ove vera, grave e precisa necessità concorra per l'alienazione di parte del sacro patrimonio, il possessore deve dirigersi all'ordinario con sua dimanda giustificativa; e questi deve rimetterla col suo parere al Ministero degli Affari Ecclesiastici, dal quale, ove si stimi plausibile, saran date le disposizioni per l'omologazione del Tribunale civile, ed indi venga rassegnato il tutto a S. M. per le sovrane risoluzioni. Rescr. de' 13 set-

tembre 1828 in seguito di avviso della Consulta de'reali domini al di quà dal Faro. (*Ivi, ivi, pag. 181.*)

11. Restando fermo il principio di non farsi alterazione veruna alla somma prescritta nell'ultimo Concordato pel titolo di sacro patrimonio; è permesso, che fissandosi le porzioni delle Chiese ricettizie povere nella somma di ducati 40, non possono aspirarvi se non quei chierici, i quali oltre gli altri requisiti abbiano inoltre la possibilità di supplire i rimanenti ducati 10 di rendita con beni fondi. Rescritto del 1 gennaio 1823 (*Ivi parte 3.º pag. 142 e 143.*)

12. Quante volte dopo costituito il sacro patrimonio un Sacerdote venga provveduto di un beneficio di rendita eguale o maggiore, può disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio col consenso del Vescovo nelle forme regolari. Rescr. de' 5 settembre 1827 (*Ivi parte V. pag. 101.*)

13. Gli individui delle diverse Congregazioni de' Preti secolari ordinati in *minoribus* a titolo di Patrimonio sacro secondo la tassa diocesana prima dell'ultimo Concordato, possono essere promossi ai sacri ordini senz'aver bisogno di nuova costituzione di sacro patrimonio. (Rescr. d'accordo col S. Padre, comunicato con Circol. de' 23 gennaio 1819).

14. Atteso il passaggio della proprietà de' beni costituiti in sacro patrimonio all'ordinando, vi è luogo alla trascrizione delle sentenze dei tribunali civili sulla dichiarazione della libertà e capienza di essi, qualora non fosse stato trascritto il titolo costitutivo del sacro patrimonio (Regol. del 29 maggio 1819 art. 12.). Ma niun diritto fiscale può esigersi per detta trascrizione (*Dec. del 14 luglio 1824*); e qualunque sia il valore degl'immobili in sacro patrimonio costituiti (a): però si debba ai conservatori, oltre al loro salario, l'importo ancora de' dritti di bollo, e di registro delle conservazioni (Circol. del 9 aprile 1825).

15. I regii Procuratori presso i tribunali civili debbono far su carta bollata di grana 12 la richiesta ai Conservatori delle ipoteche, affin di conoscere se esistono iscrizioni sopra beni costituiti in sacro patrimonio, giusta l'art. 20 della legge del 2 gennaio 1820. In piè della domanda debbono i Conservatori scrivere i loro certificati. Circ. de' 17 maggio 1821 (*Ivi parte III, pag. 14.*)

16. Il real decreto de' 14 luglio 1824 stabili, niun dritto fiscale doversi esigere per la trascrizione ne' registri delle ipoteche delle sentenze de' fondi costituiti in sacro patrimonio; e l'art. 12 del regolamento de' 29 maggio, sovranamente approvato, prescriveva che tali sentenze dovessero necessariamente trascriversi nella conservazione d'ipoteche nel caso, in cui non vi fosse stato precedentemente trascritto il titolo costitutivo del patrimonio sacro. Queste disposizioni avendo dato luogo ad alcuni dubbii sul modo della loro esecuzione, nel Consiglio ordinario di stato de' 21 marzo 1825 furono dal Re risolti nel seguente modo: 1. Che la esenzione del dritto fiscale stabilita per la trascrizione delle sentenze debba altresì aver luogo per la trascrizione de' titoli costitutivi de' patrimoni sacri, sia che questi titoli contemporaneamente alle sentenze, o separata-

(a) Che se nella trascrizione di un titolo, oltre alla costituzione del sacro patrimonio altre disposizioni per immobili vi si contengono, il conservatore deve esigere

dal richiedente il dritto corrispondente sul valore degl'immobili che al patrimonio sacro non appartengono. V. la Circ. riportata *Ivi Parte III. pag. 209 e 210.*



mente da esse ed in diversi tempi sieno esibiti ai Conservatori delle ipoteche; 2. che per la trascrizione delle sentenze per patrimonio sacro, o dei corrispondenti titoli costitutivi, oltre al salario dovuto ai Conservatori d'ipoteche si debba ai medesimi anche l'importo de' dritti di bollo e di registro delle conservazioni; 3. che nella trascrizione di un titolo il quale oltre alla costituzione del sacro patrimonio, altre disposizioni per immobili contenga, il Conservatore delle ipoteche debba esigere da colui che tale trascrizione richiede, il diritto corrispondente al valore degl'immobili che al patrimonio sacro non appartengono; 4. Che la esenzione del menovato dritto di trascrizione per le sentenze e pe' titoli costitutivi de' patrimoni debba aver luogo, qualunque sia il valore degl'immobili in patrimonio sacro costituiti. (Circ. de' 9 aprile 1825. *Ivi* P. III. pag. 209.)

17. Il Re volendo estendere l'utile operazione de' titoli di sacre Ordinanze a quelle Chiese alle quali le Commissioni di pubblica beneficenza corrispondono un assegnamento certo e stabile per istipendio di messe, ordinò nel Consiglio de' 25 febbrajo 1824, che siccome le limosine delle messe non possono farsi servire per li detti titoli, così s'implorasse dal S. Padre una riduzione delle messe stabilite da celebrarsi nelle dette Chiese, alle quali, come inducenti commutazioni di ultima volontà, dispose di prestare il suo regio assenso, onde cogli avanzi che ne risulterebbero, formarsi titoli di sacre ordinazioni; e contemporaneamente domandarsi a Sua Santità per questo caso particolare la dispensa dell'Art. XXI del Concordato, dov'è disposto che i patrimoni sacri, sieno poggiati su beni fondi. (*Ivi* P. IV. pag. 210.)

18. La Sovrana risoluzione del 12 marzo 1830 relativa a' Patrimoni sacri, non è adattabile alle partecipazioni che nelle Ricettizie povere si stabiliscono in ducati 40; dovendosi in questo caso esattamente osservare il R. Rescritto del 4 gennaio 1822. *Minist.* del 16 giugno 1830. (*Ivi*, P. V. pag. 82.)

19. I *porzionariati* annessi ai Capitoli, considerati come Canonici di second'ordine e di nomina de' rispettivi Capitoli, debbono seguire la loro natura di Benefici ecclesiastici come *de jure*, rimanendo sempre al Vescovo la canonica istituzione per via di bolla, non ostante qualunque pratica in contrario che deve reputarsi un abuso. Per queste porzioni possono servir di titolo di sacra ordinazione, qualora l'assegno sia sufficiente giusta le regole, e la elezione cada in persona meritevole degli Ordini sacri, giacchè il patrimonio è stato sostituito alla mancanza dei benefici ecclesiastici. Questo fu il parere della Commissione de' Vescovi, adottato dal Ministro degli Affari Ecclesiastici colla *Minist.* de' 21 luglio 1829 (*Ivi, ivi*, pag. 39.)

20. Sebbene giusta il prescritto dalle regole canoniche, dal Concordato e dalle Sovrane Ordinanze, le Cappellanie amovibili non possono servir di patrimonio sacro; pure potranno le medesime divenirlo, quantevolve appartenendo esse a Confraternite laicali, e a luoghi pii di Beneficenza, sieno stabilite sopra cespiti certi e permanenti, con nominarsi il cappellano *pro tempore* da' Governatori de' luoghi pii o superiori di confraternite ed intero Corpo di Congregazione, mediante pubblica scrittura, a godersi vita durante dal Cappellano della Cappellania o de' varii legati di messe che insieme formino una Cappellania da potersi dare a titolo di sacro patrimonio, come vedemmo di sopra, e coll'obbligo espresso di doversi costituire il supplemento competente secondo la tassa fissata dal

Concordato. Nol potrebbero però quelle Cappellanie che emergono dalle prestazioni necessarie e forzose le quali si corrispondono da' confratelli in forza delle loro regole; potendosi costoro sottrarsi al pagamento delle prestazioni per contumacia, con che siffatte Cappellanie potrebbero variare e scemarsi; e' l' cappellano verrebbe a soffrir diminuzione di rendita nel suo sacro patrimonio. — Questa fu l'opinione della Commissione de' Vescovi incaricata pe' titoli di Sacra Ordinazione delle Chiese ricettizie. Questo avviso venne approvato da S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del 26 ottobre 1830, e comunicato agli Ordinari con *Circ. de' 3 novembre* detto anno. (*Ivi, ivi, pag. 98.*)

21. Si rinnova la proibizione di costituirsi i sacri patrimoni in rendita nascente da capitali, quand'anche si prendessero tutte le precauzioni possibili, dovendo essere in beni fondi, giusta il Concordato, *Minist. de' 22 maggio 1830.* (*Ivi, ivi, pag. 74.*)

22. Colla Ministeriale de' 6 novembre 1830 dichiarossi che quante volte dopo costituito il sacro patrimonio un Sacerdote venga provveduto di un beneficio di rendita eguale o maggiore, può disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio col consenso del Vescovo nelle forme regolari come vedemmo di sopra. Ma sostituendosi il nuovo patrimonio sacro o Chierico da promuoversi ai sacri ordini giusta le disposizioni dell'art. XXI. del Concordato, devesi adire il Tribunale civile della Provincia ne' termini del Real Rescritto del 5 maggio 1820. (*Ivi, ivi, pag. 101.*)

23. Sul dubbio se i canoni che si addicono per la costituzione del sacro patrimonio debbono calcolarsi netti o lordi del peso fondiario, venne risoluto coerentemente alla Sovrana determinazione del 18 marzo 1830, che i ducati 50 assegnati per patrimonio sacro debbono essere lordi di fondiaria. *Minist. de' 21 settembre 1831.* (*Ivi, ivi, pag. 127.*)

24. Rimesso alla Commissione esecutrice del Concordato l'esame del dubbio, se gravandosi i patrimoni sacri che si costituiscono agli Ordinandi di messe lette e cantate, la deduzione per le messe cantate debba essere regolata secondo la norma prescritta per le messe lette dalla Sovrana risoluzione del 10 dicembre 1827; la Commissione suddetta opinò che ove i Benefizii o Cappellanie che possono servir di titolo alle sacre Ordinazioni sieno gravate di messe lette e cantate, debbano le ultime esser tassate colla suddetta norma fissata per le messe lette: rimanendo sempre nell'arbitrio de' Vescovi di fare o non fare alcuna deduzione, qualora il Beneficio o la Cappellania fosse gravata di sole cento messe all'anno tra lette e cantate. Il quale avviso coerente allo spirito ed alla lettera della citata Sovrana risoluzione venne comunicato al Ministro di grazia e giustizia colla *Minist. de' 24 dicembre 1831.* (*Ivi, ivi, pag. 137.*)

25. Per le Suppliche umiliate al Re tendenti ad ottenere la collazione di Benefizii e Cappellanie di regia nomina a titolo di sacro patrimonio, venne nel Consiglio Ordinario di Stato del 22 febbrajo 1835 ordinato non proporsi le medesime se il Clerico non sia g'unto all'età per ascendere al Suddiaconato, e co' documenti dell'effettivo bisogno della Chiesa del Comune cui il Chierico appartiene, della di lui idoneità, e della mancanza de' mezzi a costituirsi il patrimonio. Il che fu comunicato con *Circol. de' 7 marzo* detto anno. (*Ivi, P. VI. pag. 147.*)

26. Sul dubbio se potessero sequestrarsi le rendite de' beni addetti a patrimonio sacro; considerandosi che la rendita suddetta avuto riguardo

alla sua destinazione, ricade essenzialmente nelle disposizioni del numero 4. dell'articolo 671 delle leggi di procedura ne' giudizi civili, e veduto il parere della Consulta di stato venne col Real decreto del primo ottobre 1840 dichiarato che le rendite de' beni costituiti per sacro patrimonio non sono sequestrabili.

27. Fra i concerti presi dagli alti Commessarii Esecutori del Concordato vi fu il seguente. « La tassa del Patrimonio Sacro stabilita nell'articolo XXI del Concordato sarà ridotta a ducati ventiquattro o venticinque per le Diocesi povere e scarse di Ecclesiastici. La durata di questa minorazione è fissata per anni quindici. Nel caso poi di bisogno di ulteriore proroga i Vescovi potranno rivolgersi al Nunzio Apostolico *pro tempore* ed al Ministro degli affari Ecclesiastici. Le domande per ottenere presentemente la detta diminuzione di tassa per anni quindici saranno dai Vescovi di quelle diocesi nelle quali se ne esperimenti il bisogno, dirette agli Alti Esecutori riservati per volontà di ambidue i Sovrani Committenti ». Rescritto Circolare de' 12 settembre, comunicato con Circol: de' 5 ottobre 1839. (*Atti ec. Parte VIII, pag. 34*).

## CAPITOLO II.

### *Degli ecclesiastici regolari.*

#### SEZIONE I.

#### *Cenno Storico delle Istituzioni, de' Monaci, de' regolari ed altri Ordini religiosi nel Regno delle Due Sicilie.*

Nei primi tre secoli della Chiesa si fa spesso menzione degli *Asceti*: questi però non sono gli stessi che i Monaci. Poichè *Asceti* dicevansi quei Cristiani, che menavano un più duro e stretto genere di vita (a).

Il nome di *Monaci*, ed il loro istituto successivamente ebbe luogo in Oriente, ed anche più tardi cominciò nell'Occidente.

Si ripete l'origine della vita monastica dalla persecuzione Deciana. Fervendo questa, molti uomini in Egitto per evitarla, si trassero nelle vicine solitudini e fra i monti, onde trovarvi un asilo più sicuro da quella, e insieme per potere più liberamente seguire l'esercizio delle opere di pietà e delle cose divine. In queste solitudini edificaronsi in tale occasione delle capannette, ossia cellette da tali uomini, e tanto piacque a non pochi di loro quel genere di vita, che anche cessata la persecuzione preferirono rimanervi, anzichè far ritorno a' loro primieri domicili. I primi ed i più conosciuti tra essi furono Paolo ed Antonio, de' quali il primo autore della vita degli Anacoreti, ordinatore il secondo, chiama Geronimo (Ep. XXII. *ad Eustachium* cap. 16.).

Non ancora però erasi eretto verun monastero, nè alcuna società erasi formata di uomini, che traessero loro vita conformandola a certe stabilite regole, ma pochi soltanto, e divisi fra loro vivean dispersi ne' de-

(a) Gli *Asceti* furono così detti da *ascetin* che presso i filosofi valea l'esercizio dell'obbedienza, e della virtù. Quindi da Origene chiamansi *Asceti* quelli che astenevansi dalle carni, e da tutte le cose vitali: quest'astinenza viene espressa col vocabolo *ascetin*, esercizio, da' Canonici così detti *Apostolici*.

serti dell'Egitto, finchè Pacomio, restituita alla Chiesa la tranquillità, attese ad edificare de' monasteri nella Tebaide d'Egitto. Di là a poco a poco vennero a stabilirsi nel mondo Cristiano varie società d' uomini pii professando certe leggi, su la maniera di vivere, e stabilendovi istituti. Non molto dopo venne S. Basilio, che fu il fautore e il propagatore dei Monaci, e quasi nuovo Padre: egli accrebbe e perfezionò il monastico istituto, e vi applicò il triplice voto di *Povertà, Castità, Obbedienza*.

E dall'Oriente in Occidente per opera di S. Attanasio venne la professione della vita monastica. Questi avendola trasportata a Roma, fu ivi causa, che i Romani la seguissero. Quindi in breve tempo sursero diversi istituti di Monaci, sicchè al dir degli Scrittori tante erano in Occidente le regole, quanti i Monasteri.

Al cominciar finalmente del Secolo VI. S. Benedetto formò una regola, che adottarono quasi tutti i Monaci della Chiesa Occidentale, sebbene successivamente si fossero divisi in diverse Congregazioni (a).

Due adunque erano le specie de' Monaci, così detti dalla vita solitaria, che menavano. Alcuni viveano insieme nei Conventi, e furon perciò detti anche *Cenobiti*; de' quali i Prevosti furono chiamati *Archimandriti, Cenobriarchi*, e comunemente *Abati*. Altri vivevano separatamente, e furono detti *Anacoreti*, ed *Eremiti*. Questi ultimi, come menano una vita più commendevole, si consideravano come manomessi dagli ordini, e dalla regola dell' Abate, e dimoravano in campagna, nelle grotte, perchè nella solitudine avessero maggiormente atteso alla propria santificazione.

Se poi nella stessa solitudine molti di questi, gli uni per poco divisi dagli altri, vivessero, venivano tutti chiamati col nome comune di *Laura* (b).

Alla metà del secolo XI. sursero i Canonici specialmente delle Cathedrali che cominciarono a professare una vita comune, cui era annesso il voto di povertà. Tale istituto fu approvato e promosso da' Concilii Romani sotto Nicola II ed Alessandro II, e si dissero *Regolari*. Questi Canonici si misero sotto la regola di S. Agostino; sia perchè ad esempio del Clero d'Ippona si spogliavano di ogni proprietà su i loro beni, sia perchè avessero abbracciato la regola attribuita in quei tempi a S. Agostino. Nacque ancora la Congregazione de' Canonici Lateranesi, ed ebbe origine dacchè lo stesso Alessandro II. li accolse nella sua Chiesa Patriarcale di S. Giovanni in Laterano: di questa Congregazione fu capo la Basilica, ossia il Monastero Lateranese.

Dopo il secolo XII cominciarono a distinguersi tra i regolari i Mendicanti. Son questi i Cenobiti, che viveano coll'elemosine de' Fedeli, e nelle funzioni gerarchiche prestavano aiuto al Clero.

I primi di costoro ed i più celebri sono gli Ordini de' *Predicatori, de' Minori, degli Agostiniani, e de' Carmelitani* (c).

(a) La più antica di tutte è la Cassinese nel regno Napolitano, fondata dallo stesso S. Benedetto su Monte Casino, che è considerata come la madre delle rimanenti. Due altre Congregazioni Benedettine sursero ancora nel Regno Napolitano, quella cioè di Monte Vergine da S. Guglielmo Eremita Verceillese nell'anno 1124: e l'altra dei Celestini da S. Pietro del Morronc, il

quale poi fatto Pontefice prese il nome di Celestino V. nell'anno 1274.

(b) Possono a questi aggiungersi, così detti *Sarabaytae, Stylytae, o Insomnes, Pascen-tes*, ed altri.

(c) L'ordine de' Predicatori fondato da S. Domenico Gusman Spagnuolo, pur sotto la regola di S. Agostino (che poi di più capi fu accresciuta ne' Comizii generali) fu ap-

Di già però eransi in Francia fondati i *Trinitarii*, o PP. della Trinità, addetti alla pia opera della Redenzione de' Cattivi. Furono autori di quest'Ordine S. Giovanni da Matha, e S. Felice Valesse, e tale istituto fu approvato nell'anno 1209 da Innocenzo III. Dopo non molto altro tempo si istituì in Ispagna l'Ordine di *S. M. della Mercede*; furono introduttori di esso nella Chiesa S. Pietro Nolasco, S. Raimondo da Pennafort, colla protezione di Giacomo re Aragonese: era pur l'opera, cui stava addetto quest'ordine, il redimere gli schiavi fatti dai Musulmani.

Tennero dietro a questi presso di noi i *Serviti* del B. Alessio Falconieri fiorentino: i *Geromitani* del B. Pietro da Pisa; i *Minimi* di S. Francesco di Paola di Calabria nel nostro Regno; i *Fratelli della Carità* di S. Giov. di Dio nel Portogallo, i *Carmelitani scalzi*, riformati da S. Teresa, gli *Agostiani Scalzi*, i *PP. della Trinità* egualmente *Scalzi*, gli *Olivetani* introdotti dal Protonotario Origlia, ed altri.

A tutti costoro succedettero i *Chierici Regolari*, così detti dalla vita comune che menavano, con voti, e regole stabilite. La prima Congregazione di costoro fu quella de' *Teatini*, fondata da Giovanni Caraffa Napolitano Vescovo di Chieti indi Pontefice col nome di Paolo IV, che vi associò Gaetano da Tiere. Successivamente vennero, i *PP. Somaschi* da S. Geronimo Emiliano Veneto. I *Barnabiti* dal Ven. Anton-Maria Zaccaria di Cremona. I *Chierici Regolari Minori*, fondati dal Ven. Giov. Francesco, e da Fabrizio Caracciolo Napolitani, e dal Ven. Agostino Adorno Genovese. I *Chierici Regolari Ministri degl'Infermi* da S. Camillo de Lellis Teatino in Napoli. I *Chierici Regolari della Madre di Dio* dal Ven. P. Giovanni Leonardi di Lucca. I *Chierici Regolari delle Scuole Pie* da S. Giuseppe di Calasanzio Aragonese.

Son questi i principali ordini de' Chierici Regolari più conosciuti.

Altri Ordini di Chierici furono stabiliti nella Chiesa, e i loro Collegi furono chiamati *Congregazioni di Preti Secolari*, per distinguerli dai Regolari. Essi vivevano in comunione di vita con certe stabilite regole, ma non emettevano alcun voto, o solo i voti semplici. Di tali Congregazioni sono i *PP. dell'Oratorio*, fondati da S. Filippo Neri Fiorentino nel 1577: i *Più Operarii*, dal Ven. P. D. Carlo Caraffa Napolitano. I *PP. della Sacra Famiglia di Gesù Cristo*, detti perciò *Gesuiti* celebri per l'Apostolato dell'Ab. Matteo Ripa Napolitano nel 1732 (a).

provato da Innocenzo III. nel IV Concilio generale Lateranese.

La regola de' Minori, che propria e nuova istituì S. Francesco d'Assisi sulla base della più stretta povertà: fu approvata da Innocenzo III., e confermata da Onorio III l'anno 1225.

Quasi nello stesso tempo non pochi Carmelitani venuti in Europa impetrarono dallo stesso Onorio III nel 1226 l'approvazione della loro regola. Questi da prima raccolti dal B. Bertoldo Calabrese sul monte Carmelo, furon ridotti ad una certa regola di vivere da S. Alberto Patriarca Gerolimitano.

Finalmente gli Eremiti Agostiniani, già esistenti prima del IV Concilio Lateranese, ed accresciuti di non poche prerogative da Innocenzo III. furon da più Congrega-

zioni ridotti ad una sola società da Innocenzo IV. nell'anno 1245.

(a) Ebbe origine in Francia l'ordine della compagnia di Gesù dal famoso S. Ignazio di Loyola Spaguuolo che impadronendosi del cuore de' giovanetti per mezzo della Religione, e della di loro mente per mezzo dell'istruzione fu il più grande appoggio della Tiara e del Trono. Vennero i Gesuiti tra noi nel 1551 sotto la guida del G. Alfonso Salmerone, e con desiderio accolti specialmente dai nobili, si fecero celebri e colla predicazione e colle scuole gratuitamente aperte a tutti. Istituirono essi le case professse ed i collegii: quelle professando povertà inibite ad acquistare e posseder beni stabili; questi possidenti e ricchi: ed in poco tempo talmente si diffusero nella Capitale e nel Regno che al pri-

Fanno poi i voti semplici i *Dottrinarii*, così detti dall'istruir che fanno i fanciulli e gl'ignoranti nella Dottrina cristiana, istituiti dal Ven. Cesare di Bus Francese nel 1589; a' quali si aggiunsero nel 1725 i *Dottrinarii* dello Stato Pontificio e di Napoli, formando una sola Congregazione. I *PP. della Missione*, da S. Vincenzo de' Paoli francese. I *Collegi de' Cinesi Indiani e di altre nazioni estere*. I *PP. della Congregazione del SS. Redentore*, dal B. Alfonso de Liguoro Napolitano. Finalmente i *PP. della Congregazione del SS. Sacramento*, dal P. D. Vincenzo Mannarino Calabrese.

Molti ordini cavallereschi sono stati fondati anche da' Principi Cristiani, col consenso de' Pontefici, e questi furono o *Militari* ovvero *Ospitalarii*. Militari come quelli, che respingevano colle armi le invasioni dei barbari da' confini delle regioni Cattoliche: *Ospitalarii*, quelli che prestavano ospitalità agl'infermi, e a coloro specialmente, che visitavano i luoghi Santi. Tali furono anticamente i *Cavalieri del S. Sepolcro*, addetti a custodirlo. I *Cavalieri di S. Lazzaro Gerosolimitano* addetti a curar gl'infermi, e principalmente i lebbrosi (a). I *Cavalieri Templarii*, così detti dal Tempio del Signore, officio de' quali era il difendere i pellegrini, che andavano a visitare i luoghi santi, da corsali (b). I *Cavalieri Teutonici* nella Germania, i *Sacri Soldati di Cristo* nel Portogallo. I *Cavalieri di S. Stefano* nella Toscana. I *Cavalieri della SS. Vergine Annunciata*, e i *Cavalieri de' SS. Maurizio e Lazzaro* nella Savoia (c). Finalmente nel secolo XVI nel Regno di Valenza si fondò l'ordine di *Montesia*, sostituitosi a quello de' soppressi *Templarii*.

Fra tutti questi Ordini si distinsero sempre i *Cavalieri Rodii*, o di *Malta*, Ospitalarii insieme, e Militari, prestando le cure loro agl'infermi nell'Ospedale di S. Giov. Battista con amorevole liberalità e carità; e difendendo colle armi i pellegrini naviganti, contro le piraterie dei Turchi (d).

Non deve tacersi in ultimo il Regio ordine Cavalleresco di S. Gennaro, che nell'anno 1744 stabilì in Napoli Carlo Borbone: Egli l'arricchì di singolari privilegi; e costituì se a ciascuno de' suoi successori Capo, e Primate di esso, alla difesa e propagazione della Religione Cattolica, ed all'aumento della Pietà Cristiana. I Cavalieri furon considerati come formanti una confraternita o Società di nobili militari come al pari di quelli

cipio del secolo XVI contavansi ventuno case professe e 295 Collegii. (V. l'autore dell'istoria civile lib. 52 cap. 9.) Abolito quest'ordine a premura de' Principi da Clemente XIV, fu ad istanza degli stessi Principi ripristinato dal Pontefice Pio VII.

(a) Costoro aveano molti ospedali nel nostro regno, muniti dal favore de' Re Napolitani, che accordarono loro singolari privilegi; ma abusando de' Privilegii pontificii contro l'autorità del Re: furono del tutto eliminati per mandato di Filippo II. nell'anno 1568.

(b) Questi furon a premura di Filippo il Bello Re di Francia soppressi da Clemente V. nel Concilio di Vienna, poichè troppo abusavano delle ricchezze che possedevano.

(c) Aggiunti che nel XII secolo si opposero nelle Spagne alle incursioni dei Mori i Cav. di S. Giacomo della Spada nel 1173,

i Cavalieri di *Catatrava* nel 1158; e gli *Alcantarini* nel 1176. Per questi tre ordini cavallereschi al finir del Secolo XV ottennero i Re Cattolici delle Bolle dai Pontefici, e specialmente da Innocenzo VIII

(d) Furon detti questi Cavalieri prima di Rodi, poi di Malta, perchè essendo stati espulsi da Rodi, Carlo V. Imperat. nell'anno 1530 donò loro l'isola di Malta.

Col decreto de' 7 dicembre 1839 si ordinò che l'*Ordine religioso de' Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme*, detto di *Malta* fosse riconosciuto e ripristinato in tutta l'estensione de' reali dominii, secondo le sue regole e statuti; solo otto Commende furono concesse, e date le facoltà di fondarsene altre, ma da provvedersi le une e le altre in persona de' soli regnicoli: venne pur ceduto il loro istituto.

del *toson d'oro*. Fu tal Ordine anche di maggiori privilegi arricchito dal Pont. Benedetto XIV (a). Ferdinando IV. egualmente restaurò l'Ordine di S. Giorgio, o Costantiniano, già celebre per antichità e prerogative, di cui egli per diritto ereditario fu Gran Maestro; ciò fece nell'anno 1768, in cui se ne stabilì Capo, e a questo, ed ai Cavalieri diede la Chiesa, le case, le insegne, le rendite (b).

## SEZIONE II.

*De' doveri e de' privilegi de' monaci e de' Frati secondo l'antico diritto.*

*Stabilimenti generali.*

Molte considerazioni facevano ora permettere, ora promuovere la sacra Ordinazione de' Monaci. Talvolta i Vescovi sceglievano alcuni fra i Monaci, che impiegavano nel ministero della Chiesa: poichè i monasteri aveansi come Seminari di questa, siccome bene istituiti nella pietà e nella dottrina. Quindi i Mendicanti avendo per proprio istituto congiunto una vita attiva e vigile per la salute de' Fedeli, furono perciò dalla prima loro fondazione distinti in *Frati Chierici*, e *Frati Laici*, così detti *Conversi*, perciò de' primi si promoveva la Sacra Ordinazione e de' secondi la ricezione.

Avevano i Monaci non meno che i Frati delle regole riguardanti la loro vita monastica; specialmente quelle che riferivansi alla loro ammissione; poichè principalmente si attese, perchè non venisse danno alcuno alla Chiesa ed allo Stato colle numerose ammissioni. Non potevano quindi abbracciare la vita monastica, secondo l'antico diritto.

1. I Curiali, se prima non avessero diviso le loro possessioni con quelli che in loro vece adempissero i pubblici uffizi della patria e della Curia.

2. I Servi, senza il volere de' loro Padroni.

3. I mariti, e le mogli senza lo scambievole consenso di ambedue le parti.

4. I figli, se prima non avessero chiesto il permesso ai loro genitori. Si è sempre però a' genitori inculcato, che permettessero a' loro figli, volendolo, il farsi Monaci, o Chierici.

Riguardo alla *professione*, due erano i principali requisiti, cioè l'età

(a) V. il nostro *Trattato sulla Feudalità* pag. 162, e la prammatica del 3 luglio 1738.

(b) Con la restaurazione furono ripristinati nel Regno le disposizioni antecedenti, la stessa decorazione ebbe luogo con lettere iniziali I. H. S. U., tra le due Croci in mezzo delle quali il Monogramma di Cristo posto fra le due lettere greche A ed O o sia Alpha, et Omega, cioè *principium et finis*; dinotante Gesù Cristo. I voti seguivano ad esser quelli di Fedeltà ed Ubbidienza al Re Gran Maestro, ed ai suoi legittimi successori, di castità coniugale, difendere la Cattolica Religione, recitare quo-

tidianamente l'ufficio della S. Croce. Venne di più col decreto degli 8 ottobre 1821 creata una Reale Magistrale deputazione, col carico della parte disciplinare ed amministrativa dell'ordine presso la quale assistere deve un Fiscale, e si ordinò la riunione all'ordine di tutti i beni che eran sotto l'invocazione di S. Antonio Abate Viennese; ed a tal fine con la Circolare del 14 febbrajo 1829 si obbligarono gl'Intendenti a formare lo stato di tutte le Commende Costantiniane, e de' beneficj Antoniani esistenti nella rispettiva Provincia, o Valle.

legittima, e il previo noviziato. L'età legittima, era anticamente di quattordici anni pei maschi, e di dodici per le femmine. Ove però più stretta era la regola richiedevasi l'età di diciotto anni. In qualsivoglia Religione sì di uomini che di donne, la professione, fatta prima de' sedici anni compiuti, era nulla, nè con essa si contraeva obbligazione alcuna.

La professione dovea sempre essere proceduta dal Noviziato. I monaci nell'Oriente, e in particolare gli Egizi, lo voleano di tre anni. Giustiniano prescrisse la conservazione di tale istituto; fu però da Gregorio M. ridotto a un biennio. Ma S. Benedetto nella sua regola stabilì la *Probazione* a un anno solo; fu questa regola adottata ne' tempi successivi da tutti i Monaci in Occidente e venne stabilita ancora dal Tridentino. Per esser finalmente valida la Professione, niun timore deve incutersi al novizio, nè forza alcuna; dappoichè non è veruno tenuto a trattarsi con un metodo durissimo e perpetuo di vita a cagione del proprio consenso violentemente estorto.

Debitamente dunque, e legittimamente il Religioso attaccherà la sua professione del vizio di nullità, per mancanza del consenso. Non può però esser ricevuta la sua domanda scorsi i cinque anni, nè fra i cinque anni viene ascoltato, se avrà mutato abito, o sia partito di propria volontà dal Monastero; in tal caso vien considerato apostata (*Ref. cap. 19*). È ufficio del Vescovo il conoscere tal causa, e restituirlo in *integrum* contro i voti. Sarà cagione legittima di questa restituzione la pruova prodotta, e sostenuta con argomenti evidenti, del timore, e della violenza ricevuta.

Abbracciata una volta la regola monastica, sono astretti i Monaci a trarvi perpetuamente lor vita. Nel Secolo XII però invalse il costume, che successivamente divenne quasi regola, di credersi permesso ai Monaci il passaggio da un ordine meno rigoroso ad altro di più stretta regola, non così viceversa: pare che questo siasi dopo approvato dal Tridentino. I Mendicanti tutti non possono ritirarsi in altro Ordine fuorchè nel Certosino, e col permesso del Pontefice.

Fecero i Monaci uso della Tonsura, che era il segno proprio dei Penitenti; e ciò con ragione, mentre essi fin dalla loro prima istituzione furono addetti agli esercizi di perpetua Penitenza. Si preparavano perciò il vitto colle proprie mani, per non esser di peso ad altri, e per custodirsi dalle tentazioni del demonio; furono usi il più delle volte ad edificarsi i loro monasteri non nelle città, ma ne' deserti.

Finalmente è proibito ai Monaci d'immischiarsi in affari ecclesiastici, e civili, comechè debbano amar la quiete, ed attender solo al digiuno, ed all'orazione, dimorando ne' luoghi in cui rinunziarono al secolo (a).

Furono anche regole principali della vita monastica; che nessuno dei Monaci facesse uso di camice di lino, nè possedesse veruna cosa di proprio in qualunque modo; che si osservasse un perpetuo silenzio nell'oratorio, nel refettorio e nel dormitorio; che si astenessero dal mangiar carnea, che sommessamente, e fedelmente adempiessero i doveri imposti loro dall'Abate, e simili. Fu poi lo stato de' Regolari tutti fissato nel triplice voto di Castità, Povertà, ed Obbedienza; eran semplici anticamente tai voti, ma poi divennero solenni per la formalità appostavi dalla Chiesa.

(a) *Monachi vetantur ecclesiasticis, civilibus negotiis communicare, quippe qui debeant quietem diligere, et intentos esse tantummodo jejunio, et orationi, in locis, quibus renun-  
tiaverunt saeculo, permanentes. Ex Con-  
chalced. Can. III.*



Il voto di Obbedienza, o messo da' Regolari esige un perfetto rinnegamento di se stesso, ed una assoluta dipendenza dalla volontà del Superiore. Tre poi sono i requisiti, che vuole S. Benedetto nella monastica obbedienza; cioè che i Monaci obbediscano ai loro Superiori *sine mora, non tepide, et cum bono animo*: val quanto dire, non per timore, ma per effetto di carità, ed amore alla perfezione.

Il voto della Castità emesso da' Monaci, non consiste nell'astenersi da ogni impurità carnale, dovere comune a tutti i Cristiani, ma loro proibisce le nozze: e se vi è virtù, che debba più brillare fra Monaci, è senza dubbio la Purità. Poi col progresso del tempo i matrimoni dei Monaci, ch'erano solamente illeciti, furono fatti anche nulli.

Fu tenuto degli altri voti il più difficile sempre quello della Povertà: poichè con esso viene inibito ai Monaci non solo la proprietà di qualunque cosa, ma l'usufrutto ancora, e l'uso di essa. Niuno abbia del proprio, dice la regola, ma sia tutto in comune dipendentemente dal volere dell'Abate. Che anzi neppure per concessione dell'Abate, nè dello stesso Sommo Pontefice, può alcuno attribuirsi qualunque proprietà, di cui l'abdicazione è affatto annessa a questa regola. Se poi alcuno contro il volere del Superiore, o senza di lui saputa oserà tenere qualche cosa di proprio, comechè reo dell'infrazione del voto, sarà privato per un biennio del dritto *utriusque suffragii*; e dappiù in proporzione della gravità della trasgressione sarà punito coll'essere deposto dall'ufficio, coll'espulsione dal Monastero, e con altre pene; e finalmente morendo, se non avrà lasciato numeratamente tutte le cose, verrà seppellito fuori del cimitero comune. Ciò non ha relazione ai conventi, e monasteri de' Monaci, ma primitivamente, ed individualmente ad essi; a meno che se fossero conventi dei Cappuccini, e Minori Osservanti, ai quali neppure in comune è permesso posseder cosa alcuna. (*Trident. Sess. XXV de Regularibus, cap. 2 e 3.*) Eran possidenti gli altri Monasteri e Conventi, perciò quelli che ivi professavano, vi eran ammessi ad adire legittime eredità, ma queste si acquistavano al Monastero (a).

(a) RESCRITTO de' 25 gennajo 1845 — Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia.

Eccellenza Nel dì 9 di marzo 1822 fu comunicato per via di questo Ministero alle autorità giudiziarie il seguente sovrano rescritto: « Si è dubitato se i religiosi e le religiose professe sieno capaci di succedere, » e se le rinunzie autorizzate dal dritto canonico prima della professione religiosa incontrino l'ostacolo del dritto civile in vigore.—Questo dubbio è stato rassegnato a S. M. e la M. S. sulla considerazione che le successioni debbono essere regolate esclusivamente a norma delle attuali leggi civili, e che ricevute nel regno le istituzioni religiose; coloro che ad esse appartengono, astretti al voto di povertà, trovandosi collocati in uno stato di incapacità volontaria ad acquistare alcuna proprietà, si è degnata dichiarare che i religiosi e le religiose professe per ragione de' voti monastici, sono incapaci di succedere. Nel partecipare nel real nome

» alle SS. LL. questa sovrana risoluzione, » gioverà osservare, che per effetto delle » medesime le rinunzie de' monaci e delle » monache relative alle eredità future hanno a riputarsi come atti superflui e senza » oggetto. Elleno daranno comunicazione di » questa circolare a' collegii presso de' quali » esercitano le funzioni del pubblico Ministero, e ne cureranno il dovuto adempimento. *Firmato*—Giambattista Vecchioni.

Sopra dubbj surti intorno all'applicazione del rescritto de' 9 di marzo 1822 (di sopra trascritto) S. M. veduto il parere della Consulta, ed il rescritto medesimo, nel Consiglio ordinario di Stato de' 15 del corrente mese si è degnata dichiarare, che secondo le prescrizioni e la retta intelligenza del rescritto medesimo appartenga al monastero tutto ciò che i monaci avranno disposto per atto tra vivi in favore di esso prima della professione, e tutto ciò che avranno essi acquistato col loro carattere di religioso, o che sia agli stessi dovuto per vitalizii riservati, anche quando sieno per tre anni

Finalmente all'infuori de' tre primi voti della monastica professione, non mancano Istituti di Regolari, che ne fanno oerti altri particolari. Costi i *Trinitarii*, e i *Mercenarii* fanno il voto di redimere i cattivi: i *Fratelli della Carità di S. Giovanni di Dio* votano d'assistere gl'infermi negli Spedali: i *Chierici Regolari Ministri* di quelli che raccomandano l'anima degli infermi, anche nel furor della peste, vi son tenuti per voto: come anche i *Chierici Regolari delle Scuole Pie* dedicansi con voto ad istruire i fanciulli; i *Somaschi* son per proprio istituto addetti all'educazione degli orfani: i *Minimi di S. Francesco di Paola*, a meno che non siano gravamente infermi, servonsi solo del vitto da digiuno: i *PP. della Congreg. della Sacra famiglia di Gesù Cristo* votano a Dio, finito il noviziato, presso del Superiore della Congregazione, di conservare la povertà e l'obbedienza; di prendere gli ordini sacri tosto che parrà conveniente al Superiore; di esser pronti a partire per le regioni orientali, ed ivi anche col pericolo della propria vita istruire gli Etbici su i misteri Cristiani, di non dar nome alcuno in avvenire a veruna Congregazione, o collegio. Con questi cinque atti si obbliga chiunque vivendo nella stessa Congregazione voglia essere ricevuto nel Collegio de' Gesuiti.

In fine gli Ordini Militari Cavallereschi si obbligano col voto di difendere la Religione colle armi.

Perchè i Monaci più facilmente adempissero i doveri del loro Istituto, furongli preposti idonei Antistiti. Dieci Monaci erano tenuti ad obbedire a un solo, che chiamavano *Decano*; e cento di essi avevano il loro preposto, perciò detto *Centenario*. All'infuori di questi erarvi de' Padri chiamati con ebraica voce *Abates*, ed *Hegumeni* cioè Duci: che diceansi anche *Archi-*

oltre la vita, ovvero per vitalizii legati loro, escluse sempre le prestazioni perpetue; ed appartengono poi a prossimi congiunti de' monaci i beni che posseggono costoro allorchè professano voti religiosi, de' quali non abbiano essi pria disposto per atti tra vivi. Nel real nome partecipo all'E. V. questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente. Napoli 25 gennajo 1845. Firmato—N. Parisio.

*Decreto portante la soluzione di un dubbio di legge relativo al senso del rescritto che concerne i diritti de' monaci.*

Napoli, 16 ottobre 1847. FERDINANDO II ec.  
Sul dubbio di legge, ad occasione di secondo ricorso per annullamento nella causa tra il monastero di Montevergine in Palermo, e la *Marchesa di Santa Croce D. Marianna Celestri e Gravina*, proposto dalla Corte Suprema di giustizia in Palermo intorno al rescritto del dì 25 di gennajo 1845, che concerne i diritti de' monaci, e più specialmente intorno al senso delle parole *escluse le prestazioni perpetue*:  
O SIA

« Se vietasi a' monasteri ritenere di pieno diritto, quando i monaci sieno defunti, i beni che ebbero costoro in luogo di pagamento de' vitalizii arretrati od altre rendite qualsivogliano, o che essi scam-

biarono co' valori raccolti da tali rendite. Considerando, che ogni mezzo di soddisfazione di debito sciolga ed estingua l'obligazione, non cangi la causa ed il titolo del dovere:

Che la mora del debitore non produca causa d'indebito;

Che i modi di rendere utili le azioni, e ciò che è concesso letteralmente dalle leggi appartengono alle forme di amministrazioni, cui non è stata mente di provvedere;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia:

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

*Dichiaramo.*

Nel retto senso del rescritto de' 25 di gennajo 1845 ogni corpo di rendita perpetua che i monaci ebbero per credito di vitalizii non soddisfatti, o che acquistarono con gli avanzi o co' risparmi de' vitalizii appartenersi di diritto al monastero, e ritenersi di piena ragione dal Corpo morale, quando i monaci sieno trapassati.

Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed il nostro Luogotenente generale de' nostri reali domini oltre il Faro, ciascuno per la parte che lo riguarda, son incaricati della esecuzione del presente decreto,

Firmato — FERDINANDO.

*mandrtae* da *Mandra*, ovile, poichè essi erano nella Chiesa i Custodi, o i Conduttori di queste sacre greggi.

Sommo era il potere degli Abati: poichè ad essi spettava, 1. L'amministrazione degli uffizii divini; 2. La direzione della disciplina monastica; 3. Le correzioni su i Monaci, che deviavano dalle loro regole, e il costringerli con pene sia corporali, sia spirituali — Le pene spirituali erano le censure ecclesiastiche, e principalmente la interdizione dall'Eucaristia, e da tutte le cose sacre. Le corporali poi di doppio genere erano, giusta il dir di Cassiano, i cilizii cioè, e l'espulsione.

Non di rado intervenivano nei Concilii anche gli Abati, e perciò davasi loro la prerogativa di sedervi, e darvi il voto al pari che i Presbiteri.

Per quanto grande per altro fosse stato il potere degli Abati eran essi sempre soggetti alla giurisdizione de' Vescovi. Sembrò ingiusto a' fondatori de' Monastici Istituti l'esimerli dalla potestà Vescovile (a).

Però susseguentemente a poco a poco i Monaci tentarono ottenere delle esenzioni dal potere Vescovile; e principalmente nel secolo V fu solo concessa a' Monaci l'esenzione dall'esazioni de' Vescovi, e la libera elezione dell'Abate: ma espressamente fu riservata ai Vescovi la Canonica autorità, che si disse *Diligentia disciplinae*. Durò tale disciplina fin dopo il millesimo anno di Gesù Cristo, tanto che, neanche colla stessa protezione della S. Apostolica, di che gloriavansi, potettero i Monaci sottrarsi dalla potestà Vescovile. Se quindi presentansi de' privilegi concessi loro in quei tempi, son relativi piuttosto alla cura delle cose temporali, che alla disciplina canonica ed interna.

Non può negarsi per altro che fino dal secolo XII. i Monaci cominciarono ad esimersi dal potere de' Vescovi anche in riguardo al regime spirituale: costa infatti, che quasi ciascun Ordine, e tutti i Monasteri ottennero allora *piene* esenzioni; cioè che non solo venissero esentati dalle esazioni, decime, procure, dal Cattedratico, Sinodatico e simili, ma ancora fossero indipendenti da' Vescovi circa l'amministrazione de' beni temporali, e lo spirituale regolamento de' loro individui.

Senza scrutinare le ragioni, per le quali i Monaci abbian tanto insistito per sottrarsi al potere de' Vescovi, è a dirsi solo, che non una semplice e sola volta i Concilii, ed i Padri abbian procurato di abolire, o temperare almeno le loro esenzioni. Riusci impossibile l'abolirle, il temperarle poi successe in parte qualche volta, e neppur pienamente ai Padri stessi del Tridentino (b).

(a) Tre furono gli stabilimenti fatti nel Concilio Calcedonense: 1.° Che nessun monastero si edificasse, o si costituisse senza conoscenza del Vescovo della città, *praeter consensum civitatis Episcopi*. 2.° Che in ogni città i Monaci, e in ogni regione fossero soggetti al Vescovo, e amassero la quiete. 3.° Che convenisse al Vescovo di provvedere competentemente a' Monaci nella sua città. La stessa regola fu anche in vigore per l'Occidente: ciò è patese per molti Concilii, e spcialmente tra essi il Quinto di Arles definisce generalmente che i Monasteri e la disciplina de' Monaci appartengansi a quel Vescovo nel cui territorio sono stabiliti. *Monasteria, vel mona-*

*chorum disciplina ad eum pertineant Episcopum, in cujus sunt territorio constituta.*

(b) I principali decreti dal Tridentino fatti per moderare l'esenzioni de' Regolari furono:

1. Il Vescovo, come Delegato della Sede Apostolica, visiti que' monaci che vivono fuori de' chiostri; e li punisca, e li corregga, rinvenendo che sieno essi delinquenti (*Sess. IV. Ref. cap. 3*).

2. I Monaci, che vivono ne' chiostri, e fuori di essi, notoriamente delinquenti, sieno a dare scandalo al popolo, siano ad istanza del Vescovo, severamente puniti da' loro superiori, e nel tempo che sarà fissato dallo stesso, che sarà avvertito della

Concluderemo questa Sezione dicendo qualche cosa in tal epoca delle donne che poi chiamaronsi *Monache*.

Fin dai primi secoli furonvi nella Chiesa le Vergini che con Cristiano rito consecravansi a Dio. Queste o raccomandavansi alla custodia de' parenti dai Vescovi; o in mancanza, affidavansi alla cura di donne gravi ed autorevoli nelle comunità, loro assegnate. Tali comunità di Vergini si eressero in monasteri di monache, la cui origine procedè insieme con quella de' Monaci, e ad esse furon prescritte regole da S. Agostino, S. Cesario Arelatense, S. Benedetto, S. Francesco, ed altri.

Distinguevansi fra questi monasteri alcuni ne' quali le monache eran perpetuamente rinchiusa, altri da' quali era lecito uscire. Fu pure stabilito, che tali monasteri fossero circondati da solidissime mura. Quindi Bonifacio VIII ordinò, che le Monache professe fossero in perpetua clausura; *ita quod nulli earum religionum tacite, vel expresse professae sit, vel esse valeat quacumque ratione, vel causa (nisi forte tanto et tali morbo evidenter earum aliquam laborare constaret, quod non posset cum aliis absque gravi periculo, seu scandalo commorari) monasteria ipsa d'inceps egrediendi facultas*: e nel caso stesso di grave pericolo vi bisognava sempre la pontificia licenza. Cap. un. *De statu Monachorum in VI.*

Finalmente nel Concilio Tridentino, la Costituzione di Bonifacio (*Sess. XXV. Ref. cap. 5*) fu rinnovata non solo, ma fu ancora concesso ai Vescovi il dritto di restituire, ove fosse stata violata, la clausura nei monasteri anche esenti, di conservarla, ove involata ancor fosse: e ciò con autorità delegata della Sede Apostolica: il quale Tridentino statuto ha felicemente ovunque sortito il suo effetto.

già eseguita punizione. Se poi lo saran meno dai loro Superiori, costoro siano privati dell' Ufficio, ed è di dritto del Vescovo il punire i delinquenti (*Sess. XXV. de Ref. cap. 14*). Clemente VIII di poi proibì espressamente ai Superiori Regolari il situar in altri monasteri del loro ordine fuori della Diocesi i Monaci delinquenti.

5. Le chiese de' Regolari, alle quali è annessa la cura delle anime, siano ogni anno visitate dai Vescovi, e loro obbediscano in tutto quello, che riguarda la cura delle anime. (*Ivi cap. II*)

4. I monasteri delle monache, soggetti immediatamente alla Sede Apostolica siano governati con potere delegato dai Vescovi; è commessa pure a costoro l' apostolica autorità per le monache esenti da clausura. (*Ivi cap. 5 e 9.*)

5. I monasteri delle Commende ne' quali non havvi regolare osservanza, sian visitati in ciascun anno da Vescovi, anche con apostolica autorità. Per quelli poi, in cui vi è regolare osservanza, e che abbian deviato alquanto dal dovuto metodo di vita, si permetterà a Vescovi solo allora di visitarli, e punirli, quando ammoniti i Superiori della necessità di restaurarvi l'os-

servanza; non l'abbian fatto fra i sei mesi (*Sess. XXI de Ref. cap. 8*).

6. I monasteri esenti, che nè con decreto del Concilio provinciale, nè con istanza del Metropolitanano, sian formati in Congregazioni, debbon esser soggetti a Vescovi, nelle cui Diocesi sono, come delegati della Sede Apostolica. (*Sess. XXV de reg. cap. 8.*)

7. I Regolari non confessino i fedeli, se prima non ne abbiano ottenuta licenza da Vescovi. (*Sess. XXIII. Ref. cap. ses.*)

8. Non predichino nè nelle proprie Chiese, nè in chiese di ordini non loro, contraddicendo il Vescovo, se prima non ne abbiano da Vescovi ottenuta la facoltà. (*Sess. XXIV. Ref. cap. 4*)

9. Finalmente i Regolari muniti di qualsivoglia esenzione obbediscano a Vescovi nelle censure, e negl' interdetti, divulgati da loro, ed osservino le festività, i riti, e tuttociò che riguarda l' esterna e la pubblica polizia del culto divino. (*Sess. XXV. de Regolar. cap. 12.*) (1).

(1) V. particolarmente per la Capitale le *Constitut. Sinod. fatte da Gio. Ursino Arc. Nap. nel 1550.* (SILVAGGIO Inst. Can. Lib. 1. Tit. 31.)

## SEZIONE III.

*Stabilimenti particolari al Regno delle due Sicilie.*

Varie Prammatiche, e non pochi sovrani rescritti, richiamarono nel Regno l'antica disciplina ne' Monasteri.

Colla prima de' 28 giugno 1786 furon sottratti tutti gli ordini religiosi dalla giurisdizione de' Generali esteri, e sottoposti nello spirituale ai Vescovi, e nell'economico e temporale al Regio Governo, conservando la stessa forma primitiva; avuto quindi il permesso del Re, eliggersi dovevano nei Capitoli i superiori nazionali e Provinciali, ed ottenutane la conferma, presentarsi ai Vescovi rispettivi per la giurisdizione spirituale (Pram. 1. de *jurisd. et facult. General. extier.*) Ed abolito ciò anche nelle Monache, le di loro case religiose vennero governate da Superiori Nazionali sotto la giurisdizione spirituale de' Vescovi, e temporale del Re, ed ordinossi dippiù che le vestizioni ed i studi si facessero nel Regno: e sull'interpretazione di questo Editto venne creata pure una Giunta (Pram. 2. eod. del 4 settembre 1788) (a).

Coll'altra de' 4 luglio 1788 si estese l'età della professione agli anni ventuno, quando che prima era quella di anni sedici; sotto pena di nullità per coloro che prestassero il consenso prima dell'età stabilita (Pram. 1. de *Monast. profess.*); e ciò si estese anche alle Monache col rescritto del 17 ottobre 1789; anzi con quello de' 13 luglio 1796 s'irrogò la pena dello sfratto dal Regno a tutti coloro che per eludere queste leggi andassero ad ordinarsi od a professare in Roma.

Con i rescritti del 20 agosto, 14 settembre, e 25 ottobre 1740, si dispose che nè i Cappuccini, nè i PP. Riformati, nè gli Osservanti di S. Francesco avessero dritto di astringere le università al pagamento della limosina annuale, ancorchè si fossero a quella obbligate nel tempo della fondazione de' loro Conventi.

Si dichiarò col rescritto del 9 aprile 1768 che i conventi de' Frati sono stati edificati per coadiuvare i Parrochi nell'amministrazioni de' Sacramenti; con quello dell'11 novembre 1768, di non potere i Regolari essere esecutori testamentari; e con quello del 4 luglio 1770, dover essi prestar gli alimenti ai loro benefattori e discendenti da quelli in caso di necessità.

Che dal carattere del Vescovo essendo inseparabile il dritto d'invigilare su la disciplina monastica (Rescr. del 1 maggio 1775), si ordinò ai superiori dei Regolari di portarsi prima d'incominciar le loro visite dai Vescovi, acciò siano informati dei religiosi ivi dimoranti (Rescr. de' 21 agosto 1779), e che i visitatori regolari interpellar dovessero i Parrochi ed i Vicari foranei de' luoghi, e ne istruissero almeno con lettere i Vescovi (Rescr. de' 15 luglio 1780); che i Vescovi abbiano facoltà d'inquirere sui delitti de' frati mendicanti anche *intra claustra* commessi, con riceverne però le notizie dai loro superiori (Rescr. de' 25 agosto 1781); e che niun

(a) Spiegossi col rescritto de' 28 Maggio 1774, che nelle affiliazioni da farsi ne' Conventi, i Cittadini dovessero essere preferiti ai Forestieri, in concorrenza di equal merito; e con quello de' 22 Agosto 1775,

dichiarandosi che i Frati Beneventani si considerano come forestieri in questo regno, si dispose che non potessero qui aver cariche, nè confessare, nè predicare.

frate potesse predicare senza licenza pure del suo superiore (Rescr. de' 20 settembre 1783).

Importanti pure furono le disposizioni date sulle carceri tenute dai Regolari. Col Rescritto de' 27 maggio 1768 proibirsi ai frati ed ai monaci il tener carceri ne' loro conventi e d'imprigionare alcuno di propria autorità, e si ordinò che i superiori in occorrenza di qualche delitto di un frate meritevole di carcerazione, dovessero raggiugliarne l'Ordinario del luogo per disporre la carcerazione del delinquente, a tenerlo nelle sue carceri ordinarie. Ma dietro reclamo de' superiori, venne il Re a dichiarare col Rescritto de' 6 luglio 1779, che tal divieto riguardava soltanto l'orrore delle carceri, e l'abuso che si faceva restringendovisi i frati per ogni menomo mancamento. Quindi venne a prescrivere quale dovess'essere la forma di quella ch'egli avea risoluto di concedere ai Superiori de' Regolari, e quali le mancanze, per le quali si potessero i frati incarcerare ed il modo che in ciò seguir si dovesse (a). Ma per nuovi scandali avvenuti, fu tolta col Rescritto del 4 aprile 1775 ai superiori delle Religioni la facoltà di carcerare alcuno de' religiosi.

Di tutto il rigore si armarono le nostre leggi contro i pericoli delle Monache. La Prammatica emanata da Filippo II ai 27 ottobre 1563 rinnovando l'editto col quale s'imponeva la multa di cento once a coloro che osassero parlare in qualunque modo alle Monache, ordinò che niuno si accostasse ai monasteri delle medesime senza licenza dell'Ordinario, altrimenti, si cercassero e si assoggettassero alle pene dell'editto (Pram. 4. *de Monialibus et earum allocutione prohibita* ec.) E come non si faceva alcuna eccezione, vi bisognò altra legge di Filippo III ch'eccezzò dalla multa suddetta i padri ed i fratelli carnali delle Monache, i Medici ed i Salassatori; ma vi si assoggettò chiunque avesse ricettato in sua casa una Religiosa. (Pram. 3. eod.)

(a) La carcere, dicesi in detto rescritto deve essere una stanza non in pian terreno, ma in uno dei corridori simile alle altre di loro comunità, con finestra simile alle altre stanze, custodita da cancelli di ferro per impedirne la fuga, col proprio letto, o altra cosa necessaria, darsi il solito cibo dalla Comunità, nè impedirsi di ricorrere al Real Trono, e sia in libertà de' Superiori, nei casi di gravi mancanze commesse nel Chostro, qualora le circostanze dei fatti il richieggono, impetrare dagli Ordinarii de'luoghi che tali refrattarii e rei sian trasportati nelle carceri delle Curie Vescovili. Quanto alle mancanze meritevoli di restrizioni, dichiara che se siano di trasgressione a' proprii doveri nascenti dalle regole del proprio istituto, come mancanze nel coro, di rispetto al Superiore, o inadempimento agli altri atti comuni, non debba esser rinserato, ma con paterna carità ammonito, prima in privato, poi innanzi agli altri Religiosi, e non emendandosi, si precetti di non uscire dal Chostro per qualche giorno: e se tuttavia persista nella pertinacia, si costringa in quella Carcere, con assegnarsi alcun religioso che lo consoli, e lo esorti ad ub-

bidire, e se si ravveda, e chiegga scusa al proprio superiore, dopo ore 24 si sprigiona. Se poi si tratti di altra grave mancanza che sia commessa nel Chostro, (giacchè pei delitti commessi fuori del Chostro vuole il Re, che resti intera la giurisdizione de' Vescovi) si proceda nella forma dalle leggi proferta, e col voto di assessore laico Dottorato in Regno, restringendo il reo in quella tale carcere, se il bisogno il richiegga, accordandogli di eleggersi un avvocato che lo difenda, sia religioso, sia secolare. Ma finito il processo e proferta la sentenza, sia in libertà di appellarne al Provinciale o al Re, ed in tal caso debba inviarsi il processo nella segreteria di Stato, e del Dispaccio Ecclesiastico per rimettersi al Delegato della Reale giurisdizione, o alla Real Camera di S. Chiara, secondo sarà del Real piacimento, i quali esaminato, lo debbano riferire per la Sovrana intelligenza, se abbiasi a moderare o ad eseguire la sentenza, secondo troveranno esser più conforme alla giustizia, per quindi darsi al Superiore Regolare, e al suo assessore gli ulteriori ordini per l'esecuzione della sentenza.

Posteriormente a' 28 luglio 1744 nel concedersi il Regio *Exequatur* alle due Bolle su la riforma degli abusi introdotti nell'osservanza della clausura de' Monasteri di Religiosi e di Monache, si dichiarò che queste non recassero pregiudizio ai dritti delle persone Reali e delle fondatrici, purchè queste ultime si trovassero in possesso di entrarvi. Si ordinò pure non potersi proibire ai padri, fratelli, e sorelle germane il visitare e parlare con le monache di loro congiunte nei tempi non proibiti (17 ottobre 1746); doversi nell'ammissione delle donzelle così per educande, come per farsi monache, osservare esattamente la fondazione del Monistero (R. 28 ottobre 1653); potersi dalle monache rivocare i loro procuratori quante volte vogliono; ai congiunti in primo ed in secondo grado permettersi di parlare colle monache loro congiunte; per gli estranei potersi ciò proibire dagli Ordinari sotto pena di censura *ferendae non latae sententiae* (R. 2. giugno 1763); non permettersi pranzi nei parlatorii di monisteri di monache, anche di persone congiunte di primo e secondo grado; chiudersi la porta esteriore della clausura alle ore 24; e non aprirsi l'interiore senza licenza del Vescovo, e se non quando vi sono le persone di primo e secondo grado alle ore proprie e moderatamente, non frammischiate al di dentro religiose estranee, ed al di fuori persone non congiunte, nè potere le religiose scendere alle grate senza il permesso della Superiore (R. dei 24 dicembre 1774); il proibirsi alle monache di fare qualunque spesa, benchè minima, in occasione che sono sacristane, cellerarie, ed altro; ma il tutto andare a conto del monistero. (R. 21 agosto 1778.)

Ad evitar tutte le occasioni, colla Prammatica suddetta sotto lo stesso titolo si ordinò che non si potessero fare delle aperture, finestre, serramine e lastraci da' quali si potesse vedere dentro i monasteri di donne monache situati nel regno sotto pena di ducati mille ed altre ad arbitrio, e che le fatte aperture nelle case intorno ai monisteri predetti si serrassero e chiudessero, ancorchè vi fossero in mezzo strade ed altri luoghi che dividessero gli edifici de' monasteri *quantumcumque* distanti: e tuttocchè fosse ultimamente sorta quistione se tale antica disposizione avesse ancor luogo, e si estendesse ai conservatorii di tutela e di educazione; anche le quistioni furono affermativamente risolute colla legge de' 21 giugno 1826 (a).

(a) Eccone le parole ».

ART. I. è vietato a tutti i proprietari di edifici vicini a quelli de' monasteri e de' conservatorii di tutela o di educazione di donne (anche quando i predii fossero separati da strade) di costruire, di aprir finestre, e qualunque campo di luce, per cui direttamente od obliquamente vengano scoperti i siti interni de' monasteri, e dei conservatorii stessi.

2. Per questa specie di servitù non si darà luogo alle regole della distanza, ma all' unica condizione dell' introspetto.

5. Qualora i proprietari degli edifici vicini ai monasteri e conservatorii di tutela o di educazione di donne volessero illuminare stanze o luoghi servienti, saranno loro permesse le aperture alle altezze e colle cautele prescritte negli articoli 597 e 598 delle leggi civili.

Vogliamo e comandiamo ec.  
Ferdinando II. ec.

Veduto l'articolo 582 delle leggi civili così concepito:

« Ogni proprietario in continuità di un » muro ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto o in parte rimborsando » al padrone la metà del suo valore, o la » metà del valore del suolo sopra cui il muro è costruito. »

Considerando che le Chiese, i monasteri, i conventi ed i ritiri religiosi, poichè adetti al culto religioso, sono fuori commercio; e quindi niun privato può aver dritto alla comunione de' muri di tali edifici;

Sulla proposizione de' nostri Ministri segretarii di Stato di grazia e giustizia, per gli affari di Sicilia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Per i religiosi secolarizzati, si disse col Rescritto de' 22 agosto 1772, che se la rinunzia da essi fatta su i beni in tempo della loro professione sia valida e legittima, non hanno altro dritto alla proprietà de' beni rinunziati che agli alimenti, secondo la quantità del patrimonio, il numero dei figli, la qualità e condizione della persona; e ciò qualora non vi fosse riserva apposta nella rinunzia, o altre circostanze particolari di fatto o di dritto sulla proprietà. E con quello de' 15 marzo 1774, si dichiarò, che i regolari e monaci secolarizzati Napoletani godessero di tutte le grazie accordate al clero Napoletano, ed essere riputati naturali della città di Napoli, quantunque non ascritti a questo clero. Si aggiunse che generalmente i regolari, e monaci secolarizzati potessero ricevere nomine di Cappellanie Laicali ( R. 16 aprile 1774 ); e che le rinunzie de' Sacerdoti ex Gesuiti fatte in tempo della di loro Compagnia restassero ferme dopo l'abolizione della medesima. ( R. 15 aprile 1779. )

Per gli onori e cariche dei Religiosi si dispose non potersi dai medesimi esercitare dignità o impieghi ecclesiastici fuori del Chiostro, se non fossero dottorati nel Collegio de' Teologi ( R. 29 Marzo 1774 ). Si permise ai Religiosi laici l'esercizio dell'arte medica e cerusica ( R. 14 Maggio 1774. ); si stabilì che gli Osservanti preceder dovessero nelle processioni, e nell'esequie i Carmelitani, ed i Domenicani preceder dovessero gli Agostiniani ( R. de' 21 Gennajo 1755 e de' 12 Ottobre 1762 ). Si permise ai Superiori di far dimettere l'abito ai terziarii disubbidienti senza che potessero alcuna cosa pretendere ( R. 9 Luglio 1785 ). La grazia di non doversi i benefizii, le dignità, e le cariche Ecclesiastiche conferire se non ai nazionali, comprende eziandio quelle de' regolari ( R. de' 25 Agosto 1760 ). È in arbitrio de' Superiori regolari il situare i religiosi in quel Convento ove vogliono, e farli passare ad altro convento senza bisogno di processo ( R. 4 Aprile 1761 ). Li priori de' Conventi non si possono deporre, senza processo e cognizione di causa ( R. 16 Maggio 1761 ); e generalmente si prescrisse di non potersi togliere le cariche ai religiosi *de facto*, e senza processo ( R. 3 Dicembre 1768 ). Essendo taluno tra i Religiosi Benedettini creato Abate titolare coll'uso dei Pontificali gli si debbono tutte quelle prerogative, ed onorificenze, le quali vanno annesse a tale dignità. Particolarmente venne col rescritto de' 27 Dicembre 1783 inculcata l'inviolabile osservanza delle regole di S. Francesco, dandosi varie istruzioni da eseguirsi sotto pena della reale indignazione, e dello sfratto dal Regno (a).

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1.° La disposizione del sopra trascritto articolo 582 delle leggi civili non è applicabile a muri delle chiese, de' monasteri, de' conventi e de' ritiri religiosi. Per cotesti edifici i proprietari contigui non potranno pretendere alla comunione dei muri divisorii.

2.° I nostri ministri segretarii di stato sono incaricati ec.

(a) In esso fra l'altro dicesi non poter niuno essere eletto provinciale, se non sia stato lettore di Teologia Dommatica, Scolastica, Morale, o della sacra scrittura, di esercizio e non di titolo, e gli esimii con-

cionatori quaresimali che per dieci anni con aplauso si sieno segnalati nel pulpiti delle città cospicue: niuno poter essere eletto Definitor, o Custode se non ha esercitato l'ufficio di lettore almeno di filosofia, e niuno poter essere eletto Guardiano nella città e luoghi principali che non sia stato lettore di esercizio, ed in niun convento, se non fosse almeno Confessore approvato del luogo. Aggiungi che col real decreto de' 31 gennaio 1839 fu accordato il sovrano beneplacito alle Ordinazioni disciplinari disposte dal P. Ministro Generale dell'Ordine de' Capuccini, onde promuoversene la regolare osservanza.



Qualche cosa ci rimane a dire sui conservatorii di donne oblate, e simili, che già abbiain di sopra veduto in rapporto alla servitù dell' intropetto essersi ultimamente eguagliati ai Monasteri di clausura.

Molti sono questi Conservatorii nel Regno, e sotto diversi istituti, alcuni provveduti di rendite, altri obbligati a provvedersi del bisognevole, sia col ricevere le donne, che vi si ritirano, sia colle fatiche delle alunne. Utile sarebbe una statistica di questi luoghi. Il nostro incarico è limitato alla parte legislativa.

Ecco quello che abbiain raccolto prima della occupazione militare.

1. A' 14 Gennajo 1738. Il Vescovo non ha veruna ingerenza nelli Conservatorii di Donne non ridotti a Clausura. Perciò le donne Oblate o Educande, che in quelli dimorano, possono uscire a di loro arbitrio senza veruna licenza, o intelligenza del Vescovo, il quale non ha dritto di scomunicarle, nel caso che uscissero.

2. A' 7 Agosto 1756. Dovendosi separare alcuna Donna maritata dal suo marito per urgente necessità conosciuta dalla potestà laicale e si ponga in Conservatorio, si assegni al medesimo con anticipazione il corrispondente per l' abitazione, farla provvedere di letto e necessarii utensili, oltre il pagamento sicuro degli alimenti per indennizzazione del Conservatorio.

3. A' 12 Novembre 1758. Quand' occorre il doversi ridurre alcuna donna in qualche tempio, debba preventivamente notiziarsi il Delegato *pro tempore* del Luogo, affinchè possa disporre l' entrata coll' intelligenza dei Governatori, e coll' assistenza di uno di essi, e quando fosse necessario, che in quello entri alcuno de' Ministri del Re, sia pure colla precedente notizia del Delegato, e venga accompagnato da uno de' Governatori.

4. A' 13 Agosto 1759. Essendo una donna maritata posta in conservatorio per ordine del Giudice Laico, non può pretendere il Vescovo essere inteso nell' uscita della medesima; nè avere ingerenza nelle cause d' interessi e contese personali tra mariti e mogli.

#### SEZIONE IV.

##### *Delle ultime disposizioni sugli Ecclesiastici Regolari secondo il Concordato del 1818.*

Le vicende politiche grave danno portarono alle Corporazioni religiose, delle quali, specialmente le possidenti, alcune erano state soppresse antecedentemente e tutte le altre videro il loro annientamento nella militare occupazione.

Sin dai primi momenti della restaurazione si pensò a ripristinare queste case religiose, ma molto si era alienato, e quel che si trovò nell'Amministrazione del Demanio riguardante il patrimonio regolare non era sufficiente per tutte le case religiose dell'uno e dell'altro sesso esistenti pria della militare occupazione, perciò si convenne coll' ultimo Concordato del 1818, che le medesime verrebbero ripristinate in quel maggior numero che fosse compatibile co' mezzi di dotazioni, e che sarebbero preferiti gl' istituti addetti all' istruzione della gioventù nella religione e nelle lettere, alla cura degl' infermi ed alla predicazione: che i beni de' Regolari non alienati verrebbero con debita proporzione ripartiti fra i conventi, senza alcun riguardo ai titoli delle antiche proprietà, che si dichiararono estinti.

Per gli edifizj religiosi non alienati, si convenne pure che ad eccezione di quelli interamente addetti ad usi pubblici, se per mancanza di mezzi non potevano ripristinarsi, formerebbero parte del patrimonio regolare; e potrebbero pure alienarsi colla condizione che il prezzo fosse surrogato in vantaggio del patrimonio regolare suddetto. Stabilite le rendite e le località enunciate, si dichiarò libera la vestizione de' novizii degli Ordini regolari possidenti e delle Monache in proporzione de' mezzi di sussistenza, impiegandosi le doti delle fanciulle in favore del monistero, secondo le canoniche disposizioni; e tolta la proibizione fatta della dipendenza di queste Case da Superiori residenti nell'estero, si prescrisse che tutti i religiosi così mendicanti che possidenti, così esistenti che ripristinandi, dovessero dipendere dal loro rispettivi superiori generali. Promettendosi l'aumento de' Conventi de' Religiosi Osservanti, Riformati, Alcantarini e Cappuccini, qualora le circostanze ed i bisogni delle popolazioni lo richiedessero; si aggiunse che ai Religiosi di quegli Ordini regolari possidenti che si riammettessero, ottenendo l'indulto apostolico di secolarizzazione, e non essendo provveduti di beneficio ecclesiastico, il Governo per conto dell'Erario continuerebbe a titolo di patrimonio la pensione di cui godono, finchè siano provveduti di un corrispondente beneficio o cappellania; ed ai Religiosi di quegli Istituti che non poteano ripristinarsi, il Governo continuerebbe indistintamente il pagamento delle loro attuali pensioni. (*Concord. ult. art. XIV.*)

Ed infatti co' due decreti del 9 agosto 1819, e del 20 aprile 1820 e con altri posteriori decreti furono ripristinate tutte quelle Case religiose dell'uno e dell'altro sesso alle quali si potè fare un congruo assegnamento, come riteverassi da un **QUADRO** posto nelle nostre *Addizioni*.

Nè fu trascurata la celebre *Compagnia di Gesù*, ch'era già stata riammessa nel Regno dietro la Bolla Pontificia che richiamò in vita quest'Ordine abolito da Clemente XIV a premura degli stessi Principi Cattolici; e che la sopravvenuta occupazione militare avea allontanato dalle provincie di qua del Faro. Infatti col real decreto de' 18 luglio 1821, giudicando il Re che uno de' mezzi più opportuni *pel miglioramento della pubblica educazione dalle passate politiche vicende infelicemente alterata*, era il ripristinamento della Compagnia di Gesù, ordinò cedersi alla medesima la Chiesa del Gesù nuovo coll'intero locale che vi è annesso, sgombrandosi dal padiglione militare e dal Conservatorio delle donzelle studiose di musica cui si assegnerebbero altri luoghi. E col decreto de' 3 settembre suddetto anno, non solo le furono promesse altre due case, una pel solo noviziato, l'altra per collegio, a proporzione che si aumentasse il numero de' Gesuiti; ma venne pure assegnata alla detta Compagnia la dotazione in beni fondi di annui ducati dodicimila.

È molto meno poteva trascurarsi il Real Monistero di S.<sup>a</sup> Chiara di questa Capitale, celebre per tanti titoli, e nella cui Chiesa evvi il deposito delle tombe de' nostri Sovrani e della loro angusta famiglia, cominciando dal figlio di Alfonso sino all'ultima nostra compianta Regina, Maria Cristina di Savoja. Oltre i beni de' quali si trova in possesso, e de' quali ne fu confermata l'assegnazione col decreto dell'11 febbraio 1817, ed altri doni concessigli con sovrana risoluzione de' 7 novembre 1821 per via del Ministero delle Finanze; la commissione esecutrice del concordato stabilì la dotazione di questo. Real Monistero che col decreto de' 28 luglio

1822 venne pur confermata; ed ivi si dichiararono rinnovati i regii privilegi ed onorificenze di cui prima della militare occupazione godeva.

Per fare una ben intesa ripristinazione coll'assegnamento de' fondi corrispondenti, e dovendosi restituire alla Chiesa tutti i beni ecclesiastici non alienati, formossi di tutta questa massa un'Amministrazione sotto il titolo di *Patrimonio regolare*; e varie altre disposizioni si diedero su le case religiose che avrem cura di riportare, secondo l'ordine delle loro date.

1. La facoltà accordata ai Comuni coll'art. 4 della legge degli 11 marzo 1817 per la costruzione de' camposanti, può essere esercitata su i fondi del *Patrimonio ecclesiastico regolare*, a condizione che da' comuni medesimi se ne accordi il corrispondente compenso, o pagandosi il prezzo de' fondi che vorranno destinarsi all'uso indicato, o stabilendosi un annuo canone a favore del detto patrimonio, secondo che possa convenirsi coll'Amministrazione del patrimonio medesimo, dietro le istruzioni della Commissione esecutrice del Concordato. (Decreto del 26 marzo 1819.)

2. Le disposizioni degli art. 5 e 6 della legge del di 11 maggio 1817, riguardanti lo stabilimento di un Camposanto in ciascun comune dei Domini al di qua del faro non saranno applicate ai Monasteri di donne nei quali si professa il voto della perpetua clausura. In ognuno di tali monasteri potrà continuarsi a tenere sepoltura particolare per seppellirvi unicamente i cadaveri delle religiose professe che fanno parte della comunità rispettiva. (Real dec. del 4 febbraio 1820.)

3. Siccome i religiosi mendicanti sono adoperati in aiuto della cura delle anime, così debbono i Vescovi essere ben vigilanti perchè siano ricevuti nel sacro ministero quei soli dei detti individui, i quali colla dottrina e colla esemplarità della vita possono adempire a così grande dovere. (Real rescritto de' 15 marzo 1820.)

4. Vengono concessi alla Commissione esecutrice del concordato per la più facile amministrazione del *Patrimonio Regolare* quelli stessi modi di agire contro i suoi amministratori che col real decreto de' 26 di marzo 1816 furono prescritti contro tutti gli agenti contabili delle altre pubbliche Amministrazioni. (Dec. de' 18 giugno 1821) (a).

(a) Coll'altro dec. del 12 agosto 1821 venne approvato un regolamento proposto dalla Commissione esecutrice del Concordato riguardo agli amministratori del *patrimonio regolare*. Questo regolamento è del tenore seguente:

ART. I. Gli amministratori del patrimonio Ecclesiastico regolare esser possono astretti personalmente.

1. se essendo stati destituiti, ricuseranno di rimettere la loro commissione, o i registri e le carte dell' officina, o finalmente di dare i loro conti;

2. se ritardassero di rimettere il prodotto della loro percezione nelle epoche stabilite dal regolamento di amministrazione de' 18 dicembre 1818.

5. se nella di loro cassa si scovra un voto, senza che essi lo avessero giustificato.

ART. II. Nei casi detti nell' articolo precedente l' esecuzione personale avrà luogo in seguito di una decisione amministrativa rilasciata da Regio Procuratore presso

l' amministratore diocesano, o dalla Commissione mista amministratrice del patrimonio Ecclesiastico regolare vidimata dal detto regio Procuratore.

ART. III. Potrà l' esecuzione personale esser fatta immediatamente contro gli amministratori; ma esser dee vistata dal giudice di Circondario tra le 24 ore o fra tre giorni al più tardi.

ART. IV. Il giudice non potrà sotto alcun pretesto ricusare di apporre il suo visto sotto la pena di esserne responsabile in suo proprio e privato nome.

ART. V. L' esecuzione di tali atti vistati non potrà rimaner sospesa da veruna eccezione prodotta dalle parti, essendo proibito ai giudici di circondario di ammetterne.

ART. VI. Gli atti suddetti vistati dal giudice saranno notificati agli amministratori per mezzo di un usciere del circondario, o di qualunque altro usciere che ha la facoltà di esercitare gli atti di suo ministero nel circondario medesimo.

5. Sono state ricevute le determinazioni prese da Sua Santità relativamente agli ordini religiosi possidenti ripristinati in questi Dominii di quà del Faro, come un regolamento provvisorio, sino a che terminata l'esecuzione del Concordato non possa farsi la distribuzione delle Provincie monastiche degli ordini suddetti, secondo il numero dei conventi che saranno ripristinati. Rescritto del 30 gennaio 1822 (V. *Atti dopo il Concord.* Part. 3. pag. 68); e pe' Religiosi mendicanti volle il Re che i Vescovi vigilassero perchè in ogni convento vi fosse una famiglia completa, come gli fu accordato; con riferire in caso di mancanza a punto fisso quanti Religiosi risegnano in ciascuno dei detti conventi, indicando pure se il Comune sia di primo o di secondo ordine. Rescritto dell'11 gennaio 1823. (*Ici* pag. 145.)

6. Possono rientrare in comunità i religiosi secolarizzati purchè la comunità medesima condiscenda a riceverli, ma le pensioni che godono devono pagarsi al rispettivo monistero durante la vita dei Religiosi che vi si ammettono (a). Nel caso però che il religioso uscisse dal convento o

**ART. VII.** Allorchè la Commissione mista amministratrice del patrimonio ecclesiastico regolare, o colui che avesse acquistato i suoi diritti, dovrà pel ricupero delle somme poste a debito degli amministratori sia per malversazione, sia per effetto di responsabilità, o per altra causa qualunque, agire nei tribunali tanto sui i beni di detti amministratori, quanto su di quelli che costituiscono le di loro cauzioni, presenterà come unico titolo di sua azione una liquidazione formata dalla sopraddetta Commissione mista coll' intervento di tutti e quattro i coamministratori componente la Commissione stessa.

**ART. VIII.** Gli atti da praticarsi innanzi ai Tribunali Civili, avranno unicamente per oggetto le formalità della spropriazione, secondo il prescritto delle leggi sulla procedura Civile, non potendo il titolo dell'azione in alcun modo venir posto in controversia giudiziaria, senza lesione del potere amministrativo, per parte dell'autorità giudiziaria.

**ART. IX.** L' appello dalle decisioni amministrative delle quali è menzione nell' articolo II ed il ricorso avverso le liquidazioni che saranno spedite in virtù dell' articolo VII, sarà devolutivo, e non sospensivo e verrà esaminato dalla Gran Corte dei Conti.

**ART. X.** Nei casi in cui occorrerà di formare il conto su di scritte confusamente tenute dagli amministratori, o di verificare a fondo la di loro gestione, ovvero in altra circostanza imperiosa di doverci assicurare gl'interessi del patrimonio regolare, la Commissione esecutrice del Concordato, sul rapporto e proposizione della Commissione mista, è facultata di spedire dei commissarii, i quali nel disimpegno di loro incumbenze, in conformità delle istruzioni che saranno lor date, dipenderanno dai regii procuratori presso le amministrazioni diocesane, salvo a decidersi dall' e Commissione

stioni medesime se le spese di tale missione in tutto o in parte debbano cadere a carico di detti amministratori, a seconda dei gradi di dolo e di colpa che le avrà occasionate.

**ART. XI.** Per procedere con esattezza nelle verifiche di gestioni, e per liquidare le effettive reste dei carichi di esazione dati agli amministratori, son facultati i regii procuratori presso le amministrazioni diocesane a spedir le coazioni contro i debitori del patrimonio regolare, conformemente ai reali decreti de' 14 di dicembre 1818 e 29 di giugno 1819. I ricevi da rilasciarsi dagli amministratori ai debitori per le somme, che pagheranno in seguito di tali coazioni, non saranno validi senza che siano vidimati dagli stessi regii procuratori.

(a) Colla legge del 5 gennaio 1807 venne data una regola generale per le pensioni passate e future, e venne accordato ai Religiosi de' monasteri soppressi una pensione mensile di ducati otto, stabilendosi col decreto del 50 aprile detto anno la forma pel pagamento di tali pensioni. Nella Restaurazione venne col decreto del 22 agosto 1815 ordinata la classificazione di tutte le pensioni iscritte sul Gran libro la determinazione de' fondi per soddisfarle, e 'l metodo da serbari nella loro esazione ( Dec. de' 5 maggio 1816 ). Ma non può iscriversi alcuna pensione o sussidio se il titolare non abbia dichiarato in piedi del certificato di vita di non godere di altro soldo, pensione o sussidio di Regio conto ( Dec. de' 19 novembre 1816 ). I Pensionisti condannati per causa criminale perdono le pensioni: non così i detenuti per debito civile ( Dec. 18 agosto 1827 e 25 gennaio 1828 ). Furono le pensioni dichiarate inquestrabili col dec. del 29 febbraio 1828, eccetto che per alimenti tra ascendenti e discendenti ( Dec. del 17 settembre 1829 ), ed i certificati di vita esenti dal registro, bollo, ed ogni altra formalità ( Dec. de' 5 maggio e 24 settembre 1817 ).

facendo uso della secolarizzazione ottenuta, o per altra via qualunque, allora la persona sarà definitivamente deppennata dal Gran libro senza essere ulteriormente pagata la pensione nè al monistero, nè al Religioso (Rescr. de' 6 febbrajo 1822).

Per gli ex-religiosi degli istituti ripristinati, rimanendo ferma la massima fissata dell'esibizione del breve Pontificio di secolarizzazione per la percezione degli ulteriori pagamenti di tale pensione, vennero esentati dalla spesa occorrente per lo regio *exequatur* e si ordinò farsi loro *gratis* ogni altro che potesse per tal motivo loro occorrere, col Real Rescritto de' 3 luglio 1821, comunicato con *circolare* degli 11 detto mese (*Ivi* Parte III, pag. 24) agli Ordinarii, e con quello de' 15 ottobre detto anno ai Regi Procuratori presso i tribunali civili (*Ivi*, pag. 59).

7. Rassegnato a S. M. il dubbio, se i religiosi, e le religiose professe siano capaci di succedere, e se le rinunzie autorizzate dal dritto Canonico prima della professione religiosa incontrino l'ostacolo del dritto Civile in vigore; il Re sulla considerazione che le successioni debbono essere regolate esclusivamente a norma delle attuali leggi civili; e che ricevute nel Regno le istituzioni religiose, coloro, che ad esse appartengono, astretti al voto di povertà trovansi collocati in uno stato d'incapacità volontaria ad acquistare alcuna proprietà, si degnò dichiarare che i religiosi, e le religiose professe per ragion de' voti monastici sono incapaci di succedere. Quindi le rinunzie dei monaci e delle Monache relative alle eredità future hanno a riputarsi come atti superflui e senza oggetto. (Rescritto circolare del 9 marzo 1822.)

8. I beni che a titolo di dotazioni o sopraddotazioni sono stati accordati dalla commissione esecutrice del Concordato a diversi titolari, e comunità ecclesiastiche con Sovrana approvazione, non sono soggetti a qualsivoglia obbligazione contratta da' medesimi titolari e comunità Ecclesiastiche con atti anteriori, non ostante qualunque patto o condizione in essi apposta (Dec. de' 24 giugno 1822).

9. Vedemmo come nel 1820 si permisero le sepolture nelle Chiese dei Monasteri di donne che professassero il voto di perpetua clausura, soltanto per le religiose professe. Ma col posteriore decreto del 12 dicembre 1824 si disse nell'art. 13 che a tutti i conventi e monisteri de' due sessi sarà permesso di far seppellire *gl'individui delle rispettive famiglie religiose nelle proprie chiese* (a).

10. Col decreto de' 14 febbrajo 1823 approvossi un *regolamento* per la custodia disciplinare de' religiosi, ne' seguenti termini.

Art. 1. È permesso a' Superiori de' regolari di tenere ne' rispettivi Conventi una o più camere in forma di carcere per la custodia disciplinare de' religiosi, allorchè taluno di essi sia trasgressore della purità dei costumi, ed in generale de' suoi doveri, nascenti dalle regole del proprio istituto.

2. Le camere per la custodia disciplinare non possono essere in pianterreno; ma in uno de' corridori del convento, dovendo avere la stessa am-

(a) Si aggiunse nell'art. 14 del detto decreto che « sarà inoltre permessa la sepoltura nelle Chiese di tutti que' conventi religiosi che sono situati ad una distanza non minore di cento passi dall'abitato di

ciascun comune, mediante una retribuzione che ad ogni congregazione o particolare famiglia riuscirà di stabilire co' religiosi medesimi ».

piezza delle altre stanze della comunità e le finestre la stessa misura delle altre, difese però con cancelli di ferro.

3. I religiosi che per misure disciplinari vi saranno rinserrati, potranno trasportarvi il proprio letto, e qualche altra cosa che sia loro necessaria. Si darà ai medesimi il solito cibo della comunità, tranne i casi ne' quali la rispettiva regola desse su questo articolo delle particolari facoltà a' Superiori dell'Ordine.

4. La custodia disciplinare sarà ordinata dal superiore della comunità, prese le debite misure e licenze superiori, che prescrive la rispettiva regola.

5. Se la trasgressione designata nell'art. 1 richiedesse più severe disposizioni, se ne farà rapporto al Ministro degli affari ecclesiastici, ed in Sicilia al Luogotenente generale, con esporre distintamente il caso che esige tal maggiore severità, e potrà eseguirsi dopo ottenutone il corrispondente permesso.

6. Se ne' casi espressi negli art. precedenti il Superiore della comunità avesse bisogno della forza (a), potrà richiederla all'Autorità superiore del luogo al quale è affidata la polizia ordinaria.

Resta riserbato ai religiosi il ricorso per via di abuso, sia per la qualità del carcere, laddove fosse contrario al presente regolamento, sia per l'eccesso delle misure disciplinari, oltre quelle che sono state permesse (b).

Nessuno potrà impedire a' religiosi di ricorrere al real Trono.

11. È proibito andar in giro per le questue a nome de' monasteri mendicanti ed in abito religioso senza una carta giustificativa della persona e dell'esercizio della questua, spedita dal Provinciale o da chi ne fa le veci co' connotati del questuante e suggello dell'ordine; e munita del visto del funzionario di polizia ordinario del luogo ov' è il Convento dal quale dipende il questuante. Circ. del Minist. della Polizia gen. comunicata ai Provinciali ed agli Ordinari dal ministero dell'ecclesiastico a' 27 maggio 1829 (*Ivi* pag. 30 e 31) (c).

(a) Colla ministeriale del 7 aprile 1827 si aggiunse « esser volontà della M. S. che ai Superiori degli ordini monastici sia accordato il braccio forte senza verun dispendio, quante volte i religiosi loro subordinati riltassero agli ordini de' suddetti Superiori, sia pel passaggio da un convento all'altro, sia per punizioni disciplinari non comprese in detto Regolamento, facendone i Superiori suddetti rapporto al Ministro degli affari ecclesiastici per darli le opportune disposizioni, a tenore dell'autorizzazione accordata da S. M. » *Ivi*, P. IV p. 127.

(b) Ad un Vescovo che dimandò potersi servire del mantenimento di una camera in un Castello per rinchiodarvi per correzione gli Ecclesiastici scandalosi ed indisciplinati, si rispose colla minist. del 9 novembre 1830 che tal progetto era contrario alle regole del Tridentino, all'art. XX. del concordato ed al real rescritto de' 19 luglio 1819 — V. (*Ivi* Parte V. pag. 400).

(c) Dalla Commissione generale di Polizia delle provincie del Regno vennero emanati con circolare dell' 11 maggio 1822 su queste materie gli ordini seguenti.

1. Ciascun Guardiano sarà pregato di lasciare a' terziarii del proprio convento incaricati per la questua una dichiarazione o licenza, nella quale unitamente ai luoghi in cui dovranno recarsi, ed al tempo che dovranno impiegarvi, saranno indicate le filiazioni rispettive.

2. Costeta licenza o dichiarazione sarà fornita del visto dell' Intendente e del Commissario che sarà rilasciato *gratis*. Pe' distretti poi, del visto del Sottintendente e dell' Ispettor commissario.

3. Verrà trattenuto come persona sospetta quell' individuo che vestendo l' abito di terziario de' PP. Cappuccini o Riformati non si trovi provveduto del detto documento.

4. I così detti romiti saranno ancor essi tenuti avere una dichiarazione d'identità, la quale munita delle indicazioni stabilite nell' art. 1. verrà rilasciata dall' Ordinario della Diocesi o dall' Arciprete del luogo ove il romito risiederà. (*V. Repert. Ann. vol. II, p. 134.*)

Ciò venne confermato colla Ministeriale del 7 febbrajo 1827. (*V. Atti ec. P. IV, pag. 291.*)

12. I religiosi secolarizzati possono ottenere per le vie regolari un beneficio o cappellania perpetua, sia che appartengano ad ordini ripristinati, sia non ripristinati; ma sempre con esame e concorso, giusta il Breve *Impensa*: però a dati eguali, di merito vi è ragione di preferire i religiosi secolarizzati di ordine ripristinato *Minist. de' 10 giugno 1829. (Ivi pag. 32.)*

13. Nelle visite de' monasteri e conventi che si fanno dai Generali dell'Ordine, o Ministri e Vicarii Generali in Sicilia, prescrisse il Re doversi osservare, che quante volte abbiano essi bisogno della forza dell'autorità secolare per reprimere l'insubordinazione di qualche religioso, ed essere obbediti, debbano dirigersi al Luogotenente Generale in Sicilia da cui debbon essere opportunamente sostenuti; che possono far provvisoriamente eseguire que' decreti che emaneranno in ordine alla disciplina, al bene comune della monastica provincia, ed ai castighi disciplinari, dandone indi notizia a S. M.; ma che i decreti profferiti riguardo agl'individui tanto per privazioni, quanto per pena di espulsione dalla religione, o per altre gravi punizioni, non debbano essere eseguiti senz'essere stati prima dal Re approvati. Rescritto de' 31 maggio 1827. (*Ivi Par. IV. pag. 134.*)

14. Quante volte ne' Cleri ricettizii si trovino religiosi debitamente secolarizzati e forniti del carattere sacerdotale, debbono costoro prendere la precedenza su de' chierici ordinati in *Minoribus* o in *Sacris* per sersbarsi la gerarchia ecclesiastica. Ordinati poi che saranno Sacerdoti i censati chierici, che si trovavano partecipanti sin dal tempo del loro chiericato inferiore, andranno allora a prender quel luogo che loro spetta tra i Sacerdoti secondo l'epoca della loro entrata nella partecipazione. *Minist. de' 30 aprile 1831. (Ivi P. V. pag. 111.)*

15. La Congregazione del SS. Redentore nella Casa di S. Maria d'Iliceto destinata all'educazione religiosa e scientifica degli Alunni, viene esentata dall'obbligo di ricevere persone discole solite a spedirvisi dalle Autorità Civili ed Ecclesiastiche, essendo pericoloso l'accoppiare nello stesso luogo due oggetti incompatibili. Rescritto del 6 settembre 1824. (*Ivi, P. III. 198.*)

16. Sotto l'occupazione militare i legati pii disposti per monacazioni furono col dec. del 18 febbrajo 1810 convertiti in maritaggi; ma colla Restaurazione essendosi ripristinata la professione monastica, fu tal disposizione rievocata, ordinandosi col real decreto de' 28 giugno 1824, di doversi tali legati adempire secondo la primiera loro istituzione; non avendo però effetti retroattivi.

17. Pe' contrabbandi di tabacco e di altri generi di privativa sorpresi ne' Conventi de' Frati Mendicanti, si dispose rimaner ferme le punizioni economiche di tre mesi di reclusione nel Convento per i Sacerdoti, e del-

Pe' romiti poi furon date più energiche disposizioni colla Ministeriale del 29 dicembre 1822, mentre oltre della licenza del solo Intendente pel corso di un anno, si prescrisse che in costoro dovessero concorrere senza eccezione i seguenti requisiti; 1. Nozioni favorevoli sulla condotta morale, religiosa e politica; 2. Esenzione da' reati comuni, e da macchia settaria, e precisa-

mente nel tempo del nonimestre, e nell'epoca posteriore; 3. Che abbiano la nomina del proprietario della rispettiva cappella nella qualità di eremita addetto alla custodia ed al servizio della medesima; 4. Che siano inoltre facoltati dall'Ordinario del luogo a vestire l'abito eremitico (V. *ivi pag. 334*).

l'espulsione dall'Ordine pe'laici: ma nell'avvenire applicarsi le stesse pene non solo ai contravventori, ma benanche ai Superiori de' Conventi dove fossero i contrabbandi sorpresi. Rescritto del 24 dicembre 1827, comunicato con Circolare del 26 gennaio 1828. ( *Ivi*, P. IV. pag. 460 )

18. Per l'esperimento della vocazione delle Donzelle alla vita monastica, ad oggetto di togliere da una parte qualunque dubbio sulla libera elezione dello stato, e ad impedire dall'altra qualunque forma contenziosa in un affare che non lo comporta, degnossi il Re ordinare nel Consiglio ordinario di Stato del 14 febbraio 1827, dover la donzella passare in altro decente Monistero di egual condizione di quello da lei scelto, e dimorarvi pel corso di un anno, spirato il quale se continuerà nella inclinazione di professare vita religiosa debba cominciare il noviziato nel Monistero di sua scelta, per emettervi in seguito nelle forme canoniche i voti corrispondenti: obbligandosi il padre ad apprestar tutte le spese per detto esperimento, ed a costituirle la dote monastica, supplendo allora S. M. al difetto del consenso paterno. ( *Ivi*, *ivi* pag. 124. )

#### SEZIONE V.

##### *Dei Regii Cappellani, e del Cappellano Maggiore.*

Sin da' tempi di Ruggiero le due capitali Napoli e Palermo godettero il vantaggio d'una *Cappella Palatina*, e questa si conservò anche in tempo della militare occupazione, e tuttavia con isplendore esiste nella Cappella Reale.

Addetti alle medesime furono i Sacerdoti che Regii Cappellani si dissero, ed i quali oltre al servizio in esse, esercitavano le loro funzioni anche per la cura delle anime e presso gli eserciti di terra e nell'armata di mare, e nelle Piazze, Forti e Castelli dell'uno e l'altro dominio di quà e di là del Faro, spesso col nome di Rettori; e col Rescritto del 2 giugno 1769 fu loro ordinato che per ciascuna fede di morte e di libertà di di stato non potessero esigere più di tre carlini.

Ogni reggimento deve avere il suo Cappellano che vien compreso nello Stato Maggiore. Col decreto de'30 agosto 1815 si fissò il numero de' Cappellani per i reggimenti di fanteria, e con quello de'26 ottobre detto anno si approvò la nuova tariffa dello Stato Maggiore dell'esercito. Altri decreti stabilirono i Cappellani di varie compagnie. Nella prima organizzazione dell'esercito si diedero le disposizioni pe' Cappellani esuberanti col decreto de' 29 ottobre 1816. Coll'altro del 15 marzo ebbe luogo la composizione dello Stato Maggiore dell'esercito; e con quello del 13 ottobre 1819 si diedero le istruzioni pe' Cappellani de' corpi dell'armata. Si aggiunsero i Cappellani per pianta nella piazza di Pescara e nel forte di Pantelleria col decreto del 3 settembre 1827. Il primo stabilimento della Cappellania curata nel Forte di Civitella del Tronto si effettuò col decreto del 3 marzo 1828. Si aggiunse un Cappellano ai squadroni di riserba de' reggimenti Re, e Regina cavalleria, col decreto de' 9 aprile 1832 — E per la Real Marina veggasi la nuova pianta Organica del personale, e dell'amministrazione della medesima stabilita col Real decreto de' 7 ottobre 1825.

Ai suddetti Cappellani presedeva un Prelato che fu detto Cappellano Maggiore; dignità istituita da Carlo I d'Angiò, ed accresciuta con facoltà e giurisdizione da Alfonso I di Aragona. Essa crebbe ne' posteriori governi, e la curia del Cappellano maggiore divenne un Tribunale di ec-



cezione per varie cause. Giudicava infatti sulle dichiarazioni e reintegrazioni del Regio patronato, ed in generale su tutte le controversie relative alle rendite ed ai fondi delle Regie Chiese, ed un Consultore vi fu destinato per *Assessore*. Avea dipiù giurisdizione su l'Università degli Studii, lettori e studenti; e le si attribuivano non solo le spedizioni del Regio *exequatur*; ma le cause benanche di patronato regio mediato, e quelle degli spogli delle Chiese.

Ma nella militare occupazione tutto ciò fu abolito e rimase al Cappellano maggiore, che nominossi Grand' Elemosiniere col decreto dell'8 settembre 1807, la giurisdizione Episcopale su tutte le Regie Palatine Cappelle e su gli Ecclesiastici ad esse addetti esentati dalla giurisdizione del proprio Ordinario.

Molte erano le Chiese dipendenti dalla giurisdizione del Cappellano maggiore presedute da rispettivi Rettori in ambo i domini. In quelle al di quà del Faro contavansi,

1. Castelnuovo e Real Palazzo ;
2. Castello dell'Ovo ;
3. Castello S. Elmo ;
4. Castello del Carmine ;
5. Presidio di Pizzofalcone ;
6. Darsena ;
7. Real bosco di Capodimonte ;
8. Carditello ;
9. S. Leucio ;
10. Persano ;
11. Nunziatella ;
12. Croce di Palazzo ;
13. Caserta ;
14. Real Palazzo Vecchio ;
15. Portici ;
16. Real Palazzo di Capodimonte.

*Ne' domini al di là del Faro.*

1. Castellammare ;
2. S. Giacomo de' Militari ;
3. Real villa Favorita de' colli ;
4. Real Chiesa de' Valdesi ;
5. Real sito di Bocca di falco ;
6. Real sito di Sagana ;
7. Real Chiesa di Picozza ;
8. . . . . del Lupo ;
9. . . . . di Scopello ;
10. . . . . di Tordipiedi ;
11. . . . . di Renda.

Nella restaurazione col decreto del 3 dicembre 1817 si prescrisse che uno fosse il Cappellano Maggiore colle sue facoltà in ambi i domini di quà e di là del Faro residente presso il Re, ed avesse un Vicario generale

nella residenza del *Luogotenente generale*. Si aggiunse che ne sarebbe fatta la scelta per tre volte di seguito fra i sudditi de' domini al di quà, ed una volta fra quelli al di là del Faro.

Forse si desiderava riacquistar l'ampia giurisdizione perduta, ma essa non combinava colla nuova organizzazione giudiziaria, e fu convenuto nell'ultimo Concordato del 1848, art. XXVI ne' seguenti termini :

» La curia del Cappellano maggiore e la sua giurisdizione si conterrà ne' limiti della Costituzione di Benedetto XIV che comincia *Convenit*, e del susseguente *Motu proprio* dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto. »

Sono infatti queste due Bolle trascritte nella prima e seconda delle nostre Prammatiche sotto il titolo *De jurisdictione et facultatibus R. Cappellani Majoris* delle quali diamo i seguenti ragguagli.

*Sunto della Bolla CONVENIT citata nel Concordato.*

Essendovi molte controversie tra i Vescovi del Regno ed il Cappellano maggiore, il Re Carlo le sottomise all'arbitrio di Benedetto XIV, il quale colla Bolla *convenit*, cominciò dal dichiarare convenire alla benignità della provvida Sede Apostolica, dimostrarsi liberale nel compartir grazie e favori a que' Principi Cristiani i quali per gli esimii meriti dei loro antenati e per la loro virtù e pietà verso Dio, e per la devozione ed ossequio verso la Santa Sede si sono predistinti. Quindi avendo ricevuto le istanze del Re delle due Sicilie e di Gerusalemme per mezzo del Cardinale Trojano di Acquaviva per comporre le insorte differenze per causa del Cappellano maggiore, viene a prestarvisi come ne' seguenti capi.

I. Che la Real Cappella, a riserba del dritto di asilo avesse tutti i dritti che hanno le altre Chiese.

II. Che il Re ed i suoi successori avesæero il dritto di nominare tra i Sacerdoti secolari o regolari il Cappellano maggiore il quale se non fosse Vescovo, facesse uso dell'abito prelatizio; ma senza la Croce nel petto; ed avesse dritto a scegliere e creare i Cappellani così per servizio della Cappella Palatina come delle fortezze, dell'esercito, e dell'armata immediatamente soggetti alla di lui giurisdizione.

III. Per non far crescere il numero degli esenti dalla giurisdizione ordinaria de' Vescovi, quelli soli s'intendono sottoposti alla giurisdizione del Cappellano maggiore, i quali fossero necessari pel servizio delle Regie Chiese suddette.

IV. Che nel celebrarsi i Divini uffici nella Cappella Reale, il Cappellano maggiore tuttocchè non Vescovo potesse far uso degli abiti vescovili.

V. In tutte le Chiese, eccetto le Cattedrali, intervenendo il Re, il Cappellano maggiore, o gli altri Cappellani possono esercitare le Sacre funzioni.

VI. Ed in mancanza del Vescovo del luogo predicare bisognando, nelle suddette Chiese, o scegliere un idoneo predicatore.

VII. Essendo Vescovo, o Arcivescovo, potesse conferire ai soggetti della Real Cappella, e della Chiesa parrocchiale di S. Sebastiano la prima tonsura, e quindi gli ordini minori, ed anche gli ordini sacri, secondo i sacri canoni, e le Apostoliche costituzioni, non essendo di tal dignità fornito, darà le lettere testimoniali e li rimetterà ai propri ordinari.

VIII. Avrà la cura delle anime non solo della Regia Famiglia, ma di

## DE' REGH CAPPELLANI , E DEL CAPPELLANO MAGGIORE 77

quei pure che ad essa appartengono; il che si estende alle fortezze, eserciti, ed altri regi luoghi.

IX. Come pure la facoltà di celebrare i matrimoni, di battezzare, e di accogliere i turchi, e gli ebrei che servi nelle navi, convolassero alla fede.

X. Esaminare, approvare, ed ammettere nel collegio gli altri cappellani.

XI. Sotto le armi, o nella spedizione, assolvere dai misfatti di eresia, e di apostasia i soldati.

XII. Permettere ai militari in tempo di quaresima l'uso de' cibi vietati.

XIII. Benedire le navi da guerra.

XIV. In caso di urgente necessità dispensare i militari dall'osservanza de' giorni festivi, ec.

*Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Domini millesimo septingentesimo quadragesimo primo, pridie nonas Julii, Pontificatus nostri anno primo. P. Cardinalis Aldovrandus Predat. Pro D. Cardinali Passioneo. Cajetanus Amatus. Visa de Curia. Locus ✕ plumbi. N. Antonellus.*

Del susseguente *Motus proprius* dello stesso Sommo Pontefice diamo pure il seguente sunto.

Riassumendosi la precedente bolla, e per essersi domandate altre facoltà dall'allora Cappellano maggiore Arcivescovo di Tessalonica, furono accordate le seguenti:

Di assolvere tutti e qualunque siasi individuo esistente nell'esercito dai peccati e delitti, quantunque gravi ed enormi, e riservati non solo ai Vescovi ma ancora alla Sede Apostolica.

Commutare, rilasciare, dispensare, ed assolvere rispettivamente secondo i sacri canoni, ed i decreti del Sacro Concilio di Trento i voti i giuramenti, le irregolarità, e le censure ecclesiastiche, come pure l'ammissione di tutte, o di alcune delle denunce necessarie ai matrimoni delle concubine de' militari; e ad essi quando sian contriti e confessi accordar la sacra comunione, e l'indulgenza plenaria.

Di celebrare la messa un'ora prima l'aurora, ed un'ora dopo mezzogiorno; e se fa bisogno, celebrarla fuori Chiesa a cielo scoperto, ed in caso di urgente necessità, celebrar due volte in un giorno, qualora non avesse preso l'abluzione; e sopra un altare portatile in qualche parte rotto, e senza le reliquie de' Santi; ed anche presenti gli eretici e scomunicati.

Di benedire tutti i vasi, tabernacoli, vesti, paramenti, ed ornamenti chiesastici, eccetto quelli in cui dovessero adoprarsi l'olio santo.

Riconciliare le chiese, le cappelle, i crimiteri, e gli oratorii in qualunque modo polluti, in quelle parti in cui le truppe dimorassero, qualora l'accesso ad esse non fosse comodo agli ordinarii de' luoghi.

Celebrare la messa in caso di urgente necessità nelle domeniche ed altri giorni festivi in chiese non ancor benedette dal vescovo.

Celebrar la messa di requie in qualunque altare anche portatile se altrimenti celebrarsi non possa, e per l'applicazione di essa liberare l'anima di qualche soldato piamente defunto, secondo l'intenzione del celebrante:

*Datum Romae apud S. M. Majorem IV idus novembris anno II.*

Ecco il sommario di questa bolla fatto dallo stesso notaro della curia.

*u Motu proprio concedit cappellano majori in toto regno, Neapolitano, ejusque successoribus facultates ad U. V. S. et Sedis Apostolicæ beneplacitum duraturas, pro militaribus copiis in actuali expeditione contra hostes existentibus dumtaxat celebrandi in casu necessitatis in quibusvis locis; benedicendi paramenta et alia necessaria ad divinum cultum; reconciliandi ecclesias et oratoria, quomodolibet polluta; absolventi a peccatis etiam Summo Pontifici et Sedi Apostolicæ reservatis; commutandi, relaxandi, dispensandi, et absolventi respectue quoad vota, juramenta, irregularitates et censuras; celebrandi missam de requiem in quocumque altari, et per ejus applicationem liberandi animam alicujus pii defuncti a Purgatorij poenis; concedenti plenarias peccatorum indulgentias diversis festis diebus et presertim in articulo mortis omnibus utriusque sexus. — N. Antonellus Abbreviator de Curia.*

Presentemente vi sono nella Real Cappella Palatina di Napoli oltre i Cappellani ordinarii che diconsi di *Camera*, i Cappellani straordinarii con insegna maggiore ed i Cappellani straordinarii con insegna minore, un Cappellano straordinario onorario insignito ed il segretario del regio clero.

Un regio Vicariato generale della cappellania maggiore evvi in Sicilia, ed ivi il *ciantro* unica dignità e parroco, coi Canonici e co'beneficiati.

Delle Chiese alla dipendenza del Cappellano maggiore sono i *Parrochi* di Castelnuovo e Palazzo Reale, S. Leucio, R. Bosco di Capodimonte, Carditello e Persano: i *Rettori* della Croce di Palazzo, di Portici, Real Palazzo di Capodimonte e Nunziatella.

E pe' domini di là del Faro, il Real sito della Favorita e la Real Chiesa de' Valdesi.

L'ufficio in fine della Cappellania maggiore si compone di un segretario e di un cancelliere.

## SEZIONE VI.

### *Del Collegio de' Teologi (a).*

Il collegio de' Teologi, disse il nostro Legislatore Ferdinando I nel real decreto de' 20 giugno 1824, nato colla nostra florida Monarchia ed ampliato di privilegi non meno da Federigo II, che dal nostro augustissimo genitore Carlo III; fu esposto agli abusi che il tempo, l'interesse, o l'ignoranza suole introdurre nelle istituzioni umane. Ansioso di richiamarlo a' suoi splendidi principii, ed assicurarne la perpetuità, dopo la riforma da noi dettata col real decreto de' 14 giugno 1846 (b); a pro-

(a) Il nostro Re Ladislao istituì nell'anno 1410 in Napoli il Collegio de' Teologi che compose di 24 maestri, sei Domenicani, sei Conventuali, sei Agostiniani, e sei Carmelitani. Ma la Regina Giovanna II, vi aggiunse nell'anno 1428 sei altri Maestri scelti tra il Clero Napolitano.

(b) Si disse in questo decreto che Negli esami degli aspiranti per la laurea della facoltà teologica, insieme coi professori della Regia università degli studii interverranno come esaminatori quattro mae-

stri dell'antico collegio de' teologi che noi sceglieremo in ogni anno sulla lista di dodici tra partecipanti, che sarà formata a maggioranza di voti da' maestri attualmente viventi, e che verrà a noi presentata dal Ministro dell'Interno. Continueranno a godere di quegli onori grazie ed insegne di cui erano in legittimo possesso nell'anno 1805; ma questi saranno personali e cesseranno colla morte dell'ultimo degli individui che lo compongono.

posizione del direttore della real segreteria degli affari interni; (era allora Giambattista Vecchione) inteso il consiglio di stato; abbiám risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

Art. 1. Confermiamo al collegio de' Teologi gli antichi suoi privilegi, giusta il nostro real decreto degli. 11 di giugno 1816, modificandone soltanto l'articolo 4 dove si ordina esser tali privilegi personali, e di dover cessare colla vita dell' ultimo degli individui che lo compongono.

2. Il numero de' maestri non dovrà mai eccedere quello di 48, preso in due terzè parti dal clero secolare, ed in una terza parte dal clero regolare.

3. Nessuno potrà ascendere al grado di maestro, se prima non sia stato approvato, licenziato e laureato in sacra teologia; e se prima tanto l'ordinario Pastore, quanto quel Prelato nella di cui diocesi egli ha forse dimorato, non faccia l'attestato della sua condotta morale, e del suo devoto attaccamento a' dogmi della chiesa cattolica romana.

4. La recezione di tali maestri dovrà farsi precedente concorso nelle scienze teologiche, da eseguirsi pubblicamente secondo gli antichi statuti.

5. Non potrà esservi eccezione di persona, fosse qualunque la sua dignità nella gerarchia ecclesiastica o nello stato politico. Sieno però soltanto conservati, senza bisogno di concorso, gli attuali maestri partecipanti.

6. S'intendono abolite come abusive le semplici incorporazioni, del pari che i maestri onorarii, rimuovendo coloro che con siffatti caratteri vi s'intrusero.

7. Ci riserbiamo ne' casi di qualche dubbio teologico richiedere l' avviso non meno de' rispettivi Ordinarii che di esso collegio. E ci riserbiamo altresì nelle collazioni de' beneficii o nella presentazione ai medesimi, tener presenti quegli individui che maggiormente si distinguono in servizio dell' Altare e del Trono.

8. Il direttore della real segreteria di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

## SEZIONE VII.

### *Delle Monache e de' Conservatorii.*

Col real decreto de' 20 settembre 1815 fu per le donne ripristinata la professione monastica ch'era stata nel decennio vietata; quindi nell'ultimo Concordato dell'anno 1818 si stabilì dover esser libera la vestizione delle Monache ne' Monasteri ripristinati in proporzione de' mezzi di sussistenza; e che le doti delle fanciulle che si monacheranno, dovessero impiegarsi in favore del Monistero, secondo le disposizioni canoniche (Art. XIV.). Ed in effetto coi beni del Patrimonio regolare molti Monasteri di Monache furono dotati, e con varii decreti autorizzati, siccome sarà riportato nel Quadro de' Religiosi promesso nelle ADDIZIONI.

Riguardo ai Conservatorii de' quali avremo occasione di parlare a lungo nella Parte VI. di queste nostre ISTRUZIONI, ci limiteremo qui a riportare il Real decreto de' 29 febbraio 1816, ne' seguenti termini:

» Volendo stabilire nel regime dei conservatorii ritiri ed orfanotrofi

di donne di questa nostra capitale e del regno quel metodo uniforme e regolare di amministrazione che corrisponde ai principii della loro istituzione, e che risulta da sistemi generali da noi ordinati co' decreti de' dì 1 e 14 del corrente mese di febbraio riguardo agli altri stabilimenti di pietà e luoghi pii laicali.

Visto il rapporto del nostro Segretario di stato Ministro dell'Interno; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Tutti i conservatorii di donne esistenti in Napoli i quali nel 1805, e negli anni seguenti sono stati amministrati da governatori laici o da consoli delle diverse arti e mestieri, continueranno ad esser governati in egual forma.

2. Quei conservatorii di Napoli che nel detto anno 1805 venivano governati da Sacerdoti secolari o regolari, ovvero dalle rispettive superiori, continueranno ad esser regolati da particolari governatori, come lo sono attualmente.

3. La eccezzuazione pronunziata col nostro decreto de' 14 del corrente febbraio per le congregazioni e pie adunanze di Napoli, rispetto alla reddizione de' conti, saranno applicabili all'amministrazione dei governatori descritti ne' due precedenti articoli.

4. Il numero de' governatori di ciascun conservatorio di Napoli sarà quello di tre. Vi sarà sempre tra essi un sacerdote, che verrà proposto dall' Arcivescovo di Napoli. L'esercizio delle loro funzioni durerà per un triennio. Sono eccezzuati da questa regola i conservatorii delle diverse arti e mestieri, pe' quali si osserveranno i rispettivi statuti.

5. L'obbligazione inerente ai consoli delle medesime arti e mestieri di rendere i conti dell'amministrazione de' conservatorii innanzi ai razionali eletti dalle rispettive corporazioni sarà esattamente adempita.

6. Tutti i conservatorii di donne esistenti in provincia, i quali nel 1805 erano governati dai deputati ed agenti eletti da' comuni, continueranno ad essere amministrati nello stesso modo.

7. I conservatorii delle provincie che nell'epoca stessa erano governati dalle proprie superiori, ed ora trovansi commesse al regime delle commissioni amministrative, saranno d'ora innanzi amministrati da una commissione particolare di tre individui, cioè da un Ecclesiastico deputato in ogni anno dall' Ordinario delle diocesi, e da due laici proposti in ogni anno dal decurionato, ed approvati dal Consiglio Generale degli ospizii.

8. Quei conservatorii delle Provincie che nel 1805 eran governati dagli Ecclesiastici, torneranno sotto l'antico sistema di amministrazione in quanto alla qualità degli amministratori.

9. I conti che dovranno dare gl'individui o ecclesiastici, o secolari i quali amministreranno le rendite de' conservatorii delle Provincie saranno resi in conformità dell'art. 7 del nostro decreto del 1 del corrente febbraio.

10. Le disposizioni contenute in tutti i precedenti articoli rispetto ai conservatorii, saranno applicabili anche a ritiri ed orfanotrofi delle provincie.

11. Tutto ciò che riguarda la parte spirituale di tutti i divisati stabilimenti, rimane sotto la vigilanza e dipendenza de' rispettivi Ordinarii.

12. I nostri Segretarii di Stato Ministri di Grazia e Giustizia, e de-

gli affari Ecclesiastici, e dell' Interno, sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Non debbono trascurarsi le Congregazioni che sono e nella capitale e nel Regno col titolo di Confraternite e di Arciconfraternite, nelle quali si congregano i fedeli ne' giorni festivi, non solo per recitar le divine preci, ma per gli altri esercizi di pietà che vi si praticano dai confratelli sotto la direzione di probi ecclesiastici (a). Generalmente han cura per le esequie ed accompagnamento dei cadaveri che ricorda la nullità delle umane ambizioni; per la celebrazione delle messe, sublime sacrificio di espiatione e di ringraziamento; per la visita degli ammalati e soccorsi dati a que' che son poveri, esercizio di cristiana beneficenza: ma ve ne sono di quelle che amministrando monti frumentari, prestano ai poveri coloni il grano per la semina e pel vitto colla minima retribuzione possibile, ed han monte di pegni per prestar denaro a minimo interesse, gli uni e gli altri regolati da savie istruzioni del governo.

Non vi è comune quasi nel Regno che non abbia una Congregazione, e queste possono diventar più utili di quel che sono, se tutte fossero ben regolate, o meglio se ne osservassero le regole, e qualora si si spogliassero di quello spirito di corpo contrario alla morale cattolica.

Diremo lo stesso delle Cappelle che un volontario zelo de' divoti apre nelle strade per uso degli artieri che vi si riuniscono la sera dopo terminato il proprio lavoro, per gli agricoltori che ritornano dal campo: onde riaffratelarsi, per recitarvi delle preci ed ascoltarvi pii sermoni.

Ma non lasceremo sotto silenzio le così dette *Congregazioni di Spirito* erette nel 1821. Sono esse quelle dove si riuniscono gli studenti sotto la direzione di un prefetto ecclesiastico nello scopo di formare il loro cuore sulle massime della religione e della sana morale, come pure di santificar le feste, e frequentare i santi sacramenti. Questa pratica di virtù cristiana è tanta indispensabile ai giovani, per quanto è essenziale e necessaria la conoscenza e l' adorazione della nostra sacrosanta religione. Quindi il pio nostro Sovrano conoscendo quanto fosse utile per una incivilita società che i giovani, speranza crescente della medesima, fossero forniti di principii di morale e di religione, ordinò col real decreto de' 15 giugno 1834 che « tutti i studenti della capitale, i quali ne' giorni festivi non frequenteranno le congregazioni di Spirito, non potranno ottenere verun grado dottorale nella Regia Università degli Studii; dovendo essi esibire fra gli altri documenti la *fede* del prefetto della congregazione che avranno frequentata. »

Con ordini poi della polizia generale si stabilì, che tal *fede* dovesse riscuotersi in ogni fine di mese per presentarsi al commissario di polizia del quartiere in cui abitano essi in Napoli; onde conoscersi la condotta morale de' giovani che qui dimorano, -dare loro un freno che non hanno, essendo lontani dalle loro famiglie, e mantenerli sempre esercitati nella buona morale cattolica.

(a) Il regio beneplacito pel loro stabilimento e l' approvazione alle loro regole si impartisce, intesa la consulta di stato, giu-

sta il num. 15 della legge organica della medesima del 14 giugno 1814.

## TITOLO IV.

DELLE COSE O RENDITE ECCLESIASTICHE, E DELLA LORO  
AMMINISTRAZIONE.

Generalmente sotto il nome di *Cose Ecclesiastiche*, vengono così le *spirituali*, come le *corporali*; quelle totalmente dirette alla salute delle anime, come sono la grazia santificante, i Sacramenti, la Ritologia chiesastica; queste dirette soltanto all'esercizio della Religione. Lasciato ai Teologi ed ai Canonisti il discorrere delle prime (a), noi non ci occuperemo che delle seconde, nelle quali può e deve intervenire l'autorità amministrativa.

A dilucidar questa materia parleremo nel

Cap. I. De' *locali* addetti alle Chiese ed agli altri pii stabilimenti.

Cap. II. De' Beni ecclesiastici, e delle leggi di ammortizzazione.

Cap. III. De' Benefizii ecclesiastici.

Cap. IV. Del dritto di padronato.

Cap. V. Delle pensioni.

Cap. VI. Dell' Amministrazione di questi beni ecclesiastici.

## CAPITOLO I.

*De' locali addetti alle Chiese ed altri luoghi pii ecclesiastici.*

Qui non intendendo parlare delle cose spirituali, ma solamente delle cose temporali, che servono all'uso della Chiesa e pe' loro ministri, restringiamo a questo oggetto le nostre osservazioni su i locali addetti alla costruzione delle Chiese, ed altri stabilimenti ecclesiastici.

È noto che senza il consenso del Vescovo non puossi edificare nessuna Chiesa; ma questo non basta per il nostro Regno; poichè sin dalla istituzione della monarchia fatta da Ruggiero si dichiarò che tutte le Chiese fossero *in manu et protectione regia* (*Cost. PERVENIT de administr. rer. Eccl.*): quindi il bisogno del regio assenso in tutte le costruzioni delle

(a) Evvi però tra le *cose spirituali* la celebrazione delle Feste, nelle quali conviene al Governo prender parte, sia per minorarne il numero, sia per prescriverne le solennità, sia per vigilarne l'osservanza.

Obbligati i Fedeli ad osservare i di festivi coll'astinenza dalle opere servili, il soverchio loro numero toglie altrettanti giorni di lavoro ai bracciali che han bisogno di procurarsi il vitto colle loro fatiche; perciò il Governo interviene per ottenere dal Sommo Pontefice la loro minorazione, come avvenne a dimanda di Carlo III coll'indulto di Benedetto XIV, e come a petizione del Re Ferdinando I. si fece una significativa riduzione di Feste dal Pontefice Pio VII il quale pure allo stesso fine avea col Breve del 10 aprile 1818 ordinato trasportarsi la celebrazione delle Feste de SS.

padroni nelle domeniche seguenti; ma in seguito di diverse istanze dei Vescovi, del Clero e delle popolazioni, nuovo Breve concesso a 15 ottobre detto anno, autorizzando gli Ordinarii a ritenere nei giorni proprii le dette feste qualora per le circostanze delle popolazioni de' luoghi fosse espediente. (*Atti ec. Parte I pag. 55.*)

Interviene il Governo a prescriverne la solennità e le spese come vedemmo nella *Polizia Municipale*.

E v'interviene finalmente colla vigilanza, perchè non nascano disordini in tali occasioni, s'impediscano taluni atti, si vietino alcuni giuochi, specialmente nel mattino ec. Vedi nelle *Addizioni* così il Rescritto de' 2 marzo 1826, come l'ordinanza sull'osservanza delle feste del 17 gennaio 1831 (*Reper. Ann. Vol. 2. pag. 238 e 241.*)



Chiese e di qualunque altro luogo addetto ad ecclesiastiche funzioni, il quale non s'impartisce, se non inteso il Vescovo diocesano.

Sin da'9 aprile 1740 si rinnovò da Carlo III l'ordine che in nessun luogo del regno fondar si potessero Chiese e Conventi senza suo precedente permesso, e col rescritto de' 3 marzo 1759 venne proibito ancora ai Religiosi di edificare ospizii senza precedente Reale espressa licenza; proibizione, che il Re Ferdinando di lui figlio, estese anche all'ampliamente delle antiche Chiese, col rescritto de' 30 ottobre 1767.

Fu sempre infatti giudicata questa facoltà come una delle principali regalie. Non vi è uso, non vi è prescrizione, diceva il rescritto de' 15 agosto 1767, che possa ledere questo dritto della sovranità; ed inalienabile il chiamò l'altro rescritto dei 18 febbraio 1771. Quindi privo del regio assenso che ne autorizza la fondazione, qualunque corpo morale è illecito, dee riputarsi non esistente, e dimettersi, essendo dichiarato incapace di fare qualunque acquisto, non che di possedere e di percepire eredità, legati, donazioni, e qualunque altro dominio ed azione, che ritorna agli eredi; ed il possesso che mai ne avesse, dee riguardarsi come vizioso illegittimo e nullo, e come uno spoglio da purgarsi colla restituzione, prima di prodursene qualsisia ragione. (V. i rescritti dei 27 giugno 1767, dei 27 febbraio 1768, 19 giugno 1769 e 29 aprile 1775.) Quest'assenso poi debb'essere solenne, in forma specifica, e tale che possa vedersi ocularmente, in originale e nudo; esso non può supplirsi nè per congettura, nè per equipollenza, nè presumersi per qualunque corso di tempo, ed ove non sia nella debita e legittima forma, non giova al possessore nè la prescrizione centenaria, nè qualunque altro legittimo possesso. (V. i rescritti de' 19 giugno 1769, de' 18 febbraio 1771, de' 10 febbraio 1772, del 1 maggio 1773, e del 29 aprile 1775.)

Sin da quando ritornò il Sovrano in questi suoi domini, cessata la militare occupazione, ordinò che per la venerazione che debbono ispirare i luoghi consecrati alla Religione, gl'Intendenti mettendosi di accordo cogli Ordinarii, prontamente abolissero gli usi indecenti e sorditi, ai quali si trovassero addette le Chiese profanate; e qualora l'utile della Religione richiedesse la restituzione delle medesime Chiese al culto divino, riferissero l'occorrente, con proporre i mezzi pel loro mantenimento. Circolare del 14 Ottobre 1815 (*Atti dopo il Concord. ec. Parte V. pag. 148.*) Anzi colla Ministeriale degli 8 dicembre 1824 alle domande de' comuni che volevano censire od alienare i locali un tempo de' monasteri soppressi, si dispose non potersi ciò accordare se non quando non potessero con vantaggio addirsi ad uso di officine della casa comunale, allo stabilimento delle caserme militari della gendarmeria, ad uso de' posti della guardia civica, o finalmente servire per la formazione di ospizj o di orfanotrofi; sia perchè il Comune ne fosse già provveduto, sia perchè il locale non potesse per circostanze particolari addattarsi con positiva utilità. (V. *Repert. Amm.* Vol. II. pag. 194.)

Posteriormente poi venne espressamente vietato di toglier dal loro sito i quadri, le statue, i bassi rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte, che esistono così nelle chiese ed edifizii pubblici, come nelle cappelle di padronato particolare; come pure di demolire o in qualsivoglia modo degradare, anche ne' fondi privati, le antiche costruzioni di pubblici edifizii, come sono i templi, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i

ginnasii, del pari che le mura di città distrutte, gli acquedotti, i mausolei di nobile architettura, ed altro; sotto le pene comminate dalle leggi in vigore. *Dec.* del 13 maggio 1821.

Aggiungi che col decreto del 16 Settembre 1839 riguardante la conservazione degli oggetti di antichità si dispose che « i quadri che sono nelle Chiese, ancorchè Capi d'opera, rimarranno al loro posto, e per l'esatta conservazione di essi sarà strettamente praticato quanto è prescritto nell' articolo secondo ».

Col Real Rescritto de' 3 dicembre 1838, benignossi il Re ammettere i Monisteri tutti de' Religiosi claustrali di ambo i sessi al beneficio dei ruoli esecutivi per le loro rendite costituite, permettendo che fral termine di sei mesi si facesse l'invio de' quadri alle rispettive Amministrazioni diocesane, per passarsi poi dalle medesime agl' Intendenti delle provincie per la pubblicazione. Una proroga di sei mesi fu poi accordata alle Chiese ed ai Beneficiati ch'erano in possesso di un tal privilegio. Surto il dubbio se il detto termine di sei mesi sia di rigore per la compilazione ed invio de' quadri all' Intendenza, ovvero anche per la pubblicazione da farsene per renderli esecutivi, S. M. dichiarò che fosse di rigore il solo termine per la formazione ed invio de' quadri de' debitori, non già per la pubblicazione di essi: Real Rescr. de' 14 settembre 1839. Ivi Parte VIII pag. 24.

Finalmente coi reali rescritti de' 30 giugno e 27 ottobre 1831, e 22 maggio 1852 fu incaricato il Ministro degli Affari interni a disporre che i Comuni ai quali mancano assolutamente le chiese debbano edificarle o altrimenti acquistare i locali ne' quali decentemente possono celebrarsi gli atti della nostra Santa Religione; e debbano riparare le Chiese esistenti onde non erollino, e non si vada nel disguido di non potersi celebrare i sacrificii della Santa Messa; di che furono anche incaricati gli Ordinarii. (Ivi Parte VI pag. 14).

È qui riferibile il privilegio che hanno i Monasteri e Conservatorii di tutela o di educazione delle donne pel divieto dell'introspetto degli edifici vicini, giusta la legge del 21 giugno 1826, di cui parlammo nell' antecedente titolo. Anzi volendosi sempre più garantire la buona disciplina de' giovani che per educazione dimorano in locali pubblici o di ecclesiastica fondazione, venne, inteso il parere della consulta generale del Regno, ed il consiglio ordinario di stato, col decreto del 11 gennaio 1831 a stabilirsi:

Art. 1. Non potrà aversi introspetto nelle case di pubblica educazione ove gli alunni stanno permanentemente e vi *persistano*, come pure nelle case religiose fissamente destinate per abitazione e per uso dei Novizii, e nelle altre dette *Studentati*, ove dimorano i giovani per fare gli studii monastici secondo le costituzioni di ogni ordine.

Art. 2. La disposizione contenuta nel precedente articolo non riguarda l'introspetto di cui si abbia avuto l'esercizio non contraddetto da pendenza di lite, dovendo questo essere regolato dagli anteriori stabilimenti.

Art. 3. È pure escluso dalla disposizione dell'articolo 1 l'introspetto derivante da nuove aperture nelle case di pubblica educazione di noviziati e di studentati; o da costruzione delle medesime in siti dove non sono di presente.

È pure una servitù d'introspetto quella del *Coretti* ossia piccole tribune accordate talvolta a persone distinte che vi confinano colle loro abitazioni, onde senza incomodo assistere alle funzioni ecclesiastiche ne' locali destinati ad esse per culto divino. Ma quando siasi nelle forme legali ottenute, non cessa questo privilegio di essere personale, e non mai attaccato alla casa confinante, per passare colla stessa a qualunque persona ne divenisse padrone; come dietro l'avviso della Commissione Consultiva de' Presidenti della Gran Corte de' conti, venne risoluto col Reale Rescritto de' 18 febbrajo 1818 per la Chiesa del Gesù di Castellammare (a).

Apparteneva una volta alle Chiese la immunità locale che fu chiamata dritto di *Asilo*, come luoghi da' quali non si poteva esser tratto senza la violazione delle leggi ecclesiastiche, per lo che i debitori ed i rei erano al coperto dalla persecuzione de' loro creditori, e della giustizia. Nè solo alle chiese consacrate, tal dritto apparteneva, ma pure alle non consacrate.

(a) Ecco come si esprime la Commissione suddetta. » Sul dubb'io promosso dall'Intendente di Napoli se il comune di Castellammare cui appartiene il padronato della Chiesa del Gesù di quel luogo, abbia dritto a pretendere che si chiuda la porta, che dalla contigua casa del Principe Barberini, venduta ultimamente a D. Michele Cioffi, introduce in una delle due tribune della Chiesa medesima, nella quale tribuna esso comune e' il clero insieme sin dall'anno 1790 permisero a Barberini di poter esercitare le sue pratiche religiose; in vece di costruirsi un coretto giusta la grazia ottenuta dal Sovrano nel dì 18 maggio dello stesso anno.

*La Commissione*

Considerando che per la legge civile e canonica è vietato a chiunque l'introspetto nelle chiese, per allontanar così da esse non solo una servitù, il di cui godimento non compete a' laici, ma benanche gli scandali ed inconvenienti, che sogliono risultarne in pregiudizio del culto divino:

Che ad onta di ciò non sia a porsi in dubbio di essersi dispensato a tal divieto in grazia d' illustri e ragguardevoli personaggi, il di cui carattere fu reputato bastevole ad impedire gl' inconvenienti indicati; ma che tali dispense però essendo meri privilegi, non possono estendersi oltre le persone contemplate;

Che il permesso quindi accordato al principe D. Urbano Barberini con Real dispaccio de' 17 maggio 1790 di costruire a sue spese un coretto nella chiesa del Gesù di Castellammare, venne a costituire un privilegio inerente alla sua persona, da non potersi alterare, nè per conseguenza trasmettere colla cosa all' acquirente della stessa, chiunque ei fosse;

Che invano si opporrebbe di doversi ripetere il privilegio in esame inerente alla cosa; essendosi accordato in considerazione della dimora precedentemente fatta dalla Principessa Reali nella casa suddetta, poichè tal motivo che servi di ragionamento,

onde far meritare a Barberini l'espressa distinzione, non può mai produrre, che un privilegio per sua indole personale divenga attaccato alla cosa, per passare colla stessa a qualunque persona ne divenisse padrone:

Che molto meno potrebbe opporsi, che dopo la morte del principe D. Urbano avvenuta nel 1796, avendo il comune ed il clero permesso sinora, che il suo figlio D. Maffeo continuasse a valersi della suddetta tribuna, ha questi prescritta tale servitù, in guisa da poterla trasmettere a chiunque; dappoichè è noto che il possesso, cui resiste la legge, non è di alcuna forza, nè può indurre una prescrizione, ed in conseguenza il comune ed il clero, i quali riconoscendo in D. Maffeo l'erede del nome de' suoi maggiori, tollerarono che continuasse a godere di una prerogativa accordata al suo genitore pel rango distinto che occupava, non incontrando ostacolo alcuno a sostenere l'estinzione di tale privilegio, ora che venduta la casa a D. Michele Cioffi naturale del luogo, si aprirebbe il campo ad emulazioni e discordie, che simili distinzioni sogliono produrre fra concittadini, i quali aspirano ad una certa uguaglianza fra loro;

Che comunque sieno indubitate le addotte teorie pure sembrì regolare, che la disputa non venga ad essere economicamente decisa, e che l'applicazione delle stesse si rimetta a' tribunali ordinarii, innanzi ai quali le parti già han piato in linea possessoria per talune innovazioni fatte dal clero nella tribuna, onde impedirvi l'accesso dalla casa vicina:

*È di avviso.*

Dichiararsi da S. M. personale, e non alienabile il privilegio accordato nel 1790 al principe Barberini, e rimettersi per le conseguenze le parti a' tribunali ordinarii.

» S. M. nel consiglio de' 18 febbrajo 1818 » dichiarò personale, e non alienabile il » privilegio in questione.

crate purchè vi si celebrassero i divini misteri; anzi si estese alle case Episcopali e Parrocchiali, specialmente se tra i confini delle Chiese fossero situate, ed ai cimiteri, tutto che da esse disgiunti, non che agli Ospizii ed altri luoghi religiosi. Ma non meno i Pontefici che i Principi limitarono questo esorbitante diritto, e noi vedemmo nel Concordato del 1744 non solo ristretta alle Chiese effettive nelle quali si conserva il Sacro Ciborio questa locale immunità, ma vietata ai gravi delinquenti. Presentemente i rei non possono più insultare alla giustizia col manto della pietà che han calpestato (a); e per i debitori le leggi non proveggono altro asilo che quello offerto a ciascun cittadino nella casa che abita; però essi non possono essere arrestati nelle Chiese, dove permanentemente si mantiene il Santissimo nel Sacro Ciborio, meno che per un caso straordinario e coll'espresso permesso del giudice locale, giusta i reali decreti del 12 ottobre e 26 dicembre 1827 (b).

## CAPITOLO II.

### *De' Beni Ecclesiastici in generale, e delle leggi di Ammortizzazione.*

Erette così le Chiese, i Monasteri, ed altri Ecclesiastici stabilimenti, ebbero essi bisogno di fondi, dalle cui rendite farsi le spese per la celebrazione delle sacre funzioni, ed alimentarsi i ministri dell'altare non meno che i poveri. Dopo la metà del terzo secolo cominciarono infatti le Chiese ad acquistare i fondi, ed il primo fu Costantino, che riguardando la Chiesa fra gli eredi legittimi le diede il dritto di acquistare ed eredità e legati (c): il che fu confermato dalle leggi dei Principi Longobardi, anzi colla legge di Teodosio il giovine si prescrisse, che se i Chierici, o i Monaci morissero intestati, senza lasciare eredi, i di loro beni si acquistassero dalla Chiesa, o dal Monastero, cui erano addetti (L. 1. Cod. Theod. *de bon Cleric.*). E questi beni si accrebbero per le precarie, per la redenzione delle pene penitenziali, e per le donazioni dei Principi: ma posteriormente pensarono gli stessi Principi a provvedere perchè non tant'oltre crescesse il patrimonio Ecclesiastico; poichè essendo esso esente dai pesi dello Stato e quasi fuor di commercio, bisognava, che i fondi dei particolari fossero troppo aggravati: vollero perciò che non potessero i luoghi pii acquistare senza precedente di loro consenso, che si disse Ammortizzazione (d).

(a) Per conciliare però il rispetto dovuto alla casa di Dio con le vedute di giustizia, i Ministri degli affari ecclesiastici e della Polizia generale d'accordo stabilirono, che ogni qualvolta debbansi estrarre dal rifugio delle Chiese qualche delinquente, abbia a farsene una prevenzione al Vescovo, parroco, o rettore, e che l'arresto si esegua in ore in cui non si facciano uffizii divini, e non vi sia gente in chiesa; come pure che qualora possa temersi che abbia ad aver luogo del rumore e del chiasso, si preghi il superiore ecclesiastico a scasso d'irriverenza di togliere il Santissimo dalla Chiesa e custodirlo nella Sagrestia o altrove. V. *Repert. Amm.* Vol. 2. pag. 434.

(b) Noi li riporteremo nelle promesse *Addizioni.*

(c) *Habeat unusquisque licentiam sanctissimo Catholicae Ecclesiae venerabilique Concilio decedens bonorum quod optaverit relinquere.* L. 1. Cod. *de Sacros Eccl.* Però Valentiniano il vecchio proibì ai preti ed ai monaci di poter ricevere sia per atto tra vivi, sia per testamento qualunque roba ed eredità da vedove, da Vergini e da qualsivoglia altra donna (L. 20 e 21 Cod. Theod. *tit. de Epist. ec. Cler.*)

(d) *Vox ammortizatio deducta videtur a voce Gallica ammortis, quod est extinguere: bona enim Ecclesiastica, utpote alienari vetita, et publicis oneribus exempti, civitati mortac videbantur.* CAVALLARI.

Nel nostro Regno era anticamente vietato l'acquisto ai luoghi pii, senza il reale permesso, e l'Imperatore Federico II nella costituzione libro 2. tit. 39 rinnovando le disposizioni dei suoi predecessori statui che le possessioni ereditarie, o patrimoniali tra i vivi in qualsivoglia titolo, se non per causa di eguale permuta, non potessero trasferirsi alle Chiese, e ad altri corpi religiosi; e per rapporto agli stabili lasciati per testamento, volle che si vendessero dentro l'anno ai più prossimi parenti del defunto ed in mancanza agli altri laici. Ma sotto il Regno degli Angioini prevalse una contraria sentenza, anzi fu giudicato sacrilega, e contraria all'Ecclesiastica libertà la proibizione degli acquisti; ond'è che quasi la metà dei predii e delle rendite del regno passò nelle mani morte, e così durarono le cose fino a che colle leggi di ammortizzazione non ve ne ripristinato l'antico costume. Colla prima di queste leggi del 21 febbraio 1769 si vietò ai notai di scrivere nei testamenti e nei contratti qualunque acquisto a favore dei luoghi pii, e colla seconda del 9 settembre dello stesso anno mentre si vietò ai luoghi pii così Ecclesiastici come laicali di far nuovo acquisto per qualsivoglia titolo, si dichiarò che tutti gli atti tra vivi, o per ultima volontà a loro favore, non ancora purificate le condizioni o *in possesso contraddetto* (a), si avessero per non fatti, restando i beni all'ultimo possessore secolare, si eccettuarono per altro da questa proibizione i soli luoghi pii addetti ad opere pubbliche. Si ordinò pure che le Cappellanie lasciate dai testatori si avessero come pesi dell'eredità senza potersi mai assegnare beni stabili per esse (27 gennaio 1770); neppure ove si fondassero con atti tra vivi (12 agosto 1770); nè che si potesse assoggettare tutta l'eredità a peso di messe, ma dovesse andar libera agli eredi ab intestato, i quali fossero tenuti soltanto a far celebrare qualche messa in ogni anno in perpetuo, o almeno una in ogni anno, da restar come un peso dell'eredità da eseguirsi *officio iudicis* (ivi), e che i fondi de' padronati laicali fossero compresi nelle dichiarazioni suddette proibitive riguardanti i luoghi pii Ecclesiastici (12 febbraio 1771).

Si permise l'impiego in censi bollari delle doti delle monache coll'ipoteca sopra stabili, ma in caso di aggiudicarsi i beni ipotecati, si ordinò che si vendessero ai laici (12 febbraio 1774), e non trovandosi fra essi oblatori, si amministrassero *nomine curiae* pagandosi le annualità al luogo pio (28 luglio 1770). La stessa aggiudicazione degli stabili fu proibita benanche alle congregazioni laicali (17 agosto 1774).

Si permise però che i luoghi pii potessero migliorare i loro beni acquistati prima delle leggi proibitive (23 maggio 1771); costruire trapeti, purchè per uso proprio, e dei loro territorj, non già per mercimonio (21 giugno 1773); rifare le fabbriche possedute, qualora non le dilatassero (3 luglio 1774); e dismettere colle loro rendite i debiti con-

(a) Il rescritto del 23 giugno 1770 venne a spiegare che cosa s'intendesse per possesso *contraddetto*, e significò, che se la contraddizione era anteriore o contemporanea al tempo del possesso, qualunque essa fosse, bastasse all'effetto di dirsi contraddetto il possesso; ma se posteriore, dovesse allora esser tale da rendere il possesso dubbio o vizioso nei termini dell'interdetto possessorio, da conoscersi dal giu-

dice. Che se deciso il possessorio, a favore del luogo pio, non ostante la contraddizione anteriore o contemporanea al possesso potesse questo dirsi pacifico, o dovesse riputarsi contraddetto sino alla decisione del *petitorio*, prescrisse il seguente rescritto de' 22 agosto 1772, che in tali casi era da farsene relazione al Re, che avrebbe risoluto secondo le circostanze.

tratti prima della legge di ammortizzazione, purchè fatti con previe licenze ecclesiastiche munite del regio *exequatur* (8 giugno 1774); e per li capitali restituiti da' luoghi pii, potersi farne l'impiego anche con laici (ivi). Fu pure spiegato che potesse accrescersi il vitalizio alle monache, non essendo ciò compreso nei reali ordini proibitivi degli acquisti (17 agosto 1776); siccome si dichiararono neppur compresi in essi i crediti dei monasteri di monache per alimenti prestati a monache ed educande (23 aprile 1774). Non così per l'impiego di danaro a vitalizio con luoghi pii per qualunque causa, cui miravano le leggi di ammortizzazione, siccome apertamente lo esprime il rescritto de' 9 giugno 1776. Quello dei 9 luglio 1771 avea deciso che era in esse egualmente compreso il legato perpetuo per uso di argenti; e che ove se ne trovasse alcuno fatto prima del divieto, l'autorità suprema avrebbe commutata la volontà del testatore (a). Finalmente si dispose che i beni dei luoghi pii conceduti in enfiteusi fossero allodiali del concessionario in ogni genere di commercio col peso de' l'antico canone, e si considerassero come enfiteusi ancora le locazioni *ad longum tempus* (17 agosto 1772); e varie spieghe si diedero su questi contratti, non che pel pagamento del laudemio, di cui faremo parola nelle addizioni.

Ma tutte queste disposizioni sono state modificate coll'articolo XV dell'ultimo Concordato del 1818. In esso venne risoluto, che la Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di nuovo, sarà suo proprio, e goderà dello stesso dritto che le antiche fondazioni Ecclesiastiche, da oggi innanzi e senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione, che sono state in vigore sinora, e della esecuzione delle dette leggi anche in futuro nei casi non ancora consumati, e per le condizioni non ancora verificate; e dippiù si aggiunse nell'articolo XXVII, che LA PROPRIETA' DELLA CHIESA sarà sacra ed inviolabile nei suoi possessi ed acquisti.

Ma questa facoltà di acquistare non cessa di essere subordinata alla reale autorizzazione. Le chiese egualmente che tutti i luoghi pii ecclesiastici e regolari sono sotto la tutela del governo, poichè tutti vengono sotto la denominazione di *corpi morali*; e per essi chiaramente dispongono le nostre leggi civili nell'art. 826 sotto la rubrica *della capacità di disporre o di ricevere per donazione tra vivi o per testamento*, « che le » disposizioni tra vivi o per testamento in vantaggio degli ospedali, dei » poveri, di un comune, degli stabilimenti di pubblica utilità e di altri » corpi morali autorizzati dal Governo, non avranno effetto se non in » quanto saranno autorizzati dal Governo ». Infatti trattandosi della donazione tra vivi, spiega l'art. 86 delle medesime, che l'accettazione debba farsene dagli *Amministratori* di detti stabilimenti, dopo esservi stati autorizzati nelle forme. Ora prima di tale autorizzazione questi amministra-

(a) In conseguenza di questi principii fu stabilito che nel concorso dell'erede usufruttuario legittimo e del luogo pio erede ultimo chiamato, essendo questo già escluso dal far nuovi acquisti, l'eredità spettasse all'usufruttuario, come ultimo possessore vivente gravato (27 Agosto 1772). Che quando d'un legato l'usufrutto si lasciasse ad alcuno e la proprietà ad un luogo pio, que-

sto escluso per la legge proibitiva degli acquisti, la proprietà non si accrescesse all'usufruttuario, ma agli eredi del fondatore del legato (26 Settembre 1772); e che cadute le disposizioni fatte ai luoghi pii ecclesiastici, i beni restassero a libera disposizione dell'erede universale gravato, e degli eredi di questo, non già degli eredi del gravante (12 Ottobre 1772).

tori non possono validamente stipulare l'accettazione la cui forma è necessaria per la validità della donazione, e questa accettazione non potendo staccarsi dalla condizione della precedente autorizzazione, risulta che fino a tanto che questa non è data, manca negli amministratori la capacità, e conseguentemente non esisterebbe la regolare accettazione. E col fatto vi si adempie, come dalle corrispondenti autorizzazioni notate nella collezione delle leggi.

In esecuzione del Concordato suddetto si disse che tutti i beni Ecclesiastici non alienati dal Governo militare, e che si trovavano nell'amministrazione del così detto demanio fossero restituiti alla Chiesa (ivi art. XII) (a); anzi siccome coi decreti dei 28 maggio, 18 settembre, e 6 novembre del 1816, e de' 27 dello stesso mese ed anno, non che con quello de' 2 marzo 1818, si ordinò la vendita de' beni di pubblica pertinenza, così non dovendosi comprendere in alcun modo i beni ecclesiastici non alienati, vennero aggiunte varie dichiarazioni alle sopradette disposizioni, come si rileva dal decreto de' 3 luglio 1828: per cui non vi furono compresi i censi e capitali spettanti agli ecclesiastici, e rimase solo ferma la facoltà di venderli i beni appartenenti agli stabilimenti di pubblica beneficenza, all'istruzione pubblica, agli Ospedali, ed alle opere pubbliche laicali, di qualunque specie si fossero, e di qualunque istituzione.

Venne pure coll'altro decreto de' 3 giugno 1818 accordato ai Vescovi, agli Abbatì, ai Beneficiati, ed ai Commendatori, l'esenzione del pagamento dei dritti per la trascrizione de' beni delle rispettive Mense, Badie, beneficii, e commende ad essi conferite; ed essendo tal trascrizione necessaria per le mutazioni di quote dei catasti, venne essa sollecitata coll'altro decreto de' 14 dicembre 1818 (b).

(a) Per i creditori delle corporazioni religiose non soppresse, come altresì dei Vescovati, cure e beneficii vacanti i cui beni dovevano passare sotto l'amministrazione del Monte frumentario in caso di vacanza, erasi stabilito col decreto del 7 marzo 1811 un termine di quattro mesi per presentare i loro titoli alla commissione di liquidazione del debito pubblico, al che non si era adempito, e ciò non ostante se ne reclamava presso le autorità giudiziarie, o amministrative la soddisfazione; venne col real decreto del 18 gennaio 1826 ad ordinarsi che « il difetto di liquidazione sarà opponibile a tutti i creditori de' Corpi morali designati nel decreto de' 7 marzo 1811, ai quali durante l'occupazione militare furono tolti in tutto o in parte i loro fondi, ancorchè posteriormente fossero stati soppradotati. Lo stesso difetto però non potrà opporsi a' creditori di quelli tra i suddetti corpi morali, pe' quali restò in semplice progetto l'aggregazione de' loro beni al Demanio, e che non soffrirono in tempo dell'occupazione militare alcuna diminuzione di fondi; ben inteso, che quest'ultima classe di creditori non possa aver diritto agli arretrati, se non dall'epoca dell'ultimo Concordato colla S. Sede ».

(b) Con quest'ultimo decreto si prescri-

se. Art. 1. La trascrizione de' beni delle mense, delle badie, e de' beneficii vacanti, e delle commende provvedute, e dei quali i titolari han preso possesso, sarà eseguita, a cura de' titolari medesimi fra due mesi da decorrere dalla data del presente decreto.

2. La trascrizione de' beni, e delle badie e de' beneficii vacanti sarà fatta, a cura delle Amministrazioni diocesane, simultaneamente nel termine di due mesi decorrendi dalla data di questo decreto.

3. Se nel decorso de' due mesi, di cui si è parlato nell'articolo precedente, andassero a provvedersi delle mense, delle badie, e de' beneficii; la trascrizione de' beni dovrà essere adempiuta, a cura de' titolari, fra due mesi a contare dal dì del possesso della temporalità.

4. Nel caso di mancanza di trascrizione ne' termini di sopra stabiliti, sarà pagata da' contravventori l'ammenda fissata coll'art. 23 del citato decreto de' 2 marzo del corrente anno.

Per le Commissioni diocesane non vi sarà multa, ma ne saranno responsabili i presidenti, ed i Regii Procuratori « Veggasi pure la Circolare del 23 aprile 1819 per la soluzione di diversi dubbj sul modo di eseguire la trascrizione de' beni delle mense

Per l'amministrazione dei beni Chiesastici sino alla di loro debita destinazione ed applicazione, venne dagli alti esecutori del concordato stabilito un regolamento in data de' 18 dicembre 1818, nel quale dopo alcune disposizioni generali sull'oggetto dell'amministrazione, officina centrale, e gestori subalterni, stabilissi come eseguirsi la consegna de' beni; colle loro dipendenze ed arretrati, e come amministrarsi le loro rendite; non che sull'esazione e sul contenzioso dell'amministrazione medesima, su i versamenti, e sulla contabilità degli amministratori (v. *Atti* dopo il concord. Par. II. pag. 69 a 93).

Fu data una dilazione a produrre i richiami per tassa fondiaria sino a tutto giugno 1819, elasso il quale termine, si dispose non ammettersi più tali reclami, ancorchè i beni venissero posteriormente assegnati (*dec.* del 23 marzo 1829); e finalmente furono risolti i dubbii per la restituzione de' beni di pertinenza de' luoghi dello Stato Pontificio situati nel Regno (a).

Si provvide al rimpiego de' capitali delle Chiese e de' luoghi pii col Rescritto de' 29 marzo 1829, ordinandosi che per quelli non eccedenti la somma di ducati mille, si dovesse, dopo la deliberazione del corpo Ecclesiastico, presa nelle legittime forme, e l'approvazione dell'Ordinario, domandarsi la sovrana autorizzazione, che il Re si riserbò di accordare, dietro l'avviso della prima Camera del Sup. Consiglio di Cancelleria; e che ove i capitali da reimpiegarsi fossero di somma maggiore, si osservasse la stessa procedura stabilita ne' casi di permutate, censuazioni, transazioni ed alienazioni che si fanno da dette Chiese e luoghi pii; cioè interpersi, dopo sentito il Vescovo rispettivo, da' Tribunali Civili l'omologazione al contratto fatto dal corpo Ecclesiastico radunato nelle legittime forme e previo il consenso del patrono, se si tratti di beneficii soggetti a patronato, e di poi munirsi del Reale Assenso, precedente l'avviso della detta prima Cam. del Sup. Consiglio di cancelleria, cui fu surrogata la Consulta.

Per la restituzione poi de' Capitali ai corpi Ecclesiastici giusta il real decreto del 4 dicembre 1833, se ne deve far deposito in una cassa pubblica, atteso l'obbligo del rimpiego, per liberarsi al nuovo debitore che sarà riconosciuto con Sovrana approvazione ne' termini prescritti collo stesso real decreto; come fu proposto dalla Commissione de' Presidenti presso la Gran Corte de' Conti, e venne approvato dal Ministro degli Af-

del patrimonio regolare (*Atti ec. Part. II. pag. 150.* E l'altra relativa alla rinnovazione di taluni affitti. Ivi pag. 154.)

(a) Ecco le parole del rescritto de' 14 aprile 1819, rapporto a questi dubbii:

« Ho rassegnato a S. M. i dubbii incontrati dalla commissione esecutrice del Concordato nell'eseguirsi a favore de' luoghi pii dello Stato Pontificio la restituzione dei beni di loro pertinenza, siti in questi reali domini, 1. cioè, se con i beni che si restituiscono, debbano intendersi compresi gli arretrati; 2. se debbano restituirsi i beni nel caso che gli stabilimenti ai quali appartenevano, non siano ripristinati, ma le di loro proprietà per misure generali dipendenti da Ponteficia concessione si tro-

vino attribuite ad altri luoghi pii; 3. se convenga reclamare la restituzione dei beni situati nel territorio Pontificio, come in altri già spettanti a' luoghi pii esistenti in questi domini.

Quanto al primo dubbio la M. S. ha dichiarato che non s'intendono compresi gli arretrati. Circa al secondo, S. M. ha risoluto che si restituiscano i beni, ancorchè le proprietà siano state attribuite ad altri luoghi pii. Quanto al terzo dubbio finalmente ha la M. S. risoluto che si reclamì la restituzione de' terreni situati nel territorio Pontificio, ed in altri già spettanti ai luoghi pii esistenti in questi reali domini ». (*Atti ec. P. II. pag. 150.*)



fari Ecclesiastici colla Circolare del 23 gennaio 1835. (*Atti ec.* Parte VI, pag. 143).

Per la rinnovazione delle iscrizioni per i crediti del Patrimonio Ecclesiastico si provvide colle istruzioni della direzione generale del Registro e Bollo del 7 febbraio 1821 (*Ivi*, parte III, pag. 26); ma in seguito colla Circolare de' 18 luglio detto anno si fece sentire ai Regii Procuratori presso le Amministrazioni diocesane, che queste assumer dovessero a loro diligenza di ritirare dal Conservatore delle Provincie i rispettivi stati de' loro crediti, e qualora non fossero secondate nelle loro premure ne avanzassero reclamo al Ministro delle Finanze per provvedersi rigorosamente, contro i conservatori in ritardo.

Per rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura appartenenti a quelle Mense Vescovili, badie e beneficii che non trovavansi vacanti allorchè ne furono dal demanio pubblicati i quadri; veggasi il real decreto de' 2 maggio 1823, che riporteremo nelle promesse Anzioni (*Ivi* P. III pag. 46).

Per la durata degli affitti de' beni appartenenti alle Mense, Badie, beneficii, si vennero col Real decreto del primo dicembre 1833 a stabilire varii periodi, ed altre disposizioni si diedero da tenersi presenti dalle Amministrazioni diocesane. E furon date pure le norme per le alienazioni de' beni immobili Ecclesiastici ne' dominii al di quà ed al di là del Faro con altro real decreto della stessa data; tutti e due riportati nelle Anzioni a questa Parte, dove faremo ancora menzione del Rescritto circolare de' 28 giugno 1826 (*Parte VI* pag. 118).

Col decreto del 17 luglio 1827 si provvide per l'anticipazione e rimborso delle spese giudiziarie nelle cause di regalia e di regio padronato sopra badie e beneficii. Alcune disposizioni si diedero col decreto del 5 aprile 1830 intorno alla prescrizione de' crediti e debiti tra i luoghi pii ecclesiastici; altre per gli affitti de' beni delle mense, badie e beneficii col decreto del 1 dicembre 1833; e con la stessa data si prescrisse il metodo da osservarsi per le permuta, censuazioni, e qualunque altra alienazione di beni ecclesiastici, e per lo rimpiego de' capitali appartenenti al patrimonio della chiesa.

#### CAPITOLO IV.

##### *De' Beneficii Ecclesiastici.*

Questo nome di beneficio preso dal dritto feudale fu attribuito ai predii, che si davano ai chierici in usufrutto per compenso de' loro uffizii, e a morte del fruttuario ritornavano alla Chiesa; ma non si può intender beneficio senza che la cosa profana avesse coll'autorità del Vescovo acquistato il titolo di beneficio; per cui i *legati pii*, e le Cappellanie laicali non possono mai considerarsi come *beneficii*.

Sono essi alcuni *semplici*, alcuni col peso della *cura delle anime*: ed alcuni detti *secolari* perchè ceduti ai clerici secolari, altri *regolari* perchè amministrati da Monaci.

Gli antichi Padri proibirono la moltitudine de' beneficii in un istessa persona; ma la posteriore indulgenza de' Romani Pontefici fece coacervare

i beneficii in modo che nel Concilio di Trento rinnovandosi il canone del IV Concilio Lateranense si proibì riunire più beneficii, rigettandosi i titoli *unionis ad vitam*, o *commendae perpetuae*.

La collazione de' beneficii appartiene al Vescovo diocesano egualmente che ai Prelati inferiori che hanno la giurisdizione quasi episcopale. Fu stabilito il termine di sei mesi per conferirsi le dignità, le parrocchie e gli altri minori beneficii, e di tre mesi per i Vescovati e le maggiori dignità Regolari. Mancandosi alla collazione ne' definiti tempi, perdesi per quella volta il diritto, e si devolve ai prossimi Superiori sino al Pontefice; e se il Beneficio fosse Regolare, la negligenza vien supplita dal Vescovo, qual delegato della sede Apostolica.

Anche presentemente i beneficii possono essere soggetti a padronato o di libera collazione; veri beneficii ecclesiastici, o pure semplici partecipazioni, o porzioni laicali; e gli ordinarii furono incaricati a dar tutte le notizie corrispondenti colle copie legali degli atti della loro fondazione, giusta la Ministeriale del 6 marzo 1819; onde potersi eseguire le disposizioni dell'ultimo Concordato.

Con esso in fatti si prescrisse:

1. Che i beneficii semplici di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico fossero conferiti dalla Santa Sede e dai Vescovi, secondo la distinzione de' mesi ne' quali la vacanza succedesse; cioè da gennaio a giugno dalla Santa Sede, e da luglio al dicembre da' Vescovi; ma la provista dev'esser sempre fatta in persone di sudditi del regno. (Concord. art. VIII.)

2. Che lo stesso abbia luogo pe' eanonieati in libera collazione tanto de' Capitoli cattedrali, che de' collegiati; eccetto la prima dignità, la quale sarà sempre di libera collazione della S. Sede (Ivi art. x.)

3. Che la collazione delle Abbadii Concistoriali che non sono di regio padronato spetti sempre alla S. Sede, coll'obbligo di conferirle ad ecclesiastici sudditi del Regno; per cui fu rassegnata al Pontefice la nota di dette Badie come si trovava nella curia del Cappellano Maggiore, tanto di quelle di nomina regia, che di quelle che non sono di regio padronato; spiegandosi che queste note potessero in seguito di concerto rettificarsi (Ivi art. VIII e IX).

4. Per le Parrocchie vedemmo quanto si dispose nel Concordato, e quello che venne risoluto ne' casi in esso non preveduti, al cap. 4 Sez. III. di questa parte; eccettuate sempre le parrocchie che vacassero in curia e per promozione a qualche dignità ecclesiastica o canonicato conferito dalla Santa Sede, le quali fossero sempre di collazione Pontificia (Ivi, art. XI).

5. Che i beneficii ed Abbadii situate nel Regno, i di cui frutti o in parte o in tutto si trovano applicati a persone ecclesiastiche, ed a varie Chiese, Collegi, e Pie case di Roma, e di altri paesi dello Stato Ecclesiastico, dovranno continuare ad essere applicati per lo stesso uso eccetto che i beneficii ed Abbadii di Régio padronato; nè pur quelli i di cui beni sono alienati (Ivi art. XIX).

6. Che sopra alcuni Vescovati ed Abbadii del Regno che verranno stabilite, il Pontefice Romano riserbossi *in perpetuum* annui dodicimila ducati di pensioni, delle quali potesse disporre a suo piacimento in beneficio de' suoi sudditi dello stato ecclesiastico (Ivi art. XVIII).

7. Egualmente venne ammessa a favore del Re la riserva delle pen-

sioni nell'occasione delle provviste de' Vescovati e Benefici (a); ma sotto due condizioni; 1. purchè la riserva si faccia secondo le forme canoniche; 2. da non dover durare oltre la vita naturale de' pensionisti, rimanendo dopo la costoro morte libero da tal peso il vescovato o beneficio a carico del quale furono le pensioni riservate. Basta dunque, ai nominati dal Re a tali pensioni di ottenere dalla S. Sede le corrispondenti bolle apostoliche, per essere abilitati a percepirle. (Ivi art. XVII).

Oltre alle disposizioni date nel Concordato, varie altre ebbero luogo per la sua esecuzione riguardo ai benefici Ecclesiastici; e particolarmente:

1. Si ebbe cura di ordinare la rivela de' benefici suddetti col Real decreto dell'11 genajo 1820, col quale si dispose:

1. In quelle Diocesi nelle quali gli archivi vescovili non sono provveduti di un esatto catalogo di tutti i benefici ecclesiastici, sieno di padronato regio, ecclesiastico, o particolare, le rispettive amministrazioni diocesane sono autorizzate ad incaricare i parrochi ed i sindaci de' comuni di formare l'inventario de' benefici suddetti esistenti in ciascun comune, ed a promulgare un affisso onde ciascun successore dei benefici della indicata natura ne consegnasse ad essi parrochi, e sindaci la rivela fra il termine di due mesi, elasso il quale i beni addetti al non rivelato beneficio saranno sottoposti a sequestro, e le spese occorrenti per gl'informi in supplimento delle revele non fatte nel termine assegnato, andranno a carico de' non rivelanti. I parrochi ed i sindaci che ricusassero di formare il suddetto inventario, saranno soggetti ad una multa di ducati cento a beneficio della rispettiva amministrazione diocesana.

2. In occasione di vacanze de' benefici indicati nell'articolo precedente, gli ordinarii, i parrochi ed i sindaci saranno obbligati di dare avviso fra otto giorni alla rispettiva amministrazione diocesana, e per ogni contravvenzione sarà pagata, a beneficio dell'amministrazione suddetta, una multa nella somma corrispondente a due annate di rendita del beneficio vacante di cui si sia trascurata la rivela.

3. Nel principio di ogni anno ciascun titolare di beneficio ecclesiastico dovrà rimettere alla rispettiva amministrazione diocesana il certificato della propria esistenza da lui stesso sottoscritto, e vistato dal sindaco del comune in cui è domiciliato.

È sul dubbio se ai novelli titolari debbansi consegnare i titoli riguardanti i beni de' rispettivi benefici; si rispose colla minist. de'9 luglio 1828, che dovendosi essi considerare come usufruttuarii, non possono pretendere i titoli di proprietà che debbono rimanere presso l'amministrazione diocesana, ma solamente una nota de' cespiti appartenenti al relativo beneficio, salvo il caso di una contestazione sulla spettanza di qualche ce-

(a) Prima e sotto la legislazione del monte Frumentario, si depositava in esso la terza parte delle rendite de' Vescovati e Benefizii, sotto il nome di *terzo pensionabile*. Ciò venne dall'ultimo Concordato abrogato, senza che però gli attuali pensionati rimanessero privi delle pensioni delle quali erano in possesso (Concord. ult. art. 17.).

Essendosi proposto il dubbio se le Amministrazioni diocesane dopo aver fatte le liquidazioni delle rendite delle rispettive mense per la fissazione del *terzo pensiona-*

*bile*, dove ne siano suscettibili, dovessero procedere a nuove liquidazioni, allorchè rinnovati tutti gli affitti, se ne avessero rendite maggiori; piacque al Re di ordinare nel consiglio de' 25 febb. 1819 bastare la liquidazione che si stava facendo per le provviste utilmente seguite; e che non si potessero fare altre liquidazioni: se non quando esistenti o passati ad altre sedi gli attuali Vescovi, si facessero nuove provviste (Atti dopo il concord. Parte II. pag. 99).

spite, in cui han dritto di chiedere che il titolo si esibisca in giudizio. Debbonsi però da questa regola eccettuare quelle Chiese che hanno una massa comune, e che sono fornite di un archivio ove si possono tali titoli conoscere.

I titoli poi esecutivi per la riscossione delle rendite si debbono passare ai titolari, onde poter astringere i reddenti, ma previe le opportune cautele per la loro restituzione. (*Ivi* parte IV pag. 175) (a).

II. Sul metodo da serbarsi per impugnare la dichiarazione di *laicalità* di beneficii emessa dall'abolita real Camera di S. Chiara; il Re prendendo in considerazione i principii cost dell'antica che dell'attuale polizia giudiziaria per ciò che all'ordine ed alla competenza delle giurisdizioni ha particolarmente rapporto, ed udito il parere del consiglio ordinario di Stato, ordinò che la revisione delle mentovate decretazioni dovesse da lui accordarsi in vista de'dritti permanenti delle parti, e del pregiudizio che i diritti medesimi ne avessero sofferto, con commettersi dal Re a quello stesso tribunale, nel quale la dichiarazione della real Camera si oppone, intendendosi la medesima ridotta a norma della giustizia e del diritto. Rescritto dei 18 dicembre 1822. (*Atti ec.* Parte III pag. 407.)

Venne pure col rescritto de' 21 novembre 1825 dichiarato che secondo la polizia del regno e le regole canoniche i beneficiati, gli Abbati ed i Rettori di qualunque beneficio badia e Chiesa, nella loro qualità di tutori ed amministratori avendo l'obbligo di vegliare alla conservazione ed alla integrità de'beni annessivi, sono persone legittime per essere in vigore, poichè il codice per lo Regno delle due Sicilie niuna disposizione contiene relativamente ai beneficii o ai dritti e doveri di coloro che ne sono investiti; e che perciò mal si appongono coloro che ai Beneficiati ed Abbati suddetti le mentovate facoltà denegano, uguagliando la condizione loro a quella di semplici usufruttuari. Vedi la circolare del 31 dicembre 1825. (*Ici*, pag. 225.)

III. I beneficiati che mancano all'esibizione del certificato di esistenza debbono una multa corrispondente al decimo dell'annata, da calcolarsi sul dato più forte tra l'imponibile e la rendita effettiva. Minist. degli 11 luglio 1827. (*Ivi*, P. IV, pag. 143.) Si disse però coll'altra Minist. dei 20 febbrajo 1828 che la multa suddetta contro i titolari oscitanti debbasi calcolare sulla rendita netta purgata da' pesi. (*Ivi*, pag. 166) (b).

IV. Rapporto agli Alberi infruttiferi e secchi esistenti ne' fondi dei Beneficiati pieni, e loro rimpiazzo, il Ministro dell'Ecclesiastico d'accordo con quello delle Finanze risolvettero: « che se i titolari nella qualità di usufruttuarii son tenuti per effetto della legge a rimpiazzare gli alberi secchi e spezzati, non debbono però consegnarli alla Commissione Diocesana e lasciare ad essa la cura della vendita ed attendersi dalla mede-

(a) Per lo stesso principio nel caso di vacanza o provvista di beneficio, pendente la vendita fatta delle olive ancora immature e prima della raccolta, venne risoluto d'accordo tra i due ministri degli affari Ecclesiastici e delle Finanze, doversi far valutare le olive ancora attaccate ai rami per conoscersi il prezzo spettante all'amministrazione in caso di vacanza, ed al titolare in caso di riprovista, mentre poi il prezzo delle olive staccate dagli alberi

deve attribuirsi nell'un caso agli eredi del titolare defunto, e nell'altro all'amministrazione diocesana *Minist. de' 3 sett. 1828.* (*Ivi*, IV p. 179.)

(b) Intanto conviene avvertire che questi certificati di esistenza debbono esibirsi soltanto da' titolari di que' beneficii che nelle vacanze ricadono all'Amministrazione Diocesana. *Minist. de' 2 aprile 1828* (*Ivi* pag. 172).

sima al rimpiazzo; mentre esso dev'esser l'effetto della sorveglianza dell'Amministrazione, ma non quello della sua opera. Quando dunque essa Amministrazione conosce che vi siano alberi secchi e spezzati, e che i titolari ne godono come di ogni altro frutto, deve obbligar costoro al rimpiazzo, e non già ad erogare tutto il ritratto da tali alberi, ove il bisogno non lo esiga. Similmente riguardo al taglio del legname, si prescrive alla detta Amministrazione che quando il suddetto taglio si faccia dai titolari dei beneficii nelle debite regole, è calcolato secondo le leggi civili come prodotto del quale gode l'usufruttuario, ed in conseguenza il titolare. Non può quindi aver luogo l'obbligo di farsene dai beneficiati versare l'importo nella cassa dell'Amministrazione Diocesana per farsene il rimpiego. Minist. de' 22 agosto 1827. (*Ivi*, pag. 145.)

V. Col Real decreto del 7 ottobre 1815 vennero richiamati alla piena osservanza le leggi ecclesiastiche che impongono l'obbligo della residenza ai possessori di beneficii residenziali; e sotto le pene canoniche delle quali si riordinò l'esecuzione. Solo furono in esso eccettuati coloro che o per alcuna delle cause designate dalle stesse leggi, o per real disposizione ed autorizzazione dovessero allontanarsi o si trovassero allontanati dalle rispettive Chiese de' lor beneficii.

VI. Venne pure risoluto che ne' casi di qualsivoglia alienazione dei beni appartenenti a Corporazioni ecclesiastiche, a Beneficii, Badie e Mense Vescovili, le *subaste* debbono sempre aver luogo prima di rassegnarsi l'affare a S. M. per la sua sovrana approvazione, sì per vedere se esse siano regolarmente eseguite, sì per conoscere se nell'aggiudicatario incerto prima di compiersi tale esperimento, concorrano le condizioni necessarie ad assicurare e garantire gl'interessi del corpo morale: le quali subaste debbano eseguirsi presso i Tribunali civili, sempre coll'espressa riserva di non produrre veruno effetto, se non allorchè vi accederà l'approvazione sovrana, qualora piaccia alla M. S. di accordarla. Il che venne comunicato al Ministro di Grazia e Giustizia per la norma da darsi ai Tribunali civili — Minist. de' 26 aprile 1826. (*Ivi*, parte IV pag. 63.)

VII. È erroneo il principio che i beneficii semplici non possono essere di natura *ex feudali* nè colpiti dal Real decreto del 20 luglio 1818. O che sian semplici, o che sian curati i beneficii, basta che abbiano erezione in titolo, e non siano mere cappellanie laicali e legati pii, sono compresi nelle disposizioni dell'art. 1, il quale parla de' padronati feudali sopra i beneficii ecclesiastici di qualunque natura. Minist. del 18 luglio 1819. (*Ivi*, *ivi*, pag. 56.)

VIII. Qual mezzo può avere un titolare che recuperando un fondo del beneficio illegalmente dato in enfiteusi ha bisogno delle somme per pagarne le migliorie e riufrancarsi delle spese del giudizio? Le leggi civili non contengono alcuna disposizione sui diritti e doveri de' titolari de' beneficii in ciò che ha riguardo al godimento de' fondi ai beneficii addetti. Inopportune sono all'uopo le disposizioni delle leggi medesime dettate per gli usufruttuarii, somma differenza intercedendo tra l'usufruttuario ed il titolare sotto il rapporto particolarmente che la durata dell'usufrutto è sempre temporanea e limitata, e nel beneficio la percezione de' frutti passa da titolare in titolare, senza che mai al padrono possa giungere. Pare piuttosto che il titolare suddetto sia da assimilarsi a colui che investito di alcun fedecommesso progressivo o majorasco è gravato

di eseguirne la restituzione. Su tali considerazioni il Re, inteso il Consiglio Ordinario di Stato, autorizzò il titolare alla contrattazione di un debito a carico delle proprietà addette al beneficio, cedendo però i correlativi interessi a carico de' titolari *pro tempore*, per la somma corrispondente al pagamento delle migliorie, ed all'indennizzamento delle spese del giudizio. *Decis. de' 24 marzo 1829.* ( *Ivi*, *ivi*, pag. 25 ).

Prima di terminar questa materia crediamo qui opportuno avvertire di tenersi presenti le Sovrane disposizioni per la Chiesa e Confraternita de' Ss. Pietro e Paolo de' Greci istituita in questa capitale, per quanto vi può essere di rapporto sulla materia beneficiaria; e che si contengono nel real decreto de' 24 marzo 1829 (a).

## CAPITOLO V.

### *Del diritto di padronato.*

Chiamasi Padronato nella legge Canonica quel particolar dritto o ragione che si ha sopra beneficii chiesastici di poterli conferire per protezione e protettorato, *patrocinium* (b). Si acquistava questo diritto da coloro che fondavano, dotavano, o ristauravano i luoghi sacri o religiosi, di nominare il beneficiato, e presentarlo al Vescovo, per godere alcuni commodi ed onori, ed adempire ad alcuni doveri.

Esso dividevasi in *Laico*, *Ecclesiastico* e *Misto*. Laico dicevasi quello che o per dritto di fondazione o di successione competeva a taluno sia laico sia clerico. Ecclesiastico chiamavasi quello che ai clerici apparteneva per motivo della Chiesa, Monastero, o beneficio cui era annesso il dritto di padronato; presumendosi fatta la fondazione co' beni della Chiesa. Misto dicevasi quello che riunendo l'una e l'altra qualità improntava quel che vi era di meglio nell'uno o nell'altro; come se uno de' due padroni trasferiva il suo diritto alla Chiesa (c). Ed era reale o personale il

(a) Eccone il tenore.

**ART. 1.** Alla Confraternita de' SS. Pietro e Paolo de' Greci esistente in questa Capitale non potranno essere ascritti che i soli Greci di rito Cattolico Romano; I Governatori della medesima saranno eletti indispensabilmente tra i detti Cattolici, i quali abbiano fatta la loro pubblica professione di fede.

**2.** I Preti da addirsi alla suddetta Chiesa Greca Cattolica Romana saranno presi tra quelli delle Colonie Greche Cattoliche dei Nostri Dominii al di qua, ed al di là del Faro, ovvero tra coloro che sono stati ordinati dalla Congregazione de Propaganda di Roma, e che abbiano in conseguenza le Bolle della loro ordinazione firmate da Vescovi Cattolici Romani.

**3.** Il Governo della suddetta Chiesa e Confraternita de' SS. Pietro e Paolo dei Greci nominerà i Preti da addirsi alla medesima inamovibilmente, e li presenterà all' Ordinario, il quale esaminata la Bolla della loro Ordinazione, e gli altri requisiti necessari per la cura delle anime, spedirà ad

uno di essi la Bolla di Curato, ed agli altri quella di Coadiutori.

**4.** Le disposizioni contenute ne' tre articoli precedenti saranno riguardate come articoli addizionali delle regole della suddetta Chiesa e Confraternita munite di Regio Assenso; rimanendo annullato qualunque stabilimento delle regole anzidette, che si opponga alle presenti disposizioni.

(b) Prima del V. secolo della Chiesa era ignoto questo diritto, e l' primo esempio ne diedero i PP. del Concilio *Aureliano* nell' anno 441. Ad oggetto di promuovere la liberalità de' Cristiani fu esteso questo dritto ai laici, ma si contenne negli Oratorii che si permetteva di edificarsi nelle Campagne e ne' villaggi; dipoi si estese alle Parrocchie ed agli eredi del fondatore ( *Conc. Aurelian. IV. an. 541 can. 7 et 33.* )

(c) Ma nel dubbio se fosse il padronato laico od Ecclesiastico, si rispondeva pel laico, si perchè i Clerici non si presumevano aver beni, come perchè gli antichi canonici, dove trattano del dritto de' fondatori, non mentovano che i laici.

dritto Laico del padronato; quello inerente alla casa o al fondo, in modo che dal padrone di esso si esercitava: il personale competeva alla persona, vale a dire al padrone, e di lui figli, eredi, parenti, gentili. Che se era feudale, e l'feudo passava alla Chiesa, il padronato non diventava ecclesiastico.

Per la costruzione, la dotazione, e la prescrizione si acquistava questo diritto; ma in più modi poteva trasferirsi: colla cosa cui inerisce, sia se si trasmettesse il pieno o soltanto l'utile dominio; inerendo al fondo dotale, la presentazione apparteneva al marito come padrone civile della dote; colla permutazione si trasferiva, quando vi fosse il legittimo permesso; donandosi ad un luogo religioso od alla Chiesa non vi era neppure bisogno del consenso del Vescovo; finalmente si deferiva a tutti i successori del fondatore così testamentarii che legittimi, o civili; ma essendo il padronato individuo passava insolidalmente agli eredi tuttochè a quote diverse chiamati, ed i successori si ammettevano alla presentazione *in stirpes*, non *in capita* (a).

Premesse queste cognizioni dal dritto canonico desunte, vediamo ciò che la nostra legislazione ha modificato od aggiunto su questo diritto di padronato.

E sulle prime bisogna sapere che nella militare occupazione non solo non si volle riconoscere questo diritto per l'avvenire, ma furono anche aboliti i padronati esistenti. Infatti colla legge del 18 giugno 1807 ordinossi che i beni addetti a legati pii, a cappellanie laicali, ed a qualunque beneficio senza cura di anime od obbligo di residenza, dopo la morte degli attuali possessori, fossero in piena proprietà de' legittimi padroni coll'obbligo di adempire le opere di pietà e di beneficenza da' fondatori prescritte; e col decreto de' 22 dicembre 1808 si dispose che il padronato su' beneficii ai quali si fosse annessa la cura delle anime, attuale o abituale, rimanesse abolito, e si provvedessero essi beneficii da' Vescovi, precedente il concorso; finalmente col decreto de' 22 luglio 1813 determinossi che i beni addetti ai canonicati, dignità, partecipazioni, prebende e porzioni sotto qualsivoglia nome stabilite nelle Chiese cattedrali o collegiate, abolito ogni padronato, rimanessero alle Chiese istesse per l'uso cui si trovassero destinati.

Diversamente però pensossi nella restaurazione. I padronati particolari su de' beneficii si erano acquistati legittimamente colle fondazioni e dotazioni di essi beneficii; quindi oltre all'oggetto ecclesiastico, importava al principio politico lo stabilire che i padronati come ogni altra proprietà di privati, dovessero essere inviolabili a favore de' fondatori e donanti medesimi, o di coloro che legittimamente li rappresentano. Fu perciò che nell'ultimo Concordato del 1818 si richiamarono in vita tutti i padronati ch' esistevano nel Regno.

E nell'articolo V parlando di canonicati si aggiunse che la disposizione data per essi non comprendeva i canonicati di padronato regio, ecclesiastico e laicale, i quali si conserverebbero nello stato in cui sono, a meno che da' rispettivi padroni non se ne volessero nelle debite forme

(a) In qualunque modo pertanto che il padronato si trasferisse, doveva attentamente evitarsi che niuna cosa si fosse per tal motivo dato o pagato, poichè ogni cosa annessa allo spirituale, se valutavasi con prezzo s'incorreva nella macchia simoniaca. (Cap. de jure 16 in VI.)

umentare le rendite. Egualmente dandosi le disposizioni sulle parrocchie coll'art. VII si spiegò che questo articolo non comprendeva le Chiese parrocchiali di giuspadronato regio, ecclesiastico e laicale canonicamente acquistato, le quali sarebbero a carico de' rispettivi padroni.

Conseguenza legittima di tutto ciò fu il decreto de' 20 luglio 1818 emanato previo il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria. Con tal decreto ordinossi:

1. Che le disposizioni della citata legge del 1807 e de' citati decreti del 1808 e 1813, per quanto riguarda l'abolizione de' padronati fossero interamente abrogati.

2. Che perciò i padronati particolari, sieno ecclesiastici, sieno laicali, sopra beneficii di qualunque natura, non esclusi i Curati e le parrocchie, fossero ristabiliti a favore de' legittimi padroni ai quali appartenesse, secondo le regole del dritto Canonico, coll'esercizio di tutti i dritti utili ed onerosi, non che di quei chiamati onorifici.

3. Furono esclusi da tal disposizione quei tra i padronati particolari, i feudi de' quali in tempo dell'occupazione militare furono uniti a parrocchie povere, salvo ciò che sarebbe provveduto nella generale dotazione di tali parrocchie in esecuzione dell'ultimo concordato, e si aggiunse non farsi eccezione da questa regola, ancorchè le unioni fossero state fatte con fondo di beneficii di regio padronato.

4. Finalmente il Re si riserbò di provvedere in appresso per tutto ciò che potesse riguardare il dritto di elezione sulle Cappellanie, e sulle partecipazioni e porzioni meramente laicali.

Diversamente però si dispose sui padronati feudali, e dietro savie considerazioni (a), emanossi altro decreto sotto la stessa data de' 20 luglio 1818 col quale stabilissi:

1. I padronati feudali rappresentati sopra le Chiese e beneficii ecclesiastici di qualunque natura sono da riputarsi compresi fra i dritti de' baroni, colpiti dalla legge abolitiva della feudalità in tutti i nostri reali domini.

2. Gli anzidetti padronati saranno reintegrati alle nostre supreme regalie; salvo agli ex-feudatarii il dritto di provare ne' modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del padronato siasi il feudo stesso giammai devoluto o riconceduto in qualunque maniera onorosa, o gratuita. Nel qual caso il dritto di padronato apparterrà ai medesimi ex-feudatarii, escluse le onorificenze signoriali, abolite per effetto della legge eversiva della feudalità.

3. I procuratori regii presso ciascun tribunale de' nostri Reali domi-

(a) Ecco le considerazioni inserite nel decreto suddetto:

» Considerando che i padronati feudali esercitati per l'addietro sopra beneficii ecclesiastici di qualunque natura, nella loro origine non erano che usurpazioni di dritto di regalia, ovvero privilegi e regalie comprese nelle concessioni feudali fatte dal fisco senza prezzo e trasferite colla universalità dei beni del feudo, e che tali padronati si esercitavano dai feudatarii in nome del feudo, ed in qualità di procuratori del principe;

» Considerando che, oltre ai padronati del-

» la suddivisata indole, possano esservi di quelli che i feudatarii rappresentavano sopra beneficii da essi particolarmente fondati, e dotati anche con beni feudali; » Veduta la legge degli 11 dicembre 1816 colla quale fu conservata l'abolizione della feudalità nei nostri Reali domini: » Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli affari ecclesiastici;

» Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: ec.



-nii al di quà del Faro invigileranno al mantenimento de' diritti di regalie e di regio padronato, come pure invigileranno all' osservanza di tutte le leggi, ed alla difesa di ogni altro regio dritto. Per quanto appartiene ai nostri reali dominii oltre il Faro, finchè non sarà nei medesimi stabilita la nuova organizzazione dell'ordine giudiziario, continuerà provvisoriamente a sostenere i diritti di regio padronato il nostro procurator generale presso quella gran Corte de' Conti (a).

Essendosi proposto il dubbio se nella gestione delle rendite de' benefici ecclesiastici vacanti attribuite all' amministrazione diocesana, fossero compresi i benefici di padronato particolare in caso di vacanza, dichiarossi dalla commissione esecutrice del concordato « che il frutto di qualsiviasia beneficio o di libera collazione o di gius padronato deve riguardarsi sempre sotto una medesima categoria, perchè i fondi tanto degli uni, come degli altri son dedicati a Dio, e perciò sono egualmente soggetti alle amministrazioni diocesane in caso di vacanze, quando però sieno meramente *collativi*, e non semplici istituzioni o legati pii lasciati in libertà ed acquisto de' rispettivi padroni, e che possa esser soltanto luogo a differenza a riguardo della erogazione delle rendite nel tempo della vacanza, pel caso che fossero destinate ad usi particolari o nell' erezione de' benefici o con atti posteriori; ed in questa circostanza non potrebbero assoggettarsi all' erogazione prescritta nell' art. XIII del concordato ». Questo avviso approvato dal Pontefice e dal Re diè luogo al rescritto de' 2 gennaio 1819; e coll' altro de' 4 agosto 1821 si aggiunse che di tali benefici, i Vescovi e gli altri delle amministrazioni diocesane procurassero economicamente di diciferare tali quistioni colle parti interessate nelle medesime, senza che si cagioni dispendio alle parti; e che quando ciò poi non riesca, facciano sentire alle parti di andare a sperimentare le loro ragioni nei tribunali civili delle rispettive provincie: nei quali giudizi dovranno di obbligo intervenire i Regii Procuratori dei tribunali medesimi, per sostenere i dritti, che in ogni caso, potessero appartenere alla Real Corona.

Ma spesso si è dovuto richiamare l' attenzione de' Procuratori generali presso le Gran Corti civili, per la retta intelligenza del Real decreto del 20 luglio 1818, per non ammettersi una giurisprudenza difettosa a danno de' dritti della Real Corona. Vaglia per esempio la lettera scritta dal Ministro degli Affari Ecclesiastici al Ministro di Grazia e Giustizia nel 12 agosto 1829, su questo oggetto (b), e che fu annunciata ai Tribunali colla ministeriale de' 4 giugno 1820 (*Atti ec. P. III. pag. 47 e 50*).

(a) Corrispondentemente a ciò venne prescritto agli Ordinarii di manifestare sollecitamente tutti i benefici tanto pieni che vacanti soggetti a padronati feudali esistenti nelle rispettive loro diocesi, colla distinzione della qualità de' medesimi, se Curati o Residenziali o semplici, e coll' indicazione degli ex feudatarii dai quali sono stati sin ora rispettivamente rappresentati i padronati. (Rescritto de' 16 settembre 1813 e 6 marzo 1819). Ed ordinassi pure che i regii procuratori presso i rispettivi tribunali, giusta l' art. 3 di detto decreto, s' incaricassero dei giudizi relativi, all' oggetto di fare tutte le parti convenienti alle funzioni

del ministero pubblico, onde gl' interessi reali non soffrissero il menomo detrimento; con manifestare al ministero di giustizia le circostanze e le ragioni che vi concorrono, affm di avere le dilucidazioni necessarie all' uopo ( Circol. di 4 novembre 1818 ).

(b) Ecco le parole di questa Ministeriale che si legge negli *Atti* dopo il Concordato Parte V. pag. 48.

» Ho ponderato le osservazioni del procurator generale del Re presso la G. C. civile di Trani, comprese nel rapporto, che V. E. ebbe la bontà di rimettermi in data de' 4 p. s. mese, e riguardanti il giud. zio

Ma le alienazioni o divisioni de' benefici di padronato particolare averate sotto la garanzia della legge de' 18 giugno 1807, anteriormente al decreto che l'abrogò, debbono riguardarsi come irrettrabili, e quindi non rivendicabili ai benefici ai quali per lo innanzi appartenevano. Fissata questa massima, dubitossi se fosse essa applicabile ai beni dei benefici della stessa natura, i quali non distratti o divisi, ma nella loro integrità si sono ritenuti da' padroni a titolo di piena e di libera proprietà; e di accordo tra i due Ministeri di Grazia e Giustizia e dell'Ecclesiastico, osservandosi che col decreto de' 20 luglio 1818 ripristinosi l'esercizio di dritto di padronato sui benefici, i beni de' medesimi che si sono nella integrità conservati, alla prescritta ripristinazione vanno soggetti, ed in conseguenza venne risoluto che quante volte non si trattasse di semplici istituzioni e legati pii, lasciati in libertà de' padroni, dovessero tali beni alla gestione delle amministrazioni diocesane sottoporsi (circol. de' 28 agosto 1819. Atti ec. Par. 2 pag. 147). Egualmente le dette amministrazioni diocesane ebbero speciale facoltà di aver cura delle cappellanie e legati pii devoluti alla Real Corona, i di cui beni furono ad essi consegnati, e che possono registrare gli altri a misura delle va-

tra l'amministrazione diocesana di Taranto, e l'*ex feudatario* D. Gio. Battista Muscettola circa la devoluzione a pro della Real Corona del Beneficio sotto il titolo di Santa Maria della Nova in Pulsano. Soffra l'E. V., ch'io le mostri gli equivoci, in cui quel magistrato è incorso, e pe' quali non potrebbe ben tutelare i diritti della Real Corona nel giudizio in esame.

E sulle prime non regge certamente il principio adottato dal Tribunale civile, che viene accolto dal Procurator generale, quello cioè di non doversi presumere, ma d'essere d'uopo dimostrare la qualità feudale d'un padronato. Risulta anzi a chiare note tanto dal proemio quanto dall'art. 2 del Real Decreto de' 20 luglio 1818, che la qualità feudale sia legalmente presunta, e la devoluzione del padronato di dritto; che l'*ex feudatario* abbia il peso di provare « *ne' modi legali* » (son parole del citato articolo 2.) la fondazione avvenuta dopo la cessione del feudo, senza che dopo la costituzione del padronato s'esi il feudo stesso giammai devoluto o riconceduto in qualunque maniera onerosa, o gratuita. Per quanto in fatti riesce facile il provare gli estremi voluti dall'articolo per determinare la qualità burgensatica del padronato, altrettanto sarebbe difficile e forse impossibile, il dimostrarne l'indole feudale.

Riguardo poi a quel che dice il Procurator generale intorno la natura del Beneficio in disputa, io debbo far riflettere a V. E. che il motivo espresso nel citato Decreto per doversi dichiarare i padronati feudali sopra le Chiese ed i Benefici ecclesiastici di qualunque natura si fu quello, che in ogni origine non erano essi, che usurpazioni di diritti di regalìa, o privilegi, e regalie comprese nelle concessioni feudali fatte dal Fisco senza prezzo, e trasferiti colla università de' beni del feudo. Ora chi

non vede che questa considerazione militar debba con maggior efficacia, allorchè d'un beneficio manchi l'atto di fondazione, e di erezione in titolo? Ed in vero quando un tale atto si mostra, è agevole allora il scoprire se il Beneficio sia stato fondato o usurpato dall'*ex Barone*, o se l'abbia ricevuto nella concessione del feudo: non evvi necessità d'una presunzione all'usurpazione del dritto di regalìa, mentre tutto dimostra il titolo esibito. Si aggiunga a ciò, che basterebbe a render prive di effetto le disposizioni del Decreto, l'essersi l'atto in questione o disperso, o involato, cioè che addivene sovente per l'ingiuria del tempo, o per l'umana malizia. Per tali riflessi e forza il conchiudere, che l'esame del Tribunale in simili controversie debba ridursi ad indagare la qualità feudale, o particolare del padronato per pronunziarne la devoluzione o dichiararne il dritto nell'*ex Barone*, e non già a vedere se l'oggetto su cui il padronato si versa abbia a reputarsi un vero beneficio, o una Cappellania laicale, ed un legato pio.

Debbo con dolore manifestare a V. E., che le false idee esposte dal Procurator generale del Re, presso la G. C. civile di Trani, si veggono spesso accolte da altri Tribunali, donde può col tempo riceverci una giurisprudenza difettosa a danno dei dritti della Real Corona. Io quindi prego vivamente l'E. V. di partecipare non solo il contenuto della presente alla G. C. civile di Trani, ma di formarne un oggetto di circolare per tutti i Tribunali; inculcando a' Procuratori del Re di sostenerlo nelle occasioni. Mi onori V. E. di un riscontro.

*Pel Consigliere Ministro di Stato  
Ministro Segretario di Stato  
Degli affari Ecclesiastici impedito  
Il Direttore — A. FRANCO*

canze , a condizione però di doverne tenere un conto a parte, e senza impedirsi, l'impiego degli avanzi, alla soddisfazione de' pesi che sono a carico di esse amministrazioni. ( Rescritto de' 29 gennajo 1820 , *Atti ec. Par. 3 pag. 2* ).

Venne pure stabilito col decreto de' 25 novembre 1822 che, i beni delle Badie e dei beneficii di regio padronato fossero provvisoriamente sotto la vigilanza dell'amministrazione diocesana del luogo in cui la Badia o il beneficio si ritrova , non ostante che sieno stati trasferiti all'abate o al beneficiato nominato dal Re ; e si ordinò pure che in caso che costoro abusassero de' loro dritti , sia cagionando degradazioni, sia lasciando deperire i beni per mancanza di manutenzione , sia in qualunque altro modo pregiudicando la proprietà , l'amministrazione diocesana fosse autorizzata a sperimentare per le vie giudiziarie tutti que' dritti che competono al proprietario contro dell'usufruttuario ; facendone anche rapporto al Ministero dell'Ecclesiastico per le misure , che possono ulteriormente convenire in linea di economia. Finalmente rammentiamo ai nostri Alunni , come col rescritto dei 9 luglio 1817 furono rimesse all'esame del supremo consiglio di Cancelleria le seguenti quistioni: 1. se i padronati ex feudali rappresentati sulle parrocchie sieno tuttavia salvi, non ostante la legge abolita della feudalità. 2. Se nel caso che tali parrocchie sieno prive di rendita , e di congrua , e nello stato di dover essere riparate possono obbligarsi gli ex-feudatarii alla necessaria rifazione. Il consiglio opinò: 1. per la massima generale della totale abolizione de padronati ex-feudali nascenti da dritti signorili , ad eccezione di quelli acquistati dagli ex baroni, con i modi civili della edificazione e dotazione, 2. che la pruova contraria, cioè di essere i padronati di privato legittimo acquisto mercè la fondazione e la dotazione sia ai termini anche dell'articolo 2 del decreto dei 17 gennajo 1816, e dei decreti in seguito riportati dei 4 aprile e 31 maggio 1826 emanati in Sicilia, a carico dell'exfeudatario , dappoichè trattandosi di dover possedere , ciò che senza quella pruova si reputa un dritto di regalia, ne segue che, chi prende il legittimo acquisto, è obbligato per la legge ad esibirne e dimostrarne il titolo.

Considerandosi che nell'attuale sistema legislativo non vedesi espressamente designata alcuna autorità per difendere e sostenere in giudizio i diritti di regalie e di regio padronato per beneficii , badie ec., venne a disporsi col Real decreto de' 27 ottobre 1823.

1. Che i Procuratori del Re presso i Collegii giudiziarii saranno parte principale in tutti li giudizi relattivi a' diritti di regalie e di regio padronato sopra ogni fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura , non esclusi i giudizi ordinarii pe' padronati ex-feudali.

2. Che gli stessi regii Procuratori saranno altresì parte principale unitamente ai titolari di beneficii , badie o altre fondazioni di regio padronato, allorchè si tratterà di azioni reali riguardanti i beni che vi sono rispettivamente annessi.

3. Che i medesimi in tutti questi casi dovranno per le debite vie mettersi in corrispondenza colla real segreteria e Ministero degli Affari Ecclesiastici , per avere gli schiarimenti opportuni al mantenimento dei dritti di regalie e di regio padronato.

Devesi pure tener presente che per le regole canoniche ne' casi di vacanza di beneficii ecclesiastici, il padronato laicale, chiunque lo rappre-

senti, sia individuo o comunità, escluso solo il padronato Regio, debbono i padroni presentar fra 4 mesi il candidato; scorso il quale termine, l'ordinario istitutore può liberamente provvedere la vacanza, e non già per dritto di devoluzione. È massima canonica che riguarda i collatori ordinarii di simili beneficii, che il non uso a tempo opportuno del padronato, lungi dall'operar devoluzione, rende il beneficio esente da tal servitù, e libera la provvista al collatore ordinario, queste massime vennero ricordate dal Ministro dell'Ecclesiastico nella *Minist. de' 22 settembre 1830* al Ministro degli Affari Interni in occasione del Priorato della Cattedrale di Andria, padronato comunale. V. *Atti ec.* Parte V pag. 93.

Col real decreto del 16 settembre 1831, si estesero al dritto di elezione sulle Cappellanie e sulle Partecipazioni meramente laicali le stesse disposizioni date col real decreto de' 20 luglio 1818 per lo ristabilimento de' padronati particolari sopra beneficii di qualunque natura. Questo decreto niuna alterazione ha portato, in quanto riguarda gli effetti risultanti dalla differenza che il diritto canonico e la vigente polizia Ecclesiastica stabiliscono tra Beneficii di natura Ecclesiastica con erezione in titolo, e le semplici Cappellanie di qualità laicale, e quindi tra il diritto di Padronato sui Benefici, e quello di elezione sulle Cappellanie laicali e su i legati pii.

Risulta da ciò :

1. Che nell'esercizio del dritto di elezione sui legati pii, allora è necessario che l'ordinario approvi il Cappellano, quando l'approvazione è richiesta dall'atto di fondazione ;

2. Che nelle vacanze delle Cappellanie le Amministrazioni Diocesane, come per lo innanzi, non debbono prendere alcuna ingerenza nella gestione delle rendite ;

3. Che tanto meno l'Ordinario può avere alcun diritto di devoluzione per la nomina del Cappellano. In caso però che gli eredi di più fondatori trascurino di adempire i pesi di messe, si farà ciò conoscere al Ministero dell'Ecclesiastico per l'uso che conviene.

La questione poi se il decreto suddetto sia dichiarativo dell'altro de' 20 luglio 1818, ovvero stabilisca un diritto nuovo, e quindi il vedere qual forza debbono avere i giudicati pronunziati nell'intervallo di tempo decorso dalla pubblicazione del primo a quella del secondo decreto, come pure le divisioni seguite prima o dopo il decreto del 1818 pe' beni addetti a pie fondazioni, è lasciata per intero alla giurisdizione de' Tribunali ordinarii, nella decisione de' casi che colle forme della legge si sottomettono al loro esame. *Minister. del 18 gennaio 1832.* ( *Ivi*, Parte V pag. 441.)

Non appartiene all'Autorità laica il giudicare se il padrono di un beneficio parrocchiale possa rinunciare al padronato, quando la rinuncia sia stata accettata dall' Ordinario. Se si trova già stabilita la congrua dotazione *in limine foundationis* è un vantaggio per la Chiesa su di cui si esercita il padronato, che sia affrancata da tal servitù. Oltre che niente è più regolare, che un padrono rinunci ad un diritto, ch'era in suo arbitrio di riservare espressamente, e non riservato di farne uso, seguiti la fondazione del Beneficio. — Si oppone, che il padrono ha il peso della manutenzione del locale ove il beneficio è eretto : ciò è vero, ma con questo dritto oneroso il padrono ha colla nomina i diritti utili ed onorifi-

ci, e la perdita di questi diritti colla rinuncia, compensa abbastanza la esenzione dal peso di manutenzione. — Finalmente si può osservare che se non si fosse accettata la rinuncia, e nel tempo stesso il padrono avesse trascurato di riparare la Chiesa, la perdita del padronato è la pena che minaccia il Concilio di Trento Sess. XXV, cap. 9, e così si espresse il Ministro degli affari Ecclesiastici coll'ufficio del 3 settembre 1831, diretto al Ministro degli affari Interni sul Padronato della Chiesa di Rocca del Comune di Meledugno, riportato in detti *Atti ec.* Parte V pag. 133.

Col Real decreto del 27 ottobre 1825 si provvede ai giudizi relativi ai diritti di regalia e di Regio padronato sopra le Badie, i Beneficii ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura ed alle azioni reali riguardanti i beni annessi a tali istituzioni (a); e con quello de' 17 luglio 1827 di cui parleremo a suo luogo, furono incaricate le Amministrazioni Diocesane rispettive di anticipare le spese da farsi in detti giudizi, accordandosi il regresso per rivalersene contro il titolare rispettivo. Finalmente col real decreto del 29 agosto 1830 dichiarossi che, le cause d'interesse di Regio padronato, delle regie fondazioni ecclesiastiche e di ogni dritto di regalia, appartengono esclusivamente ai Tribunali civili, qualunque sia la somma che si domandi, o la natura dell'azione; senza però derogarsi alle disposizioni della legge sull'Amministrazione Civile del 12 dicembre 1816, ed alle leggi del Contenzioso Amministrativo de' 21 marzo e 11 ottobre 1817, ed ai privilegi per la esazione concessa ai corpi morali, di che parlammo nella Prima Parte di queste nostre Istituzioni.

## CAPITOLO VI.

### *Delle Pensioni.*



Sotto nome di pensione disegnasi quella parte del beneficio che si detrae da un beneficiato per darsi ad altra persona che ne avesse bisogno, giusta l'antica disciplina che considerava le pensioni come limosine; ma questa caduta, degenerossi dalla primitiva istituzione, che anzi furono accordate alle volte ai più ricchi. I Padri del Tridentino Concilio gridarono perchè si richiamassero gli antichi costumi, ma tali loro querele non ebbero tutto il bramato effetto.

Spetta al Pontefice come Capo della Chiesa l'imporre le pensioni (b)

(a) Ecco come si espresse il Re nel suddetto decreto:

Art. I nostri procuratori presso i collegii giudiziarii saranno parte principale in tutti i giudizi relativi a' diritti di regalie e di regio padronato sopra badie, beneficii, ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura, non esclusi i giudizi ordinari pe' padronati ex-feudali.

2. I medesimi nostri procuratori saranno altresì parte principale unitamente ai titolari di beneficii, badie, o altre fondazioni di regio padronato, allorchè si tratterà di azioni reali riguardanti i beni che vi sono rispettivamente annessi.

3. Ne' casi enunciati negli articoli precedenti, i nostri procuratori presso i collegii giudiziarii, dovranno per le debite vie mettersi in corrispondenza colla Real Se-

greteria e Ministero di Stato degli affari Ecclesiastici per avere gli schiarimenti opportuni al mantenimento de' dritti di regalie e di regio padronato.

4. Il nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia e degli affari Ecclesiastici, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(b) Non è però proibito ai Vescovi d'imporre sui benefici di libera loro collazione. Ma vi è gran differenza tra queste e quelle costituite dai Pontefici, poichè le prime non affettano che il beneficiato e cessano alla di lui morte, laddove le altre sono inerenti al beneficio, durano anche dopo la morte del beneficiato, e non si estinguono che alla morte del pensionista.

ai beneficii; ma non può imporle, giusta il Tridentino, alle Chiese Cattedrali la cui rendita non eccede ducati mille ed alle Parrocchiali di rendita non maggiore di ducati cento. Queste pensioni si prendono in danaro e non in frutti, e si prendono secondo il Canonico diritto per la degradazione, il crimenlese, le percosse date ad un Cardinale o al Vescovo nel cui territorio è costituita, il matrimonio, la professione monastica, e la perdita del fondo sul quale prestavasi.

Secondo la Polizia Ecclesiastica del nostro Regno venne nel concordato del 1741 riserbato al Pontefice la somma di ducati ventimila di pensioni sopra que' Vescovati e Badie che piacesse alla Santità Sua trascinare tra tutti i beneficii del Regno che non si provveggono a regia nominazione, per poterne disporre come più le piacerà anche in beneficio de' sudditi dello Stato Ecclesiastico. Uguale quantità di pensioni o pure l'equivalente somma in altra più comoda maniera venne riserbata al Re sopra gli stessi beneficii che non sono di nomina regia da conferirsi a piacere della M. S. ai sudditi del Regno che vi sarebbero nominati.

Posteriormente stabilitosi il così detto *Monte Frumentario*, venne in esso depositata la terza parte delle rendite de' Vescovati e beneficii vacanti sotto il nome di *terzo pensionabile*: ma ciò venne espressamente abrogato coll' Articolo XVII dell' ultimo concordato, senza che però ne rimanessero privi gli attuali pensionati; e pel futuro si determinò che all'occasione delle provviste de' Vescovati e beneficii di nomina regia continuerebbe ad ammettersi la riserva delle pensioni secondo le forme canoniche, ma i nominati dal Re a tali pensioni dovessero ottenere dalla Santa Sede le corrispondenti bolle apostoliche, ond'essere abilitati a percepirle vita loro naturale durante; rimanendo, dopo la loro morte, libero da tal peso il vescovato o beneficio a carico del quale erano state riservate. Egualmente. Sua Santità riservossi sopra alcuni vescovati ed abbadiie del Regno *in perpetuum* dodici mila ducati annui di pensioni, delle quali il Romano Pontefice *pro tempore* potesse disporre a suo piacimento in beneficio de' sudditi dello stato Ecclesiastico. *Concord.* Art. XVIII (a).

Questo terzo pensionabile a favore del Re dovea riguardare le rispettive mense vescovili che ne fossero suscettive o per la loro pingue rendita, o per aggregazione già fatta a loro favore delle rendite di altre chiese unite come soppresses, o come Concattedrali, o in Amministrazione; ma venne ciò mal eseguito dalle Amministrazioni diocesane, le quali veramente non aveano una regola certa per determinar qual fosse la rendita pingue, quali i pesi da detrarsi. Ecco il bisogno di un Regolamento che stabilisse il modo con farsi la liquidazione del terzo pensionabile sulle Mense Vescovili che ne sono suscettive; e questo Regolamento approvato col real decreto del 14 dicembre 1818, fu del seguente tenore:

» ART. 1. Saranno suscettive del terzo pensionabile quelle Mense Vescovili la rendita delle quali sia tale che divisa in tre porzioni, due di esse diano la somma di ducati tre mila netti di pubblici pesi.

(a) Si disse pure in questo Concordato nell' art. seguente che i Benefizi ed Abbadiie situate nel Regno delle due Sicilie, i di cui frutti o in parte o in tutto si trovano applicati a persone ecclesiastiche, ed a varie Chiese, Collegi, Monasteri e Pie Case di Roma, e di altri paesi dello Stato

ecclesiastico, dovessero continuare ad essere applicati per lo stesso uso. Ma spiegossi egualmente che tal disposizione non comprendeva i beneficii ed abbadiie di regio padronato, nè quelli i di cui beni fossero alienati.

2. La liquidazione del terzo pensionabile sulle Mense Vescovili sarà regolata nel seguente modo :

Dalla totalità della rendita lorda di ciascuna Mensa verrà prelevata una somma prudenziale non minore del cinque e non maggiore del dodici per cento di essa rendita , secondo la diversa natura della rendita stessa e la maggiore o minore difficoltà della sua esazione e della manutenzione de' fondi che la producono; e tale somma annuale. sarà rilasciata a favore de' titolari in compenso di tutte le spese di amministrazione e di riparazione de' fondi che costituiscono le rispettive loro Mense. Dalla rendita poi residuale si dedurranno la fondiaria , le spese pel mantenimento della Chiesa ; i censi passivi, i legati di messe, ed i pesi perpetui a favore de' pii stabilimenti della stessa diocesi. Della somma che rimarrà dopo le indicate deduzioni se ne faranno tre parti, due delle quali resteranno al titolare , ed una costituirà il terzo pensionabile ».

Tutto ciò venne comunicato alle Amministrazioni suddette colla Circolare rispettiva. (*Atti ec. Parte II. pag. 65*).

Queste pensioni non si debbono confondere con quelle assegnate ai Monaci secolarizzati delle quali di sopra parlammo.

## CAPITOLO VI.

### *Delle amministrazioni diocesane.*

Vedemmo come il così detto *monte frumentario* , ossia la Regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle Mense Vescovili, Abbadi, ed altri benefici vacanti, fosse stato eretto in Napoli, e l'uso cui fu destinato il detto monte. Ora questo venne soppresso coll'ultimo Concordato; ed invece vennero stabilite in ciascuna diocesi le amministrazioni diocesane, elette dal Capitolo sia Metropolitano, sia Cattedrale, e rinnovate di tre in tre anni per pluralità di voti. Sono esse succedute al suddetto abolito Monte frumentario; e non com'altri pensa al Tribunale Misto, il che sarebbe in opposizione assoluta col Concordato. I frutti percepiti dai sopraddetti vacanti benefizj furono destinati a favore delle Chiese, degli Ospedali, de' Seminarii, in sussidii caritativi, ed in altri usi pii stabiliti di concerto tra l'Ordinario ed il Ministro dell'Ecclesiastico; riguardo però alla rendita delle Mense Vescovili vacanti ordinossi di riserbarsene la metà in favore del futuro Vescovo. (Concord. art. XVII.) Tutto il fondo dunque delle amministrazioni diocesane si compone de' beni della Chiesa trovati presso dell'amministrazione del demanio derivante però dal Clero secolare, e da tutte le altre rendite egualmente dei benefici vacanti del Clero secolare; poichè gli altri formarono una separata amministrazione sotto il titolo di *patrimonio regolare*; il quale esaurito, non occuperà alcun luogo distinto in queste Istituzioni.

Non mancò su questo oggetto un opportuno Regolamento approvato dagli alti esecutori del Concordato in data de' 18 dicembre 1818, nel quale oltre alle disposizioni generali contenute nel Capitolo I., parlossi nel Capitolo II. della consegna de' beni colle loro dipendenze; nel Cap. III. dell'amministrazione di questi beni; nel Cap. IV. dell'esazione e del contenzioso corrispondente, nel Cap. V. de' versamenti; nel Cap. VI della Scrittura e contabilità degli Amministratori; e nel Cap. VII. del rendimento di conto, Regolamento che noi riporteremo nelle Addizioni.

Ma sia per la spiegazione del medesimo, sia per particolarizzare le rispettive attribuzioni date a queste Amministrazioni, non che per risolvere i dubbii promossi sulle rendite dei beni alle medesime affidate, moltissime altre disposizioni ebbero luogo; e di esse noi faremo parola in questo Capitolo. Per dare qualche ordine a tanta materia, la classificheremo nelle seguenti Sezioni:

*Sez. I.* Delle persone che compongono le suddette Amministrazioni, loro elezione, e loro doveri.

*Sez. II.* Del Procuratore Regio stabilito presso ciascuna Amministrazione; suoi diritti ed obbligazioni.

*Sez. III.* Delle cose che formar debbono l'oggetto delle medesime, e delle quistioni su di ciò superiormente risolute.

*Sez. IV.* Delle facoltà date alle medesime, e delle azioni di cui si possono prevalere giusta le ultime disposizioni.

*Sez. V.* Della loro contabilità.

## SEZIONE I.

*Delle persone che compongono le Amministrazioni diocesane, loro elezione e loro doveri.*

### §. I.

#### *De' Deputati.*

Due Canonici preseduti dal Vescovo, ed in occasione di sede vacante, dal Vicario Capitolare, formano in ogni Diocesi la rispettiva Amministrazione. I Canonici sono eletti da tre in tre anni a pluralità di voti dal rispettivo Capitolo (a).

Tutto che generale fosse questa disposizione, pure si ebbe a fare eccezione per i seguenti luoghi.

1. Per la Basilica di S. Nicola di Bari, per la quale si disse non essere applicabile il disposto dal Concordato sulle commissioni Amministrative diocesane, dovendosi continuare nello stesso sistema praticato per lo passato. Rescr. de' 15 settembre 1818. (*Atti ec. P. II. pag. 43.*)

2. Egualmente per le tre monastiche abbazie *Nullius* di Montecassino, di Montevergine, e della Trinità di Cava, poichè non essendovi in dette abbazie capitoli Cattedrali, si dispose che rimanendo il rispettivo Abbate col carattere di presidente dell'Amministrazione Diocesana, dovesse il medesimo nominare due de' migliori soggetti, o tra il ceto dei Parrochi, o tra gli altri ecclesiastici costituiti in dignità nella rispettiva diocesi, e

(a) Surto il dubbio se potesse o no aver luogo la conferma di questi Amministratori, la Commissione esecutrice del Concordato fece osservare, 1. che nel paragrafo 2 dell' art. XVII del concordato non solamente vien prescritta la nuova elezione in ogni triennio, ma la rinnovazione, il che importa doverci prescegliere novelli soggetti; 2. che trattandosi di Amministrazione è sempre di bene che da tempo in tempo nuove persone possano rettificare gli

sbagli ne' quali potrebbero forse essere incorsi gli antecessori; quindi opinò non doversi dar luogo a conferma. Ciò si fe noto colla Circolare dell'8 settembre 1821 (*Atti ec. P. III pag. 58 e pag. 216*). Venne permesso però che i medesimi fossero eletti nuovamente, scorso almeno un triennio dal dì che avessero cessato di esercitare le loro funzioni, giusta il Rescritto de' 25 giugno 1825.



darne conto al Re per potervi destinare il rispettivo Regio Procuratore. Resc. de' 26 agosto 1818 (*Ivi* P. I. p. 42).

3. Per rapporto alle sei porzioni di diocesi dipendenti dagli ordinarii che riseggono nello Stato Pontificio, venne risoluto, che per tutte le suddette porzioni vi fossero due sole amministrazioni diocesane, l'una sedente in Civita Ducale, l'altra in Campi, di cui la prima comprenderebbe nella sua gestione le porzioni delle diocesi di Rieti, Spoleto, e Farsa, la seconda le diocesi di Ascoli, Ripatranzone, e Montalto: che ambe queste amministrazioni fossero composte dai tre rispettivi Vicarii di ciascuna diocesi in Regno e dell'autorità superiore laica di Civita Ducale, e di Campi, presendovvi quello tra Vicarii più antico nella carica: e finalmente che dalle Amministrazioni si dovesse tener conto a parte dei benefici vacanti di ciascuna delle sei porzioni suddette, affinchè l'erogazione delle medesime far si potesse a tenore dell'art. XVII del Concordato coll'intervento esclusivo del regio procuratore, e del rispettivo Ordinario. Resc. de' 14 dicembre 1818. (*Ivi* P. II. p. 65).

Salve queste eccezioni venne generalmente risoluto di stabilirsi una separata e distinta amministrazione diocesana in ciascuna delle Chiese concattedrali. Resc. de' 10 ottobre 1818 (*Ivi*, *ivi*, p. 48).

Avvertasi però che col rescritto de' 31 ottobre 1821, si diè la facoltà al Vescovo di scegliere per deputato qualche Ecclesiastico idoneo anche fuori del grembo del Capitolo, ne' casi ne' quali la scelta del deputato o deputati fatta dal Capitolo non meritasse la fiducia del governo.

Eguualmente in caso di assenza o d'impedimento di qualche deputato, ordinossi col Rescritto de' 25 maggio 1822, che i sostituti a' detti deputati debbano essere scelti dal Capitolo, ma sempre coll'approvazione dell'Ordinario Diocesano (*Ivi*, P. III. pag. 73).

Ed è incompatibile la carica di deputato in persona de' parenti del Cassiere, o in persona del Segretario, qualora non piacesse all'Amministrazione diocesana destinar altro Cassiere od altro Segretario, giusta la Ministeriale del 3 Marzo 1827 (P. IV. pag. 125).

Qualora la riunione fatta da un Capitolo Cattedrale per la elezione de' Deputati dell'Amministrazione Diocesana riuscisse di niuno effetto, opinò la Commissione Esecutrice del Concordato, che debba l'Ordinario disporre di convocare nuovamente il Capitolo per procedere ad una seconda elezione; e che riuscendo questa simile alla prima, sia l'elezione rimessa al giudizio del detto Ordinario, il quale potrà scegliere qualunque Ecclesiastico, che gli sembrerà più idoneo, semprechè nel grembo del suo Capitolo non vi siano soggetti, che meritassero la fiducia del Governo. Questo avviso venne dal Re approvato nel Consiglio Ordinario di Stato del 10 ottobre 1827, siccome da stabilirsi per punto generale; ben inteso che in qualunque evento sia che l'elezion sia stata fatta dai capitoli delle rispettive Cattedrali, o che siasi verificato il caso della devoluzione della medesima all'Ordinario, resti sempre fermo il dovere di darsene conto a S. M. per la Sovrana approvazione. (*Ivi*, Parte IV. pag. 149).

Venne nuovamente risoluto nel Consiglio Ordinario de' 20 maggio 1822 e dietro l'avviso dato dalla commissione suddetta che i sostituti ai deputati dell'Amministrazione Diocesana dovessero scegliersi dal Capitolo, ma sempre coll'approvazione dell'Ordinario Diocesano. (*Ivi*, *ivi*, pag. 250).

Evvi finalmente una Cassa presso ciascuna Amministrazione da con

servarsi in casa del Presidente, o di quegli che esso destina, per depositarvi le somme che s'introitano ed estrarne quelle che si esitano, munita di tre chiavi una pel Presidente suddetto, l'altra pel Procuratore Regio, la terza pel Cassiere, de' quali andiamo a parlare.

## §. II.

### *Dell' Esattore e del Cassiere.*

Alla dipendenza delle Amministrazioni Diocesane sono un esattore incaricato della esazione delle rendite, ed un Cassiere presso cui l'esattore versà le somme introitate, il quale Cassiere adempie ai pagamenti che l'Amministrazione gli ordina per la soddisfazione de' pesi, e per la conservazione delle casse. Questi due incaricati sono scelti dall'Amministrazione, la quale risponde di essi, ed è loro accordato un premio sulle esazioni, come meglio possono convenire le Amministrazioni suddette; ma che non può essere maggiore del 6 per 0/0. (*Dec. de' 5 agosto 1818.*)

L'Esattore deve in fine di ciascun mese presentare alla commissione un bilancio d'introito ed esito. Questo verrà esaminato e discusso dalla commissione medesima in un modo sommario, vedendo se siasi esatte tutte le rendite che doveano esigersi; e dove no, indagarne la causa per adattarvi le disposizioni opportune, onde non si faccia arretrato. Conoscerà gli esiti se siano regolari; e dove no, si significherà a danno dell'esattore. La rendita esuberante la farà versare in una cassa a tre chiavi, che si terrà in casa del Presidente della commissione, o di quel membro che il Presidente designerà, come dicemmo. In fine di ciascun anno l'esattore dovrà presentare alla Commissione il suo conto munito di tutti i documenti, che verrà dalla stessa discusso, comprovando l'introito colle liste di carico consegnate all'esattore, e l'esito coi documenti rilasciati dalle parti preendenti in dorso de' mandati spediti dalla stessa Commissione. *Istruz. de' 31 ottobre 1818. (Ivi, Parte II. pag. 54)*

Venne pure accordato alle Amministrazioni diocesane suddette col Decreto de' 17 novembre 1818, per la esazione delle rendite de' beni alla loro cura affidati o per la coercizione de' debitori, quelli stessi privilegi di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza. (*Atti ec. P. II. p. 58 — V. pure il decreto de' 29 giugno 1819. Ivi pag. 439.*)

Il Cassiere è un'altra persona importante nelle diocesane Amministrazioni sul quale si diedero ancora varie disposizioni; e primieramente dover in lui concorrere le buone qualità morali, e dare idonea cauzione; ed è in facoltà del Procurator Regio richiedere l'esame e sulle dette qualità e sulla indicata cauzione (*Circol. del Minist. delle Finanze de' 2 dicembre 1818. Atti ec. P. II. pag. 60.*)

Vennero esclusi dalla carica di Cassiere i parenti in grado vietato con taluno de' componenti l'amministrazione a' termini dell'articolo 116 della Legge dell'Amministrazione Civile.

Sono i Cassieri obbligati in ogni mese a presentare il bilancio, ed annualmente il rendimento de' conti; e con rescritto de' 18 dicembre 1832, si ricordò a' Canonici deputati; ed a' Regii Procuratori di vigilare colla massima diligenza sulla gestione de' rispettivi Cassieri, senza di che si renderebbero essi responsabili di ogni malversazione, dovendone col pro-

prio danaro rimborsare l'importo alle casse diocesane. Ivi pure si prescrive di verificarsi le casse istesse in fine di ogni mese colla medesima responsabilità delle Amministrazioni diocesane.

Venne anche stabilito che nella riscossione de' generi non è permesso ai Cassieri una doppia ritenuta e su' generi medesimi, e sul prezzo di essi quando sono venduti; poichè uno essendo l'introito a pro dell'Amministrazione, uno dev'essere ancora il premio dovuto all'esattore. È lasciato bensì all'arbitrio del Cassiere di farne la ritenuta su' generi nell'atto della riscossione, o di attendere che sien venduti per farla in contanti. Minist. de' 22 ottobre 1828 (*Ivi*, P. IV. pag. 167.)

Col rescritto circolare de' 18 dicembre 1832 ricordossi alle Amministrazioni diocesane il dovere che hanno i Canonici Deputati ed i Regj Procuratori presso di esse d'invigilare colla massima diligenza sulla gestione dei rispettivi Cassieri, obbligandoli in ogni mese al bilancio, ed annualmente al rendimento de' conti giusta le istruzioni generali, senza di che, si rendono essi responsabili di ogni malversazione, dovendone col proprio danaro rimborsare l'importo alle casse diocesane. (*Ivi*, Parte VI. pag. 29.)

Già col real dec. de' 18 giugno 1821 venne concesso alla Commissione esecutrice del Concordato la facoltà di agire contro gli Amministratori del Patrimonio Regolare nel modo stesso che col decreto dei 26 marzo 1816 si permise alle Amministrazioni Finanziere di procedere contro i loro contabili; indi col real decreto de' 25 novembre 1821, questa stessa facoltà venne estesa alle Amministrazioni diocesane salvo un regolamento da presentarsi per la corrispondente applicazione di che furono incaricati col decreto de' 3 maggio 1824 i Ministri Segretarii di Stato degli affari Ecclesiastici e delle Finanze; avendovi i medesimi adempito, e presentatolo alla Sovrana approvazione, degnossi S. M. coll'ultimo decreto de' 24 dicembre 1827 di approvarlo (a); e furono incaricati dell'esecuzione

(a) Il tenore di tal regolamento è il seguente:

1. Gli esattori e cassieri delle amministrazioni diocesane potranno essere astretti colla coazione personale, se ricusino di versare nella cassa triennale, o di depositare ne' magazzini delle rispettive amministrazioni il danaro, ovvero i generi, subito che avranno fatto la riscossione de' reddenti; se ricusino di dare i loro conti in fine di ogni anno, o in qualunque altro tempo e modo le rispettive amministrazioni diocesane avessero giudicato opportuno di richiederlo, con deliberazioni prese all'unanimità, ed approvate dal Ministro degli affari ecclesiastici; se, dietro la discussione de' suddetti conti, risultino debitori di somme che prontamente non versino, se scovendosi un voto, non sieno solleciti a ripianarlo; se sieno restii a rassegnare registri, notamenti, produzioni e carte di qualsivoglia specie d'interesse delle amministrazioni, o che dalle medesime sieno richiesti di qualunque degli indicati oggetti, durante l'esercizio del loro officio, o che ne sieno richiesti seguita la loro dimissione.

2. La coazione personale ne' casi suddetti sarà esercitata dietro la deliberazione dell'Amministrazione diocesana reuduta a plu-

ralità di voti, firmata dal presidente, dai due canonici deputati e dal regio procuratore, e vidimata dal regio giudice del circondario.

3. Il giudice regio, a pena della più stretta responsabilità, non potrà negare la vidimazione che dovrà apporre tra le ventiquattr'ore da che, a cura del presidente, o del regio procuratore, gli verrà la deliberazione presentata.

4. La deliberazione così vestita di formalità, dovrà essere intimata all'esattore e cassiere per atto dell'usciere del circondario, o di qualunque altro usciere che possa nel circondario esercitare il suo ministero, rilasciandosene copia; e non sarà eseguibile che tre giorni dopo la intimazione.

5. La esecuzione non potrà essere impedita da veruna eccezione per parte del cassiere, restando vietato al giudice di ammetterne.

6. Trattandosi di somme malversate, l'amministrazione alla sua deliberazione, come sopra emessa e vidimata, dovrà unire uno stato di liquidazione firmato dal presidente, dagli amministratori e dal regio procuratore, per adire il tribunale e procedere regolarmente alla spropriazione dei beni del contabile, e del suo cauzionante.

cuzione i Ministri Segretarj di Stato di Grazia e Giustizia, degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze, ed il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.

### §. III.

#### *Del Segretario.*

Fu accordato alle amministrazioni diocesane un segretario per tenere la corrispondenza del Presidente, e scrivere le risoluzioni che dalle medesime si fanno, ma non gli venne dato alcun soldo; e solo dall'alta commissione esecutrice del concordato dietro altre premure di queste amministrazioni venne risoluto colla deliberazione del 4 dicembre 1818 (a), bonificargli le spese di scrittojo ed altre spese necessarie e le fatiche straordinarie. (*Atti ec. P. II. pag. 67.*)

Con altra deliberazione del 29 maggio 1819 furono esentati i segretarii delle amministrazioni diocesane dal tenere il repertorio; ordinandosi però il registro degli atti che dovrebbero essere portati nel repertorio, mediante il visto del regio giudice del circondario ai termini del real decreto del 21 aprile 1817. (*Ivi, ibi, pag. 138.*)

È incompatibile la funzione di segretario con quella di deputato delle amministrazioni diocesane, ed accadendo la nomina di deputato in persona di detto segretario, deve il Vescovo vedere se possa trovare altro ecclesiastico il quale assuma e sostenga la carica di segretario, e dove ciò non gli riesca, deve far rilevare al Capitolo l'incompatibilità di queste

7. L'appello avverso le deliberazioni dell'amministrazione, ed avverso lo stato di liquidazione, sarà devolutivo, e non sospensivo, e dovrà prodursi presso il Consiglio d'Intendenza, il quale, secondo le circostanze, ed a sua prudenza potrà disporre la sospensione della esecuzione.

Avverso la decisione del Consiglio d'Intendenza non si ammetterà richiamo che presso la Consulta, nel modo stesso che si pratica pe' contabili delle amministrazioni finanziarie avverso le decisioni della camera contabile della gran Corte de' Conti.

8. Occorrendo procedersi a verifiche delle scritture del cassiere e della sua gestione, l'amministrazione delegherà uno de' suoi componenti, ovvero il regio procuratore, il quale potrà citare i debitori ed i reddenti, e spedire contro di essi le coazioni, conformemente a' reali decreti de' 14 dicembre 1818 e de' 29 giugno 1819. Da costui saranno firmati i ricevuti delle somme che saranno pagate da' citati; e formando i processi verbali all'uopo, di tutto terrà istruita l'amministrazione.

(a) Eccone le parole:

« Discusosi nuovamente l'affare, e non essendosi riconosciute sode ragioni per doversi gravare il patrimonio de' poveri affidato alle amministrazioni Diocesane del soldo di un Segretario; si è confermata la risoluzione antecedentemente presa, di doversi dagli Ordinarii rispettivi destinare qualche abile Prete della loro Diocesi a far

da Segretario presso l'Amministrazione Diocesana, assicurandola che questo travaglio gli valerà di merito negli ascensi ecclesiastici, e gli servirà altresì di titolo ad esser preferito nelle provviste de' beneficii di regio padronato: nella intelligenza che ciò deve intendersi solamente pe' travagli ordinarii che sono proprii di un Segretario, mentre ove occorresse di farne degli straordinarii nella formazione di mappe, stati, ed altri simili, in tal caso i componenti l'amministrazione Diocesana sono autorizzati a determinare e far corrispondere quella gratificazione, che colla loro prudenza giudicheranno proporzionata al travaglio fatto, o dal Segretario medesimo o da amanuensi che avranno dovuto impiegarvisi: senza che le gratificazioni conseguite dal Segretario pe' travagli straordinarii abbiano punto a diminuire il di lui titolo agli ascensi ecclesiastici. Egualmente le Amministrazioni Diocesane sono autorizzate a fare le spese di scrittojo e le altre che potranno occorrere per lo corso degli affari di loro competenza, e per la manutenzione dei fondi, ad esse affidati: rimanendo però avvertite, che nel disporsi tali spese, deve sempre concorrervi l'unanimità dei componenti l'Amministrazione, ed il precedente esame sulla necessità, da cui vengano determinate, e su i mezzi di risparmio, al pari che farebbe un diligente padre di famiglia.

due cariche nello stesso individuo, perchè nomi altra persona per deputato. *Minist.* del 3 marzo 1827. (*Atti ec.* Parte IV. pag. 125.)

## SEZIONE II.

### *Del Procurator Regio.*

Presso di ciascuna amministrazione diocesana evvi un agente del governo col titolo di Regio Procuratore. Esso viene nominato dal Re sulla proposta dell'Intendente, purchè riunisca la qualità di probo, esperto, e benestante. (Circ. de' 6 giugno 1818 — P. II. p. 5) Essendo destinato a mantenere l'equilibrio tra la legge ed il procedimento, sarebbe incompatibile con il suo ministero il concorrere nelle deliberazioni con il suo voto; ed in conseguenza egli non deve esercitare queste sue funzioni se non per via di requisitorie. Quindi può ben richiedere l'esame delle qualità morali del soggetto nominato per Cassiere, e sulla idoneità della cauzione; ma non può egli concorrere colle amministrazioni nella scelta del medesimo. Egualmente, mancando egli del voto, non può prendere una parte dispositiva nelle ordinanze de' pagamenti, ma deve vistare i mandati a solo oggetto di mostrare, che nella spedizione de' medesimi non sono pregiudicati gl'interessi dell'amministrazione; e credendo non dover si il mandato estinguere, egli non ha che a sospendere la vidimazione, e provocare le superiori determinazioni. Fu però accordato che il Regio Procuratore tenesse una delle tre chiavi della cassa, e fu raccomandato tanto al medesimo che agli amministratori di preferir sempre i pagamenti in carta di banco, e ricevere tutte le carte di questa natura, in cui dai particolari si volesse ridurre il numerario, serbate le disposizioni del decreto de' 3 novembre 1815. Circolare del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 1818 comunicata al Ministro degli affari Ecclesiastici. (*Atti ec.* Parte II. pag. 60.)

Venne pure risoluto dall' alta Commissione che la determinazione di imporre e togliere i sequestri su benefici vacanti appartiene ai soli membri delle Amministrazioni Diocesane, che hanno voto; potendo il Regio Procuratore far la sua requisitoria presso l'Amministrazione suddetta e riconoscendo che non se gli faccia dritto, domandare per via del corrispondente Ministero le superiori provvidenze. Ne' pagamenti che si ordinano dalle Amministrazioni Diocesane, i Regii Procuratori nel ricevere l'avviso de' pagamenti disposti, senza punto sospenderne l'esecuzione, ne faranno rapporto al Ministro delle Finanze per semplice intelligenza, ed ove detta esecuzione per parte loro incontrasse ostacolo, debbono manifestarglielo, lasciando ad esso la cura per le relazioni col Ministro degli Affari Ecclesiastici per li provvedimenti che si crederà opportuno di adottare. (*Atti ec.* Parte II. p. 159)

Nel caso ch' il Regio Procuratore si trovasse legittimamente impedito, ne assumerà le funzioni ne' Capi-luoghi delle Provincie e de' Distretti, il Segretario Generale dell'Intendenza ed il Sotto-Intendente, e negli altri Comuni i Sindaci rispettivi, dietro l'invito, che ne faranno loro i Presidenti delle rispettive Amministrazioni. Circolare de' 17 Novembre 1819, di accordo tra il Ministro delle Finanze, e quello degli Affari Ecclesiastici (*Atti ec.* pag. 160.)

Il posto che debbon prendere nelle pubbliche funzioni i Procuratori Regii presso delle Amministrazioni ne' capo-luoghi delle Diocesi ove non risiedono altri pubblici funzionarii che gli amministratori della giustizia, ed i rappresentanti il Comune, è alla destra del Sindaco. Rescr. degli 11 marzo 1820. (*Ivi* *ivi* p. 8 e 9) confermato in contrasto coi Conciliatori. Rescrito de' 20 ottobre 1821. (*Ivi*, parte 3 pag. 6.)

Per riguardo alle facoltà de' Regii Procuratori presso le Amministrazioni diocesane, vennero spiegate nelle istruzioni fatte per le Amministrazioni suddette rimesse con circolare de' 31 ottobre 1818 (a).

(a) Esse furono del tenore seguente:

ART. 1. Prenderanno dai Ricevitori del demanio la consegna dei beni ecclesiastici provenienti dai Canonicali, Beneficij, Badi, Cappellanie devolute vacanti, mediante un verbale in cui verranno descritti i beni appartenenti a ciascun beneficio, in modo che notati tutti quelli che si appartengono ad un beneficio, si passerà in continuazione dell' altro Beneficio, e così in seguito.

2. Si descriveranno i predii urbani colla indicazione del Comune ove sono siti e della strada; di quanti membri sieno composti, e se affittati; e per qual pigione, oppure sfittati.

I predii rustici verranno descritti, indicando il comune ove sono siti; la loro denominazione, o contrada; la qualità di coltura, e l'estensione; e se affittati, e per quale estaglio; e se in amministrazione, di quale rendita approssimativa.

I canoni e censi verranno descritti individuando da chi sono dovuti, sopra qual fondo sono inflssi, e quale ne sia la somma annua; e se in generi, la quantità, e la qualità.

I nomi de' debitori per capitali verranno egualmente descritti, individuando il capitale, e l'annualità.

3. Nel modo stesso riceveranno dalle Commissioni Comunali la consegna de' beni delle Parrocchie vacanti.

4. Con verbale separato riceveranno la consegna di tutte le rendite da esigersi notandosi in detto verbale uno per uno i debitori; la quantità del debito, e se in contanti, o in generi, la causa del debito, e per qual'epoca, e da qual'epoca è dovuto.

5. Mediante un terzo verbale si riceveranno tutt' i titoli, siano primordiali, siano di affitti, che appartengono ai beni suddetti, distinti Beneficio per Beneficio. I suddetti due verbali dovranno formarsi in doppio originale, firmati ambedue dalla Commissione, e dal Ricevitore, o Commissione Comunale. Uno di essi rimarrà alla Commissione, e l' altro al Ricevitore, o Commissione Comunale.

6. La Commissione eleggerà un esattore, a cui assegnerà una ritenuta non maggiore del sei per cento; e riscuoterà dal medesimo quella cauzione che crederà conveniente ad assicurare la percezione della rendita che va a confidarglisi.

7. Dal verbale espresso nell' articolo 4 rileverà una lista di carico, che consegnerà all' esattore suddetto, onde incominciar la esazione.

8. Sarà cura della Commissione di procurare gli affitti di tutt' i fondi rimasti inaffittati e di rinnovare quei che stanno per scadere, procurando sempre di aumentare piuttosto che minorare la rendita precedente, non tralasciando ancora per i fondi inaffittati di prendere una certa norma approssimativa coll' imponibile fondiario.

9. Gli affitti dovranno farsi precedenti affissi: e con subaste. Potranno farsi senza subasta soltanto gli affitti di quei fondi, la rendita dei quali non ecceda i duc. venti.

10. La Commissione si occuperà a verificare, se vi siano fondi e rendite occultate, od usurpate; e rinvenendole, procurerà, se riesca, di reintegrarle bonariamente; dove no, istituirà i convenienti giudizi, presso il Magistrato conveniente. Non avrà bisogno di rappresentare prima d'introdursi tali giudizi, qualora la determinazione per introdurli sia stata presa all'unanimità, e col concorso del parere dell' Ordinario. Qualora non vi concorra tale unanimità, se ne faccia rapporto al Segretario di Stato Ministro degli Affari Ecclesiastici, e si attenda il superiore permesso.

11. Accadendo la vacanza di qualche Beneficio, immediatamente la Commissione apporrà il sequestro a tutte le rendite del medesimo. Formerà una descrizione di tutti i beni e rendite che gli appartengono; e rileverà una lista di carico che consegnerà all' Esattore, riteneudone essa una simile.

12. Fatta la esazione delle rendite che rimanevano ad esigersi al tempo della morte del Beneficiario, formerà l'aggiusto di rata cogli eredi del medesimo, e dedotti tutt' i pesi, fra' quali il dritto di ritenuta spettante all' esattore, pagherà agli eredi suddetti la rata loro spettante.

13. In fine in ciascun mese l' Esattore dovrà presentare alla Commissione un bilancio d' introito e d' esito. Questo verrà esaminato e discusso dalla Commissione medesima in un modo sommario, vedendo se sian esatte tutte le rendite che doveano esigersi; e dove no, indagarne la causa per adattarvi le disposizioni opportune, onde non si faccia arretrato. Conoscerà gli esiti se sieno regolari; e dove no, li significherà a danno dell' esattore. La rendita esuberante

Col voto dell'alta Commissione Esecutrice del Concordato, venne tra le altre cose risoluto in data del 16 dicembre 1818 « Che la determinazione d'imporre e togliere i sequestri su i beneficii vacanti appartiene ai soli membri delle Amministrazioni diocesane che hanno voto; e potendo il Regio Procuratore far la sua Requisitoria presso l'Amministrazione suddetta, e riconoscendo che non gli si faccia diritto, domandare per via del corrispondente Ministero le superiori provvidenze ». (*Ivi* *ivi*, pag. 66.)

Ecco quello che riguarda questo funzionario; salvo ciò che in seguito aggiungeremo sul di lui conto.

### SEZIONE III.

*Delle cose che formar debbono l'oggetto di queste amministrazioni.*

Prima di tutto col real decreto de' 3 agosto 1818 ordinossi:

1.° Che tutti i beni appartenenti alle Mense, a' Canonicati, alle Abbadie, ai beneficii, ed in generale tutte le dipendenze dell'abolito monte frumentario, ed inoltre i beni appartenenti a' seminarii che alla pubblicazione del presente decreto si trovano nell'amministrazione de' demanii, senza che ne sia stato ordinato il possesso in favore de' nuovi titolari, saranno consegnati colle dovute formalità alle rispettive Amministrazioni diocesane a misura che sono istallate. I beni delle parrocchie vacanti amministrati dalle Commissioni da noi conservate provvisoriamente coll'articolo 16 del decreto de' 30 gennaio 1817, saranno anche immediatamente consegnati alle dette amministrazioni, anche a misura che sono istallate.

la farà versare in una cassa a tre chiavi, che si terrà in casa del Presidente della Commissione, o di quel membro che il Presidente designerà, conservando ognuno di essi componenti la sua chiave.

14. In fine di ciascun anno l'esattore dovrà presentare alla Commissione stessa, comprovando l'introito colle liste di carico consegnate all'esattore, e l'esito co' documenti rilasciati dalle parti prendenti in dorso de' mandati spediti dalla stessa Commissione.

15. Senza tralasciare la Commissione le sue cure per una buona e regolare amministrazione de' beni già vacanti, e di quei che in progresso potranno vacare, si occuperà a formare una platea, o stato patrimoniale di tutti i Beneficii della Diocesi, o che siano, o che non siano vacanti. Incomincerà dalla mensa Vescovile, indi le Prebende della Chiesa Cattedrale, dopo tutte le Prebende delle Chiese Collegiali; in seguito tutte le Parrocchie; finalmente uno per uno tutti li Beneficii, Badie e Cappellanie devolute. Si premetterà il titolo, o sia la denominazione del Beneficio, o Prebenda, o Parrocchia. Indi il Comune, ov'è stata la Chiesa titolare. Si descriveranno tutti i beni, che quel Beneficio, o Prebenda, o Parrocchia possiede in quel Comune; e dove possessa in più Comuni, finita la descrizione di un Comune, si passerà a quella di altri Comuni, premettendo il nome del

Comune. Esaurita così la descrizione di tutti i beni di un Beneficio, si passerà a quella dell'altro, nel modo stesso, e coll'ordine di sopra indicato.

Potranno prendere le notizie opportune dagli archivii della Curia, dai Beneficiati stessi, dagli antichi Catasti, e da altre fonti, che le cure e le ricerche della Commissione potrà rinvenire, e crederà opportune.

16. Per li predii urbani, oltre alla designazione della strada ove sono siti, si dinoterà la confinazione, il numero de' membri che li compongono, e la rendita imponibile, per la quale sono portati nel catasto provvisorio.

Dei fondi rustici, oltre la denominazione e la contrada, verrà designata la estensione, la qualità di coltura, la confinazione e l'imponibile per lo quale sono portati nel Catasto provvisorio.

I Censi e Canonici verranno descritti col nome del debitore, per la quantità annuale che deve pagare; se in contante, o in generi, o di qual natura; l'epoca della scadenza del pagamento; sopra qual fondo sono infissi; e se si abbiano le scritture radicali, o siano gl'istrumenti, e bene citarli.

I debitori di Capitali verranno descritti colla indicazione dei loro nomi, della somma capitale, dell'annualità, e dell'epoca della scadenza, ed avendosi notizia del titolo costitutivo, dovrà anche citarsi. (*Atti* ec. Parte II p. 51.)

2.° Le medesime imprenderanno subito la piena amministrazione di tali beni, eleggendo un esattore e cassiere, al quale sotto la di loro responsabilità sarà affidata la esazione delle rendite, la soddisfazione de' loro mandati per lo pagamento de' pesi e la conservazione delle casse; e quindi sarà a di loro cura il prendere quelle garentie che crederanno sufficienti.

Agli esattori e cassieri sarà assegnato un premio sulla esazione da convenirsi dalle dette Amministrazioni, e da non poter eccedere il sei per cento.

3.° Sarà obbligo delle Amministrazioni diocesane, e specialmente dei nostri Regii Procuratori presso le medesime, per effetto della loro qualità di pubblico Ministero, di apporre i sequestri nelle morti o rinunzie de' titolari, siccome praticavasi dal soppresso monte frumentario.

4.° Allorchè saranno compiute le dotazioni delle chiese vescovili o arcivescovili, de' seminarii, de' capitoli, e dei parrochi, sarà formata a cura delle Amministrazioni diocesane una *platea* distinta di tutti i beni che loro appartengono; comprendendovi ancora quelli de' beneficii sequestrabili in caso di vacanza.

5.° Le deliberazioni delle Amministrazioni suddette saranno prese a pluralità di voti, verranno consegnate sopra un registro e firmate da tutti i membri delle medesime.

Allorchè gli affari esiggano superiori determinazioni, i presidenti di esse corrisponderanno col Ministero degli Affari Ecclesiastici, e i Regii Procuratori, laddove il bisogno lo richiegga, con quello delle Finanze, a tenore delle istruzioni che saran formate per lo regolamento così degli uni come degli altri. (*Atti P. 12 pag. 40.*)

Il che venne meglio spiegato colle istruzioni rimesse con circolare dei 31 ottobre 1818, la quale abbiamo riportato nell'antecedente Sezione.

Ma per essere a giorno il Ministro delle Finanze della situazione di cassa di ciascuna delle Amministrazioni diocesane, gli si deve rimettere dal Regio Procuratore un doppio stato, uno riguardante le derrate, l'altro il numerario, co' rispettivi introiti ed esiti, di cui si rimise il modello con Circolare dei 4 agosto 1819; ed altro stato quadrimestrale separato degli arretrati delle mense, come dalla Circol. de' 18 detto mese (*Ivi Par. I. pag. 143 e 146*).

Trovandosi stabilito dalle due Autorità esser soggetti all'Amministrazione Diocesana i beneficii di padronato particolare in caso di vacanza, quando siano veramente collativi e non semplici istituzioni o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio de' rispettivi compadroni; giusta la Circol. dei 2 gennaio 1819, e l' *Real Rescritto* de' 24 giugno 1820; come di sopra vedemmo; surse il dubbio per le Cappellanie e legati pii devoluti alla Real Corona consegnati dal demanio insieme cogli altri beni di provenienza del già Monte frumentario; ed il Re nel voler eseguite le antecedenti disposizioni, accordò per ispeciale facoltà il sequestro dei beni devoluti alla real Corona a misura che ne avvenissero le vacanze, a condizione di doverse ne tener conto a parte, e senza rimaner impedito d'impiegarsene gli avanzi alla soddisfazione de' pesi che sono a carico di esse Amministrazioni. *Rescritto* de' 29 gennaio 1820. (*Ivi Parte III. pag. 2.*)

Riguardo agli esiti da farsi dalle Amministrazioni diocesane durante la vacanza delle Chiese vescovili e Parrocchiali venne stabilito;



1. Che ai Vicarii Capitolarii delle diocesi maggiori si assegnasse il soldo di ducati venti al mese, e per le altre di ducati quindici (a).

2. Per li Vicarii curati nella vacanza delle Parrocchie l'annuo soldo di duc. 60 per quelle al di sotto di 2 mila anime; duc. 80, per quelle al di sotto di 5 mila; per le altre al di sopra, annui duc. 100.

3. Per le spese di culto ed elemosine ai poveri nelle Chiese Vesco- vili, tenersi presente gli esiti che si facevano dal defunto Vescovo, e stabilirsi dal Ministero degli Affari Ecclesiastici; e per le parrocchie le Am- ministrazioni diocesane possono autorizzare gli Economi curati agli esiti che le medesime crederanno necessarii. Rescritto de' 7 marzo 1822. (Ivi pag. 74.)

In seguito di dubbi proposti sull'esecuzione di tali disposizioni, si aggiunse che non possano competere agli economi curati, oltre dell'onorario loro stabilito, anche il pagamento delle messe *pro populo*, essendo questo un loro debito, durante il loro esercizio; che per le Parrocchie che non si trovano avere una rendita bastante, si continuasse a supplire nelle vacanze alle spese del culto, con que' medesimi mezzi co' quali allora vi si adempiva; e che nel caso in cui in qualche Capitolo la cura attuale si esercitasse da più Canonici con-curati, nelle vacanze di alcuno di essi, dovesse darsi all'Economo, sulla prebenda del canonicato vacante, un onorario corrispondente a due quinti della prebenda stessa per la rata del tempo che esercita la cura. Rescritto del 16 giugno 1822. (Ivi, pag. 95.)

Venne pure spiegato che nella classe delle Cappellanie e de' legati pii devolati alla Real Corona, si dovessero comprendere anche i benefici di libera collazione, e sfornti di erezione in titolo (b), e che le pensioni su tali benefici non fossero a carico delle Amministrazioni diocesane, e dopo che fossero estinte quelle che furono addossate dal Re alle medesime, in compenso di altre che varii individui allora viventi godevano prima dell'anno 1806 sull'abolito Monte frumentario. Rescritto del 19 ot- tobre 1822. (Ivi, pag. 96.)

I beni delle badie e de' benefici di regio padronato furon posti sino a nuova Sovrana determinazione sotto la vigilanza dell'Amministrazione diocesana del luogo in cui si trovano, non ostante che sieno stati trasferiti all'Abate o beneficiato nominato; e che se questi abusasse de'suoi dritti, sia cagionando degradazioni, sia lasciando deperire i beni per mancanza di manutenzione, sia in qualunque altro modo pregiudicando la proprietà, l'Amministrazione diocesana fosse autorizzata a sperimentare per le vie giudiziarie tutti que' dritti che competono al proprietario contro dell'usufruttuario; facendo anche rapporto al Ministro dell'Ecclesiastico per le misure che possono ulteriormente convenire in linea di economia; si aggiunse, che ogni titolare è autorizzato a ricorrere all'Amministra-

(a) Furono indicate le prime essere Napoli, Capua, Aversa, Caserta, Nola, Avellino, Nocera, Manfredonia, Troja, Bari, Trani, Lecce, Taranto, Salerno, Capaccio, Cosenza, Mileto, Reggio, Chieti, Meli ed Aquila.

(b) Per risaputi principii, come disse la Commissione temporanea consultiva, che la qualità ecclesiastica in una fondazione o

beneficio vien costituita dalla solenne erezione in titolo, la quale emanar deve da atto di giurisdizione Episcopale nelle forme canoniche, cioè con rito conveniente e sentenza, oltre a ciò vi deve concorrere l'assenso del Principe, e la erezione in titolo dev'essere espressa e non presunta per qualunque trascorrimento di tempo, anche immemorabile.

zione diocesana del luogo, affinché l'esazione de' censi della badia o del beneficio di regio padronato si esegua co' mezzi di coazione, giusta il real decreto de' 29 giugno 1819, e che l'Amministrazione suddetta accordar dovesse l'uso de' piantoni, inteso il Regio Procuratore presso la medesima, e solo contro di quei debitori in ritardo, il cui nome è portato nei ruoli definitivi formati colle solennità prescritte nel tit. 3 del decreto dei 30 gennaio 1817 per l'amministrazione de' beni dello Stato. Decreto dei 29 novembre 1822.

Essendosi coi Rescritti de' 14 e 26 marzo e 19 maggio 1823 riuniti al Real Ordine Costantiniano le commende badie ed i beneficii Antoniani colle rispettive rendite, provvisoriamente messe alla cura delle Amministrazioni diocesane colla ministeriale de' 6 ottobre 1819, si ordinò farsene la consegna dalle Amministrazioni suddette agl' Intendenti delle rispettive Provincie; e che avvenendone in seguito vacanza, si astenessero queste Amministrazioni di sequestrarne i beni e prendervi ingerenza. ( *Circ. de' 28 maggio 1823, Ivi pag. 150.* )

Già l'alta commissione esecutrice del Concordato avea stabilito in data de' 16 dicembre 1818, che si corrispondesse agli Economi delle vacanti Parrocchie ed ai Vicarii Capitolari quello stesso che si corrispondeva dal demanio, e si dessero dippiù le somme occorrenti pel mantenimento del divin culto nelle Chiese Cattedrali, e le somme assegnate per le limosine ai poveri ( *Ivi P. II pag. 66.* ). In seguito per punto generale venne fissato col Rescritto de' 27 giugno 1823, che nelle vacanze dei beneficii curati la congrua de' quali è a carico de' Comuni, debbano i Comuni corrispondere alle Amministrazioni diocesane rispettive le stesse somme, che per conto di tali beneficii somministravano ai defunti titolari. ( *Ivi pag. 159.* )

Venne pure risoluto colla Circolare de' 10 gennaio 1824 del Ministro degli Affari Ecclesiastici, intesa la direzione generale del registro e bollo che;

1. I quadri de' debitori che le Amministrazioni diocesane, debbono passare agl' Intendenti, sono esenti dal bollo, e dal registro, come atti di Amministrazione interna;

2. Sono similmente esenti dal bollo e dal registro le copie estratte da tali quadri, che gl' Intendenti rimettono ai Sindaci, dappoichè le medesime, giusta il prescritto nel decreto de' 2 maggio 1823 debbon essere pubblicate nelle forme usitate per gli atti del Governo;

3. I ruoli definitivi poi, da dichiararsi esecutorii con ordinanza dell' Intendente, debbon esser redatti in carta bollata e sottoporsi al registro, essendo essi destinati a costituire i titoli contro i debitori. ( *Parte III pag. 164.* )

Sul dubbio se la Tesoreria abbia dritto agli aggiusti di rate sull'annata redditizia de' beni consegnati a Vescovi dalle Amministrazioni diocesane, venne risoluto che non alla Tesoreria, ma alle stesse Amministrazioni diocesane appartenessero le rate dell'annata suddetta, a cura delle quali debbono distinguersi mediante gli aggiusti. Rescritto del 26 luglio 1824. ( *Ivi pag. 195.* )

Le somme de' Capitali che si restituiscono ai Beneficii, debbonsi dalle Amministrazioni diocesane impiegare nell'acquisto di una o più parte sul Gran libro, sì perchè non va questo soggetto alle vicende, cui ogni gior-

no specialmente soggiacciono i patrimoni delle particolari famiglie, sì perchè non porta imbarazzo di Amministrazione: *Circ.* del 14 gennaio 1826 (*Ivi* Parte IV pag. 4.) (a).

Per gli Stati di Cassa furon date varie dilucidazioni dal Ministro delle Finanze ai Regii Procuratori presso queste Commissioni e ne furon rimessi i modelli, ma particolarmente colla Circolare del 27 settembre 1826 si riuniron tutte le regole e si risolvettero i dubbi proposti (*Ivi* P. IV p. 110). Vedi nelle ADDIZIONI.

La Platea da formarsi dalle Amministrazioni diocesane de' cespiti che amministrano non essendo che un registro privato, non va soggetta alla formalità del bollo. *Minist.* de' 19 maggio 1827. (*Ivi* pag. 435) (b).

Per gli affitti de' beni e per la vendita de' generi che sono nella gestione delle Amministrazioni diocesane, venne col decreto del 9 settembre 1828 approvato un regolamento che nulla lascia a desiderare (c).

(a) Si avverta che trattandosi del nuovo impiego de' capitali appartenenti a Benefici deve necessariamente ottenersene la Sovrana approvazione, previo l'adempimento delle solennità prescritte dai generali sovrani stabilimenti. *Minist.* de' 19 aprile 1826. *Ivi*, pag. 60.

(b) Colla Ministeriale de' 2 giugno 1827, ond'evitar molte spese, si disse che le notizie per questa Platea ossia Stato patrimoniale dovessero ricavarsi unicamente dagli istrumenti di affitto, dai catasti, dalle scritture esistenti nell'archivio della Curia Vescovile, e da altre che la diligenza e la cura de' componenti l'Amministrazione diocesana sapranno rinvenire. (*Ivi*, p. 155).

(c) Eccone il contenuto.

Art. 1. Tutti gl'immobili sieno rustici sieno urbani che sono nella gestione delle Amministrazioni diocesane debbono essere affittati, mediante lo sperimento dell'asta pubblica, avuto riguardo al dato più forte tra l'imponibile e l'estagio dell'affitto precedente. Sono eccezionali da questa regola gl'immobili la cui rendita non sia maggiore di ducati venti; i quali saranno affittati in economia, usandosi tutti i mezzi leciti dalle Amministrazioni diocesane, e dai Regii Procuratori presso di esse per rendere l'estagio vantaggioso al di sopra di detta somma.

Essendovi nella gestione dell'Amministrazione diocesana prestazioni annue solite ad affittarsi, se ne potrà continuare l'affitto col metodo indicato.

2. Quattro mesi prima di spirare l'affitto corrente l'Amministrazione si unirà in seduta coll' intervento del Regio Procuratore, per stabilire le condizioni del nuovo affitto; da enunciarsi ne' manifesti, che dovranno affiggesì per provocare gli oblatori. Il nuovo estagio non dovrà essere al di sotto del dato più forte risultante dall'estagio corrente, e dall'imponibile foudario, o dalla coacervazione del prodotto degli ultimi quattro anni, quando i beni si trovassero in amministrazione.

3. Ogni affitto sia di predii rustici o ur-

bani; come pure delle macchie di ogni specie, non può avere una durata più lunga di tre anni.

Quella poi de' boschi cedui, o delle selve cedue, non potrà durare più di un numero d'anni eguale al numero delle porzioni in cui sarà diviso il fondo.

I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni eguali, per quanti sono gli anni necessarii alla crescita delle piante nuove.

Tali porzioni saranno denominate 1. 2. 3. ec., ed in ogni anno non potrà recidersi, che quella sola che viene indicata dal numero d'ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell'affitto.

4. La subasta sarà preceduta da due manifesti da affiggersi coll'intervallo almeno di otto giorni tra il primo ed il secondo, nei quali saranno espresse tutte le condizioni fissate a tenore dell'art. 2, e sarà indicato il giorno destinato alla celebrazione della subasta a giudizio dell'Amministrazione, da non poter però eccedere il quindicesimo giorno da quello del primo manifesto. I manifesti saranno affissi nel capoluogo ove risiede l'Amministrazione, nel comune ove i beni sono siti, e se l'Amministrazione lo creda conveniente anche in altri comuni.

5. Con officio del Presidente i manifesti saranno spediti ai sindaci rispettivi a cura de' quali sarà l'affissione e defissione, dovendo poi respingerli con certificare la pubblicazione nelle forme seguita.

6. Ogni offerta sarà presentata al Presidente dell'Amministrazione diocesana, il quale ne darà subito comunicazione al Regio Procuratore per le osservazioni fiscali, delle quali possa esser suscettiva. Su quella delle offerte che corrisponde a dati stabiliti dall'Amministrazione ai termini dell'art. 2, o su quella che ne sia più vantaggiosa, sarà aperta la prima sessione d'incanto. Se poi niuna delle offerte corrispondesse a dati pubblicati ne' manifesti o li migliorasse, non si aprirà la sessione sulla meno vantaggiosa, se non quando l'Amministrazione in

Essendo la permuta un contratto ch' esclude qualunque altro oblatore, non è ad esso applicabile il real Rescritto de' 29 aprile 1826 che richiede le subaste nei contratti de' luoghi pii. *Minist. de' 26 novembre 1828. (Ivi, IV p. 196)*. Sono però necessarie nelle cessioni. (*Ivi, ivi.*)

Non ostante la disposizione generale della legge che i frutti naturali pendenti spettano all'usufruttuario al cominciar dell'usufrutto, ed al pro-

ceduta coll' intervento del Regio Procuratore, abbia creduto opportuno di ammetterla; e ne abbia ottenuto l'autorizzazione dal Ministro degli Affari Ecclesiastici, a cui dovrà prima riferire, e da quello delle Finanze, a cui riferirà il Regio Procuratore.

7. Se mai si avesse un offerta, che comprenda più fondi, ancorchè appartenessero a diversi beneficii, potrà essere ammessa dall'Amministrazione, inteso il Regio Procuratore, distinguendosi però l'estaglio applicabile a ciascuno de' fondi, e se occorre giudicandosi con precisione le condizioni convenienti a ciascuno di essi.

8. La subasta sarà celebrata innanzi all'Amministrazione riunita coll' intervento del Regio Procuratore, ma se l'Amministrazione giudicasse utile a' suoi interessi di celebrarsi altrove, che nel luogo di sua residenza, ne passerà officio al sindaco rispettivo, dal quale sarà l'incanto preseduto insieme ad uno de' componenti l'Amministrazione o al Regio Procuratore, quante volte essa crederà opportuno di spedirvelo.

9. Nell' incanto si accenderanno successivamente tre candele, ed a colui sulla cui offerta l'ultima sarà estinta, verrà fatta l'aggiudicazione provvisoria dell'affitto, mediante processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Regio Procuratore e dall'aggiudicatario, se la subasta sarà celebrata nella residenza dell'Amministrazione, ma se altrove dal sindaco, dall'incaricato dell'Amministrazione e dall'aggiudicatario.

10. Sarà celebrata una seconda subasta per l'aggiudicazione definitiva in seguito d'un altro manifesto da affiggersi a norma degli articoli 4 e 5, nel quinto giorno dopo la prima da indicarsi nel manifesto. L'Amministrazione potrà prorarre, se occorre questo termine, ma non mai al di là dell'ottavo giorno dell'affissione del manifesto, ed indicando sempre in esso il giorno in cui la subasta dovrà celebrarsi.

E anche in facoltà dell'Amministrazione, quando la sua prudenza l'esigesse, di dichiarare, che non s'intenderà definitivamente aggiudicato l'affitto senza la sua approvazione e de' due Ministri degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze.

11. Come nella prima subasta sarà proceduto alla seconda, e ne sarà disteso verbale di aggiudicazione, a favore di colui sulla cui offerta resterà estinta l'ultima delle tre candele adoperate.

12. Sono ammessi negli affitti de' beni dipendenti dall'Amministrazione diocesana gli additamenti di decima e di sesta.

Essi possono esser prodotti nell'ufficio in cui la subasta si è celebrata; il primo tra i

cinque giorni dell'aggiudicazione definitiva, ed il secondo tra dieci della data stessa, salvo il diritto all'Amministrazione di prorarre, se occorre, questi termini, ma non al di là de' dieci giorni per l'additamento di decima, e di quindici per quello di sesta dall'aggiudicazione definitiva.

Quando abbia luogo l'additamento di decima, il termine è di cinque giorni per la sesta, il quale si calcola dall'aggiudicazione in grado di decima.

Le subaste in grado di detti additamenti debbono esser precedute con un intervallo di tre giorni almeno di un manifesto pubblicato in conformità degli articoli 4 e 5, nel quale verrà indicato il giorno in cui saran celebrate.

13. Ove gli additamenti, come nell'articolo precedente, avessero luogo nello estaglio complessivo di più fondi compresi in un solo affitto, l'aumento dovrà intendersi ripartito tra tutt' i fondi in ragione dell'estaglio rispettivo.

14. Il verbale di aggiudicazione servirà di titolo ad amendue le parti contraenti, per obbligare l'altra a tutti gli effetti della legge, ed in particolare alla stipola del corrispondente contratto.

15. Alle subaste non potrà esser dispensato, che dai Ministri degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze su i rapporti, che a tale oggetto per istraordinarie circostanze ne potranno ai medesimi rispettivamente dirigere il Presidente ed il Regio Procuratore.

16. Gli estagii negli affitti de' predi rustici debbono esser fissati, per quanto è possibile, in numerario, anziché in generi.

17. Ogni fittaiuolo di beni delle Amministrazioni diocesane, sia tal divenuto per affitto economicamente fattogli, sia colla dispensa alle subaste, sia per aggiudicazione dietro la celebrazione di esse, sarà tenuto a dare soddisfacente cauzione, o sopra beni propri, o mediante la idonea fidejussione di un terzo.

Quando per circostanze particolari fosse difficile di aversi fittaiuoli con cauzione, l'Amministrazione all'unanimità, con deliberazione motivata; e coll'intervento del Regio Procuratore, potrà dispensare all'obbligo della cauzione medesima.

18. Tutte le spese per gli atti preparatorii alle subaste, per la stipula del contratto, e per tutte le formalità legali, saranno sostenute dall'Amministrazione, nell'intelligenza, che ove non riesca di metterle tutte a carico dell'aggiudicatario, almeno la metà deve esserne allo stesso addossata, salvo i casi di eccezione secondo

prietario nel suo termine, disposizione applicata ai Beneficiati colla circolare del 12 luglio 1828; pure si deve riflettere:

1. Che nel caso un fondo siasi dato in affitto per pagarsene la mercede in generi e non in danaro, devesi distinguere se la mercede consiste in una prestazione proporzionata alla maggiore o minore raccolta, ovvero in una determinata prestazione indipendente dalla prima raccolta. Nel primo caso avendosi la colonia parziaria ch'è più una società che una locazione, la prestazione dev'esser classificata tra frutti naturali ed industriali, come se da se stesso li raccogliesse il beneficiato; nell'altro caso essendoci una vera locazione e conduzione, la prestazione non può essere considerata che come frutto civile.

2. Nel caso di una vendita di cose future, come di frutti ancora in erba, per quel prezzo che sarà valutato dopo l'ultima raccolta, vale il principio, che l'usufruttuario qual'è il Beneficiato, fa suoi i frutti a misura che li percepisce, e quindi secondo che i frutti si maturano e si raccolgono dal compratore, in loro vece il prezzo cader deve al venditore, e per quelli poi che si trovano ancor pendenti al cessare, o al cominciare dell'usufrutto, spettar debbono nella vacanza del beneficio alla Amministrazione diocesana, e nella riprovista di esso al novello titolare. *Minist. de' 14 gennaio 1832. (Ivi, Parte V, pag. 140).*

Finalmente deve osservarsi che col decreto del 27 ottobre 1825 si provvide ai giudizi relativi ai dritti di Regalia e di Regio padronato sopra le Badie, i benefici ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura ed alle azioni reali riguardanti i beni suddetti; di che parlammo antecedentemente; che col decreto del 17 luglio 1827 furono incaricate le Amministrazioni diocesane della anticipazione delle spese da farsi ne' suddetti giudizi (a); e che volendosi provvedere al celere

la prudenza dell'Amministrazione medesima, e del Regio Procuratore.

19. Se dopo tutte le cure dell'Amministrazione e dopo tutti gli esperimenti restassero de'beni inaffittati, l'Amministrazione stessa coll' intervento del Regio Procuratore, determinerà un piano di coltura per tenersi in amministrazione per quell'anno, colle vedute opportune a poterne ritrarre il maggiore prodotto possibile e co' mezzi, che sieno meno dispendiosi, e ne farà rapporto a' due Ministri degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze per l'approvazione corrispondente.

20. Esistendo generi presso l'amministrazione provenienti da' fondi tenuti in amministrazione, da estagii, o da qualunque altra causa, l'Amministrazione è facoltata a venderli, o nel raccolto, o dopo in totalità, ovvero in dettaglio, economicamente, o mediante una sola Sessione d'incanto, avendo sempre riguardo alla loro natura, qualità, quantità, al prezzo corrente, al prezzo sperabile, alla facilità, o difficoltà dello smaltimento nella stagione più o meno opportuna, ed a tutte le altre circostanze, che non isfuggirebbero ad ogni acerto padre di famiglia.

Se la vendita debba farsi in economia o colla subasta dovrà l'Amministrazione deliberar coll' intervento del Regio Procu-

ratore, ed o che nell' uno, o che nell' altro modo sarà deliberato, l'amministrazione ed il Regio Procuratore in seduta, ne fisseranno approssimativamente i prezzi e le condizioni.

(a) Ecco il contenuto di questo decreto:

Art. 1. Ne' giudizi designati dal decreto del di 27 ottobre 1825, e relativi ai dritti di regalia e di regio padronato sopra le badie, i benefici e le altre fondazioni ecclesiastiche e laicali, ed alle azioni reali su i beni che vi sono rispettivamente annessi, le spese di tali giudizi saranno anticipate dalle Amministrazioni diocesane; previa l'autorizzazione del nostro Ministro degli Affari Ecclesiastici.

2. Qualora ne' giudizi indicati sia intervenuto il titolare del rispettivo beneficio, ovvero non essendo intervenuto, non ricusi di accettare il profitto ritratto dal giudizio, sarà l'Amministrazione diocesana nel diritto di rifarsi delle spese che avrà anticipate, su tutte le rendite del di lui beneficio, apponendovi per tale oggetto suesto amministrativo nel caso di reitenuenza di esse titolare. Quando poi ne l' uno, nè l'altro caso avvenga, potrà l'Amministrazione diocesana rifarsi sul mentovato profitto che percepirà esclusivamente sino alla totale rifazione.

andamento de' giudiziî suddetti, coll' ultimo decreto dell' 8 dicembre 1833 si diedero le seguenti disposizioni :

ART. 1. Ne' giudiziî contemplati dal decreto de' 27 di ottobre 1825 i dritti di bollo, di registro e di cancelleria saranno accordati a credito, e le altre spese da eseguirsi a pronto contante, saranno anticipate come nelle spese di giustizia in materia civile pei soli atti ad istanza del pubblico Ministero.

2. Terminati i giudiziî, le Amministrazioni diocesane dovranno rimborsare e lo importo de' dritti a credito, e le dette spese, restando salvi all'Amministrazione del registro e bollo contro di esse i privilegi per la esazione del pubblico danaro.

3. Rimane nel suo pieno vigore la disposizione dell' articolo 2 del decreto de' 17 di luglio 1827 pel regresso accordato alle dette Amministrazioni contro i titolari rispettivi, affin di ottenere il rimborso di tali spese, come pure rimane salvo a' titolari il dritto di poterla ripetere dalle parti succumbenti, ove vi siano state condannate.

Dopo i due reali decreti del 1 dicembre 1833 riguardanti le formalità da osservarsi ne' casi di locazioni ed alienazioni de' beni appartenenti a titolari o corporazioni ecclesiastiche si presentò il dubbio sull' obbligo che incombe agli ecclesiastici per l' effetto delle prescrizioni canoniche di ottenere il beneficiato apostolico in taluno di detti casi; e S. M. col rescritto del 24 settembre 1839, nel Consiglio ordinario di Stato del 2 settembre suddetto si degnò dichiarare « che nel rendere i decreti suddetti per le alienazioni e locazioni de' beni ecclesiastici, la cui proprietà deve essere sacra ed inviolabile, non ha fatto che per mezzo di forme e procedure civili tutelare sempre più la salvezza e la integrità di tali beni, confermando tutte le presistenti disposizioni sovrane all' oggetto, e che erano state da antichissimo tempo costantemente osservate per l' addietro, e procurare ancora novelli favori e nuove cautele alla proprietà ecclesiastica. Che per costante sistema, confermato con reale rescritto circolare de' 27 giugno 1834, e di cui Sua Maestà ordina ed inculca l' osservanza, non procedendosi a locazioni ed alienazioni ad istanza de' laici e secolari sopra beni ecclesiastici, ma solamente a petizione, e nell' esclusivo interesse de' possessori ecclesiastici, non ha la M. S. dubitato che questi non si fossero posti in regola nelle prescrizioni canoniche ne' casi in cui è richiesto il beneficiato apostolico; e tanto meno che i Vescovi ai quali incombe, consultati sull' affare potessero dare parere affermativo, laddove le parti ecclesiastiche non avessero preventivamente adempito a tale dovere prescritto dai sacri canoni: dovere che anche S. M. vuole e comanda che sia da esse esattamente osservato. Ivi si aggiunge che ad evitare il ritardo e le spese occorrenti per l' osservanza delle formalità prescritte ne' citati reali decreti, volle che gli affari di questa specie fossero spediti come *urgenti di ufficio*.

Si volle col decreto del 4 marzo 1839 costituire un bollo unico distinto per tutte le specie di suppellettili sacre lavorate in oro od argento; facendosi eguale per la dimensione ma colla giunta del segno della S. Croce, ed in modo da rendere difficile ogni alterazione o contraffazione, aggiungendosi i numeri arabi corrispondenti ai diversi titoli dell' oro o dell' argento impiegati ne' lavori anzidetti.

## SEZIONE IV.

*Delle facoltà date alle Amministrazioni diocesane, e delle azioni di cui si possono valere.*

Noi non seguiremo qui altr' ordine che quello delle date delle rispettive disposizioni.

I. Col voto dell' alta commissione venne risoluto con *Ministeriale* del 16 dicembre 1818:

1. Che le subaste in occasione de' fiti de' fondi affidati alla cura delle Amministrazioni diocesane si eseguissero presso le stesse Amministrazioni.

2. Che si pagassero dalle medesime ai ricevitori demaniali grana cinque a pagina de' fogli di liquidazione. (*Atti ec. P. II pag. 665*).

II. Sul dubbio se i generi di pertinenza delle Amministrazioni diocesane vender si dovessero nel raccolto mediante le formalità prescritte nelle istruzioni, ovvero dovesse il cassiere prenderne cura e custodirli, per poi venderli a misura che favorevoli opportunità si fossero presentate; colla *Circolare* de' 6 marzo 1819 venne risoluto di lasciarsi alle medesime l'arbitrio di cui userebbe ogni diligente padre di famiglia in vantaggio de' propri interessi, anzichè assoggettarle in questa parte ad una legge determinata e costante (*Ivi Parte II pag. 100*).

III. Nel caso di domanda di dissequestro de' beni annessi ad un beneficio, le Amministrazioni diocesane pria di procedere ad alcun passo debbono ragguagliarne il Ministro degli Affari Ecclesiastici con indicare la natura del beneficio, a chi ne appartenga la provvista, l'epoca della vacanza, il nome del provveduto, e quant' altro possa occorrere ad assicurarne la regolarità, ed attendere le di lui disposizioni (*Circ. de' 20 marzo 1819, Ivi pag. 103.*) (a)

IV. Dovendo le Amministrazioni diocesane pagare il dazio della posta per li pieghi interessanti il servizio delle medesime, si conobbe la necessità di stabilire un sistema uniforme per l'invio, consegna e pagamenti di tali pieghi onde evitarsi gli abusi che potrebbero aver luogo. Si diedero perciò d' accordo tra i Ministri delle Finanze e dell' Ecclesiastico particolari istituzioni trasmesse con circolare del 4 maggio 1819. (*Ivi P. II, pag. 133*) (b).

(a) Da questa regola sono escluse le domande pel dissequestro de' benefici di collazione pontificia e di quelli di regio padronato, dovendo le Amministrazioni diocesane aderire al domandato dissequestro, pe' primi subitochè saranno ad esse presentate le Bolle pontificie munite di regio *exequatur* dalla prima Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria; e pe' secondi in veduta delle regali Cedole che verranno esibite da' provveduti (detta *Circolare*).

(b) Eccone il tenore:

Dovendo le Amministrazioni diocesane pagare il dazio di posta per i pieghi interessanti il servizio delle medesime, si è conosciuta la necessità di stabilire un sistema uniforme per l'invio, per la consegna e pel pagamento di tali pieghi, onde evitarsi gli abusi che potrebbero aver luogo a dan-

no di esse Amministrazioni. Dopo essersi a tale oggetto inteso il Direttore Generale delle Poste, si è da me d' accordo col Segretario di Stato Ministro delle Finanze approvato il seguente sistema:

1. I Presidenti ed i Regii Procuratori delle Amministrazioni diocesane affrancheranno separatamente a credito le rispettive lettere, che occorrerà loro di spedire per servizio delle Amministrazioni.

2. Le dette lettere saranno inviate alle officine di Posta con un doppio stajo sunicante la data della spedizione e le persone alle quali sono dirette. I due staji delle lettere che si spediscono dal Presidente, saranno firmati da uno de' due Canonici Amministratori, ch' esso Presidente depunterà stabilmente a quest' oggetto, e dal rispettivo Direttore di Posta, il quale al mo-

V. La rinnovazione delle Iscrizioni che interessano le Amministrazioni diocesane; o i già provveduti de' beneficii, venne posta a cura della Direzione generale del registro e bollo, per quindi farsene l'attribuzione, e pagarsene ai Conservatori l'importo nel ricevere i *borderò* rispettivi. *Ministeriale* del 19 giugno 1819. (*Ivi*, *ivi* p. 158). (a)

VI. Sul metodo da tenersi nelle perizie e riparazioni delle case sottoposte alle Amministrazioni diocesane, si prescrive colla *Circolare* de' 6 ottobre 1819 di serbarsi lo stesso metodo tracciato nel regolamento per gli Amministratori diocesani che porta la data del 17 dicembre 1818 (b).

VII. Per apprestarsi alle Amministrazioni suddette i mezzi di avere una piena conoscenza de' beneficii ecclesiastici esistenti nelle rispettive diocesi, e le notizie delle vacanze de' medesimi appena avvengano, onde corrispondere al fine della loro istituzione, ord'nossi col real decreto dell' 11 gennaio 1820;

1. Che in quelle diocesi nelle quali gli archivi vescovili non sono provveduti in un esatto catalogo di tutti i beneficii Ecclesiastici siano di libera collazione sieno di padronato rispettive Amministrazioni diocesane

sono autorizzate ad incaricar i par-

mento dell'affrancatura a credito, dovrà indicare su di essi l'importo delle tasse. Di tali due stati uno rimarrà all'officina di Posta, l'altro sarà restituito all'Amministrazione diocesana. Lo stesso metodo si terrà per gli stati delle lettere che si spediscono dal Regio Procuratore, i quali saranno firmati da lui medesimo e dal Direttore di Posta.

3. Delle lettere che arrivano all'indirizzo de' Presidenti delle Amministrazioni diocesane, la rispettiva officina formerà un doppio stato indicante il luogo da cui provengono, il peso e l'importo di esse. Uno de' due stati sarà rimesso colle lettere all'Amministrazione diocesana, e l'altro resterà all'officina di Posta, e tanto il primo che il secondo saranno firmati dal Canonico Amministratore deputato dal Presidente e dal Direttore di Posta. Questo stesso sistema si adotterà per le lettere che sono dirette ai Regii Procuratori delle Amministrazioni diocesane, nel qual caso i due stati di sopra indicati saranno firmati dagli stessi Regii Procuratori e dai Direttori di Posta.

4. Il credito delle lettere che si affrancano, e di quelle che pervengono ai Presidenti, o ai Regii Procuratori delle Amministrazioni diocesane sarà fatto per un solo mese, elasso il quale le officine di Posta dovranno dagli stati parziali formati nel corso del mese precedente redigere uno stato generale da firmarsi dai Direttori di Posta, dai Canonici Deputati, dai Presidenti, e dai Procuratori Regii delle Amministrazioni suddette.

5. In piedi dello stato generale così formato i Presidenti delle Amministrazioni diocesane ordineranno il pagamento dello importo totale delle lettere in favore delle officine di Posta; e tale stato formerà l'appoggio dell'esito che, per questo oggetto

sarà fatto dalle casse delle Amministrazioni diocesane.

6. I Presidenti delle Amministrazioni suddette daranno comunicazione ai rispettivi direttori di Posta de' Canonici Amministratori ch'essi avranno destinati a firmare gli stati indicati negli articoli, 2, 3 e 4.

Partecipo tutto ciò a Lei per sua intelligenza, e regolamento, e perchè cotesta Amministrazione diocesana vi si conformi esattamente per sua parte. Napoli 1 maggio 1819.

(a) Avvertasi che queste Amministrazioni avendo per titolo de' loro censi i ruoli renduti esecutori dai rispettivi Intendenti, possono esse formare un solo *borderò* per ogni ruolo contenente diversi articoli; ed allora non debbono che un solo salario di grana 50 al Conservatore per ogni *borderò* qualora volesse redigerlo. *Minist.* del 12 dicembre 1829. (*Ivi*, Parte V. pag. 55)

(b) Si disse in esso che occorrendo apprestarsi riparazioni a qualche fondo, l'Amministratore ne farà distendere perizia, nella quale dovrà fra l'altro esser dichiarato se sian quelle urgenti in modo che, un momentaneo ritardo porta al deperimento del fondo, o ad accrescerne i guasti, e conseguentemente la spesa, e le circostanze che tale urgenza dimostrino. Se l'Amministrazione diocesana riconosca l'urgenza dell'esecuzione de' lavori potrà autorizzarla; in caso diverso ne farà rapporto agli esecutori del Concordato con indicare la corporazione dalla quale proviene il fondo da ripararsi. La stessa Amministrazione detterà il modo da farsi, se per appalto o per economia; e farà procedere per mezzo degli stessi periti o di altri che crederà, alla di loro misura ed apprezzo, tenuto presente il progetto, per fissarsene definitivamente il costo da pagarsi (*Ivi*, art. 59 a 63).



rochi ed i sindaci de' Comuni di formare l' inventario de' beneficii suddetti esistenti in ciascun Comune; ed a promulgare un affisso onde ciascun possessore di beneficii dell' indicata natura ne consegna ad essi parrochi e sindaci la rivela fra' l' termine di due mesi, elasso il quale, i beni addetti al non rivelato beneficio saranno sottoposti a sequestro; e le spese occorrenti per gl' informi in supplimento delle rivelate non fatte nel termine assegnato andranno a carico de' non rivelanti. I parrochi ed i sindaci che ricuseranno di formare il suddetto inventario, saranno soggetti ad una multa di ducati cento a beneficio della rispettiva Amministrazione diocesana.

2. In occasione di vacanze de' beneficii indicati nell' articolo precedente, gli ordinarii, i parrochi ed i sindaci saranno obbligati a darne avviso fra otto giorni alla rispettiva Amministrazione diocesana — Per ogni contravvenzione sarà pagata una multa corrispondente a due annate di rendita del beneficio vacante di cui si sia trascurata la rivela.

3. Nel principio di ogni anno, ciascun titolare di beneficio ecclesiastico dovrà rimettere alla rispettiva Amministrazione diocesana il certificato della propria esistenza da lui stesso sottoscritto e vistato dal sindaco del Comune in cui è domiciliato.

VIII. Vedemmo coi decreti de' 17 novembre e 14 dicembre 1818 furono accordate alle Amministrazioni diocesane gli stessi privilegi, di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza, per la esazione delle rendite de' beni affidati alla loro cura, e per la coazione de' debitori. Quindi cogli altri decreti de' 29 giugno 1819 e 14 gennaio 1824, ordinossi che le medesime fossero autorizzate a far uso di piantoni per la esazione dei debitori morosi de' censi e canoni, de' quali sieno esse in possesso di esigere; e che il mezzo de' piantoni si adoprassero ne' modi e nelle forme prescritte dalla legge de' 30 gennaio 1817.

Lo stesso venne replicato colla ministeriale del 4 maggio 1830 (*Ivi* ec. P. V, pag. 71.) Ma coll' ultimo decreto del 21 aprile 1834, si estese a beneficio delle Amministrazioni diocesane l' uso de' piantoni *per la esazione delle rendite di qualunque specie*, però venne concesso ai soli Intendenti e Sottintendenti la facoltà di accordarlo, secondochè è prescritto per la riscossione delle contribuzioni dirette; e non già ai regii Giudici di circondario, come erasi indicato nel real decreto de' 23 giugno 1816.

IX. Ne' casi ne' quali per effetto di deliberazione presa all' unanimità dall' Amministrazione diocesana, il Regio Procuratore e uno dei membri votanti sieno obbligati ad uscire dalla residenza per affari di servizio, essi debbono rimettere all' Amministrazione diocesana lo stato delle loro spese effettive, nel quale sia enunciato il motivo della loro sortita e quello della dimora oltre la giornata, se questo avrà luogo, e dalla medesima devono rimettere al Ministro degli Affari Ecclesiastici colle corrispondenti osservazioni, per essere autorizzato il rimborso. ( Risoluzione presa dai due Ministri dell' Ecclesiastico e delle Finanze, comunicata con Circol. de' 21 luglio 1819 ) ( *ivi* p. 141. )

X. Ove non si tratti di semplici avvertimenti che si fanno ai reddenti dell' Amministrazione o dal cassiere, di legali coazioni che vengono rese esecutorie, mercè il visto dal Regio Giudice del circondario, esse debbono essere scritte in carta bollata, ed esser formate con atto di usciere a' termini della legge. ( Circol. de' 17 maggio 1820. *Ivi* Parte III, pag. 14 ).

XI. Per facilitarsi alle Amministrazioni diocesane l' esazione degli ar-

retrati, col rescritto de' 13 ottobre 1821 si prescrisse adottarsi dalle medesime il sistema tenuto dalla commissione mista amministratrice del patrimonio regolare in data de' 13 settembre 1820. (*Ivi* pag. 60).

E col decreto de' 4 gennaio 1824 venne loro concesso pure il privilegio della coazione per mezzo de' pianti per la esazione delle rendite liquide in danaro proveniente da titolo esecutivo di qualunque specie; osservando le formalità prescritte negli art. 4, 5, e 6 del real decreto dei 23 gennaio 1816 (a).

XII. Possono le Amministrazioni diocesane dar per premio ai scuopritori de' beneficii o altri cespiti occultati un'annata di rendita, se nessuna notizia apparisca dalle carte, e la metà se n'è rastro in esse. E nel caso occorressero maggiori facilitazioni a favore de' denunzianti per nuove scoperte di beni, debbono riferirne al Ministro dell'Ecclesiastico per ottenerle. Rescritto de' 12 dicembre 1821 (*Ivi* pag. 64).

XIII. Le Amministrazioni suddette ne' giudizi di dissequestro dei beni indicati nell'articolo 1 del real decreto de' 3 agosto 1818 innanzi alle autorità giudiziarie, non debbono subire condanna di spese, fino a che non si costituiscano parte contraddicente. *Circolare* del 10 aprile 1824. (*Ivi* p. 190.)

XIV. Nel sequestro de' beni delle mense vacate deve tenersi lo stesso sistema che per gli altri beneficii, adoprandosi il ministero degli uscieri per rendere autentico e legale l'atto di esecuzione. *Circolare* de' 30 aprile 1825. (*Ivi* p. 212.)

XV. Gli eredi de' beneficiati debbon considerarsi come gli eredi degli usufruttuarii adattandosi al loro caso l'art. 511 *LL. civ.*; quindi le Amministrazioni diocesane negli aggiusti delle rate co' medesimi debbon dare ad essi la rata corrispondente al tempo che il defunto titolare sia stato in possesso nell'ultimo anno. *Circolare* degli 11 maggio 1825. (*Ivi, ivi.*) e Ministeriale de' 21 gennaio 1832. (Parte VI, pag. 5.)

XVI. Per dare una norma certa ed uniforme onde fissare gli aggiusti di rate tra le Amministrazioni diocesane ed i titolari novelli, i rinun-

(a) Ecco le parole de' citati articoli:

Art. 4. Precegliendo di far uso delle guardie in casa, il Direttore del Tavoliere o i suoi agenti dirigeranno ai censuarii in ritardo una intimazione vistata dal Giudice di pace, o in di lui assenza, da chi ne fa le funzioni, sopra un'estratto di ruolo individuale o collettivo, colla quale avvertiranno il debitore o debitori che se tra cinque giorni dopo la scadenza non paghino le rate scadute, ciascun di essi vi sarà astretto colle guardie in casa.

5. Klassi i cinque giorni il Direttore o i di lui agenti faranno la dimanda, il primo all'Intendente, ed i secondi al Sottointendente, ed in di lui mancanza al Giudice di pace di un competente numero di armati e della facoltà di servirsene. L'Intendente, Sottointendente o Giudice scorgendo giusto il motivo della misura proposta accorderanno la forza, fissando il numero dei giorni in cui essa dovrà rimanere, e ritenendo presso di loro lo stato nominativo dei debitori, in casa dei quali la medesima sarà inviata.

6. Sarà spedito un solo armato per ogni quota di debito scaduto fino a ducati quattro. I debitori di somme minori saranno riuniti a cinque a cinque, riceveranno in comune la coazione da un uomo armato, e pagheranno per la di lui indennità giornaliera ciascuno grana quattro.

L'uomo armato spedito contra più debitori nella stessa giornata, si tratterà o nella casa di uno o dell'altro, e pernotterà in quella di colui che deve una somma maggiore. È vietato agli uomini armati di ricevere dalla mano dei debitori qualsivoglia retribuzione. Sarà a ciascuno di essi unicamente pagata una indennità di carlini due al giorno dal Direttore del Tavoliere o da di lui agenti i quali ne riscuoteranno il rimborso da censuarii insieme colle quote scadute del loro canone.

Lo stato delle somme riscosse a titolo di esazione con guardia in casa, sarà rimesso, in fine di ogni trimestre, dal Direttore del Tavoliere al nostro Ministro delle Finanze.

cianti, o gli eredi de' titolari defunti; ebbe luogo la Circolare del 12 luglio 1828, colla quale stabilendosi la regola di considerarsi i beneficiati come usufruttuarii, si richiamarono le disposizioni delle *leggi civili*, e vi si diedero le corrispondenti determinazioni (a). Quindi il novello titolare qual mandatario dell'Amministrazione non deve rispondere della mancanza di esazione per l'insolubilità de' debitori, o per altro fortuito avvenimento, ma è tenuto del solo dolo e della sua negligenza, come pure a render conto. L'Amministrazione diocesana però non può valersi nella reddizione di tale conto d'un procedimento privilegiato senza una speciale concessione sovrana. Ministeriale del 3 settembre 1827. (*Ivi* IV p. 180.) Egualmente la *terraggeria* consistendo in una parte de' prodotti proporzionata alla maggiore o minore raccolta dev'essere considerata fra frutti naturali ed industriali negli aggiusti di rata tra le Amministrazioni diocesane ed i titolari e loro eredi. Che se trovasi convenuta in una determinata prestazione di generi indipendenti dalla raccolta, allora è un vero estaglio da considerarsi come frutto civile. Ministeriale de' 24 settembre 1825. (*Ivi*, IV, p. 183.) Venne pure risoluto colla Ministeriale de' 24 settembre 1828 che le decime sacramentali nei suddetti aggiusti di rate debbono considerarsi come frutti civili; poichè non può esservi soggetto di frutti naturali o industriali, che pe' soli fondi appartenenti ai beneficiati che si tengono in amministrazione e vengono dati a colonia parziaria. (*Ivi* pag. 184.) Veggasi inoltre la Ministeriale de' 17 settembre 1828. (*Ivi*, *ivi*, pag. 203) ed appresso al num. 19.

XVII. La disposizione dell'articolo XVII del Concordato che serba in beneficio del futuro Vescovo la metà delle rendite della Mensa Vescovile vacante è applicabile non meno ai Vescovi novelli che a quelli che sono traslati. Rescritto de' 9 settembre 1828. (*Ivi*. IV p. 181.)

XVIII. Spiegandosi l'articolo 6 del real decreto de' 2 maggio 1823 si è detto, che l'Intendente cui si debbono intimar le opposizioni dei debitori di rendite costituite ai quadri formati a tal effetto, non è che un

(a) Esse furono così concepite:

1. Allorchè dovranno soggiacere a ripartizione i frutti civili, o sia le rendite, che derivano da affitti, da censuazioni, da capitali ec. non si terrà conto dell'anno civile, bensì dell'anno redditizio, val dire che dee l'anno contare dacchè la rendita comincia a correre in favore de' Benefici, ed esso si dividerà in mesi, ed in giorni, onde poi questa rendita ripartirsi tra l'Amministrazione, ed il novello titolare o quello che rinunzia, o gli eredi dell'antico, in ragione del tempo per lo quale il beneficio è rimasto vacante, e per lo quale in quell'anno andrà dal nuovo a possedersi, o sarà stato dal vecchio titolare posseduto.

2. Trattandosi di frutti de' fondi in Amministrazione, o che essi sieno naturali, o industriali, nella vacanza del Beneficio, tutti quelli che si troveranno attaccati al suolo, e pendenti da' rami apparterranno all'Amministrazione, e nella riprovista apparterranno ai nuovi titolari, senza che l'Amministrazione agli eredi de' vecchi titolari, o a rinuncianti, nè i nuovi titolari all'Amministrazione sieno tenuti d'inden-

nizzare le spese di preparazione di coltura.

3. Nella ripartizione de' pesi non si attenderà, che all'anno civile, e quindi ripartito questo in mesi ed in giorni, l'Amministrazione pagherà la tangente, corrispondente a' mesi ed a' giorni della vacanza, ed i nuovi, o i rinuncianti, o gli eredi de' vecchi titolari quella quota, che corrisponde alla parte dell'anno per la quale andranno a possedere i primi, o avranno posseduto i secondi il Beneficio, cui l'aggiusto di rate è relativo; e ciò senza veruna eccezione, o che i pesi cadono sopra i fondi produttivi dei frutti civili, o sopra quelli, che danno frutti naturali, ed industriali, poichè nel secondo caso da chiunque sieno i frutti lucrati, i rinuncianti agli eredi del passato titolare, e l'Amministrazione non potranno da detti pesi sottrarsi, i primi sino alla rinunzia, o alla morte del titolare medesimo, e la seconda sino al giorno del possesso del novello beneficiato.

Cotest'Amministrazione diocesana curerà l'esatta osservanza di queste prescrizioni, e mi accuserà la ricezione della presente.

semplice organo di comunicazione tra la parte opponente e l'Amministrazione diocesana, alla quale incumbe di vegliare alla difesa de' dritti annessi a ciascun beneficio. Debbono perciò gl'Intendenti rimettere alla rispettiva Amministrazione l'atto di opposizione appena sia loro notificato, affinchè possa essa far valere le sue ragioni in giudizio, o eccitare all'uopo il titolare, quando trattasi di beneficio pieno, darne partecipazione al Regio Procuratore presso il Tribunale civile, se l'affare riguarda benefici di regio padronato, affinchè come parte principale intervenga nel giudizio per la difesa de' dritti della Real Corona, a tenore del Decreto de' 27 ottobre 1825, *Circolare* de' 21 settembre 1828. (*Ivi*, IV p. 182.) Anzi nel dubbio che calcolandosi il termine dalla notifica fatta all'Intendente non si tenga conto della distanza in cui sono le parti positivamente interessate, vennero incaricati dal Ministro di Giustizia i Regii Procuratori, che nell'accordare ai debitori il permesso di citare la controparte a giorno fisso all'Udienza del Tribunale nel senso dell'articolo 6 del real decreto de' 2 maggio 1823, abbiano cura di stabilire un termine tale, che possa l'atto di citazione essere rimessa dall'Intendente all'Amministrazione diocesana, cui incumbe di far valere in tempo utile le sue difese nel giudizio di opposizione. Ministeriale de' 24 settembre 1828. (*Ivi*, IV pag. 205.)

XIX. Diventando esecutorii i ruoli definitivi in forza d'una ordinanza dell'Intendente, e gli estratti di essi, quando alla firma del Presidente dell'Amministrazione diocesana sia unita quella dell'Intendente, si promosse il dubbio: quale autorità fosse competente nel caso venga arguita di nullità l'Ordinanza, o il debitore produca le sue opposizioni contro le coazioni che le Amministrazioni diocesane hanno il dritto di spedire dopo la notifica dell'estratto del ruolo summentovato; e colla Ministeriale dei 29 nov. 1828 venne risoluto che l'esame di siffatte quistioni si appartenga ai giudici del contenzioso giudiziario, versandosi esso non già sulla legittimità, validità, o interpretazione di un atto colla pubblica Amministrazione, ma bensì sul valore di un titolo affatto privato, nel quale non interviene l'autorità pubblica che per imprimergli il carattere dell'autenticità e la forza esecutiva. E può trarsi argomento dagli articoli 84 n. 4 a 70 del real decreto del 30 gennaio 1817 che lo stabilisce ne' termini espressi pe' beni del demanio, e che ha servito di norma alla redazione dell'altro decreto de' 2 maggio 1823. Ciò non ostante bisogna lasciare aperto l'adito all'elevazione dei conflitti di attribuzione tra l'autorità del contenzioso amministrativo e giudiziario, ove avessero luogo a norma della legge. — Le opposizioni così prodotte sono devolutive non sospensive, poichè essendo l'estratto del ruolo un titolo autentico ed esecutivo, non può arrestarsene l'esecuzione sino all'accusa di falso, o sino a che il Tribunale non conceda una soprassessoria. — Del resto quando il Consiglio d'Intendenza si creda competente, non per via di *avviso*, ma bensì come giudice del contenzioso amministrativo, e colle forme volute dalla legge dee procedere a pronunziar la sua decisione. Ministeriale de' 29 novembre 1828. (*Ivi*, IV pag. 197.)

XX. Quantunque le Amministrazioni diocesane non debbono riguardarsi come Amministrazioni pubbliche, e dipender perciò dalle autorità amministrative, nondimeno ne' giudizi, alla loro istallazione, già presso di esse contestate, debbano queste stesse continuare a procedere, sino

alla loro definizione, onde le parti litiganti non soffrano il disagio di riprodurre le loro vicendevoli ragioni, e di assoggettarle ad un rito tutto differente da quello, all'ombra del quale avevano di già inoltrate le loro istanze: nell'intelligenza che resti salvo alle parti il dritto di opporre l'incompetenza ne' termini della legge. *Circolare* de' 26 febbraio 1820. ( *Ivi*, P. IV p. 209. )

XXI. Col real decreto del 27 agosto 1829 ordinossi che la rinunzia così al dritto di cui è lite innanzi all'autorità del contenzioso giudiziario o amministrativo, come ai gravami di ogni specie prodotti per essi corpi morali, dovesse seguire colle medesime forme secondo le quali possono star in giudizio da attore, versando la lite sopra proprietà o altro oggetto, l'alienazione della quale è vietata senza il concorso di particolari solennità. In conseguenza la rinunzia al dritto di cui è lite, o a' gravami deve risolversi 1. pe' Comuni dai Decurionati, o da' consigli d'Intendenza, 2. per gli stabilimenti di beneficenza da' consigli degli Ospizii e dai consigli d'Intendenza, 3. per le Chiese Capitolari, o Collegiate, o di Ordine religioso, dal consenso del capitolo preso secondo gli statuti di ciascun Collegio; l'Ordinario rispettivo prendendo parte in tal atto secondo i casi della sua ordinaria giurisdizione; 4. per le fondazioni senza collegio dall'assenso del Beneficiato o del Vescovo, o di altro presso il quale sia la giurisdizione spirituale e temporale: dovendo prestare anche il di loro assenso i Patroni, ove sopra ciascuno de' divisati stabilimenti ecclesiastici e beneficii, si rappresentasse dritto di Patronato. *Minist. dell'Ecclesiast.* de' 16 dic. 1829. ( *Ivi* P. V pag. 55. )

XXII. I ruoli resi esecutivi dagli ecclesiastici stabilimenti, a' quali non si è fatta opposizione dai debitori, fan passare il peso della prova nel petitorio a carico del debitore, e sino a che questo non sia risoluto, i giudici debbono dar piena esecuzione al ruolo, il quale ha la forza di atto autentico ed esecutivo ( *Minist. del 23 gennaio 1830.* ) (a).

XXIII. Gli aggiusti di rate cogli eredi de' defunti titolari de' Beneficii, debbonsi fare dalle Amministrazioni diocesane amministrativamente, a norma delle particolari istruzioni che si trovano all'uopo emanate; perciò le Amministrazioni suddette per tale oggetto non dipendono che dal Ministero degli Affari Ecclesiastici. Nell'iniziativa di tali aggiusti i Tribunali non possono prendere alcuna ingerenza, non essendo giusto che le Amministrazioni stesse soffrano dispendii per costituir patrocinatore, e fare atti giudiziarii. *Minist. dell'Ecclesiastico* al Ministro di Grazia e Giustizia del 28 aprile 1830. ( *Ivi* P. V pag. 70 ).

XXIV. Nell'affrancazione de' censi l'Amministrazione diocesana deve far versare il capitale nella Cassa del Ricevitor generale della Provincia, a norma de' regolamenti finanziari onde liberarsi nel modo che verrà stabilito pel rimpiego. Ciò eseguito, l'Amministrazione stessa inteso il suo

(a) Questa pure una frequente occasione di malinteso coi Tribunali; e l'Ministro degli Affari Ecclesiastici pregò nel 20 febbraio detto anno il Ministro di Grazia e Giustizia a far osservare ai Tribunali, che quando ai quadri pubblicati o non si fanno da' debitori opposizione nel termine prescritto, o queste son rigettate, o si lasciano perimere, ed il ruolo diviene esecutivo, allora trovasi esaurito a favore del credi-

tore il giudizio possessoriale; che quindi se il debitore vuole impugnare in un giudizio in petitorio la sua prestazione, ha l'obbligo egli di provare direttamente il suo assunto; e che sino alla sentenza per lui favorevole non può sospendersi il pagamento dovuto in forza del ruolo, ch'è titolo esecutivo. ( *Ivi*, P. V, pag. 61 ). V. quel che diremo al Titolo V. della Giurisdizione.

R. Procuratore e tenendo presenti le due ministeriali de' 14 gennaio e 19 aprile 1826 ( Parte IV pag. 4 e 74 ) per doversi simili capitoli reimpiegare in iscrizioni sul Gran Libro, emetter deve una deliberazione motivata per tal riempiego, la quale va rimessa al Real Ministero dell' Ecclesiastico coll' approvazione dell' Ordinario, onde siano adempiute le altre formalità prescritte nel R. Rescritto circolare del 29 marzo 1820 — *Minist.* dell' 8 maggio 1830 ( *Ivi* P. V pag. 71. )

XXV. Le Amministrazioni diocesane succedono e rappresentano nella vacanza de' Beneficii sui diritti e doveri di essi titolari defunti o rinuocanti, non mai i titolari futuri ed incerti. Se quindi esiste un peso a carico del nuovo titolare questo non deve soffrirsi dall' Amministrazione ma devesi seguitare a soffrire dall' attuale gravato sino alla riprovista. *Minist.* dell' 8 maggio 1830. ( *Ivi*, *ivi* pag. 73. )

XXVI. Su i beni i quali si trovano nella gestione dell' Amministrazione diocesana non può esservi sequestro per misura di conservazione; dapochè da un lato il sequestro che un' Amministrazione diocesana appone sulle rendite de' beneficii vacanti non può esser tolto che o per ordine del Ministro dell' Ecclesiastico o per effetto di un giudicato dei tribunali ordinarii sulla natura laicale del beneficio; e dall' altro la parte interessata non può temere che se il sequestro dell' Amministrazione dev' esser tolto, non possa esser rimborsata de' frutti da essa percepiti, trattandosi non già di un privato debitore, ma di una Amministrazione che è sotto la tutela del Governo: *Minist.* de' 12 maggio 1830 al Ministro di Grazia e Giustizia. ( *Ivi*, *ivi* pag. 73. )

XXVII. Le spese di sequestro su tutti i cespiti d' una Mensa Vescovile, essendo dirette ad assicurare le rendite de' beni della Mensa durante la vacanza, esse non posson riflettere gl' interessi degli eredi dell' ultimo titolare, ma debbono far parte di quelle, di cui dovranno esser le rendite depurate nell' aggiusto di rate tra l' Amministrazione ed il futuro Vescovo. — *Minist.* de' 29 maggio 1830. ( *Ivi*, *ivi* pag. 78. )

XXVIII. Per rendere più semplice il metodo da seguirsi dalle Amministrazioni diocesane nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi dei Vescovi; S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del di 29 agosto 1830 approvando il parere emesso dalla Consulta de' reali domini di quà del Faro, ordinò che nell' aggiusto delle rate si prenda per base della ripartizione de' frutti civili, che a norma della legge si acquistano giorno per giorno, non già il redditizio, ma bensì l' anno civile e naturale dal 1.º gennaio al 31 dicembre, e mettendosi a calcolo i maturi della rendita intera del beneficio, che nel corso dell' anno si verifica, per ripartirsi il totale della rendita proporzionatamente a favore del titolare pel tempo che il beneficio è pieno, e dell' Amministrazione diocesana pel tempo della vacanza. ( *Ivi*, *ivi* pag. 89 e 90. )

XXIX. Col Real Decreto de' 29 agosto 1830 venne estesa a quattro anni la durata degli affitti dei beni affidati alle Amministrazioni diocesane, prima stabilita nel Regolamento ad anni tre. — Ma colla *Minist.* del 23 ottobre detto anno, spiegossi che nel fissarsi l' estaglio di un nuovo affitto non il dato medio tra l' affitto attuale e l' imponibile fondiario, ma quello dei due che sia il maggiore dee valer per norma dell' Amministrazione diocesana. ( *Ivi*, *ivi* pag. 97. )

XXX. Diversi dubbii furon promossi sul metodo da tenersi per le

iscrizioni ipotecarie da prendersi, o rinnovarsi in forza de' ruoli in collettiva resi esecutivi a favore delle Amministrazioni diocesane, delle Mense Vescovili, de' Beneficii delle Chiese ricettizie, de' Seminarii o di altre Corporazioni Ecclesiastiche; non che a favore de' Comuni dei Luoghi pii o di altri Stabilimenti. Prodotti questi dubbi al Rè furono risolti nel Consiglio Ordinario di Stato del 26 ottobre 1830; il che fu partecipato agli Ordinarii (a). Spiegossi però colla *Minist.* del 13 dicembre 1830 che i Canonici dovuti per enfiteusi, pagandosi in ricognizione del dominio non vanno soggetti all'iscrizione; basta però che la qualità del credito sia ben assicurata o dall'esistenza del titolo, o con altra pruova legale (b). (*Ivi*, *ivi* pag. 105.)

XXXI. Sul dubbio se negli affitti de' fondi della gestione dell'Amministrazione diocesana possono ammettersi a licitare i congiunti di quelli che compongono l'Amministrazione, e se possono ammettersi le garanzie dei congiunti medesimi, venne risoluto d'accordo tra i due Ministri delle Finanze e dell'Ecclesiastico che verificandosi tal caso, l'Amministrazione parente di colui che licita; non può intervenire nella sessione, ed ove sia parente del Regio Procuratore, sia questi supplito dal Sindaco Comunale. — *Minist.* de' 5 febbraio 1830. (*Ivi* pag. 105.)

XXXII. Qualora ne' quadri de' debitori formati e pubblicati dopo l'ultimo trimestre di sei mesi accordato col real decreto de' 16 settembre

(a) Ecco il tenore delle risoluzioni suddette riportate nella Collezione degli *Atti* dopo il Concord. Parte V. pag. 102 e nel *Repert. Amm.* colla data de' 26 settembre vol. 2 p. 426.

» 1. Che si formino separati borderò per ciascun articolo di credito compreso nei ruoli, e che questi borderò, i quali debbano essere redatti in carta bollata di grana 12 a tenore della legge, siano registrati gratuitamente e col solo compenso di un grano per ognuno a favore del ricevitore del registro e bollo;

» 2. che tali borderò sieno esclusivamente formati dai Conservatori delle ipoteche e non dagli Amministratori.»

» 3. Che per la formazione e redazione di ciascun borderò in doppio si dia ai Conservatori un compenso di grana quindici, invece delle grana trenta fissate dai regolamenti.»

» 4. Che la spesa degli enunciati borderò non escluso il compenso stabilito a favore del Ricevitore del registro e bollo per la registrazione gratuita de' medesimi siccome pure tutte le altre spese occorrenti per le iscrizioni o rinnovazione di esse debbono cadere a carico delle parti debtrici, ma saranno anticipate dai richiedenti.»

» 5. Che essendovi luogo a rettifica di antecedenti iscrizioni, si debba questa fare indipendentemente dall'atto di rinnovazione.»

» 6. Che per tali rettifiche, non si riscuotino i dritti fiscali, i quali restino rilasciati.»

» 7. Che gli emolumenti dovuti ai Conservatori delle ipoteche per le iscrizioni,

rinnovazioni o rettifiche debbano loro essere pagate per intero giusta la tariffa legale.»

(b) Se dunque mancano i titoli, l'iscrizione de' canoni enfiteutici diventa necessaria, cadendo la spesa a carico de' debitori; come si risolvette coll'altra *Minist.* de' 22 dicembre detto anno. *Ivi*, pag. 105. V. pure la *Minist.* de' 21 febbrajo 1835, *Ivi*, P. VI Pag. 144.

Per i casi bollari si risolvette doversi scrivere a cura e responsabilità de' canonici amministratori ne' fatali prescritti dalla legge, anticipandosi la spesa anche per conto dei titolari de' benefici pieni, salvo a doverla in seguito ripetere. *Minist.* de' 22 dicembre detto (*Ivi*, *ivi*, pag. 104).

Pe' ruoli de' debitori resi esecutori nell'interesse delle Amministrazioni diocesane, Mense Vescovili, Beneficii ec. ove si comprende una molteplicità di articoli, lo insieme de' quali presenta un ducato; e per li censi enfiteutici, si lasciò all'arbitrio e prudenza de' Vescovi, Beneficiati, Seminarii, Chiese ricettizie, e Corporazioni ecclesiastiche, la iscrizione di essi, in modo che restasse in loro piena libertà d'iscrivere o pur no tali articoli, e tali censi, e rinnovarne l'iscrizione allo scorrere del decennio; giusta la risoluzione del Ministro delle Finanze d'accordo con quello dell'Ecclesiastico venne stabilito nel 25 agosto 1832, come misura d'indulgenza, per non mettere a cimento una spesa per tante picciole partite, e per tanti canonici pe' quali una ragione di dominio o più che di credito si vanta. (*Ivi*, Parte VI pag. 20.)

1831 (a) si fosse tralasciato di comprendere qualche debitore, saranno responsabili della mancanza della corrispondente rendita i titolari de' Beneficii, i componenti le Amministrazioni diocesane, i partecipanti delle Chiese ricettizie, e gli Amministratori de' Seminarii che sieno stati oscitanti, giusta l'art. 2 del cit. decreto.

XXXIII. Le Amministrazioni diocesane debbono sempre in tutti gli affitti, per qualunque cespite della loro rendita, riserbare ne' manifesti per le subaste definitive l'approvazione de' due Ministri, degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze, giusta il Real decreto del 12 novembre 1831 (i).

XXXIV. Niuna disposizione di legge assoggetta le Amministrazioni diocesane al preventivo esperimento della Conciliazione innanzi all'Intendente così per le cause che volessero promuovere che per quelle che contro di esse si volessero istruire. *Minist.* de' 21 gennaio 1832. ( *Ivi* Parte VI pag. 6. )

XXXV. Col real decreto del 3 agosto 1818, nel disporsi la consegna de' beni della dipendenza del già Monte Frumentario alle Amministrazioni diocesane, stabilissi che i Presidenti delle medesime per gli affari che esigessero superiori determinazioni corrispondessero soltanto col Ministero degli Affari Ecclesiastici. Malamente perciò discendendo esse dalla dignità nella quale furono istituite riconoscono l'influenza di altra autorità. Si ricordò quindi alle medesime, colla Circolare del 3 agosto 1833, che per tutto ciò che possa aver riguardo alla gestione ed alla situazione delle Casse rispettive, non possono con altra autorità corrispondere tranne che col Ministro suddetto, e qualora fossero richieste a dar notizie relative alla gestione de' cespiti Ecclesiastici, debbono subito rimetter in detto Ministero originalmente l'ufficio loro diretto da qualsivoglia autorità ed attenderne i provvedimenti opportuni ( *Ivi* pag. 56 ). -- Richiedendosi dagli altri Ministri e Segretarii di Stato, se ne deve nel tempo stesso inviare rapporto al Ministro dell'Ecclesiastico dandogli distinto ragguaglio dell'affare -- Circol. de' 28 dicembre 1833. ( *Ivi*, pag. 67 ).

XXXVI. Per l'affitto de' beni appartenenti alla Mensa o a' Beneficii pieni è sufficiente di dar notizia all'Amministrazione dell'affitto conchiuso colle indicazioni prescritte nell'art. 7 del real *Dec.* del 4 dicembre 1833, poichè non è essa chiamata ad autorizzare il contratto, ma solamente ad esaminare se siasi conchiuso colle norme suddette -- *Minist.* de' 5 febbraio 1835. ( *ivi* P. VI pag. 144 ).

XXXVII. Su i dubbii proposti dall'Amministrazione del Registro e Bollo, 1. Se debbano andar esenti dal sequestro le rendite de' Canonici vacanti ne' diversi Capitoli, i quali costituiti in origine con prebende particolari e distinte, formarono poi massa comune per vedute di partecolare interesse; 2. Se verificandosi nelle Chiese Ricettizie che hanno di recente avuto il corrispondente piano munito di Regio *Exequatur*, la vacanza di qualcuno de' titoli di sacra Ordinanza ne sia sequestrabile la rendita: Intesa la commissione de' Vescovi, la medesima tenendo presenti le disposizioni dell'ultimo Concordato e le altre posteriormente emesse,

(a) Questo termine fu prorogato a tutto dicembre seguente anno per la Diocesi di Benevento con altro real decreto de' 15 aprile 1832, e con quello de' 26 marzo 1832 per altri sei mesi per la pubblicazione dei

quadri de' debitori di rendite costituite appartenenti al Patrimonio regolare nelle Diocesi di Mileto, Reggio ed Oppido.

(b) Veggasi l'art. 10 del Regolam. approvato col Decreto del 9 settembre 1828.



fu di avviso; pel primo caso che rimanendo sempre salva la natura dei beni; non debba esigersi sequestro di rendita sempre e quando le prebende per qualunque ragione siano incorporate alle masse comuni, ed amministrare dai Procuratori *pro tempore*, giacchè tali beni colla morte o vacanza del Beneficiario non perdono l'Amministrazione, essendo sempre permanente chi l'amministra in persona del Procuratore suddetto; lo che non si verifica, quante volte la prebenda è amministrata dal Beneficiario per se, ed allora è necessario chi lo surrogli, e questo è appunto l'Amministrazione diocesana. Pel secondo dubbio poi la stessa Commissione inerendo ai principii di sopra adottati fu anche di avviso non doversi in conto alcuno sequestrare le partecipazioni nelle Chiese Ricettizie, dovendo andar come superi secondo la regola generale. Il che venne adottato dal Ministro e comunicato colla *Circol.* del 13 agosto 1834. ( *Ivi* P. VI pag. 124 ).

XXXVIII. La Commissione de' Presidenti presso la Gran Corte dei conti osservò che le coazioni amministrative non potevano altrimenti spediti che in vigore di un titolo esecutivo, e questo o si ritrova nella qualità dell'atto che ha inserito la clausola esecutoria, o si è acquistato per privilegio di Legge. Ogni altro atto, scrittura o documento non dà luogo a spedizione di coazione se non dopo una decisione amministrativa, ed allora non è l'atto ma la decisione che acquista la forza esecutoria. Nè a tale osservazione forma ostacolo il disposto nel Decreto dei 21 aprile 1834, col quale dassi la facoltà alle Amministrazioni diocesane di far uso dei piantoni per l'esazione delle rendite, perchè desso presume sempre l'atto rivestito di forma esecutiva. La Commissione quindi ha abbondato nel sentimento che senza un titolo in forma esecutoria, e senza iscrizione al ruolo de' debitori, non possano le Amministrazioni diocesane valersi delle coazioni amministrative. ( *Circol.* de' 25 luglio 1825 Atti ec. Parte VII pag. 15.)

XXXIX. Col Real Decreto de' 14 marzo 1836 venne inibito alle autorità giudiziarie o amministrative di prender parte negli aggiustamenti di rate sulle rendite delle Mense Vescovili, delle Badie e de' Beneficii (a).

XL. Quando la qualità enfiteutica di un'annua rendita risulta mani-

(a) Ecco il tenore del detto decreto.

ART. I. Il procedere e lo stabilire gli aggiustamenti di rate sulle rendite delle Mense Vescovili, delle Abbadi e de' Beneficii, tanto ne' casi di vacanza, quanto nelle provviste delle suddette Mense, Abbadi e Beneficii, rimarranno della competenza esclusiva delle Amministrazioni diocesane costituite a tenore dell'articolo XVII del Concordato, le quali li formeranno colle norme ed istruzioni in vigore, e ne daranno, prima di mandarli ad effetto, distinto ragguaglio al Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici, siccome finora si è praticato per attenderne le osservazioni, se vi sarà luogo a farne, o le definitive risoluzioni.

ART. II. I Tribunali ed ogni altra Autorità giudiziaria, o amministrativa, non potranno mai prender parte negli affari relativi agli aggiustamenti di rate delle Amministrazioni diocesane. Ne' casi di dubbj, o di

questioni che potranno nascere in ordine agli aggiustamenti di rate, formati dalle suddette Amministrazioni, le parti interessate, o le stesse Amministrazioni, a seconda di quanto si è praticato finora, si dirigeranno al nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, per riceverne dal medesimo i chiarimenti e le risoluzioni opportune. Quante volte il suddetto Ministro giudicherà l'affare esser di tale natura da esigere la nostra Sovrana risoluzione, ne rassegnerà a Noi rapporto ed attenderà i nostri Sovrani ordini.

ART. III. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO

festamente da scrittura, non ci ha necessità d'iscrizione ipotecaria, ed è bastevole il quadro readuto esecutivo. (*Minist. de' 31 dicembre 1836 P. VII p. 122*).

XLl. Una rendita biennale di olio è di sua natura divisibile a rate mensili eguali tra i mesi dell'anno voto e dell'anno pieno; e per l'esatta applicazione del Rescritto dell' 11 settembre 1830 non può diversamente fare il deconto con giusto titolo, se non associando la durata dell'anno civile 1836 al 1837; quindi venne risoluto che l'Amministrazione diocesana di Reggio per lo suddetto aggiustamento di rate stia strettamente alla norma segnata in detto rescritto; che in tutti i casi della specie simile si conformi unicamente alle sue disposizioni; e che tutte le Amministrazioni diocesane sieno di ciò intese per lo adempimento rispettivo di loro parte nel redigere i deconti a' termini del real decreto de' 14 marzo 1836 per presentarlo al Minist. di Stato degli Affari Ecclesiastici.—Comunicato con Circolare de' 22 febbraio 1837. P. VII, p. 134.

XLII. Giusta il Reale Rescritto dell' 11 settembre 1830, nella ripartizione degli aggiusti di rate, deve porsi mente non già all'anno reddito, sibbene all'anno civile e naturale dal primo gennaio all'ultimo di dicembre, e vedere quanti giorni ha goduto il titolare, e quanti ne ricadano nella vacanza a pro dell'Amministrazione diocesana per poterne assegnare rispettivamente ed in proporzione le rendite. *Minist. de' 6 aprile 1836. — Ivi p. 65.*

## SEZIONE V.

### *Della Contabilità delle Amministrazioni diocesane.*

Vedemmo l'obbligo degli Esattori e de' Cassieri pel conto che render debbono alle Amministrazioni diocesane con tutti i particolari di questo conto. Qui si tratta della contabilità che le Amministrazioni suddette debbono rendere ai Ministri degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze pel buono andamento della gestione, amministrazione e contabilità de' beni della Chiesa e de' poveri alla lor cura affidati, onde sia sempre più assicurato e prosperato un così sacro patrimonio.

Essa dev'essere uniforme per tutte le Amministrazioni diocesane, e deve rendersi nel quadrimestre di ciascun anno, e così continuare di quadrimestre in quadrimestre. Il suo oggetto è di riunire in un colpo di veduta lo stato attivo e passivo dell'Amministrazione e la situazione effettiva della cassa e del magazzino.

Non ostante le tante circolari e modelli inviati per l'adempimento di questa contabilità, pure sia per ignoranza, sia per inerzia e non curanza, sia pur talvolta per mala fede, si ebbe bisogno di riparare ai mali, e supplire ai disordini osservati ne' stati quadrimestrali. Ecco il perchè il Ministro degli Affari Ecclesiastici nel 1829 inviò un nuovo modello così chiaro, da non lasciar dubbio che fosse ben inteso e facilmente eseguito: e l'accompagnò colla circolare del 14 febbraio, colla quale prevenne le Amministrazioni suddette di conformare e regolar a un di presso la tenuta dei loro Registri, nel modo da poter corrispondere alle classificazioni indicative. Ordinata la contabilità e distintamente tenuta in corrispondenza di ciò che il modello regolarmente richiede, ben disse il Mi-

nistro che diverrebbe del tutto materiale la redazione de' Stati quadrimestrali, limitandosi, cioè a scrivere ne' vuoti lasciati dalla stampa le notizie che dai corrispondenti registri debbono desumersi.

Avverte pure il lodato Ministro che trovandosi in virtù di particolare disposizione qualche Amministrazione incaricata di tenere conto a parte delle rendite di qualche beneficio, ciò non le dà l'obbligo di moltiplicare gli stati di situazione, ma sibbene ne farà menzione nell'unico stato quadrimestrale pe' beneficii tutti e di qualunque natura essi siano, come nel modello viene espressamente detto. La vacanza della Mensa soltanto impone l'obbligo all'Amministrazione di redigere uno stato separato, anche per quadrimestre, ma indipendente affatto da quello de' beneficii vacanti che sono in amministrazione, e come ben vedesi il modello debb' essere lo stesso; poichè generiche sono le distinzioni, e del pari applicabili ad una Mensa o ad un beneficio vacante.

Aggiunge che in fine della parte seconda dello Stato credè dover essere notato per *memoria* ciò che un' Amministrazione può avere di debito o di credito con un'altra Amministrazione per prestito ricevutone o fattole; ed è ben inteso che questo debito o credito non deve far parte attiva o passiva nell'effettiva situazione della Cassa.

Conclude finalmente che gli Amministratori debbon conoscere di qual dovere è rivestita la carica loro per effetto della dichiarazione che in fine dello Stato sono obbligati di firmare: ed i Regii Procuratori deggion sapere che il *Visto* ad essi richiesto non è di formalità, ma per mostrare che si dichiarano scienti della situazione presentata. (*Atti ec.* Parte V, pag. 5 e seg.)

Noi diamo questi modelli di cui ciascuna Amministrazione diocesana deve provvedersi (a).

(a) Trovansi nella tipografia del sig. D. Giuseppe del Re. La spesa convenuta è di gr. 3 per ogni modello, compreso il dritto di posta per le lettere che perverranno all'indirizzo del signor del Re per la indicata causa. Le spese di trasporto de' mo-

delli debbono essere a carico delle Amministrazioni diocesane. La spesa delle stampe e trasporto sono approvate per esitarsi sulla Cassa Diocesana. Circol. dei 9 settembre 1829 (*Ist.*, V, p. 51).

# MODELLO N.° III.

( Vedi la circolare del 23 agosto 1826 N.° XXV. )

NUMERARIO

STATO di situazione dell' Amministrazione Diocesana di \_\_\_\_\_ per lo quatrimestre  
 da \_\_\_\_\_ a tutto \_\_\_\_\_ dell' anno \_\_\_\_\_

| INTROITO                            |        |       |                                                                    |                      |        |       |                   |                     |                    | ESITO   |                | « Osservazioni |
|-------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|-------------------|---------------------|--------------------|---------|----------------|----------------|
| Maturo a tutto il quattrim. preced. | Esatto | Resta | Cespiti                                                            | Maturo nel quattrim. | Esatto | Resta | Totale dei Maturi | Totale dello Esatto | Totale delle Reste | Causale | Ducati e Grana |                |
| D. G.                               | D. G.  | D. G. | Affitti<br>Censi<br>Ritratto<br>della ven-<br>dita de' ge-<br>neri | D. G.                | D. G.  | D. G. | D. G.             | D. G.               | D. G.              |         |                |                |
|                                     |        |       |                                                                    |                      |        |       |                   |                     |                    |         |                |                |

## BILANCIO.

Introito del quatrimestre . . . . . duc. » } Duc.  
 Resta in cassa del quatrimestre precedente duc. » }  
 Esito. . . . . duc.  
 \_\_\_\_\_  
 Resta. . . . . duc.

# MODELLO N.° IV.

(Vedi la circolare de' 27 settembre 1826; N.° XXIX.)

GENERI

STATO di situazione di Cassa dell'Amministrazione Diocesana di  
 lo quadrimestre da a tutto per  
 dell'anno

| Generi  | INTROITO                                   |              |             |                         |              |             |                         | ESITO                     |                          |         |                   |                          | Osservaz. |                                         |                    |
|---------|--------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------|
|         | Maturo a tutto il qua- trim. preced. T. M. | Esatto T. M. | Resta T. M. | Maturo nel quatr. T. M. | Esatto T. M. | Resta T. M. | Totale del Maturo T. M. | Totale dell' Esatto T. M. | Totale delle Reste T. M. | Causale | Totale dell'esito | Reste dell'esatto totale |           | Resta in cassa del quattrim. precedente | Totale delle reste |
| Grano   |                                            |              |             |                         |              |             |                         |                           |                          |         |                   |                          |           |                                         |                    |
| Granone |                                            |              |             |                         |              |             |                         |                           |                          |         |                   |                          |           |                                         |                    |
| Avena   |                                            |              |             |                         |              |             |                         |                           |                          |         |                   |                          |           |                                         |                    |
| etc.    |                                            |              |             |                         |              |             |                         |                           |                          |         |                   |                          |           |                                         |                    |

## TITOLO V.

## DELLA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA

Dopo di aver parlato delle persone e delle cose che fan la materia del dritto e della Polizia Ecclesiastica, ci resta a trattare della maniera d'esercitar questo dritto, vale a dire della Giurisdizione, materia difficile non meno che pericolosa (a). Essa nacque contemporanea della Religione Cristiana ed ebbe la base sul potere accordato agli Apostoli dal fondatore di essa; ma quelle parole solenni che un tal potere autenticano, fan conoscere, che tutta spirituale era quella Giurisdizione. Istruire i fedeli nei dogmi della fede, imbeverli delle sane massime della moralità, condonar loro le commesse colpe, correggerli quando fossero nell'errore, allontanarli dalla comunione dei veri fedeli quando fossero ostinati nelle false dottrine o nella colpa, destinare santi ministri alla loro istruzione, convocare i pastori del gregge di Cristo per la utilità ed il vantaggio spirituale della Chiesa: ecco tutto ciò che fu commesso alla cura degli Apostoli e dei loro successori. (b) La Giurisdizione temporale di cui oggi vediamo rivestita la Chiesa, ha altro principio che la spirituale: la produsse quel dritto di assoggettare alle censure canoniche i Giudici Laici, che fossero convinti d'ingiustizia, dritto che dagli Apostoli ebbero i Vescovi. Dessa fu avvalorata dalla consuetudine di chiamare ad arbitri nelle liti civili i Vescovi in considerazione della loro probità e carità, per cui i Principi, affin di valersi del loro consiglio nel governo delle cose, li rivestivano di gran potere in molti affari temporali. Sostenuta dalla religione e dall'uso, la Chiesa diè il primo passo ad una maggiore latitudine di Giurisdizione: di fatti nei Concilii di Calcedonia, di Cartagine, del terzo Lateranese ec. sottrasse dalla Giurisdizione Laicale le persone Ecclesiastiche, sottomettendole al giudizio dei Vescovi nelle cose che potessero riguardarli. L'autorità dei Vescovi crebbe molto più dopo la caduta dell'impero Romano per ragione di quelle cognizioni che aveano i Chierici in proporzione dell'incivilimento dei tempi, per essersi applicati allo studio del dritto Giustiniano.

Ritornata dopo la barbarie l'istruzione nei popoli, venne contrastata al Clero l'autorità temporale (c). Ma comunque si riguardasse questo potere della Chiesa, possiamo però dire, che per esserle stato espressamente o tacitamente concessa dai Sovrani, devesi tener per legittimo. È incontrastabile poi che la Chiesa, per lo stesso potere che ha di vegliare alla purità della fede e del costume, ha il dritto di stabilire dei Canoni opportuni per la conservazione dell'una, per la illibatezza dell'altro, o per

(a) *Quum enim, dice il Selvaggio nelle sue Canoniche Istituzioni, maxime interest divinae istius societatis, quae in caelis radices agit, propriam in jure dicendo potestatem cognoscere; tum vero ipsius potestatis indolem, characteres et confinia statuere periculosae plenum opus acae semper a viris vel sapientissimis habitura est.*

(b) Nell'anno 1529 si disputò su di ciò a Vicennes in presenza di Filippo di Valois tra Pietro de Cugneres Avvocato del Re, e Pietro Bertrandi Vescovo d'Autun. L'av-

vocato in 66 articoli sosteneva aver gli ecclesiastici ecceduto i loro poteri, e che la Chiesa dovesse contenersi nei limiti della Giurisdizione puramente Spirituale; l'altro opponendo le sue ragioni a quelle del de Cugneres dimostrava la compatibilità della Giurisdizione Spirituale colla temporale nella Chiesa, fondandosi particolarmente sul possesso in cui erano per concessioni espresse o tacite de' Sovrani.

(c) Matth. XVIII 15 ed in fine Iohan X. 22.

un buon sistema nel governo delle sue cose; canoni che dee poter fare eseguire, anche valendosi del braccio secolare cui conviene prestarvisi, poichè la regia potestà fu da Dio concessa ai Principi *non solum ad mundi regimen*, come ricordò ad un di loro il Pontefice S. Leone il Grande, *sed etiam maxime ad Ecclesiae praesidium, ut ausus nefarios comprimendo, ea quae bene statuta defendas, et veram pacem iis quae sunt turbata, restituas.*

Per dare un'adequata esposizione della Giurisdizione Ecclesiastica, fa di mestieri conoscere le persone che la esercitano, la materia che abbraccia, la forma dei giudizi, ed in fine le pene canoniche, secondo l'antico dritto. Indi osserrar tutto ciò che la Polizia del Regno vi ha aggiunto sino all'ultimo Concordato, ed agli atti emanati dopo di esso.

## CAPITOLO I.

### *Della Giurisdizione Ecclesiastica secondo l' Antico Diritto.*

#### SEZIONE I.

##### *De' Giudici Ecclesiastici.*

##### § I.

##### *De' Sinodi e de' Concilii.*

La Giurisdizione Ecclesiastica dagli Apostoli passò ai loro successori, i quali furono Vescovi; e siccome la tenne il Principe degli Apostoli particolarmente, così nel Romano Pontefice deve riconoscersi per dritto Divino il primato di onore e di giurisdizione sopra tutti gli altri Vescovi. Essendo il governo della Chiesa fondato sulla carità, e reso sopportabile dalla moderazione, i Vescovi nei primi tempi cercando di persuadere, piuttosto che di farsi obbedire, nulla facevano senza l'assistenza del Clero, ed anche del popolo negli affari di gran rilievo, e giudicavano sommariamente senza le formalità giudiziarie. Questo modo di giudicare nelle assemblee del Clero si osservò fino al secolo duodecimo. Il costume di convocare i Sinodi Diocesani fu introdotto dal bisogno di radunare nei casi di urgenza i Preti dispersi per le campagne. In questi Sinodi, che tuttora si veggono celebrare, i Vescovi sono esclusivamente i Giudici nei fatti di loro giurisdizione. La necessità pure di provvedere al riparo di qualche disordine, o di prevenirlo con savie sanzioni diè luogo alla celebrazione dei Concilii Provinciali, nei quali sotto la presidenza del Metropolitano, si adunavano tutti i Vescovi dipendenti da lui. A questi debbono aggiungersi i Nazionali celebrati dai Vescovi di uno stesso Regno, e gli Ecumenici, nei quali dopo di esservi stati canonicamente chiamati; dal Sommo Pontefice intervengono tutti i Vescovi dell'Orbe Cattolico o un gran numero di essi per affari della più alta importanza, e sotto la di lui presidenza.

##### § II.

##### *De' Giudici ordinarii e delegati.*

I Vescovi per esimersi nelle rispettive Diocesi dal peso delle cure Pastorali, delegarono a taluni individui, detti Vicarii o Uffiziali, la loro Giu-

risdizione volontaria, o contenziosa. Venne da ciò la distinzione di Giudici ordinarii e delegati, e la loro soprabbondanza. Da ciò trasse principio il decadimento della Giurisdizione Ecclesiastica, perciocchè questi Giudici delegati persuasi di esser passata ad essi precariamente la Giurisdizione, e di poterne essere spogliati colla stessa facilità colla quale ne erano stati rivestiti, non erano tanto fedeli nel disimpegno delle attribuzioni da non trarne qualche profitto contro gl'interessi della giustizia: disponevano così gli animi di tutti a mal sopportare i giudizi Ecclesiastici, ed i Principi ritirarono gran parte de' poteri accordati alla Chiesa.

Il potere dei Giudici delegati è limitato nei termini della loro commessione che debbono esattamente osservare. La delegazione si compie e finisce col giudizio della causa, colla revocazione delle facoltà date, e colla morte del delegante: essa si ha come un mandato cui sono proprie le leggi generali, che riguardano questo contratto. È facile poi conoscere quali siano i Giudici ordinarii, e quali i delegati: i primi come il Papa, il Primate, il Metropolitan, il Vescovo ec. sono quelli che hanno la Giurisdizione in forza della stessa Dignità che li distingue; i secondi sono quelli i quali hanno la Giurisdizione non naturale al loro carattere, ma quasi a *prestanza*, come sono i Legati del Papa, i Visitatori de' Monasteri ec.

## SEZIONE II.

### *Della materia e procedimento de' Giudizii Ecclesiastici.*

Formano materia della Giurisdizione Ecclesiastica le quistioni Civili da risolversi del pari che i delitti da punirsi: ne fanno parte ancora quelli puramente spirituali riguardanti i Sacramenti, ed il servizio Divino. Dei Sacramenti v' ha solo il matrimonio, che possa dar luogo ad un giudizio nelle curie Ecclesiastiche: entrano nella competenza delle medesime le quistioni sulla validità del matrimonio, e sugl'impedimenti. Il Giudice Ecclesiastico prima decideva ancora nelle cause di coabitazione o separazione degli sposi; ma venne dopo limitato il potere di esso in rapporto al matrimonio specialmente per la separazione corporale dei coniugi, che riguarda pure la separazione dei beni. Giudica ancora delle materie beneficali per la ragione di dovere far elezione di degni Ministri dell'altare, e badare alla fedele amministrazione dei beni Ecclesiastici: esamina quindi i titoli e la capacità delle persone che s'immettono nel possesso del beneficio. Per virtù del privilegio del foro, che godevano le persone Ecclesiastiche facevano istanze avanti lo stesso Giudice per ciò che riguardava materie puramente personali anche quando la quistione versava tra un Laico ed un Chierico, che fosse il conventuto; ma presentemente non è più in vigore una tale disciplina, e se ne fa giudizio Laicale come prima se ne faceva per le azioni reali o miste, esecuzioni di contratti, promesse ec.

### § I.

#### *Procedura Civile.*

Nei primi secoli i giudizi Ecclesiastici non erano che arbitramenti, dei quali erano norma la Sacra Scrittura ed i Canoni. Dopo cinque secoli si cominciò a far uso di formalità, che costituivano la Procedura Eccle-



siastica : il fonte donde quelle scaturirono fu il dritto Romano. Ai Canonisti andiamo noi debitori di tutta la Procedura attuale dei Tribunali Laicali : chiunque vuole studiarla curiosamente deve cercarne l'origine nelle Decretali. Erano parti della Procedura Ecclesiastica la comparsa, l'istanza, ed il giudizio : le citazioni si facevano per mezzo di Usciere con tutte le debite solennità, vi si determinavano il giorno ed il luogo delle udienze : erano in uso gli affissi nei luoghi pubblici : la comparsa poteva essere o personale, o per mezzo di Procuratore : si giudicava per contumacia, la quale non portava la perdita della causa, ma solo l'applicazione di talune pene : si distinguevano i giudizi in sommarii, difinitivi, interlocutori ed ec.; le obbligazioni si provavano per via di confessione della parte, e di testimonianza, di scritture o pubbliche, o private : vi si recavano eccezioni declinatorie, o dilatorie, o perentorie, la contestazione della lite e le sue conseguenze, la diversa specie di prove, le difese che dovean comprendersi nella narrativa della sentenza, gl'interrogatorii, i giuramenti deferiti e riferiti, e molte altre cose si osservavano, che vennero adottate dalla nostra Procedura Civile.

## § II.

### *Procedura Criminale.*

La giurisdizione Ecclesiastica fu meno soggetta a vicende trattandosi della punizione dei delitti contrari ai principii della Religione, e della Morale : e se ne persuaderà ognuno che voglia porre mente ai tanti giudizi, che si sono tenuti nella Chiesa per punire delitti di tal fatta, e specialmente l'eresia (a).

Dopo il decimo secolo dell'era Cristiana venne eretto in diversi luoghi dell'Orbe Cattolico il Tribunale dell'Inquisizione, di cui fecero materia di molto dire i pubblicisti. In questo Tribunale era giudicato chiunque vi fosse stato denunziato come sospetto di dottrina opposta alla fede della Chiesa. Il fatto degli Albigesi fece sorgere l'ordine dei frati Predicatori cui venne affidato questo Tribunale (b).

Dopo l'eresia di Lutero, Paolo III ristabilì in Roma l'Inquisizione sostenuta da sette Cardinali ed altri Uffiziali, cui fu dato principalmente

(a) Chiamasi *eresia* l'ostinato attaccamento a qualche dogma condannato dal giudizio della Chiesa universale sia con i decreti di un Concilio ecumenico, sia colla decisione di un Pontefice o di un particolare Concilio ricevuto da tutta la Chiesa. Due sono dunque i giudizi che intervengono in questa materia, uno di diritto, per sapere se tale opinione sia ortodossa od ereticale, che unicamente appartiene alla Chiesa, l'altro è di fatto, se un tal individuo sia eretico, nel che han preteso i giudici laici di giudicare.

*Fleury, Instit. du droit eccles.*

(b) L'Imperatore Federigo II. riconciliato col Romano Pontefice Onorio III. con quattro editti della stessa data del dì 22 febbrajo 1224 in Padova si dichiarò protettore degli inquisitori. Il Papa Innocenzo IV. appena salì sul trono di Pietro profittando

della legge Imperiale, che puniva con rigore estremo l'eresia, diè ai Domenicani e Francescani tutta quella autorità; la quale ne rendesse pronta, e terribile l'esecuzione. Lo stesso Pontefice fece promulgare negli stati di Lombardia di Romagna, e della Marca Trevigiana una Bolla del dì 15 maggio 1252 contenente trentuno articoli col fine di stabilirvi un eotal Tribunale. Questa Bolla fu confermata da Alessandro IV. nell'anno 1259 con qualche modificazione, e da Clemente IV. nell'anno 1265. L'Inquisizione fu accolta in Venezia nel 1289 in forza di una Bolla di Nicco'ò IV.; nella Toscana nel 1258; e nel Regno di Aragona nel 1235 per insinuazione di S. Raimondo da Pennafort. Fu ricevuta, ma per breve tempo anehe in qualche città di Francia, e di Alemagna: non mai però nel Regno di Napoli come appresso vedremo.

l'incarico della rivisione dei libri per proscrivere quelli contenenti dottrine ereticali. Ma sempre colla moderazione evangelica si esercitò il *Santo Ufficio* nella Capitale dell'Orbe Cattolico; e gli eccessi che si permise negli altri luoghi alla volontà de' Principi piuttosto debbesi attribuire i quali autorizzati dalle bolle Pontificie fecero di esso il più potente mezzo per contenere i sudditi, e l'esentarono dalla revisione e soggezione Pontificia. ( V. le ADDIZIONI. )

Sino al decimo secondo secolo tutti i delitti de' Cristiani furono espiati colle penitenze canoniche; ma quando fu diviso il foro Ecclesiastico in *interno ed esterno*, e le pene cominciarono ad infliggersi collo strepito del foro in mera vendetta o pecuniaria o corporale, surse la distinzione dei delitti, per la quale alcuni furon sottoposti alla Giurisdizione Ecclesiastica, altri rimessi ai magistrati civili, ed altri rimasti quasi nel confine dell'uno, e dell'altro foro. I primi riguardaron l'offesa della religione e della fede, quindi a quello dell'Eresia si aggiunge l'Apostasia, lo Scisma, la Simonia, la prostituzione de' Sacramenti, la infrazione del sacramentale suggello e simili. Tra i secondi si annoveravano il criminale, l'omicidio, il peculato, il plagio ed altri consimili. Vasto fu il numero dei delitti *misti*: l'adulterio, il concubinato, la bestemmia, ogni specie di sacrilegio, la superstizione colla lunga serie de' sortilegii, lo spergiuro, l'usura, e varii altri che avessero potuto rannodarsi ai principii Chiesastici.

In tal modo la Giurisdizione Ecclesiastica acquistando un'ampiezza tale da estendersi sino fuori dei proprii limiti, specialmente nelle cause dei Chierici, il bene pubblico volle che fosse limitato questo potere per non vedere sotto il velo della carità la indulgenza arbitraria farsi stimolo al delinquere. Venne da ciò la distinzione di delitti comuni, e di casi privilegiati; e contro la sentenza pria stabilita di non dovere il Laico farsi Giudice negli affari dei Chierici, e molto meno dei loro costumi, l'autorità Laicale rivendicando i suoi dritti, nel corso del tempo giudicò di tutti i delitti. Così la Giurisdizione Ecclesiastica restò limitata ai giudizi riguardanti la Fede cattolica, ed alle contravvenzioni alla disciplina Chiesastica.

Nei primi secoli i Vescovi accusati di qualunque delitto erano giudicati nei Concilii provinciali. Venne da ciò l'uso d'appellarne al Papa, il quale stimando cosa conveniente un nuovo esame rinviava la causa ai Vescovi della Provincia vicina. Essendo però malagevole ricorrere alla Santa Sede in ogni cosa, anche di picciolo momento, si fece la distinzione delle *cause maggiori*, le quali furon quelle portanti la deposizione riservata alla Santa Sede.

D'allora restò stabilito, che queste cause dovessero in prima istanza giudicarsi dal Papa. Questo dritto del Romano Pontefice fu confermato dal Concilio di Trento nella Sess. 24 cap. 5.

### SEZIONE III.

#### *Delle pene canoniche.*

Delle pene Ecclesiastiche talune sono spirituali, come la deposizione e la scomunica, altre temporali come il carcere, l'ammenda ec. La più

severa delle pene pei Chierici è la degradazione (a), come pei Laici è la scomunica (b).

V'ha per i Chierici anche la *sospensione*, la quale è quella interdizione ad essi fatta di esercitare le funzioni del loro ufficio, o di percepire le rendite di un beneficio per un tempo determinato: si direbbe deposizione, se una tale interdizione fosse pronunciata per tutto il tempo della vita. Il Chierico che contravvenisse alla sospensione cadrebbe nella irregolarità, la quale piuttostochè una pena Ecclesiastica è un impedimento, per lo quale una persona non può ascendere agli ordini, o pure non può esercitarli quando vi sia asceto.

La scomunica è la pena imposta pur dalla Chiesa per la correzione di coloro che avean trasgredito i suoi precetti e consiste nel privare i colpevoli della partecipazione de' sacramenti, e del commercio de' fedeli, e tre specie ne annovera il canonico dritto: minore, maggiore e massima che dicesi *anatema* (c).

## CAPITOLO II.

### *Della Giurisdizione Ecclesiastica nel Regno delle due Sicilie.*

#### SEZIONE I.

##### *Dall'origine della nostra Monarchia sino alla Dinastia Borbonica.*

Non ostante che immenso fosse il poter chiericale in que' primi tempi dei Normanni che posti si erano sotto la protezione del Papa, pure qualche modificazione vi si fece colle costituzioni. Leggiamo infatti che Ruggiero tolse dal Foro ecclesiastico le cause di adulterio, quando fossero commesse dai Clerici con violenza (*Costit. de adult.*); che Guglielmo I. volle

(a) La degradazione è la inibizione solennemente fatta al Chierico di esercitare qualunque funzione pubblica per virtù dell'Ordine. In questo modo il Chierico si mette nel rango del semplice Laico senza che però gli fosse permesso di menare vita laicale. È spaventosa la cerimonia che precede la degradazione solenne del Chierico fatta dal Vescovo, il quale dopo d'averlo spogliato di tutti gli abiti chiericali, e dopo di aver cancellato in lui ogni contrassegno della primiera sua dignità, lo consegna al braccio secolare. Vi si richiedeva anticamente la presenza di sei Vescovi per la degradazione del Prete, e di tre per quella del Diacono; il Concilio di Trento però a facilitare la punizione dei delitti, ha cambiata questa disciplina dichiarando, che il Vescovo solo colla unione di Abati o altre persone Ecclesiastiche dignitarie possa degradare il Prete.

(b) Che questa facoltà sia di diritto divino, facilmente si raccoglie e dal detto degli Apostoli *Matteo VIII. 17.* e *Paolo I ad Corinth. V. II. e II.*, *Thessalonic. III, 11.* e dal sentimento de' P.P. della Chiesa Cipriano, Tertuliano, Gian Crisostomo, Gero-

nimo, Agostino e Gregorio Nisseno riportati, dal *De voti* nelle sue Canoniche Istituzioni lib. II. tit. XVIII.

(c) Per la minore vien privato lo scomunicato de' sacramenti, e di esser promosso ai benefici; per la maggiore egli è affatto fuori della Chiesa e si ha come corpo putrido cacciato fuori dal corpo della Chiesa e privato di ogni consorzio coi fedeli, e non differisce dall' *anatema* se non per le solennità che avean luogo in quest'ultima, come la massima escrazione. Perciò si distinse in quella *latae vel ferendae sententiae*, quella cioè che s'inferisce dallo stesso diritto, nè ha bisogno del ministero del Giudice come l'altra. Era proibito dalla Chiesa ogni sorta di commercio cogli escomunicati: ma mitigossi il rigor dell'antica disciplina colla bolla di Martino V., che restringe questa proibizione a que' soli scomunicati contro i quali siasi la sentenza a *judicà publicata vel denunciata specialiter et expresse*. Per le forme di questa sentenza ed altro riguardante la forza di questa pena, veggasi lo stesso Arcivescovo. *Devoti* nel luogo citato.

i Clerici comparissero innanzi al giudice laico, per domanda di eredità od altra azione civile non proveniente dalla Chiesa (*Cost. 69 de clericis coercendis*); e che Guglielmo II confermando il privilegio dei chierici ne' loro delitti, ne eccettuò non ostante quei di felonìa, e quelli che per la loro atrocità spettasse alla Maestà del Re di punirli, e dei quali volle che la cognizione fosse della sua Corte. (*Costit. ubi clericus*, e l'altra *de adulteriis coercendis*.)

Federico II lasciò agli Ecclesiastici il processo, l'inquisizione, la dichiarazione di reità, ma riserbò le pene corporali, reali, infamanti ai giudici secolari. Così per bruciarsi vivi gli eretici ostinati ed i recidivi, disse la *Cost. Inconsutilem*; così per la confiscazione generale, per la relegazione, per l'infamia contro i ricettatori de' Patareni, e per gli Apostati, ordinarono le *Cost. Patarenorum receptatores*, ed *Apostatantes*. Fu egli finalmente che per gli affari civili richiamando l'antica massima, dover l'attore seguire il foro del reo, ordinò che nessun clericò o laico potesse a sua libertà trarre altri avanti al giudice non proprio, sotto pena della confiscazione de' beni. (*Cost. Cum justiae copiam*.)

Sotto gli Angioini la giurisdizione ecclesiastica non conobbe limiti. Avean essi rinunciato a tutte le Regalie per essere Feudatarii; ma furon tante le violenze e vie di fatto che dagli ecclesiastici si commettevano, che obbligarono il pacifico Roberto a darvi qualche riparo, ingiungendo ai Giustizieri non già d'inquirere contro queste violenze, ma d'impedirle, non di punire i malfattori di questa classe privilegiata, ma di far correggere e prontamente emendare l'ingiuria ed il danno commesso; che amministrativamente e quasi per economia si proteggesse l'oppresso senza castigar l'oppressore, onde mantenere la quiete tra i suoi sudditi, senza offendere la libertà clericale (a).

Nel breve dominio degli Aragonesi si mantenne la Giurisdizione Ecclesiastica in più stretti confini, ma in mal conto eran tenute, non meno le persone che le cariche ecclesiastiche: si vendevano i Vescovati si faceva mercimonio delle Abbadiè, ed ora il Clerico usurpava sul Laico, ora questi su quello. Pur cominciò il Re Federico a riordinar le cose, mantenere le riacquistate Regalie, resistere alle usurpazioni della Corte di Roma, rimettendo l'antica consuetudine del Regio *Exequatur*, e castigando l'inosservanza. Ma vittima del tradimento di due Monarchi che si accordarono per privarlo del Regno, lasciò il desiderio di se a questi popoli che divennero una Provincia della Spagna, poi dell'Austria, governata dai loro Vicerè.

Eppure quest'epoca per tanti titoli lamentevole pel Regno, non fu scarsa di gloria per le controversie giurisdizionali ecclesiastiche, mentre vi si sostenne la regia autorità e si piantarono le basi de' giusti principii di scienza canonica. L'accettazione delle riforme disciplinari del Concilio di Trento limitata nella loro osservanza in ciò che non offendessero i regii dritti e de' sudditi; il rifiuto della Bolla di Pio V del 1567; il vigore per l'osservanza del Regio *exequatur*; il mantenimento della Real giurisdizio-

(a) Questo in buon senso è il contenuto ne' suoi Capitoli chiamati *Conservatorii Regii*, il primo che incomincia *Ad regale fastigium* diretto a tutti i Giustizieri; il secondo che incomincia *Charitatis affectus* di-

retto a' Giustizieri, di Abruzzo Ulteriore: il terzo, *Finis praecepti charitas* al Giustiziere di Val di Crati e Valle Giordana; e l'ultimo *Omnis praedatio* al Reggente della G. C. della Vicaria.

ne sostenuta contro parecchie curie ; la rivendicazione de' diritti sulla stampa de' libri , e su la proibizione di essi, sono fatti, avvenuti in quell'epoca e consegnati nelle prammatiche ; la più importante delle quali riguardo alla giurisdizione ecclesiastica fu quella del 1815 con cui stabilissi che tutti i casi, colpe e misfatti ne' quali infliger si dovesse la pena di morte naturale, o mutilazione di membra appartenessero alla giurisdizione criminale, ed ai regii Tribunali. ( V. la *Introduzione* ec. Parte II pag. 351 e seg. )

SEZIONE II.

*Della Giurisdizione ecclesiastica nei Regni di Carlo III e Ferdinando IV.*

Per terminare le dispute e controversie da più secoli agitate nel Regno tra le curie laiche ed ecclesiastiche, e per togliere così ogni motivo di discordia tra le due potestà, si unirono il Sommo Pontefice di tanto gloriosa memoria Benedetto XXIV, e 'l nostro Re Carlo nel Concordato del 1741, nel quale furono varii dubbii risolti sulla giurisdizione ecclesiastica.

Infatti nel cap. I in cui trattossi dell' *immunità reale* pretesa dai clerici, stabilissi che per la sola metà fossero imposti i beni dalle Chiese fin allora posseduti, e per l'intero ne' nuovi acquisti. Vi furono esentati i beni componenti il sacro patrimonio giusta la tassa sinodale o conciliare, e quelli delle Parrocchie, de' Seminarii e degli Ospedali. Per gli altri tutti si disse potersi costringere gli ecclesiastici renitenti al pagamento dei tributi, *realiter tantum*, e previo l' *exequatur* dell' Ordinario.

Nel cap. II trattossi dell' *Immunità locale*, ossia del contrastato dritto di *Asilo*, e stabilissi quai malfattori ne fossero eccettuati (a), i quali estrarsi potessero con licenza de' Vescovi o loro Vicarii e consegnarsi al magistrato laico col di costui obbligo di ritenere il reo *nomine ecclesiae*: e ad essa restituirlo in caso si decidesse dover godere dell' asilo; e non restituendosi potesse il Vescovo procedere contro il Magistrato laico colle pene canoniche di violata immunità: se tale licenza si negasse, il Magi-

(a) Essi furono;

1. Gl' incendiarii dolosi anche de' tugurii, armenti, greggi, vigne, seminati, olive, selve ec.;
2. I ricattatori, anche con imbasciate e lettere con minacce reali;
3. I propinatori di veleno con dolo, ancorchè non seguita la morte;
4. I grassatori e ladri di strade pubbliche e vicinali;
5. I rei di furto qualificato;
6. I falsificatori di cedole, fedeli di credito o altre scritture di pubblici Banchi, ordini ec.;
7. I mercadanti fraudolentemente decotti;
8. I regii tesorieri, i percettori generali; il cassiere ed altri ufficiali de' Banchi; i conservatori de' pegni ed altri impiegati nei Monti, ed i pubblici Cassieri delle Università rei di furto del pubblico danaro;
9. I rei di lesa Maestà nel primo e nel secondo capo;

10. Coloro che per forza estraggono o fanno estrarre i rei dalla Chiesa o qualsivoglia altro luogo immune;

11. I rei di omicidii, mutilazioni, o qualsivoglia altro delitto punibile di morte o di galera che lo commettersero nelle Chiese, cimiteri o altri luoghi immuni; e quei che usciti da essi li commettersero;

12. Coloro che abusano del rifugio per la seconda volta.

Permise pure il Pontefice potersi estrarre tutti gli omicidi cogli' indizii *ad captivam*, colla condizione che se l'omicidio fosse stato affatto casuale, o per giusta difesa *cum moderamine inculpatæ tutelæ* l'autore dovesse subito mettersi in libertà; ed estese al Regno per lo stesso oggetto la bolla, *In supremo justitiæ solio* di Clemente XXII. in ciò che non era contrario al predetto Concordato.

strato potesse estrarlo senza timore d'incorrere nelle censure. Prescrivendosi la forma di questo giudizio, non meno che per la perquisizione da farsi di cose rubate o di contrabbando (esclusi sempre i monasteri di monache e conservatorii di donne) o s'indicarono i luoghi che non dovessero più godere di questa immunità (a).

Occupossi il Cap. III dell'immunità personale, e dichiarandosi quali fossero i veri chierici e le persone religiose dell'uno e dell'altro sesso godenti dell'esecuzione del foro laicale (b), si prescrisse che pel misfatto di *assassinio* commesso da qualunque chierico o altra persona ecclesiastica, prevenendo il giudice laico nella cattura dell'inquisito potesse ritenerlo *nomine ecclesiae* nelle carceri laicali, e formarne il processo, ma prima di procedere alla sentenza e sua esecuzione, dovesse aspettare la declaratoria del Tribunale misto (c) *super qualitate assassinii*, da interporvi veduto il processo, e sentito il reo nelle sue difese. Si proibì finalmente qualunque composizione pecuniaria che si facesse dai Vescovi pe' condannati per omicidio o altri gravi e capitali delitti; ed avvenendo, si diè facoltà ai Metropolitanì, ed ai Vescovi vincitori di far carcere e punire il delinquente, obbligando il vescovo a restituire il danaro che avesse ricevuto per la transazione.

Importante fu il Cap. VI, che trattò delle cause e delitti, ne' quali

(a) Presentemente le leggi non proteggono altro asilo pei debitori che quello che offre a ciascun cittadino la casa che abita. Essi però non possono essere arrestati nelle Chiese dove permanentemente si mantiene il Santissimo nel Sacro ciborio; meno che per un caso straordinario e con l'espresso consenso del giudice locale, giusta i decreti del 12 ottobre e 26 dicembre 1827.

Per l'avvenire, ivi si disse, non godranno il beneficio dell'Immunità;

1. Le Chiese rurali esistenti fuori della città e luoghi abitati nelle quali non si conserva il Venerabile, eccettuata ne le Parrocchie e le Chiese filiali delle medesime, nelle quali si esercita la cura delle anime: con dichiarazione che tanto rispetto alle suddette Chiese rurali riserbate, quanto a riguardo di tutte le altre Chiese che non sono in Città ed altri luoghi abitati non debba il beneficio dell'asilo distendersi, quanto all'esteriore, ad altro che all'atrio, quando sia circondato di muro, a' portici, scale e porte così anteriori che laterali, ed alla facciata anteriore solamente;

2. Le Cappelle e gli Oratorii esistenti nelle case de' particolari e Magnati, quantunque abbiano privilegio di Cappelle pubbliche, e l'adito in istrada pubblica. Così parimenti tutte le Cappelle delle fortezze e castelli chiusi, ancorchè si conservi in esse il Santissimo Sacramento;

3. I campanili separati dalle Chiese e dalle muraglie di esse;

4. Le Chiese dirute ed abbandonate, ma colla precedente profanazione, che si ordinerà a' Vescovi ed Ordinarii de' luoghi rispettivamente di farne;

5. Gli orti e giardini ed altri luoghi di Chiese, o di qualche casa religiosa, i quali

non sono circondati di muraglie, e non sono compresi nella clausura:

6. Le botteghe e le case attaccate alle muraglie delle Chiese o de' Monasteri, o di qualsiviasa altra casa religiosa, quantunque abbiano interna comunicazione colle medesime, purchè non sieno comprese nella clausura;

7. Le case in cui abitano i Sacerdoti, o altri ecclesiastici, ancorchè abbiano l'ingresso nella Chiesa: eccettuata però le case, ove abitano i Parrochi ed altri ecclesiastici destinati alla cura e custodia della Chiesa, purchè bensì tali case si abitano da essi stessi e non da altri: le quali avendo l'immediata comunicazione interiore colla stessa Chiesa, godranno del sacro asilo non ostante che abbiano la porta coll'uscita in istrada pubblica.

(b) Vi furono compresi i clerici conjugati per le sole cause criminali, quando documentassero di avere i requisiti prescritti dal Sacro Concilio di Trento. Ed ai cursori delle curie fu accordata l'esenzione del foro laicale soltanto per la restrizione personale per le loro cause civili, criminali e miste. Lo stesso al Cancelliere o Mastrodatti delle curie venne accordato.

(c) Collo stesso Concor. del 1741 ordinossi la formazione di questo Tribunale composto di cinque soggetti, cioè due ecclesiastici da deputarsi da Sua Santità e due laici o ecclesiastici da deputarsi dal Re, tutti e quattro regnicoli; e circa il quinto che dovrà essere persona ecclesiastica, il Re nominava tre soggetti, e l' Papa ne sceglieva uno. L'ufficio non doveva oltrepassar il triennio, salva la conferma per un altro triennio dalle stesse Podestà. L'incombenza di questo Tribunale supremo inappellabile,

i giudici ecclesiastici potessero procedere contro i laici, oltre alle materie di fede ed ai delitti di eresia pe' quali non si era mai controvertito che fossero di privativa cognizione de' Vescovi. Si dichiarò quindi ch'esse fossero le seguenti:

1. Se i laici, avessero celebrata la messa, ascoltate le confessioni, od esercitate altre funzioni all'ordine sacro appartenenti;
2. La cognizione e punizione della poligamia.
3. Le cause matrimoniali sopra la validità o invalidità sì del matrimonio che degli sponsali (a).
4. Le cause beneficiali, eccetto quelle di *jus padronato regio e feudale*.

Oltre ad esse si dichiarò non doversi dare impedimento ai Superiori ecclesiastici di correggere con sole pene spirituali i peccatori pubblici e scandalosi; e che ne' delitti come di furto della sacra Pisce con le particole consacrate, bestemmie e simili, se dal processo risultasse l'empio fine ereticate, o sospetto di eresia dovesse il giudice laico rimettere il reo al Giudice ecclesiastico *ut procedat super haeresiam*, dal quale giudice ecclesiastico, profferita ch'egli avesse la sua sentenza o assolutoria *ab haeresia*, o condannatoria, dovesse poi con la solita potestà del *cap. Praelatis de homicid. in 6.* consegnarsi il reo al giudice laico, *ut procedat ad ulteriora*.

È però da osservarsi che col dispaccio del 29 dicembre 1746 ordinossi al Delegato della real giurisdizione di prescrivere ai Vicarii generali di aspettare il reale permesso prima di eseguire qualunque atto contro gl'inquisiti di delitto di privativo conoscimento dell'autorità ecclesiastica; dovendosi inviare al Re il processo informativo pel permesso di citazione e carcerazione; ed interposta la sentenza, prima di pubblicarsi

oltre quello d'invigilare all'osservanza di questo Concordato, fu di decidere e terminare le controversie intorno a tutte le specie d'immunità, e soprintendere e vigilar alla retta amministrazione de' luoghi pii laicali, contabilità, ed adempimento dei legati.

(a) Acciò le Curie ecclesiastiche non si arrogassero oltre la permessa cognizione della validità degli sponsali ancor quella della loro esistenza, pubblicossi la Pram. XVII. del dì 11 dicembre 1780 colla quale previo parere della Real Camera di S. Chiara ordinossi:

I. Che trattandosi del giudizio di esistenza, o inesistenza degli sponsali *de futuro*, debba questo privatamente spedirsi presso i giudici laici.

II. Che per costare della esistenza de' suddetti sponsali, dovessero questi esser contratti dinanzi al Parroco, e testimonii, e col consenso in iscritto de' rispettivi Padri degli Sposi, o di coloro, che ne sostengono le veci; ed esercitano il diritto della Patria potestà.

III. Che si escluda qualunque giudizio nel Foro laicale, o ecclesiastico de' pretesi sponsali, per la rispettiva loro esistenza, e validità, la cui prova dipenda dai soli testimonii, senza l'intervento del parroco, e senza il consenso paterno negli sponsali dei figli di famiglia.

IV. Che gli sponsali legittimamente contratti e secondo la forma, che si prescrive con questa legge non debbano produrre nei termini del diritto commune e patrio alcun'azione coattiva.

V. Che dichiarati validi gli sponsali dalle Curie ecclesiastiche, possano le stesse Curie far uso contra' renitenti delle canoniche ammonizioni, e queste riuscendo infruttuose, non possano venire alle censure, senza prima con distinta relazione darne parte al Re, per ottenerne il permesso; acciocchè in tal guisa secondo che si pratica ne'ben ordinati domini, si evitino i molti e gravi inconvenienti, che possono derivarne.

VI. Che il consenso paterno negli sponsali si richiegga sino all'età di 50 anni compiuti de' figli di famiglia, se sono maschi, e se sono femmine sino all'età di 25 anni compiuti, nella stessa guisa, che coll'Editto de' 10 aprile del 1771 fu stabilito nella contrattazione delle nozze de' figli di famiglia.

VII. E finalmente, che non meno i Parrochi, che le Curie ecclesiastiche, sotto la grave pena della Reale indignazione, stieno avvertiti od osservare questo Sovrano Editto, ch'è diretto ad evitar le frodi che si commettono, a sostenere la libertà dei cittadini, ed a conservare la pace e l'decoro delle famiglie.

ed eseguirsi, esibire per la seconda volta il processo al Re per vedersi l'adempimento dagli atti nella forma ordinaria, specialmente le difese date al reo fuori le carceri criminali e secrete, per mezzo di Avvocato approvato dal Re. Queste disposizioni furono pure rinnovate da Ferdinando IV col suo rescritto de' 7 agosto 1761, comunicato a tutti gli Arcivescovi e Vescovi del Regno con Circolare del 20 settembre detto anno.

E varii altri dispacci spiegaron meglio questa materia giurisdizionale. Infatti nelle controversie di eredità, fedecompresso, ed altre nascenti da testamentarie disposizioni furono i chierici costretti ad adire i pubblici magistrati (*Raccolta de' dispacci*, tit. 64, Rescritto 11.) Lo stesso in tutte le cause reali (*Ivi resc.* 13), e nelle cause di congruo, nunciazione di nuova opera, e lettere di cambio (*Ivi resc.* 4, 7 e 18), nè potevano declinare il foro laicale se trattavasi di mercede per lavori fatti, di reddizione di conti per officii laicali da essi esercitati, e di affari che riguardavano l'ordine pubblico ed i comandi pubblici. (*Ivi resc.* 1, 5 e 6.) Egualmente se prima citato in giudizio l'individuo si addiceva al chiericato, o se il clerico attore presso i magistrati ordinarii fosse riconvenuto in giudizio. (1, 22 e 30 *D. de judic.*)

Riguardo ai delitti vedemmo che gli ecclesiastici, oltre al crimenlese furon sottoposti al foro laicale pel misfatto di assassinio, nel quale si dava luogo alla prevenzione, senza che il giudice laico che avesse prevenuto potesse divenire alla condanna ed alla sua esecuzione, se prima non si fossero riveduti gli atti dal tribunale misto, il quale avesse pronunziato di esser veramente reo il clerico. Ora aggiungiamo, che in tutti i delitti atroci commessi dagli ecclesiastici, la giurisdizione apparteneva al magistrato ordinario, lasciate soltanto alla curia vescovile le facoltà d'istruire il processo per poter *decretare* il reo di manifesto atroce misfatto. (*Ivi* tit. 66, *rescr.* 16). Posteriormente venne creata la *Giunta dei delitti atroci* preseduta da un Vescovo ch'era d'ordinario il Cappellano maggiore. Vedemmo pe' Contrabbandi risoluto nel Concordato la confiscazione soltanto delle merci sorprese in frode, col rilascio delle persone ecclesiastiche; ma posteriormente spiegossi che ciò non riguardava i contrabbandi fatti per mercimonio; e per quello del tabacco commesso da un ecclesiastico, venne deciso che procedesse la giunta di tale Amministrazione, col rescritto 13 nella detta raccolta tit. 65. Veggansi per ciò le *Prammatiche* XVIII del 5 settembre 1763; XIX del 3 agosto 1765; XX del 31 detto mese ed anno; XXIII del 22 luglio 1766; XXV del 6 maggio 1774, XXXIII del 3 settembre 1772; XXXV del 1 gennaio 1774.

Ad impedire ogni altra usurpazione si stabilì come legge fondamentale del regno, anche rispetto alle carte provenienti dalla sede Romana, la necessità del regio Assenso espresso dalla voce *Exequatur* in tutte le costituzioni Canoniche: Assenso da spedirsi solennemente dal Trouo in forma specifica. (V. le *Pramm.* XVI del 19 dicembre 1761, XXVIII del 10 febbraio 1772, e XXXIV del 2 dicembre 1773.)

Si diè maggior energia alla carica di *Delegato della real giurisdizione* già eretta sotto Filippo II pel governo economico su la parte ecclesiastica, e l' cui principal dovere era l'invigilare perchè la regia autorità non fosse in tali materie offesa e pregiudicata.

E come se ciò non bastasse, ed affinchè il governo spiegasse maggior vigilanza sulle persone ecclesiastiche, istituissi la *Suprema giunta*



degl' *abusi* destinata a proporre al Re tutte le riforme necessarie nelle leggi e negli ordinamenti dello stato. Composta de' più grandi ufficiali del Regno (a) era solo consultiva, ma spesso era autorizzata pure a trattare affari contenziosi ed a pronunziar decisioni.

Sopravvenne l'occupazione militare e con essa alcune innovazioni in ordine alla giurisdizion Vescovile, alle profanazioni delle Chiese, all'indecenza nel vestire degli Ecclesiastici, di che tanto si lagnarono i Vescovi sin dai primi giorni della Restaurazione. Ma non mancò il nostro Monarca in veduta delle rimostranze suddette non solo di prescrivere col decreto de' 7 ottobre 1815 l'obbligo della residenza ai possessori de' Residenziali (b), ma di determinare:

1. Che sugli oggetti meramente spirituali, i Vescovi ripigliassero l'esercizio delle loro facoltà, salve le altre dichiarazioni che farebbe in appresso;

2. Che circa i disordini in materia di costumi, se commessi dagli Ecclesiastici, potessero gli Ordinarii correggerli colle pene canoniche, ed anche colla reclusione di più mesi in caso di esercizi spirituali; se dai laici, gli stessi Ordinarii dopo aver adoperati i mezzi prescritti dalla Religione e dalla Chiesa, potessero darne parte ai magistrati secolari, i quali sul rapporto degli Ordinarii procederebbero secondo le Leggi;

3. Che per la venerazione, che debbono ispirare i luoghi consacrati alla Religione, gl'Intendenti mettendosi di accordo cogli Ordinarii, prontamente abolissero gli usi indecenti e sordidi ai quali si trovassero adette le Chiese profanate, e qualora l'utile della Religione richiedesse la restituzione delle medesime Chiese al culto divino, riferissero l'occorrente, con proporre i mezzi del mantenimento di quelle;

4. Che fosse cura degli Ordinarii il disporre che i preti delle rispettive diocesi vestissero con decenza, e nel caso ch'essi non ubbidissero, ve li costringessero colle pene canoniche;

5. Che ogni Vescovo mandasse un notamento de' preti assenti dalle rispettive diocesi, sia con permesso o senza, all'Arcivescovo di Napoli, per poter essere qui sorvegliati — *Minist.* de' 14 ottobre 1815 (v. *Atti* ec. Parte V pag. 148.)

(a) Si componeva dai Segretarii di Stato di Casa Reale, della Giustizia e dell'Ecclesiastico, dal Confessore del Re, dal Cappellano maggiore, dal Presidente del Sacro Consiglio, dal Luogotenente della Regia Camera, da cinque Consiglieri i più accreditati a scelta del Re, da un Fiscale e da un Segretario.

(b) Ecco come si espresse il decreto suddetto:

ART. 1. Sono richiamate alla piena osservanza le leggi ecclesiastiche che impongono l'obbligo della residenza ai possessori di Beneficii residenziali. Per effetto di che ogni titolare di cosiffatti beneficii, di qualunque condizione sia, è tenuto di risiedere fissamente presso la sua chiesa, senza po-

tersene allontanare; e trovandosene assente, dee fra un ristretto termine di giorni trenta, da decorrere dal dì della notificazione, ritrovarvisi, sotto le pene canoniche, delle quali vogliamo la puntuale esecuzione.

2. Da quest'ordinanza sono eccettuati coloro che o per alcuna delle cause designate dalle stesse leggi ecclesiastiche, o per nostra disposizione o per espresa autorizzazione nostra, dovessero allontanarsi, o si trovassero già allontanati dalle rispettive chiese de' loro beneficii.

3. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Ecclesiastici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

## SEZIONE III.

*Della Giurisdizione ecclesiastica secondo l'ultimo Concordato e gli Atti dopo esso emanati.*

Questa giurisdizione fu riguardata e nella parte spettante al Sommo Pontefice così in prima istanza, come in grado di appello ed in quella appartenente ai Vescovi per l'esercizio del loro pastorale ministero.

Riguardo alla prima, stabilissi nell'articolo XX dell'ultimo Concordato che *le cause maggiori spetteranno al Sommo Pontefice*. Era ciò consentaneo a quanto si era stabilito nel S. Tridentino Concilio, dove confermandosi l'esercizio del Foro ecclesiastico in prima istanza innanzi agli Ordinarii de' luoghi, si eccettuarono espressamente quelle cause *quae juxta canonicas sanctiones, apud sedem Apostolicam sunt tractandae, vel quas ex urgenti rationabilique causa judicaverit Summus Romanus Pontifex per speciale rescriptum Signaturae Sanctitatis suae manu propria subscribendum committere aut avocare.* (Sess. XXIV, cap. 20.)

Vedemmo di sopra che non tutte le cause che si agitavano contro i Vescovi eran portate in prima istanza innanzi al Pontefice, ma solo le maggiori, e per tali si riputarono quelle cause, la cui imputazione verificandosi, portava la deposizione del Vescovo (a).

Che spetti al Pontefice l'appello dalle sentenze rese dai Metropolitan, qual ultimo confugio, nasce dalla stessa prerogativa del Pontefice, come Capo della Chiesa universale, e Supremo Custode e Vindice de' sacri Canonii (b).

Riguardo ai Vescovi, generalmente spiegossi nel citato art. XX del Concordato che « gli Arcivescovi ed i Vescovi saranno liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero secondo i sacri canonii. Riconosceranno nel loro foro tutte le cause ecclesiastiche, e specialmente le cause matrimoniali che giusta il canone 12 Sess. 24 del sacro Concilio Tridentino spettano ai giudici ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenze » (c).

Sebbene nel diritto Canonico si estesero tanto le Cause Ecclesiastiche riguardo ai Clerici, conveniva distinguere le Cause civili dalle criminali; e noi vedemmo come nelle civili furon obbligati i Clerici ad adi-

(a) V. D. *nec licuit 17 dist. c. majore de bapt.* — *Virgilius Papa in epist. ad et uberrum in fin. et Pelagius 2. n. 1. Epist. circa fin. cum fin.* — Stabilissi infatti nel cap. V. della sess. XXIV che « il giudizio e la decisione delle cause più gravi in materia criminale contro i Vescovi, come pure in materia d'eresia (il che Dio voglia che non succeda giammai) le quali meritano la deposizione o la privazione, apparterranno soltanto al Sommo Pontefice; e se la causa fosse tale che convenisse necessariamente commettersi fuori della curia Romana, non sarà assolutamente commessa se non a Vescovi eletti perciò dal Santissimo Padre. Questa commissione però sarà speciale e firmata dalla propria mano del Sommo Pontefice, il quale non accorderà giammai un più ampio potere a mentovati commissarii, oltre quello di raccogliere semplicemente il fatto e di formare i processi per essergli

subitamente trasmessi, rimanendo a lui sempre riservata la definitiva sentenza. . . Le cause criminali di minor conseguenza contro i Vescovi, saranno esaminate e definite dal Concilio Provinciale soltanto, e di quelli ch'esso avrà a tale effetto commessi ».

(b) *Cueterum et inter haec Primae Sedis auctoritas resplenduit: nunquam ut supra ostendimus, Athanasius, Marcellus, Eustathius; Chrysostomus, Celsidonius, sexcentique alii ab iniquis sive Synodorum, sive Episcoporum judiciis ad R. Ecclesiam confugerunt, nec confugium illa denegavit, sed causa expensa, quid agendum esset, suo jure decrevit: et quo ordine juxta canones in ejusmodi causis procedendum esset, suo jure et indicavit et suggessit. et praescripsit, ec.* (SILVAGGIO lib. III. tit. XIV. n. 4.)

(c) Su le cause matrimoniali V. nelle ADDIZIONI a questa *Seconda Parte*.

re il foro laicale anche in forza del Concordato del 1741; ed in quest'ultimo espressamente si dichiara *non esser comprese* tra le cause ecclesiastiche *le cause civili de' chierici, come per esempio quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute e definite da' giudici laici.*

Ma per le cause criminali il Foro ecclesiastico abbracciava tutte le imputazioni date ai Clerici per qualsivoglia delitto; però secondo le disposizioni Imperatorie furon limitate a quelle che riguardavano la fede, e l'Ordine Chiesastico, l'osservanza della religione e simili, *nec de aliis causis* prescrisse Valentiniano III nov. 12. (*secundum Arcadii et Honorii divalia constituita, quae Theodosianum corpus ostendit*) *praeter religionem posse cognoscere.* E lo stesso Giustiniano nella l. 29 § 4, Cod. de *Episc. Audient.* spiegò *Has autem actiones, siquidem ad Ecclesiastica negotia pertinent,* e nella Nov. 83 non attribuì alla cognizione Vescovile che l'*ecclesiasticum delictum.*

E per gli altri delitti comuni parve conveniente distinguersi i gravi che offendono i diritti pubblici e privati meritevoli di pene afflittive atte a spaventare coloro che volessero imitarli, da que' leggieri che meritassero più riprensione che pena. Limitata la Chiesa alle pene spirituali od alle leggiere corporali (a), non poteva con esse contenere que' Chierici facinorosi che le disprezzavano; quindi s'introdusse ricorrere al braccio secolare per infligger loro le pene proporzionate ai misfatti e stabilite pe' laici.

Tale sembra che sia stata la risoluzione delle due Potestà in questo ultimo Concordato. Non parlossi affatto de' misfatti, delitti, e contravenzioni commesse dai Chierici, e rimase fermo l'articolo 60 delle nostre *leggi penali*, col quale si disse niun reato potersi punire con pene non pronunziate dalla legge prima che fosse commesso, e l'articolo 136 delle *leggi di procedura penale* che prescrisse doversi *tutti* i giudizi penali trattare delle autorità giudiziarie, eccetto quei de' reati militari (b).

Invece spiegossi che i Vescovi castigar dovessero colle pene stabilite dal Sacro Concilio di Trento, o altre che giudicassero opportune i chierici degni di riprensione, o che non portino l'abito chiericale conveniente alla loro dignità ed al loro ordine, salvo il ricorso canonico, e rinchiuderli ne' seminari e nelle case de' Regolari.

Parlando poi de' *delitti Ecclesiastici*, quelli cioè riguardanti la religione e la fede nostra cattolica apostolica romana, convennero le due Podestà che il procedimento competesse alla Podestà Ecclesiastica, anche contro ai laici, infliggendo le pene Ecclesiastiche: *Procederanno*, sono

(a) Oltre al segregar dalla Chiesa e dalla Comunione de' Fedeli i delinquenti, usava pure la potestà Ecclesiastica punirli coi digiuni, colle elemosine. col rinchiuderli nei Monasteri, ed anche colle battiture *ea moderazione*, come descrisse Alessandro III. (cap. 4 de *Raptoribus*), *quod flagella in vindictam sanguinis transire non videantur.* Ma generalmente la Chiesa abborrendo da questa fustigazione si attenne al sentimento di Clemente III. (cap. 10 de *Judiciis*) *Quum Ecclesia non habeat ultra quid faciat. . . per saecularem comprimendum est potestatem, ita quod ei deputetur exilium, vel alia legitima poena inferatur.* L'emendazione dei col-

pevoli fu la sola cura della potestà ecclesiastica; ma trovando clerici facinorosi che disprezzavano queste restrizioni, o poco le curavano, i Vescovi ricorrevano alla potestà regia, come vien detto nel cap. 2 de *Clericis.*

(b) Ma già nelle leggi organiche giudiziarie si era stabilito che « tutti senza distinzione o privilegio di persona, saranno » sottoposti alle medesime giurisdizioni, ed » alle stesse forme de' giudizi, salvo ciò » che si è disposto dalle leggi per lo con- » tenzioso amministrativo, e per la re- » pressione de' delitti militari ».

le parole del cit. Art. XX. del Concordato, *eziandio con le censure (a) contro qualunque tra' fedeli, che sia trasgressore delle leggi Ecclesiastiche e de' sacri canoni.*

Queste sono le disposizioni dell'ultimo Concordato sulla giurisdizione Ecclesiastica, ed esse vennero sostituite a tutte le leggi, ordinanze, e decreti sino a tal epoca emanati nel Regno delle due Sicilie sopra materie di Religione, come spiegossi nell'art. XXXI, e venne dal Re confermato nell'art. 2 del real decreto del 21 marzo 1818.

Al che aggiunger debbesi, come nel Consiglio Ordinario di Stato del 31 marzo 1833, Sua Maestà, veduto l'art. V § 2 della legge del 12 dicembre 1818 sull'Amministrazione civile così conceputo. *L'Intendente corrisponderà inoltre con ogni altro Ministero e Segreteria di Stato e ne dipenderà ec.* degnossi dichiarare che i funzionarii amministrativi di qualunque grado, sono per ispeciale sovrana delegazione nella diretta dipendenza del dipartimento degli Affari Ecclesiastici per tutto ciò che riguardi l'amministrazione della proprietà della Chiesa. *Atti ec. Parte VII pag. 76.*

Memori della promessa di analizzare le cause appartenenti al Foro Ecclesiastico tanto secondo il diritto canonico, quanto secondo le convenzioni fatte tra i nostri Sovrani e la Santa Sede, unendovi le risoluzioni emanate dopo l'ultimo concordato, veniamo ad adempiervi specificando le cause suddette.

## § I.

### *Delle Cause Matrimoniali.*

Già nel Can. 1<sup>a</sup> del Tridentino Concilio erasi ordinato che « Se alcuno dicesse che le cause concernenti al matrimonio non appartengono ai Giudici Ecclesiastici, fosse egli anatemizzato ». E vedemmo come nel Concordato del 1741 si disse spettare alla sola potestà Ecclesiastica non solo la cognizione e punizione del delitto di poligamia (b), ma benanche privatamente le cause matrimoniali nelle quali si tratti sopra la validità o invalidità così del matrimonio che degli sponsali. Lo stesso anche più generalmente si è detto nell'ultimo Concordato del 1818. Qui dunque non resta alcun dubbio.

(a) La voce *Censura* generalmente suol definirsi dai Canonisti che sia *Poenam spirituales et medicinalis, privans usu quorundam spiritualium bonorum, ecclesiastica potestate ita imposita, ut ab eadem semper auferri, absoluteque possit*; dalla quale definizione risulta, dice il nostro Selvaggio (*Inst. Can. lib. III. tit. 28 §. 2.*) qual differenza siavi tra la censura e la pena canonica: poichè questa è perpetua, ed in vendetta de' più atroci misfatti di qualunque genere, e s'impone senz'alcuna speranza di remissione: mentre al contrario la censura qual medicina per la salute si adopra, acciò implicitamente il colpevole resipisca, e facendo penitenza del delitto, sia da quello assoluto.

(b) *Poligamia* voce greca che dinota l'unione d'un uomo con più donne e quando sia con due diverse *Bigamia*, azione vietata e dalla legge naturale e civile, non che dai canoni della Chiesa. E questo un mi-

sfatto preveduto nell'art. 351 *ll. pen.* « Esistendo un matrimonio legittimo, ivi si dice, se chiunque de' due coniugi ne contraggia un secondo sarà punito colla reclusione; salvè le pene maggiori ne' casi di falso, le quali allora non saranno applicate nel minimo del tempo. » I due estremi dunque di questo misfatto sono l'esistenza del primo matrimonio legittimo e la contrazione del secondo. Se dunque il primo matrimonio fosse nullo, se fosse stato disciolto, non vi sarebbe più bigamia.— Non può, dicono le *leggi civili* all'art. 153, contrarsi un secondo matrimonio se non sia disciolto il primo dall'*autorità ecclesiastica*: innanzi dunque a siffatto scioglimento; i legami esistono, esiste il primo matrimonio. Da ciò una questione pregiudiziale sulla validità del primo matrimonio, sottoposta alla giurisdizione ecclesiastica.

In conseguenza di ciò competeva alla giurisdizione Ecclesiastica di pronunciare sul divorzio, e su la separazione personale de' coniugi, *quantum ad thorum*, giusta il Cap. 1 e 2 *de Divortiiis* e 'è prescritto da Benedetto XIV nel suo trattato *del Sinodo Diocesano* lib. VII. cap. 1, § 3, n. 4. Nè osta che le *leggi civili* parlano pure della *separazione personale*, mentre le disposizioni che vi si contengono riguardano meramente i dritti e le competenze civili de' coniugi, e lasciano intatta l'autorità Ecclesiastica sulla coscienza de' medesimi i quali debbono da essa impetrarne la venia.

Ma non sarà lo stesso per conoscere; come dipendenze della causa matrimoniale le controversie sulla dote, sulle donazioni fatte prima o in pendenza del matrimonio, sugli alimenti da prestarsi, e simili, mentre son questi affari tutti civili, e preveduti nelle nostre *leggi civili*, riguardo al contratto di matrimonio nel Tit. V del Lib. III (a).

È qui opportuno il ricordare quel che venne inculcato agli Ordinarii dal Ministro di Grazia e Giustizia colla Circolare del 30 luglio 1836 per le nuove notificazioni necessarie dopo trascorso l'anno delle prime. All'uopo fu da me osservato, scrisse il Ministro che le Leggi Civili distinguono un fatto di matrimonio, il matrimonio propriamente detto, e la solenne promessa per lo medesimo: che nell'art. 68 all'ultimo comma parlasi del matrimonio: che la celebrazione del matrimonio è definita nel precedente articolo 67: che le notificazioni mirano al principale oggetto di rilevare se v'abbiano impedimenti, e quali in linea civile alla celebrazione del matrimonio: che questo fine verrebbe meno, se il matrimonio innanzi alla Chiesa potesse celebrarsi a piacere dopo qualunque tempo dall'adempimento degli atti dello Stato civile. In conseguenza di queste osservazioni passò gli uffizii al Ministro degli Affari Ecclesiastici, affinché i Parrochi concorressero anche da parte loro all'adempimento del precetto compreso nel cenno articolo 68 delle Leggi Civili. (*Atti ec. Parte VII, pag. 69.*)

Chiuderemo poi questo paragrafo riportando il Real Rescritto circolare per rendere men facile l'impetrazione della dispensa del primo grado di affinità nella contrazione de' matrimoni.

» Avendo Sua Maestà il Re N. S. saputo che viva e dispiacevole commozione risenta il S. Padre dalla facilità con cui i Vescovi de' Dominii della Maestà Sua avanzano frequenti domande ad ottener dalla S. Sede dispense di primo grado di affinità per contrazione di matrimoni, sul motivo di allontanare in tal modo il pubblico scandalo; non ha potuto il pio e religioso animo della Maestà Sua non provare le medesime impressioni di rincrescimento e di rammarico.

Volendo quindi Sua Maestà influire, come sempre ha fatto, alla prosperità, al decoro, ed alla esatta disciplina della Santa Religione, mi ha ordinato di far sentire a V. S. Illustrissima e Reverendissima nel suo Real Nome, come adempio, che metta tutta la sua cura a conformarsi alle vedute e di Sua Santità, e della Maestà Sua, astenendosi dalla facilità d'im-

(a) I canonisti, per la ragione che il giudice competente nel principale dovesse pure pronunciar sull'accessorio, sostennero l'affermativa nel cap. 15 *de Foro compet.* Ma saviamente il Pontefice Benedetto XIV nel-

la citata Opera *del Sinodo Diocesano*, disse doversi ciò regolare secondo gli usi ed i costumi de' luoghi, e lasciarsi a decidere dal giudice laico se così fosse in uso.

plorare dalla Santa Sede dispense dell' indicato grado, le quali non ad altro tenderebbero, che a promuovere e far trionfare vieppiù la sregolatezza ed il mal costume, quando si avesse dai colpevoli la speranza di riuscire a sanare agevolmente i commessi eccessi; di adoperare invece tutto il suo zelo, e la sua sollecitudine pastorale a migliorare i costumi, e riportarli a quella purità e severità che richiede la nostra Santa Religione. Ed a questo proposito è bene che Ella sia prevenuta che nella renitenza del Sommo Pontefice alla concessione delle indicate dispense, la Maestà Sua che divide tali sentimenti, non sarà men difficile ad accordarla per la sua parte, tenendo fermo alle disposizioni delle leggi vigenti.

Mi ha comandato inoltre Sua Maestà di significare a V. S. Illustrissima e Reverendissima, come nel suo Real Nome eseguo, che nei casi, nei quali a suo giudizio lo creda opportuno, si diriga alle Autorità competenti, le quali rimangono incaricate di usare tutt' i mezzi repressivi che sono in di loro potere, onde cessino i pubblici scandali.

## § II.

### *Delle Cause Beneficiali.*

Le cause che riguardano i Beneficii, e per conseguenza di essi il Giuspadronato, come che spirituali o quasi spirituali, si attribuirono al Foro Ecclesiastico, così in forza del dritto Canonico Cap. 21 *Jure pat.* e Cap. 3 *de Judiciis*, come in forza del Concordato del 1744 Cap. VI, art. 4, eccettuate quelle riguardanti i Padronati Regii, o Feudali, e quelle riguardanti l' universalità de' beni, come vedemmo. Tra noi si aggiunge che le cause possessoriali anche de' beneficii per motivo di turbato possesso si decidessero sommariamente nel S. R. Consiglio in forza de' Capitoli del Regno; ed anche le controversie non rare sull' impartizione del *regio placito* alle Bolle Pontificie colle quali si conferivano i beneficii si discutessero nella Curia del Cappellano Maggiore. E per rapporto ai legati pii, alle Cappellanie meramente laicali, ed ai beneficii profani, quelli cioè che senza alcun aiuto chiesastico eransi costituiti e da Padroni laici si conferivano, non furon mai al Foro Ecclesiastico sottoposte, e l' Giudice laico vi procedeva così nel *possessorio* come nel *petitorio*. Ben vero fu sempre riservato all' Ordinario di visitar queste Cappelle, sopravegliare per l' adempimento de' pesi, e costringervi i Cappellani.

Questi stessi principii si sono seguiti sinora e con varii decreti (a), e con Rescritti, di che fan fede gli Atti emessi dopo l' ultimo Concordato del 1818, che veniamo ad indicare.

1. Essendosi elevato il dubbio se nella causa del padronato sul Primiceriato della Cattedrale della Cava dovesse procedere il tribunale civile o la Curia Ecclesiastica, il Re col Rescritto de' 9 novembre 1819 ordinò, che trattandosi di beneficio di natura Ecclesiastica, ed in cui non si difficoltà di esservi la fondazione ed erezione in titolo, procedesse nella divisata causa la curia Arcivescovile, eseguendosi la regola stabilita nella Sovrana determinazione del dì 9 giugno 1770.

Questo stesso si fece presente al Ministro di Grazia e Giustizia da

(a) V. i Reali Decreti de' 27 ottobre 1825, e 17 luglio 1827.

quello degli Affari Ecclesiastici, nella causa tra il Comune della Barra e la Curia Arcivescovile di Napoli sul dritto di padronato nella provvista di quella Parrocchia colla Minist. del 22 luglio 1826. (*Atti ec.* P. IV, pag. 102.)

2. Nel Consiglio ordinario di Stato del 22 agosto 1826 approvossi la massima che le cause Ecclesiastiche appartengono al Foro degli Ordinarii, tanto nel petitorio che nel possessorio. E tali sono le quistioni di liturgia chiesastica (a). (*Ivi* p. 108 e 109.)

3. Le cause di natura Ecclesiastica, tutto che non riguardino che le corporazioni esenti dalla giurisdizione ordinaria, come sono i Regolari, debbono trattarsi in prima istanza nel Foro Vescovile, e non innanzi al Pontefice cui furon riserbate le sole *cause maggiori*: tutte le altre debbono riconoscersi nel Foro de' Vescovi, ed in grado di appello appartenere alla S. Sede la cognizione; non essendo a ciò di ostacolo l'esenzione che hanno i Regolari, la quale si versa nelle quistioni concernenti alla loro disciplina, il loro stato, e le loro monastiche prerogative, non già in quella che possono avere come Corporazioni Ecclesiastiche, e di tale indole che sono comuni così ai Chierici Regolari, che Secolari. Rescritto de' 18 giugno 1827, comunicato al Presidente della Consulta con Minist. de' 27 detto mese. (*Ivi*, *ivi*, p. 141.)

4. Ogni controversia su la divisione de' lucri Ecclesiastici è di natura Ecclesiastica, e perciò sottoposta al Foro dell'Ordinario, come ordinossi, nella causa tra i Parrochi e l'Arciprete del Terziere di Capodimonte, con reale rescritto comunicato colla Ministeriale del 16 gennaio 1828. (*Ivi*, *ivi*, pag. 160.) (b)

5. Pe' contrabbandi di tabacco ed altri generi di privativa scoperti nei Conventi de' PP. Mendicanti, non adottandosi le punizioni economiche di tre mesi di reclusione nel Convento per i Sacerdoti e dall'espulsione dall'Ordine per i laici, sanzionate nell'occupazione militare, ordinossi che i rispettivi Provinciali facessero contro i Religiosi suddetti uso non solo delle riprensioni e minacce, ma pure de' gastighi che trovassero convenienti ed opportuni. Se nonchè a nuovo reclamo del Ministro delle Finanze per l'aumentato numero di tali contrabbandi, S. M. nel Consiglio ordi-

(a) Come quella tra il capitolo Cattedrale di Nicastro e que' PP. Domenicani circa il possesso in cui il detto Capitolo vantava di avere, di entrare nell'associazione de' cadaveri nella Chiesa de' detti PP.

Come pure quella tra il Primitivo ed i Canonici della Collegiata di S. Gio. Maggiore di Napoli, se il primo debba o no essere assistito da due Canonici in qualità di Diacono e Suddiacono. (*Ivi*, *ivi*).

Simile per la Parrocchia di Secondigliano. *Ivi*, pag. 131.

(b) Ecco le parole della Ministeriale suddetta al Vicario generale di Napoli.

Ho fatto presente al Re i reclami avanzati nel Ministero degli Affari Interni e comunicati da quel Ministro Segretario di Stato in data de' 25 settembre 1822 a motivo che costea Curia Arcivescovile con decreto del 16 settembre 1819 avea richiamato in osservanza altro suo precedente decreto del 1 agosto 1803 col quale i Parrochi di Marano e di altri Comuni limitro-

fi vennero condannati di continuare a pagare secondo il solito all' Arciprete del Terziere di Capodimonte grana venti per ogni esequie, malgrado che avverso il suddetto decreto del 1803 si fosse prodotto gravame dai Parrochi suddetti presso l'allora Delegato della Real Giurisdizione, ove rimase indeciso.— Ho umiliato altresì a S. M. quanto sull' assunto ha riferito costea Curia con varii suoi rapporti; e ciò che si è rassegnato dalla Consulta de' Reali Dominii al di quà del Faro, che d'ordine Sovrano fu incaricata di discutere e dare il suo avviso su gli enunciati reclami, la quale ha fatto rilevare di trattarsi nel caso presente di una causa meramente ecclesiastica; diretta a dividere un lucro ecclesiastico tra beneficiati ecclesiastici, la cui competenza si è sempre riconosciuta per ecclesiastica. E la M. S. approvando il parere della suddetta Consulta, si è degnata di ordinare, che costea Curia seguiti a procedere secondo le regole in osservanza.

nario di Stato del 24 dicembre 1827 dispose che si applicassero i detti gastigli non solo ai contravventori, ma benanche ai Superiori de' Conventi dove i medesimi si trovassero dimoranti. (*Ivi, ivi* pag. 160 e 161.)

6. Per le controversie sull'esazione delle decime sacramentali, si ordinò nel Consiglio Ordinario di Stato del 23 giugno 1818 non farsi alcuna mossa, e di attendersi il risultamento delle operazioni dell'esecuzione del Concordato affidata agli Alti Commissarii. Minist. de' 31 dicembre 1828. (*Ivi, ivi*, pag. 211 V. pure la Minist. de' 2 dicembre suddetto pag. 199.)

7. Il Correttore del reale Stabilimento degl' Incurabili non ha perduto col Concordato i privilegi di esenzione e giurisdizione che gli furono conferiti, poichè la Bolla di circoscrizione non ha abolito ed annullato che le sole spirituali giurisdizioni delle Prelature *Nullius*. Però nella scelta de' Confessori per uso dello Stabilimento medesimo deve avvalersi di quelli approvati, e che non si trovano sospesi, ma nell'attuale esercizio di tale facoltà. Rescritto del 12 giugno 1829. (*Ivi* Parte V pag. 33.) Il che fu nuovamente inculcato col rescritto de' 20 agosto detto anno. (*Ivi, ivi* pag. 50.)

8. Anche quando una Chiesa Ricettizia avrà preso il posto che le assegnano il Breve Apostolico *Impensa*, e le Sovraue generali Istruzioni, le cause che la riguardano, e che riguardano gli Ecclesiastici dei quali è composta, nel loro rapporto di partecipanti, non sono meno Ecclesiastiche, secondo la vigente Polizia del Regno, di quelle delle altre Chiese Collegiate e Concattedrali, non esclusa la revisione de' conti del Procuratore ne' termini dell'art. XIII fondamentale degli statuti. *Minist.* dei 10 marzo 1830. (*Ivi, ivi* pag. 63.)

9. Nelle cause che giusta la Polizia del Regno si agitavano nelle Curie Ecclesiastiche, dovendosi sentire testimoni laici, se ne dirigeva il corrispondente ufficio all'autorità locale per obbligare i medesimi a presentarsi in curia, i cursori poi delle Curie stesse citavano le persone in clericato. Pare, che in seguito delle disposizioni dell'art. XX del Concordato, trattandosi di cause veramente Ecclesiastiche, e di competenza delle stesse curie, non sia disapprovabile l'antica pratica senza pregiudizio della Real giurisdizione, attesochè gli ordini al laico si danno dal Magistrato laico. *Minist.* de' 13 marzo 1830. (*Ivi, ivi*, pag. 66.)

10. Gli aggiusti delle rate cogli eredi de' defunti titolari de' Beneficii debbonsi fare dalle Amministrazioni diocesane amministrativamente, a norma delle particolari istruzioni, che si trovano all'uopo emanate; quindi per tale oggetto non dipendono che dal Ministero degli Affari Ecclesiastici. Nell'iniziativa di tali aggiusti i Tribunali non posson prendere alcuna ingerenza, nè è giusto che le Amministrazioni stesse soffrano dispendii per costituir patrocinatori, e fare atti giudiziarii. *Ministeriale* de' 28 aprile 1830 al Ministro di Grazia e Giustizia nella causa tra l'Amministrazione diocesana di Amalfi co' nipoti del defunto Arcivescovo, introdotta nel Tribunale Civile di Salerno. (*Ivi*, pag. 70.)

11. Per l'efficacia de' ruoli de' debitori de' censi delle pubbliche Amministrazioni e del patrimonio delle Chiese, varie disposizioni si diedero (*Parte V* pag. 75); delle quali farem parola nelle *Addizioni a questa Parte*.

12. Le distribuzioni quotidiane per le regole canoniche sono un fondo che si costituisce da una parte de' frutti del beneficio, o dalla massa comune per ripartirsi fra i presenti ai divini uffici nelle Cattedrali e Chie-



se Conventuali : sono di esse privati gli assenti in ragione della loro non presenza alle diverse parti de' divini uffizii medesimi, secondo la tassa che suol definirsi dal Vescovo nel Sinodo Diocesano, e che giornalmente si esegue dagl' individui Capitolari destinati a tale ufficio col nome di *Puntatori*. Nel fatto la puntatura è la privazione di una parte degli emolumenti del Benefizio ; e non si può senz' assurdo sostenere, che in caso di reclamo la giustizia o ingiustizia della puntatura possa conoscersi dall' autorità laicale, trattandosi di una causa indubitatamente Ecclesiastica. *Minist. de' 26 maggio 1830. ( Ivi, ivi, pag. 76. )* V. pure di sopra al num. 4.

13. La sola Amministrazione diocesana, e non il Demanio e per esso l' Intendente può agire per la revindica de' beni usurpati che vanno soggetti alla sua gestione, così per l' art. I delle Istruzioni generali approvate sovranamente a 31 ottobre 1831, come per lo rescritto circolare dei 29 gennaio 1820. Ma dopo il decreto del 27 ottobre 1825 i soli agenti del pubblico ministero presso i collegi giudiziarii debbono proseguirne il giudizio ; poichè furon con esso incaricati di far da parti principali in tutti i giudizi *relativi ai diritti di regalia* e di regio padronato sopra Badie, Benefizii ed ogni altra fondazione Ecclesiastica o laicale di qualunque natura ; anzi la sola Amministrazione diocesana che profitta del giudicato ha l' obbligo di anticipar le spese del giudizio, giusta l' altro real decreto del 17 luglio 1829. *Minist. del 12 giugno 1830. ( Ivi, ivi pag. 80. )*

14. Sulla controversia de' PP. Scolopii di Ruvo e quel Capitolo Cattedrale circa le funzioni liturgiche, che il Capitolo medesimo pretende di poter esercitare nella Chiesa de' detti PP. portandovi a seppellire de' cadaveri e specialmente per la Croce erettavi, S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del 17 giugno 1830 ordinò, dover le parti adire così nel possessorio, che nel petitorio l' autorità Ecclesiastica competente, alla quale, durante la causa, egualmente compete di dare quelle providenze interine, che il bisogno di accorrere al comodo pubblico della tumulazione de' cadaveri, e di prevenire ogni inconveniente e disturbo, fa giudicare necessarie. *( Ivi, ivi, pag. 82. )*

15. Il vedersi se in una Chiesa collegiale o ricettizia che sia, esista veramente quella che dicesi *massa comune*, e conseguentemente se nelle vacanze possa darsi luogo al sequestro dell' Amministrazione diocesana, è una quistione, la cui soluzione trovasi nelle istruzioni particolari date dal Ministro degli Affari Ecclesiastici, che solo può farne l' applicazione in ciascun caso, e quindi non può esser questa materia giudicabile dai Tribunali Ordinarii. *Minist. del 4 agosto 1830. ( Ivi, ivi pag. 85. )*

16. Le cause d' interesse di regio padronata, delle regio fondazioni Ecclesiastiche, e di ogni altro diritto di regalia, appartengono esclusivamente ai Tribunali civili, qualunque sia la somma che si domandi o la natura dall' azione. Appartengono altresì ai Tribunali Civili le cause delle servitù che si volessero indurre sopra edifici di regio padronato, di regia fondazione Ecclesiastica, o sopra case religiose, anche in possessorio. Con ciò non si deroga alle disposizioni della legge del 12 dicembre 1816, nè alle leggi del Contenzioso Amministrativo de' 21 marzo ed 11 ottobre 1817, ed ai privilegi per l' esazione concessi ai corpi morali. Decreto del 29 agosto 1830. *( Ivi, ivi pag. 91. )*

17. Per la competenza delle Curie nelle cause di Padronato laicale. *( Parte V pag. 119 e 122 ).* V. nelle ADDIZIONI a questa *Parte II*.

18. Per la conservazione nell' Archivio delle carte riguardanti le cause de' legati pii e Cappellanie laicali ( *Par. VI pag. 16* ). V. nelle ADDIZIONI alla *Parte I pag. 36*.

19. L' Intendente non può prendere alcuna ingerenza in ciò che riguarda la gestione delle Amministrazioni diocesane. Le quali sono sotto la presidenza esclusiva dell' Ordinario e la sola dipendenza dal real Minist. degli Affari Ecclesiastici. *Minist. de' 23 gennaio 1836 ( Atti ec. P. VII pag. 25 )*. Aggiungi il decreto del 14 marzo 1836 già da noi riportato col quale si disse che « I tribunali ed ogni altra Autorità giudiziaria o amministrativa non potranno mai prender parte negli affari relativi agli aggiustamenti di rate delle Amministrazioni diocesane. »

20. Essendosi proposto alla Consulta del Regno i seguenti dubbi; 1. quali sono le facoltà de' Consigli degli Ospizii riguardo alle Congreghe; 2. quale autorità sopra di esse è rimasta ai Vescovi; 3. Le materie morali e disciplinari, ed i disturbi nascenti dalle medesime debbono andare alla conoscenza de' Consigli? La Consulta de' reali domini di quà del Faro alla unanimità fu di parere che tutto quello che nelle congreghe riguarda materie morali appartiene esclusivamente all' Ordinario senza che i Consigli possano prendervi ingerenza alcuna. Che per rapporto agli altri due dubbi, prenda l' Ordinario per norma i decreti del 7 dicem. 1832 e 18 dicembre 1833, e le Ministeriali istruzioni de' 20 maggio 1820. Che dove poi sorgesse qualche caso particolare da non potersi risolvere coi cennati decreti ed istruzioni se ne facesse dall' Ordinario un rapporto determinato, circostanziato e preciso, onde darsi da S. M. le convenevoli sovrane disposizioni. Al quale parere essendosi il Re uniformato, venne partecipato agli Ordinarii del Regno con *Minist. de' 21 ottobre 1837. ( Atti ec. P. VII pag. 142 )*.

21. Gli Ordinarii non debbono prestarsi alle inchieste loro fatte dagli Intendenti su materie meramente ecclesiastiche, dovendo costoro dirigersi direttamente al Ministero degli Affari Ecclesiastici. *Circol. del 1 settembre 1838. ( Atti ec. Ivi p. 159 )*.

22. È illegittima e priva di effetto, senza bisogno di essere impugnata la sentenza emessa da qualunque autorità giudiziaria su la vertenza di un beneficio. *Rescritto de' 3 settembre 1838. ( Atti ec. Ivi p. 162 )*.

Ecco i termini di questo rescritto — « A sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia. — Dopo l' ufficio che ebbi l'onore dirigerle nel dì 25 agosto prossimo passato pel nominato Antonio Innocenzii di Villa Santangelo in Diocesi di Aquila, ho rassegnato con analogo rapporto al Re Nostro Sovrano i particolari tutti della vertenza surta per lo Beneficio della Santissima Concezione, del quale fu privato esso Innocenzii nell' abbandonare l' abito Chiericale, e darsi ad una vita dissipata: e la Maestà Sua osservando che la sentenza resa dal Giudice Regio del Circondario di Paganica, contro la quale ha reclamato il Vescovo di Aquila, contiene una doppia violazione dell' art. 20 del Concordato. Primo, perchè ha giudicato di causa al tutto ecclesiastica, come è il conoscere se alcuno sia degno di essere Chierico, se debba o pur no esser privato di un Beneficio Ecclesiastico, e se la collazione del Beneficio di tal natura sia fatta regolarmente. Secondo, perchè viene a rinvocare, come in linea di appello, una decisione di un' Autorità Ecclesiastica, il che non appartiene se non all' Autorità Ecclesiastica superiore: onde come sen-

tenza di un Giudice incompetente per ragion di materia, debba aversi come intrinsecamente nulla ed improduttiva di effetti. E fatto inoltre riflesso la Maestà Sua che non conviene affatto di far rinnovare simili esempi a danno della giurisdizione Ecclesiastica riconosciuta, e riformata dal Concordato, ha dichiarato nel Consiglio Ordinario di Stato dei 3 andante mese, che la sentenza di che è parola debba aversi come un atto illegittimo, senza effetto, e senza bisogno di esser impugnata nei modi di legge.

Nel Real Nome io partecipo adunque ciò a vostra Eccellenza per lo corrispondente adempimento, e in continuazione del detto mio foglio del 25 agosto.

23. Con Rescritto de' 29 dicembre 1838, il Re degnossi ordinare che sino a nuova sovrana determinazione, i Tribunali si astenessero dal giudicare sull'eccezione di prescrizione che si oppone alle dimande della Chiesa. (*Atti ec. Ivi pag. 178.*)

24. Finalmente, con real Rescritto Circolare de' 16 settembre 1839, si dispose che nella causa di una parrocchia di padronato laicale dovesse procedere la Curia Vescovile, sentendo gl'interessati, e dando luogo ai legittimi gravami presso le competenti Autorità Ecclesiastiche, il che venne comunicato a tutti gli Ordinarii de' reali domini al di quà del Faro colla circolare del 26 ottobre 1839. (*Atti ec. Parte VIII, pag. 39.*)

Ecco i termini ne' quali venne dettata la Circolare suddetta « il Vescovo di Castellammare riferì a questa Real Segreteria che il Tribunale Civile di Napoli avea dato fuori sentenza, con la quale ha dichiarato semplice cappellania la parrocchia di S. Lucia delle Franche in quella Diocesi per mancanza di erezione in titolo, ed ha dichiarato di niuno effetto la nomina del parroco, fatta da quella Curia, condannando costui al rilascio dei fondi tutti appartenenti alla parrocchia, ed alla restituzione dei frutti. Il Prelato col suo rapporto fece riflettere quanto sia strano il considerare come semplice cappellania laicale un Beneficio qualificato e riconosciuto per Curato *ab antico*, dolendosi altamente della usurpazione fatta dal Tribunale sul potere ecclesiastico, coll'aver annullata la investitura da lui data al parroco, sulla presentazione fattane dai legittimi compradoni. Quindi chiese che il Re N. S., nella pienezza del suo potere Sovrano, annullasse una sentenza tanto irregolare.

D'ordine Sovrano la Consulta di questa parte del Regno essendosi occupata dello esame di un tale affare, ha considerato che:

Il parroco ha intrinsecamente bisogno di facultà giurisdizionali, di facultà spirituali, di facultà che non sono e non possono essere attaccate ad un Beneficiato meramente laicale;

La parrocchia titolare è per sua natura, per lo suo intrinseco, per la sua essenza un Beneficio ecclesiastico;

La parrocchia titolare o non esiste, o esistendo, dee, sino a che esiste, riputarsi per assoluta necessità beneficio ecclesiastico:

Vero è, riflette la stessa Consulta, che la fondazione ed erezione, generalmente e regolarmente parlando, è il requisito a costituire un Beneficio ecclesiastico, ma quando trattasi di parrocchia titolare, quando trattasi di esercizio spirituale, e di giurisdizione emanante *ex potestate clavium*; quando lo stato possessoriale ed attuale è di parrocchia, quando vi sieno (come nel caso) de' decreti profferiti dalla Curia ecclesiastica; e quando vi sieno delle Bolle istituzionali, colle quali si riconosce espres-

samente la parrocchia; e si attribuisce al dato sacerdote il ministero parrocchiale, non può la parrocchia, *nella sua attualità*, non riputarsi un Benefizio ecclesiastico.

Donde segue che la dichiarazione fatta nella specie presente dal Tribunale civile di essere laicale il Benefizio parrocchiale, di che trattasi, è anti-canonica, è abusiva; ed è contraria all'ordine, alla natura, ed ai confini della giurisdizione spirituale e laicale.

Non deve fare impressione, continua la Consulta, che nel soggetto caso esiste un padronato. È principio riconosciuto, che il dritto di padronato su di una parrocchia può ben essere ed è spessissimo laicale, ma il Benefizio parrocchiale non può, senza cadere in una manifestata contraddizione, e senza operarne la distruzione, riputarsi Benefizio ecclesiastico.

Ha inoltre la Consulta osservato le seguenti cose:

La curia vescovile ha con formale sentenza conferito la parrocchia, di che è cenno: ha spedito a pro del sacerdote nominato le corrispondenti bolle istituzionali. Quando la provvista fosse contro le veglianti leggi, contra il dritto pubblico del Regno, quando la provvista fosse lesiva del dritto dei padroni, sia attivo, sia passivo, colui che avea interesse, poteva secondo le circostanze seguire due vie; l'una del formale appello al Metropolitan, l'altra del ricorso a Sua Maestà *tamquam ab abusu*. In conseguenza, lo avere il Tribunale civile dichiarato di niun effetto la provvista fatta della parrocchia dalla Curia vescovile, è un atto *d' incompetenza assoluta*, è un atto di abuso, è un atto invasivo della giurisdizione ecclesiastica.

Il Tribunale civile, legittimamente requisito, quando credeva che la Curia ecclesiastica avesse profferito una decisione abusiva, poteva pure elevare nelle convenienti maniere un conflitto di giurisdizione, trattenerne ogni procedura, ed attendere che l'Autorità Sovrana, nella pienezza de' suoi poteri, la dirimesse.

Ma inoltrarsi a dichiarare invalida la provvista pronunziata dalla Curia, è un eccedere i limiti della giurisdizione, è un invadere i poteri ecclesiastici, è un rendersi conoscitore e rivocatore delle sentenze ecclesiastiche.

Ha considerato anche, che il Tribunale civile, mentre ha dichiarato di niun effetto la provvista ecclesiastica fatta dalla Curia, ha dichiarato valida la nomina fatta dai compadroni. Nel caso presente, è anche questo un abuso. Subitochè trattasi di parrocchia titolare, subitochè trattasi di Benefizio ecclesiastico, le quistioni di padronato sono, per virtù di reali disposizioni, della competenza della Curia ecclesiastica. In conseguenza le parti, che si sentivano interessate e lese ne' loro dritti di padronato, dovevano adire la corrispondente Autorità ecclesiastica, le di cui pronunziazioni erano ben soggette a gravami.

Per tutte queste considerazioni, essa Consulta ha opinato che, l'enunziata sentenza del Tribunale civile, come anti-canonica, lesiva dell'ordine, della essenza, e dei confini della giurisdizione, e come manifestamente abusiva, non ha giuridica esistenza, e quindi doversi sovranamente dichiarare come inesistente:

Che il parroco nominato per effetto della provvista episcopale e delle Bolle episcopali, spedite in sua persona, continui nello esercizio del suo

ministero parrocchiale, ed ove vi sia chi lo turbi, per via di fatto, l'Intendente della Provincia, richiesto ufficialmente dal Vescovo, appresti il suo braccio.

Che qualora i padroni abbiano delle ragioni a dedurre contro le Bolle Episcopali, e qualora credano lesi i loro dritti e le loro voci risguardanti il padronato attivo, passivo adissero l'Autorità ecclesiastica, la quale procederà nelle forme, e come di dritto, e darà luogo ai legittimi gravami, senza che intanto possa il parroco essere per alcuna via di fatto turbato dal possesso.

Ho fatto io il tutto presente a Sua Maestà, e la Maestà Sua, avendo maturamente esaminato l'affare nel Consiglio ordinario di Stato de' 14 andante mese, dopo aver anche sentito il Consiglio dei Ministri, si è degnata ordinare, che allo stato e nella specie continui a procedere la Curia di Castellammare, sentendo i legittimi interessati, e dando luogo ai legittimi gravami presso le competenti Autorità ecclesiastiche.

Ed io nel Real Nome partecipo ciò a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e regolamento in casi simili.

### § III.

#### *Delle cause Funerarie.*

Molte sono le controversie che possono suscitarsi nelle occasioni di morte e tumulazione de' defunti, e non vi ha dubbio che alcune di esse spettano al Foro Ecclesiastico, altre al Foro laicale. Certo è che pel nuovo diritto appartiene alla Potestà Ecclesiastica decidere a quali persone defunte si debba concedere o denegare la Ecclesiastica sepoltura, e tutto ciò che riguarda la liturgia Ecclesiastica, e le distribuzioni de' diritti funerarii tra i Clerici.

È stato anche ciò confermato coll'ultimo real decreto del 10 ottobre 1826, col quale ordinossi:

1. Nei casi di suicidio rimane alla determinazione del proprio Parroco il negare o l'accordare la sepoltura Ecclesiastica al cadavere, secondo che il suicidio sia stato volontario; ovvero non tale ai termini delle disposizioni canoniche.

2. Dovrà il proprio Parroco, qualora la sua determinazione sia stata negativa, avvertirne immediatamente quell'Autorità che si trovi nel rispettivo Comune incaricata delle funzioni di Agente di Polizia, per disporsi dalla stessa, che il cadavere del suicida, privato della ecclesiastica sepoltura sia chiuso in una cassa ben condizionata, e senza alcuna pompa funebre, trasportato privatamente in qualche luogo profano, che sarà volta per volta destinato dalla medesima Autorità di Polizia, ed ivi rimanga in deposito.

3. Sarà libero ai congiunti del suicida, al quale sia stata dal Parroco negata la ecclesiastica sepoltura, ed a chiunque altro, il reclamare fra l' termine di quindici giorni avverso la determinazione del Parroco suddetto presso l'Ordinario della rispettiva Diocesi, il quale dovrà, nel termine di un mese, risolvere definitivamente, o rinvocando, o confermando la disposizione del Parroco, e darne immediatamente notizia alla stessa Autorità di Polizia, indicata nell'articolo precedente, tanto nell'uno che nell'at-

tro caso; ad oggetto che nel primo possa disporsi che il cadavere, il quale trovasi depositato in luogo profano, sia seppellito in Chiesa con le debite forme religiose, e nel secondo possa dal luogo del deposito trasferirsi il cadavere medesimo in altro luogo profano, dove la suddetta Autorità giudicherà che debba seppellirsi.

4. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno comuni per coloro che muoiono da pubblici impenitenti, rifiutando volontariamente di ricevere gli ultimi Sacramenti.

5. Il Ministro Segretario di Stato della Polizia generale darà le opportune istruzioni agli Agenti di Polizia, perchè, nei casi enunciati nei precedenti articoli, si conformino alle disposizioni de' Parrochi e degli Ordinari, e perchè si adottino tutte quelle precauzioni, che esige la pubblica salute. — E questo real decreto fu comunicato pure al Luogotenente generale in Sicilia.

Vedemmo per la liturgia e le distribuzioni gli ulteriori Rescritti nell' antecedente Paragrafo specialmente al num. 14; e nella Sez. III, Cap. I, Tit. III della Polizia amministrativa le disposizioni date sugli atti di morte. Nè altro ci resta a dire su questa materia.

Per le altre cause che secondo le Decretali una volta spettavano al Foro ecclesiastico, veggasi nelle ADDIZIONI a questa *Parte II*.

#### § IV.

##### *Diritti di Cancelleria per gli Affari ecclesiastici.*

Nella Tariffa de' diritti sulle spedizioni del Supremo Consiglio di Cancelleria (presentemente della Consulta), approvate dalla Sovrana risoluzione del 28 febbrajo 1820, ecco quelli che riguardano gli affari ecclesiastici:

|                                            |   |                                                                                                                                                           |      |         |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| ASSENSI                                    | { | Alle regole di Congregazione. . . . .                                                                                                                     | Duc. | 20. 00  |
|                                            |   | Agli Statuti di Collegiate . . . . .                                                                                                                      |      | 30. 00  |
|                                            |   | Alle conclusioni de' fratelli . . . . .                                                                                                                   |      | 6. 00   |
| PER CARICA<br>O BENEFICIO<br>ECCLESIASTICO | { | Dell' Arciprete di Altamura . . . . .                                                                                                                     |      | 135. 00 |
|                                            |   | Dell' Arcidiacono di Lucera . . . . .                                                                                                                     |      | 50. 00  |
|                                            |   | Del Tesoriere della Cattedrale di Lucera. . . . .                                                                                                         |      | 30. 00  |
|                                            |   | Del Tesoriere di S. Nicola di Bari. . . . .                                                                                                               |      | 60. 00  |
|                                            |   | Pel semplice grado di Cappellano Maggiore. . . . .                                                                                                        |      | 150. 00 |
| PERMESSI ED<br>ATTI DIVERSI.               | { | Per erezione di Cappella rurale . . . . .                                                                                                                 |      | 00      |
|                                            |   | Per censuazione o permuta di luoghi pii, dell' annua rendita da duc. 1 a 50. . . . .                                                                      |      | 2. 70   |
|                                            |   | <i>Idem Idem</i> da duc. 50 a 300. . . . .                                                                                                                |      | 4. 40   |
|                                            |   | <i>Idem Idem</i> da duc. 300 a qualunque somma . . . . .                                                                                                  |      | 5. 40   |
|                                            |   | Per la presentazione di qualunque empara alla spedizione di regii <i>exequatur</i> . . . . .                                                              |      | 6. 00   |
|                                            |   | Per ogni spedizione di regio <i>exequatur</i> . . . . .                                                                                                   |      | 1. 30   |
|                                            |   | N. B. Tutti i seguenti oggetti, oltre all'anzidetto dritto di <i>exequatur</i> in duc. 1 30, sono anche soggetti ai diritti rispettivamente loro annessi. |      |         |

DELLA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA

161

|                              |   |                                                                                                                                                           |        |
|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PERMESSI ED<br>ATTI DIVERSI. | } | Bolla di un Vescovo . . . . .                                                                                                                             | 20. 00 |
|                              |   | <i>Idem</i> di prima dignità ecclesiastica . . . . .                                                                                                      | 6. 00  |
|                              |   | <i>Idem</i> di pensioni ecclesiastiche superiori agli annui ducati 72. . . . .                                                                            | 6. 00  |
|                              |   | <i>Idem</i> di Beneficii, Canonicali semplici o curati di collazione Apostolica. . . . .                                                                  | 4. 00  |
|                              |   | <i>Idem</i> per le dispense matrimoniali di 1.º e di 2.º grado spedite per Dataria o per Breve. . . . .                                                   | 4. 00  |
|                              |   | <i>Idem</i> , <i>Idem</i> di 3 e 4. grado . . . . .                                                                                                       | 2. 00  |
|                              |   | <i>Idem</i> sulle carte generalizie, che conferiscono gradi, onorificenze, dispensa dalle regole ec. che si rilasciano da' Procuratori generali . . . . . | 6. 00  |
|                              |   | <i>Idem</i> per dispense di età . . . . .                                                                                                                 | 2. 00  |

Posteriormente fu rassegnato al Re nel Consiglio Ordinario di Stato de' 15 settembre 1826 il progetto il Controloro della percezione de' diritti de' regii *exequatur* circa l'aggiunzione di taluni articoli alla Tariffa suddetta, e S. M. si degnò approvar solamente che alla medesima si aggiungesse l'articolo per le Bolle di Pallio che si conferisce agli Arcivescovi col dritto di ducati 40; e che pei Brevi di *extra tempora*, per le Ordinazioni, il dritto di carlini 15 che ora si esige per lo Regio *exequatur* a tenore della suddetta tariffa si aumentasse a duc. 3 e grana 30, come quelli delle dispense all'età canonica. *Minist. de' 27 settembre 1826.* ( *Atti* dopo il Concordato Parte IV, pag. 123 ).

Per la tariffa Innocenziana V. nelle *Addizioni*.



## APPENDICE

SU I DIRITTI RIGUARDO AGLI AFFARI ECCLESIASTICI NE' DOMINII  
OLTRE IL FARO.

## CAPITOLO I.

*Del Tribunale della Monarchia.*

Sin dall'epoca del gran Conte Ruggiero cominciarono i dritti particolari della Sicilia conquistata dal valore Normanno e Siculo dalle mani de' Greci e de' Saraceni sugli affari della Chiesa.

Urbano II volendo rinnovare l'usanza di tenere ivi il suo legato (a),

(a) Erasi introdotto costume dai Pontefici Romani di spedire legati Apostolici in varie Provincie dell'Orbe Cristiano, e n'ebbero di varie sorti. I più eminenti ai quali era conceduto più ampia e particolare giurisdizione eran chiamati Legati a latere, poichè dal Concistoro e Collegio dei Cardinali che sedevano al lato del Pontefice eran prescelti. Altri erano Vescovi o Diaconi della Chiesa Romana, destinati presso gli Imperatori o Re, i quali non aveano altra incombenza, se non di promuovere nella Corte de' medesimi i negozii della Sede Apostolica ed invigilare per gli interessi della medesima. Ed altri non alle designa-

te persone, ma alle sedi che occupavano furon destinati, per cui vennero appellati *Legati nuovi*.

Questi legati, alle volte, recavano danno e molestie alle Provincie ov' erano dirizzati; poichè oltre allo scemarsi con ciò l'autorità e la giurisdizione de' Vescovi e dei Metropolitanì, traendo a se tutte le cause, sovente inquirendo contro i Prelati medesimi cercavano di deprimerli, per la qual cosa i Principi procuravano o di non riceverli affatto, o di non ricevere che quelli ch' essi volessero. V. l' *Autore dell' Ist. Civ. Lib. X. Cap. 8.*

V. BOLLA DI BENEDETTO XIII. relativa ai privilegi del tribunale della Monarchia di Sicilia.

BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM DEI MEMORIAM.

## PROEMIUM.

*Fideli ac prudenti dispensatori, quem in supremo Apostolatus apice constituit Dominus super familiam suam maxime convenit, traditae sibi coelitus uti potestate, ut si quae sint inter pontificalem auctoritatem, et regiam potestatem contentiones, quantum fieri potest, amoveantur, ut quae nedum fidelium populorum pericula arceantur, sed etiam incommoda leniantur, prout locorum, et temporum ratione habita, magis in domino videbitur expedire.*

## § I.

Causae hujus Constitutionis promulgandae

*Cum itaque felicitis recordationis Clemens Papa XI Praedecessor noster Apolicam Regni Siciliae ultra Pharum Legationem, ac Monarchiam, nuncupatam, ejusque tribunal extinserit ac suppresserit, et aboleverit, si quae essent privilegia, et indulta a quibus-*

*scumque Romanis Pontificibus Praedecessoribus quomodo libet concessa revocaverit, et abrogaverit, et certum interim modum prescripserit, quo causae ad forum Ecclesiasticum pertinentes cognosci, et in eodem Regno sine debito terminari possent, quemadmodum in ejus Apostolicis litteris, expeditis anno millesimo septingentesimo decimo quarto, et millesimo septingentesimo decimo quinto, plenius continetur. Cumque charissimus in Christo filius noster Carolus VI in Romanorum Imperatorem electus, Siciliae ultra Pharum Rex, expani nobis nuper fecerit, jura Apostolicae legationis in eodem Regno, sibi, ejusdem eredi legitimo, et possessori, ex privilegio signanter Urbani Papae II Praedecessoris nostri, complere: quae quidem jura jam olim Rogerico Comiti e Normannorum gente ejusque successoribus ob eliminatam Saracenorum tyrannidem, Catholicam fidem restitutam, Ecclesiasque Patriarchatus Constantinopolitano tunc temporis adhaerentes, Romanae sedi, iterum subjectas, concessa, anteaetorum sex seculorum decursa usque ad Caroli II obitum, in suo robore atque usu permanserint; hinc nos, etsi compertum habeamus, huiusmodi rationibus eundem Praedecessorem nostrum, praesertim propter abusum, quos irrepisse constabat, minime acquivisse; nosque ipsi, dum Cardi-*



vi nominò il vescovo di Traiana, ma il Conte che si era così distinto per tanti segnalati servizii prestati alla S. Sede, dichiarò al Pontefice ch'egli non era determinato a soffrir questo legato (a), ed Urbano per

(a) Ecco la traduzione italiana della Bolla pontificia, secondo la dà il Baronio (an. 1097 n. 23 a 24.) che la sostiene foggjata, non essendosi mai rinvenuto l'originale.

« Urbano Vescovo Servo de' Servi di Dio al carissimo figliuolo RUGGIERI Conte di Calabria e di Sicilia, salute ed Apostolica benedizione. » Perchè la Sovrana Maestà ha esaltato la prudenza tua con molti trionfi e onori, e la tua bontà ha dilatato grandemente la Chiesa di Dio nei confini dei Saraceni, e s'è in più guise mostrata divota della Sede Apostolica; noi ti abbiamo ricevuto in luogo di singolare, e carissimo figliuolo della Chiesa. Perchè noi raffidati nella sincerità della bontà tua; ti confermiamo con iscrittura quello che abbiamo promesso in voce: cioè, che in tutto il tempo di tua vita, o di Simone tuo figliuolo, o dell'altro tuo legittimo erede, non porremo verun legato della Chiesa Romana

nel vostro stato, senza volontà o consiglio vostro. Anzi vogliamo che le cose che faremmo, mediante il legato, si facciano da voi, quando vi mandassimo legati nostri a latere per salute delle Chiese del vostro stato, a onore di S. Pietro, e della Sede Apostolica a cui hai finora ubbidito divotamente, e la quale tu pure hai nelle sue necessità con molto studio e fedeltà aiutato. Se poi celebrandosi alcun concilio io ti ordinerò che tu mi mandì i Vescovi e gli abbati della tua terra, manderai quali e quanti ti piaceranno, e riterrai gli altri al servizio delle tue Chiese. L'omnipotente Iddio dirizzi le tue azioni secondo il suo beneplacito, e perdonandoti i peccati ti induca alla eterna vita Dato in Salerno, per mano di Giovanni diacono della Chiesa Romana, a cinque di luglio, nella settima indizione, l'anno undecimo del nostro Pontificato. »

*nalatus honore fugebamur, eidem Constitutioni reverenter subscriperimus, omniumque circumstantiarum opportune reminiscamur, altamen cum graves inde exortae fuerint contentiones atque mala non sine animarum pernicie, publicaeque tranquillitatis detrimento, serio propterea considerantes, quantum pastoralis sollicitudinis intersit, causas etiam talium contentionum avertere ac prorsus eliminare, itant, abusibus et medio sublati, jus ex aequo universis, reddatur; ex voto Congregationis venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae, Cardinalium, pro hujus negotii examine specialiter deputatae, ac etiam molu proprio, et ex certa scientia, et matura deliberatione, nostris deque Apostolicae potestatis plenitudine, finem huic operoso gravissimoque negotia imponentes, nostra ac perpetuo valitura constitutione, vim, et effectum concordiae habente, haec, quae sequuntur, decernimus, et sancimus, ac inviolabiliter ab his, ad quos spectat, et in futurum spectabit, observari mandamus:*

§ 2. Ordo cognoscendi causas Ecclesiasticas in Sicilia post Majores, quae apud unam Apostolicam Sedem cognosci debent.

*Causae omnes, ad forum Ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, his exceptis, quae vere Majores sunt, quaeque juxta canonicas sanctiones apud Apostolicam sedem tractari, et a Romano Pontifice, vel a iudicibus, quos ipse specialiter deputaverit, cognosci debent, non alibi, quam in ipso Siciliae ultra Pharam Regno cognoscantur, et sine debito, quem justitia postulaverit, terminentur, ita videlicet, ut non exemplorum causae in prima*

*instantia coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, nec ab eorum curiis accentur, nisi per viam legitimae appellationis a sententia definitiva, aut ab interlocutoria, vim definitivae habente, vel ab actu, cujus gravamen, per appellationem a definitiva reparari nequeat, vel praedjudiciale sit invertendo justum juris et judiciorum ordinem, aut nisi integro biennio, a die notae liti computando, coram ipsis Ordinariis remanserint indecisae, quemadmodum a Concilio Tridentino in Cap. 20 Causae omnes sessione 24 de Reformatione, decretum est. Si que secus fiat, quaecumque appellatio, inhibito, aut sententia, eo ipso nulla, et irrita sit, juxta ejusdem Concilii praescriptum. Respectu vero exemplorum ab Ordinariis, iudex ecclesiasticus, a Rege illius Regni, ut infra dicendum nominatus, et delegatus, et pro tempore, ejus arbitrio nominandus, et delegandus, tanquam ordinarius de causis civilibus, et criminalibus illorum, ut postea dicetur, cognoscat, ne aliter hujusmodi personae, et jura sine procedentia remaneant. A sententia Ordinarii ad Metropolitanum appelletur, servata illidem in omnibus forma in antedicti Concilii decretis constituta.*

§ 3. Qui iudex causas appellationum a sententis Metropolitanis cognoscere debet.

*Postquam vero Metropolitanus in causa pronunciarit, vel in secunda instantia quod sententias suorum subrogatorum, vel in prima quoad causas propriae Diocesis, possint partes vel earum altera, provocare ad eum virum in jure Canonico Doctorem seu licentiatum, nobilitum Universitatum more, diligenti examine praecedente, promotum, et*

maggiormente obbligarselo, non solo annullò la legazione data al Vescovo di Traiana, ma con raro esempio, trasferì al gran Conte medesimo tutta quella autorità, che dato avea a quel Vescovo, facendo lui ed i suoi legittimi eredi e successori *legati nati* della Sede Apostolica in quell'Isola, promettendogli di non mettervi giammai alcun altro contro suo grado, e che tutto ciò ch'egli era venuto a fare per tal legato fosse mantenuto dai suoi successori. Ne fu tosto spedito in Salerno per mano di Giovanni Dia-

*in Ecclesiastica dignitate constitutum, a charissimo Filio nostro Carolo VI in Romanorum Imperatorem electo, et Siciliae Rege, ejusque in Regno Siciliae ultra Pharum successoribus, aut de eorumdem mandato, ex concessione Sedis Apostolicae deputatum, et delegatum, et in posterum ab ipso, ejusque in eodem Regno successoribus, aut de eorumdem mandato deputandum et delegandum: quem eo ipso delegatum auctoritate Sedis Apostolicae constitutum, et pro tempore constituendum, recognoscimus, et firmamus, ut causas Ecclesiasticas anedictarum appellationum in praedicto Regno Siciliae ultra Pharum cognoscere alias que inferius exprimenda peragere possit, servatis tamen praemissis, aliisque inferius explicandis, itaut quidquid aliter sive scienter, sive ignoranter fieri contingerit, ipso jure nullam irritumque sit.*

§ 4. Remedia pro iis, qui se a sententia ejusdem primi Iudicis appellationum gravati sentient.

Si vero anedictus iudex gravamen inferat vel quomodocumque partes, sive earum altera, gravatas ab ejusdem sententia seu Decreto sese senserint, tunc, ut appellationis atque extremae provocationis remedio, omnibusque legum atque Canoniarum sanctionum auxilium Christi fideles praedicti Siciliae Regni uti, et frui possint, eademque remedia juris ordine servato, sicut oportet, experiri, idem charissimus in Christo Filius Siciliae Rex, ejusque successores in perpetuum vel alter de ejusdem, aut ipsius successorum mandato, sedulo providendum, ut apertum atque patens in omni tempore tribunal, seu curia: in qua tamen vir, etiam in dignitate Ecclesiastica constitutus, atque, ut supra, in utroque jure licentiatu seu doctor, deputatus, et delegatus cum tribus aliis assessoribus, in utroque jure versatis, eodem pariter modo, uti supra, deputandis et nominandis, jus reddat, atque primum diligenter expendat an appellatio rejici, vel admitti debeat et quibus clausulis causa committenda sit Quoties vero causa fuerit visa digna ulteriori cognitione, primo cognoscat et iudicet idem modo dictus iudex, a quo ulteriori cognitione digna decreta est, adhibito eorumdem assessorum consilio. Quod si post haec res aduc' ulteriori discussione opus habeat, nec iis finita lit eadem coram altero idoneo Ecclesiastico iudice, ut supra, cum assessoribus vel consiliariis nominando,

*discutiatur et ita deinceps, ita tamen ut causa in quacumque instantia coram iudice Ecclesiastico semper pertractetur, et in omnibus, iuris ordine servato terminetur.*

§ 5. Appellantes in una tantum causa in reliquis appellare non censeantur.

Appellantes in una causa omnino subiecti remaneant, quoad alias causas, iurisdictioni suorum Ordinariorum, a qua eximi nec a Metropolitano, nec a delegato possint, nisi in casibus a iure Canonico praescriptis.

§ 6. De causis Regularium.

In causis, in quibus conservatores Regularium decretum vel sententiam tulerint, qui se ab illis gravatum estimaverit recursum similiter habere poterit ad anedictum delegatum: qui quidem, si, inspectis utriusque partis iuribus appellationem dixerit admittendam, ipse in talis causae cognitione, pro ut iuris fuerit, procedet: sique partes, vel earum altera, de gravamine ab eis iudicato, sibi illato, conqueretur, id servetur quod supra de appellationibus a decreto vel sententia iudicis delegati statutum est. Ceterum praedicti conservatores inviolatae servare debent praescripta in constitutionibus felicis recordationis Innocentii PP. IV, Alexandri IV, Bonifacii VIII, Gregorii XV, aliorumque nostrorum Praedecessorum nec non in Concilii Tridentini decretis sub poenis ibidem contentis.

§ 7. Appellationes quomodo recipiendae.

Appellationes nunquam recipiantur nisi per publica documenta realiter exhibenda, prius costiterit, appellationem a sententia definitiva, vel habente vim definitivae, aut, a gravamine, quo per definitivam sententiam reparare non possit, vel quod praedudiale sit in casibus, a iure non prohibitis, per legitimam personam, et intra stabula tempora fuisse interpositam aut prosecutam; nec praeterquam in casibus, a iure permissis, dum causa coram inferioribus iudicibus pendet, ante definitivam sententiam, vel vim definitivae habentem, de gravamine, quod asseratur illatum, superiores cognoscere possint, licet citra praedudicum ordinari cursus causae, sese id facere declarent. Nec ad hunc effectum liceat eis inhibere, aut etiam simpliciter mandare, ut ipsi copia processus mittatur, etiam expensis appellantis vel recurrentis, nisi in casibus a iure permissis.

cono della Chiesa Romana il corrispondente privilegio nel mese di luglio dell'anno 1098, settima indizione ed anno undecimo del Pontificato di Urbano II riportato dal sincrono storico Gotofredo Malaterra L. 4, cap. 29.

Alorchè costituissi la Monarchia di Sicilia, il nostro primo Re Ruggero nella concordia fatta con Lucio II, in Monte-Cassino nel 1144, ottenne da questo Pontefice, oltre al privilegio concesso al gran Conte da Urbano, colla conferma pure l'anello, i guanti, i sandali, il pastorale,

### § 8. Inhibitiones post appellationes admissas quomodo concedendae.

*Inhibitiones, post appellationes sicut praemittitur, admissas, non concedantur nisi cum insertione tenoris sententiae aut decreti, a qua, vel a quo provocatum fuerit; alias inhibitiones, et processus, et inde secuta quaecumque, sint ipso iure nulla eisque impune liceat non parere. Sed si appellans asserat sententiae vel decretis, sive appellationis interpositae, exemplum autenticum habere se non posse culpa iudicis, a quo, vel aucturarii, tunc sive Metropolitanus, sive praefactus iudex Ecclesiasticus delegatus, respective, iniungat iis ad quod pertinet, ut soluta actorum mercede, exemplum in forma probante tradatur appellanti, intra breuem terminum; et interim nihil novi coram iudice, a quo, contra appellantem attentetur.*

### § 9. De appellatione a Decretis Ordinarium in visitatione editis.

*A decretis Ordinarium, in visitatione, vel pro correctione morum editis, nullus sit appellationi locus, quoad effectum suspensivum, nisi cum visitator, citata parte, et adhibita causae cognitione, iudicialiter processarit, et in aliis casibus a iure permissis.*

### § 10. De appellatione a gravamine per definitivam sententiam non separando.

*Cum a gravamine, quod per definitivam reparari nequeat, vel quod praeiudiciale fit, appellatur, non nisi visis actis, ex quibus apparet de gravamine, appellatio admittatur aut inhibitio vel provisio ulla concedatur.*

### § 11. De inhibitionibus expediendis.

*In causa indebitae carcerationis, quatenus sit secuta cum mandato iudicis verbali, possit iudex appellationis expedire inhibitiones, vigore appellationis constitio sive per depositionem duorum testium de mandato, sive per documentum notarii, vel custodis carcerum de carceratione. In causis vero comminatae iniustae carcerationis, vel torturae, vel excommunicationis, non expediuntur inhibitiones generales, et indefinitae, sed tantum compulsoriales pro transmissione copiae actorum, ad effectum cognoscendi, an sit deferendum, nec ne, appellationi, adiuncta in dictis literis compulsorialibus inhibitione, ut interim*

*iudex, a quo, ad ulteriora non procedatur: et quatenus visis actis resultat evidens gravamen, tunc admittatur appellatio cum inhibitione, et causa cognoscatur, coram iudice ad quem. Si vero de iustissimi gravamine non constet, remittatur causa ad iudicem a quo, cognoscenda in prima instantia.*

### § 12. De actibus originalibus primae instantiae notario a mittendis.

*Acta originalia primae instantiae notarius sive actuaris mittere ad iudicem appellationis minime cogatur, nisi natura ipsa causae id flagitet aut probabilis aliqua falsitatis suspicio incidat, quae iudicialiter apposita ab interesse habentibus fuerit; tunc post terminationem causae statim remittant ad Ordinarium, et in eius curia tabulario assercentur.*

### § 13. De carcerato appellante.

*Causa appellationis pendente, appellans, in eodem, ubi reperitur carceri permaneat, quoad iudex, ad quem causae cognitio devolvenda est, visis actis causae cognita aliter decreverit; et tunc quidem si a decreto secundi iudicis, vim definitivae habente, appellatum fuerit nihil ipse interim mandare aut pro decreti sui executione attentare poterit, donec per iudicem superiorem aliter fuerit ordinatum; exceptis tamen casibus, in quibus aliter a iure statutum sit, et in quibus appellatio contra decretum excommunicationis, effectum tantum devolutivum favore liberationis, producit.*

### § 14. De censura Ecclesiastica in appellantem prolata.

*Censura Ecclesiastica in appellantem prolata, revocari aut nulla declarari per iudicem appellationis, et si is sit delegatus, non possit, nisi prius auditis partibus et causa cognita; et tunc, si eam esse iustum constituerit, ad iudicem qui excommunicationem protulit remittetur appellans et ab ipso iuxta sacros Canones beneficium absolutionis, si humiliter petierit, debitumque emendationem praestiterit, obtineat. Si vero iniustum esse appareat, iudex appellationis absolutionem concedat. Et si dubitetur an iuxta fuerit, vel iniuxta, quamvis honestius sit ut ad excommunicatorum intra brevem atque competentem terminum eidem praefigendum absolvendus remittatur, iudex nihilominus appel-*

la mitra e la dalmatica (a) oltre la promessa di non voler giammai in quel reame per legato, se non colui ch'egli volesse.

Son questi i fondamenti della cotanto famosa *Monarchia di Sicilia*, per cui i successori del gran Conte, e sopra tutto gli Aragonesi, che signoreggiarono da poi quel Reame per lunga serie di anni, si mantennero nel possesso di questa sì nobile ed illustre prerogativa: non riputandosi improprio, nè strano di essersi potuto concedere ai Principi tal facoltà di legato della Sede Apostolica, quando i Papi stessi reputarono quelle persone come sacrate.

(a) Il Baronio non parla affatto di ciò, e solo indica, senza riportarla, una lettera di questo Pontefice a Pietro Cluniacense, come gli era convenuto affaticare con Ruggieri Re di Sicilia suo contrario.

Infatti nelle monete che fece battere Guglielmo I pubblicate dal Burmanno dall'un de' lati si vede il Re coronato con corona di quattro raggi, avere la verga in mano, la stola o Dalmatica avanti al petto

incrociata, ed assiso nel Trono mostrare i Sandali. E ci assicura il de Gregorio essere in simil forma dipinto a musaico il Re Ruggiero nella Chiesa della Martorana in Palermo che è opera di quei tempi, e Guglielmo nel maggior tempio di Morreale. Del resto vien tolto ogni dubbio dalla lettera riferita da Ottone da Frisinga *De gestis Friderici apud S. R. J.* tom. 6 pag. 663.

*lationis, hoc casu per se poterit cum absolvere.*

§ 15. De absolutionem de cautelam.

*Absolutio ad cautelam, non nisi servatis de iure servandis, cum dubitatur de nullitate excommunicationis vel ab homine prolatae, vel a iure inflictae, si dubium facti, vel probabile dubium iuris occurrat concedenda erit, tanquam ad breve tempus, eum reincidentiu, nec non praestita per excommunicatum cautione de stando iuri, et parendo mandatis Ecclesiae. Quod si, iuxta formam a iure praescriptam, apparebit, ob manifestam offensam excommunicatum fuisse, debitam etiam satisfactionem praestare nec non ob contumaciam manifestam; expensis quoque satisfacere, et cavere de iudicio sisti coram excommunicatore, tenebitur, priusquam antedictam absolutionem obtineat. Praeterea huiusmodi absolutiones cum reincidentia, a iudice appellationis, etiam si sit antedictus index, committantur ipsis Ordinariis excommunicantibus, cum clausula, ut intra tres dies absolventur censuratos; dummodo tamen excommunicati in eodem loco sint, ubi degunt Ordinarii, quod si in eodem loco non sint, vel si ordinarii praesentes, et requisiti, absolvere recusaverint vel neglexerint, absolvantur a confessario iuxta formam eiusdem commissionis, a iudice appellationis, ut praefertur, expediendae. Esterum commissiones praedictae de absolvendo, non ipsis Ordinariis immediate, et personaliter, sed eorumdem cancellariis praesentari debent, ut reverentia Episcopis debita, sarta tecta servetur, et a praesentatione, cancellario facta, praedicti tres dies numerari debeant. Cedulae autem, in casu absolutionis obtinendae ad certum tempus cum reincidentia, quatenus affixi fuerint, non amoveantur; sed dumtaxat legantur, tectique remaneant durante termino in absolu-*

*tione praefixo; salva tamen praxi, ibidem servata de eorumdem in nonnullis casibus amotione.*

§ 16. De appellatione a sententia definitiva in verum contumacem prolata.

*A sententia definitiva, contra verum contumacem prolata, appellatio non recipiatur, nec inhibitio, aut alia quaevis provisio, durante contumacia concedatur.*

§ 17. De appellatione in causis criminalibus et sententiis Ordinariorum.

*Ubi in causis criminalibus Ordinarii locorum processerint ex officio, si ab eorumdem sententiis appellatio vel ad Metropolitanum, vel ad praedictum iudicem interposita fuerint, tunc procuratores fiscales Curiae Metropolitanae vel tribunalis praefati Delegati, actori, vices gerant; et instantes, aliosque actus, desuper necessarios, peragant, et prosequantur, ut praedictorum ordinariorum sententiae confirmationem, et executionem, si ita fuerit iustitiae consonum, obtineant. Quod si, dictis procuratoribus fiscalibus non citatis vel auditis, contrarias sententias in gradu appellationis proferri contigerit, istae prorsus nullae sint, ac irritae cum omnibus actis gestis: quinimmo praecedentes Ordinariorum sententiae executioni mandatur, perinde ac si appellatio ab ipsis interposita nullatenus fuisset.*

§ 18. De pauperibus litigantibus.

*Pauperibus litigantibus condonentur sportulae, et emolumenta, quaecumque, etiam cancellario, aliquando debita. Aliae quidem quaecumque expeditiones gratis dentur, ac etiam copiae publicorum instrumentorum sive testamentorum, nec non rea gesta, et copias*

Ma questo privilegio, non ostante le solite assicurazioni, venne dal Papa Clemente XI rivotato nelle quistioni ch'ebbe col Regno delle due Sicilie; imperciocchè vedendo caduto il regno di Sicilia in mano del Duca di Savoia, credette tempo opportuno di profittare della debolezza di quel Principe, e ridusse la cosa in tale estremità che nell'anno 1745 non si ritenne dal pubblicar una Bolla colla quale abolì il Tribunale della Monarchia, e stabilì in quel Reame una nuova ecclesiastica Gerarchia (a).

(a) Scrisse in questa occasione a difesa del Tribunale della Monarchia il celebre Teologo di Parigi Ludovico Dupino, dove fece vedere quanto insussistente e vano era ciò che il Baronio avea sostenuto in con-

trario, e quel che il Papa avea ordinato in questa sua Bolla. Veggasi pure il trattato istorico — apologetico della Monarchia di Sicilia del Carusio.

*actorum, transmittendorum ad iudicem appellationis: et haec in causis tam civilibus, quam criminalibus. Quo vero ad probationem paupertatis, esummariè fiat per testes, gratis similiter examinandos: et quoad ipsam paupertatem, stetur arbitrio iudicis.*

§ 19. De causis criminalibus Regularium.

*In criminalibus causis Regularium, quando deliquerit intra claustra, Tridentini Concilii et peculiarem illius ordinis, quem quisque delinquens professus fuerit, constitutionum dispositio exacte servetur. Quod si delinquant extra claustra vel extra Monasterium degant, ab Episcopis, iuxta eisdem Concilii Tridentini, Apostolicarum Constitutionum praescriptum, iudicentur, et puniantur. Qui vero ad Episcopi iudicio gravamen sibi illatum putaverint, recursum habere poterant ad antedictum Iudicem, qui ubi appellatio admittenda de iure fuerit, causae revisionem assumet. Quod si quis ab huius etiam iudicis sententia vel decreto se gravatum existimaverit, ea serventur, quae pro appellantibus a decreto iudicis delegati, supra exposita sunt. Si vero Praelati exempli, alios Superiores in Regno Siciliae ultra Pharam non habentes, delinquerint, antedictus iudex Ecclesiasticus, tanquam ordinarius, respectu exemptorum, contra eos, ut iuris fuerit, procedat, servata semper regula circa modum praescripta.*

§ 20. De Judici. Ecclesiastici facultatibus.

*Ne autem de facultatibus antedicti Iudicis Ecclesiastici disputatio unquam oriri queat, constanter declaramus, quod ille, uti supra, a Rege Siciliae ultra Pharam auctoritate Sedis Apostolicae nominatus, et delegatus, quascumque personas adversus sententias, res iudicatas, ac contractus quoscumque, prout iuris fuerit, in integrum restituendi plenam et liberam licentiam et potestatem exercere possit, et debeat.*

• § 21. De Juramentis.

*Juramenta quaecumque ad effectum agendi dumtaxat ex causa, quibuscumque rela-*

§ 22. De absoluteone a censuris.

*Quoscumque a quibusvis censuris, et poenis Ecclesiasticis, simpliciter vel ad cautelam, si, et postquam congrue, prout debuerint, tam partibus, quam iudicibus, satisfecerint: firmis tamen manentibus, serratisque respectivae, iis, quae circa modum, et ordinem interveniendae absoluteonis superius praescripta sunt absolventi.*

§ 23. De absoluteone, ab excommunicationibus ob varia crimina illatis.

*Quoscumque itidem, qui homicidium, necnon periturum reatum quomodocumque commiserint, quique bellis interfuerint, et qui adulterium, incestum, fornicationem, et aliud quodcumque flagitium carnis perpetraverint; necnon usurarios, facta tamen usurarum restitutione, ab excommunicationibus, aliisque sententiis, censuris, et poenis Ecclesiasticis, et temporalibus, quas quomodolibet incurrerint, iniuncta cuique pro modo culpae poena salutari, et aliis, quae de iure fuerint iniungenda, etiam in utroque foro absolventi.*

§ 24. De censuris per Apostolicas constitutiones inflictis.

*Declaramus tamen, nec praedictum iudicem Ecclesiasticum, nec quancumque aliam Ecclesiasticam personam cuiuscumque gradus, dignitatis, et praeeminentiae sit, et quavis de latere Legatus existat, potuisse aut posse aliter absolpere a censuris Ecclesiasticis, per Apostolicas constitutiones inflictis, quarum absolutio soli Romano Pontifici reservatur. Et licet hoc ipsum procedat etiam quoad illud genus absoluteonis, quod cum reincidentia, et ad effectum agendi tantum, aut ad cautelam, dicitur, et quoad cognitionem, ac declaratoria censurarum praedictarum valida fuerit, aut nulla, iusta, vel iniusta, cum haec quoque omnia Romano Pontifici pro tempore esistenti, et Congregationi Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Immunitatis Ecclesiasticae, et controversiis iurisdictionibus praepositae, et ad id a Sede Apostolica specialiter deputatae,*

Ma riuscirono vani tutti questi sforzi, poichè nè le Bolle ebbero alcuno effetto, nè veruna mutazione o novità s' introdusse in quell' Isola.

Seguitossi quindi ad osservare quel che nella collezione delle Sicule Prammatiche (1707) leggesi al titolo VIII del tomo III che tratta *de officio iudicis Regiae Monarchiae, ejusque praerogativa et jurisdictione*, delle cui disposizioni diamo qui un breve sunto ai nostri lettori.

La prima contiene le istruzioni da osservarsi in questo Tribunale ordinate dal Vicerè Marcantonio Colonna nel 16 giugno 1583, colle quali

*privative quoad omnes alios, etiam de Latere Legatos competat: attentis nihilominus specialibus circumstantiis, animum nostrum moventibus, declaramus, quod praefatus iudex Ecclesiasticus, tanquam acharissimo in Christo Filio nostro Carolo VI Siciliae ultra Pharium Rege, eiusque in posterum successoribus, ut supra, deputatus, et delegatus, servatis de iure servandis, et citra quemcumque abusum, concedere possit recurrentibus a gravamine, quod in declaratoria censurarum Sedi Apostolicae reservatarum sibi illatum esse demonstraverint, absolutiones cum reincidentia, ad effectum agendi tantum, et etiam ad cautelam; necnon cognitionem assumere an praedictae declaratoriae censurarum Sedi Apostolicae reservatarum promulgatae ab Episcopis aut Archiepiscopis Regni Siciliae ultra Pharium fuerint validae, aut nullae iustae vel iniustae: ita tamen, ut, si solius nullitatis vitio laborare cognoverint, Episcopo vel Archiepiscopo, qui ad earum declarationem respectivè processerint, mandet, ut ex integro procedant, reservato post novam declarationem absolute plenaria Sedi Apostolicae. Et quatenus nullitatis, et iniustitiae, vel solius iniustitiae vitio laborare cognoverint, declaret, recurrentes non incurrisse: et si declaratorium iustum esse deprehenderit, recurrentes pro absolute ad eandem Sedem Apostolicam remittat. Quod si praefatus iudex delegatus ipse fuerit, qui ad declaratorias processerit, et censuratus ne gravatum fuisse praetenderit, aut ex capite nullitatis; aut nullitatis et iniustitiae, aut solius tantum iniustitiae; tunc ea observentur, quae supra statuta fuerint ei casu, quo quis a sententia, aut ab alio quocumque decreto eiusdem iudicis se gravatum senserit: novisque iudex Ecclesiasticus ea omnia servare teneatur, quae iudex ipse delegatus iuxta ea quae modo dicta sunt, servare teneatur in casu recursus ad ipsum facti a nulla, vel iniusta declaratoria censurarum, Sedi Apostolicae reservatarum, quae ab Episcopis vel Archiepiscopis, respectivè, fuerint promulgatae.*

#### § 25. De literis monitorialibus.

*Praeterea quaecumque monitoriales, poenalesque literas in forma significavit consueti, contra occultos, et ignotos malefactores, satisfacere; consensio vero relinare differentes, servata tamen forma Concilii Tridentini, necnon Constitutionis Pii Papae V. Prae-*

*decessoris nostri, super haec editae, concedendi.*

§ 26. De commutatione votorum, deque Matrimonialibus dispensationibus in tertio, et quarto gradu pro pauperibus tantum, et gratis ex speciali facultate concedendis.

*Nec non roto quaecumque, ultramarino tamen, visitationis liminum Beatorum Petri et Pauli Apostolorum de Urbe, et Sancti Iacobi in Compostella, et castitatis ac religionis votis, exceptis, in alia pietatis opera commutandi. Tum etiam nationis Siculae commoditati et utilitati prospicere volentes, eidem iudici, uti supra, nominato, et delegato a Siciliae Rege ultra Pharium, facultatem specialem largimur matrimoniales dispensationes concedendi in tertio, et quarto gradu, gratis, tamen, nulloque recepto, vel minimo emolumento; et favore eorum tantum, qui vere pauperes sunt, et miserabiles, et labore manuum suarum vivunt.*

§ 27. De absolute a censuris ad effectum praemissorum consequendum.

*Et ut concessionem, gratiae, et literae per antedictum iudicem, sic, ut supra, concedendae, sublatis obstaculis, summo sortiantur effectum quascumque personas, ad effectum duntaxat omnium, et singulorum praemissorum consequendum, ab omnibus, et quibuscumque excommunicationibus, suspensionibus, et interdictis, aliisque Ecclesiasticis censuris, quibus innodati fuerint, absolventi, et absolutas pronunciandi.*

§ 28. De causis, in quibus agitur de executione literarum Apostolicarum.

*Pro maiori tamen cautela ea, quae infra sequuntur, declaramus, et decernimus; videlicet, non posse, nec debere praedictum iudicem sese ingerere in causis, in quibus agitur de executione literarum Apostolicarum, etiam super collatione quoruncumque beneficiorum secularium, vel regularium, pro quarum executione certi sunt dati executorum, quorum a decreto, seu data executione, si fuerit quomodo reclamatum, et de illato gravamine, vel excessu dictum, tunc idem iudex in hisce causis in omnibus, et per omnia, ut supra de aliis dictum, et declaratum est, procedat.*

si accorda un Avvocato ed un Patrocinatore fiscale; si fissa il giorno di Martedì non essendo festa per tenersi l'Udienza in casa del Giudice; si ordina serbarsi il diritto canonico nelle decisioni, e negli ordinarii ed oltre la procedura della Regia Gran Corte; non ispedirsi soprassessorie eccetto che per atti irreparabili giusta il Concilio di Trento; ne' memoriali spiegarsi le cause de' gravami, ed i rei rimaner nello stato in cui si trovano se carcerati, ma per pene pecuniarie potersi escarcerare con pleggeria; non concedersi lettere di salvaguardia che per mezzo del Vicerè, e con peggio se la causa sia grave; nelle cause di reintegrazione di beni ecclesiastici, darsi dal Giudice della Monarchia le provvidenze per gli articoli incidenti ed emergenti, ma nella causa principale farsi relazione al

§ 29. De subdelegatis a Judice Ecclesiastico deputandis.

*Deputare etiam non poterit subdelegatos, in diocesis praedicti Regni commorantes, multoque minus eis concedere exemptionem a jurisdictione suorum Ordinariorum, praeterquam unum; qui tamen Ecclesiasticus sit, in quacumque Episcoporum residentia, et in praecipuis aliis Regni Civitatibus, ut sunt Drepanum, Therme, Mile, et Masara, seu Augusta: vulgo Trapani, Termini, Melazzo, et Augusta, nuncupatis.*

§ 30. De literis patentibus exemptionis.

*Praeterea nemini concedi poterunt literae patentes exemptionis a jurisdictione sui Ordinarii ex titulo inseriendi curiae vel tribunalii ipsius iudicis delegati; exceptis tantum ministris, et officialibus necessariis: qui tamen in toto Regno non sint ultra quinquaginta, praeter eos qui praecipuis primae, secundae, et tertiae instantiae ecclesiasticis curis fauorini inseruiunt.*

§ 31. De disciplina, et observantia Regularium.

*Nullatenus quoque idem iudex ecclesiasticus nec in prima instantia, nec in gradu appellationis aut per modum provisionis, sese ingerat in quomodolibet concernentibus disciplinam, et observantiam regularem personarum utriusque sexus; distributionem officiorum; collocationem regularium in uno aut altero Monasterio aut conventu: ordinationes circa chorum, et allocutorium monachium, earumque clausuram, designationes cellarum, alioque similia; sed in his omnibus procedatur ab iis, ad quos pertinent, iuxta sacros Canones, statuta singularum ordinum, et Apostolicas Constitutiones.*

§ 32. De praesidibus capitulorum, et Superioribus, atque Officialibus in Monasteriis.

*Caveat similiter, nec deputet praesides capitulorum, Superiores vel Abbatissus, Vica-*

*rios vel Vicarias, vel qualescumque Officiales in Monasteriis vel domibus regularibus utriusque sexus ex quocumque titulo vel colore, siue inconuenientium siue dissidorum, siue discrepantiae suffragiorum, etiam per viam actuum provisionalium; sed omnino liberae remaneant, iuxta sacrorum Canonum praescriptum, et ipsorum ordinum regularium statuta, electiones et deputationes omnium Praelatorum, et officiorum.*

§ 33. De Magistris pralectoribus et rectoribus studiorum.

*Itidem nequeat, etiam per modum provisionis, deputare magistros, lectores, rectores studiorum, neque in possessione munerum, vel officiorum confirmare eos qui, finito tempore a constitutionibus suorum ordinum praescripto, debent illa dimittere, vel qui remoti a legitimis superioribus fuerint. In causis autem inter regulares, vere contentiosis, et in quibus esse potest de iure locus appellationi, expleto cursu iudicii in unoquoque ordine regulari: a suis Constitutionibus praefinito, si succumbentes prosequi intendant; tunc causae ad praedictum iudicem Ecclesiasticum devolvantur, qui procedere teneatur, servatis in omnibus, et per omnia iis, quoad alias causas statuta sunt; ita tamen, ut in causis nullitatis professionis tum ante, quam post elapsum quinquennium, nullo modo se interponat: sed illae ad normam omnino sacrorum Canonum, et Concilii Tridentini sessione xxy de regularibus cap. xxxix cognoscantur, et terminentur.*

§ 34. De usu iurisdictionis Episcopis a Concilio Tridentino concessae.

*Ad haec Delegatus non impedit usum iurisdictionis, a Sacro Concilio Tridentino Episcopis, uti Sedis Apostolicae Delegatus, in exemptos saeculares Clericos attributae; facultatem tamen habet iudex Ecclesiasticus procedendi etiam in prima instantia in eorundem clericorum saecularium exemptorum causis, tam civilibus, quam criminalibus, eademque, iuris ordine servato, cognoscendi, ac iudicandi. Et in casu appellationis a de-*

Vicerè e spedirsi in suo nome la sentenza col voto di detto Giudice come consultore; ed altre providenze vi si diedero per le lettere da scriversi e da riceversi (a).

II. Una carta del Re firmata in Madrid a 15 febbrajo 1641, dichiarante che le cause devolute alla Regia Monarchia, decidendosi di non essersi inferito gravame, non debbono rimanere in essa, ma rinviarsi all' Ordinario.

III. Si rinnovano gli ordini di non ammettersi nel Tribunale della Mo-

(a) Il Giudice scrivendo agli Arcivescovi deve dare il Titolo di Molto Illustre e Reverendissimo; ai Vescovi d' Illustrissimi e Reverendissimi, all' Archimandrita di Reverendissimo; agli Abbati e Vicarii di Reverendi; scrivendo i Vicari o altri Officia-

li al Giudice debbono dargli il titolo d' Illustre e Molto Reverendo. Indi con altra Ordinanza del Vicerè de' 7 febbrajo Ind. 5 si dispose dargli il titolo di Reverendissimo. (Pram. tom. II. pag. 520.)

*cretis vel sententiis eiusdem iudicis delegati, in omnibus ea serventur, quae supra hac de re statuta sunt.*

### § 55. De gravioribus Episcoporum causis.

*Quoad graviores Episcoporum, et Archiepiscoporum causas, servetur omnino dispositio sacrarum Constitutionum, et Sacri Concilii Tridentini sessione xix de Reformatione. In altis vero minoribus, et civilibus cassis, in quibus Episcopi aut Archiepiscopi Regni Siciliae ultra Pharam, non actores, sed rei sunt, delegatus jus habet iudicandi etiam in prima instantia, si causa sit Archiepiscopi vel Episcopi exempti a iurisdictione metropolitana (et signanter quoad omnes in causis solutionis pensionum), et in secunda tantum instantia causa ab Archiepiscopo erit iudicanda. In casu autem appellationis a iudicio delegati, serventur omnia in superioribus disposita.*

### § 56. De officio iudicis Ecclesiastici erga mandata Apostolica.

*Denique, ut nos, nostrique successores Romani Pontifices, diligenter curabimus ut supra disposita, ac statuta adamussim serventur, quae vim, et effectum habere concordiae statimus, et decernimus: nec quidquam a nostris ministris sub quovis praetextu vel colore peragatur, quod eorundem observantiam, et executionem, retardare vel impedire possit; ita dictus iudex Ecclesiasticus nullas sibi sumat partes, etiam per modum provisionis, vel sub alio quovis praetextu, contra ordinationes, et mandata, quae vel nostrorum pro tempore successorum propria manu per speciale rescriptum signata, et subscripta erunt: nec eorum executionem quantum in ipsomet sit, audeat impedire vel retardare; sed eisdem debita reverentia, observantia, et executio omnino praestetur.*

### § 57. Clausulae.

*Decernentes, omnia, et singula, in Supe-*

*rioribus expressa per nullum Patriarcham, Archiepiscopum, aliasque alta auctoritate, dignitate, et praeminentia fulgentes, impugnari unquam posse, aut debere, praesentesque semper, et perpetuo validas, et efficaces esse, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere debere, atque ab omnibus, et singulis, ad quos spectat, sive spectabit, eas firmiter, et inviolabiliter observandas esse, nulloque unquam tempore notari, retractari invalidari, inque ius, vel controversiam vocari posse: ipsasque praesentes sub quibuscumque gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per nos ipsos, et successores nostros Romanos Pontifices factis, et faciendis, concessis, et concedendis, minime comprehendi, sed statim, eisdem has literas, tanquam ad Ecclesiarum Siciliae tranquillitatem et pacem a nobis editas, semper omnino excipiendas; et quicquid serus super his, ut praefertur, per nos approbatus, a quaquam quovis auctoritate, scienter vel ignanter, contigerit attentari, irritum, et inane decernimus, non obstantibus, consuetudinibus, privilegiis, et indultis, quomodocumque in contrarium praemisissorum alias concessis.*

### § 58. Nemo has literas infringere audeat.

*Nulli ergo omino hominum liceat hanc paginam nostrae Constitutionis, concordiae, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursum.*

*Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo vigesimo octavo, tertio Kalendas Septembris, Pontificatus nostri Anno Quinto (1).*

(1) V. BULARIUM ROMANUM, seu novissima et accuratissima Collectio Apostolicarum constitutionum ec. ed. Cocquelin. Romae 1736, tom. XI, pag. 291, n. CCXXXII.



narchia i ricorsi de' Religiosi per le penitenze loro ingiunte dai Superiori; di non ammettersi appello nelle cause de' Regolari se non dalla sentenza definitiva, o da interlocutoria avente forza di definitiva, nè ammettersi gravame; se non trasmessi prima gli atti da loro superiori e riconosciuto dal Giudice di essersi inferito gravame; di trattarsi queste cause con ogni secreto, nè destinarsi contro altri che persone ecclesiastiche; farsi tutto gratis nelle cause de' Regolari Mendicanti; e nel caso di doversi spedire il Delegato ad istanza del Fisco, farsi a spese della parte che sarebbe obbligata di dritto; e per rapporto ai Cappuccini non ammettersi ricorso a questo Tribunale, se non in casi di gran considerazione e comunicato l'affare con rapporto scritto al Vicerè; e rinnovandosi la proibizione di far rimaner gli atti nel Tribunale nel caso che si giudichi non essersi inferito gravame; s'ingiunge al Giudice della Monarchia di non ingerirsi nelle elezioni che si fanno dai Regolari, nè nelle operazioni dei loro Capitoli; si prescrive pure ridursi il numero de' Portieri al solo necessario, nè accordarsi loro l'esenzione nell'asportazione delle armi proibite. Portan essi la data di Madrid a 19 marzo 1662.

IV. Intervenendo ne' Regii Tribunali il Giudice della Monarchia ed alcuno degl' Inquisitori, il Presidente segga solo come capo, e solo sia tenuto a dare una sedia eguale ad altro Presidente — Madrid 19 giugno 1663.

V. Unico dev' essere nel Regno il Giudice della Monarchia, e stando egli in un luogo, non può dal Vicerè destinarsi altro per altro luogo, se non in caso di morte, malattia, assenza od altro legittimo impedimento; cerziorandosene subito S. M. — Madrid 2 agosto 1677.

VI. Si ordina l'esecuzione del Concilio di Trento — Madrid 17 luglio 1545.

VII. Si osservino i decreti del Concilio che non offendono la Reale Giurisdizione, e le preminenze della Monarchia; nè direttamente, nè indirettamente. — Madrid, 14 Ottobre 1564.

VIII. Le Bolle de' beneficii di Padronato Regio non si eseguano, se non pagati i consueti dritti e coll' inserzione delle cedole del Re — Palermo 24 aprile 1589.

IX. Ne' ricorsi de' Regolari, si osservino le regie disposizioni emanate a 15 aprile 1641, 2 novembre 1643, e 4 agosto 1644. — Madrid, 22 dicembre 1672.

X. Nelle cause de' Vescovi che non si possono conoscere dal Giudice della Monarchia, si osservino le disposizioni del Concilio Tridentino. — Madrid, 20 agosto 1635.

XI. Si dà l'osservanza alla Bolla Pontificia per la soppressione dei piccoli Conventi Regolari. — Madrid, 14 dicembre 1658.

XII. Non s'impetrino dalla curia Romana, nè dagli Ordinarii de' luoghi, i beneficii di Regio Padronato, senza la presentazione del Re, sotto pena dell'ammissione del beneficio, inabilitazione ad ogni altro, ed esilio perpetuo dell'impetrante. A tali bolle non debba darsi l'*exequatur* dai Regii Ministri, sotto pena della perdita dell'Officio, e di onze mille a pro del Regio Fisco. Napoli, 21 gennaio 1507.

XIII. Si eccita lo zelo del giudice della Regia Monarchia per l'osservanza della preminenza della Giurisdizione, abolita ogni nuocevole novità. S'intimano ai trasgressori di tali diritti le pene comminate dalle Prammatiche e decreti. S'interdice ai Prelati e Generali dei Regolari l'imporre

l'esilio od altre pene ai loro sudditi che ricorrono a questo Tribunale. Si vieta pure ai Generali e loro Visitatori sottoporre a Censura i regii sudditi, se non esibite le lettere del Delegato di Roma, non siasi disposto l'occorrente dal Giudice della Monarchia.— Madrid 10 luglio 1674.

Così duraron le cose sino a che ascese nell'Impero Carlo VI, cui dispiacendo questo contrasto colla corte di Roma: si rivolse direttamente al Pontefice Benedetto XIII e cominciò dall' esporre le dolorose conseguenze della mutazione di tanti domini in quell' isola, tra le quali si dolse delle controversie eccitate tra la Corte di Roma e l' Duca di Savoja e Re di Sardegna per la legazione Apostolica concessa al Conte Ruggiero Normanno, esercitata dai successori Re di Sicilia e di Spagna suoi predecessori pel corso di più di sei secoli da successore in successore in forza della Bolla di Urbano II; atteso che negli anni 1714 e 1715 detenendosi il Regno da un Principe in cui non si verificava il titolo di successore legittimo ed immediato del Conte Ruggiero e del Re Carlo II zio suo, e che il Papa Clemente XI non riconoscea per Re di Sicilia, procedette ad abolire il Tribunale della legazione detto volgarmente della Monarchia; ma essendo egli stato reintegrato nel Regno di Sicilia come successore legittimo ed immediato del Re Carlo II, fece pe' suoi ministri presentare al Papa suddetto le sue ragioni per togliersi ogn'impedimento alla buon'armonia colla Santa Sede nascente dalla Bolla di Clemente, ed il Pontefice stesso con Breve del primo marzo 1727, gli scrisse che avesse egli stesso colla sua singolare pietà e sapienza suggerito *idoneam aliquam rationem; qua votis tuis obsecundare nobis liceat et Apostolatus simul nostro gravissimo officio non deesse.*

Cominciossi allora a trattare un concordato, assistendo per parte dell' Imperatore il Cardinal Sienfuegos suo Ministro e Plenipotenziario presso la Corte di Roma, e per Sua Santità il Cardinal Lambertini cui si unì una congregazione di cinque dei più rispettabili Cardinali (a); e dopo varie discettazioni e maturo esame si stabilirono i punti della reciproca concordia per consolidare e conservar la pace e la tranquillità tra il Sacerdozio e l'Impero, riguardo all'esercizio della giurisdizione Ecclesiastica in Sicilia, togliendo gli ostacoli che davan motivo a controversia. Quali conclusioni accettate ed approvate dall' una e dall'altra parte, piacque al lodato Sommo Pontefice autenticare con speciale Costituzione datata da Roma nell' anno 1728, a 3 delle Calende di settembre, anno quinto del suo Pontificato.

4. Narra in prima il Pontefice costargli di aver Clemente XI abolita e soppressa in Sicilia la legazione chiamata Monarchia una col Tribunale e privilegi concessi dai predecessori Romani Pontefici, stabilendo un nuovo metodo col quale conoscersi le cause ecclesiastiche di quell'Isola: dal che nascendo continue contese, ed a premura dell' Imp. Carlo VI che avea riacquistato il Regno di Sicilia, volendo egli toglierne la causa, col voto di una Congregazione a ciò prescelta, e di moto proprio, con certa scienza e matura deliberazione, anzi colla pienezza della potestà apostolica viene a far questa Costituzione *vim et effectum Concordiæ habentem.*

(a) Essi furono il Cardinal Origo Presidente della S. Congregazione del Concilio, il Cardinal Doria Prefetto di Giustizia e Vice-Prefetto delle Immunità, il Cardinal Co-

sia Legato d'Avignone e Segretario dei memoriali, il Cardinale Lercari Segretario di Stato, ed il Cardinale Lambertini Vescovo di Ancona.

2. Vi si stabilisce l'ordine di conoscersi le cause Ecclesiastiche in Sicilia dopo le cause maggiori di privativa spettanza del Pontefice.

3. Che per le appellazioni dalle sentenze de' Metropolitanì, e per altri designati affari sia destinato un Giudice Dottore o licenziato, promosso e costituito in qualche Ecclesiastica dignità, dall'Imperatore suddetto, e dai successori nel Regno di Sicilia oltre il Faro.

4. S'indicano i rimedii da adoperarsi da coloro che fossero gravati dalla sentenza di questo Giudice degli appelli.

5. Si dichiara che l'appellante rimane nelle altre cause alle potestà ordinarie soggetto.

6. Delle cause de' Regolari.

7. In qual modo si debbono ricevere gli appelli.

8. Come concedersi le inibitorie dopo ammesso l'appello.

9. Dell'appello dai decreti degli Ordinarii fatti in S. Visita o per correzione di costumi.

10. Degli appelli da sentenze definitive.

11. Della spedizione delle inibitorie.

12. Degli atti Originali di prima istanza da spedirsi dal notaio.

13. Del carcerato che appella.

14. Della censura Ecclesiastica profferita contra l'appellante.

15. Dell'assoluzione a cautela.

16. Dell'appello avverso la sentenza definitiva pronunciata contro il vero contumace.

17. Dell'appellazione nelle cause criminali dalle sentenze degli Ordinarii.

18. De' litiganti poveri.

19. Delle cause criminali de' Regolari.

20. Delle altre facoltà del giudice Ecclesiastico.

21. De' giuramenti.

22. Dell'assoluzione dalle censure.

23. Dell'assoluzione dalle scomuniche incorse per varii delitti.

24. Delle censure incorse in forza delle costituzioni apostoliche.

25. De' monitorii ed altre lettere penali.

26. Delle commutazioni de' voti, e delle dispense matrimoniali in terzo e quarto grado, da darsi soltanto a poveri gratis, per facoltà speciale del concedente.

27. Dell'assoluzione dalle Censure, per ottenersi l'effetto delle concessioni e grazie suddette.

28. Delle cause nelle quali si tratta dell'esecuzione delle lettere Apostoliche.

29. De' suddelegati da deputarsi dal Giudice Ecclesiastico suddetto.

30. Delle lettere di esenzione.

31. Della disciplina ed osservanza de' Regolari.

32. De' Presidenti de' Capitoli, Superiori ed altri Officiali de' Monasteri.

33. De' Monasteri, lettori, e rettori de' studii.

34. Dell'uso della giurisdizione concesso ai Vescovi dal Concilio Tridentino.

35. Delle cause gravi, e delle altre minori e civili a carico dei Vescovi.

36. Dell'Ufficio del Giudice, riguardo ai Brevi Pontificii sottoscritti dal Papa.

Si chiude questa Costituzione colle solite clausole di osservanza, e che noi abbiam riportata a piè di pagina: e come trovasi scritta nel tomo IV delle Prammatiche Sicule al Tit. VIII, colla Sanzione Imperiale data in Vienna nel 10 novembre 1720; Pubblicata ed eseguita in Palermo dal Vicerè Conte de Sastago sotto il dì 15 febbrajo 1729.

Veggansi tanto su questo Tribunale della Monarchia, quanto sulle altre competenze Ecclesiastiche de' domini oltre il Faro, le *Considerazioni* del Canonico di Gregorio che abbiam riassunto nelle ADDIZIONI.

Nel 12 febbrajo 1714 fu destinata una Giunta per fare un Regolamento di procedura pel Tribunale della Monarchia Sicula: questa vi adempì e le regole da essa proposte furono approvate da Sua Maestà, e dal Vicerè furono comunicate al Tribunale suddetto coll' Ordinanza dell' 8 maggio detto anno.

Ecco il tenore delle suddette Regole;

1. I Giudici della Monarchia non porranno le mani nella disciplina ecclesiastica de' Regolari e Monaci, così nella regolarizzazione de' costumi, come nella designazione de' soggetti, a riserva di qualche caso, dove vi concorrono motivi di Stato.

2. Non creeranno Vicarii, Provinciali, Prfiori, e Guardiani di Conventi, a parte di qualche caso, ch' entrasse contesa di nullità di elezione, d' appellazione o punto di Stato.

3. Non creeranno neppure Presidenti di Capitoli Provinciali, ma si lascerà al Generale di elegerli, ed in mancanza si osserveranno le loro costituzioni che designano per Presidente de' Capitoli il Diffinitore più antico.

4. Non eligeranno Provinciali, nè restringeranno la libertà de' Vocalli, a riserva solo di escluderne qualche soggetto mal' affetto allo Stato, ordinandolo S. M.

5. Non faranno Maestri di Religione, per via di atto provvisionale.

6. Non porranno le mani nelle creazioni delle Abadesse de' Moniali, come neppure nella loro disciplina, e prime istanze, salvo dove decisa la causa, l' appellazione spetta al Superiore del Vescovo.

7. Non s' ingeriranno nel concedere o sospendere le confessioni a' Sacerdoti, Secolari Regolari o Preti secolari, e lasceranno correre le provvidenze che donano i Prelati secolari o regolari, fuori che in grado di gravame o di appellazione.

8. Le prime cause si lasceranno all' Ordinario del luogo pei Preti secolari, ed al Giudice conservatore pei Regolari, e non tenendolo s' intimi loro d' eliggerlo sotto pena di devoluzione della causa a chi tocca.

9. Il Giudice della Monarchia non ha giurisdizione, se pria esaminata la causa del gravame, non decida essersi inferito gravame; ed allora solo comincia ad essere Giudice ed avere giurisdizione, con che pria non deve porre le mani a dar provvidenza nelle cause, non reintegrare Vicarii, Vicarii generali, Confessori sospesi o altri sospesi *a divinis*.

10. E si osserverà la pianta de' Foristi stabilita nella Giunta delli 24 novembre 1704 dai tre Presidenti e Consultore, con attenzione di non ricevere gente scandalosa, delinquente o concubinata; e per accerto pria di riceverli, dovranno le persone portar fede che non sono prosecuti dalli loro Prelati, oltre le seguenti informazioni che il Giudice della Monarchia dovrà prendere della loro vita e costumi.

11. Le persone secolari non dovranno godere giammai del Foro della Monarchia.

12. Non vi saranno che dodeci Delegati i quali, suppliranno pure per l'appalto del tabacco, e delli detti dodeci Delegati, ve ne saranno dieci per le piazze di marina, e due per le piazze mediterranee, cioè

Messina — Catania — Agosta — Siracusa — Girgenti — Trapani — Cefalù — Patti — Milazzo — Nicosia.

13. E li detti dodici Delegati avranno un Ministro Reg. Ecclesiastico nel conoscere ed avocare per via di accesso le cause delli Delegati Apostolici esecutori di Bolle Pontificie e le collazioni de' beneficii, dispense di matrimonii ed altro, come si è stimato sinora per non lasciar uscire le cause dal Regno. Il Giudice della Monarchia dovrà usare con discrezione di questo ricorso per via d'eccesso, non men nell'uscire le lettere, che nell'esaminar la causa.

14. Prima di concedere lettere di gravame si procurerà d'assaggiare qualche cosa dell'istesso gravame, affinchè non escano se non quando si deve.

15. Li mesi del *redeundo* non si concederanno più di quattro da contarsi dopo la trasmissione degli atti, e quelli spirati, sii il reo all'Ordinario: nè si lascerà che durante il *redeundo*, l'inquisito o reo passeggi o vadi al luogo del delitto, o dove risiede il Vescovo.

16. L'assoluzione datasi agli Scomunicati con reincidenza per un mese ad effetto d'agire, non si prolungherà per maggior tempo di quel che resta congruo ed indispensabile alla qualità e circostanza della causa; nè potranno gli Scomunicati in questo tempo ritornare in faccia del Vescovo: e non essendosi sbrigata la causa tra il detto tempo congruo, dovrà ritornare al Prelato; quando però fossero scomunicati gli Officiali regii per materia di giustizia, la di cui difesa spetta al Fisco della G. C., la proroga della reincidenza si potrà estendere maggiore, ed intanto continuerà nell'Ufficio.

17. Il Giudice della Monarchia non potrà inviare Visitatori e se tenga avviso di qualche disordine delle sue Chiese e Foristi si valerà de' Delegati per punire gli eccessi, e non mai di tassa di visita.

18. Non si spediranno lettere di manutenzione di possessione, in pregiudizio delle prime cause che spettano all'Ordinario.

19. Da tutti gli atti provvisionali, provviste palatine ed ordinarie, si potrà domandare il rimedio nel Tribunale del Concistoro.

## CAPITOLO II.

### *Delle altre disposizioni in materie Chiesastiche.*

La Polizia Ecclesiastica de' domini oltre il Faro ha conservato regole particolari, alle volte uniformi a quelle de' domini al di quà del Faro, altre volte diverse, o più particolarizzate. L'ultimo concordato del 1818 non li riguardò che sopra le materie di religione, giusta l'art. 31 del medesimo, e come il Re si esprime nella Legge colla quale sanzionò l'osservanza del concordato suddetto (a). Oltre dunque del *Tribunal della Monarchia* di che abbiam fatto parola sin ora nell'antecedente capitolo, gio-

(a) Eccone le parole « Nella pienezza del nostro sovrano potere dichiariamo che il presente Concordato, è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati finora nel nostro Regno delle due Sicilie sopra materie di Religione. »

va conoscere le altre disposizioni ch'ebbero in que' domini vigore, alcune delle quali l'hanno tuttora; e di tutte in ordine alfabetico ne daremo qui un breve sunto.

I. *Ammortizzazione.* La legge di Ammortizzazione riguardante gli ecclesiastici, colle corrispondenti sovrane disposizioni già eseguite in Napoli nel settembre 1769, ebbe la sua esecuzione in Sicilia col dispaccio del 19 gennaio 1771, pubblicate ivi dal Vicerè Marchese Fogliani nel 2 febbrajo detto anno; e vi furon compresi i seminarii col disp. del 15 giugno 1771, e le congregazioni tutto che amministrare da laici.

In conseguenza di ciò dichiarossi pure ivi, che l'eredità soggetta tutta al peso di Messe, restasse libera agli eredi ab intestato coll'obbligo di far celebrare in ogni anno qualche messa, almeno una per ciascheduna famiglia degli eredi tra' quali fosse la eredità divisa. (Palermo 1 novembre 1771.)

Dichiarossi pure col dispaccio del primo luglio 1786, che non cadendo sotto il divieto i patti anche riversivi delle concessioni de' beni liberi delle Chiese e delle opere pie ecclesiastiche posteriori alle leggi di ammortizzazione, doversi sostenere; con che però verificata la risoluzione, debbonsi riconcedere ai laici per quel giusto canone che vi possa corrispondere. (Pubblicato in Palermo a 26 marzo 1787.)

È nullo il testamento in cui siasi istituita erede l'anima del testatore. (Dispaccio comunicato al Vicerè a 5 sett. 1772.)

II. *Beneficii.* A consulta della giunta de' presidenti e consultore si prescrisse che le commendatizie de' vescovi per la provvista de' benefici curati ne' proprii mesi del Papa, solito farsi con segreta rappresentanza, si rendessero pubbliche nei registri degli atti; e che esercitassero i Vescovi nella collazione di detti benefici ne' proprii mesi l'alternativa, ancorchè si trovassero assenti per legittima causa dalla diocesi, per non restar devoluto alla corte Romana la provvista de' benefici suddetti. (Ord. del gov. del 23 luglio 1777.)

Soppresso il monastero e mancata la conventualità s'intende estinto il titolo regolare; e la Corte di Roma non ha dritto alcuno sulla rimasta temporalità, e molto meno quello di commutare la volontà dei pii largitori, accordando per dote di badie o benefici i beni lasciati per sostenimento de' monaci. Venne perciò risoluto che i beni de' monasteri soppressi, tolta di mezzo qualunque abusiva e nulla disposizione Pontificia, dovessero ritornare nella libera disposizione del Re per impiegarli in opere pubbliche o pie, a sollievo de' suoi proprii sudditi, e per lo bene dello stato. (comunicato al Vicerè con dec. del 4 febb. 1786.) (a)

III. *Campane.* Per evitarsi il disturbo che reca l'immoderato uso delle campane, si dispose che le Chiese Cattedrali non potessero tenerne più di cinque; le Parrocchie e Collegiate più di tre; le Chiese de' Regolari e Monache, quando le loro Comunità sian composte non meno di 20 soggetti, ugualmente tre; tutte le altre Chiese, compresevi anche le esenti e le Comunità minori, una sola campana. Restando in osservanza il solito suono per le Chiese Cattedrali, Collegiate e Parrocchiali, tutte le altre Chiese non possano suonarle che nella prima messa, nella messa cantata, nel mezzogiorno; nell'*Ave* e nella Festa che si solennizza pel

(a) Veggasi pure il rapporto della Commissione de' benefici e fondazioni ecclesiastiche col reale decreto de' 22 agosto 1821.

Santo rispettivo della Chiesa. E per li mortorii sia permesso solamente alla Chiesa tumultante suonare nel giorno del funerale nella sola messa di requie che vi si celebra. (Ord. del Governo dell' 11 maggio 1787.)

Questa proibizione riguardo al suono venne modificata coll'altra Ordinanza del 9 novembre dello anno.

IV. *Dritti Funerarii.* A consulta della giunta de' Presidenti e Consultore, il Re ordinò al Vicerè una Prammatica con cui si abolissero e sopprimessero generalmente tutti i dritti funerali, come illegittimi ed abusivi, con proibirsene a qualsisia de' Parrochi l'esazione, o per motivo di benedire i cadaveri, o per socio, o per quarta di pompa funerale o per qualunque altro motivo con rimaner incaricato l'Avvocato fiscale della Gran Corte dell'esecuzione: Con che però quando alcuno de' Parrochi non abbia la bastante congrua voluta dai Canonici, debba supplirla l'università rispettiva con quelle provvidenze che dal Tribunale del Real Patrimonio si daranno opportunamente, purchè frattanto non s'impedisca la pronta abolizione de' suddetti dritti. (Questa Prammatica ebbe luogo in Palermo a 14 dicembre 1781, e fu pubblicata a 7 gennaio 1782.)

Sono proibite le contribuzioni anche volontarie che si fanno dagli ascritti a qualunque riunione ecclesiastica o laicale di dare un tanto la settimana, il mese o l'anno per essere esente in morte dalle spese di sepoltura, suono di campane, socio, celebrazione di messe, medico franco, spese di malattia, e simili. Se ne aboliscono le Opere per ciò formate, dispensandosi i fondi per legati di maritaggio a donzelle povere. (Ordine del Governo del 9 dicembre 1782, pubblicato a 15 gennaio 1783.)

Fu proibito di seppellirsi i cadaveri nella Città, salve alcune eccezioni, con trasportarsi nel largo di S. Spirito giusta il dispaccio del 29 marzo 1683. Furono rinnovati questi ordini e pubblicati a 13 genn. 1794.

V. *Feste.* È troppo scandaloso assurdo, ed abuso detestabile che offende la purità della disciplina, il vendere la licenza di poter faticare nei giorni di festa che si pratica in alcune diocesi. Viene perciò abolito, sia che si faccia a titolo di limosina o di oblazione, o sia a titolo di pena, riserbato solo ai Vescovi l'invigilare per l'osservanza delle feste, infliggere delle pene spirituali, e darne notizia alle corti secolari per le convenienti provvidenze. (Ord. del governo del 2 marzo 1788 rinnovato a 4 marzo 1789.)

I giurati delle università non debbono intervenire per obbligo, se non nelle funzioni della Chiesa Madre; e nelle altre Chiese dove sono invitati è in loro arbitrio l'intervenirvi, non ostante qualunque contratto, obbligazione ed osservanza in contrario. (Ord. del governo del 17 maggio 1782.)

VI. *Foro competente.* I clerici senza tonsura nè abito, non assistenti alle solennità della Chiesa, ed immischiandosi in affari secolari non godono il privilegio del Foro — Messina 2 agosto 1423.

Gli ufficiali ed erarii laici delle Curie ecclesiastiche non godono del privilegio del Foro per i delitti comuni, a meno che per quelli commessi in officio — Se si oppongono, si ricorra al tribunale della Monarchia. I delitti di Foro misto si conoscono così dai regii ufficiali che dagli ecclesiastici dandosi luogo alla prevenzione — Le case delle meretrici non possono visitarsi dai ministri ecclesiastici — I sudditi della regia giurisdizione non possono convenirsi pe'loro debiti verso i creditori chiesastici per pie cause, se non pe'legati pii, qualora si agisce contro gli eredi dei

defunti, secondo il Concilio di Trento. — I prelati sono tenuti di stare alle informazioni prese dai magistrati laici. Madrid, 14 giugno 1635, e 10 febbraio 1699 — Palermo 26 gennaio 1637, e 13 marzo 1669.

I cavalieri degli ordini di S. Giacomo, Calatrava ed Alcantara son soggetti alla regia giurisdizione privatamente per tutte le loro cause civili e criminali — Madrid 25 giugno 1667.

I cavalieri di S. Giovanni debbono osservare le prammatiche su l'asportazione delle armi, e per tutt'altro che riguarda l'ordine pubblico — S. Lorenzo 2 giugno 1584.

VII. *Giurisdizione*. Non possono gli Ecclesiastici godere di qualunque privilegio di foro di cui si munissero, per sottrarre i loro beni dalla potestà secolare. (Ordinanza del governo del 13 gennaio 1777.)

Con dispaccio degli 8 agosto 1778 si prescrisse per via di regola, che quando non sieno conformi le due sentenze di qualunque corte ecclesiastica e del Tribunale di Monarchia sul punto dell'immunità locale, sia lecito alle parti ed al Fisco proporre richiamo e revisione nel Tribunale del Concistoro per farsi la causa giudicare con due sentenze uniformi. Pubblicato in Messina dal Vicerè a 16 agosto detto anno.

Alla sovrana autorità è riservato il conoscere della legittimità della giustizia o ragionevolezza de' contratti di vendite, locazioni, enfiteusi e di qualunque altra cosa consimile che facciasi dagli ecclesiastici o dalle Chiese, e non appartiene alle curie darne i permessi, ma ai Tribunali e Magistrati laici. Dispaccio de' 24 ottobre 1778. Comunicato al Vicerè e da questi al Tribunale della Gran Corte a 3 gennaio 1779.

I Vescovi e le curie Ecclesiastiche nelle congregazioni, confraternite ed altri pii luoghi laicali non hanno altro diritto che di visitarli *quoad spiritualia tantum*; che però le medesime siano in tutto il resto soggette al Magistrato laico, cui solo spetta conoscere delle cause di elezione o cancellazione de' Procuratori ed ufficiali delle medesime, ed ogni altro che riguarda dette adunanze. (Ord. del Gov. del 11 febbraio 1781.)

Co' dispacci del 19 aprile e 19 luglio 1760 accordò il Re alle curie ecclesiastiche siccome delegate di poter procedere in concorrenza delle corti laicali alla repressione de' delitti di adulterio ad istanza di parte, concubinato, incesto, stupro non violento ed altri, dandosi luogo alla prevenzione e con varie eccezioni; e con legge di rinnovarsi tal delegazione in ogni anno a supplica de' Prelati Siciliani. (Pubblicati in Palermo a 25 agosto detto anno.)

Le Curie ecclesiastiche non possono nè debbono aver alcun dritto o preminenza d'imporre ai Magistrati di sospendere qualunque passo su di una causa, sino a che si decida la controversia giuridizionale. In simili casi di competenze è lecito soltanto ad una delle parti contendenti l'avanzar supplica al Giudice laico per la declinatoria del Foro e la rimessione alla curia ecclesiastica; ed in tali occorrenze sarà obbligo del giudice laico l'esaminare e risolvere se sua sia, o pur no, la giurisdizione. E quando le curie ecclesiastiche si credono gravate dalla risoluzione, rappresentino al Governo le loro ragioni, perchè dal medesimo si risolva il conveniente. (Ordinanza del Governo de' 4 marzo 1785.)

La nullità della professione monastica deve discutersi dall'Ordinario del luogo dove fu fatta, inteso il Superiore locale della Religione giusta il Concilio Tridentino. (Dispaccio del 27 ottobre 1770.)



A consulta della Giunta de' Presidenti e Consultore si dispose, che le cause di nullità di Professione monastica, non possono, nè debbono trattarsi, che colla sola Religione la quale se ne fa contraddittrice, ed il Fisco possa soltanto assistere coadiuvando la medesima, in modo che se la Religione non insista, debba il Fisco assolutamente astenersi di agire. (Ordinanza del Governo de' 16 ottobre, comunicata a 18 novembre 1785.)

Il sistema legale di non ammettersi nelle cause di nullità di professione i parenti renunziatarii del Religioso, deve aver luogo ed osservarsi quando non vi sia sospetto di collusione tra i Religiosi e la Religione che dev' essere loro contraddittrice; in guisa che se mai si verifica un tal sospetto, il giudice debba disporre tutte le convenienti provvidenze per far sì, che si contesti il giudizio colla legittima contraddizione, anche con eleggere i curatori della Religione, per sostenere il dritto e la difesa della medesima contro la chiesta nullità, ciocchè deve procedere e praticarsi eziandio quanto la lite o cessione che mai facesse la Religione si riconosca dal Giudice collusiva e parziale. Se però la crede egli scevra di collusione, in tal caso resti esso Giudice in libertà di decidere la causa per *contumaciam apertam*. (Ord. del Gov. de' 22 gennaio 1786.)

Lo stesso ordinossi con altro dispaccio de' 4 novembre 1786: potendosi sentire i Ricorrenti quando compariscano per coadiuvare le ragioni del Monistero.

A consulta della Giunta de' Presidenti e Consultore si dispose, che dovendo essere giuridica e legale la processura, che il Re stabilì doversi adempire dall'ordinaria giurisdizione contro i Preti o Chierici o Regolari rei di omicidio, su de' quali processi devesi poi dal Vescovo determinare la degradazione, e poscia dalla giurisdizione ordinaria la condanna alla pena corporale; ne siegue immacabilmente che la citazione del reo, la carcerazione, la restituzione nel carcere, la subizione, la recezione della confessione ed ogni altro che la legge esigga per il compimento della prova o per la validità della compilazione, debbano farsi dalla stessa giurisdizione ordinaria, come atti necessarii ed indispensabili alla legalità del processo, e come conducenti alla Sovrana sanzione; con che per evitarsi ogni disturbo, quando il Giudice creda a tenore delle leggi doversi procedere alla carcerazione, lo faccia col braccio ecclesiastico, che non si possa denegare, nè punto ritardare. (Ord. del Governo dell'8 settembre 1786.)

Se un Chierico abbia o no i requisiti per godere del Foro ecclesiastico è una quistione di fatto della competenza del Giudice laico. (Ord. del Governo de' 25 ottobre e 27 novembre 1771.)

VIII. *Matrimonio e Sponsali*. Dietro rimostranza dell'aula civile del supremo Tribunale della regia gran Corte, si decise spettare alla potestà laicale, non già all'ecclesiastica, le cause di separazione *quoad thorum* (a)

(a) Ecco quel che tra le altre cose si espone in questa Rimostranza.

« Da chi non entra affatto nuovo nel linguaggio de' teologi, non dovrebbe ignorarsi la celebre quistione circa i due aspetti, in cui si possa, e si debba guardare il matrimonio, cioè ora di Sacramento, ed ora di Contratto civile. Nel primo aspetto oportet quod subiacet Regimini Ecclesiastico, e nel secondo in quantum ordinatur ad bonum po-

litium subiacet ordinationi civilis legis: come scrisse S. Tommaso hb 4. *contra gentes* c. 78 — Or siccome le contestazioni; per rapporto al Matrimonio considerato come Sacramento, che solo versar debbon sulla nullità e validità del medesimo, sono puramente della ispezione del Giudice Ecclesiastico, ed ha dritto la Chiesa di avocarle a se, anche colle armi delle censure; così di tutte le altre che risguardano il matrimo-

( Ord. del gov. de' 22 dic. 1779. ). Lo stesso si era deciso a consulta del S. C. di Napoli col dispaccio del 15 marzo 1762.

La promessa degli Sponsali, *per verba de futuro*, non si è affatto elevata a Sacramento prima dell' ecclesiastica benedizione, ma va riguardata come un contratto puramente civile la cui materia è tutta temporale, ed alla giurisdizione laicale soggetta. ( Ord. del gov. del 12 agosto 1788. )

La donna non può querelare di stupro, ancorchè sien preceduti alla vera o simulata deflorazione li sponsali o parola di matrimonio contratta legittimamente o per via di capitoli matrimoniali, o altro somiglievole atto induttivo allo stupro; eccetto l' unico e solo caso della vera reale ed effettiva violenza, esclusa qualunque interpretazione, che si traesse dal pretesto delle blandizie, allettamenti, promesse e somiglivoli cose. Pram. del 19 dicembre 1778. Comunicata al Vicerè ed ordinatane la pubblicazione a 15 marzo 1779.

**IX. Monitorii.** Volendo il Vicerè Caracciolo togliere l' uso de' monitorii contrarii alla disciplina de' Canonici, alla podestà del Principe, alle leggi del Regno, ed al particolar divieto, incaricò i Prelati di quel Regno di astenersi nell' avvenire dal fulminare tali monitorii e scomuniche dichiarati nulli ed abusivi da' Reali stabilimenti; ed incaricò il Superior Tribunale a spedir lettere circolari alle Corti secolari per impedirne l' abuso. ( Ordinanza de' 15 Gennaio 1783. )

**X. Padronati.** Le Università che contribuiscono al supplemento della congrua ai Parrochi, o che per antiche dotazioni corrispondono qualche annua prestazione o decime, o altro in luogo di esse, ancorchè si paghi da' cittadini, godono del dritto di Padronato sulle dette Parrocchie; comprendendosi tra esse quelle pure che per la scarsezza delle loro rendite sono state dalla Sovrana clemenza sopraddotate, e con essersi alle stesse aggregato le rendite di quelle Cappellanie laicali che per mancanza di fondazione e di erezione in titolo, e de' legittimi compadroni, o per mezzo di altre largizioni, sono state devolute alla Corona. A qual effetto in caso di vacanza lascia il Re ai giurati della università suddetta il dritto di nominare tre o più soggetti i più abili ed idonei, e quelli umiliare a S. M. per via di questo governo, il quale può prendere le più accurate dilucidazioni, per quei mezzi, che sembreranno più proprii, anche con chiederne conto ai Vescovi Diocesani, e sapere da' loro principalmente il merito de' nominati, e debba sottometter tutto alla sovrana intelligenza col suo parere, affinchè la S. M. possa indi scegliere o tra nominati stessi o anche fuori de' medesimi quel Sacerdote che si trovasse più dotto, più morigerato ed opportuno; e fatta la divisata elezione dovranno i giurati della università eseguire l' atto della presentazione al Vescovo Diocesano. ( Ordinanza del governo de' 30 novembre 1784 comunicata al Tribunale del real patrimonio, e dal medesimo eseguita a' 13 dicembre detto anno. )

Per le congrue assegnate ai Parrochi, veggasi la Bolla di Clemente VIII del 20 marzo 1600 esecutoriata in Palermo agli 8 aprile delto anno.

**XI. Regalie.** Dichiara il Re abusivi gli editi de' Vescovi per le ridu-

zio come contratto civile sono tutte di privata pertinenza del Giudice del Re; perchè la osservanza de' patti nuziali, la pace fra i coniugati, il buon trattamento della moglie, la reciproca fedeltà degli sposi appartiene alla civile polizia, e per conse-

guenza è d' ispezione del Giudice Regio, cui privatamente incombe ora il togliere la materia de' disturbi tra due sposi discordi, ora castigar chi ne porge il motivo, ed ora proteggere chi ne sia la vittima innocente. »

zioni delle Messe, poichè contenendo commutazione di volontà spetta alla sua suprema regalia; e che lo stabilimento delle elemosine sulle medesime, avendo molto rapporto collo stato, non possa da loro farsi senza la sua sovrana intelligenza. ( *Dispaccio* del 20 maggio 1780 comunicato dal Vicerè al Giudice della Monarchia a' 25 luglio detto anno. ) (a).

Appartiene egualmente alla Suprema Regalia la nomina di tutte le dignità, canonicati ed altri benefici che si trovassero non provvisti, o che vacassero in tempo delle Sedi vacanti. ( *Dispaccio* del 15 luglio 1780, similmente comunicato a' 25 detto mese ed anno. )

I figli unici delle loro case non possono passare all' Ordine Ecclesiastico, sia secolare sia regolare, senza real permesso, e sotto pena della reale indignazione. *Dispaccio* del 29 maggio 1790. ( Comunicato al Vicerè e da questi al Sacro Consiglio a' 9 giugno detto anno. )

Col *dispaccio* del 28 aprile 1797 stabilissi sovraneamente per via di regola, che tutti que' Magistrati i quali secondo il Foro di Sicilia hanno la prerogativa della referenda al Vicerè, o sia di far provviste di Regalia, debbono procedere nelle cause d' indulto della loro rispettiva pertinenza. ( Comunicato dal Vicerè a tutti i Tribunali nel dì 1 ottobre detto anno. ) (b).

**XII. Regio Exequatur.** La collazione di qualunque beneficio in virtù delle regole della cancelleria essendo pregiudiziale all' ordinaria giurisdizione de' Vescovi, ed al real padronato, non senza grave interesse dei sudditi, ordinò il Re col *dispaccio* de' 5 luglio 1777, non darsi assolutamente il regio *exequatur* alle provviste della Dataria Romana fatte in forza delle rapportate regole della cancelleria, eziandio che v' intervenga il consenso de' Vescovi, i quali non han dritto a rinunciare a quella facoltà che hanno da Dio, specialmente quando si urti alla canonica disciplina, ed alla maggiore felicità dello stato civile.

Col regio diploma del 13 febbraio 1779 si viene a stabilire e prescrivere in regole generali ed inviolabili che in avvenire non si permetta il reale placito a qualsivoglia breve, indulto od altra carta proveniente da Roma, sì per dispense delle costituzioni degli ordini monastici e della disciplina ricevuta nel regno; sì per dispense che si ottengono dalle monache claustrali, sì per dispense matrimoniali, sì per dispensa ed onorificenza, se prima non sia stato accordato il permesso dal Vicerè a relazione dell' avvocato fiscale del tribunale del real patrimonio, come ministro delegato del regio *exequatur*, di potere ricorrere alla Romana Curia per ottenere tali brevi e dispense. ( Bando del Vicerè M. A. Colonna pubblicato a' 16 marzo detto anno. )

La tassa Innocenziana fu ricevuta ed esecutoriata coll' ordinanza del 22 aprile 1670: Noi daremo copia di questa tassa nelle *Addizioni*. (c).

**XIII. Religiosi e loro Comunità.** Colla prammatica del 1 settembre 1788, vennero esentati i religiosi tutti ed i loro Conventi e Monasteri

(a) Infatti col *dispaccio* de' 18 novembre 1785, si prescrisse al Vicerè di ordinar generalmente per tutte le diocesi del Regno, l' aumento della limosina delle messe, stabilendosi a grana quindici, cioè tari uno e grana dieci di moneta di Sicilia, e per la diocesi di Palermo a grana venti, che sono tari due di moneta Siciliana ( Ord. del Gov. de' 17 gennaio 1787. )

(b) Col decreto del 30 giugno 1818 si pre-

scrisse che la somma non ancora disposta del terzo *pensionabile* liquidato nella nomina dell' Arcivescovo di Messina fosse assegnata allo stesso attuale Arcivescovo durante il tempo che reggerebbe quella Chiesa per distribuirla ai poveri della medesima.

(c) Col real decreto de' 6 giugno 1821 fu deferito al Procuratore generale presso la Gran Corte de' Conti la facoltà di munire le Carte di Roma del Regio *Exequatur*.

dalla dipendenza de' Superiori residenti nell'estero, e varie disposizioni si diedero per la corrispondente disciplina.

Ecco il contenuto di questo editto.

« I. In primo luogo aboliamo ed escludiamo dal governo de' monasteri, case religiose e congregazioni de' nostri regni ogni superiorità, autorità ed ingerenza degli esteri, per effetto di che tutte le comunità religiose esistenti ne' nostri regni, senza eccettuarne alcuna, saranno per lo avvenire del tutto indipendenti da tali Superiori, sieno Generali, sieno Procuratori generali; siano qualsivogliano altri, come pure da qualsivoglia Capitolo definitorio o Consulta che si tenga fuori dello stato; ed altresì saranno sciolte da qualunque vincolo, ed obbligo passivo, sia di giurisdizione sia di governo, disciplina, o altra polizia religiosa colli monasteri, case religiose e congregazioni degli stati esteri. Quindi proibiamo sotto la pena del bando da' nostri domini, ad ogni Superiore o suddito degli ordini regolari de' nostri regni di andare, mandare, deputare o ricorrere ai Capitoli generali, dietro congressi che si tengono in altri domini, ed a qualsivogliano Superiori esteri, come ancora di riceversi patenti, ubbidienze, lettere facoltative, onorificenze di gradi, e qualsivogliano carte, che si emanano da' Superiori generali o Capitoli fuori de' nostri regni, e di riceversi qualunque Visitatore che venga destinato colla loro autorità, e di prestar qualunque obbedienza.

II. Esclusa in tal modo qualunque ingerenza degli esteri, li regolari de' nostri regni continueranno a vivere colle stesse loro costituzioni, colle quali hanno professato in tutto ciò che sieno conformi alle leggi ed alla polizia del regno, e non opposte alla presente determinazione sovrana; e saranno in avvenire le case religiose, e congregazioni de' nostri regni assolutamente dirette e governate da' propri Superiori esistenti nelli stessi regni nella maniera corrispondente alle dette regole e costituzioni delli loro rispettivi istituti, sotto però della giurisdizione dell'Arcivescovo e Vescovo diocesano in quanto alle cose spirituali, e sotto la real autorità nostra per le cose economiche e temporali, con quelle facoltà che dalla sovranità nostra li verranno concesse — Per quale oggetto incarichiamo gli Arcivescovi e Vescovi de' nostri regni di rientrare nell'esercizio della lor potestà sopra tutti li regolari commoranti nelle rispettive diocesi in tutto ciò che riguarda la cura delle anime, l'amministrazione de' sacramenti ed altro che si contiene sotto la giurisdizione puramente spirituale, essendo real nostra volontà di non più ammettere, nelli nostri regni, e sulle dette materie, esenzione alcuna dalla ordinaria loro giurisdizione, per lo qual fine rivocando colla pienezza della nostra sovrana autorità qualunque assenso fosse dato da' nostri predecessori a somiglianti esenzioni de' regolari, saranno considerati da ora innanzi per inefficaci tutti li privilegi di esenzioni già introdotti, nè potranno essere ammessi o eseguiti quelli che capitassero in progresso, e sopra questo gravissimo punto s'intenderà incaricata la coscienza degli Ordinarii medesimi per conservare l'essenzial dovere del loro sacro ministero.

III. In conseguenza della suddetta determinazione in luogo delli Capitoli, e Superiori generali si riterranno nelli nostri Regni li Capitoli e Congregazioni nazionali, e li Superiori Provinciali, oltre li Superiori locali per li rispettivi monasteri. Ed allorchè li suddetti Capitoli si dovranno convocare se ne dovrà preventivamente ottenere il permesso da Noi, ri-

serbandoci nel caso che ve ne sia bisogno di destinare un Magistrato o un Vescovo delegato il quale pel buon ordine vi assista e sia presente. Si eleggeranno in detti capitoli li proprii Superiori ne' modi e ne' tempi stabiliti dalle proprie Costituzioni, e si faranno quelli stabilimenti, che si crederanno utili per la miglior disciplina: ma tali atti capitolari non avranno il loro effetto se prima non siano da Noi confirmati. Seguendo la conferma in vigore della medesima li Provinciali, ed altri Superiori nazionali che saranno eletti, avranno rispettivamente l'ispezione al governo di tutto ciò che appartiene alla disciplina del Chiostro, ed alla visita de' monasteri e delle loro Chiese; ed avranno altresì la facoltà di governare, e soprintendere alli Monasteri con giurisdizione economica e temporale, secondo le Regole e Costituzioni di ciascun ordine, sotto però la nostra autorità regale, e riconoscendo dalla Sovranità que' dritti temporali, che si contengono nelle menzionate Regole e Costituzioni, ove siano conformi alle già dette leggi, e polizia de' nostri Regni. E li Superiori locali, li quali sono i Prelati e li Parrochi de' loro Monasteri, dopo essere stati eletti nelle dette assemblee, e confirmati da Noi, si presentino agli Arcivescovi e Vescovi diocesani per ricevere le facoltà spirituali necessarie all'esercizio del loro Ministero. Ben vero rispetto alli Monasteri di nostro Regio padronato restino salvi ed illesi li nostri regii dritti intorno all'elezione de' loro Superiori, giusta le dichiarazioni che si trovano già fatte, e che in appresso si faranno.

IV. Ed in quanto a quegli ordini di religione che per lo gran numero de' monasteri e delli loro individui, si trovano divisi in più e diverse Provincie, permettiamo che tanto per l'oggetto di mantenere il nesso e l'unione fra loro, quanto per ravvivare l'osservanza, e sostenere la disciplina, li superiori delle diverse provincie a tenore del IV Concilio Lateranese nel cap. *In singulis*, si uniscano di tempo in tempo, e qualora il bisogno lo richiederà, in un capitolo, o congregazione Nazionale, per ivi trattare di ciò che può essere necessario alla riforma del proprio Ordine, ed alla osservanza regolare, facendosi esatto registro delli stabilimenti che si faranno. Ben inteso che debbano da noi averne il permesso, dopochè avremo esaminato se vi sia ragionevole motivo di farsi tale unione, nel qual atto ci riserbiamo di nominare la persona che per lo buono ordine vi debba presedere, e li stabilimenti che si faranno non possan valere senza essere da noi confirmati.

V. Saranno in questi stabilimenti compresi anche i monasteri delle monache, e perciò nessuno di essi potrà continuare la dipendenza da qualunque superiore residente fuori de' nostri regni, o avere con monasteri esteri alcun vincolo passivo sia per la disciplina sia per le cose temporali, sotto pena della interdizione delle successive vestizioni, ed altre a nostro arbitrio. E quelli monasteri che son soliti esser diretti da superiori regolari continuino nello stesso regolamento, ma tali superiori debbano essere nazionali e residenti ne' nostri regni, e dopo essere eletti per tale incumbenza debbano similmente presentarsi ai Vescovi per avere le necessarie facoltà spirituali.

VI. Per lo medesimo oggetto tutte le nuove vestizioni in quelli ordini di religione che non hanno avuto divieto, la probazione, la professione, e gli studii dovranno essere fatti nelli nostri regni, dichiarandosi incapaci di stanza, aggregazione, figliolanza, e di qualunque carico, grado

e voce quelli li quali dopo la pubblicazione del presente editto si vestissero, professassero, studiassero fuori dei nostri regni, o prendessero altrove la laurea dottorale.

VII. Ed incontrandosi dubbii nell' esecuzione del presente Editto, ci riserbiamo di fare le ulteriori determinazioni. Per lo qual fine abbiamo stimato di ristabilire una Commissione, ossia Giunta composta di Ministri da Noi destinandi, la quale Giunta prenderà sopra ogni oggetto di dubbio le debite dilucidazioni, e rappresenterà a Noi quello che occorrerà, per dare le disposizioni convenienti.

Quindi perchè questo nostro Sovrano Editto venga a notizia di tutti, e particolarmente di quelli per li quali abbiamo stimato spedirlo, vogliamo e comandiamo che si pubblici nelle legittime forme ne' luoghi soliti della capitale, e delle provincie del Regno, da noi sottoscritto, munito col suggello delle nostre Reali armi, riconosciuto dal nostro Segretario di Stato di Casa Reale, e degli Affari Esteri, visto dal nostro Vice Protonotario, e il di lui visto autenticato dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. Napoli 1 settembre 1788. FERDINANDO. — Pubblicato in Palermo a 18 ottobre 1788. »

Essa venne comunicata al Vicerè con dispaccio del 5 detto mese, il quale lo comunicò alla giunta de' presidenti e Consultore, e fu pubblicata in Palermo ai 18 ottobre detto anno.

Coll' editto del 4 luglio 1789 il Re prescrisse che pria degli anni 21 compiuti, nè uomini nè donne potessero fare professione monastica, eguagliando a questo modo la condizione del Clero regolare al Clero secolare. (Comunicato al Vicerè e da questi al sacro Consiglio coll' ord. de' 10 giugno 1790.)

Per dispensa di età pel Sacerdozio, per l'uscir delle Monache dal Chiostro, per conferma di Badessa, non si ricorri in Roma, ma si faccia dal Vescovo, e si neghi l'*exequatur* a simili Bolle. *Dispaccio* del primo gennaio 1780.

Non si deve permettere che le religiose portino la spesa della Sagrestia, del Cellerariato e degli altri officii e funzioni che debbono andare tutti a carico de' Monasteri, non essendo esse ad altro tenute che al puro impiego personale. *Dispaccio* de' 13 agosto 1782. Comunicato al Vicerè e da questi al Trib. della R. G. C. a 6 settembre detto anno.

È in libertà de' monasteri, non che di tutti gli altri luoghi pii il rimuovere gli avvocati e Procuratori che abbiano scelti per la difesa delle loro cause, non ostante qualunque contraria interpretazione ed inosservanza, a tenore delle reali determinazioni del 1740 e 1753. *Dispaccio* del 6 novembre 1779. (Comunicato dal Vicerè al Trib. della R. G. C. e Civ. a 19 detto mese ed anno.)

I superiori de' Regolari non permettono che i Religiosi si occupino in affari forensi; ed i Giudici non li ammettino senza la licenza de' loro superiori — Saragozza 6 ottobre 1646. Lo stesso si era già ordinato dal Vicerè colle ordinanze del 1603 e 1604.

Sono però ammessi per le cause della propria Religione, egualmente che i Clerici secolari per i negozii della propria Chiesa e con licenza dell' Ordinario. — Palermo 25 agosto 1600.

XIV. *Santo Officio*. Tutto che si fossero negli anni 1580, 1590 e 1597 fatti i capitoli di concordia tra il tribunale della S. Inquisizione ed

i regii tribunali, pure dietro nuove quistioni ordinossi, che non godono privilegio i Familiari mandati per le ferite in faccia. Si eleggano per familiari persone di buona vita e fama, e se nol siano, si rinominino — Vagliadolid 13 aprile 1605.

La civile giurisdizione che gl' Inquisitori esercitano sulle persone sottoposte al S. Ufficio non cessa di esser Regia, e dal Re loro concessa, è rivocabile secondo la sovrana volontà — Ventosilla 4 giugno 1608.

Le quistioni di competenza tra i Prelati e gl' inquisitori si compongono per mezzo di Arbitri da essi scelti, ed in caso di discordia da uno de' Presidenti o dal Consultore unito ai detti Arbitri. Non quietandosi, il Vicerè riferisca a S. M. — Madrid 14 settembre 1630 — Palermo 31 maggio 1634. Ma sorgendo sempre nuove quistioni tra essi, si divenne ad una nuova concordia, e si stabilì.

1. Conoscersi dagli ufficiali regii il delitto di resistenza commesso dagli ufficiali della S. Inquisizione;

2. Potersi sottomettere alla tortura gli ufficiali medesimi rei dei delitti eccettuati nelle due prime concordie;

3. Non godono del privilegio del Foro i familiari ed i ministri del S. Ufficio pel colpo di schioppo vibrato tutto che non sia seguita, nè morte, nè ferita;

4. Nè lo godono pel delitto di falsa moneta o tosatura di monete;

5. Non lo godono pe' delitti commessi prima di essere familiari;

6. L' asportazione di schioppetti volgarmente *pistoli* appartiene al Foro misto, a meno che non vi sia licenza degl' inquisitori per gli affari della S. Fede;

7. La rinuncia al privilegio del Foro fatta dagli ufficiali e familiari suddetti vale per essi, ma non pel creditore che può convenirli nel tribunale del S. Ufficio, non ostante tale rinuncia;

8. I familiari suddetti deponendo il falso innanzi ai magistrati laici, possono essere da essi puniti; e viceversa gl' inquisitori possono punire i laici che depongono il falso innanzi ad essi;

9. I Carcerati dagli ufficiali regii debbonsi consegnare agl' inquisitori se li richieggono sia per delitti contra la Fede, sia come testimonii in essi, con rimetterli in questo secondo caso in un competente termine;

10. Sono nulle le donazioni o cessioni che si fanno ai familiari del S. Ufficio che han voce attiva e passiva per trarre ivi i debitori;

11. È vietato ai Vicerè esiliare i familiari suddetti, come perturbatori o scandalosi, se non per grave motivo, e consigliandosi prima col più vecchio inquisitore;

12. Il presidente della gran regia corte, non può esser affetto dalle censure ecclesiastiche, nelle cause nelle quali non diede il suo voto;

13. I creditori del barone ancorchè ufficiali salariati del S. Ufficio debbon comparire nella M. R. C. per farsi graduare; eccetto però il fisco della S. Inquisizione;

14. I familiari suddetti son tenuti a risiedere nel luogo pel quale furono scelti; nè godono il foro, abitando altrove se non per transitò, o per affari della S. Fede. Essi per goder il Foro debbon matricolarsi, e non eccedere il numero stabilito;

15. Le vedove de' familiari godono del Foro sin che sonò in vedovanza; i loro commensali non lo godono;

16. Nè lo godono i figli de' familiari non domiciliati col padre, purchè non sia per mandato del medesimo ed a sue spese che abitino altrove;

17. I baroni ed i feudatari non possono essere ufficiali della S. Inquisizione, anche rinunziando il feudo, quando ne ritengano l'amministrazione;

18. Si dia un competente termine ne' monitorii che si spediscono contro i regii magistrati per la remissione de' familiari, onde possano avere agio bastante ad esaminare sè il familiare godi o no del privilegio del Foro;

19. Non possono farsi Monitorii generali, nè dagl' Inquisitori, nè dai loro Officiali;

20. Non si possono conoscere dagl' Inquisitori le cause feudali, o del dominio si tratti o del possesso, sia con azione reale, sia con azione personale;

21. I Ministri ed Officiali della S. Inquisizione non godono del privilegio del Foro per le cauzioni date ai debitori del Fisco o delle Università;

22. I Commissarii esecutivi del S. Ufficio non godono di tal privilegio, nè nel civile, nè nel criminale, neppure durante la commessione;

23. Debboni vicendevolmente dare il Tribunale del S. Off. e la M. R. C. le minute e le copie degli atti per affari giurisdizionali;

24. I Consultori, per decidersi le cause civili da 200 onze in sopra, debboni scegliere dagl' Inquisitori tra i Regii Consiglieri, nè possono rimuoversi, se non per giusti motivi di sospensione: nelle cause che giudicansi in ultima istanza, si scelgono due de' detti Consultori che si uniscono coll' Inquisitore, dividendo tra loro le sportule;

25. I ministri del S. Ufficio non godono del privilegio del foro nelle cause delle Rivele, Estrazioni, Ripartimenti, Semine, Macellazione di bovi e vitelli; ma debbono osservarsi le Prammatiche su tali oggetti emanate;

26. Devesi osservare la forma contenuta nell' art. 15 della concordia del 1580 per rimirsi la M. R. C. col Tribunale del S. Ufficio, onde determinarsi le cause di competenza, sotto alcune determinate pene;

27. Emergendo controversia giurisdizionale tra il Tribunale del S. Ufficio e la M. R. C., devesi decidere da due Consiglieri della Suprema Inquisizione e due altri del Supremo Consiglio d' Italia insieme riuniti.

Madrid 29 agosto 1635. Pubblicato in Palermo a 3 gennaio 1636.

Dopo questa Concordia furono risolti gli altri seguenti casi:

1. Pendente l' inquisizione di qualche delitto a carico di un Ministro del S. Ufficio, ancorchè godente del privilegio del Foro, non è ad essi permesso l' esercizio della loro carica;

2. I Ministri suddetti inquisiti *de crimine nefandi*, non godono privilegio di Foro;

3. I domestici degl' inquisitori e de' loro Officiali salariati godono il Foro soltanto nelle cause passive, non già nelle attive;

4. I Familiari del S. Ufficio non godono il foro ne' delitti di fabbricazione ed espansione di falsa moneta; nè per mandato di assassinio mediante denaro;

5. Si replicano gli ordini per la privata conoscenza de' Giudici Regii di tutte le cause feudali — Madrid 29 agosto 1635 — Messina 23 settembre 1654.

Son rievocati tutti i decreti fatti dai Vicerè contro i Capitoli delle Con-



cordie, e se ne proibiscono le dispense — Madrid 28 febbraio 1665. Palermo 29 marzo 1666.

Ma non perciò finirono le controversie tra gl' inquisitori e la Gran Regia Corte, ed una nuova concordia ebbe luogo a forma di Prammatica sanzione in data di Vienna del 19 marzo 1732, nella quale meglio si spiegarono le antecedenti Prammatiche (a).

Finalmente cadde questo Tribunale con tutto il suo apparato nel 27 marzo 1782, come dirassi nelle *Addizioni*.

XV. *Spogli dei Vescovi*. Possono i Vescovi disporre de' beni loro spettanti prima del possesso del vescovato, quando ne abbiano fatto l'inventario coll'intervento del secreto. Ma i beni che acquistano dopo, spettano al Re morendo in conto di spoglio, e di essi non possono disporre, nè anche in favor delle loro Chiese — Pardo 4 dicembre 1579. Eseguito a 15 maggio 1580, dandosi le convenienti disposizioni.

### CAPITOLO III.

#### *Degli ecclesiastici delinquenti, e della loro degradazione.*

Vedemmo la nobiltà del Ministero Ecclesiastico, e le provvidenze date per la immunità personale de' Chierici col concordato del 1741. Or queste seguirono esattamente sino all'epoca della militare occupazione. Allora col nuovo Codice penale francese, tutti i cittadini di qualunque classe, furono sottoposti alla ordinaria giustizia punitrice, così ne' misfatti e ne' delitti, come nelle contravvenzioni; nè vi fu altra eccezione che pei delitti militari. Nella restaurazione fu adottato questo stesso principio, e venne sanzionato nell'articolo 136 delle nostre leggi di proc. penale. Furono dunque tutti gli ecclesiastici per le loro mancanze sottoposti all'autorità laicale, e niuna distinzione si fece a loro riguardo; E se si pensò ad essi, ciò fu semplicemente pel modo come doveano essere citati ed intesi come testimoni, sia nelle preliminari informazioni, sia ne' pubblici dibattimenti.

Ma se i delinquenti non ottenevano alcun riguardo, anzi come più istruiti e più degni, meritavano maggior rigore; pure qualche riguardo esigea il loro carattere indelebile che colle sacre Ordinazioni acquistavano. Se non si poteva evitare lo scandalo, bisognava almeno minorarlo (b). Era dolente la S. Sede dell'uso de' giudizi che facevasi nel Regno contro gli ecclesiastici, e gemeva del poco riguardo che in essi mantenevasi, quasi in diletto del carattere sacerdotale. Ebbe luogo perciò una particolare

(a) Tra le altre cose stabilissi non-goderli il Foro dell'Inquisizione dai militari urbani; non godere gli ufficiali di essa alcuna esenzione nella ripartizione de' pesi della universalità; e ne' gravami che producono pe' tributi e donativi loro imposti, osservarsi la forma solita in simili cause ecclesiastiche.

(b) Nella Bolla *Cum in tuenda* del Pontefice Gregorio XVI dicesi che sebbene i predecessori Pontefici abbiano avuto moltissimo a cuore il badare al decoro de' Chierici, tuttavia hanno delle volte dovuto rilasciare l'ecclesiastica disciplina su di ciò, ed adattare, nelle luttuose vicende delle co-

se e del tempo, la forma de' giudizi contra un Chierico, costituito anche ne' sacri ordini del Presbiterato, alla di lui condanna, non che alla verbale deposizione, e attuale e solenne degradazione. Cedendo si bene che non sembrasse impedita, e troppo ritardata dai Sacri Canonici l'amministrazione della giustizia, che la necessità richiedeva pronta e facile; per la qual cosa lo stesso Concilio Tridentino nella sessione XIII Cap. IV della *Riforma*, introdusse una nuova forma di giudizio più spedito su questo affare, acciocchè non si differisce la dovuta esecuzione della giustizia.

convenzione tra il nostro Governo e la Santa Sede per gli Ecclesiastici delinquenti, e qualora dovessero subire l'estremo supplizio, durando ancora la pena di morte ad esser comminata in ben molti misfatti, occorreva pensare alla loro degradazione per consegnarsi al braccio secolare, non più come Ecclesiastici, ma come reietti dal grembo della Chiesa e spogliarsi del sacro loro carattere.

Ecco infatti in quali termini si espresse la convenzione suddetta, trascritta nella Legge del 30 settembre 1839.

FERDINANDO II ec.

È stata conchiusa tra Sua Santità il regnante Sommo Pontefice Gregorio XVI e Noi, per mezzo de'rispettivi Plenipotenziarii autorizzati e muniti delle necessarie, facoltà la seguente convenzione riguardante la degradazione degli ecclesiastici condannati all'ultimo supplizio e varie altre discipline da osservarsi in riguardo a' medesimi.

In nome della Santissima Trinità.

Sua Santità Papa Gregorio XVI e S. M. Ferdinando II Re del Regno delle due Sicilie, avendo amichevolmente convenuto fra loro sopra alcune discipline da osservarsi nel Regno delle due Sicilie, relativamente alle immunità personali, hanno consentito i seguenti articoli, cioè:

Art. 1. In avvenire gli ecclesiastici ed i religiosi non saranno più condotti sia in una casa di arresto, sia in una prigione, che in tempo di notte o in legno, e coperti di mantello, per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico.

• 2. Gli ecclesiastici saranno detenuti in prigioni particolari, per quanto lo permetteranno le località, ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli (a).

3. Non si faranno mai arresti nelle Chiese durante il servizio divino, nè senza prevenirne il curato, il priore, in una parola il superiore della Chiesa nella quale si fosse rifugiata la persona colpevole.

4. Ogni Vescovo potrà averé nel suo episcopio, una prigione o camera di correzione, per gli ecclesiastici che crederà di dover fare arrestare e punire.

5. Il Governo non domanderà a Vescovi la degradazione di un Ecclesiastico condannato a morte, senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, in cui debbono essere riferiti tutt' i documenti del processo che comprovano il reato. Non trovando i Vescovi osservazione a fare su tali elementi, verranno, senza ritardare inutilmente il corso della Giustizia, all'atto della degradazione, invocando in favore del paziente la commiserazione del Sovrano, giusta i dettami del loro istituto. Quantevolte poi, ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegnarono a S. M. I rilievi fatti dal Vescovo unitamente a' documenti che ha avuti presenti, saranno d'ordine di S. M. rimessi alla discussione di una commissione, composta di tre Vescovi con facoltà apostolica approvati da Sua Santità sulla proposta del Re del doppio del numero bisognevole, e di due assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente su i rilievi suddetti. Se la Commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà subito il medesimo perchè pro-

(a) Più, col rescritto del 31 marzo 1828, cere fossero assolutamente separati dagli erasi ordinato, che gli Ecclesiastici sotto altri detenuti, (Atti ec. Parte IV, p. 175) giudizio o condannati, rimanendo in car-

ceda senz'altra replica ed esitazione all'atto della degradazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al Governo per sua intelligenza. Qualora poi la Commissione troverà fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a S. M., raccomandando il condannato alla clemenza Sovrana.

Ed affinchè consti in ogni futuro tempo di questa loro volontà e delle obbligazioni che contraggono, tanto per se quanto pe' loro successori, di fedelmente osservare e far esaminare gli articoli sopra espressi, hanno rispettivamente incaricato i loro ministri, cioè Sua Santità, l'Eminentissimo Signor Cardinale Tommaso Bernetti, Diacono di S. Cesareo, suo Segretario di Stato, e S. M., l'Eccellentissimo Signore D. Giuseppe Costantino Conte di Ludolf, Cavaliere del Reale Militare Ordine Costantiniano, di quello di prima classe di Sant'Anna di Russia, maggiordomo di settimana e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la Santa Sede a sottoscrivere ne' loro augusti nomi, la presente convenzione, la quale comechè fatta direttamente fra loro, hanno già per valida, ferma, rata e ratificata.

In fede di che, noi suddetti Cardinale Tommaso Bernetti e Giuseppe Costantino Conte di Ludolf, abbiamo firmata la presente convenzione in doppio originale apponendovi i nostri nomi ed i sigilli delle nostre armi.

Fatto in Roma il giorno 16 aprile 1834.

Fir. D. Cardinale Bernetti e Giuseppe C. Ludolf.

E perchè tutti gli articoli convenuti nella trascritta convenzione abbiano la più esatta ed inviolabile osservanza, vogliamo che la medesima tenga ne' nostri domini forza di legge.

E quindi sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari esteri.

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato.

L'abbiamo *sanzionato* e *sanzioniamo* nelle debite forme.

Vogliamo pertanto e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita dal nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri e registrata e depositata nel Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, si pubblichi colle ordinarie sollemnità per tutti i nostri reali domini, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri, è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

*Napoli il dì 30 di settembre 1839.*

Firmato FERDINANDO.

Daremo la tremenda formola delle degradazioni giusta la norma proposta dal Dritto Canonico nel Cap. *Novimus XVII, de Verb. Signif.* e dal Pontificale Romano nelle promesse *Addizioni*.

## CAPITOLO IV.

*Delle Arciconfraternite e Congregazioni.*

Fra le opere pie sono le Congreghe dove si radunano i fedeli, sia per la recita di particolari preci, sia per altro pio e lodevole oggetto, per cui vengono indicate sotto la denominazione di *Luoghi pii laicali*. Molte disposizioni si son date per esse, che ci facciamo un dovere di rammentare ai nostri lettori.

Negli atti formati per l'esecuzione dell'ultimo Concordato rilevasi.

1. Che l'assistenza la quale si presta ai condannati a morte da alcune Congregazioni, dov'essere esercitata da' soli Ecclesiastici, giusta il real decreto del 1 febbraio 1820. (*Atti ec. Parte III p. 5.*)

2. I Padri Spirituali delle Congregazioni debbon essere approvati dagli Ordinarii, in conformità delle regole generali delle congregazioni, proposte dalla Consulta de' reali domini al di qua del Faro, e sovranamente sanzionate in data de' 22 novembre 1826. Minist. de' 17 gennaio 1827. (*Atti ec. P. IV, p. 125.*)

3. Sui dubbi proposti dall'Arcivescovo di Manfredonia venne col parere uniforme della Consulta emesso real Rescritto del 1 marzo 1837, ordinante che tutto quello che nelle Congreghe riguarda materie morali, appartiene esclusivamente all'Ordinario, senza che i Consigli degli Ospizii possono prendervi ingerenza alcuna; in tutti gli altri affari debbonsi tener presenti i decreti de' 7 dicembre 1832, e 18 dicembre 1833 e le istruzioni Ministeriali del 20 maggio 1820. (*Atti ec. Parte VII, pag. 142.*)

Nelle Istruzioni per l'amministrazione degli Stabilimenti di Beneficenza e Luoghi pii laicali, emanate dalla Segreteria degli Affari Interni nel 20 maggio 1820, si prescrive;

1. (Corrispondente all'art. XC.) Che ove siano Arciconfraternite e Congregazioni, avrà ciascuna la sua particolare amministrazione, a termini del decreto del 1 febbraio 1816.

Ecco quanto prescrive si in questo real decreto.

Art. 1. I Consigli degli Ospizii installati nelle provincie del nostro regno per soprintendere alle Amministrazioni degli stabilimenti di pietà e de'luoghi pii laicali; continueranno nelle loro funzioni, secondo i regolamenti che sono provvisoriamente in vigore: salvo le modificazioni che il nostro Segretario di Stato Ministro dell'Interno è autorizzato ad apporre.

2. L'Amministrazione diretta di questi Monti, Ospedali, Cappelle ed Istituzioni pie, che nel 1805 veniva sostenuta da'deputati o dagli agenti eletti da' comuni, continuerà a rimanere confidata alle commissioni amministrative nel modo che si trovano stabilite. La proposta però degl'individui che dovranno comporre, sarà fatta dai rispettivi decurionati, e verrà soggettata alle conferme che prescrivono le istruzioni.

3. L'Amministrazione de' beni che formano il patrimonio delle Congregazioni e delle pie adunanze di qualunque natura, sarà restituita a' confratelli delle medesime, secondo il possesso in cui erano nel 1805.

4. Gli ecclesiastici che aveano il dritto di amministrare direttamente qualche pia istituzione, che lo esercitavano senza contraddizione nel 1805 e che ne furono privati in seguito delle installazioni delle Commissioni amministrative, saranno reintegrati nel loro antico possesso.

5. L'elezione annuale degli Amministratori Indicati ne' due precedenti articoli, e la nomina de' rispettivi cassieri, dovrà essere annualmente confermata da' Consigli degli Ospizi, i quali saranno anche responsabili della idoneità e sufficienza delle cauzioni.

6. Gli Amministratori in tal guida eletti dovranno nel loro esercizio tener per guida gli stati discussi, e dovranno pure conformarsi al sistema ed alle regole medesime che si trovano prescritte, e che si osservano per quelle istituzioni che rimangono sotto l'amministrazione delle commissioni amministrative.

7. Il metodo per la reddizione de' conti che ha similmente luogo pe' comuni, sarà conservato con quelle modificazioni che il nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno andrà a prescrivere per rendere le operazioni più spedite e meno complicate. Nell' esame però de' conti medesimi che dovrà farsi innanzi al decurionato, a tenore dell' art. 72 delle istruzioni Ministeriali provvisoriamente in vigore, interverrà un deputato Ecclesiastico nominato dal Vescovo, affine di vegliare alla osservanza delle opere di religione. La discussione de' conti si eseguirà innanzi ai rispettivi Consigli d'Intendenza; ed in caso di gravame, si procederà dalla nostra Corte de' conti.

8. Le disposizioni contenute negli art. 6 e 7 del presente decreto non sono applicabili a quelle confraternite e pie adunanze, le quali non possedendo fondi o rendite, amministrano semplicemente le loro prestazioni e oblazioni. La visura de' conti di questi stabilimenti si eseguirà innanzi ai razionali, eletti dalle stesse corporazioni secondo le loro regole, e le autorità amministrative non potranno procedere, se non nel semplice caso di gravami o doglianze, che verranno prodotte dagl' interessati.

9. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Quest' amministrazione sarà confidata a quel numero dei fratelli che verranno scelti dalla rispettiva corporazione legittima, riunita nel modo prescritto dalle regole munite di Regio assenso (a). — Nel mese di novembre di ciascun anno sarà rimessa ai Consigli una copia della conclusione per la nomina degli amministratori onde sia munita di conferma. La durata negli officii sarà quella ordinata dalle regole stesse. Potranno le corporazioni domandare la conferma di tutti o di parte degli Officiali per un altro anno, qualora ciò non venga vietato da' loro statuti (b).

2. (Art. XCI) Producendosi dai confratelli di una congregazione dei reclami contra la elezione degli officiali, ovvero contro le persone elette, saranno i medesimi discussi economicamente dai Consigli degli Ospizii. Nel caso di dissenso delle parti rimane in libertà delle medesime di sperimentar le loro ragioni innanzi ai Consigli della Intendenza (c).

3. (Art. XCII) Quanto si è prescritto per i cassieri Comunali nella legge sull' Amministrazione civile avrà luogo per i cassieri delle Congre-

(a) Nel farsi nuove regole per le Congreghe, debbonsi tener presenti quelle progettate dalla Consulta generale de' Reali domini di qua dal Faro, ed approvate da S. M. giusto la Minist. de' 23 marzo 1625.

(b) Ma i Padri Spirituali debbonsi approvare dagli Ordinarii, giusta la Minist. de' 22 novembre 1826.

(c) Ogni reclamo che senza essere stato presentato al Consiglio degli Ospizi, è presentato ai Consigli d'Intendenza, dopo che le nomine sono state confermate ed approvate dai Consigli, è irrecettibile. Rescritto de' 20 giugno 1840.

gazioni; restando trasfuse agl'individui che compongono le loro corporazioni, i diritti de'decurionati, e la responsabilità de'medesimi per le cauzioni.

4. (Art. CXLIV.) Le disposizioni degli articoli 141 e 142 (a) debbono estendersi alle Arciconfraternite e Congregazioni per quanto riguarda il metodo e la liturgia de'conti morali.

5. (Art. CLIV.) Le Confraternite o pie adunanze le quali altra rendita non hanno che quella che risulta dalle prestazioni dei confratelli, serberanno i loro metodi consueti, non essendo soggette alle regole ed alla reddizione dei conti, com'è prescritto per le altre pie fondazioni. Nel solo caso che alcuno degl'interessati reclamasse, i Consigli degli Ospizi ne prenderanno cognizione, provvedendo a seconda delle circostanze, o provocando nel bisogno gli ordini superiori.

6 e 7. (Art. CLVII e CLVIII.) Le prerogative che le leggi ed i reali decreti accordano in favore de' Comuni sono applicabili agli stabilimenti che costituiscono l'Amministrazione di pubblica beneficenza che la legge istessa reputa come sezioni de' Comuni. — Fra questi stabilimenti trovandosi già comprese le arciconfraternite e congregazioni laicali, esse debbono essere sommesse a tutte le disposizioni che vi si prescrivono.

Il nome di Arciconfraternita è un titolo che si concede dal Sovrano con particolare decreto, ma non porta preminenza su le altre confraternite, meno che nella precedenza, nella quale dopo le Arciconfraternite lo ottengono quelle che sono più antiche per la data del regio assenso.

Fu infatti questo titolo accordato col decreto de'31 agosto 1818 alla Congregazione di S. Vitale, e con quello de'9 settembre detto anno alla Congregazione di S. Maria delle Grazie di Lucera; col decreto de'25 gennaio 1820 alla Congregazione dell'Annunciata del Comune di Lago, egualmente che a quella dell'Immacolata Concezione in detto comune col decreto de'25 luglio 1820; col decreto de'12 gennaio 1825 alla Congregazione dell'Assunta in Cerignola; con quello de'21 settembre 1825 alla pia adunanza di S. Francesco d'Assisi in Napoli; con quello de'5 settembre 1826 alla Congrega del Carmine in Napoli; con quello de'6 gennaio 1827 alla Congrega del Sacramento in S. Giov. Maggiore in Napoli, ed ai 18 detto mese ed anno a quello della Pietà in Campobasso; ed a 3 febbraio detto anno a quella del Sacramento in Torre Annunziata; e a'10 marzo seguente a quella di S. Giuseppe in Napoli; col decreto de'16 dicembre 1828 alla Congregazione della Morte in Minervino; a 12 giugno detto anno a quella del Sacramento in Bari; a 21 agosto 1829 alla Congregazione di Visitaveri in Forio d'Ischia; nel 14 febbraio 1830 alla Congrega del Rosario nella Cava; nel 21 luglio 1830 alla Congregazione del Rosario nella Chiesa della Carità in Napoli; e nel 28 ottobre detto anno a quello del Sacramento in Campobasso; nel 25 ottobre 1831 a quella del Sacramento in Cimitile; nel 1 ottobre 1832 a quella di S. Giovanbattista in Caserta; a 26 settembre 1834 a quella della Concezione fuori Porta Nolana in Napoli; a 17 settembre 1835 a quella del Sacramento in Barletta,

(a) L'art. 141 parla dell'intervento nel decurionato di un Deputato ecclesiastico, nominato dal proprio Ordinario, a fine di vegliare alla osservanza delle opere di religione, e l'art. 142 prescrive che i Cassie-

ri debbono trasmettere ai Consigli degli Ospizi, fra due mesi dopo terminato l'esercizio, il loro registro, da riguardarsi pel loro conto morale.

oltre varie altre che già erano in possesso di questo titolo, o che l'ottennero dalla grazia sovrana.

Del resto tutte queste congreghe non ricevono la loro legale esistenza che dalla reale approvazione. È *illecita*, si disse nel Capitolo II Titolo IV delle nostre *leggi penali*, qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di riunirsi in tutti i giorni, o in certi giorni determinati per occuparsi anche senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti sieno *religiosi*, sieno politici o simili, quante volte sia formata senza permissione dall'autorità pubblica, o non vi si osservino le dizioni dall'autorità pubblica ordinate. Ogni associazione illecita verrà immediatamente disciolta; ed i capi e direttori o amministratori di essa verranno puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con ammenda correzionale. Che se gl'individui di una associazione illecita già disciolta tornino a riunirsi, saran puniti colla pena de' capi, direttori ed amministratori; e costoro in questo caso saranno considerati come reiteratei o recidivi, secondo le circostanze: art. 305, 306 e 307 *ll. pen.*

Aggiungi che col decreto del 14 febbrajo 1816 si prescrisse.

« ART. 4. Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 del decreto del dì 1 febbrajo corrente, non sònd applicabili a quelle confraternite e pie adunanze di questa Città di Napoli, che hanno regole munite del nostro regio assenso, e che posseggono rendite provenienti da beni o fondi di qualsivoglia natura.

2. L'elezione de' Superiori o degli Amministratori di siffatte corporazioni, la durata delle loro funzioni, e la reddizione de' loro conti, avran luogo nel modo che prescrivono le loro regole.

3. Le domande o i gravami che potransi produrre dagl'interessati per gli oggetti indicati, saranno discussi innanzi alle autorità competenti, secondo il prescritto dalle leggi provvisoriamente in vigore.

Finalmente facciamo osservare che anche le femine possono essere sorelle del *monte* addetto o formato da quelle congregazioni che ne hanno avuto la facoltà; pagando piccolo mensile retribuzione per godere dell'accompagnamento e de' suffragii stabiliti nelle rispettive regole.

Veggasi inoltre il Regolamento approvato col decreto de' 23 giugno 1814 per gli onori dovuti ai magistrati invitati ad assistere alle esequie di un loro collega, fratello di qualche congregazione;

Ed il decreto de' 7 giugno 1816 per la pietosa opera di alcune congregazioni di seppellire gratuitamente i cadaveri de' poveri.

# ADDIZIONI

ALLE NOTE COMPRESSE IN QUESTA

## POLIZIA ECCLESIASTICA

### QUADRO

*Delle Chiese Arcivescovili e Vescovili de' Dominii di quà del Faro, giusta la riduzione e nuova circoscrizione, fatta e registrata nel transunto delle lettere Apostoliche de' 28 luglio 1818.*

| CHIESE ARCIVESCOVILI                                                 | VECOVILI RIMASTE                                                                                                                                   | VECOVILI SOPPRESSE                                                                                                                                                                                                                    | VECOVILI RIUNITE                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                    | Acerra * . . . . .                                                                                                                                                                                                                    | a S. Agata de' Goti.                                                                                                                          |
| <b>NAPOLI</b><br>colle suffraganee                                   | { Ischia<br>Nola<br>Pozzuoli                                                                                                                       | Massalubrense. . . . .<br>Vico equense . . . . .<br>Capri . . . . .                                                                                                                                                                   | } a Sorrento.                                                                                                                                 |
| <b>SORRENTO</b><br>colla suffraganea                                 | { Castellammare                                                                                                                                    | Lettere . . . . .                                                                                                                                                                                                                     | a Castellammare.                                                                                                                              |
| <b>CAPUA</b><br>colle suffraganee.                                   | { Isernia<br>Calvi<br>Sessa<br>Caserta                                                                                                             | Venafro . . . . .<br>Teano* . . . . .<br>Carinola. . . . .<br>Cajazzo . . . . .                                                                                                                                                       | ad Isernia.<br>a Calvi.<br>a Sessa.<br>a Caserta.                                                                                             |
| <b>SALERNO</b><br>colle suffraganee.                                 | { Capaccio<br>Policastro<br>Nusco                                                                                                                  | Acerno* . . . . .<br>Marsico . . . . .<br>Montemarano . . . . .                                                                                                                                                                       | a Salerno.<br>a Potenza*<br>a Nusco.                                                                                                          |
| <b>AMALFI</b>                                                        | . . . . .                                                                                                                                          | Scala . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | ad Ad Amalfi.                                                                                                                                 |
| <b>ACERENZA</b><br>colle suffraganee.                                | { Anglona e Tursi<br>Potenza<br>Tricarico<br>Venosa                                                                                                | Ravello . . . . .<br>Minori . . . . .<br>Matera. . . . .                                                                                                                                                                              | } ad Acerenza.                                                                                                                                |
| <b>CONZA</b><br>colle suffraganee.                                   | { S. Angelo de' Lom-<br>bardi<br>Lacedonia<br>Muro                                                                                                 | Lavello . . . . .<br>Campagna* e . . . . .<br>Satriano. . . . .                                                                                                                                                                       | a Venosa.<br>a Conza.                                                                                                                         |
| ( <b>BENEVENTO</b> )<br>dello stato Pontificio<br>colle suffraganee. | { Avellino<br>Ariano<br>Ascoli<br>Bovino<br>Lucera<br>S. Severo di Cerre-<br>to e Telese unite<br>Bojano<br>Termoli<br>Larino<br>S. Agata de' Goti | Monteverde e . . . . .<br>Bisaccia* . . . . .<br>Trivico . . . . .<br>Trivento* . . . . .<br>Vulturara e. . . . .<br>Montecorvino . . . . .<br>Alife . . . . .<br>Guardia Alfiera . . . . .<br>Viesti * . . . . .<br>Bitetto. . . . . | a S. Angelo de' Lom-<br>bardi.<br>a Lacedonia.<br>ad Avellino.<br>a Lucera.<br>a Cerreto e Telese.<br>a Termoli.<br>a Manfredonia.<br>a Bari. |
| <b>MANFREDONIA</b>                                                   | . . . . .                                                                                                                                          | Ruvo * . . . . .                                                                                                                                                                                                                      | a Bitonto.                                                                                                                                    |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>BARI</b><br>colle suffraganee        | { Bitonto e Conver-<br>sano                                                                                                                                                                                    | Bisceglie*<br>Nazaret e Canne. . . . .<br>Minervino. . . . .<br>Motula . . . . .                                                                                                                 | } a Trani.<br>ad Andria.<br>a Castellanera.                          |
| <b>TRANI</b><br>colla suffraganea.      | { Andria                                                                                                                                                                                                       | Ostuni. . . . .<br>Castro. . . . .                                                                                                                                                               | } a Brindisi.<br>ad Otranto.                                         |
| <b>TARANTO</b><br>colle suffraganee.    | { Castellaneta<br>Oria                                                                                                                                                                                         | Alessano. . . . .                                                                                                                                                                                | ad Ugento.                                                           |
| <b>BRINDISI</b>                         | . . . . .                                                                                                                                                                                                      | Belcastro. . . . .                                                                                                                                                                               | a S. Severina.                                                       |
| <b>OTRANTO</b><br>colle suffraganee     | { Lecce<br>Ugento<br>Gallipoli                                                                                                                                                                                 | Cerenza . . . . .<br>Strongoli. . . . .<br>Umbriatico . . . . .                                                                                                                                  | } a Cariati.                                                         |
| <b>COSENZA</b>                          | . . . . .                                                                                                                                                                                                      | Isola . . . . .                                                                                                                                                                                  | a Cotrone.                                                           |
| <b>ROSSANO</b>                          | . . . . .                                                                                                                                                                                                      | Nicotera * . . . . .                                                                                                                                                                             | a Tropea.                                                            |
| <b>CHIETI</b>                           | . . . . .                                                                                                                                                                                                      | Martorano . . . . .                                                                                                                                                                              | a Nicastro.                                                          |
| <b>S. SEVERINA</b><br>colla suffraganea | { Cariati                                                                                                                                                                                                      | Ortona * . . . . .<br>Fondi . . . . .                                                                                                                                                            | } a Lanciano.<br>a Gaeta*                                            |
| <b>REGGIO</b><br>colle suffraganee      | { Girace<br>Bove<br>Oppido<br>Catanzaro<br>Crotona<br>Tropea<br>Nicotera<br>Squillace<br>Nicastro<br>Cassano                                                                                                   | Aquino * e . . . . .<br>Pontecorvo * . . . . .<br>Gravina * . . . . .<br>Sarno * e. . . . .<br>Nocera de' Pagani. . . . .<br>Polignano . . . . .<br>Giovinazzo e . . . . .<br>Terlizzi . . . . . | } a Sora.<br>a Montepeluso.<br>a Cava.<br>a Monopoli.<br>a Molfetta. |
| <b>LANCIANO</b>                         | . . . . .                                                                                                                                                                                                      | S. Marco * . . . . .<br>Civitaduale . . . . .<br>Campi . . . . .                                                                                                                                 | } a Bisignano.<br>ad Aquila.<br>a Teramo.                            |
|                                         | Gaeta<br>Sora<br>Montepeluso<br>Cava<br>Monopoli<br>Molfetta<br>Bisignano<br>Aquila<br>Teramo<br>Aversa<br>Mileto<br>Valva e Sulmona<br>Atri e Penne<br>Melfi e Rapolla<br>Troja<br>Nardò<br>Trivento<br>Marsi |                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| <b>ABBADIE.</b>                         | { Montecasino<br>Trinita della Cava<br>Monte Vergine                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| <b>PREPÓSITURA.</b>                     | S. Maria la Mena<br>in Altamura.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| <b>PRIORATO</b>                         | S. Niccolò di Bari.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |

L' Arcivescovo di Trani prende anche il titolo di Arcivescovo di Nazaret , giusta le Pontificie determinazioni approvate da S. M. nel consiglio ordin. di Stato del 19 giugno 1828. ( *Ivi* , *ivi* pag. 41. )

*Modificazioni posteriori.*

La Chiesa Vescovile di Matera fatta Arcivescovile venne unita con unione principale alla Chiesa Arcivescovile di Acerenza colla Bolla del 18 marzo 1819.

Simile venne ordinato per la soppressa Chiesa Vescovile di Alife unita con unione principale alla Chiesa di Telese , con Bolla de' 15 gennaio 1820.

La Chiesa di Ostuni venne rifatta Chiesa Vescovile governata dall' Arcivescovo di Brindisi con Bolla de' 14 maggio 1821.

La Chiesa parrocchiale di Carignona venne eretta in Chiesa Cattedrale ed incorporata alla Chiesa Cattedrale di Ascoli con Bolla del 14 giugno 1819.

La Chiesa più antica deve nominarsi prima nella riunione delle Chiese Vescovili, come

Gravina e  
Montepeluso.  
Calvi , e  
Teano.  
S. Agata de' Goti , ed  
Acerra.  
Sarno , e  
Cava.  
Marsico , e  
Potenza.

Ruvo , e  
Bitonto.  
San Marco , e  
Bisignano.  
Nicotera , e  
Tropea.  
Aquino ,  
Sora , e  
Pontecorvo.

*N. B.* Le Chiese segnate coll'asterisco sono quelle unite con unione principale che sono perciò Concattedrali , dovendo il Vescovo apporre il titolo dell' una e dell' altra Chiesa , risiedere infra l' anno presso l' una e presso l' altra , tenere un Capitolo proprio ed un Seminario , non che una Curia distinta , ed un particolare Vicario generale. Lo stesso per le Vescovili commesse all' Amministrazione degli Arcivescovi.

Il Pontefice Pio VII nelle sue lettere Apostoliche sulla Circostrizione delle Diocesi dei domini al di qua del Faro date in Roma a' 27 giugno 1818 prescrisse che eccetto le cinque giurisdizioni spirituali (a) delle *Nullius Diocesis* *ivi* espressamente conservate , tutte le altre si estinguessero , e si aggiungessero alle diocesi più vicine. Tra queste era compresa l' Abbazia *Nullius* chiamata Prepositura di Atina , e su di essa in seguito di Uffizii praticati da S. M. alla Santa Sede si provvide col Breve Pontificio spedito in Roma nel 19 novembre 1834 dal Pontefice Gregorio XVI , dichiarandosi estinta la giurisdizione spirituale della Prepositura suddetta ed aggregato il suo territorio alla Diocesi di Montecassino , talmente che dell' uno e dell' altro territorio se ne abbia uno solo e soggetto alla medesima spirituale giurisdizione. E nel tempo stesso segregandosi dalla giurisdizione di Montecassino quella parte di territorio chiamato il Cedraro

esistente in Calabria, si unisse ed aggregasse alla Diocesi di S. Marco — Col Real Rescritto degli 8 aprile 1831 si ordinò impartirsi il *Regio Exequatur* sul menzionato Breve (e nel 9 maggio seguente vi si adempì dal Vicepresidente della Consulta e Delegato dei Regii *Exequatur*. *Atti ec.* Parte VI pag. 32.

PAG. 48. *Su gli Stati discussi de' luoghi pii laicali.*  
*Decreto de' 7 dicembre 1832.*

Veduti i Reali decreti sanzionati nel 1816 sull'amministrazione degli stabilimenti di pietà, e dei luoghi pii laicali del regno.

Considerando, che i regolamenti stabiliti conservino esattamente tutt' i legati pii di messe, e di anniversarii, le spese di culto Divino, il mantenimento delle Chiese, le limosine, ed ogni altra opera di pietà a norma delle particolari fondazioni.

Considerando, che tra' doveri dell' Episcopato vi sia quello di aver cura del decoroso mantenimento delle Chiese, e dell' esecuzione de' legati pii, e che ai sacri Pastori ancora sia affidata la vigilanza sul retto uso delle limosine;

Considerando, che rimanendo nel suo vigore l'ordine attuale delle cose circa le opere di beneficenza, o di antica o di recente fondazione, e circa le spese amministrative, possa ben sottoporsi alla ispezione e vigilanza degli Ordinarii tutto ciò che riguarda il mantenimento delle Chiese e del culto Divino, i suffragii, e le limosine che sono a carico dell' amministrazione degli ospizii;

Volendo, che si ponga termine ad ogni altro reclamo su quest' oggetto; Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

ART. 1. Nel corso del 1833 saranno rinnovati tutti gli Stati discussi de' luoghi pii laicali, sia che questi vengano amministrati dalle commissioni comunali, sia che si trovino governati da persone ecclesiastiche.

ART. 2. In ogni stato discusso sarà portato un' articolo separato per le spese del culto. Questo articolo sarà fissato dal Consiglio degli ospizii di accordo coll' Ordinario diocesano.

ART. 3. Si comprenderanno in questo articolo tutt' i legati pii di messe, ed anniversarii; le festività, le novene, e le altre pratiche di pietà e religione, o prescritte nelle fondazioni, o stabilite per antica consuetudine, le spese di cere, di olio per le lampadi, e di tutt' altro che possa servire all' esercizio delle sacre funzioni; gli stipendii dovuti al Clero per celebrazioni di feste, di processioni, e di qualunque altro servizio divino; la manutenzione annuale degli arredi sacri, e de' locali addetti per le cappelle.

ART. 4. I fondi destinati per coprire le spese suddette rimarranno a disposizione dell' Ordinario Diocesano. I cassieri in vista dell' ordinativo del Prelato; o della persona, ch' egli potrebbe destinare sul luogo a quest' oggetto, dovranno eseguirne i pagamenti.

ART. 5. Niun' esito di questa specie potrà essere ammesso nel conto

de' cassieri, se non sarà documentato coll' ordinativo del Vescovo, e col ricevo della parte preendente.

ART. 6. Se nel corso dell' esercizio si verificasse il bisogno di doversi supplire qualche altra somma per un oggetto di spesa variabile, l' Ordinario ne farà la richiesta al Consiglio degli Ospizii, onde provocarne la superiore autorizzazione a norma de' regolamenti. Lo stesso avrà luogo ancora ne' casi in cui trattasi di ristaurazione delle Chiese pericolanti.

ART. 7. Nella relazione dell' articolo dello stato discusso indicato negli articoli 1 e 2 l' Ordinario diocesano esaminerà, se può esservi luogo alla riduzione de' legati pii o per la inesistenza de' fondi gravati, o per la insufficienza della rendita; avendosi in considerazione, che debbono rimanere intatti i ratizzi, che si trovano stabiliti con sovrana autorità sulle rendite ordinarie per le spese amministrative, e per le dotazioni dei nuovi ospedali, ed ospizii di beneficenza. Ove però qualche particolare luogo pio fosse troppo gravato per simili ratizzi, potrà l' Ordinario con suo ragionato rapporto rassegnare le sue osservazioni al nostro Ministro degli affari interni per emettere le necessarie disposizioni, onde proporzionarli alle circostanze, ed alle risorse del pio luogo per la parte, che riguarda l' adempimento delle opere ecclesiastiche.

ART. 8. Qualora l' Ordinario diocesano riconosca ragionevole la riduzione delle messe, e legati pii, dee rimanere a sua cura di provvedervi secondo le regole canoniche.

ART. 9. Per tutt' i luoghi pii che per fondazione sono addetti a limosine si formeranno i nuovi stati discussi di accordo coll' Ordinario, e sarà in essi stabilita la somma annuale da distribuirsi, il tempo, e il modo della distribuzione, tenendo presente la fondazione.

ART. 10. I fondi delle limosine, che si portano negli stati discussi di ogni altro luogo pio, non per effetto di fondazione, ma per consuetudine, e per economia dell' amministrazione, verranno distribuiti dietro gli attestati de' parrochi a norma dell' articolo delle istruzioni de' 20 maggio 1820.

ART. 11. Non sarà ammesso nel conto de' cassieri verun pagamento di limosine, indicate ne' due precedenti articoli, se non esibiranno unitamente al ricevo l' attestato del parroco sulla vera indigenza delle persone.

ART. 12. I Vescovi porteranno tutta la vigilanza, acciò i parrochi non rilascino certificati d' indigenza, se non nei veri casi di bisogni riconosciuti. Nel certificato esprimeranno ancora il loro avviso sulla somma che si potrebbe accordare.

ART. 13. I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari Ecclesiastici, e degli Affari Interni, ed il ministero esistente presso il Conte di Siracusa nostro fratello, e Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

*Istruzioni relative al suddetto Real decreto de' 7 dicembre 1832,  
per le opere di culto a carico de' luoghi pii laicali.*

Art. 1. In ogni comune vi sarà un deputato ecclesiastico eletto dal Vescovo, il quale di concerto con gli amministratori de' luoghi pii redigerà l' articolo dello stato discusso prescritto dal Real decreto; e sarà in-

caricato ad invigilare l'esecuzione delle opere, e spese che saranno fissate. Il progetto degli stati discussi sarà sottoscritto dagli amministratori, e dal deputato. Ne' luoghi di residenza degli Ordinari possono essi direttamente occuparsene, se così stimano.

Art. 2. Per ogni luogo pio sarà separatamente fatto uno stato discusso. In esso sarà dichiarata l'epoca della scadenza delle rendite appartenenti a' legati. La fissazione degli esiti della specie di cui si tratta, non potrà giammai eccedere il valente della rendita onnessa a questi pesi; ponendosi a calcolo i pesi regi e ratizzi nel modo stabilito nell'articolo 7 del Real decreto, oltre gli altri pesi, che con titolo si trovassero gravitare sulla rendita. Verificandosi l'inesigibilità, la minorazione, o perdita di un articolo di rendita, non potranno i cassieri essere chiamati a fare impronto. In tali casi gli Ordinarii stabiliranno quale opera di culto possa esser sospesa, cassata, o minorata.

Art. 3. Qualora nella formazione di questi nuovi stati discussi sorgessero dubbii, o dispareri tra gli amministratori, e i deputati, dovranno proporli al Consiglio degli ospizi con rapporto motivato, onde risolversi ciò che conviene coll'Ordinario.

Art. 4. Tutte le opere di culto, che nell'esame dei stati discussi non si troveranno garentite dalle fondazioni, dalle tabelle, o dagli atti così detti di S. Visita, ma che si sono per consuetudine praticate debbono reputarsi come variabili. Saranno esse comprese in un articolo separato, e potranno essere aumentate o diminuite a seconda delle finanze de' stabilimenti.

Art. 5. Dal momento che gli stati discussi nuovi si porranno in esecuzione, gli amministratori esercenti non restano sciolti dalla loro responsabilità per l'adempimento delle opere di culto; ma debbono con zelo concorrervi co' deputati.

Art. 6. Sarà obbligo degli amministratori, otto giorni dopo la scadenza di qualunque rendita di un legato, di porre le somme nette a disposizione de' deputati con regolare mandato sul cassiere. Su di tale mandato i vescovi o deputati spediranno ai cassieri gli ordinativi, secondo i diversi oggetti di pagamento, restando vietata ogni inversione senza l'espressa superiore approvazione.

Art. 7. Nel termine di ogni esercizio, il mandato tratto dagli amministratori valerà a favore de' cassieri per l'ammontare effettivo degli ordinativi spediti, e quietanzati, come è prescritto coll'articolo 5 del Real decreto.

Art. 8. I deputati non potranno rendersi parti prendenti, a riserva soltanto di quelle somme che sono destinate per celebrazione di messe, anniversari ec. per l'ammontare corrispondente agli adempimenti, ch'essi certificheranno di avere eseguiti.

Art. 9. L'acquisto degli arredi sacri si disporrà sulle richieste dei deputati, osservandosi le medesime norme finora tenute. I deputati istessi proporranno le domande per le riparazioni delle chiese. Essi sono autorizzati ad assistere alle perizie, e alle subaste, che saranno disposte secondo i regolamenti generali, ed invigilare alla esecuzione de' lavori.

Art. 10. Le commissioni co' deputati formeranno un esatto inventario di tutti gli arredi sacri di proprietà delle cappelle, e sarà in ogni anno rinnovato. Ove l'amministrazione non abbia un cappellano all'uopo desti-

nato, gli arredi sacri saranno con verbali consegnati a' deputati, nè dovranno essere adoperati che per i soli usi di competenza del pio luogo.

Art. 11. Le amministrazioni di quei stabilimenti a di cui carico si praticano limosine nel senso espresso dall'art. 10 del Real decreto, agiranno per questa parte indipendentemente colle vigenti norme, salve soltanto le condizioni espresse nel detto articolo, e nei seguenti. Esse baderanno, che una porzione delle somme ammesse per limosine sia riservata pe' tempi di maggior bisogno delle popolazioni, onde cessi lo sconcio di esaurirsi gli articoli ne' primi giorni dell'anno, togliendosi le risorse nelle successive urgenze. Ogni limosina che sorpassa la somma di carlini dieci, dovrà essere convalidata coll'approvazione del Consiglio.

Art. 12. Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni sono applicabili ancora alle confraternite possidenti. — Napoli 19 gennaio 1833. — *Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni.*

Firmato N. SANTANGELO.

Pag. 19. — *Circa la scelta de' predicatori quaresimali.*

Napoli 14 giugno 1828

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI

*Signor Intendente*



Sul dubbio da lei promosso al 13 maggio ultimo per la scelta dei predicatori quaresimali, avendo interrogato il Ministro degli Affari Ecclesiastici, il medesimo mi ha manifestato quanto segue.

« Colle superiori disposizioni del 18 settembre 1743 relative ai predicatori quaresimali promosse dall'allora Ministro del culto si ebbe in veduta di chiamare in osservanza l'antica polizia ecclesiastica del regno circa la nomina de' predicatori, ai quali i comuni corrispondono l'onorario.

« In forza di tale polizia nascente da Reali rescritti del 14 dicembre 1745, de' 21 agosto 1751, e de' 18 febbraio 1786 i comuni devono presentare la terna de' quaresimalisti a tutto novembre per farsene la scelta da Vescovi. Possono essi ripeterla in caso che i soggetti nominati non incontrassero l'approvazione dei Vescovi medesimi.

« Non presentandosi siffatta terna pel tempo indicato sono liberi i Vescovi di scegliere essi il predicatore, al quale si corrisponderà dal comune il solito onorario; ma se trascurassero i Vescovi di scegliere il soggetto nella terna presentata a tempo opportuno; questo dritto si devolve al Metropolitano, ed in mancanza di Metropolitano al Vescovo viciniore.

« Ciò posto, risolvendosi il dubbio dell'Intendenza dalle indicate Sovrane disposizioni, non vi è luogo al provvedimento da lui progettato. »

Intanto il lodato ministro ha conchiuso essere necessario, a prevenire ogni contesa sull'oggetto, che le terne de' predicatori sieno presentate ai Vescovi al più presto possibile nel corso del tempo descritto dalle accennate Sovrane risoluzioni.

Le partecipo tutto ciò per l'adempimento — M. AMATI.

Pag. 20. *Real rescritto su' giudizi per l'annullamento de' contratti fatti in opposizione delle leggi del Regno e sforniti di Regio assenso.*

A sua eccellenza il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia.

L'arcivescovo di Reggio riferì a questo Real Ministero che nell'interesse della sua mensa si agitano diverse cause per l'annullamento de' contratti fatti da' suoi predecessori in opposizione alle leggi del Regno, e sforniti di Regio assenso; quindi fece delle premure perchè da Sua Maestà se ne dichiarasse la nullità, per così dar termine alle liti, e far salvi gl'interessi della mensa.

D'ordine sovrano fu incaricata la Consulta de' Reali domini di qua del Faro di manifestare il suo avviso su tale vertenza.

Infatti avendovi essa portata il suo esame, ha considerato che il rapporto del Prelato, sia che si agiri su di azioni introdotte presso de' Tribunali competenti, sia su di azioni non ancora introdotte, il giudizio dee rendersi, intese le parti, dalle mentovate autorità conformemente al rito ed al dritto.

Ha considerato altronde che è precisa ed assoluta la disposizione dell'articolo primo del Real decreto del 4 dicembre 1833 di non esser valide senza la Sovrana approvazione le permutazioni, le cenzuazioni, le transazioni, e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni Ecclesiastiche, a mense vescovili, a Badie ed a beneficii; disposizioni poggiate su i principii di dritto pubblico, sulle prerogative della Real Corona, e sulla protezione tutelare che il Sovrano esercita a pro de' corpi morali; e considerando finalmente essa Consulta che non sia convenevole trattarsi l'effetto della indicata disposizione sol perchè le parti si han riserbato di procurare l'approvazione Reale, come nel fatto si scorge nella sentenza emessa dal Tribunale civile in Reggio nel dì 4 dicembre 1834, ha opinato all'unanimità di resciversi all'Arcivescovo che faccia assistere presso detto colleggio, onde sollecitamente pronunzi come di dritto sulla nullità delle contrattazioni di cui è parola, tenendo specialmente presente la disposizione segnata in termini precisi dal decreto del 4 dicembre 1833, e tenendo eziandio presente la circolare dei 31 dicembre 1831 emanata dal Ministero Ecclesiastico, e comunicata ai colleggi giudiziari da cotesta real segreteria a dì 14 gennaio 1832, con la quale è disposto che per simili contratti la parte ecclesiastica dev'esser quella che per la via del Ministero corrispondente provochi il reale assenso.

Ha opinato benanche la Consulta di comunicarsi al Tribunale la dimostranza dell'Arcivescovo, ed incaricarlo che rimossa ogni oziosa dilazione dia le convenevoli provvidenze sull'oggetto, tenendo innanzi gli occhi la divisata regola generale che non riconosce validità di simili contratti senza la Sovrana approvazione.

Avendo io rassegnato tutto ciò al Re nostro Sovrano, si è benignata la Maestà Sua di uniformarsi al parere di essa Consulta. Ed io nel Real Nome lo partecipo a Vostra Eccellenza per le disposizioni da darsi a quel Tribunale, essendosi ingiunto al Prelato con questa stessa data a far assistere nel modo suggerito dalla Consulta. — Napoli 18 marzo 1837.

MARCHESE D'ANDREA.

26

Pag. 23. *Articoli contenuti nella costituzione del Papa Pio VII relativamente alla dichiarazione de' privilegi circa l'uso delle insegne Pontificali.* Dato in Roma nel 4 luglio 1823, anno 24 del suo Pontificato.

» 1. L' eseguire le funzioni sacre con rito pontificale appartiene ed è inerente di dritto solamente alla dignità Vescovile.

» 2. I Prelati inferiori al Vescovo celebrano pontificalmente in forza di privilegio, ma con apparato più moderato, e soltanto in determinati giorni nelle proprie Chiese esenti dalla episcopal giurisdizione; con obbligo di osservare strettamente in tutte le altre cose i decreti generali di Alessandro VII confermati da Benedetto XIV.

» 3. A' medesimi resta proibito di esercitare i pontificali nelle Chiese non esenti, ancorchè v'intervenga una espressa licenza dell'Ordinario del luogo.

» 4. Le Dignità, i Canonici, i Rettori di Chiese per qualunque titolo insigni non possono far uso alcuno nelle sacre funzioni de' riti e delle cerimonie designate pe' Vescovi e pe' Prelati inferiori, nè vestire alcuna divisa pontificale, senza uno speciale privilegio della Sede Apostolica.

» 5. Qualunque privilegio dalla Sede Apostolica conceduto alle Dignità, ai Canonici, a' Rettori e a chiunque altro sotto qualunque titolo denominato, ad oggetto di accrescere lo splendore di certe Chiese insigni come che possa esser lesivo alla dignità vescovile, deesi di dritto strettissimamente interpretare. Per la qual cosa deesi intendere non essere stato conceduto altro se non quello che sta specialmente espresso; nè si dà facoltà di dedurre delle conseguenze da ciò che nel primo indulto sta scritto, e in un secondo privilegio si enuncia, per fissare qualche altro dritto che nominatamente non vi si legge descritto.

» 6. Posto un privilegio, non deesi conchiudere che tutto nell'atto stesso abbia a competere egualmente a tutti; ma fa d'uopo usare una distinzione tra il celebrante e gli assistenti con le insegne pontificali.

» 7. Imperciocchè possono competere al Celebrante certe insegne pontificali, e non convenire similmente agli assistenti; mentre le dignità, i canonici, i rettori ec., debbono vestire le loro proprie.

» 8. Sotto il nome generale di ornamenti pontificali, che la Sede Apostolica qualche volta concede per privilegio ad alcuni più illustri Capitoli, intendonsi solamente, giusta le decisioni più volte date dalla S. Congregazione, i calzari, i sandali senza ornamenti nè di oro nè di argento, i guanti similmente di semplice seta, la dalmatica, la tonacella, l'anello con una sola gemma, la croce pettorale senza gemme, e la semplice mitra di tela bianca con la frangia di seta rossa.

» 9. Di queste insegne qui divise potranno far uso solamente le dignità, i canonici, i rettori celebrando solennemente; se per avventura il privilegio che essi hanno non permettesse tutte queste, ma soltanto alcune di esse.

» 10. Quelli poi che nella messa solenne assistono da diaconi e sud-diaconi, ancorchè siano dignità, canonici, ec., non potranno far uso, nè della mitra, nè di alcun altro vestimento pontificale, nè della bugia nel leggere l'Epistola e l'Evangelo, ancorchè di tal privilegio sieno muniti.

» 11. Sia lecito alle dignità, canonici, rettori ec., di celebrare solennemente la Messa con le insegne pontificali in que' giorni soltanto, nei quali celebrano in vece del Vescovo assente, o impedito, o defunto, o



in quei giorni in cui il Vescovo assiste alla messa o vi dovesse assistere col piviale e la mitra. Negli altri giorni, ancorchè solenni, celebrino secondo il solito.

» 12. Non sia lecto ai medesimi di celebrare nelle Chiese della Città e della diocesi con le insigne pontificali, se non nelle solennità maggiori col consenso del Vescovo e con l'assistenza del capitolo.

» 13. Non faranno però giammai uso delle dette insigne nelle messe pe' defunti, abbenchè il Vescovo vi assista con piviale e mitra; ma celebrino secondo il solito.

» 14. Se una dignità, un canonico, ec., sia destinato dal Vescovo a vestire qualche donzella dell'abito religioso, o riceverne la professione, dopo compiute le noviziate, non possa far uso delle insigne pontificali se non con l'espressa licenza del Vescovo: e, ottenutala, si serva soltanto di quelle divise che alla funzione convengono.

» 15. Celebrando in abito pontificale non può far uso del faldistoro ma dee sedere allo scanno coperto di tappeto o di panno del colore corrispondente all'ufficio del giorno.

» 16. Inoltre così nella messa solenne che nella privata, non può prendere le sacre vesti dall'altare, nè servirsi del canone, della bugia, e del presbitero assistente, nè salutare il popolo con le parole *Pax vobis* invece del *Dominus vobiscum*, nè dare la trina benedizione dopo la Messa o col Sacramento, e così di tutte le altre cose che di dritto competono a' soli Vescovi e che, per uno special privilegio, accordate sono ai prelati inferiori, quando a cestoro è concesso far uso de' pontificali ne' giorni stabiliti.

» 17. Le Dignità, i Canonici, i Rettori, ecc., quando, parati anche essi, assistono al Vescovo celebrante pontificalmente, possono adoperare solamente la Mitra, e la potranno portare egualmente con le rispettive sacre vesti, cioè a dire col Piviale, con la Casula, con la Dalmatica, e nelle processioni del SS. Corpo di Cristo, nelle benedizioni delle Candele, delle Ceneri e delle Palme, ancorchè queste funzioni le faccia una Dignità o un Canonico in luogo o in vece del Vescovo, o assente, o impedito, o defunto.

» 18. Gli assistenti al Vescovo tanto all'Altare quanto alla Sede, allorchè lo servono o con lui ministrano, debbono stare col capo scoperto.

» 19. Celebrando essi solennemente, mentre il Vescovo prende i parati sacri o ascende al soglio, debbono star senza Mitra.

» 20. Non sia loro permesso di usare il piumaccio, e cuscino, sotto le ginocchia, specialmente quando il Vescovo assiste.

» 21. Non si adoperi l'Accolito per tener la mitra col velo di seta pendente dal collo, se non quando la Dignità, il Canonico, il Rettore, ec. celebrino solennemente, o portano il Sacramento nelle processioni.

» 22. Nella processione del SS. Corpo di Cristo le Dignità, i Canonici, i Rettori, ecc., vestiti de' parati sacri portino la Mitra con la propria mano, nè si coprono con essa mai.

» 23. Oltre a ciò tutte le rimanenti cose che non sono espresse nel privilegio debbono stimarsi come vietate.

» 24. Nelle messe private niente adoperino che non sia conforme ai semplici Sacerdoti e ne' parati, e nelle Cerimonie, e ne' Ministri e nell'apparecchio dell'Altare: quindi si vestano in Sacristia, si contentino

di un solo serviente, nel lavarsi le mani non si facciano servire di bacile e bocale, e se gli altri usino due sole candele accese, lo stesso numero si accenda per essi.

» 25. Non possono, defanti, portar la Mitra sulla bara, nè con essa seppellirsi.

» 26. Nè quando si celebrano i loro funerali, e l'Anniversario della lor morte si dee metter la Mitra sul tumolo a tal uopo eretto.

» 27. Nè tampoco posson aggiunger la Mitra alle loro imprese o stemmi gentilizzii, se non abbiano ricevuto uno special permesso con Apostolico breve.

» 28. Che se sopra i descritti articoli del presente decreto abbia ad insorgere qualche dubbio, se ne faccia la proposta alla Sacra Congregazione la quale a tenore del dubbio, darà le provvidenze convenienti.

» Se poi qualche Capitolo creda esser fornito di privilegi maggiori e al di là di quanto nel presente decreto si è definito, proponga questi suoi particolari dritti alla Sacra Congregazione onde li prenda in considerazione, e gli esamini, e la medesima opportunamente decreterà quello che le parrà doversi praticare in conformità delle Sanzioni Canoniche. »

#### *L'incaricato de' Regii Exequatur.*

Veduto il trasunto della Costituzione Apostolica spedita in Roma il dì 4 luglio 1823, colla quale, dietro il parere della S. Congregazione dei Riti espresso con suo decreto de' 27 agosto dello scorso anno, è venuta la Santità di Pio VII di felice ricordanza approvando e confirmando il decreto anzidetto, a dichiarare il modo come e quando debbono far uso delle insegne Pontificali così i Prelati inferiori, come le Dignità ed i Canonici delle Chiese Cattedrali, e Collegiate decorate di tali prerogative.

Veduto altresì il real reseritto de' 30 dello spirato agosto spedito per mezzo della Real Segreteria di Stato degli affari Ecclesiastici, con cui Sua Maestà coerentemente al parere di questo Ufficio si è degnato ordinare che s'impartisca alla detta Costituzione il Regio *Exequatur*, colla clausola bensì: salvi i Regii dritti e si osservino le Leggi e la polizia del Regno.

Si esegua l'enunciata Costituzione Pontificia a norma del protodato Real Rescritto. — Napoli 6 settembre 1823 — *Domenico Criteri* — Lo Spedizionario — *Pietro Frenna*.

**PAG. 26.** *Real decreto del 19 ottobre 1826. Per la sepoltura nei casi di Suicidio o d'Impenitenza.*

**Art. 1.** Ne' casi di suicidio, rimane alla determinazione del proprio parroco il negare o l'accordare la sepoltura ecclesiastica al cadavere, secondo che il suicidio sia stato volontario, ovvero non tale ai termini delle disposizioni canoniche.

**Art. 2.** Dovrà il proprio parroco qualora la sua determinazione sia stata negativa avvertirne immediatamente quell'autorità che si trovi nel rispettivo comune incaricata delle funzioni di agente di polizia, per disporsi dalla stessa che il cadavere del suicida, privato della ecclesiastica sepoltura, sia chiuso in una cassa ben condizionata, e senza alcuna pompa funebre trasportato privatamente in qualche luogo profano, che sarà

volta per volta destinato dalla medesima autorità di polizia, ed ivi rimanga in deposito.

Art. 3. Sarà libero ai congiunti del suicida al quale sia stata dal parroco negata l'ecclesiastica sepoltura, ed a chiunque altro, il reclamare fra il termine di quindici giorni avverso la determinazione del parroco suddetto, presso l'Ordinario della rispettiva diocesi, il quale dovrà nel termine di un mese risolvere definitivamente, rinvocando, o confermando la disposizione del parroco, e darne immantinenti notizia alla stessa autorità di polizia indicata nell'articolo precedente, tanto che nell'uno che nell'altro caso, ad oggetto che nel primo possa disporsi che il cadavere il quale trovasi depositato in luogo profano sia seppellito, in chiesa colle debite forme religiose; e nel secondo possa dal luogo del deposito trasferirsi il cadavere medesimo in altro luogo profano, dove la suddetta autorità giudicherà che debba seppellirsi.

Art. 4. Le disposizioni contenute ne' precedenti articoli saranno comuni per coloro che muoiono da pubblici impenitenti, rifiutando volontariamente di ricevere gli ultimi sacramenti.

Art. 5. Il nostro Ministro segretario di stato della polizia generale darà le opportune istruzioni agli agenti di polizia, perchè ne' casi enunciati nei precedenti articoli si conformino alle disposizioni de' parrochi e degli Ordinari, e perchè si adottino tutte quelle precauzioni richieste dalla pubblica salute.

PAG. 36. *Copia del piano delle tariffe da osservarsi per la esazione de' diritti, tanto dagli Ordinari del Regno e dalle loro Curie, quanto dai Parrochi, riguardo a quelli di stola bianca e nera, approvato da SUA MAESTÀ con Real dispaccio de' 26 dicembre 1791.*

#### A R T. I.

*Il quale riguarda la dichiarazione della tassa Innocenziana rispetto agli Ordinarii, ed alle Curie ecclesiastiche.*

1. Che nè il Vescovo o altro Prelato, nè il suo vicario generale o foraneo, cancelliere, ed ufficiale qualsivoglia, congiunti, familiari o servitori possano esigere o ricevere emolumento, o cos'alcuna sotto qualsivoglia colore o pretesto di atti per la giustificazione de' requisiti, ovvero di tovaglia, forbici, pettine, ed altro dagli Ordinandi, nè sotto titolo di regalo o mancia, ancorchè spontaneamente si offerisse, e volesse darsi; ma soltanto l'Ordinante possa ricevere l'oblazione della candela, a libero arbitrio dell'ordinato circa la qualità del peso.

2. Che il cancelliere per le lettere testimoniali della collazione dell'ordine già dato, ovvero per le lettere dimissoriali per la collazione da farsene da altro Vescovo possa ricevere solamente la decima parte di uno scudo Romano, o sia un Giulio, il quale per sicura norma secondo l'equivalente della moneta di regno, non debba oltrepassare le grana tredici, esclusi da tale esazione que' religiosi che sono veri questuanti, ai quali è interdetto l'uso del denaro.

3. Che il cancelliere medesimo nella collazione del suddiaconato per gli atti che si debbono fare per la giustificazione della verità, e sufficienti

za del patrimonio , o del beneficio , a titolo del quale si dovrà taluno promuovere , possa soltanto esigere quell' emolumento che sia proporzionato alla mera fatica per la scrittura e carta , senzacchè il Vescovo o vicario , o altro ufficiale , nè direttamente , nè indirettamente , ne possano partecipare. Il quale emolumento non debba mai eccedere uno scudo , o sia secondo la sicura ed ordinaria norma , i carlini tredici , ed esigendo la fatica una minor mercede , debbasi esigere solamente quel meno , senzacchè per gli altri ordini , o prima tonsura si esiga cos' alcuna , anche sotto pretesto di registratura di brevi e dispense , e di altre scritture o di presentata , o di qualunque altra giustificazione e solennità , o rimozione d' impedimento.

4. Che se le suddette lettere testimoniali ovvero dimissoriali contengano più ordini , non debba esigersi altra mercede , che la suddetta di carlini tredici , la quale non possa moltiplicarsi a ragione di ciascun ordine. Non sia però tenuto il cancelliere a fare una sola scrittura per più ordini , quando questi *servatis servandis* , venissero a conferirsi in diversi tempi , ed in diverse ordinazioni ; ma , volendo , possa farle separatamente , non già rispetto a quegli ordini che si conferissero in un istesso giorno , come sono i Minori , ne' quali dovrà farsi una sola scrittura , e nelle lettere dimissoriali che si diano per la promozione a più ordini , parimenti non si possono moltiplicare scritture.

5. Che dal cancelliere non si possa esigere cosa alcuna per lo rogito della collazione degli ordini , o sia per l'atto di esservi taluno ammesso , o per l'accesso al luogo dell' ordinazione , anche col pretesto di mancia ; o di regalo.

6. Che nella collazione di benefizii residenziali di natura ecclesiastica non possa il Vescovo , o altro ordinario Collatore , il vicario , il cancelliere , o qualsivoglia altro ufficiale , i loro parenti , familiari , o servitori , esigere o ricevere emolumento alcuno , o altra cosa sotto qualsivoglia colore o pretesto , anche di mancia , o volontario donativo ; ma soltanto il cancelliere per le lettere della collazione , compresa carta sigillo ed ogni altra cosa , possa esigere la mercede proporzionata alla scrittura , e materie , non eccedente però la suddetta somma di carlini tredici , senza esigere altro , e particolarmente per l'approvazione , e preelezione nel concorso.

7. Che in quanto al possesso il Prelato , e suo vicario o altro ufficiale non possa esigere cos' alcuna , e 'l cancelliere , se sarà dentro la città , possa per il rogito , o sia atto del possesso ed ogni altro che occorra , esigere i Gialii tre , o sia secondo il detto equivalente in moneta di regno , grana trentanove. Nei borghi poi Giulii quattro , ossia grana cinquantadue , e se in altro luogo , possa esigere la stessa somma al giorno , e le spese di vitto , e viatico. Quantevolte però nel luogo del beneficio s'avi alcun regio notaio , si debba la curia assolutamente di colui valere per l'atto del possesso , senza esservi necessità del suo cancelliere.

8. Che ne' suddetti benefizii residenziali di qualità ecclesiastica non possa l'Ordinario o per le lettere testimoniali dell' approvazione e preelezione nel concorso , o per le attestazioni sopra la vita , costume , idoneità de' concorrenti , esigere e ricevere mercede ed emolumento alcuno in danajo , o in altre cose , sotto qualsivoglia pretesto o colore , anche di spontaneo donativo.

9. Che per l' esecuzione delle Bolle , che si lascian correre dalla Da-

taria, mercè la precedente Reale commendatizia, ed il-successivo Regio *Exequatur*, non possano i Vescovi o altri Prelati Ordinarii dei luoghi, ed i di loro vicarii, cancelliere, o altri uffiziali, pretendere di doverne essere per necessità esecutori per il possesso, ma sia in arbitrio de' Provvisi l'eleggersene l'esecutore, e'l notaio, ma se il Provvisio elegga l'ordinario uffiziale, e'l suo cancelliere, o veramente se fossero indirizzate all' Ordinario, ovvero al suo vicario; nell' uno e nell' altro caso, purchè si tratti di mera esecuzione, non debbasi esigere e ricevere emolumento alcuno, ma sia lecito al solo cancelliere per la copia e registro di dette bolle ed altri atti, ricevere la mercede proporzionata alla fatica per la scrittura, ma non mai eccedente la suddetta somma di carlini tredici.

10. Che accadendo contraddizione, di modo che convenga far processo in cause mere ecclesiastiche spirituali, la mercede del cancelliere si possa estendere a carlini ventisei, e non più, senzachè il Vescovo o suo vicario o altro uffiziale, possa esigere e ricevere emolumento alcuno, mentre in tali cause, a norma de' Sagri Canoni, non ostante qualsivoglia abusiva consuetudine in contrario, il giudizio si debba interporre *gratis*, senzachè circa l'esistenza di padronati, o per la controversia di pertinenza tra compatroni, o presentati ne' beneficii di qualità ecclesiastica, possano le curie medesime ingerirvisi.

11. Che rispetto ai matrimoni, così per l'esecuzione delle dispense ottenute precedente sempre il Real permesso a poter ricorrere, ed il successivo Regio *Exequatur*, come per la giustificazione dello stato libero, o che non vi sia canonico impedimento, ed anche per la dispensa alle pubblicazioni, o per la licenza di potersi contrarre in casa, o in altro luogo, o in tempo insolito e proibito, o che si possa contrarre in presenza di altri, che del parroco, precedente però sempre il consenso di costui, e per ogni altro atto che occorresse fare; l' Ordinario e'l suo vicario, ed ogni altro uffiziale, o Ministro o familiare, non possa anche col pretesto di mancia, e di volontario donativo esigere e ricevere emolumento alcuno, nè in danaro, nè in altre cose; ma solamente il cancelliere possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, cioè nell'esecuzione delle dispense grana trentanove in moneta di regno corrispondente a quella di tre Giulii, permessa nella tassa Innocenziana; e per li testimoni sopra lo stato libero, e che non vi sia impedimento, un Giulio per testimone, purchè in tutto, e per tutti gli atti occorrenti non si ecceda la somma di carlini tredici. Beninteso che ove siavi contesa rispetto ai matrimoni, ed agli sponsali ne appartenga alle curie ecclesiastiche; giusta la polizia del regno, la sola cognizione circa la validità, spettando quella dell'esistenza ai soli giudici, e magistrati laici competenti, e per siffatte ed altre cause contenziose, di cui non è permesso alle curie il procedimento, si osservi il solito di ciascuna curia ecclesiastica, circa l'esazione de' dritti competenti al cancelliere, purchè sia minore, e non eccedente la pandetta della G. C. della Vicaria, e ciò sino a che altrimenti non si procederà senza tenersi conto di altra esazione, ancorchè se ne faccia menzione nella tassa Innocenziana, che sia dipendente o da cause proscritte nel regno, o nelle quali debbasi a dirittura dipendere da S. M. e che sono riserbate ai giudici, e magistrati laici competenti.

12. Sovranamente dichiarandosi che in que' luoghi, ove il solito sia minore della presente tariffa, debba assolutamente osservarsi il solito.

*Il quale riguarda i parrochi, così pe' dritti di stola bianca, che per quelli di stola nera.*

1. Che nel concedersi fedi di battesimo, di morte, o di altro che occorra, non si esiga più di un carlino, ed un altro carlino allorchè occorra la ricerca ne' libri antichi, che oltrepassano il decennio.

2. Che per le pubblicazioni, tanto per li matrimoni, quanto per gli ordinandi, niente si pretenda, ma un solo carlino quando si richiegga la fede di tali pubblicazioni, senzacchè col pretesto di volersi fare tre fedi separate dalle pubblicazioni medesime, esiger si possano tre dritti.

3. Che per le fedi, o altro atto che possa occorrere ne' matrimonii non si debba eccedere i carlini sei, senza niente pretendersi di più per la benedizione agli sposi; e specialmente per la prestazione di fazzoletto o altro genere di robe, o per il suono di campane, nè si possa pretendere di volersi in tale occorrenza forzosamente celebrare la messa.

4. Che nell'amministrazione de' Sacramenti, niente esiger si possa, come nulla da' poveri in tutte le occorrenze, avendo in considerazione il loro miserabile stato, da starsi a fede delle rispettive università, che dovrà sempre darsi gratuitamente, e nulla possa chiedersi, o esigersi per la benedizione delle donne infantate, allorchè dopo il parto per la prima volta entrano in chiesa.

5. Che non possa impedirsi ai moribondi, ed ai di loro congiunti ed eredi di eleggersi la sepoltura ove vogliano; nè col pretesto di tale elezione possa pretendersi menoma cosa di più.

6. Che compete a ciascuno la facoltà di chiamare al funebre accompagnamento quali e quanti preti secolari, o regolari, che voglia, confraternite separatamente o unitamente, con quell'equa, e moderata mercede che si potrà convenire, senza che col pretesto della cura abitnale pretendere possano un forzoso intervento, dovendo i corpi ecclesiastici, laddove sieno invitati per obbligo inerente al loro ministero forzosamente intervenire con la suddetta equa e moderata mercede.

7. Che al solo parroco, o a colui che sostiene la cura attuale compete l'intervento per la benedizione al cadavere, purchè nel tempo dai rituali prescritto non ricusi d'intervenirvi.

8. Che ne' rispettivi luoghi debba ogni parroco per il suddetto accesso, o benedizione del cadavere continuare ad esigere grana ventieinque, ma ove sia altro il solito debba un tal solito osservarsi, rispetto al solito dritto de' mortorii, sino a che S. M. altrimenti non risolverà.

9. Che dal parroco non si possono impedire o ritardare la sepoltura e le esequie de' defunti, così cittadini, come forestieri pel pagamento dei suoi dritti, ma rimangono a lui le ragioni da sperimentarle su de' beni de' defunti presso il giudice laico competente, senza darsi molestie personali ai figli, moglie, e congiunti, e nulla esiger si possa dai poveri da starsene a fede, come sopra, delle rispettive università.

10. Che nello sperimento di tali ragioni, ordinandosi dal giudice laico il sequestro, debba sempre escludersi gli strumenti rurali ed altri mobili necessari alla vita, con intendersi abolito ogni altro eccesso.

11. Finalmente i tassati dritti non avranno luogo a pro di quei par-

rochi, ai quali per particolari circostanze ne sia stato finora, o ne sarà per Sovrana disposizione, vietata l'esazione. *Ved. Rep. Amm. Vol. II pag. 129.*

*Atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato. P. VII pag. 127.*  
Per le Congreghe v. a pag. 190.

**Pag. 40 (nella nota) Ministeriale per diffinire l'uso che debba farsi della rendita di qualche titolo vacato nelle Chiese ricettizie.**

« Napoli 2 gennaio 1836 — A. S. E. il Ministro Segretario di Stato delle Finanze. La Commissione de' Vescovi, in seguito delle premure di questo real Ministero, si è occupato dell'esame del dubbio elevato dall'amministrazione generale del Registro e Bollo, cioè, se verificata la vacanza di qualche titolo nelle Chiese ricettizie debbanò le rendite versarsi nelle casse Diocesane, o pure distribuirsi ai partecipanti superativi, ed essa commissione è stata di avviso che avvenendo la vacanza di qualche partecipazione non debba questa nè essere sequestrata dalla rispettiva amministrazione Diocesana, nè il fruttato di essa versarsi dal Procuratore *pro tempore* nella cassa diocesana, ma che vada come *supero* secondo le regole generali, e quindi gli ordinarii potranno ripartirlo tra tutti i partecipanti, ovvero addirlo a rifazione di fabbriche, formazione di sacri arredi o altro. — Ho l'onore di prevenirne vostra Eccellenza in riscontro al suo pregiato foglio dei 7 luglio ultimo. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici — MARCHESE D'ANDREA. (Atti ec. Parte VII pag. 24.)

Con altra Ministeriale de' 28 marzo 1840 si disse che la Commissione de' Vescovi fu d'avviso che quando il Vescovo Diocesano crede dar licenza a qualche partecipante di assentarsi dalla diocesi per far del bene in altra Chiesa, sia in libertà di farlo, perchè non trattasi di vero beneficio ecclesiastico; purchè però il partecipante perda le distribuzioni quotidiane, l'*inter praesentes*, gli avventizi, soddisfi le messe di massa, e provveda per le messe di turno. (Ivi Parte VIII pag. 81.)

**Pag. 49. Real regolamento che indica a' Tribunali civili la norma per la verificazione di ciò che è disposto dal Sovrano Rescritto de' 28 giugno 1818, relativamente all'esecuzione di rilasciare i certificati di libertà de' fondi costituiti in patrimonio.**

Veduto l'articolo 21 del Concordato conchiuso tra S. M. e la S. Sede nel giorno 16 febbraio 1818;

Veduto il Sovrano rescritto de' 28 giugno 1818, col quale affin di provvedere alla regolare ed esatta esecuzione del citato articolo, fu determinato che i Tribunali civili pria di rilasciare i certificati relativi alla pertinenza ed alla libertà de' fondi costituiti in patrimonio sacro, verificar dovessero 1. la legittimità del titolo, col quale si costituisce il patrimonio sacro; 2. la capienza e la libertà del fondo, sul quale si costituisce; 3. la facoltà del costituente a poter disporre della quantità de' beni, sui quali costituisce il patrimonio;

Considerando ch'è necessario d'indicare ai tribunali una norma per

la verifica di ciò ch'è disposto nel Sovrano Rescritto, la quale mentre assicura la costituzione de' patrimoni sacri, facilita altresì agli ordinandi il modo di giustificare la libertà e la pertinenza de' fondi ai medesimi soggetti;

Determina quanto segue:

Art. 1. Saranno diretti a' presidenti de' tribunali civili le dimande degli ordinandi, colle quali chieggono la spedizione de' certificati di pertinenza, e libertà de' fondi loro costituiti in patrimonio sacro.

2. Gli ordinandi dovranno alligare alle domande il titolo, col quale loro si costituisce il patrimonio sacro. Questo titolo dovrà essere nella forma prescritta dalla legge.

3. La costituzione di un patrimonio sacro dovrà essere giustificata con titolo traslativo di dominio, o contenente stabilimento di usufrutto in favore dell'ordinando, e durante il corso della di lui vita.

4. Le dimande degli ordinandi saranno comunicate ne' modi regolari ai Regii Procuratori de' tribunali civili.

5. Questi magistrati esamineranno le dimande degli ordinandi ed il titolo della costituzione del patrimonio sacro; e quindi presenteranno al tribunale le loro conclusioni per l'ammissione, o per lo rigetto delle medesime. Le conclusioni saranno estese in piè della dimanda dell'ordinando.

6. La proprietà de' fondi costituiti in patrimonio sacro ne' casi ordinarii s'intenderà sufficientemente giustificata colla esibizione dell'estratto della matrice del ruolo fondiario, o del catasto provvisorio, e con certificato del sindaco del comune, nel territorio del quale sono siti i fondi, de' quali è questione, d'onde risulti che il costituente, è notoriamente riconosciuto, come il proprietario de' medesimi.

7. La disposizione dell'articolo precedente non esclude che il Tribunale, in caso di fondato sospetto sulla legittimità del dominio del costituente su i fondi costituiti in patrimonio, non possa chiedere l'esibizione di altri documenti che ne attestino l'esistenza. I tribunali useranno di questa facoltà colla maggiore riserba.

8. La libertà de' fondi sarà dimostrata 1. col certificato del conservatore de' privilegi e delle ipoteche della provincia per le iscrizioni che possono esistere su i medesimi; 2. con un certificato del sindaco del comune, nel quale domicilia il costituente, d'onde risulti, che il medesimo non è tutore, e nè ha contratto sponsali. In questo certificato dovrà indicarsi, per quanto è possibile, l'ammontare delle doti, e dell'amministrazione della tutela.

9. Allorchè esistono delle iscrizioni su i beni, parte de' quali è costituita in patrimonio sacro, il costituente fosse tutore, o avesse contratto sponsali, i tribunali dovranno colla loro prudenza, e senza mai dar luogo a perizie, esaminare se i fondi anzidetti possono indipendentemente dai debiti, pe' quali esistono le ipoteche, essere sottoposti al titolo della costituzione del patrimonio sacro.

10. La costituzione de' patrimoni sacri qualora si contenga in un atto di donazione tra vivi, il tribunale dovrà esaminare, se la medesima ecceda i limiti della quota disponibile.

11. Tutt' i documenti che occorreranno per giustificare i requisiti espressi nel Sovrano rescritto de' 28 giugno 1828, saranno richiesti di ufficio da' Regii Procuratori alle autorità che dovranno rilasciarli. I Regii



Procuratori, dopo di aver fatto uso di questi documenti, averli enunciati nelle loro conclusioni, e presentati al tribunale, dovranno restituirli alle autorità che l'avranno rilasciati: durante il tempo che i medesimi rimarranno presso i Regii Procuratori, o i tribunali, è vietato espressamente di rilasciare a chicchessia alcuna copia, o spedizione legale, o informe de' medesimi. I contravventori saranno sottoposti ad una multa di dieci a cinquanta ducati.

12. Le sentenze che i tribunali civili emetteranno per la dichiarazione della libertà, e della capienza de' fondi costituiti in patrimonio sacro, qualora non sia stato preventivamente trascritto il titolo costitutivo del patrimonio sacro, saranno trascritti ne' registri della conservazione delle ipoteche della provincia. Per questa trascrizione, qualora la costituzione del patrimonio sacro sia fatta da persona; di cui l'ordinando fosse l'erede in linea retta in tempo della medesima, non sarà pagato alcun dritto al Fisco, e sarà pagato il dritto stabilito dalla legge, qualora la costituzione anzidetta sia fatta da collaterali, o estranei all'ordinando.

13. I Regii Procuratori de' tribunali civili sono incaricati di vegliare alla esatta esecuzione di questo regolamento. Napoli 29 maggio 1819.

*Il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia—Firmato.—TOMMASI.*

# QUADRO

## DELLE CASE RELIGIOSE RIPRISTINATE

*In seguito del concordato del 16 febbraio 1818.*

( Decreto del 9 agosto 1819 )

( Decreto del 20 aprile 1820 )

|                                                                                                                                    | RENDITA  |                                            | RENDITA. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| <i>Minimi</i> — Nel circondario di Paola, <i>diocesi</i> di Calabria Ulteriore . . . .                                             |          | S. Biase, <i>dioc.</i> di Nicastro. . . .  |          |
|                                                                                                                                    |          | S. M. della Stella in Napoli. . . .        |          |
|                                                                                                                                    |          | Polistina <i>dioc.</i> di Mileto. . . .    |          |
| <i>Benedettini</i> di Montecasino della Trinità . . . .                                                                            | 19251.47 |                                            |          |
| della Cava . . . .                                                                                                                 | 15307.85 |                                            |          |
| di Montevergine . . . .                                                                                                            | 11252.77 |                                            |          |
| <i>Grancia</i> — di S. Severino in Napoli . . . .                                                                                  |          |                                            |          |
| <i>Carmelitani</i> —Carmine maggiore di Nap. colle <i>grancia.</i> di Noja in <i>dioc.</i> di Bari . . . .                         | 12510.11 | Ostuni, <i>dioc.</i> di Brindisi. . . .    |          |
| di Francavilla in <i>dioc.</i> di Oria . . . .                                                                                     |          | in Solmona. . . .                          |          |
| <i>Domenicani</i> — S. Domenico grande in Napoli colle <i>grancia.</i> di S. Domenico Soriano nella <i>dioc.</i> di Mileto . . . . | 15324.07 | Taverna, <i>dioc.</i> di Catanzaro. . . .  |          |
| di S. Severino in <i>dioc.</i> di S. Severino . . . .                                                                              |          | Taranto. . . .                             |          |
| in Cosenza. . . .                                                                                                                  |          | in Ortona, <i>dioc.</i> di Lanciano. . . . |          |
| in Bari. . . .                                                                                                                     |          | Penne. . . .                               |          |
| in Nicastro. . . .                                                                                                                 |          | Reggio. . . .                              |          |
| in S. Giorgio <i>dioc.</i> di Mileto. . . .                                                                                        |          | in Gallipoli . . . .                       |          |
| in Nardò . . . .                                                                                                                   |          | Altamonte <i>dioc.</i> di Cassano. . . .   |          |
| in Martino . . . .                                                                                                                 |          |                                            |          |
| in Trani. . . .                                                                                                                    |          |                                            |          |

( Decreto del 9 agosto 1819 )

( Decreto del 20 aprile 1820 )

|                                                                                                        | RENDITA  |                                                   | RENDITA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------|
| <i>Barnabiti</i> — S. Carlo alle Mortelle in Napoli..                                                  | 4965.89  |                                                   |         |
|                                                                                                        |          | in Arpino . . . . .                               |         |
| <i>Crociferi</i> — de' Mannesi in Napoli colle <i>grancia</i> di Chieti e del Santuario di Buccianico. | 4380.64  | Fondi                                             |         |
|                                                                                                        |          | Incoronata di Foggia <i>dioc.</i>                 |         |
|                                                                                                        |          | di Troja.                                         |         |
|                                                                                                        |          | Taranto.                                          |         |
|                                                                                                        |          | Lucera.                                           |         |
|                                                                                                        |          | Francavilla <i>dioc.</i> di Oria.                 |         |
|                                                                                                        |          | Salerno.                                          |         |
|                                                                                                        |          | Barletta, <i>dioc.</i> di Trani.                  |         |
|                                                                                                        |          | alla Pace in Napoli.                              |         |
| <i>Teatini</i> — S. Paolo in Napoli eolla <i>grancia</i> di Lecce.                                     | 8528.53  | Civitella del Tronto <i>dioc.</i>                 |         |
|                                                                                                        |          | di Teramo.                                        |         |
| <i>Conventuali</i> — S. Lorenzo Maggiore in Napoli colla <i>grancia</i> di Matera . . . . .            | 11202.25 | Loreto, <i>dioc.</i> di Penne con <i>grancia.</i> |         |
|                                                                                                        |          | in Montefusco.                                    |         |
|                                                                                                        |          | in Orta . . . . .                                 |         |
|                                                                                                        |          | in Chieti . . . . .                               |         |
|                                                                                                        |          | in Montalto <i>dioc.</i>                          |         |
|                                                                                                        |          | di Musco.                                         |         |
|                                                                                                        |          | In Vaglio . . . . .                               |         |
|                                                                                                        |          | in Bitonto . . . . .                              |         |
|                                                                                                        |          | Catignano.                                        |         |
|                                                                                                        |          | Alanno.                                           |         |
|                                                                                                        |          | Aquila.                                           |         |
|                                                                                                        |          | Montereale, <i>dioc.</i> di Rieti.                |         |
|                                                                                                        |          | Tropea.                                           |         |
|                                                                                                        |          | Laureano, <i>dioc.</i> di Rieti.                  |         |
|                                                                                                        |          | Guardiaperticara, <i>dioc.</i> di Tricarico.      |         |
|                                                                                                        |          | Altamura.                                         |         |
| <i>Agostiniani</i> —Alla Zecca in Napoli colla <i>grancia</i> di Gravina.                              |          | Avezzano, <i>dioc.</i> de' Marsi.                 |         |
|                                                                                                        |          | Terranova, <i>dioc.</i> di Rossano.               |         |
|                                                                                                        |          | S. Valentino <i>dioc.</i> di Chieti.              |         |
|                                                                                                        |          | Matera.                                           |         |
|                                                                                                        |          | Sogliano <i>dioc.</i> d'Otranto                   |         |
|                                                                                                        |          | Filadelfino, <i>dioc.</i> di Mileto.              |         |
|                                                                                                        |          | Lionessa, <i>dioc.</i> di Rieti.                  |         |
|                                                                                                        |          | Bisceglia, <i>dioc.</i> di Trani.                 |         |
| <i>Teresiani</i> — Della Madre di Dio in Napoli colla <i>grancia</i>                                   |          | Nel piano di Sorrento.                            |         |

(Decreto del 9 agosto 1819)

(Decreto del 20 Aprile 1820)

|                                                                                                              | RENDITA |                             | RENDITA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| <i>Teresiani di Monopoli</i>                                                                                 | . . . . | Brindisi                    | . . . . |
| <i>Certosini — S. Lorenzo la Padula.</i>                                                                     | . . . . |                             |         |
| <i>Canonici Regolari — di Piedigrotta in Napoli</i>                                                          | . . . . |                             |         |
| <i>e pel Convitto in Bitonto</i>                                                                             | . . . . |                             |         |
| <i>Missionarii del SS. Redentore — in Corigliano dioc. di Rossano</i>                                        | . . . . | S. Demetrio dioc. di Aquila |         |
| <i>in Aquila</i>                                                                                             | . . . . | Franca villa dioc. di Oria. |         |
| <i>Scolopii — in Foggia pel noviziato</i>                                                                    | . . . . | Ruvo.                       |         |
| <i>alla casa del noviziato in Manduria</i>                                                                   | . . . . |                             |         |
| <i>de' Padri della Madre di Dio in S. M. in Portico a Nap.</i>                                               | 3248.47 |                             |         |
| <i>de' Passionisti nel locale del Monistero sopra degli Olivetani di Aquila col dec. de' 19 giugno 1828.</i> |         |                             |         |

*Monache**Monache*

|                                                       | RENDITA |                                                | RENDITA |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|
| <i>In Montereale dioc. di Aquila.</i>                 | . . . . | Donnaregina                                    | . . . . |
| <i>della Sapienza in Napoli dec. 19 ottobre 1819.</i> | . . . . | Del Gesù                                       | . . . . |
| <i>Divino Amore in Napoli dec. 9 novembre 1819.</i>   | . . . . | Dell' Egiziaca Maggiore                        | . . . . |
| <i>Teresiane alla salita del Vomero in Napoli.</i>    | . . . . | Delle Cappuccinelle a Pontecorvo               | . . . . |
| <i>dec. 7 dicembre 1819.</i>                          | . . . . | di S. Gregorio Armeno di Napoli                | . . . . |
| <i>S. Francesco degli Scurioni in Napoli.</i>         | . . . . | Le monache Agostiniane in Napoli.              | . . . . |
| <i>dec. 14 dicembre 1819.</i>                         | . . . . | dec. 8 ottobre 1821.                           | . . . . |
|                                                       |         | Nuovo Monistero in Napoli sotto l'Istituto del | . . . . |

| <i>Monache</i>                                                                                                                                                            | RENDITA | <i>Monache</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | RENDITA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| la Venerabile Giovanna<br><i>Lestonac</i> <i>decr. 29 settembre 1826.</i>                                                                                                 | . . . . | le Canonichesse Lateranensi stabilite nel Ministero di Gesù e Maria in Napoli vien riguardata come legittimamente esistente ed ammessa a tutti gli effetti canonici e civili; cessando per esse il divieto del 24 settembre 1817 per la vestizione e professione di nuove Religiose. | . . . . |
| Fondazione del monistero di donne civili sotto le regole delle Mantellate Agostiniane Calze eseguita da Suor M. Giuseppa Crosta nel locale di S. Monaca di Napoli . . . . | . . . . |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . . . . |
| Salva rimanendo la giurisdizione spirituale all' Ordinario. . . . .                                                                                                       | . . . . |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . . . . |
| <i>dec. del 22 maggio 1832.</i>                                                                                                                                           |         | <i>dec. del 1 dicembre 1834.</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| La comunità religiosa del-                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |

Alle comunità religiose de' Conventi, e delle case religiose enunciate in questi decreti restando tolta l'inibizione di procedersi alla vestizione e professione, la commissione esecutrice del Concordato avea giudicato di assegnare pel loro stabilimento nei termini dell'art. 14 del concordato medesimo; e così stabilite dette comunità, e case religiose saranno riguardate come corporazioni legittimamente esistenti, ed ammesse a tutti gli effetti canonici, e civili riconosciuti dalle leggi. ( V. i suddetti Reali decreti. )

Decreto del 25 aprile 1845 col quale si accorda il reale beneplacito per lo stabilimento nel Regno delle Figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli ( V. Collezz. delle Leggi e Decreti N. 9396. )

**Pag. 82. (nella nota) *Con quali obblighi debbonsi tenere i mercati e le fiere nei dì festivi.***

Napoli 8 marzo 1826.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Essendo stati umiliati a S. M. alcuni reclami perchè venisse proibita la celebrazione di que' mercati, che per consuetudine, o per antiche concessioni vengono celebrati in molti comuni del regno nel giorno festivo di domenica, ond'essere un tal giorno interamente consacrato al culto divino, volendo la prelodata M. S. conciliare l'adempimento del precetto della santificazione de' dì festivi co' bisogni delle popolazioni povere, ed agricole, le quali non potrebbero perdere altra giornata di travaglio nella settimana per provvedersi del bisognevole non solo per il vitto, che per gli oggetti rurali; in seguito del parere emesso dalla Consulta de' reali domini di qua del Faro, inteso il consiglio di Stato ordinario, si è degnata ordinare in data de' 2 del corrente;

Che i mercati anzidetti nelle domeniche nella stagione d'inverno debbano incominciare almeno quattro ore prima del mezzo-giorno, e nelle al-

tre stagioni sei ore prima di mezzo-giorno, acciò ognuno possa in preferenza essere in chiesa per gli oggetti di sopra divisati. Oltre a ciò comanda la M. S. che ne' santi giorni di Natale venendo di domenica, e nella Pasqua di Resurrezione, e di Pentecoste, non vi debba essere mercato affatto, e così ne' giorni della Circoncisione, Epifania, ed Assunta, venendo anche di domenica; ferma, fuori di queste solè giornate, la celebrazione de' mercati in tutte le altre domeniche dell'anno. Infine è volere di S. M. che sia proibita la celebrazione del mercato nel giorno del *Corpus Domini* in que' comuni dove nel giorno stesso se ne solennizza la festività, e che accordandosi nuovi permessi per mercati, si escludano sempre i giorni di domenica.

Nel Real Nome le partecipo una tale Sovrana risoluzione per l'adempimento.

MARCHESE AMATI.

*Ordinanza sulla santificazione delle sante feste approvata dal governo.*

Campobasso 1 aprile 1826.

L'INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI MOLISE

Considerando che il primo obbligo è quello di adempiere ai doveri religiosi e che da questi risulta in gran parte il ben'essere della società;

Considerando che il dovere di astenersi dalle opere servili non si vede generalmente osservato ne' giorni festivi, e che una manifesta violazione di questo precetto della nostra santa Chiesa cattolica non è tollerabile in una popolazione ben governata;

*Ordina quanto segue:*

Art. 1. In tutt'i giorni di domenica, ed in quelli di feste di doppio precetto, gli artefici, e gli operai di qualsivoglia classe dovranno astenersi dal lavoro, e dovranno tener chiuse le loro botteghe e fabbriche.

Art. 2. Saranno similmente obbligati a non lavorare nei sopraindicati giorni tutti gli operai ambulanti, e gli artigiani, che sogliono situarsi in istrada presso le Chiese, o accanto ai portoni delle case.

Art. 3. Tutte le botteghe, e i fondaci di mercanzie, e di qualunque genere, dovranno rimanere chiuse nei sopraddetti giorni.

Art. 4. Sono eccettuate da quest'obbligo

1. Le botteghe de' venditori de' commestibili interamente;

2. Quelle di venditori di generi di privativa, ma per la sola vendita del sale, e della carta bollata, e dal mezzo-giorno in poi. Nel giorno poi però del SS. Natale di Nostro Signore, ed in quello della Pasqua di Resurrezione, dovranno queste botteghe restar chiuse al pari delle altre.

Art. 5. Sono anche eccettuati dalla suddetta proibizione i giorni dei mercati, e di fiere stabilite nelle domeniche, ed in altre ricorrenze di doppio precetto, giacchè allora la povera gente de' villaggi, nei quali tutto manca, è obbligata di andare nei luoghi di detti mercati, e fiere per vendere ciò che è il prodotto delle sue fatiche, e comprare ciò che le manca per la propria sussistenza, e pei bisogni indispensabili della vita.

Art. 6. Benvero le botteghe e i posti non devono essere aperti alla compra ed alla vendita se non dopo la prima messa, in cui suoi concor-

rere una gran parte della popolazione, e durante la quale sogliono recitarsi pubbliche preci ne' di festivi.

Art. 7. E siccome in molti comuni i più mediterranei soggetti ad istantanei cambiamenti di tempo, a venti impetuosi, tempeste, ed altre meteore, per lunga esperienza si è veduto necessario di abilitare, nei di festivi di doppio precetto, i poveri agricoltori a tagliare i loro grani già maturi, e successivamente a tritararli, ed a raccogliere le uve nella vendemmia, e più tardi le olive per non vederle perdute; così dove questo è stato sinora permesso con licenza de' parrochi locali, deve continuare a permettersi, facendosene ai medesimi la dimanda da' sindaci in nome delle popolazioni, e dai parrochi accordandosi dall'altare ne' di festivi, in cui ne ricorre la necessità.

Art. 8. Tale licenza s'intenderà però accordata agli agricoltori, dopo che essi avranno assistito alla prima messa, ed alle preci solite a farsi in essa nei detti giorni di doppio precetto.

Art. 9. Sarà praticato lo stesso ove per qualche tempo fosse necessario il travaglio per motivi d'istantanea urgenza pubblica, e di essenziali opere pubbliche de' comuni, specialmente di ricostruzione o restaurazioni delle Chiese di Dio e de'santi Protettori, alle quali opere pubbliche deve concorrere la mano gratuita de' cittadini, al cui vantaggio specialmente spirituale sono esse dirette.

Art. 10. Sempre salvi i casi e i dati di sopra accennati, gli artefici e i mercanti, i quali per entrare nella loro abitazione non hanno altro ingresso, se non se per la bottega, sono abilitati a tenerne aperta la metà della porta. È loro però espressamente vietato di vendere la menoma cosa. Essi avranno inoltre l'obbligo positivo di non tener esposte in bottega le loro mercanzie, dovendo serbarle chiuse nelle vetrine, e negli armadii volgarmente detti stigli.

Art. 11. Qualunque di essi sarà convinto di avere nei giorni vietati venduto qualche mercanzia soggiacerà alla pena di pagare immediatamente l'intero importo del genere venduto. Una metà di questa somma cederà in beneficio di colui, che avrà contribuito a fare scoprire la trasgressione, e l'altra metà sarà inviata a qualche stabilimento di pubblica beneficenza, salva poi la multa che pei contravventori è prefissa nell'articolo 14.

Art. 12. Nel corso del carnevale in tutte le domeniche, nelle quali si darà festa di ballo nel teatro, sarà permesso ai soli mercanti che affittano abiti da maschera, di tenere aperte le loro botteghe dalle ore venti sino alla notte.

Art. 13. Sarà inoltre vietato nei sopraddetti giorni di doppio precetto la esposizione delle mercanzie di ogni genere vendibile lungo le strade, o in terra, o su' banchini, nommeno che la circolazione di piccioli mercanti ambulanti che girano per le strade, per i caffè, e per altri luoghi pubblici.

Art. 14. I contravventori a qualunque de' doveri prescritti ne' precedenti articoli saranno irremissibilmente puniti in linea amministrativa con la chiusura della loro bottega per otto giorni, e con altre misure di rigore, non escluse le pecuniarie, le quali saranno dall'Intendenza adottate in proporzione delle diverse circostanze che concorreranno nel trasgressore.

Art. 15. I signori Sottointendenti, e gli altri Agenti di polizia sono

incaricati della esecuzione del presente regolamento, il quale si emana in seguito di Sovrana approvazione manifestata col Real rescritto degli 8 marzo corrente anno.

Queste prescrizioni furono rinnovate continuamente ed in prova ecco l'ultima Ordinanza pubblicata dal Prefetto di Polizia in gennaio 1851.

Volendo concorrere con efficace provvedimento alla santificazione dei giorni festivi, ch'è di dritto Divino, ne' quali, secondo i precetti di Nostra Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, ogni buon Cristiano ha l'obbligo di onorare più specialmente il **SIGNORE** astenendosi dalle opere servili;

### IL PREFETTO

#### ORDINA

Art. 1. In ciascuna Domenica e nelle giornate di pre cetto, tutti coloro che esercitano arti o mestieri, non che i mercanti o venditori di generi qualunque, cessar debbono da ogni industria o negoziato, chiudendo tutte le loro botteghe, laboratorii ed officine.

Art. 2. Le botteghe ed i fondaci che servono per negozio al tempo stesso, e per abitazione, o sono d'ingresso all'abitazione, possono nei sopradetti giorni festivi rimanere aperti per metà, ma sempre col divieto di nulla smaltirsi, nè lavorare.

Art. 3. Sono eccettuati dal divieto imposto co' due precedenti articoli i farmacisti, i flebotomisti, i caffettieri, i ripostieri, i venditori di commestibili e di tabacco, e coloro, l'opera dei quali debbe necessariamente impiegarsi senza indugio. Questi ultimi per altro han sempre d'uopo d'esservi autorizzati con ispecial permesso del Parroco e del Funzionario di Polizia locale.

Art. 4. I contravventori saranno arrestati, e puniti coll'ammenda di Polizia o colla detenzione, a norma de' casi, e delle circostanze.

Napoli 17 gennaio 1851.

*Pel Prefetto di Polizia* — GAETANO PECCHENEDA

*Pag. 83. Come debba procedersi all'arresto de' delinquenti rifugiati nelle chiese.*

Napoli 8 giugno 1851.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE AGL' INTENDENTI.

S. E. il Ministro degli Affari Ecclesiastici mi ha raccomandato che ogni qualvolta debbasi estrarre dal rifugio delle chiese qualche delinquente, abbia a farsene una prevenzione al Vescovo, parroco, o rettore, e che l'arresto si esegua in ore in cui non si facciano uffizii divini, e non vi sia gente in chiesa; come pure che qualora possa temersi che abbia ad aver luogo del rumore e del chiasso, si preghi il superiore ecclesiastico, a scampo d'irriverenza, che tolga il Santissimo dalla chiesa, e lo custodisca nella sagrestia o altrove.



Io la interessò in conseguenza a dare le sue istruzioni correlative procurando di conciliare il rispetto dovuto alla casa di Dio, con le vedute di Giustizia.

Aggiungete le disposizioni emanate per l'arresto de' debitori nelle Chiese, contenute nel Real decreto de' 26 dicembre 1827 ne'seguenti termini;

FRANCESCO I. ec.

Veduto l'articolo 864 numero 3 delle *leggi di procedura ne' giudizi civili*, nel quale è disposto non potersi arrestare il debitore nelle Chiese, allorchè vi si celebrano gli esercizi di religione;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto siegue:

Art. 1. Non potrà arrestarsi il debitore nelle Chiese dove permanentemente si mantiene il Santissimo nel Sacro ciborio, meno che per un caso straordinario, coll' espresso permesso del giudice locale.

2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia ed il nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale de' nostri domini al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto. — Firmato, FRANCESCO.

Pag. 108. *Come si disvincolino le cauzioni de' contabili de' Pii Stabilimenti.*

Napoli 26 dicembre 1827.

MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI.

Da diversi individui vien presentata in rendite iscritte sul gran libro la cauzione per gli obblighi, che contraggono verso i luoghi pii, e stabilimenti per fornire, o esazioni; e cessate poi le loro obbligazioni, debbono restare sciolte le cauzioni, dal vincolo cui erano state sottoposte.

Ora affinchè tali disvincoli abbiano luogo in modo regolare pel servizio, e per la garanzia degli stabilimenti, si è di accordo col Ministro delle Finanze stabilito, che le iscrizioni si dichiarino libere non già in vista delle domande de' capi degli stabilimenti, ma dietro ordine del prelodato Ministro, emessi in seguito degli uffizii, che gli saranno da me indirizzati.

Preveggo di tutto ciò cotesto consiglio affinchè da ora innanzi si attinga alla regola stabilita, con dirigermene rapporto motivato in tutt' i casi, che si presenteranno.

In questa occasione le soggiungo pure, che essendo già per terminare l'esercizio amministrativo, attendo il solito bilancio degl' introiti, ed esiti fatti dalla cassa del consiglio nel corso di quest' anno.

MARCHESE AMATI.

**Pag. 94. Real Decreto sul modo di render esecutivi i titoli delle rendite costituite di ogni natura appartenenti a quelle Mense vescovili, badie e beneficii che non trovavansi vacanti allorchè ne furono dal demanio pubblicati i quadri in esecuzione di anterior decreto.**

**FERDINANDO I. ec. ec. ec.**

Veduto il nostro decreto de' 30 di gennaio 1817 sull' amministrazione de' beni dello Stato e del patrimonio ecclesiastico;

Considerando che nell'esecuzione delle disposizioni contenute nel capitolo I del titolo III dell'enunciato decreto relativamente al modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite, non furono comprese le rendite di tal natura appartenenti a quelle Mense vescovili, badie e beneficii che non trovavansi allora vacanti;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Inteso il parere del nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

**Art. 1.** Nel termine di due mesi, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, tutt' i titolari di Mense e beneficii che costituivano il patrimonio del già Monte frumentario, e delle badie e de' beneficii di regio padronato, che nelle vacanze debbono ricadere alle rispettive Amministrazioni diocesane, faranno pervenire alle Amministrazioni diocesane medesime un quadro de' debitori della rispettiva Mensa, badia o beneficio per rendite costituite di ogni natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali, che non sieno stati compresi ne' quadri pubblicati dal demanio in virtù del nostro decreto de' 30 gennaio 1817.

Detto quadro conterrà: 1. il numero d'ordine, 2. il nome, cognome e domicilio del debitore; 3. l'epoca del contratto, il nome del notaio, o altro ufficiale stipulatore; la qualità del canone, prestazione o annualità dovuta; 5. il fondo o capitale sul quale è allogata l'annua rendita; 6. le scadenze de' pagamenti; 7. il numero delle annate arretrate.

2. Ciascuna Amministrazione diocesana, dopo essere scorso il termine prefisso nell'articolo precedente, riunirà in un sol quadro generale nel periodo di un altro mese, i nomi de' suddetti debitori dati in nota da varii titolari di Mense, badie e beneficii, aggiungendovi quelli appartenenti a Mense, badie e beneficii che attualmente si trovano nella sua gestione, con tutte le indicazioni espresse nel suddetto precedente articolo.

3. In mancanza di titoli espressi, il possesso, in cui il titolare o il di lui predecessore trovavasi nell'anno 1806 di esigere le dette rendite, o la pruova dell'esazione effettuata dopo l'anno 1806, varrà per titolo; salvo al debitore ogni eccezione diretta a provare l'inesistenza o l'annullamento del medesimo.

4. In mancanza di titoli espressi come sopra, i titolari e le Amministrazioni diocesane enuncieranno detto possesso, e i fatti o documenti da' quali lo abbiano rilevato.

5. Ciascuna Amministrazione diocesana, dopo redatto in tal forma il quadro, lo passerà all' Intendente della provincia, il quale darà le disposizioni opportune, onde al medesimo sia data la maggior pubblicità possibile.

L'Intendente, a cura e diligenza delle rispettive Amministrazioni diocesane, ne spedisce le copie estratte a tutt'i sindaci de' comuni della provincia, trascrivendo in ciascuna copia i soli nomi di quei debitori che hanno domicilio in ciascun comune.

I sindaci dovranno pubblicarle nelle forme usitate per gli atti del Governo, e tenerle affisse sulle porte della casa comunale per lo spazio di venti giorni.

L'adempimento della suddetta formalità sarà fatto constare con un processo verbale del sindaco, vistato dal Giudice del circondario.

Per quei debitori i quali non domiciliano nella provincia, la copia estratta dal quadro, sarà comunicata per mezzo del Giudice del circondario al di loro rappresentante.

Per coloro i quali non domiciliano nella provincia e non hanno rappresentanti, la particola del quadro sarà pubblicata per mezzo del giornale dell'Intendenza, e notificata a cura delle rispettive Amministrazioni diocesane al Regio Procuratore del Tribunale civile della provincia.

6. Fra lo spazio di giorni quindici per coloro che hanno domicilio nella provincia, di giorni trenta per coloro che domiciliano altrove, ma sono rappresentati nella provincia, e di giorni quaranta per coloro che nè hanno domicilio nella provincia, nè vi è chi li rappresenti, salvo i termini indicati dall'art. 167 delle leggi della procedura ne' giudizi civili per coloro che dimorano fuori dell'Italia, ma in Europa, o fuori di Europa al di qua o al di là del Capo di Buona Speranza, il debitore portato nel quadro, e che si crederà leso nei suoi diritti, dovrà produrre i suoi richiami appoggiati a' motivi di fatto, e di diritto contro l'iscrizione del suo nome nel quadro, con un' opposizione notificata all'Intendente, e portante costituzione di patrocinatore, ed appuntamento a giorno fisso, il quale non potrà eccedere quello dalla legge determinato.

7. Le opposizioni suddette saranno discusse e giudicate dai rispettivi tribunali civili delle provincie dove i crediti sono esigibili, come nei giudizi di sommaria esposizione, e senza il rimedio dell'opposizione, ove per la somma possa aver luogo l'appello; nel qual caso presso le Corti si agirà col rito medesimo di sopra stabilito.

8. Scorsi i termini come sopra prescritti, i nomi di quei debitori i quali non hanno prodotto alcun richiamo, saranno riportati sopra un ruolo definitivo; ed in ragione che saranno giudicati i richiami prodotti, vi si riporteranno i nomi di coloro de' quali i richiami sono stati giudicati per la somma del debito riconosciuta legittima.

9. I nomi di coloro de' quali i richiami sono stati giudicati ed ammessi, saranno trascritti sopra un altro ruolo, di cui copia sarà rimessa all'Amministrazione diocesana rispettiva colle sentenze o decisioni dei tribunali o delle Corti.

10. I ruoli definitivi saranno dichiarati esecutorii con ordinanza che in piè dei medesimi sarà apposta dall'Intendente della provincia. Una seconda spedizione di essa sarà conservata nell'ufficio dell'Intendenza, ed una ne sarà rimessa all'Amministrazione diocesana rispettiva, che avrà cura di rimetterne copia al Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici.

11. Saranno parimenti esecutorii: 1. gli estratti del detto ruolo definitivo, ove portino, oltre la firma del presidente della rispettiva Amministrazione diocesana quella dell'Intendente della provincia; 2. gli estratti

che le suddette Amministrazioni diocesane spediranno alle autorità competenti, o consegneranno agli ufficiali ministeriali per la loro esecuzione, ove portino, oltre la firma del Presidente dell'Amministrazione diocesana, quella del Giudice del circondario in cui risiede l'amministrazione suddetta.

12. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. Vienna 2 di maggio 1823.

PAG. 117. *Per la durata degli affitti de' Beni ecclesiastici. Real Decreto del 1 Dicembre 1833.*

FERDINANDO II. ec.

Veduto il parere della Consulta de' nostri Reali Dominii di quà dal Faro;

Sulla proposizione de'nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, e degli Affari di Sicilia presso la nostra Real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La durata degli affitti appartenenti alle Mense Vescovili, alle Badie, ed a'Benefici di qualunque natura non potranno oltrepassare i periodi qui appresso determinati. Pe'terreni coltivati, oliveti, vigne e simili, come pure pe' predii urbani, e per le macchine di ogni specie, anni quattro. Per le terre addette al solo pascolo, anni tre. Pe'boschi cedui e selve cedue, un numero delle porzioni, in cui sarà diviso il fondo. I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni uguali, per quanti sono gli anni necessari alla crescita delle piante nuove. Tali porzioni saranno denominate 1, 2, 3 ec., ed in ogni anno non potrà recidersi, che quella sola, la quale vien indicata dal numero d'ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell'affitto per un tempo maggiore. Il titolare però del Beneficio dovrà dirigersi alla rispettiva Amministrazione Diocesana, la quale riconoscendo tale urgenza o utilità emetterà all'uopo una deliberazione motivata, inteso il suo Regio Procuratore, e riferirà al Ministero degli Affari Ecclesiastici per la corrispondente approvazione. Ne'dominii al di là del Faro, dovrà la dispensa a'termini accordarsi dall'Ordinario diocesano, previa l'approvazione del Ministro presso il Luogotenente generale.

Art. 2. Non potranno tali affitti rinnovarsi più di sei mesi prima di spirare l'affitto corrente, se i beni consistano in case, e più di un anno prima di detta epoca, se i predii sieno rustici.

Art. 3. È dichiarato nullo, nell'interesse di coloro che succedono al locatore nel godimento de'beni addetti al Beneficio, qualunque affitto che si facesse per un tempo più lungo di quello stabilito nell'art. 2, purchè in questo secondo caso non si fosse cominciato ad eseguire nel momento in cui il locatore cessa in qualunque modo di godere de'beni.

Art. 4. È lasciato alla facoltà de'Vescovi e de'titolari de'benefici di qualunque natura il concludere gli affitti, previi avvisi ed affissi, e colla

formalità delle subaste da celebrarsi innanzi ad un notaio, ai termini del regolamento approvato dal Real decreto de' 9 settembre 1828 per gli affitti delle Amministrazioni diocesane. Ne' domini al di là del Faro la formalità dell'asta in tutti gli affitti de' benefici sarà di rigore, secondo l'uso che ivi si trova introdotto.

Art. 5. Il conduttore di un cespite qualunque appartenente ad un Beneficio ecclesiastico non potrà anticipare nè in tutto, nè in parte la mercede del medesimo al Vescovo o al titolare, che glie lo loca, sotto pena di pagarla per intero al successore nel Beneficio, non ostante l'anticipazione fatta al precedente beneficiale, salvo bensì a lui il regresso contro lo stesso beneficiale, o i suoi eredi per ripetere tale anticipazione.

Art. 6. Quante volte sarà provato di essersi locati i beni appartenenti al beneficio per una mercede al di sotto del dovere, dandosi dal conduttore occultamente una somma qualunque al titolare, il contratto sarà annullato ad istanza del successore nel beneficio, ed il conduttore obbligato a restituire la cosa locata, senza poter pretendere alcuna indennità, neppure dagli eredi del locatore.

Art. 7. Le Amministrazioni diocesane invigileranno per l'esatto adempimento delle precedenti disposizioni. Per tale oggetto i Vescovi e gli altri titolari de' benefici, tra quindici giorni dopo aver conchiuso un affitto, dovranno darne esatta conoscenza alla rispettiva Amministrazione diocesana, con appalesarne la somma, la durata, e tutte le altre condizioni. Dietro questo rapporto l'Amministrazione dovrà insieme col suo Regio Procuratore esaminare diligentemente se nell'affitto conchiuso sieno state osservate le suddette prescrizioni, potendosi mettere in corrispondenza col titolare per averne gli opportuni schiarimenti, e verificando delle contravvenzioni, dovrà farne immediatamente rapporto al Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici per le ulteriori misure da adottarsi. Trascorso il suddetto termine di giorni quindici, se il titolare non avrà dato parte dell'affitto conchiuso all'Amministrazione diocesana, dovrà pagare alla medesima una multa corrispondente al decimo della mercede convenuta, e l'Amministrazione dovrà rivalersene mediante sequestro amministrativo sulla rendita istessa, previa però l'autorizzazione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici. Ne' domini al di là del Faro i titolari dovranno dar conoscenza degli affitti conchiusi nel modo istesso al rispettivo Ordinario diocesano: il quale in caso di contravvenzione alle succennate disposizioni, ne farà rapporto al Ministero presso il Luogotenente generale pe' provvedimenti da adottarsi.

Art. 8. Trattandosi però de' beni ecclesiastici di Regio padronato ne' nostri Reali Domini al di là del Faro, debbono rimanere in vigore i Sovrani stabilimenti nell'osservanza che si sono finora mantenuti, secondo i principii e nello interesse della suprema regalia, e del regio padronato.

Art. 9. I nostri Ministri Segretarii di Stato delle Finanze incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, ed il nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la nostra Real persona, ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale ne' Reali domini oltre il Faro, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Napoli 20 Gennajo 1845.

FERDINANDO II. ec.

Visto il Real decreto del 4 dicembre 1833, per lo quale furono stabilite le norme da serbarsi negli affitti de' beni pertinenti alle Mense vescovili, alle badie, ed a' beneficii di qualunque natura;

Essendoci stati rassegnati i rapporti di taluni Ordinarii ed i voti di qualche Consiglio provinciale nello scopo di vedere applicate le prescrizioni del suddetto Real decreto nelle contrattazioni di fitto delle proprietà tutte del patrimonio della Chiesa;

Considerando che la tutela bramata ne' casi sopraindicati è richiesta altamente dal maggior vantaggio de' beni sacri alla Chiesa;

Sulla proposizione ec. Udito ec.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nel nostro Real decreto del dì 4 dicembre 1833 per gli affitti de' beni appartenenti alle Mense vescovili, alle badie ed a' beneficii di qualunque natura, saranno anche osservate per gli affitti delle proprietà de' Capitoli in massa comune, e delle chiese tutte in generale senza eccezione di sorta.

2. È imposto a cura degli Ordinarii di far pervenire nella real Segreteria e Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici gli atti delle subaste celebrate, e di provocarne l'approvazione ministeriale.

3. Non potrà dirsi perfezionato un contratto di fitto se le subaste non si trovino approvate dal nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, laonde per lo difetto di subaste, a dimanda delle parti interessate, sarà proclamata la nullità di simili contrattazioni.

4. Il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

*Decreto concernente gli affitti per mezzo di asta pubblica de' beni della Chiesa.*

Napoli 22 luglio 1847

FERDINANDO II. ec.

Art. 1. Dalla data della pubblicazione del presente decreto lo sperimento dell'asta pubblica per gli affitti de' beni della Chiesa sarà fatto innanzi a' sindaci locali amministrativamente, coll' intervento de' procuratori della parte ecclesiastica interessata nella locazione. I titolari tutti cui è data la facoltà dall'art. 4 del Real decreto del 4 dicembre 1833 di concludere gli affitti all'asta, o senza, dovranno nell'affermativa conformarsi al disposto suddetto.

2. Ad invito per iscritto della parte ecclesiastica dovranno le Amministrazioni diocesane, a propria cura e responsabilità, fare annunziare per avvisi ed affissi al pubblico, quale il cespite da locarsi, i patti e le condizioni, l'estaglio corrente, le offerte maggiori, se ve ne siano state sotto debita guarentia, e tutt' altro con che debbe aver luogo la candela

preparatoria. Sarà sempre ed in tutti i casi espressamente dichiarato che la spesa della stipula del titolo debba essere a carico dell'affittatore.

3. Tutti gli atti, niuno escluso, ed i verbali da compiliarsi fino all'aggiudicazione definitiva, saranno sempre scritti in carta libera, e firmati anche dal procuratore della parte ecclesiastica. Il processo così compiuto con metodo amministrativo per ogni affitto, sarà subito inviato, a cura dell'Ordinario, nella nostra real Segreteria degli Affari Ecclesiastici per l'approvazione, se convenga impartirla. In difetto di questa, è dichiarato non poter esistere contratto ed essere inefficaci gli atti anteriormente fatti.

4. Le Amministrazioni diocesane, ricevuta la ministeriale approvazione per un affitto, dovranno subito consegnare a chi si appartenga una copia de'patti stabiliti e della sanzione superiormente datavi per lo bene locato, perchè si possa farne seguire la stipula del titolo per mano di notaio a tutta cura e spesa dell'affittatore, colla norma della legge sul notariato.

5. Tutte le disposizioni anteriori sulla materia sono confermate nel loro pieno vigore, se però non sieno in opposizione a quanto trovasi ordinato col presente decreto.

6. Il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

*Pag. 86. Real Rescritto per inibire alle Amministrazioni Diocesane di fare alienazioni de' beni loro affidati.*

#### ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Nel consiglio ordinario di Stato del di 20 corrente mese in Portici, avendo fatto presente a S. M. il parere della Consulta de' Reali Domini ai di quà del Faro sulla permuta trattata dall'Amministrazione Diocesana di Lecce di un fondo del vacante Beneficio di S. Ippolito, con un fondo di D. Giovanni della Ratta; la M. S. non ha approvato tale contratto, sul motivo, ch'essendo le Amministrazioni Diocesane state istituite unicamente per la esazione delle rendite de'Benefici vacanti, e per soddisfazione de'pesi ai medesimi inerenti, e facoltate soltanto agli affitti de'beni de'Benefici anzidetti, sono prive de'legittimi poteri a trattare alienazioni di qualunque specie, di siffatti beni, nel periodo della vacanza.

Ad oggetto poi che dalle altre Amministrazioni Diocesane non s'incorra in simile inconveniente, mi ha contemporaneamente la M. S. autorizzato a dare di tal Sovrana risoluzione notizia a tutte le Amministrazioni Diocesane per loro regolamento, e perchè si astengano d'intraprendere contratti, i quali contengano alienazioni di qualunque specie de'beni de'Benefici affidati alla loro cura, salvo qualche caso di positiva urgenza, in cui non possa l'affare riservarsi alla venuta del novello titolare del Beneficio; da rassegnarsi però prima alla M. S., ed attendersi le sovraue risoluzioni.

( *Atti ec. Parte IV pag. 102* ).

PAG. 95. *Metodo da tenersi per le alienazioni de' Beni Ecclesiastici.*  
*Real decreto del 1 dicembre 1833.*

Napoli 1 Dicembre 1833.

FERDINANDO II. ec. ec.

Vedute le sovrane risoluzioni de' 29 marzo 1820 e 17 aprile 1826 riguardanti il metodo da doversi tenere nelle alienazioni de' beni immobili, nelle transazioni, e nel reimpiego de' capitali appartenenti alle Mense vescovili, badie, ed a qualunque beneficio, non che alle corporazioni religiose;

Volendo che le disposizioni dirette a ben tutelare il patrimonio della Chiesa e de' poveri abbiano tutta quella estensione che si conviene, e che abbiano ancora esecuzione ne' nostri Reali domini al di là del Faro;

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze incaricato del portaglio degli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, e degli Affari di Sicilia presso la nostra Real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Non saranno valide senza la nostra Sovrana approvazione le permute, le censuazioni, e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, Mense vescovili, badie e benefici. Lo stesso deve aver luogo per le transazioni delle dette Chiese, e de' luoghi pii succennati.

Art. 2. Prima di rassegnarsi l'affare alla nostra Sovrana approvazione, dovrà formarsi il progetto del contratto dal Corpo ecclesiastico radunato nelle legittime forme, o trattandosi di beneficii soggetti a padronato, dovrà precedere l'assenso del padrono, ed al progetto stesso dovrà, previo l'avviso dell'Ordinario diocesano, impartirsi l'omologazione del Tribunale civile della Provincia, ove sono siti i beni e darsi il parere dalla Consulta de' reali domini.

Art. 3. Presso i Tribunali civili, prima d'impartirsi la omologazione al progetto, dovranno eseguirsi le subaste, colle formalità prescritte dalle leggi di procedura ne' giudizi civili per la vendita de' beni immobili de' minori, e salvi gli additamenti di decima e di sesta, che dovranno esser preceduti da nuovi manifesti, con l'intervallo di cinque giorni prima di celebrarsi la subasta in grado de' detti additamenti. Nelle subaste dovrà sempre apporsi la espressa riserva di non produrre niuno effetto, se non quando vi accederà la nostra approvazione, e qualora a Noi piacerà di accordarla. Dalla formalità delle subaste saranno esenti le transazioni e le permute.

Art. 4. Ci riserbiamo, in qualche caso di urgenza o di evidente utilità, di dispensare nelle alienazioni de' beni ecclesiastici alla formalità delle subaste, in vista del parere favorevole dato all'unanimità dalla Consulta de' Reali domini, ed udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Art. 5. Le stesse disposizioni; eccetto quelle che riguardano la formalità delle subaste, dovranno eseguirsi nel reimpiego de' capitali, che si costituiscono da' debitori delle dette Chiese e corporazioni religiose, quando eccedano la somma di ducati mille. Per quelli capitali che sono al di



sotto di questa somma, dopo la deliberazione del Corpo ecclesiastico, presa nelle legittime forme, e l'approvazione dell' Ordinario, dovrà dimandarsi la nostra Sovrana autorizzazione, che ci riserbiamo di accordare, dietro il parere della Consulta de'nostri Reali domini al di quà del Faro. I debitori però nel pagamento de'capitali di qualunque somma dovranno apporre la condizione del reimpiego, sotto pena di doppio pagamento a favore del corpo morale creditore.

Art. 6. Ne'nostri Reali domini al di là del Faro resta nel suo pieno vigore il Sovrano rescritto de' 5 settembre 1821, con cui fu risoluto, che pe'beni de'regolari, in vece di sentirsi il parere dell' Ordinario, deve sentirsi quello del Giudice della Regia monarchia.

Art. 7. Pe' beni ecclesiastici di nostro Regio padronato ne' suddetti Reali domini al di là del Faro, debbono rimanere in vigore i Sovrani stabilimenti, e l'osservanza in che si sono finora mantenuti secondo i principii e nell'interesse della suprema regalia e del regio padronato.

Art. 8. Per le disposizioni contenute nel presente decreto non s'intendono punto derogate le facoltà da Noi deferite al Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale di Sicilia, per l'approvazione delle censuazioni, permutate, transazioni ed altri contratti delle corporazioni, o de' titolari ecclesiastici, dopo adempite le formalità prescritte da' regolamenti.

Art. 9. I nostri Ministri Segretarii di Stato delle Finanze incaricato del portaglio degli Affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia, ed il nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la nostra Real persona, ed il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale de'Reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto (a).

Firmato — FERDINANDO.

Pag. 132. *Circolare relativamente ai dubbi su i modelli degli stati di cassa delle Amministrazioni Diocesane.*

Napoli, 27 settembre 1826

AI SIGNORI REGI PROCURATORI PRESSO LE COMMISSIONI DIOCESANE.

Affidato a me la sorveglianza delle Amministrazioni Diocesane, divengo io interessato a conoscere periodicamente l'andamento delle loro contabilità rispettive. Quindi con una circolare de' 4 agosto 1819 obbligai i

(a) In ordine alle proprietà delle Chiese per l'antica Polizia del Regno, non si è giammai dato corso a suppliche di persone laiche contenenti dimande di alienazione qualunque, sia per vendita, sia per permuta, sia per censuazione, sia per transazione de' beni Ecclesiastici appartenenti tanto al Clero secolare quanto al Clero regolare, ma unicamente quando dalle corporazioni e titolari ecclesiastici, a quali i beni appartengono, si sono avanzate al Real trono le domande per assenso regio sulle alienazioni dei beni medesimi, si è dallo stesso Ministro dato luogo al proce-

dimento per l'osservanza di tutte quelle formalità, che da antichissimo tempo, costantemente praticate ne' casi di alienazioni di si fatti beni, in virtù di vari Sovrani stabilimenti di tempo in tempo emanati, trovansi tutte comprese e mantenute in vigore coll' ultimo Real decreto del dì dicembre 1853. — Il Re nel Consiglio ordinario di Stato del 6 giugno 1854 rimase inteso con approvazione della massima e del sistema che si tiene sulle dimande relative ad alienazioni de'beni ecclesiastici, ed ordinò osservarsi esattamente. (Atti ec. Parte VI, pag. 118.)

Regii Procuratori a rimettermi in ogni quattro mesi gli stati, che mettesero in veduta l'introito, e l'esito così in numerario, che in generi, e questi il più delle volte mi hanno dato occasione a prendere delle misure, mercè le quali la percezione si è affrettata: si son gli esiti risecati, i mezzi agl'incassi si son facilitati, e si è rianimato il corso dei giudizi che lentamente progredivano, o che erano abbandonati.

I modelli però contenuti nella circolare suddetta non mettevano in prospetto tutto ciò, che formava resta esigibile del quatrimestre precedente a quello, cui gli stati, che mi si rimettevano, erano riferibili, per cui io conosceva i soli maturi nel quatrimestre, e l'esatto, ma non poteva aver sotto gli occhi le quantità, che eran rimaste in arretrato nei quatrimestri precedenti, notizia, ben necessaria, per conoscere le forze di ciascuna Amministrazione, per prender conto de' motivi di tale arretrato, e per adottar le convenienti disposizioni a farlo scomparire.

Ecco perchè colla mia circolare de' 23 agosto rimisi nuovi modelli, le prime tre colonne de' quali son destinate a preserfare i maturi non esatti a tutto il quatrimestre precedente, gl'incassi nel quatrimestre per conto di detti maturi, e le reste degli stessi, le quali poi avrebbero dovuto formare la materia da riempire le prime tre colonne degli stati pel quatrimestre successivo.

Or molti tra Regii Procuratori mi hanno rimesso di già gli stati per lo quatrimestre terminato nel prossimo passato agosto secondo i nuovi modelli, con tanta chiarezza sviluppato nella detta circolare de' 23 agosto. Taluni hanno impiegato la prima colonna a segnare il maturo nel quatrimestre precedente, e la seconda a segnare l'esatto nello stesso quatrimestre, cosicchè non hanno fatto, che ripetere in parte, ciò che di già risultava dagli stati relativi a quel quatrimestre. Taluni altri nella prima colonna hanno rapportato l'arretrato riferibile al solo maturo nel quatrimestre era incominciato a decorrere. Taluni altri hanno creduto, che il nuovo modello li dispensasse dal distinguere la contabilità delle cappellanie, e legati pii devoluti, secondo trovasi prescritto nella circolare de' 19 febbraio 1820. Altri finalmente in altri equivoci son caduti, cosicchè gli stati pervenutimi, non soddisfano all'oggetto, che nella riforma de' modelli si è prefisso.

Affinchè dunque un tale oggetto si ottenga, ho io creduto espediente di venire alle seguenti spiegazioni:

1. La prima colonna dovrà offrire il maturo non esatto a tutto il quatrimestre precedente, val dire le reste riunite insieme de' maturi avvenuti non solamente nel detto quatrimestre, ma in tutti quelli, che lo hanno preceduto, cosicchè si conosca qual sia l'arretrato, che soffre l'Amministrazione al principio del quatrimestre ultimo cui lo stato è relativo.

2. La seconda colonna deve esprimere la quantità esatta nel quatrimestre ultimo, quello cioè cui si rapporta lo stato, per conto della quantità figurata nella prima colonna.

3. La terza colonna dee contenere il residuo della quantità descritta nella prima colonna, detratta quella descritta nella seconda, e questa quantità residuale sarà quella appunto, che dovrà poi riempire la prima colonna dello stato del quatrimestre avvenire.

4. Non è necessario di marcare i cespiti differenti, donde le quantità della prima colonna derivano, nè di distinguere le partite, che nell'in-

sieme vanno poi quella a formare. Ecco perchè la indicazione de' cespiti non figura a principio nello stato, ma nella quarta colonna, appunto perchè si è voluto far intendere, che nei carichi, e nelle esazioni del quadrimestre, cui lo stato si riporta, conviene aver conoscenza de' cespiti produttivi. Il che va diversamente a riguardo de' generi, ove la diversa loro specie è figurata nella prima colonna del modello.

5. Lo stato che si riferisce agli arretrati delle mense, consegnati dal demanio, dev'essere tutto distinto dagli stati relativi ad altre provenienze, gestionate dalle Amministrazioni.

6. Le cappellanie, e legati pii devoluti esigono stati a parte dai beneficii, e questi debbono egualmente essere redatti secondo i nuovi modelli.

7. Le reste in cassa del quadrimestre precedente possono indifferente-mente esser portate nella colonna degl' introiti del quadrimestre, o nel bilancio apposto in piedi dello stato, egualmente che l'esito superante introito del detto quadrimestre può figurare nella colonna degli esiti nel quadrimestre, o nel detto bilancio.

Dopo queste spiegazioni, delle quali per altro non vi sarebbero stato bisogno, se maggiore attenzione si fosse portata alla mia circolare de' 26 agosto, io mi lusingo di ricevere gli stati in regola, e tali, che pienamente rispondano allo scopo, che si è avuto in riformarne i modelli.

Preso meglio in considerazione il modello dello Stato de' generi, trovo che le due colonne undecima e duodecima meglio è ridurla ad una sola sotto la ditta *causale*, e nella stessa far figurare le prestazioni, sia per canoni, sia per cattedratici, sia per congrua, sia per qualunque altro titolo, come pure le vendite. Trovo inoltre che il detto stato presenta le reste dell'esatto nel quadrimestre, ma non offre la resta in cassa del quadrimestre precedente, per cui tra le colonne decimaquarta e decimaquinta due altre convien frapporne, una sotto la ditta *resta in Cassa del quadrimestre precedente*, e l'altra sotto la ditta *totale delle reste in Cassa*.

Quindi ho creduto opportuno di riformare il modello di detto Stato de' generi nella maniera, che rileverà dall' annesso esemplare.

Desidero che Ella mi avvisi dell' arrivo della presente.

( *Atti ec. Parte IV pag. 111.* )

*Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze impedito.*—CAMILLO CAROPRESO.

Pag. 124 — *Decreto che dà delle disposizioni per assicurare le rendite dei beneficii in caso di vacanza.*

FERDINANDO II, ec.

Art. 1. Allorchè per qualunque causa avvenga la vacanza di alcun beneficio, badia o mensa, o altra fondazione ecclesiastica sommessata alle cure delle Amministrazioni diocesane pe' domini di quà del Faro, procederanno queste immediatamente al sequestro delle rendite alle medesime appartenenti.

2. Il sequestro si disporrà con apposito notamento del presidente dell' Amministrazione diocesana, a richiesta del Regio Procuratore presso la medesima.

3. Nel notamento dovranno descriversi distintamente i nomi de' debitori, i comuni ove domiciliano, la causa del debito, le somme per essi dovute, il beneficio cui appartengono; ed ogni altra notizia, che sarà necessaria per determinare l'oggetto su che deve cadere il sequestro.

4. Di tale notamento si formeranno degli estratti per ciascun comune ove dimorano i debitori. Questi estratti saranno firmati dallo stesso presidente dell'Amministrazione diocesana, e vistati dal Regio Procuratore.

5. A cura della stessa Amministrazione gli estratti del notamento saranno esibiti al giudice del circondario in cui deve eseguirsi il sequestro, e questo funzionario vi apporrà in piedi la sua ordinanza di esecuzione, senza spesa, e senza bisogno di altra formalità.

6. La notificazione degli estratti vistati, sarà eseguita a ciascun debitore rispettivamente, nel comune capo-luogo di circondario dagli uscieri presso il giudicato, e negli altri comuni dal serviente comunale che funziona da usciere presso l'ufficio della conciliazione, secondo le forme del rito comune.

7. La notificazione dello estratto del notamento nella forma stabilita ne' precedenti articoli importerà di pieno dritto, e senza bisogno di altro atto, o sentenza del magistrato l'obbligo ne' debitori delle rendite di versare nella cassa dell'Amministrazione diocesana tutte le somme scadute prima della vacanza, e non pagate al cessato beneficiato, e le altre successivamente scadute, o da scadere per conto del beneficio. Saranno salve le opposizioni, innanzi alle autorità competenti.

8. I nostri Ministri ec.

Publicato in Napoli nel dì 8 marzo 1843.

Napoli, 8 giugno 1845.

FERDINANDO II. ec.

Veduto il parere della Consulta generale del Regno

Sulla proposizione del nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La commutazione della decima annuale e perpetua di generi in canone pecuniario annuale e perpetuo non può per le corporazioni ecclesiastiche, aver luogo altrimenti che a' termini del real decreto del primo dicembre 1833, e colle regole in esso prescritte.

2. Il nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, il nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, ed il nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Firmato* — FERDINANDO

Decreto del 1 febbraio 1843 contenente novelle prescrizioni per vie più consolidare ed assicurare il mantenimento delle Chiese laicali, e l'adempimento de' legati prescritti da' fondatori ( V. Collez. delle Leggi e Decreti N. 9266. )

## LA CESSIONE DE' MARITAGGI È VIETATA

*Real Rescritto de'6 novembre 1847.*

Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia — Ripartimento Affari civili — Carico 1. — N.

## SIGNORE

Il Ministero degli Affari Interni in data del 27 dello scorso mese mi ha comunicato il seguente Rescritto sovrano.

« La Consulta generale del Regno nella sessione del 4 maggio anno » corrente, preso ad esaminare, e discutere la proposizione inoltrata dal- » l'Intendente di Bari di vietare la cessione dei legati di maritaggi, e » dichiarare insequestrabili le somme attribuite a' legati medesimi, onde » evitare le speculazioni di taluni a danno della povera gente, si è av- » visata di doversi per misura generale vietare la cessione de' maritaggi, » ed ordinarsi, che gli atti che potrebbero farsi in contraddizione di ciò » fossero reputati nulli, e di niun effetto, prescrivendosi ancora che le » somme individualmente assegnate al pagamento di tali dotaggi sieno in- » sequestrabili a similitudine dei soldi e degli alimenti — Rassegnato a » Sua Maestà il Re N. S. un tale avviso si è degnata di approvarlo, ed » io nel Real nome lo partecipo a S. E. per l'uso di risulta — Napoli » 11 agosto 1847 ec. ec.

Elleno comunicheranno al Collegio questa sovrana determinazione, e ne cureranno l'adempimento ec. ec.

*Pag. 129. Circolare con cui si partecipa l'altra del Ministro di Grazia e Giustizia diretta alle autorità giudiziarie per la vera intelligenza di alcuni Reali decreti sull'efficacia de' ruoli de' debitori di censi.*

Napoli, 22 maggio 1830.

## ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Il Ministro di Grazia e Giustizia sulle premure fattegli da questo Real Ministero, e da quello delle Finanze, ha diretto agli agenti del p. m. presso i Tribunali, le G. C., e la Suprema Corte di Giustizia la seguente Circolare sulla vera intelligenza de' Reali Decreti de' 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 per l'efficacia de' ruoli de' debitori de' censi delle pubbliche Amministrazioni, e del patrimonio della Chiesa. — Napoli 3 aprile 1830. « Signori — Si sono doluti i Ministri degli Affari Ecclesiastici, » e delle Finanze, che in occasione di giudizi promossi dai debitori del » patrimonio Ecclesiastico, o del demanio tendenti ad impugnare il de- » bito, pel quale erano stati iscritti su' ruoli diffinitivi, renduti esecutorii a' termini Reali decreti de' 30 gennaio 1817, e de' 2 maggio 1823, » talune autorità giudiziarie, contro la vera intelligenza de' decreti me- » desimi, hanno opinato, che il patrimonio Ecclesiastico, e il demanio » creditore sia tenuto in tali giudizi esibire i titoli originarii del credito, » senza tenersi conto del titolo nascente dal ruolo definitivo esecutorio, » di cui si è anche talvolta in pendenza del giudizio, sospesa la efficacia.

» Io debbo in proposito far osservare, che nella esistenza della inscrizione del nome di un debitore sul ruolo esecutivo, potendovi da parte del debitore istesso, esser luogo a giudizio petitoriale; poichè in questo giudizio egli vi sta da Attore, suo è per legge il peso di dimostrare la sussistenza della promossa azione, senza che in alcun caso possa obbligarsi il creditore ad esibire titoli antichi: e che in fino a quando il magistrato, dietro le pruove offerte del debitore, non faccia diritto definitivamente all'azione dello stesso, non può, senza manifesta violazione delle regole del dritto, sospendersi la efficacia del ruolo esecutivo. Questa efficacia non può cessare, che in conseguenza di sentenza, la quale abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

» Elleno avranno cura di comunicare al rispettivo collegio queste osservazioni, e nelle occasioni, adempiere le funzioni del loro pubblico Ministero, nel vegliare per la esatta esecuzione delle disposizioni legislative, su la soggetta materia. »

Lo partecipo a cotesta Amministrazione Diocesana per sua intelligenza e regolamento, nelle cause di questa natura.

*Pag. 99. Ministeriale con cui si manifestano alcune osservazioni sulla competenza dell'autorità che dee procedere in una contesa di padronato.*

Napoli, 13 agosto 1831.

#### AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Con i due pregiatissimi fogli dei 26 febbraio, e 23 luglio del corrente anno V. E. rimettendomi un rapporto del Procurator Generale del Re presso la G. C. di Napoli, col quale fa delle osservazioni circa l'autorità competente a decidere la contesa esistente fra la Curia Arcivescovile della stessa Città e il Comune di Secondigliano pel padronato, che quest'ultimo pretende sulla Parrocchia del Comune medesimo; si è l'E. V. servita di voler sapere le mie idee per quel che concerne la risoluzione Sovrana del 1819, enunciata nel rapporto del Magistrato stesso.

In riscontro mi do l'onore di farle noto, di aver rilevato dall'annesso rapporto che avendo l'E. V. fatto sentire alla G. C. che giusta il Real dispaccio del 1770, e Sovrana Risoluzione de'9 novembre 1819, ove si tratta di Beneficio Ecclesiastico, di cui non si dubita della sua fondazione, ed erezione in titolo, i giudizi di padronato anche laico debbano appartenere alle Curie Ecclesiastiche, il pubblico Ministero ha chiesto essere istruito, se la Risoluzione Sovrana del 1770 sia stata emanata per modo di regola, o riguardi la sola specie per la quale fu emanata, e crede necessario di conoscere i termini precisi della Sovrana Risoluzione del 1819. E ciò ad oggetto che versando la detta Real disposizione sopra semplici casi particolari, possa egli utilmente combattere una giurisprudenza contraria al sistema giudiziario, dopo il 1770 costantemente seguito da vecchi e nuovi Tribunali, di conoscersi simili cause dal Magistrato laico. Rammentando io all'E. V. quanto dalle regole Canoniche è stabilito relativamente ai padronati sopra i Beneficii Ecclesiastici, si potrà egualmente conoscere da quale spirito fu dettato il Real Rescritto del 1770, le di cui

disposizioni sono state chiamate in osservanza colla Sovrana Risoluzione del 1819. Non si può porre in problema che il padronato di qualsivoglia natura, ecclesiastico, laico, o misto, sia stato concesso dalla Chiesa: che non vi possa esser padronato, senza che l'autorità Ecclesiastica espressamente o tacitamente lo accordi erigendo in titolo Ecclesiastico le laiche fondazioni, ed elevandole in Beneficii, cui il padronato è inerente ed accessorio; che il padronato anche laico, sebbene dicasi dritto temporale perchè esercitato da laici è trasmissibile per qualunque titolo, tranne la vendita, pure è talmente connesso nei suoi effetti colla cosa spirituale, che sarebbe assurdo il pretendere, che giudichi il connesso e l'accessorio allo stesso oggetto principale, un'autorità diversa da quella, cui esclusivamente si appartiene la cognizione della contesa Beneficiaria.

Dal Corpo del Diritto Canonico osservato in Regno si rileva, che il padronato sopra i veri benefici Ecclesiastici è riguardato come oggetto esclusivamente dipendente dall'Autorità Ecclesiastica tanto nelle disposizioni legislative che nei giudizi. E quindi non si è mai contrastata alla Curia Vescovile la cognizione della spetanza dei padronati o laici o Ecclesiastici che fossero sopra benefici eretti in titolo ecclesiastico.

Il Concilio di Trento riconobbe generalmente di attribuzione delle dette Curie le cause di padronato, e questa disposizione non fu riparata in Regno che pei padronati Regii, e feudali.

Il Cardinale Alessandrino nelle rimostranze fatte a nome della Santa Sede, riguardo agli articoli dello stesso Concilio non osservati in Regno, avrebbe voluto che non si fosse ammessa una tale eccezione. Tanto era riconosciuto il dritto dei Vescovi nella cognizione dei giudizi di padronato di qualunque natura. E pare che non prima del Concordato del 1741, si fosse definito di accordo delle due Potenze che dalle cause Beneficarie di privativa giurisdizione ecclesiastica si dovessero eccettuare i padronati Regii, e feudali, la di cui cognizione fu riservata ai Magistrati laici, unitamente alle cause, la decisione delle quali dipendesse principalmente dal vedere se il padronato fosse annesso al fondo, o *universitate bonorum* negli altri padronati laicali.

La collezione dei Reali Dispacci non presenta alcuna Sovrana Risoluzione abberante dalle massime stabilite col detto Concordato. Anzi col Real Rescritto del dì 9 giugno 1770, sono esattamente applicate, nel caso di una contesa suscitata nella Curia Vescovile di Aversa, per la spetanza del padronato sopra un Beneficio semplice. Ecco il tenore del citato Real Rescritto.

« Il Chierico Vincenzo di Amore ha esposto al Re nell'annesso memoriale, che spetta a lui il beneficio che vaca, fondato dal fu Francesco Banneracco, e che contro della legge della fondazione, e del Concordato, Gennaro Pelliccia intende di chericarsi per contrastarglielo; e quindi ha chiesto le provvidenze per l'osservanza del Concordato, e della fondazione. Sua Maestà mi ha comandato di scrivere a V. S. Illustrissima e Reverendissima che qualora si tratti di vero Beneficio Ecclesiastico, con fondazione, ed erezione in titolo, e non di semplice Cappellania laicale, disponga, che la sua Curia continui a procedere ed a far giustizia in questa causa, a tenore della fondazione, andando bene ad astenersene, quando si tratti di semplice Cappellania laicale.

Non vi è disposizione posteriore al cennato Real Rescritto e contra-

ria alla regola che vi si conserva, sino al 1808, quando dal Governo Militare fu abolito ogni padronato. Ripristinati i padronati col Real Decreto de' 20 luglio 1818, la polizia in vigore prima del 1808 relativamente alle cause di padronato anche laico, fu ravvisata sul primo caso che si presentò di spettanza di padronato, dopo la pubblicazione del Concordato, che avea conosciuto nelle attribuzioni delle Curie Vescovili le cause ecclesiastiche, come non si è dubitato mai di essere le Beneficarie.

Si trattava di conoscere a quale delle due famiglie di Gennaro appartenesse il primiceriato della Cattedrale di Napoli; S. M. nel risolvere la competenza del Tribunale che dovesse decidere una tale controversia, non fa che riprodurre le stesse massime stabilite col Real Rescritto del 1770. E nel Consiglio di Stato del dì 9 novembre 1819 fu emanata la seguente Sovrana decisione:

» Trattandosi di Beneficio di natura ecclesiastica, ed in cui non si » difficoltà di esservi la fondazione ed erezione in titolo, S. M. ha risolto che proceda la Curia Arcivescovile: eseguendosi la regola stabilita nella Sovrana determinazione del dì 9 giugno 1770.

Dal rapido cenno dato sul metodo di giudicare in Regno le cause di padronato laico dalla sua origine fino all'abolizione dei padronati avvenuta nel 1808: ed indi in seguito del Concordato, e del Real Rescritto de' 20 luglio 1818, col quale vennero ripristinati i padronati particolari, si mostra ad evidenza, che tanto la Sovrana risoluzione del dì 9 giugno 1770, che quella del 9 novembre 1819 sono applicazione del pubblico diritto Ecclesiastico del Regno ai casi particolari delle Chiese di Aversa, e di Napoli, e le conferme de' principii riconosciuti dal diritto Canonico e Concordato del 1741. Quindi non fanno al proposito le osservazioni del pubblico Ministero tendenti a dimostrare che i padronati laici sopra i Beneficii ecclesiastici sieno della competenza del foro secolare, e che sia un attentato alla Real giurisdizione, un assurdo il conoscersi dalle Curie Ecclesiastiche le controversie relative ai padronati.

Egli convenendo che sino al 1770, non si è contrastato alle Curie la cognizione di simili cause, avanza, senza citare alcun esempio, che posteriormente nei vecchi, e nuovi Tribunali si è costantemente eseguita una giurisprudenza contraria. Ma ciò non si è potuto verificare perchè il decreto del 1808 abolitivo di ogni padronato sopra i Beneficii Ecclesiastici precedette la loro istallazione e quando vennero istallati, era inibito ai Vescovi l'esercizio di giurisdizione che non fosse meramente spirituale; nè venne ad essi restituita la cognizione delle cause ecclesiastiche prima del Concordato.

Al più si può credere che dal 1770 sino al 1808 si è potuto forse agitare nei vecchi Tribunali qualche causa beneficiaria e di padronato, relativa a fondazioni portanti impropriamente il nome di beneficii, senza erezione in titolo ecclesiastico o qualche causa veramente beneficiaria, per abuso di giurisdizione, e durante le controversie colla Santa Sede, felicemente composte coll'ultimo Concordato. Tanto devo in riscontro ai due accennati pregiatissimi ufficii di V. E. e respingendole il rapporto rimessi, prego l'E. V. a farmi conoscere le sue idee prima ch'ella risponda al Procuratore Generale del Re presso l'indicata G. Corte Civile.

(Atti ec. ec. Parte V, pag. 119.)

Pag. 155. Per le altre cause che secondo le decretali spettavano al



*foro ecclesiastico, veggasi il nostro Selvaggi l. e. lib. cap. ed anche l'accurato M. Davori t. 3 tit. 4. Quel che a noi preme si è ricordare ai nostri alunni le cause maggiori che il nostro ultimo concordato dice pure spettare al Pontefice: Ora ecco quelle che i canonisti gli attribuiscono: dichiarare gli articoli della fede; convocare il concilio generale; approvare i concilii e le scritture degli altri Dottori; dividere ed unire vescovadi, o trasferirne la sede; esentare i Vescovi e gli Abbati dalla giurisdizione de' loro Ordinarii; trasferire i Vescovi, deporli, ristabilirli; e giudicar sovranamente, in modo che non vi sia affatto appello della loro decisione. Fleury l. e. tom. II cap. XVII.*

Pag. 166. Estratto dal *De Gregorio nella sua opera Considerazioni ec. Vol. I, pag. 146.*

Che se ora voglia più particolarmente sapersi qual sia stata in quei tempi la giurisdizione nei legati apostolici, onde poi argomentarsi quella attribuita ai Sovrani di Sicilia lor procurata dal primo Ruggieri, è da richiamarsi a memoria, che Bela Re d' Ungheria pregò nel 1238 Papa Gregorio IX, perchè gli concedesse l'ufficio della legazione nelle sole terre del pagano Arsenio, perchè ivi potesse *limitar le diocesi e distinguer le parrocchie, e nelle prime fondazioni di quelle coi consigli dei più sapienti costituirvi i Vescovi*, siccome per altre al suo predecessore Stefano, che avea regnato in Ungheria presso al 1600, e quelle terre avea conquistate, era stato dalla Sede Apostolica concesso. Tali giurisdizioni esercitavano adunque i legati nel tempo di cui ragioniamo; e credesi di fatto averle esercitate il Conte Ruggieri nell'atto di fondare o di ristabilire la chiesa di Sicilia, avendo egli assegnato il distretto della diocesi, e dei Vescovi costituirvi, tanto è vero, che prima del privilegio scritto, avea ricevuta a voce la facoltà di legato (a): ed egli è qui da riflettersi, che siccome Stefano Re di Ungheria avea ottenuta una tal facoltà per le sole terre del pagano Arsenio che avea conquistate, ebbela parimenti il Conte in Sicilia, ove a cagione che aveanla dominata i Saraceni, dovea il culto cattolico ristabilirsi. Era inoltre principale ufficio dei legati di definire quelle cause degli ecclesiastici, e che per via di appellazione avria dovuto la Sede Apostolica definire. Or che delle curie ecclesiastiche si potesse appellare al Sovrano dell'Isola come legato, e tale giurisdizione con effetto abbiasi avuta il primo Ruggieri, è manifesto dal concordato che fece dopo con Papa Adriano Guglielmo Primo, e della costante ed uniforme disciplina delle Chiese Siciliane per tutto le seguenti epoche, come noi a proprio luogo dimostreremo, la qual disciplina non d'altronde può ripigliar la sua origine, che dalla prima concessione fattane al Conte Ruggieri. Ed egli è ancor certo, che questo officio della legazione apostolica concesso ai Monarchi di Sicilia fu opportunissimo alla maggior potenza della dignità sovrana, col più tranquillo vivere dei popoli, i quali, da indi in poi, furono liberati dalla molestia di ricorrere ad estranei o lontani tribunali.

*Idem* Vol. II pag. 214 e seg.

(a). Dipl. ann. 1091 Comitum Rogerii apud Pirum, tom. I pag. 520.

Fu Guglielmo II il primo a determinare, che per i delitti dei chierici, per cui si dovesse giudicare e condannar la persona, non altri che la chiesa e la curia di essa, per ciò che riguarda la persona, dovesse procedere, e secondo i canoni, col dritto ecclesiastico li condannasse: eccettochè nelle accuse di alto tradimento, o di grave misfatto in ciò che spettasse alla maestà regia, volle che i magistrati regii ne giudicassero, non lasciando d'accordare, anche in questi delitti, una competenza alla curia ecclesiastica in ciò che fosse dell'appartenenza di quella. Dee però a questo luogo riflettersi, che detestando di essere contaminata la chiesa da spargimento di sangue, credeva sin da tempi antichissimi, che la giurisdizione criminale, non si convenia, nè confaceasi al suo spirito di mansuetudine e di pietade (a).

Per le cause reali prescrisse, che se i chierici per i beni ereditarii da lor posseduti, o per altro tenimento, che dalla chiesa non aveano ricevuto, fossero chiamati in giudizio, dovessero in giudizio essere citati dinanzi quella corte, nel cui territorio erano i beni o i tenimenti che possedeano, sì veramente che per tali cause da esse corti mettere in prigione non si poteano. Or siccome se alcun fondo o beneficio della chiesa aveasi, nella curia di quella, in caso di contesa se ne dovea giudicare, così per le cause reali appartenenti a' benefici di regia collazione, non altrove che nella regia curia doveasene istituire il giudizio: la qual disciplina per altro i diplomi di questi tempi dimostrano apertamente.

Fissata in tal modo la competenza delle giurisdizioni delle curie Episcopali sopra i chierici, pe' soli delitti di adulterio, ad esse i laici sottopose: comandò nella stessa costituzione quel Re, che i magistrati secolari non s' intromettessero nelle cause di adulterio, ma ne lasciassero l'intera conoscenza al foro Ecclesiastico, soggiungendo, che se fossevi intervenuta violenza, la causa solamente delle violenze dalla curia ecclesiastica fosse giudicata, e ordinò nel tempo istesso a tutti i suoi ufficiali, che trattandosi di punire rei di tal delitto, dessero braccio ed assistenza a tutti i prelati, cui faria di mestieri.

Lo stesso Autore Tomo II, pag. 234. — Già per li grandissimi benefici fatti alla Religione era stata dal Pontefice Urbano conceduta al Conte Ruggieri e ai suoi successori in Sicilia e in Calabria la perpetua podestà di legato Pontificio: come legato poteva egli, o i ministri da lui deputati, definir quelle cause, per cui doveano gli ecclesiastici alla Sede Apostolica appellare, indi nuova polizia e nuova forma di dritto pubblico ecclesiastico erasi introdotta nell' Isola. Or questa prerogativa, inerente ai Sovrani di Sicilia, eredi dell' imperio e delle giurisdizioni del Conte Ruggieri, fu sempre sotto i di lui successori confermata e supposta: egli è il vero, che non ebbero quelli di ordinario propizii i Papi, cui mercè la fortuna delle loro armi, a cercare accordi spesso si ridussero; ma in tutti i

(a) Può di ciò ricavarci illustre documento dal corpo del dritto canonico, e in questi tempi spezialmente, e proprio per la Sicilia. Lo stesso Re Guglielmo II avea commesso ad Ugone Arcivescovo di Palermo, perchè punisse que' Saraceni che rapivano donzelle e donzelli: l' Arcivescovo ne scrisse al Papa Alessandro III, che si contenne nella seguente risposta: « *Conscientiae tuae remittimus quod tales injurisdic-*

*ctione tua existentes pecuniaria poteris poena multare; et etiam flagellis afficere, ea moderatione adhibita, quod flagella in vindictam sanguinis transire minime videatur. Si vero ita gravis fuerit excessus, quod mortem aut detroncationem membrorum debeat sustinere, vindictam reserves Regiae Potestati: « Cap. IV. Rapt. Incend. et violat. Eccles. Decretum lib. V tit. XVII.*

trattati allora conchiusi, le antiche prerogative della Monarchia, e la libertà della Chiesa Siciliana, furono riconosciute e confermate. Quando Papa Lucio II venne a concordia con Ruggieri nel 1144, a maggiormente stabilire ciò, che era stato concesso da Urbano, gli mandò l'anello, i sandali, lo scettro, la mitra, e la dalmatica, e confermò non potesse inviar nel reame per legato se non colui, che Ruggiero volesse.

Furono queste facoltà spiegate più chiaramente nel trattato che Guglielmo I conchiuse con Papa Adriano nel 1156. . . . Furono le stesse prerogative confermate a Guglielmo II, imperciocchè egli volle autorizzato da Papa Clemente, quel Concordato medesimo di Adriano. Nè si negarono gli stessi dritti a Tangredi; e l'Imperatrice Costanza che gli succedette chiese dal Papa Innocenzio la conferma del regno al suo figliuolo Federico, secondo l'antica forma che comprendeva le antiche prerogative de' Re Siciliani espresse in quattro Capitoli, ossia intorno a Concilii, alle elezioni, alle appellazioni, ed alle legislazioni (a).

*Lo stesso de Gregorio — Tom. III, pag. 187 e segu. —* Checchè sia delle lettere scritte al Papa Onorio dall'Imperador Federico in seguito della sua costituzione del 1213, in cui dichiarò abuso dei suoi predecessori il dritto di mettersi in possesso dei beni dei prelati defunti e delle Chiese vacanti; certo è, che in seguito governossi altrimenti, e nel 1221 rispose ai legati del Papa istesso, essere antica prerogativa per i Re di Sicilia dare nelle elezioni dei prelati del Regno le investiture e gli assensi, e che si lascierebbe prima tor la corona che derogare in niun punto a questi suoi dritti.

Questa forma ancora inculcò nella elezione della Badessa del monistero di S. Giorgio in Salerno, ed in tutte le creazioni degli Abati di Montecasino.

L'amministrazione del temporale sulle chiese vacanti davasi ai Regii Procuratori; e riputava Federico dritto-ordinario del Principe il conferire i benefizii delle Chiese vacanti. Competevagli parimenti una superiore ingerenza nello stato e nella forma esterna delle cose ecclesiastiche, siccome ne avean fatto libero uso in Sicilia i Re Normanni suoi predecessori, come vedemmo del Re Guglielmo. E risultava ancora dalle anzidette prerogative un' ispezione diretta e superiore che compete al Principe negli affari esterni di disciplina ecclesiastica. Noi sappiamo che l'Arcivescovo di Messina pria di essere assunto in patriarca di Gerusalemme ne chiese licenza dall'Imperadore e l'ottenne. L'Arcivescovo di Salerno sottopose alla scomunica alcune monache del monistero di S. Giorgio perchè volevano procedere alla elezione della loro Badessa secondo lo statuto del reame Siciliano, ma l'Imperatore scrisse all'Arcivescovo che le assolvesse dalla scomunica, che non poteva dissimulare senza pregiudizio della sua reale dignità, *id non deceret majestatem nostram aequanimitèr tolerare* (regesta pag. 381.)

*Lo stesso autore tom. IV, cap. VII. —* Il Re Federico mantenne le sovrane prerogative riconosciute ed esercitate sin dai tempi normanni riguardo alle cose ecclesiastiche, e massimamente i quattro famosi capitoli, cioè le elezioni dei prelati, le legazioni, le appellazioni, e i concilii.

Fu parimenti mantenuto nell'antico suo stato l'ufficio di cappellano

(a) L'anonimo Furense presso il Caruso I. c. tom. 2 pag. 637.

maggiore, prelatura costituita da Ruggiero, quando volle innalzare i suoi domini a titolo e a dignità di regno: fondò allora nel suo Real palagio di Palermo nobilissimamente la Real Cappella, di cui a sè ed ai suoi successori riserbò la designazion del prelato, e quando vel designò col titolo di Cappellano maggiore, dichiarò nel tempo istesso, che niuno altro prelato poteasi ivi arrogare giurisdizione alcuna. Furono sin d' allora assegnati i luoghi soggetti alla cura pastorale di quello, e ne fu costituita a così dir la diocesi, cioè la Cappella del Real palazzo di Palermo; le cappelle di tutti i Regii palazzi, dei palazzi dei Reali Infanti, le chiese dei castelli e di terre e villaggi e di altri luoghi, che avesse il Principe a se riserbati. Or siccome in conseguenza di questo principio l'Imperator Federico avea aggregata alla diocesi del Cappellano maggiore la terra e chiesa di S. Lucia, che era soggetta al Vescovo di Oasti, perciocchè avealo dichiarato sito militare e reale, così ora sotto i Re Aragonesi la terra e chiesa di Calascibetta fu sottratta dal Vescovo di Catania, e sottoposta al Cappellano maggiore. Veramente sotto quei Re fu l'ufficio di questo prelato recato al più alto grado, e alla maggiore estensione di autorità, di cui poi venne successivamente a decadere, finchè vi fu pienissimamente reintegrato a dì nostri, siccome nelle epoche susseguenti dimostreremo.

*Lo stesso tom. V, pag. 234* — Ma riuscì allora (regnando Federico il semplice nel 1312) a Papa Gregorio ad imporre sulla Sicilia gli stessi articoli che Papa Clemente impose a Carlo di Angiò e suoi successori. Ma non passò guari che con franca e sicura mano reintegrolli alla corona Martino. Dovendo questi ai dritti di Maria sua moglie, e principalmente al suo valore solo, l'acquisto e'l possedimento del regno, non erano quelle circostanze opportune a potere qui il Papa dettare leggi supreme, nè bisogno alcuno stringere il Principe Aragonese a supplicare una investitura, e a promettere al Papa omaggio e vassallaggio: del che certo non fecesi mai motto niuno, e sino isdegnò Martino di porre in disputa, che ei non vi si doveva sottoporre. Intorno poi alle prerogative annesse alla sua dignità, annunciò chiarissimamente sin dal principio del suo regnare, che erano dritti suoi proprii, per cui non potea cadere alcun dubbio, nè faceva mestieri per essi nuova concessione o conferma, e li ripigliò di fatto, e libero e franco gli esercitò e per avventura a più alti termini levollì. Mentre ei dichiaravasi pubblicamente co'Siciliani, che poteano pure a loro grado e liberamente ubbidire a Papa Bonifacio, protestavasi altamente nel tempo istesso, che permettealo salvi i dritti e le preminenze alle prerogative della reale corona sopra le dignità ecclesiastiche e le prelature e i beneficii: e quanto egli inculcava ai suoi sudditi, rendealo fermo e inviolabile con un tenore costante, e saldo ed immutabile sistema di governo.

In riguardo alle elezioni de'prelati, volle in tutte le chiese e monasteri osservato esattamente l'antico sistema, per cui sebbene ai rispettivi capitoli fosse di ordinario lasciato il dritto della elezione, pure non potevano quelli ragunarsi ad eligere il nuovo prelato, se pria dal Re non ne avesser chiesta licenza; nè potea l' eletto essere riconosciuto, nè consegnarglisi l'amministrazione temporale, che dopo l'espressa approvazione del Principe. Il che prescrivendo Martino, faceva legittimo uso delle antiche regalie de' Monarchi Siciliani: ei nel tempo stesso, e forse il primo, procedette più oltre; imperciocchè passò alcuna volta ad eliggere

egli immediatamente il prelado di alcuna Chiesa, e faceva in questo vedere i dritti di padronato, che ei dicea competere a lui ed ai suoi predecessori sopra le chiese Siciliane.

*Nella stessa Opera Tomo VI, Cap. VIII, pag. 235 e seg.* Aveva in modo richiamate Martino ai principii del dritto Normanno e Svevo le prerogative della corona siciliana sopra le cose sagre, e liberata sì solennemente dalle recenti intraprese de' dritti temporali che pretendeavi esercitare la Corte di Roma, che non dovevano durare fatica alcuna a mantenersi negli stessi dritti i suoi successori: per altro sotto quel Re nei tempi dello scisma, non essendosi potuto alterare la suprema preminenza del principato, nelle stesse circostanze fu Alfonso, di cui è noto quanto siasi valuto del concilio di Basilea, e dell' antipapa Felice per tenere in riguardo Papa Eugenio. Quindi non è meraviglia, che non apparisca in quest'epoca niuna investitura accordata da Papi per questo regno. In riguardo alle elezioni dei prelati e dei Vescovi, noi già abbiamo dimostrato nel libro precedente, che aveane lasciato Martino il dritto ai rispettivi capitoli, ed inculcato nel tempo istesso, che i capitoli senza un previo real permesso non poteano ragunarsi, e farne l'elezione, nè potea essere riconosciuto l'eletto senza l'espressa approvazione del Principe: la qual disciplina tuttora dassi a vedere sussistente in quest'epoca: imperciocchè non altrimenti fu eletto l'Arcivescovo di Morreale nel 1418, e quel di Messina nel 1473 (a). Pure se questo sistema veniva allora da per tutto alterandosi, massimamente per mezzo delle aspettative, delle commende, delle riserbe, e per altri mezzi, con cui i Papi attribuivansi le elezioni dei prelati, avea anche il primo dato un gran passo in Sicilia Martino di eleggere egli stesso immediatamente il prelado di qualche chiesa per lo supremo dritto di padronato, che ei diceva competergli sopra le nostre chiese. Or questo principio, che abilitava i nostri Sovrani a procedere di tempo in tempo a tali elezioni, servi posteriormente di regola a fissare un sistema costante e più generale, e diè luogo a nuove concessioni ed a concordati. Noi sappiamo che ad istanza di Ferdinando il Cattolico essendo stata riconosciuta da Papa Innocenzio VIII la bolla di Urbano II per la legazione, e che le chiese siciliane erano state dai prodi e più Normanni fondate, e dotate, e concedutane la elezione dei prelati al Conte Ruggeri; fu convenuto ed accordato ai Re siciliani da Papa Innocenzio VIII di eleggere e nominare il prelado di quelle chiese infra le nostre, di cui costasse il dritto reale di padronato. Il che fu poi confermato all'Imperator Carlo V nel 1525 da Adriano VI, e più solennemente concordato tra l'istesso Imperadore, e Clemente VII nel 1529, ed autorizzato da Paolo III nel 1536. Indi è chiaro perchè in quella stagione siensi fatte da questo governo diligenti e studiose ricerche intorno alla Chiesa, ed al dritto di padronato dei nostri e sulle medesime: il quale oggetto riguardarono i Capibrevi delle Chiese, ossia due volumi, che sotto Ferdinando il Cattolico scrisse di regia autorità Gian Luca Barbieri; e furon quelli riposti nel reale archivio della Cancelleria. Poi regnando l'Imperator Carlo V fu ad istanza della nazione tutt' richiesto nel parlamento del 1520, che se ne avesse una dichiarazione più distinta, e più generale (b): e di fatto per provvidenza del Vicerè Vesa nel 1553 fu compilato un registro, in

(a) *Pirrus de electione Praesul. sic. p.7.*

(b) *Cap. 8 Reg. Caroli I Imper. Tom. 3 Cap. Reg. mag. 11.*

cui vennero descritti i vescovati tutti, le abbazie ed i benefizii appartenenti al regio padronato, e di esse ne inserì un ordinato ragguaglio nel fine della sua storia il Fazello.

Pur sin da quanto cessarono i capitoli di eleggere i loro prelati, quando i Papi se ne attribuirono le elezioni, e quando poi i Sovrani vi esercitarono i lor diritti di padronato, furon quasi sempre le Chiese siciliane concesse a prelati forestieri, e che di ordinario non vi facean residenza. Alfonso che non avea potuto ottenere da Papa Martino di poter disporre dei benefizii di Sicilia, e di Sardegna, senza rilasciarne una pensione alla sede apostolica, volle ancor egli provvedere, perchè i Papi non disponessero dei benefizii di questo regno in favore degli stranieri, a cui frequentemente li concedeano. Fece adunque nel 1418 pubblicare una prammatica, in cui era iscritto un antico editto ordinato per li regni spagnuoli, ed era ivi prescritto, che niuno straniero di qualunque grado, eziandio cardinale, potesse nel regno ottenere benefizii e pensioni, eccetto coloro, che vi avesser dimorato per dodici anni continui: che fosser tutt' i benefizii e le pensioni conferiti ai regnicoli: e se mai costoro venissero citati da forestieri alla corte romana, che non rispondessero, nè costituissero procuratori: volle inoltre sequestrare le rendite di tutte le Chiese, che non fossero possedute dai Siciliani (a).

Or questa introduzione di aver le Chiese, siciliane stranieri ed ignoti prelati, quando eleggevanli i Papi, fu più generale, quando esercitandovi più generalmente e più francamente il padronato cominciarono ad eleggerli i Re spagnuoli: e non istancossi giammai la nazione ad implorare rimedio, e furono vive e continue le suppliche dei parlamenti, i quali rimostraron sempre, che vedeano i tempj distrutti, e abbandonato il culto, e rilasciata la disciplina, perchè le chiese erano in man di pastori stranieri, assenti, e sconosciuti; nè trascurarono di far riflettere ancora, che per questa cagione assai danaro fuori il regno consumavasi. Tante doglianze fatte di continuo ai Re Alfonso, Giovanni, e Ferdinando dalla nazione tutta (b) produssero in fine, che in risposta ad un capitolo del parlamento del 1503 promise il Re Ferdinando II alternativa, ossia che di due elezioni di prelature a benefizii dipendenti dal suo padronato ne avria fatta una in persona di siciliano, che ei degno avria riputato. Pur quest' alternativa fu di ordinario poco osservata, nè mantennela lo stesso Re Ferdinando: anzi il suo figliuolo con il Cardinal di Aragona ebbe quasi a possedere tutt' i benefizii Siciliani. Di sorte che proseguirono a dolerene di poi presso che tutt' i parlamenti, reclamando sempre l' osservanza dell' alternativa, chiedendo provvidenze perchè non era più sopportabile l' assenza dei prelati dalle lor Chiese, e sino ricordando l' interesse del regio erario, il quale veniva a perder lo spoglio dei prelati defunti altrove.

Era antichissima prerogativa dei Re Siciliani di amministrare le rendite delle Chiese vacanti, e di appropriarsi i beni dei morti prelati: e noi abbiamo veduto che liberamente e l'uno e l'altro dritto esercitò Martino. Un nuovo titolo vi acquistò Alfonso, ossia ebbene espressa e più

(a) Pragmat. Reg. Sic. Tom. recent. ed. Pragm. ann. 1418 pag. 20 et seq. — Pirrus in not. Eccl. Mess. Tom. I Sic. Sac. pag. 117. 420.

(b) Cap. 386. 414. Reg. Alph. Tom. I. Cap. Reg. pag. 347. 363. — Reg. Johan. ibid. — Cap. Reg. Ferd. II. 3, 5, 19, 20 ibid.

speciale concessione dalla Sede Apostolica. Aveva quel Principe con le sue armi recuperata la Marea al dominio della Chiesa Romana, ondicchè Papa Eugenio in ricompensa di tanti servizii concedette ad Alfonso ed ai di lui successori lo spoglio ossia l'eredità dei defunti prelati, e i frutti delle Chiese vacanti. Indi avvenne, che ignorando il parlamento del 1452 la provenienza di questo dritto, e facendo istanza acciocchè i beni ereditarii dei prelati si lasciassero alle Chiese loro, o a quelli cui per dritto spettassero, rispose Alfonso che ei disponeane per *provisione apostolica*. Si mantennero nel possesso di questa prerogativa i Re successori e di appropriarsi lo spoglio, e di amministrare le rendite delle sedi vacanti, siccome apparisce dai parlamenti del 1520, e del 1550 celebrati sotto Carlo V.

Continuaron parimenti i nostri Re ad esercitare in quest'epoca i loro dritti di suprema soprintendenza intorno alla disciplina e sopra il governo esteriore della Chiesa. Se Martino avea prescritto, che niuna esecuzione fosse data a carte o a lettere di qualunque potenza straniera, e nè a lettere nè a bolle di Papa, se pria non le avesse riconosciute il real consiglio, noi troviamo nei tempi di Alfonso stabilita già la disciplina che per ogni carta o comandamento, che pervenisse da persona investita di qualunque dignità, e sino *avente universal giurisdizione*, era necessario a potersi eseguire, il *vidit regio*: e regnando Giovanni fu chiesto dalla nazione tutta che l'esecutoria fosse data da questo governo (a). Il che si vide poi per sistema osservato: imperciocchè attestò il parlamento del 1534, che non *poteasi in questo regno eseguirerescritto, che non ne avesse la viceregia esecutoria*. Nel modo istesso giudicarono sempre i nostri Re di appartenere alla sovrana lor protezione il vegliare, perchè i prelati ed i Vescovi non facessero abuso delle censure, e delle scomuniche: e noi vedemmo a suo luogo con quanto rigore avesse intorno a ciò proceduto l'Imperator Federico. Alfonso fu parimenti sollecito di questo suo dritto, ed ei nel 1452 pubblicò una prammatica, nella quale era ordinato, che non potessero i Vescovi fulminar censura alcuna o scomunica contro i ministri regi o i Vassalli del Re, ossia i feudatarii, senza previo consenso del Sovrano o del Vicerè, ai quali doveano i Vescovi presentare le loro querele, e implorare giustizia: in caso i prelati disubbidissero, volle, che fosser tutti confiscati i lor beni, e noi abbiamo altrove veduto che questo dritto era conforme al dritto Normanno d'Inghilterra. Argomento ancora della suprema soprintendenza alla esterna disciplina della Chiesa è una prammatica del Vicerè Speciale pubblicata in Palermo nel 1425, per cui proibiva di godere alcuna immunità, e soggettava alla podestà secolare que' cherici, che non vestivano l'abito Ecclesiastico, nè portavano la tonsura chericale, nè assistevano in Chiesa nei dì festivi in abito proprio alla celebrazione degli atti solenni della religione.

Con la stessa misura furono trattate in quest'epoca le altre immunità Ecclesiastiche. Se il dritto delle decretali avea dichiarati esenti assolutamente da ogni dazio e taglia e colletta i Cherici, le Chiese, e i monisteri, il dritto Siciliano vi avea sottoposti espressamente quei beni, che i prelati dalla real corte immediatamente teneano; e come i feudi, aveali sottoposti al servizio, e aveavi ancora obbligati i beni tutti, che non dalla Chiesa, ma come privati patrimoni i Chierici possedeano. Noi abbia-

(a) *Pirrus l. c. pag. CXIII.*

mo dimostrato di sopra in che maniera siano stati nei tempi di cui trattiamo soggetti alle collette, ai donativi, e ad ogni altra pubblica imposizione, che fissavasi nei parlamenti, i beni Ecclesiastici. Ci sia permesso qui solamente di soggiungere, che il parlamento del 1457 annunciando la massima delle decretali, di dover tutte le persone e i beni Ecclesiastici così di dritto divino, che positivo, essere dappertutto esenti, liberi, e immuni da ogni guidagio, pedagio, taglie, maldinari, gravezze, angarie, vettigali e da ogni altra imposizione temporale secondo loro preminenze, privilegi, e libertà; richiese che di fatto il Re dichiarasseli esenti, e permettesse che si potesse procedere con le censure contro coloro, che ve gli volean sottoporre. Alfonso non altrimenti rispose a questo ben lungo capitolo che *non procedit*.

Fu sì bene mantenuta in quest'epoca la immunità personale dei chierici, in maniera che le cause relative alla persona di quelli doveano trattarsi dinanzi a giudici e tribunali Ecclesiastici, siccome per altro erasi praticato nei tempi Normanni e Svevi. Dee veramente qui confessarsi, che erasi rilasciata una tal disciplina nel governo di Alfonso, e frequentissimamente le cause degli ecclesiastici a' laici indistintamente commetteansi, onde che reclamò con quel Re i privilegi del clero il parlamento del 1457.

Pure fu poi sotto Ferdinando il Cattolico e specialmente nel parlamento del 1503 fissata la immunità personale dei Chierici, che era assai poco a quei di rispettata, e si volle che coloro i quali procedeano in abito e tonsura chericale, non potessero essere detenuti ne' giudicati da secolari, ma dai lor prelati e dai giudici Ecclesiastici. La qual disposizione confermò poscia l'Imperador Carlo V nella risposta ai capitoli del parlamento del 1552. In riguardo alle appellazioni da farsi da essi giudici, siccome era antichissima prerogativa dei nostri Re fondata nella bolla di Urbano II, e autorizzata da più concordati, di poter quelli esercitare i dritti tutti di legati apostolici, quindi le appellazioni presso coloro trattavansi, sì quali il Re commetteale. Di fatto il parlamento del 1444 attestando di essere della preminenza di Sua Maestà in questo regno di commettere le cause di appellazione fatte dalle persone Ecclesiastiche alla Corte romana, supplicò Alfonso, acciocchè tal commissione della Maestà Sua e del suo Vicerè venisse fatta in persona di prelati o di dottori Ecclesiastici. Fu replicata la stessa istanza del parlamento del 1464, aggiuntovi che per le appellazioni fosser deputati prelati o per lo meno canonici, i quali potessero assumere a Consiglieri uno o due dottori esperti in dritto. Quantunque alle volte le delegazioni siensi fatte in persona di laici, pure assai più frequentemente furon le appellazioni commesse agli ecclesiastici, sì veramente che lor si assegnava ad assessor consigliere un giudice laico o un tribunale. E fu la formola di questa disciplina per tutto il regno di Carlo V di appellare da una sentenza ecclesiastica alla regia monarchia, ossia al Vicerè, dal quale veniva deputato un ecclesiastico col consiglio di persone di dritto perite.

Se non ostante le varie vicende del nostro dritto politico, e gli straordinarii avvenimenti del regno, in tutte le epoche di cui venghiamo di ragionare, mantenessi sempre immutabile e saldo ne' suoi principali articoli il dritto pubblico ecclesiastico Siciliano; non però di meno non potè mantenere l'antica e nativa sua dignità l'ufficio di cappellano maggiore, da che fu costituito stabilmente il governo dei Vicerè. Se era quegli il



prelato ordinario della casa, e della corte del principe; ove i nostri Re stabilirono altrove la lor sede regia, venne a mancar di fatto la diretta e principal cura del maggior cappellano, e per la stessa ragione cadde nello stesso abbassamento, che i grandi uffizii della corona.

Si aggiunse che per la tirannia dei Chiaromonti fu da principio sospeso e quindi assai debolmente restituito il servizio e il culto della real cappella in Palermo. Certamente venne in siffatta guisa a decadere questo supremo ufficio, che sino è incerta e interrotta la successione dei cappellani maggiori nella presente epoca, e nel 1483 la sua rendita appena aggiungeva ad once sei annuali, e tanto in seguito i nostri padri deviarono dalle tracce delle nostre origini, che poté il benefiziale delle terre di Santa Lucia della piana di Milazzo, che era delle cappelle reali, e faceva parte della diocesi del cappellano maggiore, per lungo tempo arrogarsene il titolo e la dignità. Non dee finalmente a questo luogo tacersi che sebbene la Sicilia abbia perduta sotto i Vicerè la sua propria e diretta rappresentanza di regno, e sieno d'allora in poi mancate le nostre esterne relazioni politiche, pure volendo Re Alfonso conservare il nome, e la dignità di regno a quest' Isola, a rappresentarla deputò oratori Siciliani al concilio di Basilea, tra i quali ebbi il Vescovo di Catania. »

*Pag. 24. Sunto delle disposizioni riguardo ai Seminarii.*

Era riserbato ai PP. del Tridentino Concilio far accoppiare la buona istruzione e la sana morale sotto gli occhi degli stessi Vescovi dando le regole per questi semenzai di Sacerdoti. Vollero essi in fatti che ciascun Vescovo avesse il suo seminario diretto secondo lo spirito della Chiesa, e questi canoni furono confermati dai successivi Pontefici Benedetto XIII e Benedetto XIV, i quali ordinarono dippiù che il Vescovo avesse il seminario vicino alla cattedrale per potervi meglio invigilare, si sceglieressero due Canonici per servirsi de' loro consigli per la istruzione e per la disciplina, e si rivedessero i conti da quattro deputati scelti dal Vescovo, dal Capitolo e dal Clero.

Ed il governo civile concorse colla sua vigilanza e con varie disposizioni al miglioramento de' Seminarii, e forma un bello elogio del nostro il rescritto del 26 luglio 1794, e nell'occupazione militare i decreti del 30 novembre 1806, de' 12 ottobre 1807, de' 25 aprile, 3 e 6 maggio 1813, 24 agosto 1814 e 2 agosto 1815.

Nell'articolo V dell'ultimo Concordato si convenne che ciascuna Chiesa sia arcivescovile sia vescovile avesse il suo seminario, al quale sarebbe conservata se sufficiente, o accresciuta se mancante in parte, ed anche se fosse necessario per intero assegnata una sufficiente dote in beni stabili. E dal ministero dell' Ecclesiastico varie disposizioni si diedero a favore di questi luoghi come può vedersi nella Collezione degli atti fatti dopo il Concordato ed in esecuzione del medesimo; che furono indicati nella pag. 425 della nostra *Polizia educatrice*.

In aprile del 1848 l'istruzione primaria ritornò sotto la dipendenza del Ministero della Istruzione pubblica, come scorgesi dal seguente decreto:

Napoli 19 Aprile 1848

FERDINANDO II. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario ;

Abbiamo risoluto di decretare , e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Il decreto del 10 gennaio 1843 , col quale la istruzione primaria fu posta nella dipendenza de' Vescovi , è abrogato.

2. La istruzione primaria rientra nella dipendenza del Ministero della Istruzione pubblica.

3. Le Commissioni provvisorie provinciali di pubblica istruzione proporranno al Ministero la nomina de' maestri , e tutt' i provvedimenti che potranno occorrere per lo miglioramento delle scuole primarie.

Queste attribuzioni saranno esercitate in Napoli e nella sua provincia dalla Commissione provvisoria ; la quale presenterà pure al Ministero un disegno per l'ordinamento di questo ramo d'istruzione.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

*Firmato* — FERDINANDO.

Ma nel maggio dello stesso anno con altro decreto fu ingiunto, che i seminarii continuassero come per lo passato ad esser regolati da' Vescovi, giusta le prescrizioni del Tridentino, derogandosi all' art. 3 del succitato decreto.

Napoli 22 Maggio 1848

FERDINANDO II. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Agricoltura e Commercio , incaricato provvisoriamente del portafoglio degli Affari Ecclesiastici ;

Udito il nostro Consiglio ordinario ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Continueranno i seminarii , come per lo passato , ad essere regolati da Vescovi , giusta le prescrizioni del Concilio di Trento , ed ai termini dell' articolo 5 dell' ultimo concordato con la Santa Sede , restando con ciò derogato a quanto fu disposto circa i seminarii nell' articolo 3 del real decreto de' 19 aprile 1848 , riguardante il riordinamento organico del Ministero di Stato dell' Istruzione Pubblica.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato di Agricoltura e Commercio, incaricato provvisoriamente del portafoglio degli Affari Ecclesiastici, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

*Firmato* — FERDINANDO.

Col decreto de' 18 agosto 1849 si ordina che gli stabilimenti di beneficenza della capitale , la real Commissione di beneficenza, le reali Case de' matti, e tutti gli altri luoghi pii del Regno rientrino nella dipendenza del Ministero dell' Interno.

Pag. 141. *Sulla degradazione.*

Essa è di due specie, *Verbale* e *Reale* ossia attuale. La prima che suole comunemente chiamarsi deposizione è quella che farsi colla sola e semplice sentenza colla quale il clerico delinquente si dichiara deposto perpetuamente dagli ordini chiericali e privato di ogni ordine ed officio chierastico. La degradazione reale o attuale è quando, oltre la sentenza di deposizione, si priva attualmente, si disautorizza, si spoglia di ogni ordine, officio e privilegio col togliergli le insegne chiericali colle solennità dal diritto prescritte, e si consegna alla curia secolare per esser punito secondo la legge, intercedendo per altro per la moderazione della pena, come nel cap. *Novimus 27, de verbor. signif.* e nel conc. Trid. sez. 13 cap. 24 *de reform.* Oltre i casi statuiti dal dritto Canonico e dai Sommi Pontefici, i Vescovi non hanno alcuna giurisdizione per degradare, e consegnare al braccio secolare il delinquente.

La Formola della solennità che deve osservarsi in questa degradazione reale, venne espressa da Bonifacio VIII nel cap. *Degradatio de poenis* in 6 con queste parole:

« Clerici igitur vestibus sacris indutus in manibus habens librum, oras, vel aliud instrumentum seu ornamentum ad Ordinem suum spectans, ne si deberet in officio suo solemniter ministrare, ad Episcopi praesentiam adducatur, quia Episcopus publice singula, sive sint vestes, calix, liber, seu quaevis alia, quae illa juxta morem ordinandorum Clericorum in sua ordinatione ab Episcopo fuerint tradita vel collata, singulariter auferri, ab illo vestimento seu ornamento, quod datum vel traditum fuerat ultimo inchoando et descendendo gradatim, degradationem continuet, usque ad primam vestem, quam datum in collatione primae tonsurae; tuncque redatur caput illius, seu tondatur, ne tonsurae seu Clericalus vestigium remanent in eodem. Poterit autem Episcopus in degradatione hujusmodi uti verbis aliquibus ad terrorem illius appositis quae in collatione ordinum sunt prolata, dicendo Praesbitero haec vel similia verba in remotione Planctae: auferimus tibi vestem Sacerdotalem, et te honore Sacerdotati privamus, sicque in remotione reliquorum insignium similibus verbis usent. In ablatione ultimi, quod in collatione ordinum fuit primum, infrascripto, vel alio simili modo pronunciet, seu dicat, auctoritate Dei Omnipotentis, Patris, Filii et Spiritus Sancti ac nostra, tibi auferimus habitum Clericalem, et deponimus, degradamus, et eximus te omni Ordine, Beneficio, et Privilegio Clericatus.

Per la degradazione del Vescovo un tempo vi bisognavano dodici vescovi, sei pel Sacerdote, e tre pel Diacono: ma secondo il Tridentino l. c. le cause pe' Vescovi sono portate innanzi la Sede Apostolica, e per gli altri ecclesiastici, bastava il proprio Vescovo assistito da sei Abbati mitrati, ed in mancanza, sei persone costituite nelle dignità ecclesiastiche. V. la Biblioteca Ecclesiastica del P. Lucio Ferraris alla voce *Degradatio*.

Pag. 129. *Dell' enfiteusi Ecclesiastica.*

Questa specie di enfiteusi ebbe quasi una trasformazione nel nostro regno, e non limitandosi al solo dominio utile concesso nella enfiteusi laicale, ottenne buona parte ancora del dominio diretto. Generalmente si

era disposto col reale rescritto del 17 agosto 1771, che i beni dei luoghi pii conceduti in enfiteusi fossero allodiali del concessionario in ogni genere di commercio, col peso dell'antico canone, il quale non si poteva aumentare; quindi potersi alienare dall'enfiteuta, e passare in dominio utile degli eredi anche estranei; non potersi caducare, se non per canone non pagato per tre anni, o per abuso e deteriorazione del fondo, che ne alterasse notabilmente la natura, ma doversi i miglioramenti all'enfiteuta del concessionario laico cui si dovesse passare il fondo ceduto. Si ordinò pure che le locazioni *ad longum tempus* si considerassero come enfiteusi (a); però col rescritto del 14 febbraio 1775 stabilissi, che nei beni dei luoghi pii ecclesiastici o laicali per dirsi affitto a lungo tempo da non poterne essere espulso l'affittuale, non solo dee paragonarsi all'enfiteusi, ed averne la natura secondo le reali determinazioni del 16 luglio e 26 agosto 1774, ma ancora deve quello cominciare almeno da un decennio, (cioè che il contratto dell'affitto dev'essere fatto almeno per un intero decennio), competendo negli altri al fittuario soltanto la prelazione secondo le circostanze da conoscersi dai tribunali ordinarii, secondo il rescritto del 19 settembre 1772 (b).

Anche pel *laudemio* si disse col rescritto del 22 febbraio 1772, che potesse esso esigersi dai luoghi pii quando si fosse convenuto nel contratto di enfiteusi, o fosse stato solito di pagarsi; ma siccome non può accrescersi l'antico canone, così non potersi alterare il laudemio per qualunque aumento del territorio intrinseco od estrinseco, e col rescritto del 17 ottobre detto anno, questo laudemio si ridusse nel *maximum* alla cinquantesima parte del prezzo, ossia al due per cento così nelle ecclesiastiche che nelle laicali enfiteusi.

Ma queste disposizioni in quanto erano conseguenze della legge di ammortizzazione, svanirono con essa. La facoltà ridonata alle chiese di far nuovi acquisti coll'ultimo concordato del 16 febbraio 1818, toglie ad esse l'incapacità di concedere in enfiteusi, salvo a non usarne che colle debite autorizzazioni, come corpo morale.

È pure da osservarsi che rimangono ferme le antiche disposizioni per le enfiteusi ed affitti a lungo tempo contratti prima dell'epoca del concordato, mentre spiegossi in esse (art. XIII), che questa facoltà riconcessa alla chiesa non dovesse recar pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione che sono state in vigore, ed all'esercizio di queste leggi anche in futuro pei casi non ancora consumati e per le condizioni non ancora verificate.

E finalmente avvertiamo che sebbene nell'enfiteusi civile non richie-

(a) Per questi affitti a lungo tempo spiegossi col rescritto del 19 settembre 1772, che gli affitti dei fondi dei luoghi pii rinnovati da quattro in quattro anni e continuati per anni quaranta, non poteano dirsi affitti a lungo tempo da non poterne essere espulsi gli affittuali, ai quali competesse soltanto la prelazione, qualora vi avessero fatto considerevoli migliorie, delle qualità e circostanze delle quali dovessero i giudici farsi carico, in modo che avessero mutata la natura del fondo in meglio. E coll'altro rescritto del 16 luglio 1774 si dichiarò, che

l'affitto di nove anni di fermo e nove anni di rispetto, non era compreso negli ordini generali, quali parlano delle censuazioni ed affitti di terreni e fondi a lungo tempo che si paragonano all'enfiteusi e ne abbiano la natura.

(b) Quando all'occupazione militare i beni dei luoghi pii furono incorporati al demanio, si provvide pure col decreto del 6 settembre 1815, che si considerassero come enfiteuti i conduttori degli affitti decennali celebrati prima della legge del 1771.

devasi l'intervento della scrittura che a solo oggetto di provarla, e non come solennità richiesta dalla legge, pure trattandosi di enfiteusi ecclesiastica, prescrisse Giustiniano tra le altre solennità, la corrispondente scrittura per contrarsi nelle *Novelle* 7 princ. e 120 cap. 5.

Pag. 139. *Notizie sul Tribunale del S. Ufficio.*

Il Papa Innocenzo IV con la sua bolla del 15 maggio 1252 diretta a tutti i reggitori, consigli, e comunità della Lombardia, della Romagna, e della Marca Trivigiana dando più grande autorità ai Frati Domenicani, e Francescani li associò ai Vescovi per la conoscenza del misfatto di eresia, come Inquisitori, ed ordinò ai magistrati secolari di stabilire col parere del Vescovo e degl'Inquisitori gli uffiziali per l'arresto degli eretici, ed il sequestro de' loro beni, e di ubbidire a tutti gli articoli contenuti nella bolla suddetta, sotto pena di perdere le loro cariche ed essere riputati sospetti di eresia—Alessandro IV, la rinnovò nel 1259 e Clemente IV nel 1265—Venezia ricevè il Tribunale dell'inquisizione nel 1289 con bolla di Nicolò IV, e s'introdusse in Toscana nel 1258—Il Re Ferdinando dopo di avere scacciato i Mori dalla Spagna, volendo ritenere pel timore i nuovi Cristiani nella Fede, ottenne dal Papa Sisto IV nel 1483 una bolla in cui fu creato Inquisitor generale. fra Tommaso di Torquemada, più conosciuto sotto il nome latino *de Turre-Cremata*. Era egli Domenicano e confessore del Re e presedette la grande assemblea di Siviglia nel 1484, dove furono fatte le istruzioni che servono ancora di regola in questa materia — Il Papa non ha altro potere sull'inquisizione di Spagna che di confirmar l'inquisitor generale nominato dal Re per tutti i suoi stati, e quegli nomina tutti gl'inquisitori particolari coll'approvazione del Re; è presidente nato del consiglio dell'inquisizione e siegue sempre la corte. Questo consiglio ha la giurisdizione suprema in questa materia e non dipende che dal Re — L'inquisizione del Portogallo fu eretta sul modello di quella di Spagna, dal Papa Paolo III ad istanza del Re Giovanni III — Il Duca d'Alba lo stabilì colla forza, sotto Filippo II, nei Paesi Bassi: ma fu questo il principale pretesto che fece rivoltar l'Olanda e le altre provincie della Fiandra.

In Roma il Papa Paolo III in occasione dell'eresia di Lutero, rialzò il Tribunale dell'inquisizione che non era stato in un continuato esercizio. Egli stabilì una congregazione di Cardinali per giudicare sovraneamente tutti gli affari concernenti l'eresia o i misfatti che gli si assomigliano; istituire o destituire gl'inquisitori, e regolare tutte le loro funzioni. Il Papa Sisto V, erigendo le diverse congregazioni dei Cardinali esistenti in Roma, diè il primo luogo a questa dell'inquisizione, la quale è composta di sette Cardinali ed alcuni altri uffiziali, preseduta personalmente dal Papa, e la di cui autorità si estende per tutto il mondo. Appartiene all'inquisizione, ne' luoghi dov'è stabilita, l'indagine de' libri proibiti, la correzione di essi, e la loro proibizione.

Poco o nulla si conoscerebbe questo tanto famoso Tribunale se non si mettesse avanti gli occhi l'apparato importante che precedeva, accompagnava e seguiva il giudizio. L'inquisitore dava principio all'esercizio delle sue funzioni con un solenne discorso nella principale Chiesa della sua giurisdizione e chiamavasi *l'editto della fede* ossia l' ammonizione generale, che obbligava ognuno a denunziare qualunque persona sospetta di ere-

sia, di apostasia, o altra colpa di tal genere. Il termine di quaranta giorni era il tempo perentorio, detto di *grazia*, che non faceva soggiacere al rigor delle pene i rei confessi, in seguito riceveva l'inquisitore le denunzie, e s'informava di ufficio sulla diffamazione, sia che provenisse da voce pubblica, sia da sospetto, che poteva essere lieve, forte e sicuro, sia da fatti indubitati. Terminata l'istruzione col più gran segreto, l'inquisitore giudicava il processo col Vescovo, e col suo Vicario-generale ed un altro sufficiente numero di Dottori. Le condanne erano diverse secondo la distinzione della diffamazione, del sospetto, della convinzione, e dell'accusato penitente, o impenitente; ma sempre pubblica se ne faceva l'esecuzione, qualunque fosse stato il grado di pena, dal minimo fino al massimo, che era il *vivicomburio* (a).

Fu il popolo Napolitano per naturale istinto contrario sempre all'introduzione del Tribunale del Santo-Uffizio all'uso di Spagna, e sin dal 1510 il Vicerè D. Raimondo di Cardona ebbe a frenare il tumulto concitato dal popolo Napolitano per la notizia di volersi introdurre questo Tribunale, mediante promessa del Re cattolico di non porsi mai nel nostro regno, dal quale dovessero però espellirsi i Mori ed i Giudei, come avvenne colla pramm. di detto anno. Ma feroce dice l'istorico nelle nostre Leggi e Magistrati, fu l'anno 1544 pe' vari avvenimenti che travagliarono Napoli, poichè l'Arcivescovo Cardinal Caraffa per ordine dell'Imperator Carlo V cercò d'introdurvi il Tribunale dell'inquisizione, cotanto odiato dai Napoletani. Credettaro i nobili che il Vicerè Toledo loro dichiarato nemico, sotto questo pretesto potesse più a man franca vendicarsene, ed essi uniti al popolo fecero tal tumulto, che non sedossi se non a 12 del mese di agosto, allorchè fuvvi generale indulto, che costò il donativo di centomila ducati (b). Posteriormente nel 21 giugno 1609 scrisse il Re da Barcellona al suo Vicerè Cardinal Grimani, che non avrebbe mai permesso che s'introducesse in questo regno tal Tribunale (*pramm. 1 Interdictum perpetuo Tribunal inquisitionis.*)

Ma non finirono da una parte le premure, dall'altra le ripulse per tal cagione, sin sotto il dominio dell'ottimo Re Carlo Borbone, il Cardinale Spinelli Arciv. di Napoli fu invitato dal Pontefice ad introdurre inosservatamente il Tribunale dell'inquisizione, e nominò i consultori ed i notai, formò sigillo proprio per i processi; preparò carceri, vi chiuse parecchi per materie di fede ed a due di loro fece eseguire la cerimonia dell'abiura. Inanimato da que'primi passi, dal silenzio del popolo, dagli elogi del Pontefice e dalla religione di Carlo, fece scrivere in pietra ed esporre all'ingresso della casa » *Santo-Uffizio*. Ma poco durò questa novità, e le virtù del Re, fecero giustizia e plauso all'amor del Principe (c).

(a) Questa cerimonia chiamavasi in Spagna *auto da fe*; atto di fede. I convinti o violentemente sospetti, ma penitenti abiuravano pubblicamente ed erano assolti dalla scomunica, ma eran rivestiti di un sacco benedetto (*sandentós*) come scapulari gialli colle croci rosse che portar doveano tutta la vita, ed in certe feste mantenersi alla porta della Chiesa con un cerio acceso. Qualche volta eran pure condannati al perpetuo carcere. I rei convinti e impenitenti, o i penitenti, ma recidivi (*re-*

*laps*) eran degradati se trovavansi negli ordini sacri, e poi consegnati al braccio secolare per essere eseguiti a morte. *Fleury*, loco cit.

(b) Ma non perciò restò soddisfatto l'animo di Cesare. I Deputati del pubblico che si portarono ad informar l'Imperator furono male accolti, e il Principe di Salerno uno di essi vi fu dichiarato ribelle e dovè rifuggire in Francia dove terminò la sua vita.

(c) Ecco come tal fatto si raccontò di

*Ecco quello che ci ricorda su questo Tribunale il sig. Lanza Principe di Scordia nelle sue Considerazioni sulla Storia di Sicilia.*

« Alle festive rappresentanze tenne dietro una barbara e truce : fu dedita un *Auto da fè*, che era il secondo tragico spettacolo di simil genere ( del quale l'umanità non può non sentire ribrezzo ed orrore ) che si eseguiva fra noi. I primi sciaurati che sperimentato aveano questo supplizio orrendo di esser bruciati vivi , si furono un francese Vareron, siccome calvanista , un moro fatto cristiano per nome Tedesco , ed un Calabrese dell'ordine agostiniano nomato Favolara : ciò era avvenuto nell'anno 1640 , perchè erano imputati di false e strane credenze , e quel ch'è più d'una setta de' Messiani : così dicono le scritture di que' tempi. Diciotto anni conseguitaronsi ; dopo i quali videsi rinnovato quell'infernale operamento in persona di un Diacono agostiniano per nome fra Diego La Matina. Era questi dotato di straordinaria robustezza, ed alle membra erculee accompagnava un gran vigore di animo che sapea di atrocità ; cadde e ricadde in varii errori di credenza , ed allorquando simulava ricredersi , da capo ricadea . . . Il frate . . . e come professante credenze e dottrine condannevoli, e come reo di sacrilego omicidio, fu dannato ad esser arso vivo. La sentenza esegui si con le debite formalità, e con solemne apparato il decimo settimo giorno di marzo dell'anno 1658... (a).

essere avvenuto nell'anno 1745. È noto per le nostre istorie quanto i Napolitani abominassero il nome del *Santo Ufficio*; e le guerre intestine perciò mosse e sostenute; e le spedite ambascerie ai Re lontani; e l'ottenuta o pattuita franchigia, comunque a prezzo di abbidienza e di tributi. Miracolo a dire! il popolo credente, superstatioso, ignorante, al semplice sospetto d'inquisizione levasi a tumulto, sconosce e minaccia l'autorità del Principe, assedia e vince nelle proprie stanze numerose milizie; nè già l'infima plebe per cieca insania come suole o per amor di tumulti; nè il solo miglior ceto per sapienza ed equità; ma tutti i ceti, tutte le condizioni, gli uomini molli della città, gli uomini semplici delle campagne, unanimi e solleciti come istinto comune li movesse. Ora quello istesso popolo che voleva il bando degli Ebrei, che accoglieva ed arricchiva i nuovi chierici-scalzi ricevuti, che per venerazione comprava le reliquie dei cinque nuovi Santi canonizzati, veduto avendo il cartello nel palazzo arcivescovile, mormora, si commuove, minaccia di morte due Cardinali; e prorompeva in disordine maggiore, se il Re (per le querele dell' Eletto del popolo, e l' ricordo delle violate antiche leggi e de' recenti patti e giuramenti) non avesse con editto riprovato il procedere dell' Arcivescovo, abbassato e spezzato il cartello, rievocata la secreta ecclesiastica giurisdizione, e tornata, come era innanzi, manifesta e legale . . . L' editto di Carlo, tutto scritto in marmo fu solennemente murato in S. Lorenzo Casa del Comune. Il

popolo assistente, soddisfatto e lieto, con gridi e schiamazzi da plebe, donò al Re trentamila ducati. . . A sicurezza dell'avvenire quattro del popolo furono eletti col nome e' l' carico di Deputati avverso il Santo-Ufficio. Questi medesimi dopo la partenza di Carlo dimandarono al Re successore la conferma di quei privilegi accordati dagli antichi Re, per le preghiere, i tributi ed i tumulti del popolo. E la reggenza, sollecita di contentare la onesta dimanda, riprodusse gli editti medesimi di Carlo, confirmati e giurati dal successore. Così ella stessa poco innanzi la maggioranza del Principe diceva ai magistrati che vegliassero alla ragione della Sovranità affine d' impedire che le male usanze svelte a stento dalla sapienza de' due regni Borbonici, si ralignassero; ed impose l'obbligo alla Real camera di S. Chiara, al delegato della giurisdizione regia, all' avvocato della Corona d'instruire per dotte popolari scritture i reggitori e i soggetti ne' veraci dogmi della religione di Cristo, e tornare in concordia l' impero, il Sacerdozio, il giudizio de' magistrati, la coscienza del popolo.

(a) Ma di altro fatto meno antico si ha notizia essere avvenuto in quel tribunale del Santo-Ufficio nell'anno 1699, in persona di Fra Romualdo laico Agostiniano, e Suora Geltrude bizocca di S. Benedetto. Quegli per quietismo, molinismo, eresia; questa per orgoglio, temerità, ipocrisia. Ambo folli, però che il frate con le molte sentenze contrarie ai dogmi ed alle pratiche del Cristianesimo, dicea ricever angeli messaggieri da Dio, parlar con essi, esser profeta, esser infallibile; e la Gel-

» Il tribunale dell' inquisizione . . . non poteva sopravvivere al progresso della civiltà. Due secoli e più di vita erano stati più che mai sufficienti non già, ma superflui per una istituzione che partita in un tempo in cui la barbarie era in fiore, ai credè atta al mantenimento ed alla illibatezza della cattolica fede: la quale pe' suoi santi dettami e pe' precetti suoi allo spargimento dell' umano sangue avversa è; sendo religion d' amore, tutta pura, tutta bella, tutta verginale; non religione di carnefici, non religione di roghi. Dunque fra le molte demenze dell' umano spirito, o piuttosto fra le umane pernizie porre l' inquisizione è mestiere. Caracciolo, che di elevato spirito era, ben vide che i tempi aiutavano lo e che il di tremendo a quella istituzione sonata era. Ogni mena sommessamente operò; pria non nominò ai vacanti posti i nuovi inquisitori, spregiando le continuate proteste di mousignor Ventimiglia, poi finalmente venne a capo di fare ordinare la soppressione dell' abborrito tribunale, e di doversi restituire ai Vescovi la giurisdizione, nella loro carica incorporata, di procedere nelle materie di fede. Volle seguire l' atto solenne con ogni apparato di magnificenza e di sovranità.

» Ordinò che la mattina del ventisette di marzo 1782 alle ore otto antimeridiane l' Arcivescovo di Palermo, monsignor Francesco Sanseverino, il Giudice del tribunale della monarchia, monsignor Alfonso Airoidi, tutto il sacro Consiglio, il Consultore ed il Segretario del governo, Simonetti e Garguani, il Generale comandante le armi, il primo titolo del braccio militare Principe di Pietraperzia, il Pretore e il Capitano giustiziere della capitale, gli Avvocati fiscali della regia gran corte e del real patrimonio, seguiti dai loro uffiziali subalterni, al palazzo dello Steri, risedio di tal tremendo officio, si congregassero. Venne egli, toccata appena l' ora, con la scorta di scelte milizie e con corteo all' avvenante; ed al suo arrivo nella grand' aula fu salutato; si sedè, ognuno prese il posto che gli competea; fece leggere dal Segretario del governo l' atto regale, poi rizzossi in piedi, ordinò che i prigionieri ed i sentenziati fossero posti in libertà, e gl' inquisiti nelle carceri Vescovili passassero; che il fisco dei beni di esso tribunale in potere si mettesse; che il segreto della dogana, del palazzo e delle altre fabbriche usasse; che le carte attinenti ad interessi civili nell' archivio del tribunale del patrimonio si passassero; quelle dei processi de' rei alle fiamme si dessero. Finita la cerimonia,

trude, tener commercio di spirito, e corporale con Dio, essere pura e santa, avere inteso dalla Vergine Maria non far peccato godendo di oscenità col confessore; ed altri assai sconvolgimenti di ragione. I Santi inquisitori ed i Teologi del Santo-Ufficio avevano disputato più volte con que' miseri, che ostinati come mentecatti ripetevano delirii, ed eresie. Chiusi nelle prigioni, la donna per 29 anni, e l' uomo per 18 (attesoche gli altri sette li passò a penitenza nel convento di S. Domenico) tollerarono i martirii più acerbi, la tortura, il flagello, il digiuno, la sete; e alla pur fine giunse il sospirato momento del supplizio. Avvegnachè gl' Inquisitori condannarono entrambi alla morte per sentenza confermata dal Vescovo di Albaracin stanziato a Vienna, e dal grande Inquisitore

della Spagna; dopo di che il divoto Imperatore Carlo VI comandò che quelle condanne fossero eseguite con la pompa dell' Atto di Fede. Le quali sentenze amplificavano il Santo tribunale, la dolcezza, la mansuetudine, la benignità da' suoi inquisitori, e in contro a sensi tanti umani, e pietosi le malvagità, la irreligione, la ostinatezza de' due colpevoli. Poi dicevano la necessità di mantenere le discipline della sacrosanta Cattolica religione, e spegnere lo scandalo, e vendicare lo sdegno dei cristiani.

Si riporta avvenuta questa esecuzione con la massima pompa nel dì 6 di aprile 1704 nella piazza di S. Erasmo la maggiore della Città di Palermo, come si rileva dal racconto che ne fa in grosso volume D. Antonio Mongitore Canonico della Cattedrale.



volle visitare quasi che l'intero palazzo, gli appartamenti, le officine, le carceri e fin le segrete; fece torre dalla facciata, accanto l'orologio, tre gabbie di ferro, ove erano tre teschi di alcuni rei di stato durante le guerre baronali del secolo decimosesto. Fece distruggere e cancellare tutti gli stemmi del tribunale per obbliarne in sin la memoria: lui plaudente, risposero i buoni a quest'atto solenne; e la mano che disgravavali di tanto pondo i popoli benedicevano ».

### *Degl' impedimenti al matrimonio.*

I motivi pe' quali si cerca d'impedire un matrimonio chiamansi *impedimenti*. Essi variano a seconda delle varie legislazioni. La facoltà di stabilirli tra noi appartiene da una parte all'Autorità ecclesiastica per non celebrarsi il matrimonio, dall'altra all'Autorità civile per non far ricevere la solenne promessa. Noi non ci occuperemo che di enumerarli, indicando gli articoli del nostro codice, colla corrispondenza di quelli del codice francese dopo la crocetta, essi sono:

1. Difetto di età ne' contraenti, alla quale tra noi non si può dispensare (art. 144 † 152).

2. Mancanza di consenso di una delle parti o di ambedue fondata sopra motivi di demenza, violenza o timore; dolo o errore (art. 146 † 153 e 154).

3. Mancanza del consenso de' genitori o della famiglia, o del di loro consiglio, ne' casi in cui la legge l'uno o l'altro richiede (art. 148 † 163, 149 † 164, 151 † 166, 160 † 174), e che però si può tra noi dal Re supplire giusta l'art. 165.

I riguardi dovuti al venerando nome de' genitori, fa sì che si debba accogliere la loro opposizione benchè sfornita di cause, e dispensarli dallo spiegarne i motivi. Vuolsi però distinguere questa opposizione dalle sue conseguenze. Comunque essa debba esser ricevuta indefinitivamente, non diventa perciò sempre un'ostacolo al matrimonio; poichè altrimenti sarebbe mestieri supporre che la negativa del consenso per parte del padre fosse, indipendentemente da qualsivoglia altra circostanza, un impedimento in ogni caso. Or tanto nel codice francese che nelle nostre leggi non ottiene essa quest'effetto che riguardo ai figli minori.

Ma sarà lo stesso pel consenso che si richiede del consiglio di famiglia al matrimonio de' minori di anni 21? Niuno dubita, che avendo questo consiglio il dritto di acconsentire, abbia perciò necessariamente quello di dissentire, e per conseguenza di opporsi. La quistione è solo se questa opposizione debba esser motivata, o debba il consiglio suddetto godere dello stesso privilegio accordato agli ascendenti di non motivare.

4. Il vincolo d'un matrimonio legittimo sussistente (art. 147 † 155).

5. Il non esser per la donna decorsi dieci mesi dallo scioglimento dell'antecedente matrimonio. Ma qui tre spieghi vi han fatto le nostre leggi. La donna dice il codice; la vedova, dicono le leggi civili: dopo lo scioglimento, continua quello; e queste, dopo la morte del marito: vi hanno poi aggiunto la condizione, qualora in questo intervallo non abbia partorito, onde mostrare che il motivo di siffatto impedimento, non altro era, che la confusione del parto.

6. L'interdizione perpetua nella condanna all'ergastolo che serba tutti

gli effetti della morte civile, eccetto che per la sola indissolubilità del matrimonio. Ma diverso è il caso di volersi dal condannato all'ergastolo contrarre un matrimonio. Se l'esser egli per tutta la vita servo della pena non fa sciogliere il matrimonio già contratto, questo, è perchè tra noi, esso non si considera come solo contratto sacramentale, e l'uomo non può sciogliere ciò che la Chiesa congiunse.

7. La parentela. Essa è naturale, civile, e mista. La prima è quel vincolo che solo il sangue e la natura han messo tra le persone che discendono l'una dall'altra o da uno stipite comune, ma da una unione che non sia riconosciuta legittima. Questo vincolo esiste tra i figli naturali ed i loro discendenti, il loro padre e la loro madre, e i parenti dell'uno e dell'altra (a).

La parentela civile è l'opera della sola legge: essa risulta dall'adozione, e non esiste che tra l'adottante e l'adottato, ed i figli naturali o adottivi dell'adottante.

La mista è quel vincolo che la legge, d'accordo colla natura, ha messo tra le persone che discendono le une dalle altre, o da un autore comune mediante un legittimo matrimonio. La serie per le persone tra le quali questo vincolo esiste, si dice *linea di parentela*, la quale è diretta o collaterale.

Tutte e due le legislazioni concordano nello stabilire i gradi di questa parentela mista, e nelle proibizioni nella linea retta all'infinito, e nella collaterale tra il fratello e la sorella, cui niuna autorità può dispensare (b), e tra gli affini nel medesimo grado (art. 162 + 160). Ma per questi ultimi se il codice francese non ammette dispensa del governo, tra noi può il Re per cause gravi dispensarvi giusta l'art. 161. I motivi i quali giustificano il divieto sono tutti di dritto positivo, appoggiati sulle convenienze sociali e di famiglia, i quali per quanto siano rispettabili ed imponenti, tuttavolta non toccano il fondo del dritto naturale; quindi possono esservi circostanze particolari che giungano a bilanciare le ragioni di convenienza giustificanti il divieto, e che al contrario esiggano assolutamente una dispensa. Sovente l'interesse de' figli richiede che si autorizzino tali unioni, potendo essi ritrovare nel fratello e nella sorella del loro padre o della loro madre le stesse affezioni e le stesse cure di questi ultimi.

Ragioni di pubblica onestà, hanno similmente fatto vietare il matrimonio tra lo zio e la nipote, e tra la zia ed il nipote (art. 163 + 160); ed ambe le legislazioni qui accordano al Sovrano la facoltà di rimuovere siffatto impedimento (art. 164 + 161.) Queste proibizioni non si estendo-

(a) La massima che i figli naturali non hanno famiglia non è applicabile se non ai rapporti civili; i rapporti naturali che risultano dal vincolo del sangue tra i figli naturali o i loro discendenti ed i parenti del padre e della madre sono gli stessi che quelli tra i figli legittimi e i parenti del loro padre e della loro madre, *Jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt l. 8 de Reg. Juris* (V. TOULLIER num 476 p. ed.)

(b) L'impedimento nella linea retta è fondato sul dritto naturale e sulle leggi positive divine ed umane. Quello fra fratelli

e sorelle e tra gli affini nel medesimo grado deriva dalla pubblica onestà. La famiglia debb'essere il santuario de' costumi, e conviene allontanarne tutto ciò che può corromperli; il matrimonio non è una corruzione. Ma la speranza delle nozze fra persone che vivono sotto lo stesso tetto, e nella più grande intimità, potrebbe introdurre la corruzione, e cagionare tali disordini da macchiare la casa paterna, e bandirne l'innocenza e la virtù. (TOULLIER num. 482 p. ed.)

no agli zii ed ai nipoti per affinità. Ma che dirassi de' prozii e delle pronipoti? In Francia, venne quest'impedimento esteso anche a costoro, in virtù di un avviso del consiglio di stato approvato il dì 7 maggio 1808. Lo stesso dir si dovrebbe tra noi, poichè il nome di *zio* conviene a tutti i nostri congiunti nella linea collaterale ascendente, come *avo* è detto non men il padre del padre, che i di lui avoli. Il fratello del padre è non solo zio ai figliuoli del medesimo, ma altresì a' di lui nipoti (a). Ciò accade, dice ULPIANO, in tutte le voci in cui la preposizione *pro* suole aggiungersi, l. 3. §§ 2. ff. *de postando*. Le espressioni dunque *zio* e *nipote* vengono dalla legge adoperate come termini che comprendono tutti gli zii e tutti i nipoti, in qualunque grado essi sieno. (V. POTIER, *contratto di matrimonio* n. 148; MALEVILLE tom. 1. pag. 179. Vedi pure il nostro comentario alle leggi civili, tom. 1 pag. 299.)

L'affinità non producendo gradi, è superfluo l'avvertire che il matrimonio non può esser proibito fra un individuo e la vedova del fratello della sua prima moglie, nè fra un nipote e la moglie del di lui defunto zio, poichè questa proibizione non si estende all'affinità.

Ragioni di decenza e di ordine pubblico, hanno parimente fatto vietare da entrambe le legislazioni il matrimonio tra l'adottante e l'adottato, o i discendenti di costui; tra l'adottante ed il consorte dell'adottato, e viceversa; e tra l'adottato ed i figli dell'adottante, ancorchè adottivi (art. 348+159 e 160). Niuna dispensa in questi casi ammette il codice civile: le nostre leggi l'accordano solo per cause gravi nella parentela civile, ma nella sola linea collaterale, giusta l'art. 161.

In questo articolo ci avverte il legislatore che tutte le dispense di cui ha fatto menzione s'intendono accordate per quanto riguarda l'impedimento civile; lo che importa, che nel caso degl'impedimenti misti dispensabili, bisogna ottenere la dispensa dall'una e dall'altra potestà.

Rispetto finalmente alla parentela naturale, sì l'una che l'altra legislazione, non ne riconosce altra che quella tra gli ascendenti e discendenti, e gli affini nella medesima linea (art. 161+158), e tra le sorelle e i fratelli e gli affini nel medesimo grado (art. 162+160). Quindi non è proibito il matrimonio tra zii e nipoti naturali, o semplicemente uniti per affinità, come dicemmo (b).

8. Altro impedimento al matrimonio è l'inosservanza delle formalità prescritte sotto pena di nullità.

9. Finalmente la mancanza del permesso richiesto, pel matrimonio de' militari.

Anche due altri impedimenti han giustamente adottato le nostre nuove leggi, de' quali andremo a far parola. Il primo riguarda il matrimonio tra i tutori e le minori. « È vietato (dice l'art. 157) all'uffiziale dello » stato civile di ricevere la solenne promessa tra il tutore o i figliuoli » di lui, ed il minore o la minore, durante la tutela e pendente il rendimento de' conti. » Questa salutare disposizione, che richiama in osservanza il prescritto delle romane leggi, è diretta ad ovviare due gravi inconvenienti. Il primo riguarda la morale; poichè il tutore, soprattutto quando sia spinto dall'idea lusinghiera d'impossessarsi di un ricco patrimonio, ha tutto l'agio di adoperare quei mezzi di seduzione che la sua

(a) Veggasi la l. 50 ff. *de verb. sign.*, ove del nipote *ex filio*.  
 il vocabolo di *nuora* si adatta alla moglie (b) MALEVILLE, tom. 1 pag. 199.

qualità gli rende oltremodo facili, mentre la minore abbandonata alle cure di colui che aveva il dovere di custodirla, non saprebbe come evitarne le insidie; ed intanto senza discernimento bastante ad esaminare il partito che li si presenta, potrebbe impegnarsi in un matrimonio sconsigliato, o almeno perdere l'opportunità di nozze più vantaggiose e meglio assortite. L'altro inconveniente riguarda il pericolo degl'interessi del minore o della minore; imperciocchè può avvenire che un tutore dopo aver profittato col guasto del patrimonio pupillare, prevedendo il pericolo che gli sovrasta al rendimento del conto, concepisca il pensiero di sposar la minore, o darla in isposa al proprio figlio, onde accumulare i proprii con gl'interessi di lei, e così torle finanche la speranza di essere rinfancata de'danni cagionatile, e degl'indebiti profitti fatti sul di lei patrimonio, durante il corso dell'amministrazione tutelare. Queste sagge vedute, già dal roman dritto annunciate, si sono fra noi seguite nel vietare simili matrimonii, il più sovente insidiosi all'onore ed al ben essere dei pupilli.

Ma il rigor di quel dritto è stato avvedutamente temperato dalle espressioni *durante la tutela, e pendente il rendimento de' conti*; in modo che cessando in qualunque modo la tutela e rassegnati i conti della sua amministrazione, l'impedimento cessa e la solenne promessa può aver luogo.

Un'altra eccezione vi ha l'articolo suddetto apposta: *purchè non preceda l'approvazione del tribunale con cognizione di causa, inteso il pubblico ministero*. Quando il bene del minore lo esiga, l'impedimento scema di forza, ma la estimazione dell'utile del minore o della minore, sarà esclusivamente fatta dal tribunale, ai di cui lumi viene affidato il potere di approvare un tal matrimonio. E ciò, aggiunse pure l'articolo suddetto, *non deroga alla necessità del consenso del consiglio di famiglia prescritto nell'art. 174.*

L'altro nuovo impedimento, scritto nelle nostre leggi, è quello derivante da voto solenne, o dagli ordini sacri. Allorchè in Francia separossi il matrimonio da tutti i rapporti religiosi, questo impedimento svanì per rispetto al contratto civile. Ma nel tempo del concordato, essendosi conosciuto che la pubblica opinione riprovava tali matrimonii, cominciò il governo d'allora a prendere in considerazione il divieto religioso, e sebbene non si fosse arrischiato di farne un impedimento, nè proibitivo, nè dirimente anche nell'ordine civile, dichiarò nondimeno, che que' preti i quali contraevano matrimonio, dovessero astenersi dall'esercizio delle funzioni del sacro ministero, altrimenti sarebbero esposti alle pene spirituali fulminate dalle leggi canoniche; e tale fu lo spirito del concordato allora conchiuso.

Per fare in seguito del tutto cessare lo scandalo di tali matrimonii, ne fu impedita la celebrazione con un divieto comunicato con lettere circolari del ministro de' Culti di gennaio 1807. In conseguenza una decisione imperiale, data fuori sul rapporto del gran giudice, prescrisse, che non si dovesse tollerare il matrimonio de' preti, i quali dopo il concordato si erano messi in comunione col loro Vescovo ed avevano continuate o riprese le funzioni del loro ordine. Si abbandonarono alla propria coscienza que' preti che avevano lasciato ogni esercizio delle loro funzioni prima del concordato, e che sembravano, non ripigliandole mai più, avere quasi *abdicato* il proprio stato; essendosi creduto che i matrimonii di questi ultimi offrivano scandalo minore.

Tra noi anche dopo la pubblicazione del codice francese, una circolare del ministro di Giustizia venne espressamente a vietare agli uffiziali dello stato civile di ricevere gli atti di matrimoni di persone ecclesiastiche o da voti solenni legate, perchè figli del traviamiento e di uno scorretto costume (a).

Oggidi coll' art. 162 delle nostre leggi civili l' affare è stato risoluto nettamente, essendosi richiamata in osservanza la dottrina ricevuta mai sempre nella Chiesa latina di proibirsi questi matrimoni. *È vietato* (dice il detto art.) *per coloro che sieno legati da voti solenni o dagli ordini sacri.*

Le leggi civili non s' interessano degli altri impedimenti stabiliti dal dritto canonico: quello cioè detto di pubblica onestà, quante volte gli sponsali fatti, o il matrimonio semplicemente rato con una persona, sciolti gli uni o l' altro, si volesse sposare un parente consanguineo della sposa, o della moglie, non *adhuc cognitae*, o viceversa (b); quello dell' affinità che si faceva nascere *ex fornicatione* (c); quello risultante dalla disparità del culto, su di cui tanto han discorso i canonisti; e quello nato dalla parentela spirituale che il Tridentino ridusse. Ma se mai ad alcuno di siffatti impedimenti si desse luogo, il parroco può ricusarsi alla celebrazione del matrimonio, non ostante che siasi adempito alla solenne promessa innanzi all' uffiziale dello stato civile, mentre le stesse nostre leggi in giungono a quegli di adempire alle canoniche prescrizioni. (art. 80.)

#### *Nullità per la parentela naturale, civile e mista.*

Uno degl' impedimenti da noi notati nel precedente paragrafo riguarda la parentela naturale, civile e mista. La violazione di un tale impedimento rende nulla la solenne promessa, e non fa produrre gli effetti civili al matrimonio.

È vero che di essa non si parla negli articoli 67 all' 81, ma con termini proibitivi è prescritta per la parentela naturale e mista. « Nella » linea retta non può contrarsi matrimonio tra gli ascendenti legittimi e » naturali, nè tra gli affini nella medesima linea » : art. 158; e va d'ac- » cordo la legislazione francese, art. 161. « Nella linea collaterale (dice » il nostro art. 169) è vietato il matrimonio tra i fratelli e sorelle legit- » timi o naturali, tra gli affini del medesimo grado, tra lo zio e la ni- » pote, la zia ed il nipote » : e lo stesso dicono gli articoli 162 e 163 dell' altro codice.

È anche unisono il dritto canonico, il quale estende però la proibizione molto più in là del dritto civile. Esso distingue la parentela in consanguineità ed affinità (d), e sebbene computa diversamente i gradi,

(a) Vedi gli annotatori a TOULIER l. 1. pag. 563 e 564.

(b) Questo impedimento molto esteso dalle curie rendeva sovente difficili i matrimoni ed imbarazzava le coscienze. Quindi nel concilio di Trento fu ridotto al solo primo grado, quante volte risultava da sponsali validamente contratti, e si tacque sull' impedimento risultante dal matrimonio rato e non consumato. (Sess. 24 de reform. matr. cap. 5.)

(c) Tale affinità creata dal dritto canonico

era benanche molto estesa prima del concilio di Trento, il quale avvedutamente la limitò al primo e secondo grado (Sess. 24 de reform. matr. cap. 6 et 10.)

(d) Sotto nome di consanguineità, intendono i canonici, la parentela di coloro i quali nascono per copula carnale da uno stipite comune; e sotto nome di affinità, intendono quella parentela, che il marito contrae con i consanguinei del marito, nata da sola copula carnale lecita o illecita.

pure stabilisce: 1.° che la consanguineità in qualunque grado della linea collaterale, sia un impedimento dirimente da non potersi dalla chiesa dispensare, come quello che dal natural dritto deriva; 2.° che la consanguineità nel secondo grado della linea collaterale, così retta che obliqua, sia pure impedimento dirimente, ma per solo dritto ecclesiastico, e non possa dispensarvisi, dice il concilio Tridentino, *nisi inter magnos principes et ob publicam causam*; 3.° che l'affinità, su di cui la disciplina variò per la sua capacità ad annullare i matrimoni rati e consumati, fosse un impedimento dirimente in tutti que' gradi ne' quali lo era la consanguineità, ma da potersi dalla chiesa dispensare, fuorchè nella linea retta; 4.° e che l'affinità naturale, *ex fornicatione nata*, annullasse il matrimonio, soltanto nel primo e nel secondo grado (a).

Lo stesso può dirsi della parentela civile, che l'una e l'altra legislazione ha stabilito in termini proibitivi. « *Non può contrarsi matrimonio* » (dice il nostro articolo 159) tra l'adottante e l'adottato o i discendenti » di costui, nè tra l'adottante ed il consorte dell'adottato e reciprocamente tra l'adottato ed il consorte dell'adottante ». Egualmente (soggiunge l'art. 160) che « nella linea collaterale è vietato il matrimonio » tra l'adottato ed i figli dell'adottante, ancorchè adottivi. » Negli stessi termini presso a poco si esprime l'art. 348 del codice francese.

Il dritto canonico riconosce ancora questa parentela legale, e sostiene che fu sempre un impedimento nella linea retta tra gli ascendenti e discendenti sino al quarto grado inclusivo, e nel primo soltanto della linea collaterale; che questa parentela legale produce affinità nel primo grado della linea retta, così degli ascendenti che de' discendenti atta ad annullare il matrimonio; e finalmente che questa civile cognazione sia un impedimento perpetuo del matrimonio nella linea ascendente, ma non già nella linea collaterale.

*Nullità per l'inosservanza di talune formalità.  
Matrimonii di coscienza*

La solennità è l'altro oggetto avuto in mira dalla Religione non meno che dal Principato, essendo lor voto comune, che le nozze si contraggano con riti, i quali rendano certo palese e stabile il nodo conjugale, assicurino lo stato de' figli, ed avvezzino la società a rispettare un vincolo, il quale merita per tanti titoli la protezione ed il favor delle leggi. Quindi è, che a stabilire la solennità civile del matrimonio, sono dirette le disposizioni riguardanti, 1. il doversi ricevere la solenne promessa nella casa del comune; 2. il farsi lettura alle parti non solo de' documenti relativi al loro stato, ma ancora del capitolo VI del titolo *del matrimonio*; 3. il riceversi da ciascuna delle parti una dopo l'altra la dichiarazione ch'elieno solennemente promettono di celebrare il matrimonio avanti la chiesa, secondo le forme prescritte dal sacro concilio di Trento: disposizioni tutte contenute nell'art. 77.

Riguardano poi, così la pubblicità che la solennità, gli obblighi ingiunti all'uffiziale civile: 1. di non ricevere la solenne promessa prima che scorra il quarto giorno dalla defissione della notificazione, nè dopo dell'anno dalla

(a) JUVENIN loc. cit. cap. IV e X.

scadenza di questo termine ; 2. di stenderne immediatamente l'atto ; 3. di enunciare in esso tutte e nove le circostanze della solenne promessa, 4. di darne copia ai futuri sposi in doppia spedizione per essere presentata al parroco, cui la celebrazione del matrimonio si appartiene ; 5. di far subito notamento nel suo registro al margine dell'atto suddetto della seguita celebrazione, di cui il parroco è obbligato a far fede in piedi di una delle dette spedizioni inviategli (art. 67, 77, 79, e 80) ; ed è dopo ciò, dicesi nell'art. 80, che *il matrimonio sarà tenuto per legge solennemente celebrato.*

Per quel che riguarda il dritto canonico, la chiesa, tutto che, non abbia più annullati i matrimonii clandestini, ha dichiarato nel Tridentino, ch'essa li detesta sempre e li proibisce. Quindi ad impedirli ordina che ad ogni matrimonio precedano le pubblicazioni in tre giorni festivi fatte dal parroco nella chiesa *inter missarum solemnia* ; permette ne' casi che il matrimonio maliziosamente impedir si volesse, la dispensa di due ed anche di tutte le pubblicazioni ; ma prescrive che vi si adempia dopo la celebrazione, purchè prima della consumazione del matrimonio ; in tutto rimettendosi alla prudenza dell'Ordinario. Ordina poi, sotto pena di nullità, di celebrarsi il matrimonio in presenza del parroco o altro sacerdote delegato dal medesimo, o dall' Ordinario, ed innanzi a due o tre testimonii. Nè tra questi solenni include il luogo in cui debba celebrarsi tal sacramento, nè fa menzione della chiesa.

Or se per la celebrazione del matrimonio, non si richiede che le parti si rechino in chiesa, per l'atto poi della promessa, ch'è certamente di una importanza minore, sarà tanto rigorosa condizione il portarsi alla casa del comune, che il mancarvi debba, ancorchè tutte le altre solennità siensi adempite, render nullo il matrimonio riguardo agli effetti civili ?

Inabili a risolvere così importante quistione, non possiamo che sottomettere queste nostre riflessioni alla prudenza ed al giudizio de' tribunali e delle corti del regno.

Sarebbe questo il luogo di toccare alcun che dei matrimonii così detti *di coscienza*, di cui rari non erano gli esempj fra noi : si celebravano essi innanzi al parroco ed a' testimonii, ma senza farli precedere da pubblicazioni, nè iscrivere nel libro de' matrimonii, nella mira di tenerli celati e non rivelarne al pubblico l'arcano che a tempo opportuno. Il Pontefice Benedetto XIV colla bolla *satis nobis*, de' 17 novembre 1741, volle con accuratezza definire la forma da tenersi nel contrarre simili matrimonii, onde ovviare ai disturbi tra le famiglie, agli scandali, agli odii, ed a tutte le tristi conseguenze che potevano derivarne (a). Ma s'incontrò ostacolo alla

(a) Questa bolla intorno a siffatti matrimonii ordinò.

1.° Che non se ne dovesse permettere la celebrazione, se non dove concorresse qualche urgente e grave cagione.

2.° Che il Vescovo dovesse destinare all'opopo uno de' parrochi de' due futuri sposi, ovvero *ex gravi causa* qualche altro sacerdote di sperimentata probità e dottrina, il quale fosse tenuto ammonire i futuri sposi de' loro doveri verso de' figli che potean procreare.

3.° Che il Vescovo dovesse tenere due re-

gistri ben chiusi e suggellati da custodirsi nella curia vescovile, in uno de' quali dovessero notarsi siffatti matrimonii, e nell'altro la nascita ed il battesimo dato ai figli; che entrambi tali registri non si dovessero aprire, se non ove il richiedesse il bisogno di notare simili matrimonii ed atti di nascita, e quando un urgente dovere di giustizia l'esigesse; come allorchè gl'interessati ne chiedessero documento, nè vi fossero altri mezzi di prova.

4.° Prescrisse finalmente che il padre, o in di lui difetto la madre fra il termine

pubblicazione di quella bolla nel regno, e rimesso l'affare alla real camera di S.<sup>a</sup> Chiara, la medesima con ragionata consulta de' 27 gennaio 1742 dimostrò tutto il pregiudizio che colla pubblicazione pura e semplice della medesima veniva a risultarne ai regii diritti, e quindi opinò che si rispondesse al Nunzio Pontificio « che il Re non aveva riparo in far pubblicare in questo regno il detto breve pontificio conducente al regolamento de' matrimoni di coscienza; però che con un tal beneplacito non intendeva pregiudicare alli regali dritti di sua sovrana potestà, tocchando gli effetti civili di tali matrimoni ». Uniformemente a questa consulta si emanò la prammatica III sui matrimoni dal Re Cattolico in data de' 3 marzo 1742.

Se dunque si volessero presentemente contrarre i matrimoni di coscienza, essi sarebbero validi come vincolo sacramentale, ma non produrrebbero in alcun modo effetti civili, perchè mancanti della pubblicità e della solennità richiesta dalle leggi presenti.

#### *Nullità per voto solenne o per ordini sacri.*

Spieghiamo prima di tutto cosa s'intenda per queste parole, e qual fu ed è attualmente sul tal materia la disciplina della chiesa.

I voti monastici per lo corso di dieci secoli, o al certo pe' primi cinque, non si ebbero dalla chiesa come impedimento efficace a rendere i matrimoni invalidi, ma soltanto illeciti (a). Questa nullità chiaramente non fu stabilita contra i matrimoni contratti da monaci o da monache dopo la professione religiosa, se non col canone settimo del primo concilio romano, ebbe luogo nell'anno 1139 sotto Innocenzo III. Quindi nel XII GRAZIANO nel raccogliere i canoni degli antichi concilii ed i sentimenti de' padri della chiesa, onde conciliarli fra loro, immaginò la distinzione di voto *semplice* e voto *solenne*, riguardando il primo come un impedimento mero proibitivo, ed il secondo come dirimente, atto cioè a render nulle le nozze ove ad onta del divieto si fossero contratte (b). Tal distinzione fu accolta con plauso, e venne avvalorata da decretali e rescritti di vari Pontefici, specialmente di Bonifacio VIII, che dichiarò doversi avere per *voto solenne* atto a dirimere il matrimonio, quello che solennizzato si fosse coll'accettazione di sacro ordine, e con professione fatta in alcuna delle religioni dall'apostolica sede approvate: *reliqua vota matrimonialia post contracta non rescindere* (c). Questi altri voti semplici rimasero però come impedimenti proibitivi.

Riguardo agli ordini, che la chiesa distingue in minori e maggiori, noi non parleremo che di quest'ultimi, detti anche sacri, e che comprendono il suddiaconato, il diaconato ed il presbiterato. Per lo corso di undici secoli la chiesa, tutto che avesse sempre aborrito come sacrileghi ed illeciti

di 50 giorni dovessero denunziare al Vescovo i figli procreati da tal matrimonio, altrimenti si rompesse la fede del silenzio, e si divulgasse il matrimonio per salvare il dritto de' terzi.

(a) S. Agost. de bono viduit. cap. X. Gelasio I. in epist. ad ep. per Lucaniam, Bruttos et Siciliam constit. cap. 21. Il concilio Calcedonense con. 16, ed ivi le note di Be-

vergerio. S. Leone il grande ep. 82 ad Rusticum Narbonens. e Gregorio I. lib. 4 ep. 33 e lib. VI ep. 9 ad Vitalianum Sipontinum. V. al contrario Juvenin loc. cit. capit. III.

(b) Cap. 4 5 e 6. Extr. Qui clerici vel videntes ec.

(c) Cap. unic. de voto, et voto redempt. in 6.



i matrimonii contratti da diaconi, da preti e da Vescovi, pur nondimeno non li ebbe per nulli ed invalidi. I canoni mentre pronunziarono le pene spirituali contra coloro, che obbliando i doveri del proprio stato, contraevan matrimonii, nulla aggiunsero circa la validità di tali nozze, e molto meno prescrissero doversi i coniugi separare. La chiesa si contentò allora di rimuovere dall'altare chi non vi portava la purità del costume nel grado eminente che si richiedeva, ma lasciava in pace i coniugi, senza pronunziare la nullità del matrimonio: solo pe' Vescovi si ordinò la separazione del coniuge col quale si era unito prima dell'ordinazione (a). L'imperatore Giustiniano fu il primo in Oriente che colla *l. 45 c. de episcop. et cleric.* dichiarò invalidi tali matrimonii, e privi di effetti civili. Ma non ebbe quella legge esecuzione, poichè la disciplina che si osservò dopo di essa non comportò il rigore di separare gli ecclesiastici dalle mogli, benchè sposate *post ordinationem*, e molto meno di avere per illegittimi i figli indi procreati (b). Nell'Occidente il primo concilio Lateranense ch'ebbe luogo sotto il pontificato di Callisto II nel 1123 ordinò esplicitamente, *matrimonia a presbyteris, diaconis, subdiaconis et monachis disjungant, juxta sacrorum canonum definitionem*. Questa disciplina fu avvalorata dai concilii posteriori, e soprattutto dal concilio di Reims sotto il papa Eugenio III nell'anno 1148, e dal concilio Lateranense III, ch'ebbe luogo sotto Alessandro III nel 1176, che non matrimonio ma *contubernio* chiamò simili matrimonii nel canone 6.

Pur altre quistioni si facevan nascere, così dai rilasciati che sostenevano non potere aver ciò luogo, quando la grazia non desse la forza di sopportare il perpetuo celibato, come dai rigoristi che dal divino dritto risultar facevano questa proibizione, e quindi non suscettiva la proclamavano di dispensa. Ma il sacro Tridentino concilio agli uni ed agli altri impose silenzio col canone IX (c). Per cui questo impedimento è rimasto dirimente, atto ad annullare il matrimonio, ma capace di dispensa, come derivante dalla legge chiesastica.

Le nostre leggi, facendo eco a tali canoniche disposizioni, han prescritto nell'art. 165: « il matrimonio è vietato per coloro, che siano legati da voto » solenne, o dagli ordini sacri. » Questa proibizione, in termini così espressi annunciata, si attiene ancora all'ordine pubblico ed ai costumi, come antecedentemente dimostrammo, ed è dalla legge messa allo stesso livello del matrimonio incestuoso, o adulterino, in modo che i figli i quali nascessero dal matrimonio di persone così legate, non potrebbero neppure riconoscersi come figli naturali, giusta l'art. 158. Se mai dunque queste congiunzioni scandalose avvenissero, esse non produrrebbero effetti civili.

(a) V. *JUVENIS* loc. cit., il quale sostiene pure che ne' precedenti secoli fu anche prescritto ai diaconi ed ai suoi preti congiugati di astenersi dall'uso del matrimonio, e ciò tanto nella greca che nella chiesa latina. Quella poi dopo il sesto secolo restrinse ai soli Vescovi il precetto del celibato.

(b) Vedi gli annotatori a *TOULLIER* loc. cit. pag. 559 e 560, e dove convien emendar le epoche delle disposizioni conciliari, come abbian noi fatto col riscontro storico.

(c) *Si quis dixerit clericos in sacris ordinibus constitutos, vel Regulares castitatem solemniter professos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto, et oppositum nil aliud esse quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimonium qui non sentiunt se castitatis etiam si eam roverint, habere donum; anathema sit: cum Deus id recte potentibus non denegat, ne patiatur nos supra id quod possumus tentare.*

## INDICE

## DE' TITOLI E CAPITOLI E DELLE ADDIZIONE.

|                                                                                                                            | PAG. | 3   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Introduzione . . . . .                                                                                                     |      |     |
| <i>Ivi</i> a piè di pagina il <i>Concordato</i> del 1818 tra il Pontefice Pio VII e Ferdinando I Re delle due Sicilie.     |      |     |
| TITOLO I. Del Diritto Canonico. . . . .                                                                                    |      | 5   |
| TITOLO II. Della Polizia Ecclesiastica del Regno e delle sue vicende.                                                      |      | 11  |
| TITOLO III. Delle Persone Ecclesiastiche . . . . .                                                                         |      | 14  |
| Degli Ecclesiastici secolari. . . . .                                                                                      |      | ivi |
| Dei Vescovi . . . . .                                                                                                      |      | ivi |
| De' Capitoli e Membri che li compongono , e del Vicario Capitolare . . . . .                                               |      | 21  |
| De' Parrochi e delle Chiese Ricettizie . . . . .                                                                           |      | 24  |
| Degli ordini maggiori , e de' Requisiti e Titoli per le sacre ordinazioni . . . . .                                        |      | 40  |
| De' sacerdoti , diaconi , e suddiaconi . . . . .                                                                           |      | ivi |
| De' requisiti per la promozione agli ordini . . . . .                                                                      |      | 44  |
| Del sacro patrimonio ultimamente stabilito . . . . .                                                                       |      | 47  |
| Degli Ecclesiastici regolari. . . . .                                                                                      |      | 53  |
| Cenno storico delle Istituzioni de' monaci , de' Regolari , e degli ordini religiosi nel regno delle due Sicilie . . . . . |      | ivi |
| De' doveri e de' privilegi de' monaci e de' frati secondo l'antico diritto. . . . .                                        |      | 57  |
| Stabilimenti generali. . . . .                                                                                             |      | ivi |
| Stabilimenti particolari al Regno delle Due Sicilie. . . . .                                                               |      | 63  |
| Delle ultime disposizioni sugli ecclesiastici regolari secondo il Concordato del 1818 . . . . .                            |      | 67  |
| De' regii cappellani e del cappellano maggiore . . . . .                                                                   |      | 74  |
| Del collegio de' teologi . . . . .                                                                                         |      | 78  |
| Delle monache e de' conservatorii . . . . .                                                                                |      | 79  |
| TITOLO IV. Delle cose e rendite ecclesiastiche e della loro amministrazione. . . . .                                       |      | 82  |
| De' locali addetti alle Chiese ed altri luoghi pii ecclesiastici. . . . .                                                  |      | ivi |
| De' beni Ecclesiastici in generale, e delle leggi di Ammortizzazione. . . . .                                              |      | 86  |
| De' benefici ecclesiastici . . . . .                                                                                       |      | 91  |
| Del diritto di padronato . . . . .                                                                                         |      | 96  |
| Delle pensioni. . . . .                                                                                                    |      | 103 |
| Delle Amministrazioni Diocesane. . . . .                                                                                   |      | 103 |
| Delle persone che compongono l'Amministrazione diocesana , loro elezione e loro doveri . . . . .                           |      | 106 |

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| De' deputati . . . . .                                                                                 | Pag. 106   |
| Dell' esattore e del cassiere . . . . .                                                                | 108        |
| Del segretario . . . . .                                                                               | 110        |
| Del procurator regio . . . . .                                                                         | 111        |
| Delle cose che debbono formar l'oggetto di queste Amministrazioni . . . . .                            | 113        |
| Delle facoltà date alle Amministrazioni diocesane, e delle azioni di cui si possono valere. . . . .    | 121        |
| Della contabilità delle Amministrazioni diocesane. . . . .                                             | 132        |
| <b>TITOLO V. Della giurisdizione ecclesiastica. . . . .</b>                                            | <b>136</b> |
| Della giurisdizione ecclesiastica secondo l' antico diritto. . . . .                                   | 137        |
| De' giudici ecclesiastici . . . . .                                                                    | ivi        |
| De' sinodi e de' concilii . . . . .                                                                    | ivi        |
| De' giudici ordinarii e dei delegati . . . . .                                                         | ivi        |
| Della materia e procedimento de' giudizi ecclesiastici. . . . .                                        | 138        |
| Procedura civile. . . . .                                                                              | ivi        |
| Procedura criminale . . . . .                                                                          | 139        |
| Delle pene canoniche. . . . .                                                                          | 140        |
| Della giurisdizione ecclesiastica nel Regno delle Due Sicilie. . . . .                                 | 141        |
| Dall' origine della nostra Monarchia sino alla Dinastia Borbonica. . . . .                             | ivi        |
| Della giurisdizione ecclesiastica, ne' regni di Carlo III e Ferdinando IV. . . . .                     | 143        |
| Della giurisdizione ecclesiastica, secondo l' ultimo concordato e gli atti dopo esso emanati . . . . . | 148        |
| Delle cause matrimoniali. . . . .                                                                      | 150        |
| Delle cause beneficali . . . . .                                                                       | 152        |
| Delle cause funerarie. . . . .                                                                         | 159        |
| Diritti di cancelleria per gli affari ecclesiastici. . . . .                                           | 160        |
| <b>APPENDICE. Sui diritti riguardo agli affari ecclesiastici ne' domini oltre il Faro. . . . .</b>     | <b>162</b> |
| Del Tribunale della Monarchia. . . . .                                                                 | ivi        |
| Bolla di Benedetto XIII relativa ai privilegi del tribunale suddetto. ( a piè di pagina ) . . . . .    | ivi        |
| Delle altre disposizioni in materie Chiesastiche emanate in Sicilia. . . . .                           | 175        |
| Degli Ecclesiastici delinquenti, e della loro degradazione. . . . .                                    | 187        |
| Delle Arciconfraternite e Congregazioni . . . . .                                                      | 190        |

## A D D I Z I O N I

### *Alle note comprese in questa Polizia Ecclesiastica.*

|                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Quadro delle Chiese Arcivescovili e Vescovili de' domini di qua del Faro, giusta la riduzione e nuova circoscrizione fatta. . . . .            | 194 |
| Decreto del 7 dicembre 1832 su gli stati discussi de' luoghi pii laicali. . . . .                                                              | 197 |
| Istruzioni per le opere di culto a carico de' luoghi pii laicali. . . . .                                                                      | 198 |
| Ministeriale circa la scelta de' predicatori quaresimali. . . . .                                                                              | 200 |
| Real Rescritto su i giudizi per l' annullamento de' contratti fatti in opposizione delle leggi del Regno, e sforniti di Regio Assenso. . . . . | 201 |
| Articoli contenuti nella costituzione di Pio VII, relativamente alla                                                                           |     |

|                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| dichiarazione dei privilegi circa l'uso delle insegne pontificali dato in Roma nel 4 luglio 1823. . . . .                                                                                                             | 202 |
| Real decreto del 10 ottobre 1826 per la sepoltura ne' casi di suicidio e d'impenitenza . . . . .                                                                                                                      | 204 |
| Tariffe da osservarsi per la esazione de' diritti, tanto dagli Ordinarii e loro Curie, quanto dai Parrochi. . . . .                                                                                                   | 205 |
| Ministeriale per l'uso da farsi della rendita di qualche titolo vacato nelle Chiese ricettizie. . . . .                                                                                                               | 209 |
| Regolamento pe' tribunali civili circa il rilascio dei certificati di libert  dei fondi costituiti in sacro patrimonio . . . . .                                                                                      | ivi |
| Quadro delle Case Religiose ripristinate in seguito del Concordato. . . . .                                                                                                                                           | 212 |
| Ministeriale per gli obblighi da osservarsi ne' mercati e nelle fiere che si tengono nei di festivi. . . . .                                                                                                          | 215 |
| Ordinanza sulla santificazione delle feste . . . . .                                                                                                                                                                  | 216 |
| Ministeriale circa l'arresto de' delinquenti nelle Chiese. . . . .                                                                                                                                                    | 218 |
| Real decreto per l'arresto de' debitori nelle Chiese . . . . .                                                                                                                                                        | 219 |
| Disvincolo delle cauzioni de' contabili de' Pii stabilimenti . . . . .                                                                                                                                                | ivi |
| Real decreto sul modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite appartenenti a beneficii che non trovavansi vacanti nella pubblicazione de' quadri dal demanio. . . . .                                  | 220 |
| Real decreto del 4 dicembre 1832 per la durata degli affitti dei beni ecclesiastici. . . . .                                                                                                                          | 222 |
| Real Rescritto per inibire le Amministrazioni Diocesane di fare alienazione de' beni loro affidati. . . . .                                                                                                           | 225 |
| Metodo da tenersi per le alienazioni de' Beni Ecclesiastici, Real Decreto del 4 dicembre 1835. . . . .                                                                                                                | 226 |
| Circolare relativamente ai dubbii su i modelli degli stati di cassa delle Amministrazioni diocesane . . . . .                                                                                                         | 227 |
| Decreto per assicurare le rendite dei beneficii in caso di vacanza. . . . .                                                                                                                                           | 229 |
| Decreto circa la commutazione della decima di generi in canone pecuniario . . . . .                                                                                                                                   | 230 |
| Decreto del 4 feb. 1845 per consolidare ed assicurare il mantenimento delle Chiese laicali e l'adempimento de' legati prescritti dai fondatori. . . . .                                                               | ivi |
| Real Rescritto dei 6 novembre 1847 per vietare la cessione dei legati di maritaggi . . . . .                                                                                                                          | 231 |
| Circolare con cui si partecipa l'altra del Ministro di Grazia e Giustizia diretta alle autorit  giudiziarie per la vera intelligenza di alcuni Reali decreti sull'efficacia de' ruoli de' debitori di censi . . . . . | ivi |
| Ministeriale con cui si manifestano alcune osservazioni sulla competenza dell'autorit  che dee procedere in una contesa di padronato. . . . .                                                                         | 132 |
| Estratto dal <i>De Gregorio</i> nella sua opera <i>Considerazioni</i> , ec. sulla giurisdizione dei legati apostolici vol. 1 pag. 146. . . . .                                                                        | 235 |
| Sunto delle disposizioni riguardo ai Seminarii. . . . .                                                                                                                                                               | 245 |
| Decreto de' 19 aprile 1848 col quale si dispone che l'istruzione primaria rientra nella dipendenza del Ministero della Istruzione pubblica . . . . .                                                                  | 244 |
| Decreto de' 22 maggio 1848 col quale si dispone che i seminarii                                                                                                                                                       |     |

|                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| continueranno , come per lo passato, ad essere regolati da' Vescovi . . . . .                                                                                                                                                      | ivi |
| Decreto del 18 agosto 1849 col quale si ordina che gli stabilimenti di beneficenza della capitale , le reali Case de' matti e tutti gli altri luoghi pii del Regno rientrino nella dipendenza del Ministero dell'Interno . . . . . | ivi |
| Sulla degradazione ecclesiastica e formola che deve osservarsi , come venne espressa da Bonifacio VIII: . . . . .                                                                                                                  | 245 |
| Dell' Enfiteusi ecclesiastica e del <i>laudemio</i> . . . . .                                                                                                                                                                      | ivi |
| Notizie sul Tribunale del S. Ufficio . . . . .                                                                                                                                                                                     | 247 |
| Sua abolizione in Sicilia a' 27 marzo 1782. . . . .                                                                                                                                                                                | 249 |
| Deg' impedimenti al matrimonio. . . . .                                                                                                                                                                                            | 251 |
| Nullità per la parentela naturale, civile e mista. . . . .                                                                                                                                                                         | 255 |
| Nullità per l'inosservanza di talune formalità. Matrimoni di coscienza. . . . .                                                                                                                                                    | 256 |
| Nullità per voto solenne o per ordini sacri . . . . .                                                                                                                                                                              | 258 |

---



# INDICE

## DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUEST'OPERA

DELLA

### POLIZIA ECCLESIASTICA

#### A

- Abati.* Sommo era il loro potere e sua indicazione p. 61. — Agli abati titolati Benedettini coll'uso de' Pontificali debbonsi le prerogative ed onorificenze annesse a tal dignità. p. 62.
- Abbadie.* Quali rimasero ferme dopo il Concordato del 1818 p. 15.
- Affinità.* Non si deve abbondare a chiedere ed accordar dispense pel primo grado di affinità nella contrazione de' matrimoniali p. 151. Come far cessare i pubblici scandali in tal rincontro *ivi*.
- Amministrazione del Registro e Bollo.* Dubbii risolti sui sequestri. p. 130
- Amministrazioni Diocesane.* Sursero coll'abolizione del *Monte frumentario*, e vennero stabilite in ciascuna Diocesi, p. 150. — Come sono elette, e come si compongono, *ivi*. Nominansi deputati, quali beni amministrano, p. 106. — Debbono rinnovarsi in ogni triennio, *ivi*. — Eccezioni pel priorato di S. Nicola di Bari, per le tre Badie *Nullius* e per le sei porzioni di diocesi degli Ordinarii residenti nello Stato Pontificio, *ivi* e p. 107. — Può il Vescovo scegliere un deputato fuori del capitolo, se l'eletto non gode la fiducia del governo, *ivi*. — Nell'accusa o impedimento di qualcheduno, si fa la nuova scelta dal capitolo, ma coll'approvazione dell'Ordinario, *ivi*. Per quali persone è incompatibile *ivi*. — Che farsi quando l'elezione fatta riuscisse di niuno effetto? *ivi*. — I *sostituti* ai deputati debbonsi scegliere dal Capitolo ma coll'approvazione dell'Ordinario, *ivi*. — Regolamenti per astringersi l'esattore e cassiere p. 108. — Cose che debbono formar l'oggetto di queste Amministrazioni p. 113. — Loro incarico, specialmente per l'apposizione de' sequestri, anche ne' beni devoluti alla corona p. 114. — Deliberano a pluralità di voti, *ivi*. — Esiti che debbono fare durante la vacanza delle chiese vescovili e parrocchiali *ivi* e p. 115. — Sperimentano per le vie giudiziarie tutti que' dritti che competono al proprietario contro l'usufruttuario, *ivi*. — Come e quando possa loro accordarsi l'uso de' piantoni p. 116. — Non debbono prendere ingerenze su i beni riuniti dell'ordine Costantiniano, *ivi*. — Che le debbono corrispondere i comuni nelle vacanze di benefici curati la cui congrua è a loro carico? *ivi* — Aggiusti di rate, *ivi* —

Come impiegarsi i capitali de' beneficii qualora si restituiscono *ivi* — La platea che formano non va soggetta alla formalità del bollo p. 117 — Regolamento per gli affitti de' beni e vendita de' generi, *ivi* — Anticipano le spese ne' giudizi, 120. — Che pagano pe' fogli di liquidazione? *ivi*. — È in loro arbitrio il come venderli i generi, *ivi*. — Che debbono fare nelle domande di dissequestro, *ivi*. — Disposizioni per le spese di posta a carico di queste Amministrazioni p. 121, e per rinnovarsi le iscrizioni, *ivi* e p. 122; e sul metodo nelle perizie e riparazioni, *ivi*. — Mezzi per conoscere le vacanze de' beneficii *ivi* — Uno de' piantoni loro accordato per i debitori morosi, p. 123. — Coazioni legali rese esecutorie, *ivi*. — Premio agli scopritori de' beneficii o altri cespiti occultati, p. 124. — Nei sequestri debbon far uso degli uscieri, *ivi*. Norma per gli aggiusti di rata, *ivi*, e p. 125. — Come farsi gli aggiusti di rate, p. 126. — Come regolarsi nell'affrancazione de' censu, *ivi*. — Non rappresentano mai i titolari futuri e incerti, sue conseguenze p. 125. — Non si può far sequestro su i beni dell'amministrazione per motivo di conservazione, p. 128. — Qual base prendersi negli aggiusti di rate, *ivi*. — Termini per lo estaglio de' loro fondi, e norma per essi, *ivi*. — Come si apprestano alle dette Amministrazioni i mezzi di conoscere la vacanza de' beneficii? p. 129. — Non possono ammettersi a licitare i congiunti de' deputati delle Amministrazioni suddette, *ivi*. — Non ha luogo l'esperimento di conciliazione, p. 130. — I presidenti delle medesime non debbono corrispondere che col Ministro degli affari ecclesiastici, *ivi*. — È sufficiente dar notizia alle Amministrazioni suddette dell'affitto conchiuso de' beni delle Mense e beneficii pieni, p. 130. — Come procedersi all'aggiustamento di rate nelle rendite biennali? p. 132. — Negli aggiustamenti di rate si riguarda l'anno civile e naturale non il redditizio, *ivi*. — Gli aggiusti delle rate cogli eredi de' defunti titolari come debbonsi fare? p. 154. — Disposizioni su la revindica de' beni usurpati che van soggetti alla sua gestione, p. 155. — L'Intendente non può prendere alcuna ingerenza in ciò che riguarda la gestione di queste amministrazioni p. 186.

**Ammortizzazione.** Che significa, e come introdotta nel Regno p. 105. — Varie disposizioni date per essa, *ivi*. — Abolita coll'ultimo Concordato *ivi*. — Sue leggi e conseguenze in Sicilia p. 176.

**Anacoreti.** V. *Regolari*.

**Anatema.** V. *Scomunica*.

**Arciconfraternita.** Titolo di onore e preminenza che si concede dal Sovrano, p. 192. A quali congreghe sono state sinora accordate, *ivi*.

**Arcivescovo.** V. *Metropolitano*.

**Arredi Vescovili.** Loro destinazione p. 20.

**Arresti de' colpevoli e debitori.** Come eseguirsi nelle chiese p. 188.

**Asceti.** Quali dicevansi, e donde tal nome? p. 51.

**Assenso Regio.** È una delle principali regalie imprescrittibile p. 83. Sua necessità per autorizzare la fondazione di qualunque corpo morale, senza del quale è illecito *ivi*. Come dev'essere impartito *ivi*.



## B

**Beneficii Ecclesiastici.** Onde il nome di *beneficio*? p. 91. — Loro divisione in semplici e con cura di anime, p. 92. — A chi ne appartiene la collazione, p. 93. Disposizioni dell'ultimo concordato *ivi.* Riserva accordata al Papa, 97. Rivela ordinata di essi, *ivi.* — Pe'Beneficii semplici di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico fu stabilita la loro provista tra i Vescovi e la S. Sede, per questa da' mesi di gennaio al giugno, pe' Vescovi dal luglio a tutto dicembre, p. 16. — Come farsi le soppressioni o le unioni delle fondazioni ecclesiastiche p. 19. — Nella vacanza de' benefici curati debbono i comuni corrispondere alle Amm. Dioc. le somme medesime che somministravano ai defunti titolari, p. 40. — I benefici ecclesiastici di natura ex-feudale saron colpiti dalla legge abolitiva della feudalità p. 95.

**Beneficiato.** La disposizione che i frutti pendenti spettano all'usufruttuario al conduttore dell'usufrutto ed al proprietario nel termine venne applicata ai beneficiati, p. 119. Come regolarsi negli affitti in genere e non in danaro, e nella vendita dei frutti ancora in erba? *ivi.* — Beneplacito Apostolico da ottenersi dal beneficiato ne' casi segnati dalle prescrizioni canoniche, *ivi* e p. 120. Gli eredi de' beneficiati debbon considerarsi come gli eredi degli usufruttuarii p. 124.

**Bigamia.** Che sia, e perchè vietata p. 150 e nota (a). — È della competenza ecclesiastica p. 151.

**Bolle Pontificie.** Donde il nome: che contengono? p. 8 e 9.

## C

**Cadaveri.** Loro interro bisognevole di autorizzacine p. 26. — Antica polizia sui funerali, *ivi*, e n. (a).

**Campane.** Disposizioni sul suono di esse ne' domini oltre il Faro p. 176.

**Campisanti.** Disposizioni per la loro formazione p. 26.

**Cancelleria.** Dritti di cancelleria per gli affari ecclesiastici p. 160.

**Canonici.** Onde tal nome? Distinzione in *Regolari* e *Secolari* p. 54. Loro incarico p. 20. — Loro particolari doveri p. 21. — *I porzionariati* annessi ai capitoli considerati come Canonici di second'ordine debbon seguire la natura de' benefici ecclesiastici, e possono servir di titolo per le sacre ordinazioni p. 51. — I canonici che professavano vita comune si dissero regolari, e'l loro istituto venne approvato e promosso dai concili, secondo la regola di S. Agostino p. 54.

**Capitolo** è la riunione de' *Canonici* v. a questa voce.

**Cappellani Regi.** Quali sono? Loro funzioni, ed emolumenti p. 74. Cappellani di reggimento, di piazze e di forti p. 75.

**Cappellano Maggiore.** Sua curia oggi abolita, p. 75. Ha la giurisdizione episcopale su tutte le Palatine Cappelle, e sugli ecclesiastici ad esse addetti, *ivi.* Quali erano e sono queste Cappelle ne' domini di qua e di là del Faro, *ivi.* Come deve scegliersi, *ivi.* — Disposizione dell'ultimo concordato, *ivi.* Bolla *Convenit* di Benedetto XIV p. 76. *Motus proprius* dello stesso p. 77. — Come presentemente è formata la Cappella Reale, e quali le Chiese alla sua dipendenza, p. 78.

- Cappellanie.** Quelle meramente laicali, vale a dire costituite senz'alcun aiuto chiesastico, non sono sottoposte al foro ecclesiastico; però i Vescovi han diritto di visitarle, sorvegliare per l'adempimento dei pesi, e costringervi i cappellani, p. 152.
- Carceri.** In quelle permesse ai Religiosi quale debb'essere la forma, e l'oggetto di esse p. 64 e 65. — Regolamento per la custodia disciplinare giusta il rescritto del 4 aprile 1775, *ivi* nota (a).
- Carmelitani (Ordine de')** dal Monte Carmelo venuti in Europa. — Sue regole, ed approvazione, p. 55. Carmelitani scalzi *ivi*.
- Casa di correzione.** Come dev'esser quella accordata per gli ecclesiastici pag. 18.
- Castità (Voto di)** emesso dagli Ecclesiastici in che consiste p. 42.
- Cassiere.** È alla dipendenza delle amministrazioni diocesane 108. — Sue obbligazioni, *ivi*. — Obbligo del bilancio mensile e del rendiconto annuale *ivi*.
- Cause beneficiati.** Sono di pertinenza del foro ecclesiastico, p. 152. — Eccezione pe' padronati regii o feudali, o universali, *ivi*. — Spettano esclusivamente al Sommo Pontefice, p. 148 e 149. — Le cause delle corporazioni esenti debbono trattarsi nel foro vescovile, ed in grado di appello alla S. Sede. p. 153. — Tutte le cause di natura ecclesiastica debbonsi trattare in prima istanza nel foro vescovile, ed in grado di appello appartengono alla S. Sede, p. 150. — Disposizioni su i beneficii ne' domini oltre il Faro, p. 177.
- Cause maggiori.** Sono quelle portanti la deposizione del Vescovo: esse furono riserbate in prima istanza al Pontefice, p. 140.
- Cause funerarie.** Quali controversie spettano su questa materia al foro laicale, quali al foro ecclesiastico? p. 159. *Quid ne' casi di suicidio, e di quei che muoiono impenitenti?* p. 160.
- Cause matrimoniali.** Appartengono ai giudici ecclesiastici per la validità o invalidità così del matrimonio che de' sponsali, p. 150. Debbono essi dunque pronunziare sul divorzio o su la separazione *quoad thorum*; e le leggi civili lasciano intatta l'autorità ecclesiastica sulla conoscenza de' coniugi i quali debbono da essa impetrarne la venia, p. 151. Le notificazioni debbonsi rinnovare trascorso l'anno, *ivi*. Le dipendenze dalle cause matrimoniali si discutono dall'autorità civile, *ivi*. Disposizioni sui matrimonii e sponsali ne' domini oltre il Faro, p. 179. — Che si risolvè in Sicilia riguardo al matrimonio e gli sponsali *ivi*.
- Celibato.** È ingiunto agli ordini maggiori ossia *sacri*. Da quando introdotto, e sue conseguenze per la separazione, indi per la nullità del matrimonio. Disposizione delle leggi civili, p. 41.
- Certificati di esistenza.** Come debbon farsi dai beneficiati, e multa mancandosi p. 43. — I sacerdoti partecipanti non possono essere sospesi o privati della partecipazione dagli Ordinarii p. 39. — Il procuratore delle ricettizie non è tenuto a dar cauzione *ivi*. — Può il Vescovo ritenere in seminario un lettore partecipante, dispensandolo dalla residenza *ivi*. — Non è necessario l'esame in concorso per ammettersi a partecipazione i Sacerdoti ordinati a titolo di sacro patrimonio p. 40. — Non possono ammettersi che quelli in atto di ascendere al sudiaconato p. 41. — Ne decadono se non si ordinano nel corso di sei mesi, *ivi*.

**Chiese Ricettizie.** Quali sono? Loro distinzione in numerate ed innumerate. Breve *Impensa* del 13 agosto 1814 e suo contenuto p. 29. — La partecipazione ad esse può servir di titolo per le sacre ordinazioni, secondo le istruzioni emesse dalla commissione de' Vescovi, *ivi*. — Statuti per dette Chiese, e loro modello p. 30 e seg. — Estese alle medesime le disposizioni per rendere esecutivi i titoli delle rendite p. 33. — Risoluzione di vari dubbii sulle porzioni minori e maggiori p. 35 e 36. — Modificazioni agli statuti p. 38. — Altri dubbii risolti p. 37, 38 e 40. — Come debbano porsi in esecuzione i piani delle ricettizie, p. 49. — Le revisioni de' conti ed altre controversie di queste Chiese sono di competenza dell'autorità ecclesiastica *ivi*. — È della competenza dell'Autorità giudiziaria l'esame delle opposizioni de' debitori di queste chiese contro i quadri de' debitori p. 40. — Percezioni de' preti *extra* numero delle chiese ricettizie *ivi*. — Il vicario generale prende ingerenza negli affari di queste chiese *ivi* nella nota. — Come si surroga la partecipazione in queste chiese al beneficio costituito nel sacro patrimonio *ivi*. — Non possono sequestrarsi nelle vacanze le partecipazioni, dovendo esse andare come superi p. 131. — Le cause che riguardano queste chiese, e gli ecclesiastici che le compongono in qualità di partecipanti sono ecclesiastiche, non esclusa la revisione de' conti del procuratore p. 152.

**Chierici regolari (Ordine de')** Perchè così detti? La prima di loro Congregazione fu quella de' *Teatini* — onde tal nome?

*Scommaschi*,

*Barnabiti*

*Regolari minori*

*Ministri degl' infermi*

*Della Madre di Dio*

*Delle scuole Pie*

} Loro rispettiva istituzione e regolamento p. 53.

**Chinea.** Prestazione, o elemosina fatta al Pontefice dal nostro Governo p. 43.

**Clerici.** Quali detti? Indicazione de' clerici tonsurati e loro doveri p. 41. Entrano nel bussolo per la leva p. 43.

**Coazioni amministrative.** Quando e come debbono aver luogo e con quali formalità p. 131.

**Collegiale.** Mantenimento delle Chiese ex-cattedrali divenute collegiate o concattedrali p. 49. — Non debbesi aumentarne il numero *ivi*.

**Competenza.** Le autorità giudiziarie sono inibite a prender parte negli aggiustamenti di rate delle Mense, badie e beneficii. p. 131.

Come praticarsi ne' casi di dubbii? *ivi* e p. 132.

**Comunicazione colla S. Sede.** È libera a tutt' i fedeli per le materie spirituali e gli oggetti ecclesiastici p. 48.

**Concordato.** È la convenzione fatta tra l' Ecclesiastica, e la Civile potestà. Quanti furono quei fatti nel Regno delle due Sicilie? p. 7.

**Concordato del 1741.** Come si fece; per quali oggetti, tra quali persone p. 143 e seg.

**Concordato** tra Clemente VII e l' Imp. Carlo V nel 1620 p. 16 n. (a).

**Concordato.** Pel tribunale della monarchia in Sicilia ebbe luogo il Concordato tra l' Imperator Carlo VI, e 'l Pontefice Benedetto XIII, donde la costituzione del detto Pontefice datata da Roma nell'anno 1728

a 3 delle Calende di settembre, anno quinto del suo pontificato p. 162, si riporta il testo di detta costituzione, ivi.

*Concordato* del 1818 riportato a piè di pagina 3.

*Concili*. Provinciali, Nazionali, Ecumenici, loro spiega p. 137.

*Concilio di Trento*. Se ne ordina l'esecuzione in Sicilia, ma ne' decreti che non offendono le reali giurisdizioni e le preeminenze della monarchia nè direttamente nè indirettamente, p. 171.

*Congregazioni di Preti secolari*, Loro istituzione e fondazione p. 54.

*I PP. dell'Oratorio*

*I Pii Operarii*

*I Gesuiti*

*I Dottrinarii*

*I PP. della Missione*

*I Collegii de' Cinesi, ed  
altre nazioni estere*

*I PP. della Congregazio-  
ne del SS. Redentore*

*Quelli della Congregazio-  
ne del SS. Sacramento*

Nomi de' loro istitutori e loro introduzione  
nel Regno p. 55 e 56.

*Congregazione, Congreghe*. Disposizioni date su di esse così negli *Atti* emanati dopo il Concordato, come nelle istruzioni del Ministro dell'Interno per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza, p. 193 e seg. — Real decreto de' 14 febbraio 1816, p. 190. — Disposizioni per la elezione de' loro Officiali, p. 191 e 192. Sono illecite senza la Reale Approvazione, p. 190. — Altri provvedimenti per le Confraternite di Napoli, ivi.

*Congregazioni*. Sono le riunioni de' monaci d'uno stesso Istituto, ma con diversità di Regole. La più antica è la Cassinese fondata da S. Benedetto in Monte Casino p. 54. — Quelle de' Canonici Lateranensi quando surse, e perchè così nominata; ivi. Quella degli *Eremiti Agostiniani* quando surta ed approvata. V. *Chierici regolari*, p. 55.

*Congreghe*. Quali sono le facultà de' Consigli degli ospizii su di esse, quali quelle del Vescovo? p. 156. Disposizioni date su le congregazioni p. 190 e seg.

*Congrua Parrocchiale*. Come venne loro assegnata p. 27. — Eccezioni ivi. — I Vescovi hanno il dritto di conferir le Parrocchie in qualunque tempo venissero a vacare ivi. — Come si conferiscono p. 30. — Come debbonsi chiamare i Parrochi per l'istruzione de' processi criminali ivi. — Come partecipano nelle chiese ricettizie p. 29. — Dotazione delle parrocchie dai padroni p. 30. — Doppia porzione ai Parrochi nell'associazione de' cadaveri p. 33.

*Conservatorii*. Nuovo riordinamento de' Conservatorii della Capitale p. 80. Le disposizioni date per essi sono applicabili ai Ritiri ed *Orfanotrofi* ivi. Tutti sono riguardo allo Spirituale sotto la vigilanza e dipendenza de' rispettivi Ordinarii, ivi. I Vescovi non hanno su di essi alcuna ingerenza, p. 63. — Che occorre per mettersi una donna maritata in conservatorio? p. 67.

*Cose Ecclesiastiche*. Loro divisione in spirituali e temporali, p. 81. In che consistono le cose ecclesiastiche temporali p. 82.

*Consiglio degli ospizii* che sia, suo incarico, istruzioni p. 17 n. (a).

- Consigli degli ospizii.* Loro facoltà giusta il decreto del 4. febbraio 1816 p. 190. Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali emanate dal Ministero degli Affari Interni, ivi, e seg.
- Contabilità* delle Amministrazioni Diocesane. Debbono esse render conto ai Ministri dell'Ecclesiastico e delle Finanze, nel quadrimestre di ciascun anno ed in modo uniforme, p. 132. Come tenersi i conti a parte per qualche particolare Amministrazione? p. 133.—Modelli di cui ciascun Amministrazione diocesana deve provvedersi, ivi e p. seguente.
- Contenuto del Concordato dell'anno 1741* p. 12.
- Contrabbandi.* Disposizioni contro i Frati Mendicanti pe' contrabbandi di tabacco e di altri generi di privativa. p. 73. — Come agirsi contro gli ecclesiastici colpevoli di contrabbando? p. 153 e 154.—Nuove disposizioni date pe' contrabbandi di tabacco ed altri generi di privativa scoperti ne' conventi de' PP. Mendicanti; ivi.
- Correttore.* Nome dato al Superiore Ecclesiastico dello stabilimento degl'incurabili. Non ha perduto i privilegi di esenzione e di giurisdizione coll'ultimo concordato. Eccezione pe' confessori p. 154.
- Cura delle anime.* Dubbii quando essa è annessa a qualche dignità o canonicato p. 25 nella nota. — Come si regola il peso delle messe che gravitano nella massa comune? p. 39.
- Custodia disciplinare de' Religiosi.* Regolamento p. 72.

## D

- Decime Sacramentali.* I debitori di queste rendite debbono riportarsi col solo nome del comune nei *Quadri* p. 37. — e debbono considerarsi come frutti civili negli aggiusti di rate p. 123.
- Degradazione.* Quando e come ha luogo per gli ecclesiastici? pag. 188. Nuova convenzione colla S. Sede, ivi. Formola della medesima. — È la più severa delle pene canoniche. Sua definizione. Come si esegue p. 141 e nota (a).
- Delegato della real giurisdizione.* Quando e come eretta questa Carica? Suo principal dovere d'invigilare perchè la regia autorità non fosse pregiudicata nella parte ecclesiastica p. 146.
- Diacono.* Donde tal nome? Quali i suoi doveri? p. 41.
- Dignità Capitolari.* Quali sono, loro origine, insegne p. 22 e 25. La prima dignità è sempre di collazione Ponteficia ivi. Dubbio per la precedenza p. 18.
- Diocesi* che significa: ultima loro circoscrizione p. 15.
- Diritto Canonico*, donde il nome e l'origine; come raccolto, che vi si contiene: sua distinzione in antico, nuovo e nuovissimo p. 5.
- Distribuzioni quotidiane.* Che sono, e di qual uso. p. 21. V. Puntatura.
- Disumazione de' Cadaveri*, come eseguirsi dalle autorità giudiziarie. p. 19
- Doveri* ingiunti ai Vescovi p. 16.
- Dritti Funerarii.* Disposizioni date su di essi in Sicilia, p. 159. V. *Cause funerarie.*

## E

- Ecclesiastici.** Loro abito. Obbligo di non allontanarsi dalle loro diocesi. Come sia loro permesso la caccia. — Riguardi che meritano anche nelle prigioni. — Residenza obbligata per i beneficiati, salve alcune eccezioni p. 42. — Impieghi che loro non convengono p. 43. Debbono prestarsi al servizio del cordone sanitario eccetto i parrochi ivi. — Debbono prestar giuramento negli affari penali innanzi alle Autorità giudiziarie ivi. — Sono soggetti al Foro laicale pe' misfatti e delitti p. 187. — Sugli ecclesiastici delinquenti; e su la loro degradazione p. 188 e seg. — Come debbono essere condotti in prigione, ed in quali prigioni ivi.
- Economi.** Loro elezione ed incarico nell'Amministrazione della mensa Vescovile nella sede vacante p. 21. — Percepiscono i diritti di *stola bianca e nera* p. 36.
- Economi curati.** Loro partecipazioni nelle vacanti parrocchie p. 30. — Altre disposizioni sui medesimi p. 116.
- Episcopato.** Ricordo de' doveri dell'Episcopato p. 16.
- Elemosina.** Non han dritto taluni ordini di frati mendicanti di astringere le Università alla consueta limosina annuale p. 52. — La somma annuale, il tempo e 'l modo della distribuzione pe' luoghi pii dee farsi d'accordo coll'ordinario. Con quale condizione deve ammettersi questo esito ne' conti de' cassieri secondo il decreto de' 7 dicembre 1832 p. 17. — Per quelle da farsi dalle Amministrazioni diocesane p. 121.
- Eresia.** Che sia? A quali giudizi diè luogo? pag. 139.
- Esattore.** È incaricato dell'esazione delle rendite sotto la dipendenza delle Amministrazioni diocesane, p. 108. Sue obbligazioni, suoi utili, ivi, e p. 109 e 114.
- Esteri.** La grazia di non doversi i benefizii e le dignità se non ai nazionali comprende ancora quelle de' Regolari.
- Exequatur regio.** Che significa? come introdotto e sostenuto? p. 6. — Non deve darsi alle bolle di ammissione e benefizii di regio padronato senza la presentazione del Re. Pene pe' contravventori, p. 171. — Disposizioni nel regio *exequatur* date per i dominii oltre il Faro, p. 181.

## F

- Foro competente.** Quali clerici godono il Foro Ecclesiastico in Sicilia 177. Foro misto, ivi. *Quid* pe' cavalieri di S. Giacomo, Calatrava e Alcantara, e per quelli di S. Giovanni in Sicilia. p. 178.
- Ferdinando IV.** Re delle due Sicilie. Suoi disgusti col Papa e sue risoluzioni p. 13.
- Feste.** Disposizioni date su la licenza di poter faticare in giorni di festa p. 177. Osservanza delle feste ne' dominii di qua del Faro, p. 216.
- Fratelli della Carità di S. Gio. di Dio** p. 60.

## G

- Generali esteri.** Furon da essi sottratti gli ordini dell'uno e dell'altro sesso e sottoposti a' superiori nazionali p. 63.

- Gerolomitani (Ordini de')** sua istituzione, p. 55.
- Gesuiti.** Loro fondatore. Vicende di quest'Ordine p. 55. Ripristinamento nel Regno, p. 55 n. (a).
- Giannone Pietro.** Suo elogio per l'opera dell'*Istoria civile* p. 12.
- Giunta de' delitti atroci.** Come componevasi, e per quali delitti? Quale l'incombenza della Curia Ecclesiastica? p. 146.
- Giuramento da prestarsi dai Vescovi** p. 16.
- Giurisdizione Ecclesiastica.** Sua origine. Divisione in Spirituale e Temporale. Come crebbe e si sostenne, p. 136. Sua legittimità, *ivi* e p. 137. Deve per diritto riconoscersi nel Romano Pontefice il Primato di onore e di giurisdizione, *ivi*. — Materia e procedimento de' giudizi ecclesiastici secondo l'antico diritto, *ivi* e p. 138. — Procedura civile, *ivi*. Procedura criminale, p. 149. Distinzione de' delitti sottoposti alla giurisdizione ecclesiastica, a quella laicale, e quali diceansi reati misti, p. 140. Sua limitazione, *ivi*. In che consisteva nel nostro Regno sino alla dinastia Borbonica p. 141. — È illegittima, nulla e priva di effetto qualunque sentenza emessa da qualunque autorità giudiziaria sulla vertenza di un beneficio, p. 156. — Egualmente nelle cause di parrocchie di padronato laicale, p. 157. — Subitochè trattasi di parrocchia titolare, e di beneficio ecclesiastico, le quistioni di padronato sono di competenza delle Curie ecclesiastiche, p. 158. Limitazione della giurisdizione ecclesiastica in Sicilia p. 181. — L'epoca Viceregnale tra noi non fu scarsa di gloria per le controversie giurisdizionali p. 142. — Come venne stabilita nel Concordato del 1741; e quali le cause ed i delitti ne' quali i giudici ecclesiastici poteano agire contro i laici p. 145. — Altre disposizioni date sulla materia giurisdizionale con diversi dispacci *ivi* e p. 156. Quale l'incarico delle Curie ne' delitti, p. 157. — Lagnanze de' Vescovi nella Restaurazione e provvidenze date col decreto del 7 ottobre 1815 p. 151. Liberi i Vescovi nell'esercizio del loro pastorale ministero, conoscono tutte le cause ecclesiastiche e specialmente le matrimoniali. p. 148. — Distinzione tra le cause civili e le criminali degli ecclesiastici, *ivi*. Presentemente i delitti degli ecclesiastici sono puniti dalle Autorità giudiziarie p. 149. Eccetto che pe' *delitti ecclesiastici* anche contro i laici, *ivi* e p. 150. — Nelle cause de' benefici di natura ecclesiastica, ed in cui non si difficolta di esservi la fondazione sulla liturgia, ed eccezione in titolo, proceder deve l'autorità ecclesiastica; p. 152. Lo stesso per le quistioni sulla *massa comune*, p. 153. Quindi nelle cause di Padronato laicale, p. 154. Quali giurisdizioni spirituali delle *Nullius diocesis* furon conservate? p. 196.

## I

**Immunità locale.** V. *Asilo*.

**Immunità Reale.** Che sia? Come regolata nel Concordato del 1741 p. 143.

**Immunità personale.** È l'esenzione dal Foro laicale. Fu importante oggetto del Concordato del 1741. Vi furon compresi i cherici conjugati p. 145 e seg.

**Inquisizione.** Quando e come fu eretto il Tribunale dell'Inquisizione detto pur *Santo Ufficio* p. 119. — Suo rigore contro l'eresia esercitato dai

- PP. Domenicani, *ivi*. — Quando stabilito in Roma e con qual moderazione, p. 140. V. *Santo Ufficio*.
- Introspecto.** È proibito qualunque specie d'introspecto dalle abitazioni vicine ne' Monasteri e Conservatorii, p. 65. — E ne' noviziati e studentati delle case di educazione, p. 66. — Eccezioni. *ivi*.
- Investitura.** Pretensione della Sede Romana sul Regno: controversie per materie giurisdizionali p. 44.
- Iscrizioni ipotecarie.** Metodo da tenersi per le iscrizioni ipotecarie da prendersi o rinnovarsi a favore delle Amministrazioni diocesane, delle Mense, Chiese ricettizie ed altre corporazioni ecclesiastiche, p. 128 e 129. — I canoni enfiteutici non van soggetti all' iscrizione; *ivi*. È lasciato all'arbitrio e prudenza de' vescovi il prendere le iscrizioni su piccoli articoli che riuniti non oltrepassano un ducato. *ivi*.

## L

- Legati Pii.** Quelli disposti per monacazioni debbonsi adempire, ne' più convertirsi in maritaggi. p. 73. — Quelli costituiti senza l'ajuto chiesastico non furono mai sottoposti al Foro ecclesiastico, e 'l giudice laico vi procede; p. 152.
- Libri parrocchiali.** Loro tenuta e conservazione: Rescritto de' 7 dicembre 1839 e ministeriale analoga p. 28. — I dritti per le fedì estratte dai medesimi spettano al solo Parroco che n'è il custode p. 30.
- Liturgia ecclesiastica.** Le quistioni che la riguardano sono di competenza dell'Autorità ecclesiastica p. 153. Così nel possessorio che nel petitorio, p. 154.
- Lucri ecclesiastici.** Ogni controversia su la divisione di questi lucri, è di natura ecclesiastica, e sottoposta al foro ecclesiastico; p. 154.
- Luoghi e Locali addetti alle Chiese.** Non puossi edificare alcuna Chiesa od Ospizio senza il consenso del Vescovo ed il regio assenso, p. 82. Nè ampliarsi, *ivi*. — Provvidenze date per la venerazione di questi luoghi, e per l'uso di quelli de' monasteri soppressi, p. 83. — Proibizione di togliere dal loro sito i quadri, le statue, i bassi rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte che esistano nelle Chiese ed edifizii pubblici. *ivi*.
- Luoghi pii Laicali.** Disposizioni date sugli stati discussi di questi luoghi col decreto del 7 dicembre 1332, pag. 197. — Istruzioni relative al detto decreto per le opere di culto p. 198.

## M

- Matrimonio.** Deve precedervi la *solenne promessa*, senza di che, il Parroco deve ricusarsi di celebrarlo, a meno d'imminente pericolo di vita di uno de' contraenti. Pena del parroco contravventore. Matrimonii di coscienza ammessi, Vietati i clandestini p. 25 e 256. — Nei matrimonii d'individui di diversa religione è necessaria la dispensa pontificia *ivi*.
- Mendicanti.** Quali sono, e quando sursero e quali i più celebri. p. 57. Cura maggiore de' Vescovi nell'ammettere i Mendicanti nell'esercizio del sacro ministero p. 69. — I Vescovi debbono vigilare perchè in ogni convento vi sia una famiglia completa p. 70.



**Mense capitolari.** Loro qualità e in quali casi non possono sequestrarsi le loro rendite p. 22.

**Mense Vescovili.** Le terre di loro proprietà non possono destinarsi per camposanto p. 18. — Che farsi nella divisione delle terre demaniali addette alle Mense p. 19. — Le loro rendite sono insequestrabili per le obbligazioni contratte dal Vescovo prima della sua elezione p. 20. — In qual caso sono nulli i contratti fatti dalle Mense *ivi*.

**Mesi V. Beneficii.**

**Metropolitano.** È il Presidente de' Vescovi. Che bisogna per costituirsi tale p. 16. — In quali casi può esercitar questa sua giurisdizione *ivi*.

**Minori (ordine de')** Sua fondazione, regola, approvazione, p. 54.

Particolari disposizioni per quest'ordine nel regno *ivi*.

**Monache.** Che deve praticarsi per l'esperienza della vocazione delle donzelle alla vita monastica, p. 74. Impiego delle loro doti, p. 87. — Crediti di questi monasteri per alimenti non compresi nelle leggi di ammortizzazione. p. 88. — In ogni monastero di perpetua Clausura è permessa la Sepoltura particolare per le monache professe p. 74.

**Monaci e Frati.** Loro doveri e privilegi secondo l'antico dritto p. 57. — Requisiti per la loro professione, p. 58. — Passaggio ad ordine più rigoroso, *ivi*. — Uso della tonsura, *ivi*. — Proibizione d'immischiarsi in affari ecclesiastici e civili, *ivi*. — È ingiusto esimere gl'Istituti monastici dalla potestà vescovile, giusta il Concilio Caledonense p. 61. — Esenzioni pretese ed ottenute, ma poi temperate dal Tridentino, p. 62. — Stabilimenti particolari pel Regno p. 63. — Non possono essere esecutori testamentari p. 63. — Debbono coadiuvare i parrochi, *ivi*. — Obbligo de' Superiori de' Regolari nelle loro visite, *ivi*. — Nelle affiliazioni ne' Conventi, i cittadini debbono preferirsi, *ivi* n. (a) — Non possono esercitare onori e cariche fuori del Chiostro se non sono dottorati nel Coll. de' Teologi p. 66. — Permesso per l'esercizio della medicina e chirurgia *ivi*. — Son preferiti i nazionali negli onori e cariche agli esteri, *ivi*. — Precedenza delle Religioni tra loro nelle funzioni chiesastiche. *ivi*. — È in arbitrio de' Superiori situare i Religiosi in quel Convento che loro piace, e farli passare in altro, *ivi*. — I priori de' Conventi non si possono deporre senza cognizione di causa, ed è lo stesso per le altre cariche, *ivi*. — Si convenne nel Concordato del 1818 ripristinarsi le case religiose, per quanto fosse compatibile co' mezzi di dotazioni, dandosi la preferenza agli Istituti addetti alla istruzione della gioventù, alla cura degli infermi ed alla predicazione, p. 68. — Risoluzione al dubbio se i religiosi e le religiose professe possono succedere, p. 71. — In tutti i monasteri de' due sessi possono costruirsi le sepolture per gl'individui professi, p. 70. — Nelle case religiose destinate all'educazione degli alunni non possono mandarvisi a castigo i Sacerdoti discoli, p. 71. — È concesso a tutti i monasteri de' religiosi Claustrali di ambo i sessi il beneficio de' ruoli esecutivi, con inviarsi i quadri agli Intendenti per mezzo delle amministrazioni diocesane per la loro pubblicazione p. 81. — L'esenzione de' regolari si versa nelle quistioni concernenti alla loro disciplina, il loro stato, le loro monastiche prerogative, non già in quella che possono avere come corporazioni ecclesiastiche che son comuni ai Chierici, co. i regolari che secolari p.

153. — Soppressione de' piccoli conventi regolari in Sicilia p. 171. Regola su la disciplina ecclesiastica de' regolari e monaci in Sicilia, p. 174. Disposizioni sulla nullità della professione monastica in Sicilia p. 178 e 179. — Disposizioni date su i religiosi e loro comunità ne' domini oltre il Faro, p. 181 e seg.; e vi furono compresi anche i monasteri di monache, *ivi*.

*Monitorii.* { Delle lettere monitoriali secondo lo statuto siculo p. 174.  
 { Fu proibito di spedirsi come un abuso, p. 180.

*Morte.* Non si può dar sepoltura senza previa autorizzazione dell' ufficiale dello stato civile. Come questa deve accordarsi. Disposizioni pe' funerali, e per la sepoltura de' suicidi e degli impenitenti p. 26. —

*Interro de' Cadaveri V. Campisanti.*

## N

*Nascita.* Indicazione del giorno in cui fu eseguito il battesimo, che si può somministrare in caso di pericolo prima della dichiarazione di nascita, giusta il decreto del 4 febbraio 1828, spiegato col rescritto de' 14 marzo 1809.

*Notificazioni.* Che sono? Quelle riguardo il matrimonio debbonsi rinnovare trascorso l'anno, p. 151.

## O

*Obbedienza (Voto di)* Che sia, e suoi requisiti p. 59.

*Onori militari.* Quali e come godersi dagli Ecclesiastici p. 20.

*Ordini maggiori,* Quali sono nella chiesa? Quali gli *ordini minori.* 40 e 41.

*Ordine cavalleresco di S. Giorgio o Costantiniano.* Sua celebrità, e ripristinazione nel Regno, Commende concedutegli. p. 56 e 57.

*Ordini Cavallereschi.* Divisione in *Militari* ed *Ospitalieri*, e spieghi di tali nomi. p. 56.

*Cavalieri del S. Sepolcro*

. . . . di S. Lazzaro,

. . . . *Templarii*,

*Teutonici*

*Soldati di Cristo*

*di S. Stefano*

*dell' Annunziata*

*de' SS. Maurizio e Lazzaro*

*di Montesia*

*di S. Gennaro.*

Loro istituzione e rispettivo oggetto. p. 56.

*Ozione.* Che sia, e come ha luogo nelle chiese cattedrali e collegiate p. 23. — È abolita in alcuni casi p. 41.

## P

*Padronato.* Che significa, e sua divisione in *Laico ecclesiastico e misto* p. 96. Disposizioni su di essi nell' Occupazione militare e nella Restaurazione, *ivi* e p. 97. — *Padronati feudali* e disposizioni date per esse p. 98. — Richiamo alla retta intelligenza del decreto de' 20

luglio 1818. — Qulstioni rimesse all'esame del Supremo Consiglio di Cancelleria p. 101. — Distinzione tra le semplici Cappellanie e i benefici di natura ecclesiastica p. 102. Le cause d'interesse di regio padronato appartengono esclusivamente ai Tribunali Civili p. 103. — Obbligo di dotar le Parrocchie p. 30.

**Padronato regio.** Le Bolle de' benefici di padronato regio non si eseguano se non pagati i consueti diritti e coll'inserzione delle cedole del Re, p. 171. — Non possono impetrarsi questi benefici senza la presentazione del Re sotto rigorose pene, p. 172. — Disposizioni sui Padronati delle università ne' domini oltre il Faro, p. 180.

**Pallio** è l'insegna incrente alla Chiesa Arcivescovile p. 16.

**Parrochi, Parrocchia.** D'onde tal nome? Loro divina istituzione. Loro doveri secondo il Tridentino Concilio. — Altri loro imposti dalle leggi civili negli atti di *Nascita*, di *Matrimonio*, e di *Morte* p. 24 e 25 — I comuni debbon continuare il pagamento per la congrua o supplemento ai parrochi tuttochè obbligati a supplire il mantenimento delle Chiese e de' sotto-parrochi p. 43. — Possono i Parrochi esser maestri delle scuole primarie, p. 36. — Tariffa pe' diritti di stola bianca e nera, *ivi* e nelle addizioni. — Risoluzione sul modo di valutarsi il grano di rendita delle Chiese ricettizie nel pagamento della congrua dei Parrochi *ivi*.

**Partecipazioni.** V. Chiese ricettizie.

**Patrimonio regolare.** Sui fondi del medesimo si può costruire il Camposanto mediante indennità p. 69. — In che consistevano questi fondi *ivi*. — Disposizioni per gli Amministratori di questo Patrimonio, *ivi*. — I suoi beni servirono per ripristinare gli aboliti conventi di Monache, e furono con ciò esauriti p. 105.

**Patrimonio sacro.** Disposizioni su di esso contenute nel concordato del 1741 p. 47 e seg. — Aumentata la tassa non minore di duc. 50, non maggiore di duc. 80 p. 50. — Come costarsi tal rendita *ivi*. — Che si deve verificare dai tribunali civili prima de' certificati relativi alla pertinenza e libertà de' fondi destinati al sacro patrimonio? p. 51. — La loro rendita dev'essere netta o lorda di fondiaria? *ivi* e p. 52 e 54. — Come debbono agire i conservatori d'ipoteca? — Come gli Ordinarii su tale oggetto? p. 52. — Incarico de' Tribunali, le cui sentenze sono soggette all'appello, p. 49. — *Quid* pel peso di messe? *ivi*. — Quando le cappellanie amovibili possono servir di titolo al sacro patrimonio p. 49. — Procedura per l'alienazione del medesimo *ivi*. — Come e quando può svincolarsi, p. 51 e 52. — I canonici che vi si addicono debbono esser lordi di fondiaria, p. 52. — Come ottenersi le dispense pe' beni fondi p. 50. — Come tassarsi le messe per dedursi dalle rendite del sacro patrimonio, p. 52. — Condizioni per ottenersi benefici e Cappellanie di regia nomina a titolo di sacro patrimonio, *ivi*. — Le rendite de' beni costituiti per sacro patrimonio non sono sequestrabili, p. 52. — Per le diocesi povere e scarse di ecclesiastici, la rendita del sacro patrimonio sarà ridotta a duc. 24 e 25 per quindici anni, come ottenersi tal riduzione p. 53.

**Pene canoniche.** Quali erano secondo l'antico diritto p. 140. — Loro definizione e formalità corrispondenti, *ivi*. Debbono essere leggiere cor-

- porali, p. 140 e nota (a). — Diversità tra le censure e la pena canonica, *ivi* e nota (c).
- Pensioni.** Che significano? p. 103. — Spetta al Pontefice l'imporle ai beneficii p. 104. — Quale era il *terzo pensionabile* e come abrogato nell'ultimo Concordato *ivi* — Regolamento su di esse approvato col decreto de' 14 dicembre 1818, *ivi*.
- Persone Ecclesiastiche.** Quali sono, secondo l'ordine, il grado, gli uffici? Spiega di queste voci p. 14. Dividonsi in *Secolari* e *Regolari* V. a queste voci. — Il loro giudizio appartiene all'Autorità Ecclesiastica *ivi*.
- Polygamia.** Che sia, è perchè vietata e sotto quali pene p. 58 (nota) è della competenza ecclesiastici p. 145.
- Potestà,** sua divisione in *Spirituale* e *Temporale*, confermata dal dritto Giustiniano p. 3.
- Povertà** (*Voto di* in che consiste per i Monaci o Frati p. 59.
- Prammatiche Sicule.** Che cosa contengono sull'ufficio del giudice della regia monarchia, sua preminenza e giurisdizione, p. 162. — R to stabilito pel detto Tribunale, *ivi*. Le carte delle cause nelle quali si è deciso non essersi inferito gravame debbono rinviarsi agli ordinarii, p. 170. — Unico dev'essere questo giudice, *ivi*. — Disposizioni date per sostenersi la giurisdizione del giudice della monarchia, p. 172. — *Quid* pe' regolari e monaci, p. 182.
- Predicatori Quaresimali.** Come scegliersi. Facoltà degli Ordinarii p. 20.
- Predicatori** (*Ordine de'*) Sua fondazione, regola, approvazione, p. 54.
- Prepositura di Alina.** Ultime disposizioni su di essa col Breve del 18 novembre 1834, p. 196.
- Preposti.** Quelli de' Cenobiti furono chiamati Archimandriti, Cenobiarchi, e comunemente *Abati* V. *Abati* p. 54.
- Presbiteri.** V. Sacerdoti.
- Prestazioni.** Quelle di quarta, decima, cattedratico e simili come ripristinate p. 18.
- Prigione.** Ogni Vescovo può avere nel suo Episcopio una prigione o camera di correzione per gli Ecclesiastici che crederà di poter fare arrestare e punire p. 186. — Sua forma, *ivi*.
- Procuratore Regio.** Agente del governo presso ciascuna Amministrazione diocesana: è nominato dal Re, dietro proposta dell'Intendente, non ha voto, ma agisce per via di requisitorie, p. 111. — Suoi doveri, e sue facoltà, *ivi* e p. 112. — Da chi è supplito in caso d'impedimento? *ivi*. — Qual posto prende nelle pubbliche funzioni? p. 112. Istruzioni emesse per questa carica, *ivi* e p. 113. — Corrisponde col Ministero delle Finanze, p. 114. — Stato che dee rimmettergli, *ivi*. — Uscendo dalla residenza per affari di servizio, deve rimettere la nota delle spese e giornate, per passarsi al Ministero, p. 129 — È supplito, nelle citazioni nelle quali non può intervenire, dal Sindaco comunale p. 129.
- Professione.** Età stabilita di anni 21 per i novizii dell'uno e dell'altro sesso sotto pena di nullità p. 57 e 63. — Pena dello sfratto per chiunque andasse a professare altrove avendo minor età, *ivi*.
- Puntatura.** Che sia? Da chi si definisce? come si esegue? p. 153. Le

controversie su di essa sono evidentemente di natura ecclesiastica, *ivi*. Disposizioni su quella delle Chiese ricettizie p. 29. — *Quid* rispetto ai Parrochi? p. 30.

## Q

- Quadri de' debitori.** Risoluzioni del ministero intesa la Direzione generale del Registro su questi quadri e su le loro copie; e su i ruoli definitivi da dichiararsi esecutorii, p. 116. — L'Intendente cui debbonsi intimare le opposizioni de' debitori scritti ne' Quadri, deve rimetterle all'Amministrazione diocesana, mezzo come eseguirsi, p. 125 e 126. Competenza per discutersi le opposizioni, *ivi*. Come in essi si supplisce l'omissione di qualche debitore, e su quale responsabilità? p. 137. — I ruoli esecutivi fan passare il peso della prova a carico del debitore nel petitorio, p. 127. — Chi è responsabile dell'omissione del nome di qualche debitore? p. 150. — Prorogazioni ottenute del termine per la loro pubblicazione, *ivi*.
- Quadro delle chiese Arcivescovili, e Vescovili de' domini di qua del Faro,** giusta la riduzione e nuova circoscrizione fatta nella Bolla del 28 luglio 1818 pag. 208 e seg. Modificazioni posteriori, p. 194 e seg.
- Questua.** Come possa questuarsi dai Religiosi mendicanti? p. 72. Come dai romiti p. 75.

## R

- Regalie.** Disposizioni date in Sicilia per diverse specie di regalia, p. 179.
- Regolamento di procedura.** Come ebbe luogo quello fatto pel tribunale della monarchia Sicula, p. 182.
- Regolari (Ecclesiastici).** Ne' primi secoli non si conobbero che gli *Asceti*; il nome di *Monaci*, e l' loro istituto più tardi comparve in Oriente, indi nell'Occidente, e la origine si ripete dalla persecuzione. Quali furono i primi *Anacoreti*, detti anche *Eremiti* p. 53 e seg. — Pacomio edificò i primi monasteri nella Tebaide p. 58. — S. Basilio fu il propagatore de' Monaci, e v'introdusse il triplice voto di *Povertà, Castità ed Obbedienza*, *ivi*. — Per opera di S. Attanasio venne la professione monastica nell'Occidente, ma S. Benedetto diè ad essa la regola, *ivi*, — Furono anche detti *Cenobiti*: *ivi*.
- Regole della cancelleria.** Che contengono? come ricevute nel Regno? p. 9.
- Religione.** La sola ammessa nel Regno è la Cattolica Apostolica Romana. — Gli stranieri che voglion la naturalizzazione debbono essere cattolici p. 9.
- Religiosi secolarizzati.** Disposizioni che li concernono, p. 67 e seg. — Come e quando possono rientrare in comunità, *ivi*. — Quando perdono la pensione, *ivi*, 5. — Possono ottenere per le vie regolari benefici e cappellanie perpetue precedente esame e concorso, p. 70. Loro precedenza sui chierici, diaconi e suddiaconi p. 70.
- Requisiti per la promozione degl'ordini.** Providenze date dal concilio Tridentino p. 40. — Altre inserite nel concordato dell'anno 1841 p. 41.
- Residenza.** Obbligo di essa per tutti gli ecclesiastici possessori di benefici residenziali. Eccezioni p. 147 e nota (a). — Come e su quale pena

- prescritta ai Vescovi p. 22. — Necessaria per i partecipanti, p. 37.  
 — Può dispensarsi dal Vescovo, ma colla perdita delle distribuzioni quotidiane, *ivi*.
- Riduzione di messa e legati pii*, come farsi dall'Ordinario, p. 20.
- Rinunzia alla lite*. Come farsi dalle parti litiganti p. 127.
- Rito*. Il rito Greco cattolico, e non lo scismatico, è ammesso nel Regno pag. 40.

## S

- Sacerdoti*. Donde il loro nome. Potestà. Funzioni p. 40 e 41.
- Santa Maria della Mercede*. Dove e da chi istituito quest'ordine e per quale opera p. 55.
- Santo Ufficio*. Disposizioni date in Sicilia sul tribunale del s. Ufficio ossia tribunale della s. Inquisizione, p. 184. Quistioni di competenza tra Prelati e gl'Inquisitori, *ivi*. Nuove concordie per gli ufficiali della s. Inquisizione, p. 185. Altri casi dopo di essa risolti, p. 186. Come cadde in Sicilia con tutto il suo apparato? p. 219. — Concordia tra il tribunale dell'Inquisizione e la magna r. Curia ne' domini oltre il Faro p. 184. Altri casi risolti dopo questa concordia, p. 186.
- Scomunica*. È una delle pene canoniche, di diritto divino p. 140. A quali persone e per quali delitti viene imposta, *ivi*. — Si divide in *scomunica maggiore* e *minore*. Spiega di queste differenze e de' loro effetti, *ivi*.
- Secolari (Ecclesiastici)*. Ordini diversi in cui sono considerati p. 13.
- Sedi Vescovili*. Molte furono soppresse: le antiche e più insigni furono conservate, rimanendo le altre come collegiate; quindi un nuovo esercizio di dritto metropolitico p. 15.
- Segretario*. Fu accordato alle Amministrazioni diocesane per tener la corrispondenza, ma non gli venne dato alcun soldo, dovendogli servire di merito, e di titolo per gli ascensi. Ma per i lavori straordinarii, fu gli accordata una gratificazione, da stabilirsi dai componenti l'Amministrazione suddetta p. 110. — Esentato dal repertorio, fu obbligato a tenere il registro, *ivi*. — È incompatibile la sua funzione con quella di deputato, *ivi*.
- Serviti (Ordine de')* Sua istituzione p. 55.
- Sinodi* ché sono? Non possono pubblicarsi senza la sovrana intelligenza, pag. 23.
- Sinodi diocesani*. I vescovi sono in essi esclusivamente giudici ne' fatti di loro giurisdizione p. 137.
- Sponsali*. Può esser materia di controversia così la loro *esistenza*, come la loro *validità*, la prima è di competenza del Foro laicale, l'altra dal Foro ecclesiastico. Come debbon essi costare? Non possono produrre alcuna azione coattiva. Le Curie Ecclesiastiche riconoscendoli validi che debbon fare? Necessità del consenso paterno p. 145 e 146 nota (c) e nelle *Addizioni*.
- Stampa*. Facoltà de' Vescovi su i libri che s'introducono e si stampano nel Regno, p. 20.
- Subaste*. Debbono ne' manifesti delle subaste definitive de' luoghi pii riserverarsi l'approvazione de' due Ministri dell'Ecclesiastico e delle Finanze, p. 130.

*Suddiacono. Suo incarico* p. 40.

*Suppellettili sacre.* Quelle lavorate in oro o in argento debbono avervi un bollo unico, distinto per le medesime p. 120.

*Suprema giunta degli abusi.* Come composta? Per quale oggetto? p. 157.

## T

*Teologi (Collegio de').* Come nacque, progredi, decadde, e come venne richiamato a' suoi splendidi principi? p. 78. Intervento de' Maestri di tal collegio nell'esame degli aspiranti per la laurea della facoltà teologica, *ivi*.

*Terziarii.* È permesso ai Superiori far dimettere l'abito ai Terziarii disubbidienti, senza che costoro possano alcuna cosa pretendere p. 70.

*Testimonianza.* Come deve rendersi dagli Ecclesiastici innanzi ai pubblici funzionarii p. 23.

*Trascrizione.* Come e quando ha luogo pe' beni costituiti in sacro patrimonio p. 52. — Niun dritto fiscale può esigersi, salvo quello dovuto ai conservatori p. 54 — Come costoro debbono condursi *ivi*. — Risoluzione per tali esazioni, *ivi* e p. 55. — Esenzione de' dritti, e a quali beneficiati furono accordati p. 93.

*Tribunale misto.* Fu creato nel Concordato del 1741. Com'era composto, qual'era la sua giurisdizione, quali le sue incombenze? p. 144 e nota.

*Tribunali civili.* Ad essi appartengono le cause d'interesse di regio padronato, e regie fondazioni ecclesiastiche ed ogni altro diritto di regalia, qualunque sia la somma che si domandi o la natura dell'azione p. 155. Ad essi le cause di servitù sopra case religiose, anche nel possessorio p. 156. Similmente in materia di prescrizione alle dimande fatte dalla Chiesa p. 168.

*Tribunale della Monarchia.* Privilegio concesso ai Re di Sicilia di essere *legati nati* della S. Sede p. 162. Bolla di Papa Urbano II su tal privilegio, p. 163 — Bolla di Benedetto XIII relativa ai privilegi di questo tribunale posta a piè di pagina: contenuto della medesima *ivi*. Proemio. Cagioni per promulgar questa costituzione, p. 162 modo di prender conoscenza delle cause ecclesiastiche in Sicilia, dopo le cause maggiori spettanti al Pontefice, p. 163. Qual dev'essere *ivi* il giudice per conoscenza delle cause appellate dalle sentenze de' Metropolitaniani, p. 164. — Rimedii per coloro che gravati si vedessero dalla sentenza di questo primo giudice di appello, p. 165. — Gli appellanti in una causa, rimangono soggetti per le altre, *ivi*. Delle cause de' regolari, *ivi*. — Come si ricevono gli appelli, *ivi*. — Dell'appellazione dai decreti degli Ordinarii fatti in santa visita, *ivi*. Dello appello dalla sentenza definitiva, o avente forza di definitiva, p. 171. Delle inibitorie da spedirsi, *ivi*. Degli atti originali di prima istanza riguardo al notaro, *ivi*. — Dell'appellazione del carcerato, *ivi*. — Della censura ecclesiastica proferita contro l'appellante, *ivi*. Delle assoluzioni per cautela, *ivi*. — Dell'appellazione dalla sentenza definitiva proferita contro il reo contumace, p. 172. — Dell'appello nelle cause criminali delle sentenze degli Ordinarii *ivi*. — De' litiganti poveri, p. 173. Delle cause criminali de' regolari; *ivi*. — Delle facoltà del giudice ecclesiastico, *ivi*. — Del giuramento, *ivi*. — Dell'assolu-

zione dalle censure, *ivi*. Dell'assoluzione dalle scomuniche incorse per varli misfatti, *ivi*. — Delle lettere monitoriali, p. 182. Della commutazione de' voti, e dispense matrimoniali pe' poveri e rispettiva assoluzione dalle censure, p. 183. — Delle cause per l'esecuzione di lettere apostoliche *ivi*. De' presidenti de' capitoli, maestri e rettori dei studii, p. 186. — Della giurisdizione vescovile, e cause gravi di essa, p. 185. — Dell'ufficio del giudice ecclesiastico riguardo ai mandati apostolici, *ivi*. Clausole, p. 187. Sanzione *ivi*. *V. Prammatiche Sicule*.

*Trinitarii* (*Ordine de'*) Suo oggetto, istituzione ed approvazione p. 55 altro de' *scalzi*. *ivi*.

## V

*Vescovi*. Donde il loro nome. Elezione de' medesimi ne' primi tempi: variazioni in appresso: sistema tenuto nel diritto Napolitano e prima e dopo gli Angioini: indulto di nomina de' medesimi concesso al Re dal Concordato del 1818. — Giurisdizione dei Vescovi. Loro doveri. Giuramento ec. p. 15. — I Vescovi accusati di qualche delitto giudicati dai Concilii provinciali con appello al Papa, indi dal medesimo in prima istanza, p. 140. Quali giudizi appaiono al Papa, e come questi può dargli la Commissione, p. 59. Appello dalle sentenze rese, dai Metropolitani al Pontefice, *ivi*. Titoli da darsi ai Vescovi in Sicilia, p. 170. Nelle cause de' Vescovi che non si possono conoscere dal giudice della Monarchia in Sicilia si osservino le disposizioni del Tridentino, p. 171.

*Vicario Capitolare*. Sua nomina p. 24. — Gode de' proventi della curia p. 25. — Sue facoltà *ivi*. Facoltà sua sulle chiese ricettizie p. 40. — Loro stipendio per le diocesi maggiori e minori p. 120 e 121.

*Vicarii generali*. Sono delegati dai Vescovi per l'esercizio della Giurisdizione volontaria o contenziosa, p. 147. Limitazione del loro potere, *ivi*.

*Visite*. Disposizioni sulle visite de' Generali ed altri superiori in Sicilia. p. 73.

*Voto*. Da chi e quando fu introdotto nelle Religioni il triplice voto di Castità, Povertà, ed Obbedienza? p. 58.

*Voti particolari*. Molti Istituti di Regolari oltre il triplice voto ecclesiastico ne fanno altri particolari. — Esempio di essi per varii Ordini, specialmente pe' Gesuiti p. 60.

FINE.



**CONSIGLIO GENERALE**

*Napoli 5 giugno 1852*

DI  
PUBBLICA ISTRUZIONE

Rip.°                  Car.°

N.° 22

*Oggetto*

Vista la dimanda del Tipografo Emmanuele Rocco conche à chiesto far la ristampa dell'opera intitolata-*Della Polizia Ecclesiastica* nel Regno delle Due Sicilie , secondo il dritto Canonico, e l'ultimo concordato , del Professore Pasquale Liberatore con la giunta delle disposizioni emanate dal 1840 fin oggi.

Visto il parere del Regio Revisore P. Maestro Tommaso Salzano.

Si permette che la suindicata opera si stampi; però non si pubblici senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore, non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto esser l'impressione uniforme all'originale approvato.

*Il Presidente interino*  
FRANCESCO SAVERIO APUZZI

*Il Segretario interino*  
GIUSEPPE PIETROCOLA



